ANNO XXXIII

1940

ANNO XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

RO
Società Anonima Poligrafica Italiana
Via della Guardiola, 22

Indice delle Leggi e dei Decreti Reali

Indice dei Decreti e delle Ordinanze Ministeriali

Anno XXXIII - N. 1

4 gennaio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1864. — *Prelevazione di Lire 15.145.713,01, dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato »* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 620, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1938-39;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1938-39 presenta al 30 giugno 1939 una disponibilità di L. 90.906.771,75;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato » depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1938-39, la prelevazione di L. 15.145.713,01 (quidicimilionicentoquarantacinquemilasettecentotredici e centesimi uno) da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	L. 1.320.346,95
Capitolo 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	» 8.624.370,47
Capitolo 25 — Gratificazioni al personale	» 235.000 —
Capitolo 44 — Spese diverse (spese generali)	» 3.330.262,28
Capitolo 50 — Rinnovamento del materiale rotabile	» 1.627.000 —
Capitolo 53 Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	» 8.733,31
	L. 15.145.713,01

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI. HOST VENTURI — DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1939-XVIII.

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1841. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Cadmio metallo .	**Per la fabbricazione di solfuro, tartrato, nitrato e ossido di cadmio. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).**	**Kg. 50**	**sei mesi**
Fascette di carta	**Per l'applicazione su libretti di cartine di sigarette destinati alla esportazione**	**Kg. 50**	**sei mesi**

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio. (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

L'agevolezza viene estesa anche ai dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

Le concessioni sono valevoli fino al 31 dicembre 1940-XIX;

b) semi di ricino per la estrazione dell'olio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940-XIX. (Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, num. 757).

Art. 3.

La temporanea importazione di caseina per la fabbricazione della carta patinata, prevista dall'art. 1 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731, è prorogata fino al 30 giugno 1940-XVIII, e viene estesa alla fabbricazione di legni compensati.

Art. 4.

La temporanea importazione di perle coltivate, per effettuarne la cernita e la montatura, prevista dal R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, numero 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 74, è revocata.

Art. 5.

E' abolito il limite di chilogrammi 25 fissato dall'art. 80 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, per i tessuti di ogni specie temporaneamente importati per essere ricamati

Art. 6.

E' concessa la temporanea esportazione dei vasetti di vetro imbarcati, per provviste di bordo, pieni di prodotti zuccherati e destinati ad essere vuotati.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1842. — *Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nota sotto la voce 604-*a*/1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio entro i limiti di un contingente annuo di quintali 1.800.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

« Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo anche il legno semplicemente spaccato ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1861. — *Provvedimenti in materia di dazi doganali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali è apportata la seguente modificazione:

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	Denominazione della merce	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
429-*bis*	**1274-*bis***	**Macchine affrancatrici e loro parti . . . . .**	**Kg.**	**30 —**	—

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, convertito nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 372, concernente una modificazione al trattamento doganale della gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco e nero fumo, da classificare sotto la voce 826, lettera *c*), della vigente tariffa generale dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 4 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1940-XVIII, n. 2190. — *Concorso interno a posti di Macchinista di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 3 gennaio 1940-XVIII, N. PAG. 040/24/204810 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, N. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di Macchinista di II classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 3 gennaio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO
A POSTI DI MACCHINISTA DI 2ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un esame di concorso interno per l'abilitazione alle funzioni di Macchinista di 2ª classe per il Servizio Materiale e Trazione.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso i macchinisti di 3ª classe e gli aiuto macchinisti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) quelli il cui corso di scuola allievi fuochisti venne considerato utile per l'ammissione agli esami della sessione 1938 e precedenti, e quelli che, non provenendo dagli allievi fuochisti, per la loro anzianità potevano partecipare alle dette sessioni;

b) quelli riprovati non più di due volte nelle sessioni precedenti;

c) quelli provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a fuochista od assistente T. E. non posteriore al 31 dicembre 1934;

d) quelli provenienti dal Reggimento Ferrovieri del Genio, che hanno frequentato come militari un corso allievi fuochisti non posteriore a quello tenuto nell'anno 1931, assunti in servizio in qualità di Fuochisti in prova in base all'art. 22 della Convenzione stipulata fra le Ferrovie dello Stato e il Ministero della Guerra.

3. — Tutti i candidati agli esami dovranno avere al 1° gennaio 1940, oltre la nomina a stabile, tutti i requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213.

4. — I concorrenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213 per l'abilitazione a macchinista TV. saranno sottoposti ad esame scritto ed orale in conformità a quanto è prescritto dagli art. 8, 9 e 10 del citato Decreto per l'abilitazione a macchinista TV. anche se in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione a macchinista TE.; quelli invece che, non avendo i requisiti per l'abilitazione TV., hanno soltanto quelli richiesti dal Decreto stesso per l'abilitazione a macchinista TE. e non hanno mai frequentato un corso di istruzione per macchinista TE. saranno ammessi ai corsi d'istruzione a macchinista TE., al termine dei quali saranno sottoposti agli esami secondo le norme di cui agli art. 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213. I detti agenti per la frequenza del corso saranno traslocati nella località ove saranno tenuti i corsi stessi.

5. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare agli esami od al corso di cui sopra dovranno presentare pel tramite gerarchico alle Sezioni Materiale e Trazione od alla Delegazione di Cagliari, dalle quali dipendono, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata in carta da bollo da L. 4, avvertendo che in base a quanto è prescritto nel precedente punto 4° al corso d'istruzione per Macchinisti TE. possono essere ammessi i candidati che hanno i requisiti richiesti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, soltanto per l'abilitazione a Macchinista TE., mentre quelli che hanno i requisiti stessi, sia per la trazione a vapore come per quella elettrica, saranno sottoposti all'esame per Macchinista trazione a vapore.

6. — Le ammissioni saranno decise, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale dalle Sezioni Materiale e Trazione o dalla Delegazione di Cagliari e gli eventuali reclami per la mancata ammissione saranno, dai Capi delle Sezioni o della Delegazione stessa, trasmessi al Servizio Materiale e Trazione per le definitive decisioni.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

7. — I Capi delle Sezioni o della Delegazione di Cagliari, dai quali dipendono gli aspiranti, dopo le decisioni relative all'ammissione di cui al punto 6 e dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi dei candidati ammessi al concorso (uno per gli aspiranti per la T. V. e l'altro per gli aspiranti per la T. E.) corredandoli con i seguenti documenti:

a) domande degli agenti;

b) fogli matricolari aggiornati degli interessati;

c) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

d) certificati di idoneità fisica, mod. San. 6;

e) certificato penale di data non anteriore a due mesi a quella di pubblicazione delle presenti norme.

Qualora per qualcuno degli aspiranti il certificato penale non fosse pervenuto al competente Ufficio entro i trenta giorni di cui sopra si dovrà provvedere ugualmente a trasmettere, nel termine stabilito, le domande relative, insieme agli altri documenti, al Servizio Materiale e Trazione. Il detto certificato dovrà poi essere inviato al prefato Servizio non appena possibile e, in ogni caso, prima che abbiano inizio le prove di esame.

8. — Per l'espletamento degli esami saranno nominate dal Sig. Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione due Commissioni: una per i candidati agli esami per Macchinista TV. ed un'altra per i candidati agli esami per Macchinista T. E. Ciascuna Commissione sarà composta di due ingegneri e di un capo deposito e funzionerà da Presidente l'ingegnere di grado più elevato non inferiore al 3°.

La graduatoria di merito da compilarsi a cura del Servizio Materiale e Trazione dovrà essere unica e comprenderà quindi gli idonei alla trazione a vapore ed a quella elettrica, osservando nella compilazione quanto è prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, e pertanto i candidati dichiarati idonei risulteranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti giusta i citati articoli 10 e 11 del Decreto Ministeriale suddetto. A parità del totale dei punti nonchè della somma di quelli ottenuti sulle materie indicate nei capoversi *b*) e *c*) ovvero *b*) e *c*), rispettivamente, dell'art. 9 dell'anzidetto Decreto Ministeriale sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

9. — I candidati dichiarati idonei saranno immessi nelle funzioni superiori nell'ordine della graduatoria di esame man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere, con esito favorevole prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata di 6 mesi a termine dell'art. 63 del Regolamento del Personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Personale.

La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere ***subito la ricevuta*** *dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali* ***dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.***

La spedizione del Bollettino ***viene fatta,*** *per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXIII - N. 2

11 gennaio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1940-XVIII, n. 2170. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 60 posti di Sorvegliante della linea.*

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 27 dicembre 1939-Anno XVIII, PAG. 040/24/197745 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto-egge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito del concorso interno a 60 posti di Sorvegliante della linea bandito col Decreto Ministeriale 19 aprile 1939-XVII, n. 2876, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 3 gennaio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

Graduatoria di merito del concorso interno per 60 posti di Sorvegliante della linea, bandito col Decreto Ministeriale 19 *aprile* 1939-XVII, *n.* 2876.

1 - 248996 - LEO Francesco
2 - 193564 - BANDIERA Mario
3 - 286593 - LULIK Vittorio
4 - 231361 - BOLOGNA Francesco
5 - 273697 - FAVA Umberto
6 - 290062 - PARISI Leonardo
7 - 265000 - VENTURINO Francesco
8 - 237705 - LOVATTI Guido
9 - 241818 - TONARINI Carlo
10 - 269588 - MULARGIA Simone
11 - 182876 - MURACA Luigi
12 - 244315 - KINKELA Francesco
13 - 214252 - FAURE Nemesio
14 - 213657 - BINI Giustino
15 - 274618 - MANNUCCI Goffredo
16 - 196804 - POLETTI Serafino
17 - 252727 - VACCARO Gaetano
18 - 268238 - CANTONI Diamante
19 - 200768 - DI GIORNO Antonio
20 - 206618 - ROVERAN Guido
21 - 211154 - MUNETTI Umberto
22 - 268917 - CERCHIA Giuseppe
23 - 180860 - OLIVIERI Pasquale
24 - 286577 - CAMENSI Ignazio
25 - 277390 - PERRA Gio. Maria
26 - 195767 - MARIOTTI Giuseppe
27 - 213107 - SCISCIANI Francesco
28 - 242341 - GHIBELLINI Alberto
29 - 225994 - BERNACCHIA Gino
30 - 219927 - FASCIONE Antonio
31 - 228227 - FUOCO Giovanni
32 - 247054 - MELANI Gino
33 - 206671 - BINARELLI Quintilio
34 - 250656 - CASTELLI Ostevà

35 – 268092 – RAVA Alfredo
36 – 238327 – ZENATTI Luigi
37 – 231024 – DE ROSA Domenico
38 – 184964 – VITAGLIANI Raffaele
39 – 287434 – SCIOCCHET Francesco
40 – 290435 – MRAMOR Francesco
41 – 247475 – CAMMISA Pietro
42 – 215653 – FOLTRAN Giovanni
43 – 211096 – BIANCHI Gino
44 – 264972 – DANDA Mario
45 – 149607 – DI GIULIO Giuseppe
46 – 163357 – URSO Nicolò
47 – 282532 – GABRIELE Arno-Vincenzo
48 – 253557 – TURRI Isidoro
49 – 291928 – PIETRAGNOLI Amedeo
50 – 185264 – GARAVINI Ettore
51 – 214410 – MASSI Luigi
52 – 225200 – OLIVIERI Tommaso
53 – 186836 – LEVONI Primo
54 – 289458 – RONCAGLIA Floro
55 – 169083 – FANARA Fortunato
56 – 250567 – OTTINO Savino
57 – 245761 – CONVERTI Rocco
58 – 255137 – DURANTE Guido
59 – 236459 – BURATTINI Primo
60 – 288787 – ADAMI Luigi
61 – 243703 – SCROLLINI Ermete
62 – 204375 – BELLINI Mario
63 – 243292 – TOFFALI Angelo
64 – 243780 – D'ALESSANDRO Andrea
65 – 269585 – ANGIUS Salvatore
66 – 203353 – BATTAGLINO Giovanni
67 – 224256 – LOVATTI Romeo
68 – 231029 – BLASIO Salvatore
69 – 280510 – DI ROSA Giuseppe
70 – 287978 – TOMASELLI Salvatore
71 – 239478 – RAFFAELLI Valerio
72 – 219791 – BECONCINI Agostino
73 – 196036 – BUSCHIAZZO Angelo
74 – 223844 – COSTA Ezio
75 – 241191 – ULIVIERI Angelo
76 – 248405 – DAVID Francesco
77 – 245321 – MUSCATELLO Antonio
78 – 213143 – TALAMONI Filiberto
79 – 245693 – PERNA Luigi
80 – 268937 – BELLO Giuseppe
81 – 278981 – BASAGLIA Oddone
82 – 211094 – AGONIGI Quintilio
83 – 248471 – CASTIGLIONE Gregorio
84 – 129742 – ORAZIETTI Nazzareno
85 – 211165 – MENNITTI Florindo
86 – 288104 – BOSIN Giuseppe
87 – 283234 – DI CINTIO Filippo
88 – 216434 – BATTISTUTTI Reduce
89 – 190491 – SOLINAS Gavino
90 – 251275 – FERRETTI Lorenzo
91 – 288011 – LORENZANO Salvatore
92 – 238843 – MATTIACCI Alberico
93 – 219041 – CAVIGLIOLI Amerino
94 – 272743 – LABONIA Giuseppe
95 – 202903 – NARDECCHIA Aurelio
96 – 282357 – LO BELLO Angelo
97 – 239176 – CRISCUOLO Cesare
98 – 172421 – COSTANTINO Carmelo
99 – 176224 – SPIEZIA Andrea
100 – 228490 – KRBAVCIC Antonio
101 – 229556 – SOTTILE Alfonso
102 – 279027 – RISPOLI Clivo
103 – 212833 – FILIPPI Giacomo
104 – 165971 – GROSSI Enrico
105 – 177439 – SERBA Giuseppe
106 – 268288 – GAIARDONI Pietro Attilio
107 – 201816 – BONDI Enrico
108 – 283354 – PESSINA Achille
109 – 230793 – AVALLI Giuseppe
110 – 243059 – GIARRUSSO Antonio
111 – 150124 – VIGNOLA Raffaele
112 – 204542 – GABRIELLI Publio.
113 – 219775 – MATTEUCCI Ivo.
114 – 288949 – TAVCAR Giuseppe
115 – 274772 – DI SCIPIO Agostino
116 – 240511 – DI FONZO Stefano
117 – 236341 – ZANONI Ausano

118 – 225108 – NICOLODI Domenico
119 – 283896 – PROFETA Placido
120 – 190506 – LAI Antonio
121 – 279042 – CASOLINI Cosimo
122 – 259029 – DABBENE Giovanni
123 – 152795 – FRASSINO Orazio
124 – 180390 – PALAZZOLI Carmine
125 – 202045 – BATTISTELLI Gino
126 – 272623 – FUSCO Domenicantonio
127 – 276836 – PASSANTINO Giusto
128 – 229993 – DONATI Marino
129 – 180983 – CASERTA Alfonso
130 – 245545 – ARCIONI Ezio
131 – 231017 – RAIMO Fiorentino
132 – 220826 – PETTI Guglielmo
133 – 253183 – SEMINO Paolo
134 – 264764 – BORRA GIACASSO Pietro
135 – 193787 – VIGGIANI Domenico
136 – 243605 – GRAZI Gino
137 – 228035 – PARMA Giovanni
138 – 242344 – BOCCALETTI Giuseppe
139 – 214799 – SALANDRINI Domenico
140 – 267646 – BREZZI Callisto
141 – 268136 – CASANOVA Lorenzo
142 – 223805 – TROIANI Guido
143 – 158964 – FALCIANI Pietro
144 – 248200 – LEVONI Mario
145 – 243915 – PRUDENTE Domenico
146 – 235131 – SURIANO Francesco
147 – 228642 – FRIGATI Ermenegildo
148 – 286521 – THEMEL Michele
149 – 288967 – EHRLICH Gottardo
150 – 282978 – CASCARINI Giuseppe
151 – 214542 – VERDEROSA Gaetano
152 – 180902 – CAVALERI Giuseppe
153 – 282354 – DI SALVO Giovanni
154 – 212070 – FIOR Gino
155 – 200001 – ZENAROLA Sisto
156 – 215963 – VILLOTTA Guglielmo
157 – 231489 – TAFFI Luigi
158 – 250221 – ROSSETTI Armando
159 – 239454 – FABBRI Valentino
160 – 289473 – FORLIVESI Giuseppe
161 – 270684 – CATALANO Cosimo
162 – 241121 – MAGNONI Achille
163 – 202875 – GERMONDARI Luigi
164 – 243867 – MOTTOLA Rosario
165 – 233593 – TROIA Paolo
166 – 228298 – SCARLATA Francesco
167 – 165841 – MELATO Carlo
168 – 153646 – CERAGIOLI Alberto
169 – 281450 – MOSCA Giuseppe
170 – 186156 – TOTOLO Luigi
171 – 231002 – STELLATO Nicola
172 – 272007 – FOSSATI Carlo
173 – 213669 – MORETTI Guido
174 – 245632 – SPUNTARELLI Francesco
175 – 219855 – GIANNANGELO Giovanni
176 – 270984 – LO PIANO Salvatore
177 – 180963 – PERUZZI Adolfo
178 – 240843 – BALDI Settimio
179 – 239111 – SFREGOLA Giuseppe
180 – 249654 – CIABATTONI Emidio
181 – 218664 – ZINNA Giovanni
182 – 246308 – RIZZO Serafino
183 – 236284 – CIARLO Agostino
184 – 293551 – VIOLINI Marino
185 – 237413 – CORTESE Vincenzo
186 – 273429 – CIGNETTO Giovanni
187 – 235058 – TUFARELLI Ciriaco
188 – 244657 – BALLANTI Achille
189 – 184255 – BALLESTRIERO Angelo
190 – 225577 – GALASSI Umberto
191 – 197464 – SCELZA Giuseppe
192 – 267814 – FRANZINI Luigi.
193 – 264781 – CRESTO Federico
194 – 264995 – SCARPIELLO Cosimo
195 – 243936 – DI TURO Vito
196 – 253567 – VIGNA Vito

197 – 167759 – MARZIANO Vincenzo
198 – 254476 – PRUGNO Vito
199 – 243860 – DE INNOCENTIS Filippo
200 – 212249 – DIODATO Vito
201 – 236193 – LEVA Luigi
202 – 242750 – SARUBBO Antonio
203 – 249736 – RIZZINELLI Rocco
204 – 214368 – CASALINI Gino
205 – 266819 – ORMINI Orazio
206 – 272671 – IAZZETTA Giuseppe
207 – 159749 – PROSPERO Andrea
208 – 150395 – SENSI Vittore
209 – 160251 – IACONO Salvatore
210 – 163908 ALONGI Calogero
211 – 214563 – FERRORO Attilio
212 – 242747 – STELLA Napoleone
213 – 237083 – CHINELLATO Luigi
214 – 289386 – WALDER Giovanni
215 – 193770 – ROSATO Biagio
216 – 223970 – VALLE Giovanni
217 – 186859 – NAVALESI Ezio
218 – [illegible] – TATTANELLI Agostino
219 – 238405 – MATTEI Antonio
220 – 234977 – SPERANDIO Armando
221 – 260846 – CRAVERO Tomaso
222 – 209904 – CIMINO Olindo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 3

18 gennaio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

LEGGE 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923. — *Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, numero 308, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, vengono sostituite con quelle risultanti dalla unita tabella.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1939-XVIII.

Piante organiche del personale
degli Uffici delle ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	25	
»	2	Ispettori capi superiori	126	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	360	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe . .	580	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe. .	794	
»	6	Ispettori di 2ª classe		
»	7	Allievi ispettori		1.903
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	690	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1730	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe	4920	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.340
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	730	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali.	3033	
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali .		
»	d'ord.	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane		4.013
		TOTALE . . .		13.256

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1939-XVIII. — *Regime delle importazioni dal 1° gennaio 1940* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923 convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79 convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329;

Visto il decreto Interministeriale 24 giugno 1936-XIV, modificato con i decreti Interministeriali 26 dicembre 1936-XV, 30 dicembre 1937-XVI, 28 gennaio 1938-XVI e 24 maggio 1938-XVI;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1940 tutte le merci, la cui importazione in deroga alle vigenti restrizioni di carattere economico è attualmente consentita direttamente dalle dogane sulla base delle importazioni dell'anno 1934, vengono sottoposte al regime della licenza e comprese pertanto alla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1936-XIV successivamente modificata.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda le merci di libera importazione comprese nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329, modificata con decreto del Capo del Governo 19 novembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicem. 1939-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 4

25 gennaio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO INTERMINISTERIALE 24 agosto 1939-XVII. — *Approvazione delle disposizioni riguardanti l'Unità tecnica delle Ferrovie* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1908 che approvava e rendeva esecutive, dal 1° luglio 1908, le disposizioni riguardanti l'unità tecnica delle strade ferrate e quelle relative alla chiusura dei carri vincolati a dogana, di cui i Protocolli di Berna in data 18 maggio 1907;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1914 che approvava e rendeva esecutive le disposizioni contenute nel Protocollo di Berna in data 14 dicembre 1912, con le quali si apportavano modificazioni ed aggiunte alle disposizioni per l'unità tecnica delle strade ferrate di cui sopra;

Visto il testo definitivo delle nuove disposizioni sull'Unità tecnica delle Ferrovie, redazione 1938, compilato dall'apposita Commissione dell'Unione internazionale delle Ferrovie;

Sentito il Consigio di amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive dal 1° gennaio 1939 le disposizioni riguardanti l'Unità tecnica delle Ferrovie e relativi allegati *A, B, C, D, E, F, G, H, J*, quali risultano dall'annesso fascicolo che, firmato da noi, forma parte integrante del presente decreto (*).

Art. 2.

Il presente decreto si applica:

a) a tutti i veicoli a scartamento normale, destinati al servizio cumulativo, sia di proprietà delle Ferrovie dello Stato, sia di proprietà privata immatricolati nel parco delle Ferrovie dello Stato;

b) ai veicoli di qualsiasi altra ferrovia italiana a scartamento normale destinati al servizio cumulativo tanto di sua proprietà, quanto di proprietà privata immatricolati nel suo parco.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 1939-XVIII.

(*) Il fascicolo verrà distribuito a parte a cura del Servizio Materiale e Trazione.

Art. 3.

A decorrere dalla su indicata data del 1° gennaio 1939 sono abrogate le disposizioni per l'unità tecnica delle strade ferrate di cui al Protocollo di Berna in data 14 dicembre 1912 ed al decreto Ministeriale in data 8 luglio 1914 e così pure le disposizioni relative alla chiusura dei carri vincolati a dogana, di cui il precedente decreto Ministeriale 8 giugno 1908.

Art. 4.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, l'Ispettorato generale delle ferrovie tranvie ed automobili e la Direzione generale delle dogane e imposte indirette cureranno, ciascuno per la propria competenza, l'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 agosto 1939-XVII.

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 5

1° febbraio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450. — *Esami di concorso interno a posti di deviatore capo e manovratore capo.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 20 gennaio 1940-XVIII, N. P.A.G. 040/24/205305 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di deviatore capo e manovratore capo con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

Roma, lì 23 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro
HOST VENTURI

Norme per il concorso interno a posti di manovratore capo

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di manovratore capo.

2. — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i capi squadra manovratori nominati a tale qualifica con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1938.

3. — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6 — dovranno essere presentate al titolare della stazione presso la quale l'agente presta servizio entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale.

4. — Entro i cinque giorni successivi le domande medesime, saranno, a cura del detto Superiore, inviate alla propria Sezione Movimento con le necessarie informazioni sul conto del candidato esposte in apposito rapporto secondo il modello che sarà distribuito dal Servizio Movimento.

5. — Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4, le Sezioni dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, accompagnato da un rapporto informativo.

Unitamente alle domande dovrà essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e

di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, nonchè della data di eventuale iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Su tale elenco dovrà essere esposto anche il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso del richiedente.

6. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Sig. Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6° che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Gli esami saranno orali, come da programma annesso.

8. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione è il seguente:

Materie di movimento	punti 10	per ciascuno dei componenti la Commissione
Condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudini al grado superiore	punti 10	complessivamente per tutta la Commissione

9. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato almeno i 7/10 della puntazione massima complessiva stabilita per le materie di movimento.

10. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato sulle materie di movimento e sui requisiti di condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

11. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, riguardanti l'applicazione dei RR. DD. LL. 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico e dovranno compiere con esito favore-

vole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Trascorsi due anni da tale pubblicazione, la graduatoria dovrà ritenersi perenta.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

PROGRAMMA

1. — Regolamento sui segnali.

2. — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (Nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4. — Disposizioni dei deviatoi nelle stazioni (O.S.90/1927) piombatura degli apparecchi di sicurezza (O.S.130/1934), fermascambi a baionetta.

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali); lettura di un piano schematico di stazione.

6. — Prova freno continuo, per la parte che interessa il personale di manovra (O.S.130-1937).

7. — Lettera di serie ed indici di serie assegnati ai veicoli a scartamento normale o ridotto, compresi quelli provenienti dalla guerra (avvertenze generali — Volumi I e II — Elenco generale dei veicoli Ediz. 1932).

8. — Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione generale all'orario generale — parte I).

9. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Disposizioni speciali per il carico dei trasporti in piccole partite e di quelli a carro (Parte V Cap. 1° e Parte VII). Condizioni generali di carico dei carri. Prescrizioni tecniche del carico — Sagoma limite — Carico massimo — Carri per treni celeri e carri per trasporti diretti all'estero — Nozioni generali circa le anormalità sui trasporti, le riserve, gli accertamenti e le denuncie. Chiusura ed etichettamento dei carri; marcatura dei carri. Applicazione ed assicurazione dei copertoni.

Istruzioni per il trasporto di merci pericolose e nocive, per quanto si riferisce all'etichettamento dei carri ed alle precauzioni nelle manovre e composizioni dei treni.

10. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Composizione dei treni merci e manovre (Parte IV, Capo IV). Classificazione e funzione dei treni merci — Formazione dei treni merci . Programma delle manovre delle singole stazioni e specializzazione dei fasci di binari di manovra — Marcatura dei carri — Lubrificazione delle boccole. Locomotive di manovra.

Visite periodiche dei veicoli. Premi III e IV per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

Norme per il concorso interno a posti di deviatore capo

1. In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di deviatore capo.

2. — Potranno chiedere di prender parte a tale concorso i capi squadra deviatori nominati a tale qualifica con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1938.

3. — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate al titolare della stazione presso la quale l'agente presta servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale.

4. — Entro i cinque giorni successivi le domande medesime, saranno, a cura del detto Superiore, inviate alla propria Sezione Movimento con le necessarie informazioni sul conto del candidato esposte in apposito rapporto secondo il modello che sarà distribuito dal Servizio Movimento.

5. — Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4, le Sezioni, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, accompagnato da un rapporto informativo.

Unitamente alle domande dovrà essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, nonchè della data di eventuale iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927 n. 1711 e alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Su tale elenco dovrà essere esposto anche il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso del richiedente.

6. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Sig. Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5°, e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Gli esami saranno orali, come da programma annesso.

8. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione è il seguente:

Materie di movimento	punti 10	per ciascuno dei componenti la Commissione
Condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudini al grado superiore	punti 10	complessivamente per tutta la Commissione

9. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato almeno i 7/10 della puntazione massima complessiva stabilita per le materie di movimento.

10. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato sulle materie di movimento e sui requisiti di condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudini al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

11. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, numero 1716 (tenute presenti anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, riguardante l'applicazione dei RR. DD. LL. 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del Personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Trascorsi due anni da tale pubblicazione, la graduatoria dovrà ritenersi perenta.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

PROGRAMMA

1. — Regolamento sui segnali.

2. — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori.
Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali Libro I - Sez. II.

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenza, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4. — Nozioni sugli apparati centrali e sul blocco. Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O.S.90.1927); piombatura degli apparecchi di sicurezza (O.S.130/1934); fermascambi a baionetta.

5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali): lettura di un piano schematico di stazione.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2290. — *Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe* (1).

IL MINISTRO

Visti i DD. MM. nn. 1301 e 1302 del 17 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/36488 in data 9 gennaio 1940 A. XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a 5 posti di Ufficiale Navale di 3ª classe in prova ed a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe in prova è prorogato al 3 marzo 1940-XVIII.

Roma, lì 9 gennaio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1940-XVIII.
Parte I - n. 5 - 1° febbraio 1940-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 6

8 febbraio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3. — *Modificazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziario;

d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento la dicitura « squadrista ».

« Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

Art. 2.

Nell'art. 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, dopo le parole « egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* », sono aggiunte le seguenti: « osservato l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898 ».

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 20 del 25 gennaio 1940-XVIII.

Art. 3.

L'avventizio che ritenga di aver titolo alla sistemazione in ruolo prevista dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, deve presentare, a pena di decadenza, la documentata domanda di cui all'art. 2 della legge medesima all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della predetta legge.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al Ministro competente di concedere la reintegrazione nei termini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13. — *Autorizzazione di una seconda prelevazione della somma di* L. 22.250.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1939-40 (1).

Omissis.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decerto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563;

Considerato che il Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato presenta una disponibilità di L. 68.161.058,74 tenuto conto della situazione al 30 giugno 1939 risultante dal consuntivo 1938-39 (L. 75.761.058,74) dell'assegnazione di 20 milioni in favore del Fondo stesso inscritta nello stato di previsione per il 1939-40, nonchè del prelievo di L. 27.600.000 già autorizzato nell'esercizio 1939-40 col R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1939-40, una seconda prelevazione di lire 22.250.0000 (ventiduemilioniduecentocinquantamila) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al cap. 22 «Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria» dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento dello stanziamento del capitolo 66-*bis* «Quota di partecipazione al capitale azionario della Società anonima Lardarello» (articolo 3 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318)», capitolo che venne istituito col R. decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, nella parte ordinaria della spesa per l'esercizio 1939-40.

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1940-XVIII.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9. — *Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visti l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e il Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 23, concernenti la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641.

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato previste dalle norme in vigore sono abrogate e sostituite da quelle risultanti dall'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare in misura equivalente a quella che, in confronto al preesistente livello tariffario, deriva dall'applicazione delle Condizioni e Tariffe di cui all'articolo 1, i prezzi di trasporti e i diritti accessori ad essa dovuti per le spedizioni percorrenti le sue linee e non compresi nelle Condizioni e Tariffe predette.

Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, le Amministrazioni delle ferrovie, tranvie extraurbane e dei servizi di navigazione interna concessi all'industria privata possono essere autorizzate ad aumentare nella stessa misura di cui al precedente comma le tariffe vigenti per i trasporti delle cose sulle proprie linee.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a coordinare alle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 il capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati, le

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1940-XVIII.

disposizioni che regolano le prestazioni di enti pubblici e privati nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali, come pure le disposizioni concernenti il passaggio delle spedizioni e del materiale rotabile fra le Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni di vettori aventi colle Ferrovie stesse rapporti di servizio comulativo o di corrispondenza.

I provvedimenti che emanerà il Ministro per le comunicazioni in base alla facoltà conferitagli dal presente articolo si applicheranno, con la decorrenza che dal Ministro stesso sarà stabilita, anche nei riguardi delle convenzioni o dei contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, e successive, per effetto delle quali l'importo degli aumenti finora apportati alle tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è devoluto interamente all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

Anche il maggior provento che, in confronto al preesistente livello tariffario, conseguirà dall'applicazione delle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 è devoluto interamente alle Ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali e alla tassa e soprattassa di bollo.

E' ugualmente devoluto per intero alle Ferrovie dello Stato il provento che in dipendenza degli aumenti suddetti deriverà dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie medesime.

Art. 5.

Salvo espresse deroghe in materia, una spedizione non può fruire cumulativamente di più agevolazioni che determinino comunque una riduzione dei prezzi di trasporto, siano esse previste dalle Condizioni e Tariffe di cui all'art. 1 o da disposizioni particolari.

Art. 6.

Le tariffe di cui all'art. 1 possono essere modificate secondo le norme seguenti:

a) sono approvati per legge gli aumenti di carattere generale;

b) sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, le riduzioni di carattere generale;

c) sono approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, salvo le eccezioni di cui al successivo comma *d*), sub 1 e 2, gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale;

d) sono approvati dal Ministro per le comunicazioni:

1° gli aumenti e le riduzioni non aventi carattere generale ed intesi ad adeguare le tariffe alle variazioni che si verificassero nelle situazioni di concorrenza e, quando se ne manifesti l'urgenza, ai mutamenti nella situazione di particolari settori dell'economia nazionale;

2° le modificazioni delle tasse e dei diritti accessori di qualsiasi genere;

3° le modificazioni alle condizioni generali di trasporto ed a quelle particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati;

4° l'aggiunta o la soppressione o la modificazione di voci nella nomenclatura e classificazione delle cose e le modificazioni alle avvertenze generali che la precedono;

5° le facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli;

6° le modificazioni alle lettere di vettura.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe a singoli speditori quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare o acquisire traffici di cose in relazione alla situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

Le riduzioni che saranno accordate in base a questo articolo dovranno essere contenute entro limiti tali da lasciare all'Amministrazione un conveniente margine di utile.

Art. 8.

I provvedimenti di cui al precedente articolo 6, sub *d*)-1, devono essere comunicati, entro due mesi dallo loro attuazione, al Ministro per le finanze.

Uguale comunicazione dev'essere fatta per le riduzioni previste dall'art. 7 quando abbiano una durata superiore ad un anno, come pure per le proroghe sia delle riduzioni stesse sia di quelle la cui durata viene a risultare superiore ad un anno per effetto della proroga.

Art. 9.

Il Ministro per le comunicazioni può delegare al direttore generale delle Ferrovie dello Stato l'esercizio della facoltà datagli dal presente articolo 7 limitatamente peraltro alle concessioni la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato per una durata superiore a tre mesi, e così pure i provvedimenti di proroga deliberati dallo stesso direttore generale e che determinino una durata complessiva delle riduzioni superiore a tre mesi devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, e il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1142, sono abrogati.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI —
DI REVEL — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1940-XVIII, n. 2421. — *Costituzione della Sezione Speciale Lavori di Roma.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273, del Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato, riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2306 del 6 aprile 1937-XV, riguardante l'istituzione temporanea in Roma di un Ufficio Speciale Lavori;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione n. L. 123/197790 del 13 gennaio 1940-XVIII relativa alla costituzione in Roma di una Sezione Speciale Lavori che comprenda anche le attribuzioni dell'Ufficio Speciale anzidetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' costituita la "Sezione Speciale Lavori" di Roma, per lo studio, progettazione, direzione e sorveglianza di tutte le opere ancora da eseguire per la sistemazione degli impianti ferroviari dell'Urbe.

La detta Sezione, cui sarà incorporato l'esistente Ufficio Speciale, avrà inoltre giurisdizione sulle seguenti linee:

da Roma Termini inclusa a Roma Trastevere inclusa;
da Roma Termini a Roma Tiburtina inclusa;
da Roma Termini a Roma Prenestina inclusa;
da Roma Termini a Roma Mandrione inclusa e compresa la deviazione della direttissima Roma-Napoli;
da Roma Termini a Roma Porta Maggiore inclusa;
da Roma Tuscolana a Roma Tiburtina;
da Roma Tuscolana a Roma Mandrione;
da Bivio Tuscolana a Roma Mandrione;
da Roma Termini al Deposito Locomotive Roma San Lorenzo;
da Roma Tiburtina a Roma San Lorenzo;
da Roma Tiburtina a Roma Prenestina;
da Roma Tiburtina a Sette Bagni, esclusa (linea merci), compresa la stazione di smistamento del Littorio.

Il Direttore Generale è incaricato di emanare le norme per il suo funzionamento e fissare la data di attuazione del provvedimento.

Roma, 17 gennaio 1940-XVIII.

F.to: HOST VENTURI.
Il Ministro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 7

15 febbraio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2. — *Istituzione di una imposta generale sull'entrata* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Entrata imponibile.

CAPO I.
Norme generali.

Art. 1.

L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel Regno è soggetta ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme stabilite dal presente decreto.

Per le prestazioni di servizi costituiscono entrata anche i corrispettivi conseguiti in natura.

Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto:

a) le somme introitate a titolo di capitale, comprese le somme costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione e da estinzione di debiti;

b) le somme introitate in dipendenza della vendita di generi di monopolio e di valori bollati;

c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; i contributi, le quote e le oblazioni versate al Partito Nazionale Fascista ed alle organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti; le oblazioni fatte ad enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità, nonchè le rette di spedalità a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza;

d) le somme introitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, a titolo

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1940-XVIII.

di tributi, contributi obbligatori e partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario;

e) le somme introitate dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del giuoco del lotto e delle lotterie;

f) gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *A*, i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di capitali in titoli dello Stato, di altri enti pubblici e delle società per azioni, nonchè gli interessi derivanti da depositi bancari;

g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennità ed i compensi in genere, classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C^2 e *D*, gli aggi corrisposti per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati in genere, le pensioni, rendite vitalizie e simili;

h) le somme introitate per la esportazione di materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali;

i) le somme introitate in dipendenza dell'esercizio di ferrovie, tramvie e navigazione interna in concessione all'industria privata soggetto alla tassa erariale per i trasporti di viaggiatori e di merci di cui al Titolo VII, Capo I, del Testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;

l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di latte allo stato naturale destinato al diretto consumo;

m) le somme intoitate in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le entrate derivanti da atti economici compiuti nell'àmbito del territorio della città di Zara.

Art. 2.

L'entrata, salvo quanto è disposto dall'art. 3, è costituita:

a) per i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni: dalle somme costituenti il corrispettivo delle vendite di derrate e di prodotti agricoli a commercianti o ad industriali, esclusi il bestiame vivo di cui al successivo art. 14;

b) per le ditte, per le società e per le aziende commerciali ed industriali di qualunque genere e per chiunque, persona od ente, compie atti economici che dànno luogo ad un'entrata inerente all'attività esercitata, anche se trattasi di atti occasionali: dai corrispettivi dovuti in dipendenza dell'atto economico compiuto o dell'esercizio abituale od occasionale del commercio o di un'industria o comunque dalle somme introitate in dipendenza della detta attività;

c) per i professionisti ed artisti e per gli esercenti in genere professioni, arti e mestieri: dalle somme a qualsiasi titolo percette in dipendenza di prestazioni relative all'esercizio abituale od occasionale di una professione, arte o mestiere, escluse quelle corrispondenti ad anticipazioni per imposte o tasse;

d) per gli ausiliari del commercio e per tutti coloro, persone fisiche ed enti, che compiono opera di intermediazione, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* o C^1: dalle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo percetti in dipendenza dell'esercizio della loro attività.

Costituiscono del pari entrata imponibile le somme rappresentanti il cor-

rispettivo della vendita o cessione di materie, merci e prodotti in genere effettuata da privati a commercianti o ad industriali.

Art. 3.

Costituiscono del pari entrata:

a) i corrispettivi in danaro o in natura percetti per la locazione di beni mobili e per la locazione e sublocazione e per ogni altra forma di costituzione o di cessione a titolo oneroso per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili, fatta eccezione per i corrispettivi concernenti locazioni passive delle amministrazioni dirette od autonome dello Stato;

b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le somministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti, parificate agli appalti ai fini dell'applicazione della imposta di registro;

c) gli interessi attivi a qualunque titolo percetti da società, istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non soggetti all'imposta di ricchezza mobile in Categoria *A*, nonchè le provvigioni ed i corrispettivi percetti per operazioni e servizi compiuti a favore dei clienti;

d) i premi e relativi accessori, limitatamente al quindici per cento del loro ammontare, versati dagli assicurati a ditte, istituti o compagnie di assicurazione comprese le somme versate per la costituzione di rendite vitalizie, esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria. Nella detta percentuale è compenetrata l'imposta sulla cessione degli stessi premi ad altro ente assicuratore in via di riassicurazione o di retrocessione, nonchè sulle provvigioni, interessenze, rimborsi e simili corrisposti per l'acquisizione e l'incasso dei premi ed accessori e per le relative riassicurazioni e retrocessioni.

Art. 4.

Ai fini della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli, non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, compartecipazioni ed altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa.

Non compete alcuna esenzione dall'imposta stabilita dal presente decreto anche se i redditi netti derivanti dalle entrate soggette all'imposta medesima siano permanentemente o temporaneamente esenti da altre imposte in forza di disposizioni contenute nelle relative leggi organiche o in virtù di leggi speciali.

Non compete del pari alcuna esenzione per le entrate derivanti da atti economici compiuti da enti e ditte che per disposizione speciale siano esenti da altre tasse, imposte e diritti ovvero siano soggetti ad un tributo sostitutivo di dette tasse, imposte e diritti.

Peraltro la tassa unica complessiva stabilita dai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1128 e 21 giugno 1938, n. 1151, in sostituzione dei tributi e contributi in essi contemplati, per l'industria e il commercio degli zolfi greggi e dei marmi apuani, è comprensiva anche dell'imposta sull'entrata afferente gli atti economici a cui la detta tassa unica si riferisce.

CAPO II.

Derrate, prodotti agricoli e merci conferiti obbligatoriamente agli ammassi e ad altri enti, Società cooperative e Consorzi di manipolazione di prodotti agricoli.

Art. 5.

Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

Lo stesso trattamento è fatto ai conferimenti di derrate e prodotti agricoli in cooperative e consorzi di manipolazione da parte degli associati.

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano in via esclusiva a mezzo di appositi organismi istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, al momento della loro rivendita o distribuzione.

TITOLO II.

Onere dell'imposta – Rivalsa – Privilegio.

Art. 6.

L'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta allo Stato, salvo non sia diversamente disposto, da colui a cui favore si verifica l'entrata con diritto a rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata.

Tale diritto non compete nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, fatta eccezione per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio, per le quali il diritto alla rivalsa compete anche nei confronti delle Amministrazioni e degli enti suddetti.

Del pari non è consentito l'esercizio della rivalsa per l'imposta corrisposta sulle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni e dalle ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni da chiunque concessi.

Non compete altresì il diritto ad una specifica rivalsa per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Il credito, rappresentato dall'imposta pagata allo Stato a norma del primo comma del presente articolo, gode dello stesso privilegio che compete allo Stato a' termini del successivo articolo 44.

TITOLO III.

Aliquota e pagamento dell'imposta.

CAPO I.

Aliquota dell'imposta.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta stabilita dal presente decreto è determinata nella misura di lire due per cento dell'entrata imponibile e si corrisponde per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata.

Le frazioni d'imposta inferiori a centesimi cinque si arrotondano a cinque centesimi.

Peraltro, per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie e simili, l'imposta per ogni nota, conto od equivalente documento non può essere inferiore a centesimi venti.

Con decreto Reale promosso dal Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle corporazioni, l'aliquota dell'imposta di cui al primo comma del presente articolo, può essere aumentata fino al triplo al fine di parificare il diverso carico tributario delle imprese che compiono un solo atto e di quelle che compiono più atti economici soggetti ad imposta.

Capo II.

Pagamento dell'imposta.

Art. 8.

Ogni atto economico che dà luogo ad una entrata imponibile a norma del presente decreto, deve risultare da apposito documento scritto in quanto stabilito dalle norme che seguono o da quelle del Regolamento, indicante l'importo dei corrispettivi costituenti l'entrata ed ogni altro elemento idoneo ad identificare i singoli atti economici. L'imposta si corrisponde per ogni trasferimento, giusta le norme e salve le eccezioni stabilite col Regolamento, come segue:

a) entrate derivanti da trasferimenti di merci fra commercianti, industriali ed esercenti: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l'entrata ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

b) entrate derivanti da vendite al minuto: esclusivamente mediante applicazione, previo annullamento, delle marche doppie prescritte dalla lettera *a)* del successivo articolo 56, ovvero in modo virtuale;

c) entrate derivanti da prestazioni al dettaglio: in base ad apposito bollettario delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota o conto, applicando esclusivamente le prescritte marche doppie;

d) entrate derivanti da vendite all'asta: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi da chi procede alla vendita ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

e) entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali: in base a nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi sotto la responsabilità del commerciante od industriale acquirente ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

f) entrate derivanti dall'esercizio di professioni ed arti i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in Categoria C^1: in base ad apposito "registro-bollettario" delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota, conto o quietanza, applicando esclusivamente le marche doppie prescritte dalla lettera *b)* del successivo art. 56;

g) entrate derivanti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione e sub-locazione di beni immobili: in base a quietanza da redigersi a cura di colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

h) entrate derivanti da appalti: in base a quietanza da redigersi da colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il

pagamento ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali. Tale quietanza non è soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso;

i) entrate derivanti da utenze telefoniche: in base alla denunzia che agli effetti dell'imposta di registro, le ditte e società esercenti linee telefoniche sono tenute a presentare agli Uffici del Registro a norma del R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1975 ed in modo virtuale o a mezzo di documento bollato per ogni altra entrata non soggetta ad imposta di registro;

l) entrate derivanti da trasporti di persone o di cose, esclusi i trasporti di ogni genere gestiti direttamente dallo Stato: in base a denuncia trimestrale al competente Ufficio del Registro ovvero mediante applicazione di marche;

m) entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e disposizioni successive: in base agli stessi documenti prescritti per la riscossione dei diritti erariali e pel tramite della Società italiana degli autori ed editori in base ad apposita convenzione fra il Ministero delle finanze ed il detto Ente, da approvarsi con decreto Reale;

n) entrate derivanti dalla tenuta di scommesse e giuochi: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

o) entrate derivanti dal prezzo d'ingresso a spettacoli, manifestazioni, gare e trattenimenti di ogni genere, non soggetti al diritto erariale sui pubblici spettacoli: in base a bollettari a madre e figlia dei biglietti d'ingresso ed a mezzo delle prescritte marche doppie o con denuncia all'Ufficio del Registro competente;

p) entrate derivanti dall'esercizio del credito: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

q) entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni: in base a denuncia all'Ufficio del Registro o in sede di registrazione dei contratti;

r) entrate derivanti dall'esercizio di alberghi, locande, pensioni, convitti, collegi, cliniche, ristoranti, trattorie e simili: in base al conto, nota od altro documento da redigersi dall'esercente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

s) entrate derivanti dall'esercizio di caffè, bar, osterie, bottiglierie e simili: in base ad apposito registro degli introiti conforme al modello allegato al Regolamento;

t) entrate conseguite a titolo di aggio dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali: in base agli ordini di pagamento dell'aggio emessi dalle Amministrazioni interessate e mediante ritenuta diretta;

u) entrate conseguite dagli editori per inserzioni pubblicitarie: in base alla stessa denuncia che gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio del Registro per il pagamento della tassa di bollo sulle inserzioni a norma dell'art. 87 della tariffa alleg. A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni;

v) entrate conseguite dagli ausiliari del commercio: in base a documento scritto da redigersi dal percipiente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

z) entrate relative ai canoni di abbonamento alle radio audizioni: in base ai moduli di versamento del canone, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, speciali forme e modalità di pagamento dell'imposta.

Per le vendite al minuto può essere consentito dal Ministero delle finanze il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base agli introiti risultanti da registratori di cassa autorizzati e controllati dall'Amministrazione ovvero a

mezzo di altro sistema meccanico di registrazione ammesso e controllato dalla stessa Amministrazione.

Art. 9.

L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del Regolamento:

a) quando l'imposta per ogni entrata non supera L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e non L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del Regolamento.

L'uso del postagiro settimanale importa l'obbligo del pagamento dell'imposta con tale sistema qualunque sia l'ammontare del tributo da corrispondere per ciascun atto economico.

Per gli acquisti di marche, d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8, allegato C al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924.

Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta.

Art. 10.

Ai fini del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali è fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti, compresi anche gli esercenti arti e mestieri, inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 15.000, di aprire un proprio conto corrente postale entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui il reddito è stata inscritto.

Coloro che, a norma del primo comma del presente articolo, sono obbligati all'apertura del conto corrente postale, debbono all'atto dell'apertura del medesimo effettuare un versamento, a titolo di deposito, di una somma nella misura di L. 500, se inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di Cat. B da L. 15.000 a L. 25.000 e di L. 1000, se inscritti nei detti ruoli per un reddito di Cat. B di oltre L. 25.000.

Il detto deposito è vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per imposta, sopratassa, pena pecuniaria, ammenda e multa dovute per infrazioni alle disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, osservate le norme stabilite dal Regolamento, deve essere effettuato:

1) dai correntisti postali: mediante postagiro tratto a favore del conto

corrente postale dell'Ufficio del Registro del distretto;

2) dai non correntisti: con versamento diretto, a mezzo di un qualsiasi Ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro del distretto.

TITOLO IV.

Norme generali di applicazione dell'imposta per le entrate derivanti da trasferimenti di merce.

CAPO I.

Determinazione dell'entrata imponibile.

Art. 12.

L'aliquota d'imposta si applica sul totale dell'entrata risultante dai singoli documenti che devono essere posti in essere a norma del precedente articolo 8, ovvero sul complesso dell'entrata conseguita in un determinato periodo di tempo, giusta le norme del Regolamento.

Per i trasferimenti di materie, merci e prodotti che dànno luogo ad entrata soggetta all'imposta, oltre al valore o prezzo delle materie, merci e prodotti trasferiti, concorrono a costituire l'entrata imponibile:

a) le spese di trasporto addebitate in fattura, ovvero anche con separato documento, quando si tratti di merci acquistate "franco destino":

b) l'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano la merce, tanto se l'addebito venga effettuato con lo stesso documento comprovante il trasferimento della merce che con separato documento, salvo quando ne sia pattuita la restituzione e il loro importo sia tenuto distinto in fattura;

c) le imposte e tasse e quant'altro, in ordine al trasferimento delle merci è addebitato, anche con separato documento, al destinatario della merce stessa.

Non concorrono a costituire l'entrata imponibile l'imposta dovuta a norma della presente legge sulla fattura e gli interessi di mora sulla medesima distintamente esposti, in quanto non superino del tre per cento il tasso legale dello sconto.

Non concorre del pari a costituire l'entrata imponibile lo sconto incondizionato consentito in fattura sull'importo della merce.

Per gli imballaggi, recipienti e simili, dei quali sia stata pattuita la restituzione in fattura, l'eventuale successivo addebito deve risultare da apposito documento assoggettato all'imposta.

CAPO II.

Passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e passaggi pel tramite di ausiliari del commercio.

Art. 13.

Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo di averle esaminate o scelte, come pure nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una

ditta commerciale o industriale ad un'altra, l'imposta è dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, per le merci in sospeso, e per l'avvenuta rivendita da parte della ditta depositaria, per le merci in conto deposito, giusta le norme del Regolamento.

I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno a scopo di lavorazione fra industriali e fra commercianti ed industriali non dànno luogo ad entrata imponibile, osservate le norme del Regolamento. In tal caso peraltro costituisce entrata imponibile l'importo della lavorazione comprensivo così della mano d'opera come dei materiali eventualmente impiegati nella lavorazione stessa.

Per i passaggi di merci effettuati nel Regno da ditte commerciali od industriali per il tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure per i passaggi effettuati per il tramite di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri ausiliari od intermediari del commrecio, l'imposta si applica giusta le norme contenute nel Regolamento.

In casi speciali è data facoltà al Ministero per le finanze, avuto riguardo a particolari consuetudini di determinati rami di commercio o di industrie, di stabilire i modi e le forme con cui deve essere fornita la prova del rapporto intermediario.

TITOLO V.

Norme speciali di applicazione dell'imposta.

CAPO I.

Bestiame vaccino, ovino e suino.

Art. 14.

Per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, l'imposta sull'entrata di cui all'art. 7 è dovuta in base al valore del detto bestiame, e secondo le norme stabilite dal Regolamento, all'atto della macellazione e della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 e successive disposizioni.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta l'imposta per i capi macellati destinati al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata, giusta le norme del Regolamento. Ad essi, per tale riscossione compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8 dell'allegato C al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento del tributo per omessa o insufficiente applicazione ed annullamento delle prescritte marche sulle bollette da essi rilasciate.

Il Ministro per le finanze determina a mezzo di apposita tariffa, anche distintamente per regione e provincia, in base al peso ed al prezzo medio di mercato del bestiame, la quota fissa d'imposta da riscuotersi giusta le norme del Regolamento, per ogni capo macellato delle diverse specie di bestiame vaccino, ovino e suino.

Capo II.

Acqua, gas ed energia elettrica.

Art. 15.

L'imposta sulle entrate derivanti da somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica si riscuote esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni di abbonamento, giusta le norme del Regolamento, in confronto di chi provvede alla somministrazione.

TITOLO VI

Collaborazione sindacale ai fini dell'accertamento e della corresponsione dell'imposta.

Art. 16.

L'Amministrazione finanziaria può stabilire, con le Associazioni sindacali competenti, criteri e coefficienti da servire, nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione o valutazione della entrata soggetta ad imposta a norma del presente decreto.

Detti accordi hanno valore indicativo e possono essere in ogni tempo denunciati o modificati.

Qualora sia intervenuto l'accordo ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione finanziaria, anche in deroga alle disposizioni del precedente art. 8, può procedere all'accertamento dell'entrata per categorie di prodotti, ovvero nei confronti dei singoli, mediante concordato annuale od abbinando la riscossione dell'imposta a quella di altri tributi erariali o locali.

Il sistema di pagamento dell'imposta determinato in base ai detti accordi è obbligatorio per le categorie interessate.

TITOLO VII.

Importazione ed esportazione.

Capo I.

Norme generali per l'importazione.

Art. 17.

In corrispondenza della imposta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero è dovuta, per il fatto obbiettivo dell'importazione, un'imposta nella stessa misura del due per cento stabilita per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nel Regno.

Tale imposta si corrisponde in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento della merce.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e le valute, di determinare speciali aliquote di imposta da applicare alla importazione nel Regno di merci provenienti da Paesi che, nell'applicazione di analogo tributo, assoggettino i prodotti italiani, importati nei rispettivi territori, ad un trattamento diverso e più oneroso che non i similari prodotti nazionali.

Per le merci importate è dovuta l'imposta sulle entrate derivanti da atti economici posti in essere nel Regno successivamente all'importazione ancorchè effettuati da filiali, rappresentanti e depositari di ditte estere.

Art. 18.

Ai fini della corresponsione dell'imposta sulle merci importate è fatto obbligo all'importatore, o a chi lo rappresenta, di indicare il valore delle merci nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni e di esibire, se richiesta dalla dogana, la fattura relativa alle merci stesse.

Per le merci importate a mezzo di pacco postale il valore deve risultare dalla dichiarazione per le dogane che accompagna il pacco dall'origine.

Il valore delle merci importate è costituito da quello delle merci stesse poste al confine, aumentato dalle spese di nolo, imballaggio e assicurazione.

Per le merci assoggettate dalla tariffa doganale al dazio d'importazione in base al valore ufficiale, il valore imponibile è costituito dal detto valore ufficiale.

In ogni caso il valore di cui ai commi precedenti dev'essere, ai fini dell'applicazione della imposta, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento della merce.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire periodicamente, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero e in tal caso, esclusivamente in base al detto valore, maggiorato dei dazi doganali e di ogni altro diritto tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, è applicata l'imposta da parte delle dogane.

CAPO II.

Importazioni temporanee.

Art. 19.

Le merci, compresi i campioni di merci, ammesse alla importazione temporanea agli effetti dei dazi doganali a norma della legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e del relativo regolamento, nonchè delle leggi e dei decreti successivi, sono ammesse al trattamento della temporanea importazione anche agli effetti della imposta stabilita dall'art. 17.

L'imposta, accertata all'atto della temporanea importazione, si rende senz'altro esigibile in tutto od in parte qualora le merci non siano riesportate entro il termine fissato nella bolletta doganale agli effetti dei dazi di confine.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di ammettere alla temporanea importazione, agli effetti della imposta suddetta, indipendentemente dal trattamento doganale, altre merci oltre quelle contemplate dalle disposizioni di cui sopra, comprese le merci ammesse da speciali disposizioni alla franchigia doganale con le formalità della temporanea importazione.

CAPO III.

Esenzioni agli effetti della importazione.

Art. 20.

Sono esenti dalla imposta stabilita dall'art. 17:

a) le merci importate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome;

b) le merci estere ammesse in franchigia dai diritto di confine a termine degli articoli 7, 8 e 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, testo unico, approvato con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificato, ed in virtù del Trattato del Laterano 11 febbraio-7 giugno 1929;

c) le merci nazionali ammesse alla reimportazione in franchigia dai diritti di confine a termine del Regio decreto 19 maggio 1898, n. 168;

d) le merci nazionali ammesse alla reimportazione a scarico di bollette di temporanea esportazione;

e) i cali della lavorazione di merci estere importate temporaneamente per essere lavorate, in quanto siano calcolabili ai fini dello scarico delle relative bollette di temporanea importazione e per i quali sia abbuonato il dazio doganale.

f) il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Capo IV.

Disposizioni speciali per l'esportazione.

Art. 21.

Alla esportazione dei prodotti di cotone, ammessi dalle vigenti disposizioni al beneficio della restituzione dei dazi doganali ed alla esportazione dei prodotti di fibre artificiali, ottenuti coll'impiego di cellulosa, si fa luogo alla restituzione della imposta pagata sulla importazione rispettivamente del cotone greggio e della cellulosa occorsi per la fabbricazione dei prodotti esportati.

L'imposta da restituire si computa in ragione del 2% del valore del cotone e della cellulosa contenuti nei prodotti esportati.

Ai fini della restituzione della imposta di cui sopra il Ministro per le finanze determina con proprio decreto:

a) il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti;

b) il valore medio della cellulosa contenuta in ogni chilogrammo di prodotti di fibre artificiali esportati, in base al valore medio della cellulosa importata nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti, tenuto conto del quantitativo medio di cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti stessi.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Capo V.

Importazione ed esportazione in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione.

Art. 22.

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate con riserva di rispedizione all'estero,

da commercianti nazionali o da rappresentanti nel Regno di ditte estere, muniti del documento di conferimento della rappresentanza autenticato dall'Autorità consolare italiana e registrato nel Regno, o da commercianti stranieri e loro dipendenti e commessi viaggiatori, l'imposta di cui all'art. 17, è liquidata all'atto dell'importazione ed è versata alla dogana a titolo di deposito.

La dogana provvede alla restituzone totale o parziale dell'imposta depositata, ove, nel termine di sei mesi dall'importazione, abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati.

Le agevolazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di esportazione con riserva di reimportazione, delle materie anzidette e loro successiva reintroduzione nel Regno.

In questo caso non è peraltro richiesto il deposito preventivo dell'imposta.

TITOLO VIII.

Imposta sull'entrata, imposta di registro e tassa di bollo.

Art. 23.

Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata sia posto in essere con scrittura soggetta a registrazione, l'imposta stabilita dal presente decreto è dovuta indipendentemente dall'imposta di registro da corrispondersi per la registrazione dell'accennata scrittura e il pagamento di essa deve essere effettuato in base ai documenti, nei termini e con le modalità prescritti dai precedenti articoli 8 e 9 e dal Regolamento.

Art. 24.

L'imposta sull'enertta è comprensiva della tassa di bollo che sarebbe dovuta per il documento in base al quale si corrisponde la imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento.

La quietanza rilasciata separatamente, sempre quando su di essa siano richiamati gli estremi del documento già assoggettato alla imposta ed in possesso del debitore, è soggetta alla tassa di bollo: di L. 0,20 quando l'importo supera lire una e non lire cento; di lire 1 quando l'importo supera L. 100 e non L. 3000; di lire 2 quando l'importo supera L. 3000.

Alla stessa tassa di bollo di cui al precedente comma sono soggette le parcelle ed i conti in genere rilasciati dai professionisti ed artisti ai propri clienti, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta al momento della percezione dei corrispettivi.

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi in relazione ad atti economici per i quali l'imposta non è corrisposta in base a tali documenti.

Le fatture estere relative a merci provenienti dall'estero per le quali sia stata corrisposta l'imposta in modo virtuale all'atto della importazione, sono esenti dalla tassa di bollo a condizione che sulle medesime siano riportati gli estremi della bolletta d'importazione relativa alle merci suddette, attestante l'effettuato pagamento dell'imposta.

Art. 25.

Le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emersi in relazione ad atti economici che non danno luogo ad entrata imponibile sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A alla

legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni in quanto contengano indicazioni di prezzo o di valore.

Per gli atti e documenti rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali ed industriali e le proprie filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti e fra le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, come pure per quelli posti in essere fra una ditta commerciale od industriale e i propri rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato D al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, quando siano osservate le norme e condizioni stabilite, per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti nello stesso art. 1 citato e, per i rappresentanti commessi viaggiatori e commissionari, dal Regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

TITOLO IX.

Obblighi dei contribuenti, dei pubblici ufficiali, funzionari e giudici.

Capo I.

Obblighi dei contribuenti.

Art. 26.

I libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche per la riscossione dell'imposta sull'entrata derivante da vendite al minuto ed ogni altro documento, nota, conto, fattura, quietanza e simili, di cui è obbligaoria la tenuta e il rilascio ai fini del pagamento dell'imposta giusta le norme del presente decreto e del relativo Regolamento, debbono essere conservati, da coloro che sono obbligati rispettivamente alla loro tenuta ed alla loro emissione, per un periodo di cinque anni. Eguale obbligo incombe a chi riceve i suddetti documenti, qualora rivesta la qualità di commerciante o di industriale.

I documenti di cui è obbligatoria l'emissione ed i relativi dupli debbono essere in ogni caso progressivamente numerati, per ogni anno solare, da coloro che li rilasciano in ogni caso e da coloro che li ricevono solo quando questi rivestano la qualità di commerciante o di industriale.

Limitatamente ai registri-bollettari prescritti per il pagamento dell'imposta da parte dei professionisti ed artisti, alle matrici delle marche per la riscossione della imposta sull'entrata derivante dalle vendite al minuto, alle matrici dei bollettari usati per il pagamento dell'imposta sull'entrata derivante dalle prestazioni al dettaglio, nonchè alle matrici dei bollettari la cui tenuta è prescritta per il controllo del pagamento dell'imposta in modo virtuale, il Ministro per le Finanze, su richiesta degli interessati, ha facoltà di consentire la distruzione delle dette matrici anche prima dello scadere del termine di cinque anni sopra citato.

Art. 27.

Tutti coloro che a norma del precedente art. 26 devono conservare i libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche e gli altri documenti, note, fatture, conti, quietanze e simili, prescritti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, sono altresì obbligati ad esibire i detti documenti, nonchè gli altri documenti contabili da essi tenuti, agli organi cui compete, a norma del successivo art. 48, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, al fine di accertare il regolare pagamento dell'imposta.

Eguale obbligo di esibizione incombe nel caso di richiesta da parte dei competenti Uffici del Registro.

Per le vendite al minuto, per le prestazioni al dettaglio e per le prestazioni di servizi in genere è fatto obbligo all'acquirente ed all'utente della prestazione o del servizio di esibire agli organi competenti, dietro loro richiesta, all'atto dell'uscita dai locali in cui la vendita o la prestazione è stata effettuata o comunque nel momento immediatamente successivo a quello in cui l'atto economico è stato compiuto i documenti o le marche in base ai quali è stato effettuato il pagamento dell'imposta, in quanto il rilascio di tali documenti o delle marche sia prescritto per il detto pagamento dal presente decreto o dal Regolamento.

Chiunque in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, detenga merce che non sia di sua produzione, deve esibire agli organi competenti, i documenti comprovanti l'acquisto della merce ed il pagamento dell'imposta dovuta, salvi i casi di merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per la lavorazione contemplati dal presente decreto e dal relativo Regolamento.

I commercianti, tanto grossisti che dettaglianti, debbono essere in grado di provare ad ogni richiesta degli stessi organi di cui al successivo art. 48 e degli Uffici del Registro, con la esibizione delle relative fatture di vendita ovvero dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci che, in rapporto agli acquisti effettuati, non risultano giacenti nei locali di esercizio, magazzini o depositi della ditta al momento della verifica. In mancanza di tale prova si presume che le merci non esistenti nei detti locali siano state vendute senza la corresponsione della prescritta imposta.

Capo II.

Obblighi dei giudici, funzionari ed altri pubblici ufficiali.

Art. 28.

E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione o in relazione a documenti, libri, bollettari e registri in genere che siano in contravvenzione al presente decreto o in relazione ad atti economici che hanno dato luogo ad un'entrata per la quale non sia stata comunque pagata la dovuta imposta.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, consulenti tributari, archivisti, agenti dell'amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali gudizari, uscieri e messi, di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in base a fatture, note, conti, quietanze, carte e documenti in genere in contravvenzione al presente decreto, di dar corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altri usi inerenti al loro ufficio.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori ,trattenendo in cancelleria l'atto scritto, registro o bollettario in contravvenzione per darne pronta comunicazione all'Ufficio del Registro.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

Art. 29.

I documenti, libri, bollettari e registri prescritti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, che siano comunque irregolari agli effetti della stessa legge e Regolamento, non possono essere registrati, nè presentati in

qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze e decreti giudiziali, nè ricevuti da pubblici uffici in genere, fino a tanto che non siano stati regolarizzati.

TITOLO X.
Sanzioni.

CAPO I.
Sanzioni di carattere civile.

Art. 30.

Le seguenti violazioni delle norme del presente decreto e del relativo Regolamento sono punite:

a) con la pena pecuniaria da una a cinque volte l'imposta dovuta, quando per la corresponsione dell'imposta sull'entrata non sia stato posto in essere o non sia tenuto il documento prescritto dal presente decreto o dal Regolamento;

b) con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta dovuta, quando il documento prescritto per la corresponsione della imposta sull'entrata non sia assoggettato in tutto o in parte all'imposta.

La stessa pena pecuniaria si applica per il mancato pagamento dell'imposta in base a quote fisse annuali o in altro modo determinata in dipendenza degli accordi intervenuti, a norma del precedente art. 16, fra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni sindacali competenti, quando l'imposta, giusta i detti accordi, deve essere corrisposta dal contribuente mediante la diretta applicazione delle prescritte marche;

c) con la stessa pena pecuniaria di cui alla lettera *b*), salvo il disposto del successivo art. 31, quando per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e per i passaggi di merci per il tramite di ausliari del commercio non siano osservate le norme stabilite nel regolamento;

d) con la pena pecuniaria da L. 60 a L. 120 a carico dei giudici, funzionari, ufficiali pubblici, avvocati, procuratori e consulenti che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29;

e) con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 10 per ogni documento, libro, bollettario e registro non conservato nei modi e termini stabiliti dall'articolo 26.

Per le infrazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta.

Per le stesse infrazioni di cui sopra alle lettere *a*), *b*) e *c*), in luogo della pena pecuniaria ivi stabilita s'incorre in una sopratassa del dieci per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dalla presente legge, ma non oltre i sessanta giorni dai detti termini ed in ogni caso prima dell'accertamento delle violazioni.

Qualora il pagamento dell'imposta sia stato effettuato con marche, ma l'apposizione e l'annullamento delle medesime siano stati eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal regolamento, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria non superiore ad un decimo dell'imposta irregolarmente corrisposta, con un minimo di L. 5.

Art. 31.

Nei passaggi di merci in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione, quando siano osservate le norme stabilite col Regolamento circa la

registrazione di detti passaggi sugli appositi libri, per l'inosservanza delle altre norme del regolamento si applica la pena pecuniaria non inferiore ad un decimo nè superiore alla metà dell'imposta afferente i passaggi, in luogo delle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

La stessa pena pecuniaria ridotta si applica nei passaggi di merci posti in essere pel tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi, ovvero a mezzo di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri intermediari aventi deposito di merci, quando, risultando osservate le norme stabilite dal Regolamento, relative alla iscrizione presso il competente Consiglio provinciale delle corporazioni per quanto riguarda le filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi ed al conferimento dell'incarico di intermediazione per quanto riguarda gli intermediari sopra accennati, non sia peraltro osservata qualcuna delle altre norme dello stesso Regolamento stabilite al riguardo.

La detta pena pecuniaria ridotta si applica altresì per ogni altro intermediario non contemplato dal precedente comma, qualora, anche in mancanza del conferimento dell'incarico a mezzo di corrispondenza passata a copialettere, la funzione ausiliaria risulti da altri atti o documenti aventi carattere ufficiale, esibiti dall'interessato.

Nei casi di cui sopra non si fa luogo a ripetizione di imposta.

Capo II.

Sanzioni di carattere penale.

Art. 32.

Le seguenti violazioni delle norme del presente decreto e del relativo Regolamento sono punite:

a) con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 per ogni vendita al minuto posta in essere senza il pagamento dell'imposta o col pagamento di un'imposta inferiore a quella dovuta, eccezione fatta per i casi contemplati dal capoverso della lettera *b*) del precedente art. 30;

b) con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta, quando sul documento posto in essere per la corresponsione dell'imposta sia stato indicato un corrispettivo inferiore a quello riscosso o pattuito e quando, nel caso di pagamento dell'imposta in modo virtuale, o a mezzo di apposito libro, registro o bollettario, giusta le norme del Regolamento, sia stata dichiarata o annotata un'entrata inferiore a quella effettivamente conseguita;

c) con l'ammenda da L. 100 a L. 500, per il rifiuto di presentare, giusta le disposizioni dell'art. 27 i documenti richiamati ed indicati nello stesso art. 27 o prescritti dal Regolamento.

Per le violazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) è sempre dovuta l'imposta non corrisposta, oltre una sopratassa pari all'imposta.

Capo III.

Sanzioni speciali per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione.

Art. 33.

Quando in confronto della dichiarazione di cui all'articolo 18 sia accertato dalla dogana un valore diverso da quello dichiarato e l'ammontare dell'imposta liquidata secondo gli accertamenti della dogana superi del cinque

per cento quello risultante dalla dichiarazione, il dichiarante è punito con l'ammenda della metà a due volte la differenza dell'imposta.

La stessa pena è applicabile quando, nel caso di merci tassate in base al valore ufficiale, la dogana accerti differenza di qualità e di quantità che determini un valore imponibile d'imposta superiore del cinque per cento a quello risultante dalla dichiarazione.

Quando per le merci importate sia accertato, dopo l'uscita delle merci stesse dalla dogana, un valore superiore a quello risultante dai documenti esibiti ed in base ai quali è stato liquidato il tributo, il dichiarante è punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta.

Nel caso peraltro di fattura estera indicante un prezzo superiore a quello in base al quale la relativa imposta è stata corrisposta alla dogana a norma dell'art. 17, il destinatario della fattura non è punibile qualora all'atto dell'accertamento della violazione la fattura stessa risulti regolarizzata col pagamento dell'imposta dovuta sulla eccedenza o mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche sulla fattura medesima o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme di cui al precedente art. 9.

In ogni caso, quando le violazioni di questo decreto sono connesse con una corrispondente violazione della legge doganale avente carattere di delitto (contrabbando), anche tali violazioni sono considerate delitto e punite con la multa da due a dieci volte l'imposta sulla entrata frodata o che si tentava di frodare.

Art. 34.

Colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui importa merci in sospeso ai sensi dell'art. 22, è punito con l'ammenda da due a sei volte l'ammontare della imposta dovuta, ragguagliata al valore della merce che è stata presentata all'Ufficio doganale e alla quale si riferisce la falsa dichiarazione.

Si applica la stessa pena a colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui esporta merci in sospeso ai sensi del citato art. 22 ed in tal caso la pena è ragguagliata al valore della merce falsamente dichiarato all'Ufficio doganale.

Fuori dei casi preveduti nei due commi precedenti, colui che presenta per la riesportazione, ai sensi dell'art. 22, merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, è punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta sul valore di quelle fra le merci importate in sospeso, rispetto alle quali ha avuto luogo la sostituzione.

La stessa pena si applica a chi, nel caso di reimportazione ai sensi del citato art. 22, presenti all'Ufficio doganale merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate. La pena è ragguagliata al valore delle merci che sono state presentate in sostituzione di quelle esportate in sospeso.

Capo IV.

Sanzioni speciali per la violazione delle norme concernenti il pagamento della imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 35.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di marche, è soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del corrispettivo co-

stituente un'unica entrata, alla pena pecuniaria da un decimo alla metà della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta. E' altresì soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta con postagiro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, è soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta corrisposta irregolarmente.

Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e termini stabiliti dall'art. 10, è applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'ammontare della somma non depositata.

L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma del citato art. 10 e non lo reintegri nel termine prescritto dal regolamento, incorre nella pena pecuniaria da un minimo non inferiore alla metà della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

Art. 36.

Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, di avere corrisposto la imposta medesima in effetti non pagata, è punito con la multa fino a lire tremila, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal codice penale e dal presente decreto.

Capo V.

Sanzioni speciali per la violazione delle norme relative al pagamento dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale.

Art. 37.

Colui che, essendo obbligato a corrispondere l'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento, ne effettua il pagamento a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, è soggetto alla pena pecuniaria da un decimo alla metà della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta.

Per l'omessa presentazione, nei termini, delle denuncie dichiarazioni e prospetti prescritti dal presente decreto e dal regolamento ai fini del pagamento dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale, si incorre, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Trascorso peraltro un anno dalla scadenza dei prescritti termini senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione delle denuncie, dichiarazioni e prospetti di cui al precedente comma, si rende applicabile nei confronti del contribuente stesso anche la sanzione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 30.

Art. 38.

Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone di imposta ovvero del supplemento di canone nei ter-

mini prescritti dal presente decreto e dal Regolamento, il contribuente incorre in una soprattassa pari al dieci per cento della somma dovuta.

Nel caso di rateazione, il contribuente, ove non effettui il pagamento nei modi e termini stabiliti dal regolamento, decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato al pagamento, in una sola volta, della imposta ancora dovuta, incorrendo in una sopratassa pari al dieci per cento della imposta medesima.

Art. 39.

Gli incaricati della riscossione della imposta di consumo sulle carni, quando accertano il mancato pagamento della detta imposta, hanno l'obbligo di redigere separato processo verbale nel caso di mancato pagamento della imposta di cui al presente decreto e devono trasmettere il verbale stesso all'Intendente di finanza per l'ulteriore corso.

Tuttavia, in caso di definizione in via breve della violazione alle norme sulla imposta di consumo, il trasgressore, qualora effettui in pari tempo anche il pagamento della imposta sull'entrata e di una sopratassa pari a quest'ultima imposta non è soggetto alle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

L'imposta e la relativa sopratassa si riscuotono mediante apposizione ed annullamento, da parte degli incaricati suddetti, delle prescritte marche sulla stessa ricevuta rilasciata per la riscossione della imposta di consumo.

Gli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo ed i funzionari dei Comuni che nell'esercizio delle loro funzioni omettano l'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, sono soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, alla pena pecuniaria da lire cinquanta a lire centocinquanta.

Capo VI.

Sanzioni speciali

Art. 40.

Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere ordinata senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente decreto, la chiusura dell'esercizio o della fabbrica, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Negli stessi casi di cui sopra e con le stesse norme di cui al citato art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, può essere ordinato il ritiro della licenza di esercizio quando il trasgressore eserciti un'attività commerciale o industriale ambulante.

Art. 41.

Le disposizioni e sanzioni stabilite dal titolo X della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, in materia di contraffazione, smercio e uso di valori bollati, trovano applicazione anche per le marche prescritte per il pagamento della importa stabilita dal presente decreto.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal Codice penale in materia di falso, è punito con la reclusione fino ad un anno chiunque ripristina con qualunque mezzo marche da bollo e valori bollati precedentemente usati, ovvero detiene, smercia od usa marche e valori ripristinati.

Art. 42.

Ogni altra violazione al presente decreto ed al regolamento, non contemplata dai precedenti articoli, è punita con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 50.

TITOLO XI.

Responsabilità solidale dei contribuenti.

Art. 43.

Al pagamento dell'imposta non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie sono tenuti coloro che, a norma del presente decreto e del relativo Regolamento, hanno l'obbligo del pagamento dell'imposta all'Erario.

Nel caso peraltro di trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, al pagamento dell'imposta, sopratassa e pene pecuniarie sono obbligati solidalmente entrambe le parti contraenti. Non sussiste la solidarietà qualora sia fornita la prova, esclusa quella testimoniale, che la infrazione è imputabile ad una sola delle parti.

L'ammenda stabilita dalla lettera *a*) dell'art. 32 per l'omesso pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto fa carico esclusivamente al venditore.

Per le violazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 32, l'ammenda fa carico a colui che ha l'obbligo della emissione del documento e della tenuta dei libri, bollettari e registri prescritti per la corresponsione dell'imposta. Nel caso peraltro di rapporti fra commercianti, industriali ed esercenti, in eguale ammenda incorre anche l'altra parte contraente.

Qualora il trasferimento di materie, merci e prodotti fra commercianti od industriali sia avvenuto senza il rilascio del prescritto documento o con documento non assoggettato ad imposta o recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, ovvero una indicazione infedele dei suoi elementi costitutivi, colui che ha ricevuto la merce è obbligato, entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della merce stessa, a formare una distinta contenente gli estremi del trasferimento ed a pagare l'imposta dovuta nei modi prescritti dall'art. 9 del presente decreto. Osservato tale precetto egli è esonerato da qualsiasi responsabilità, ferma restando peraltro la responsabilità del venditore.

TITOLO XII.

Privilegi, prescrizioni, dilazioni, rimborsi e recuperi.

Capo I.

Privilegio dell'Erario.

Art. 44.

Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse, è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

Capo II.

Prescrizioni.

Art. 45.

Per l'imposta e per le sopratasse stabilite dal presente decreto il diritto dello Stato si estingue per prescrizione col decorso di dieci anni, salvo quanto

è disposto dal successivo art. 47, ultimo comma, per l'imposta riscossa dalle dogane.

Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti irregolari agli effetti del presente decreto senza l'effettivo pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

Capo III.
Dilazioni.

Art. 46.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere il pagamento a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse a scalare del quattro per cento, dell'imposta, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle sopratasse definitivamente dovute per trasgressioni al presente decreto ed al Regolamento.

La concessione della dilazione è fatta nei modi e con le garanzie da stabilirsi col Regolamento e deve risultare da atto scritto.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in una volta sola le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre, limitatamente al debito di imposta, in una sopratassa pari al dieci per cento della imposta ancora dovuta.

Capo IV.
Rimborsi e ricuperi.

Art. 47.

L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente, non è rimborsabile.

E' ammesso il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali o in modo virtuale, in base a regolare istanza da prodursi dagli interessati nel termine di un anno dall'effettuato pagamento della imposta.

Nei casi di riscossione dell'imposta in abbonamento in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, per l'eventuale credito risultante a favore del contribuente che cessa dall'esercizio della propria attività commerciale od industriale, il termine di un anno per la richiesta del rimborso decorre dal giorno dell'avvenuta notificazione di tale credito al contribuente medesimo da parte dell'Ufficio del Registro.

Per le merci importate non è ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantità o il valore di merci già asportate dalla dogana.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissibilità del rimborso è deferita all'Indipendenza di finanza quando l'importo della imposta non supera le lire mille, al Ministero delle finanze negli altri casi.

L'imposta in tutto od in parte non riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione è ricuperata dalla dogana con le norme e nei termini stabiliti dall'art. 15 della legge doganale, Testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

TITOLO XIII.

Accertamento delle violazioni - Organi competenti e loro facoltà.

Art. 48.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel relativo Regolamento, le quali costituiscono reato, spetta:

1) agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie della Regia guardia di finanzaà

2) agli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria ordinaria;

3) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che li abilita all'accertamento suddetto;

4) ai funzionari doganali nell'ambito del loro ufficio e in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni d'istituto;

5) agli incaricati dei Comuni ed agli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo sulle carni.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto le quali non costituiscono reato, e di competenza degli organi di cui sopra ai numeri 1, 3 e 5.

Agli scopritori delle infrazioni spetta la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, e modificazioni successive.

Art. 49.

In caso di gravi indizi di violazioni alle disposizioni del presente decreto gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Regia guardia di finanza ed i funzionari dell'Amministrazione delle finanze, di cui ai numeri 1 e 3 del precedente art. 48, possono eseguire perquisizioni domiciliari con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

In caso di gravi o ripetute violazioni alle norme stabilite dal presente decreto per il pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto, accertate a carico di una ditta commerciale o industriale, come pure quando si abbiano fondati motivi, per ritenere che una ditta commerciale o industriale non corrisponde regolarmente l'imposta dovuta per le vendite suddette, il Ministero delle finanze può disporre un controllo permanente anche per più giorni, presso gli uffici ed i locali di vendita della ditta, allo scopo di accertare l'effettivo movimento di affari dell'azienda ed imporre altresì l'uso, per il pagamento dell'imposta, di un registratore di cassa o di altro mezzo meccanico di registrazione autorizzato e controllato dall'Amministrazione.

Art. 50

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto e nel Regolamento sono constatate mediante processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti, bollettari e registri non in regola ai fini del presente decreto che costituiscono la prova della violazione.

Il contribuente può ritenere gli atti, gli scritti, i bollettari e i registri che dovrebbero essere uniti al verbale di accertamento, previo deposito, nell'atto della contestazione della trasgressione, di una somma pari complessivamente all'ammontare della imposta e dell'eventuale sopratassa dovuta a norma di legge, ovvero al quinto del massimo della pena pecuniaria, ammenda o multa comminate, nei casi in cui non siano dovute la imposta o la sopratassa.

L'autorità procedente fa constatare, nel processo verbale, del detto deposito effettuato a norma del precedente comma e dà corso al processo verbale medesimo.

Art. 51.

Le controversie circa la valutazione dell'entrata derivante dalle operazioni attive compiute da aziende od istituti esercenti il credito sono di competenza, in unica istanza, del Collegio di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, istituito per la risoluzione delle controversie relative al valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione, al quale può farsi ricorso dagli interessati entro 30 giorni dalla notificazione della liquidazione dell'imposta sull'entrata effettuata dall'Ufficio del Registro. Il ricorso al detto collegio non sospende il pagamento dell'imposta. Contro le decisioni del Collegio è ammesso gravame in sede giudiziaria per questioni di diritto.

Le controversie concernenti la classificazione doganale ed il valore delle merci per l'applicazione dell'imposta sull'entrata da parte delle dogane sono decise con le stesse norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali dal testo unico di legge 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 52.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga peraltro al disposto dell'art. 56 capoverso, della legge citata, il ricorso al Ministro delle Finanze è ammesso quando la pena pecuniaria incorsa a norma della presente legge sia superiore nel massimo a lire cinquemila.

Contro l'ordinanza definitiva dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministero per le finanze, emesso a norma dell'art. 58 della stessa legge, è consentito gravame dinanzi all'Autorità giudiziaria in sede civile. Il detto gravame deve essere proposto, previo pagamento dell'imposta e della eventuale sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro delle finanze, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza o decreto.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni aventi carattere di contravvenzione prevedute da questa legge e dal relativo Regolamento connesse con reati contemplati dalla legge doganale, si applicano le disposizioni di quest'ultima legge.

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 53.

L'imposta stabilita dal presente decreto non si applica per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione. Del pari l'imposta non si applica sulle somme pagate dalle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, in dipendenza di convenzioni che a tale data siano già state stipulate.

L'imposta non si applica altresì per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimenti già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure per le

entrate costituite dalle somme percepite da ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni già concessi a tale data dallo Stato o da altri enti pubblici e per la durata della concessione.

Art. 54.

La tassa di scambio di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, e successive disposizioni e modificazioni, è abolita a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente decreto.

Resta fermo peraltro l'obbligo della conservazione dei documenti posti in essere per l'applicazione della tassa di scambio, per il periodo di tempo stabilito dall'art. 83 del suddetto Regio decreto-legge.

Le entrate derivanti da atti economici posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono soggette all'imposta stabilita da questo stesso decreto anche se i detti atti economici abbiano per oggetto merci per le quali in qualunque tempo e modo, con l'applicazione sia della normale aliquota che delle aliquote speciali, anche una volta tanto, sia stata scontata in precedenza la tassa di scambio a norma del citato R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni e modificazioni e nessun rimborso compete per la tassa di scambio corrisposta nella misura e nei modi accennati.

E' del pari abolita, dalla stessa data, la tassa di bollo sulle note e conti dei ristoranti e trattorie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3274.

L'aliquota proporzionale di registro per gli appalti ed altri simili contratti di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, elevata al 3 per cento in forza dell'art. 1, allegato *B*, del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 11, è ripristinata nella misura del 2 per cento.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, lettere *b*) e *c*) e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A*, alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e le disposizioni che ad essa fanno riferimento.

E' pure abrogato il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *B*, convertito con la legge 13 gennaio 1938, n. 11.

Per gli appalti ed altri contratti sopra richiamati, i cui prezzi e corrispettivi, stabiliti in somma determinata, non superino lire ventimila, l'imposta di registro, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 8, lettera *h*) del presente decreto, può essere corrisposta in base a note, conti o fatture da redigersi in doppio esemplare al momento della convenzione, applicando su tale documento le marche doppie di cui alla lettera *c*) dell'art. 56. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta di registro restano in ogni caso ferme le disposizioni della legge del registro 30 dicembre, n. 3269 e successive modificazioni.

Art. 55.

Per le violazioni alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, costituenti illeciti civili, accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pene pecuniarie incorse, non pagate alla stessa data, sono ridotte ad un ventesimo del massimo stabilito dalla legge, a condizione che il pagamento della tassa dovuta e delle pene pecuniarie ridotte sia effettuato entro tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le stesse violazioni alla legge sulla tassa di scambio di cui sopra costituenti illecito civile, che saranno accertate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, le pene pecuniarie stabilite dalla legge sono del pari ridotte al ventesimo del massimo stabilito dalla stessa legge, a condizione che il pagamento della tassa di scambio dovuta e dalla pena pecu-

niaria ridotta sia effettuato entro tre mesi dalla data del verbale di accertamento.

Art. 56.

Per il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di marche sono istituiti tre distinti tipi di marche da bollo doppie in relazione alla natura dell'entrata imponibile:

a) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dall'esercizio di vendita al minuto;

b) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti agli esercenti professioni ed arti, i cui redditi sono classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C^1;

c) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti da ogni altro atto economico che dà luogo ad entrata imponibile a norma del presente decreto.

Con decreto Reale sono determinati la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle suddette marche.

Per i primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tante marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione della ordinaria tassa di bollo. Per lo stesso periodo di tempo, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*), possono essere usate le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio. Queste stesse marche posono essere uate, fino ad eaurimento delle scorte esistenti, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*).

Art. 57.

Con successivi Regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, tutte le norme interpretative, integrative e complementari, nonchè di coordinamento con altre leggi, che possano occorrere per la più organica disciplina della materia, oggetto del presente decreto.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta sull'entrata istituita col presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 58.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11. — *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coeffic. di maggiorazione
713	1904	**Prodotti chimici inorganici, non nominati:**			
a b c d	a b c d	**Invariate**			
e	e	**Gas-argon**	Kg.	83 —	—
f	f	**altri**	Q.le	36,70	0,5
		Nota invariata			
923-*bis*	2452-*bis*	**Pectina:**			
a	a	**liquida**	Kg.	3,50	—
b	b	**solida**	Kg.	100 —	—

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1940-XVIII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1939-XVIII. — *Proroga della validità e modificazioni delle tariffe eccezionali temporanee della P. V. per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 30 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte qui appresso indicate:

1° Nelle *Condizioni generali d'applicazione* la distanza minima tassabile, che figura nella condizione 8ª, è modificata da km. 20 in km. 30;

2° Nella *Tariffa eccezionale n. 901* è soppressa la voce " Foraggi (fieno, paglia, erba comune)", e i prezzi per tonnellata e per chilometro sono annullati e sostituiti dai seguenti:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1940-XVIII.

SERIE	Spedizione di almeno tonnellate			
	5	10	12	14
	Prezzi (in lire)			
A	0,50	0,50	0,50	0,50
B	0,50	0,46	0,46	0,46
C	0,48	0,44	0,44	0,44
D	0,48	0,44	0,41	0,38
E	0,48	0,43	0,43	0,43
F	0,48	0,43	0,41	0,41
G	0,48	0,42	0,38	0,38
H	0,48	0,42	0,38	0,36
I	—	0,42	0,38	0,38
K	—	0,41	0,41	0,41
L	—	0,41	0,38	0,38
M	0,46	0,41	0,41	0,41
N	0,46	0,41	0,38	0,36
O	0,46	0,38	0,36	0,36
P	0,44	0,37	0,35	0,35
Q	0,43	0,38	0,38	0,38
R	0,43	0,38	0,36	0,36
S	0,41	0,38	0,38	0,38
T	—	0,38	0,36	0,36
U	0,38	0,36	0,36	0,36
V	0,38	0,34	0,34	0,34
W	0,36	0,36	0,36	0,36
X trasporti percorrenti fino a km. 60	0,50	0,46	0,46	0,46
X trasporti percorr. da km. 61 a 100	0,48	0,43	0,43	0,43
X trasporti percorr. da km. 101 a 200	0,43	0,38	0,38	0,38
X trasporti percorrenti oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36
Y trasporti percorrenti fino a km. 100	0,48	0,42	0,40	0,38
Y trasporti percorrenti oltre km. 100	0,48	0,40	0,36	0,34
trasporti percorrenti fino a km. 200	0,43	0,38	0,38	0,38
trasporti percorrenti oltre km. 200	0,41	0,36	0,36	0,36

3° Nella *Tariffa eccezionale n. 902*:

a) sono aggiunte nella parte I le voci seguenti con assegnazione delle serie di prezzi per ciascuna di esse indicate:

Erba comune e trifoglio . . . . M
Lapilli . . . . R

Marmo:

a) in granelli . . . . P
b) in polvere . . . . R
c) in rottami . . . . R
Vecce . . . . E

b) nella parte III sono soppresse le voci "Lapilli", "Legumi secchi" e "Marmo": *a*) granelli, *b*) polvere, *c*) rottami, scaglie, frantumi":

c) i prezzi per tonnellata e per chilometro sono annullati e sostituiti dai seguenti:

SERIE	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi per tonnellate e per km. (in lire)								
A	0,47	0,42	0,40	0,47	0,41	0,36	0,47	0,41	0,35
B	0,46	0,43	0,38	0,44	0,41	0,35	0,44	0,41	0,35
C	0,46	0,43	0,43	0,43	0,38	0,38	0,43	0,36	0,36
D	0,44	0,43	0,41	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
E	0,44	0,41	0,38	0,41	0,36	0,34	0,41	0,36	0,34
F	0,43	0,40	0,32	0,38	0,35	0,31	0,38	0,35	0,31
	—	—	—	—	—	—	—	0,24 (1)	0,24 (1)
G	—	0,36	0,36	—	0,34	0,34	—	0,34	0,34
H	0,42	0,36	0,34	0,41	0,34	0,31	0,38	0,31	0,30
I	—	—	0,36	—	—	0,34	—	—	0,34
L	0,41	0,38	0,36	0,38	0,36	0,34	0,38	0,36	0,34
M	0,38	0,38	0,38	0,34	0,34	0,34	0,31	0,31	0,31
	0,26 (2)	0,26 (2)	0,26 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,25 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)	0,24 (2)
N	0,38	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31

SERIE	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo tassabile per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi per tonnellate e per km. (in lire)								
O	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,24 (3)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19 (3)
P	0,31	0,30	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,26	0,26
	—	—	—	—	—	—	0,22 (4)	0,19 (4)	0,19 (4)
Q	—	0,30	0,29	—	0,26	0,25	—	0,25	0,23
R	—	0,29	0,28	—	0,26	0,24	—	0,24	0,22
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17 (5)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,16 (5)

d) i prezzi di L. 0,20, 0,16, 0,145 e 0,135, che figurano nelle note (3) e (5) al quadro dei prezzi sono sostituiti rispettivamente da quelli di L. 0,24, 0,19, 0,17 e 0,16.

4° *Nella Tariffa eccezionale n.* 903 la tabella dei prezzi della Serie *A* è annullata e sostituita dalla seguente:

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	3	5	10	3	5	10	3	5	10
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.								
Riso, risone, grana verde di riso, risino (3), risina (3); farina di riso (4)	0,42	0,34	0,31	0,38	0,31	0,29	0,38	0,29	0,28
Bolla di riso, anche macinata . . . . **Pula o pulino di riso ed altri sottoprodotti (esclusi i panelli)**	—	0,41	0,38	—	0,38	0,36	—	0,38	0,36

il prezzo di L. 0,12 previsto per la serie *B* è sostituito da quello di lire 0,15;

5° Nella *Tariffa eccezionale n.* 904:

a) fra le stazioni mittenti che figurano nella serie *B* è aggiunta quella di Terracina;

b) i quadri dei prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Serie *A*.

MERCI	SPEDIZIONI PERCORRENTI								
	fino a km. 80			da km. 81 a km. 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)								
	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.								
Marmo									
pezzi o massi anche squadrati di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	0,36	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	0,34	0,31	0,28
lastre e lastroni semplicemente segati; lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici . . .	0,38	0,36	0,34	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,31
granelli e polvere . . .	0,31	0,30	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,26	0,26
rottami, scaglie, frantumi.	—	—	0,28 0,7[2]	—	—	0,17	—	—	0,17

Serie *B*.

MERCI	TRASPORTI PERCORRENTI											
	fino a km. 50			km. 51 a 100			km. 101 a 150			oltre km. 150		
	Peso minimo per carro (in tonnellate)											
	5	10	15	5	10	15	5	10	15	5	10	15
	Prezzi (in lire) per tonnellata e per km.											
Marmo: lastre e lastroni semplicemente segati, lavori non nominati semplici; pezzetti poliedrici per mosaici, pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonnellate per pezzo. **Alabastro**: greggio in pezzi abbozzato; in lavori.	0,48	0,46	0,41	0,46	0,43	0,38	0,43	0,40	0,36	0,43	0,40	0,36
Alabastro: polvere; rottami; scaglie, frantumi.	0,46	0,43	0,40	0,43	0,41	0,37	0,42	0,38	0,35	0,38	0,32	0,30

Serie *C*.

MERCI	Peso minimo per carro (in tonnellate)		
	5	10	15
	Prezzi (in lire)		
Marmo: pezzi o massi anche squadrati di peso non superiore a 10 tonnellate per pezzo . .	0,31	0,30	0,28
— lastre e lastroni semplicemente segati: lavori non nominati semplici: pezzetti poliedrici per mosaici.	0,34	0,32	0,30
— granelli, polvere	0,28	0,26	0,26
Alabastro: greggio in pezzi: abbozzato: in lavori.	0,41	0,36	0,34

6° Nella *Tariffa eccezionale n.* 905 i prezzi di L. 0,26 e 0,25 sono sostituiti rispettivamente da quelli di L. 0,31 e 0,30;

7° Nella *Tariffa eccezionale n.* 906 i prezzi sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Serie *A*.

Peso minimo tassabile per carro	ZONE DI PERCORRENZA					
	a km. 100 (1)	da km. 101 a 180	da km. 181 a 210	da km. 211 a 280	da km. 281 a 310	oltre km. 310
tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata					
10	—	0,23	0,13	0,22	0,06	0,202
	23,10	41,50	45,40	60,80	62,60	—

Serie *B*.

Peso minimo tassabile per carro	ZONE DI PERCORRENZA						
	a km. 100 (1)	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 800	oltre km. 800
tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	—	0,246	0,208	0,181	0,56	0,137	0,087
	38,90	88,10	108,90	127 —	142,60	170 —	—

Serie *C.*

Peso minimo tassabile per carro	ZONE DI PERCORRENZA						
	da km. 1 a 100 (2)	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 700	oltre km. 700
tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata						
10	0,346	0,219	0,184	0,16	0,138	0,104	0,081
	34,60	78,40	96,80	112,80	126,60	137 —	—

Serie *D.*

Peso minimo tassabile per carro	ZONE DI PERCORRENZA							
	da km. 1 a 50	da km. 51 a 100	da km. 101 a 300	da km. 301 a 400	da km. 401 a 500	da km. 501 a 600	da km. 601 a 700	oltre km. 700
tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata							
10	0,52	0,334	0,274	0,23	0,202	0,172	0,13	0,101
	26 —	43,20	98 —	124 —	141,20	158,40	171,40	—

l'indicazione di "km. 20" che figura nella nota (1) e in ambedue gli alinea della nota (2) è sostituita con quella "km. 30".

8° Nella *Tariffa eccezionale n.* 907:

a) nell'elenco delle merci fruenti della tariffa stessa è soppressa la voce: "Recipienti vuoti per il trasporto di vini, mosti e uve da vino, e cioè: botti, barili, tini, bigonce, navasse, damigiane e ceste";

b) i prezzi della **serie** *A* sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine delle relazioni	Prezzi	
1.	0,40	0,34
2.	0,40	0,36
3.	0,40	0,34
4.	0,40	0,36
5.	0,40	0,35
6.	0,42 (2)	—
7.	0,40	0,36
8.	0,40	0,36
9.	0,40	0,36
10.	0,40	0,34

c) nella intestazione dei prezzi della serie *B* alle parole "Quelli della classe 16 ridotti delle percentuali ecc." sono sostituite le seguenti: "Prezzi delle tariffe ordinarie ed eccezionali competenti ridotti delle percentuali qui sotto indicate";

d) la serie *C* e la Condizione speciale n. 4 sono soppresse.

9° Sono soppresse le condizioni speciali 2ª delle tariffe eccezionali n. 905 e 906, come pure le parole "del diritto speciale per le spedizioni in assegno (All. 1, n. 8) che figurano nella condizione speciale 3ª delle tariffe eccezionali n. 901 e 903, nella condizione speciale 4ª della tariffa eccezionale n. 904 e nella condizione speciale 2ª delle tariffe eccezionali n. 902 e 907.

Art. 3.

Le indicazioni delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità sono aggiunte o soppresse in armonia con le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti. che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo. che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 8

22 febbraio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII. — *Temporanea importazione di semi di lino* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 260;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Vista la richiesta avanzata dalle Ditte produttrici di olio di lino, le quali domandano che, allo scopo di non prolungare ulteriormente la forzata inattività dei propri stabilimenti, causata dalla sospensione delle assegnazioni di semi di lino, venga ripristinata la temporanea importazione dei detti semi, a termini del R. decreto-legge 27 ottobre-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 29 dicembre del decorso anno, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ritenuta la necessità urgente di adottare un provvedimento di favore sulla richiesta fatta dalle Ditte fabbricanti di olio di lino;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

DETERMINA:

Art. 1.

E' ripristinata, per un periodo di sei mesi, la temporanea importazione dei semi di lino per la estrazione dell'olio da riesportare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1940-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1940-XVIII, n. 2600. — *Aggiunte e modificazioni alle "Norme relative alla corresponsione dei premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti".*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visti i propri Decreti n. 43 del 10 luglio 1926, n. 988 del 18 novembre 1931-XI e n. 1350 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione n. PAG. 03728/47057 in data 2 febbraio 1940-Anno XVIII dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

Alle "Norme" annesse al Decreto Ministeriale n. 43 in data 10 luglio 1926, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

a) Dopo il secondo comma relativo alla corresponsione del premio II per la formazione di carri misti supplementari è aggiunto quanto appresso:

« La Diezione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento) « per maggiormente stimolare il personale a meglio utilizzare i carri, può « disporre che, nei periodi di più intenso traffico, il premio sia aumentato « fino a 5/10 qualora il contenuto dei carri superi i pesi minimi vigenti al « momento del provvedimento ».

b) La tabella dei premi assegnati al personale col Decreto ministeriale n. 43 del 10 luglio 1926, modificata col Decreto ministeriale n. 988 del 18 novembre 1931-XI, è annullata e sostituita dalla seguente:

	Basi del premio per lavoro individuale							
	raggguagliato a quintali					ragguagliato a carri		
	Premio I		Premio II			Premio III		Premio IV
	Cat. A	Cat. B	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. A	Cat. B	
Personale di stazione:								
Capo stazione - Sotto capo Mov.	0,10	0,08	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	2,45
Capo gestione - Sotto capo gest.	0,10	0,08	0,20	0,40	0,60	—	—	2,40
Aiutante - Alunno d'ordine Guardamerci	0,10	0,08	0,20	0,40	0,60	—	—	1,97
Manovratore capo	—	—	—	—	—	0,20	0,40	2,30
Capo sq. manovratori	—	-	—	—	—	0,19	0,38	2,20
Manovratore	—	—	—	—	—	0,18	0,36	1,97
Deviatore	—	—	—	—	—	0,10	0,20	1,60
Manovale	0,09	0,07	0,18	0,36	0,54	—	—	—
Personale dei treni:								
Conduttore Capo e Conduttore P.le (dirigenti squadra con trasbordatori)	0,09	0,07	0,18	0,35	0,50	—	—	—
Conduttore P.le e Conduttore (scritturali di squadre con trasbordatori)	0,07	0,06	0,15	0,30	0,45	—	—	—
Manovale (trasbordatore)	0,07	0,06	0,15	0,30	0,45	—	—	—

c) Prima del capitolo "Disposizioni comuni ai premi suddetti" è aggiunto il seguente capitolo:

Premi temporanei

Nei periodi di maggior traffico e di scarsa disponibilità di materiale da carico, allo scopo di conseguire una migliore utilizzazione dei carri, la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento) può stabilire la concessione di tutti od alcuno dei seguenti premi temporanei, in aggiunta a quelli sopra indicati:

Premio A (Eliminazione delle rimanenze)

a) L. 0,05 al massimo, per ogni carro partito, da corrispondere a determinate stazioni che fanno partire un quantitativo di carri carichi o vuoti non inferiore a quello dei carri carichi o vuoti arrivati in uno stesso periodo di tempo;

b) L. 1,50 al massimo, per ogni carro fatto partire dalle stazioni predette, in più di quelli arrivati nel periodo di tempo di cui al punto a).

E' data facoltà alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento) di stabilire le stazioni che possono concorrere a detto premio e le modalità d'applicazione, sia al personale dirigente il movimento (Capi stazione e Sotto capi al movimento), che a quello di manovra (Manovratori capi, Capi squadra manovratori, Manovratori) ed a quello addetto agli Uffici Veicoli.

Premio B (Esazione tasse di sosta)

L. 1,50 al massimo, per ogni giornata di sosta esatta su trasporti a carro completo eseguiti per conto di privati.

Qualora le soste venissero in tutto od in parte condonate verrà corrisposto, nel primo caso un premio di L. 1,00 al massimo per carro (qualunque sia la durata della sosta), nel secondo caso un premio ridotto nella stessa misura con la quale vennero ridotti i diritti di sosta.

A questo premio concorrono gli agenti addetti alle gestioni ed alla sorveglianza dei piazzali, direttamente interessati.

Premio C (Sollecita disponibilità dei carri).

L. 1,00 al massimo, per ogni carro arrivato a carico completo in servizio locale, che viene rispedito a carico completo entro la giornata successiva a quella dell'arrivo.

Se il carro viene rispedito vuoto, il premio è ridotto a L. 0,50 o meno per ciascun carro rispedito, entro un periodo massimo di 24 ore da quella dell'arrivo.

Le stazioni incaricate di spedire ai porti le giornaliere di materiale vuoto possono concorrere a questo premio, solo quando abbiano soddisfatto interamente le giornaliere stesse.

A questopremio concorrono gli agenti del Movimento (Capi stazione e Sotto capi al Movimento), quelli addetti alle manovre (Manovratori capi, Capi squadra manovratori e Manovratori) e quelli addetti agli Uffici Veicoli.

I premi, come sopra stabiliti, sono già calcolati al netto delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. n. 1491/1930 e n. 561/1934.

Il provvedimento ha effetto dal 1° febbraio 1940-XVIII.

Roma, li 8 febbraio 1940 Anno XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1940-XVIII, n. 2756. — *Chiusura all'esercizio della ferrovia Chiusa-Plan Val Gardena.*

IL MINISTRO

PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1726, che manda all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie;

Visto il R. Decreto legge 6 novembre 1924, n. 1829, riguardante la sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove Provincie;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG.024/42541 del 12 febbraio 1940-XVIII. con la quale si propone la chiusura al pubblico servizio della ferrovia secondaria a scartamento ridotto Chiusa-Plan Val Val Gardena in conseguenza della istituzione da parte dell'Ispettorato Generale delle Ferrovie Tramvie a Automobile di un apposito servizio automobilistico in sostituzione di detta ferrovia.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione

DECRETA

La ferrovia Chiusa-Plan Val Gardena è chiusa all'esercizio a decorrere dal 1° marzo 1940-XVIII.

Roma, li 13 febbraio 1940 Anno XVIII.

Il Ministro: HOST VENTURI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una** stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

7 marzo 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2167. — *Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 13 agosto 1911, n. 310, riguardanti l'ordinamento delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie affidate all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924-II, n. 596, circa l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento per le dispense dai richiami alle armi per mobilitazione, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 505, che approva il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

E' abrogato il regolamento dei grandi trasporti militari in ferrovia, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 505.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1940-XVIII.

Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia

CAPO I.

Studi preparatori in tempo di pace.

§ 1. — Presso il comando del corpo di Stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di "Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia" ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

§ 2. — La predetta Commissione centrale è composta come segue:

presidente: il sottocapo di Stato maggiore intendente o, in sua vece, un generale capo reparto del comando corpo di Stato maggiore;

Membri:

il capo dell'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore, assistito dall'ufficiale di Stato maggiore addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;

i capi delle delegazioni trasporti militari;

un delegato del Ministero della guerra;

un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina e dell'aeronautica:

i capi, o chi per essi, dei servizi: movimento, commerciale e del traffico, materiale e trazione, lavori e costruzione della direzione generale delle Ferrovie dello Stato, assistiti da un funzionario del rispettivo servizio;

i capi dei compartimenti delle Ferrovie dello Stato;

il capo della delegazione Ferrovie dello Stato di Cagliari;

il capo dell'ufficio trasporti militari Ferrovie dello Sato distaccato presso il comando del corpo di Stato maggiore, assistito eventualmente da un funzionario addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;

due delegati dell'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili;

un delegato del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie);

segretario: un ufficiale dell'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore.

§ Le varie amministrazioni interessate comunicheranno al comando del corpo di Stato maggiore i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta, munendoli di pieni poteri per accettare le sue conclusioni.

§ 4. — La Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia deve essenzialmente:

a) trattare tutte le questioni relative a lavori e provvedimenti vari richiesti nell'interesse dei grandi trasporti militari;

b) pronunziarsi intorno alla eseguibilità dei progetti dei grandi trasporti di mobilitazione e di radunata delle Forze armate;

c) concretare le misure di carattere eccezionale da attuare in caso di guerra, per assicurare l'assoluta precedenza dei grandi trasporti militari e il loro più regolare e completo svolgimento, predisponendo apposito schema di provvedimento legislativo, che verrà emanato nei modi di legge, all'atto della mobilitazione. In detto decreto è anche contemplato e disciplinato il diritto dell'Alto Comando dell'esercito di ottenere dall'autorità ferroviaria, in ag-

giunta o in deroga alle norme prestabilite, l'attuazione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari — durante la mobilitazione e la guerra — per ogni nuova esigenza di ordine militare.

§ 5. — La Commissione centrale per i grandi trasporti militari sarà convocata, di volta in volta, dal suo presidente, secondo gli ordini del Capo di Stato maggiore dell'esercito.

Gli ordini di convocazione dei funzionari civili della commissione saranno fatti pervenire per il tramite delle rispettive amministrazioni.

§ 6. — Il presidente della Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutta la rete ferroviaria del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute sia presso il comando del corpo di Stato maggiore, sia presso la sede di uno dei compartimenti ferroviari interessati.

§ 7. — Quando siano in discussione gli argomenti di cui alla lettera *c*) del precedente paragrafo 4, la Commissione centrale chiederà al Consiglio di Stato la partecipazione di uno dei suoi membri alle relative sedute.

Per studi o per informazioni la stessa Commissione potrà inoltre chiamare nel suo seno ufficiali di Stato maggiore addetti all'ufficio trasporti e — per il tramite del Ministero delle comunicazioni — i direttori di reti ferroviarie minori e di singole linee.

§ 8. — In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della Commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, la rispettiva amministrazione provvederà inviando un supplente.

CAPO II.

TRASPORTI PER LA MOBILITAZIONE E LA RADUNATA DELL'ESERCITO

Attribuzioni della direzione superiore trasporti.

§ 9. — All'atto della mobilitazione l'ufficio trasporti del comando del corpo di Stato maggiore passa a far parte dell'Alto comando dell'esercito, alle dipendenze dell'Intendenza generale, assumendo il nome di "Direzione superiore trasporti" e completandosi:

del personale designato dal Bollettino di mobilitazione;

di un ufficiale delegato da ciascuno dei Ministeri della marina e della aeronautica;

di alcuni funzionari delle ferrovie dello Stato di grado superiore, addetti ai servizi dell'esercizio, e del personale tecnico occorrente, oltre quello già in servizio fin dal tempo di pace presso l'ufficio trasporti militari delle Ferrovie dello Stato;

di due funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (uno per i servizi ferroviari, tramviari ed affini, uno per i servizi automobilistici).

§ 10. — La direzione superiore trasporti risiede alla capitale. Quando necessario distacca un proprio nucleo presso l'alto comando dell'esercito.

§ 11. — Le amministrazioni ferroviarie sono tenute ad aderire prontamente, e con tutti i mezzi di cui dispongono, alle richieste della direzione superiore

trasporti (comunicate direttamente o per mezzo degli organi che ne dipendono), circa l'esecuzione dei movimenti militari, siano o no preordinati.

§ Per tutti i trasporti che esorbitassero dalla rispettiva competenza e pei quali non fosse provveduto con apposito ordine di movimento, le autorità militari si rivolgeranno, in base alle norme vigenti, alla direzione superiore trasporti o agli organi che da essa dipendono.

Alla stessa direzione, o agli organi dipendenti, dovrà pure rivolgersi ogni altra autorità cui abbisognasse di fare eseguire notevoli trasporti ferroviari.

§ 13. — La direzione superiore trasporti decide su quali linee ed in qual momento debba porsi in vigore l'orario militare.

§ 14. — L'esercizio delle linee sulle quali non è in vigore l'orario militare rimane regolato dall'orario ordinario, in quanto lo consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. La direzione superiore trasporti potrà però richiedere alle amministrazioni ferroviarie che parte od anche tutti i treni dell'orario ordinario siano utilizzati per uso militare, e così pure che sia modificato l'orario stesso e sia posto al servizio dell'esercito tutto il materiale delle linee anzidette, compreso quello delle società minori.

§ 15. — Per i lavori più urgenti che si dovessero eseguire in alcune stazioni o su alcune linee, oltre a tutte le riserve in personale ed in materiale che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri, e, se occorra, saranno impiegati eventuali distaccamenti di truppa.

Delegazioni trasporti militari.

§ 16. — All'atto della mobilitazione vengono completate le delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace.

La direzione superiore trasporti determina quali altre delegazioni dovranno essere costituite per la guerra e la data della loro costituzione.

§ 17. — Le delegazioni trasporti assumono in guerra le formazioni ed i compiti fissati dalle norme in vigore.

Nell'esplicazione del loro compito si terranno in continua ed immediata relazione con le autorità ferroviarie (capi compartimento, capo delle sezioni esercizio) cui spetta disporre per l'esecuzione di quanto richiesto dalle delegazioni stesse. Alle delegazioni nelle cui giurisdizioni esistono importanti ferrovie secondarie, sarà aggregato, ove occorra, un funzionario del locale R. Circolo d'ispezione per le ferrovie.

§ 18. — Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella parte di rete dipendente da ciascuna delegazione trasporti militari ed impegnate nel movimento, dietro invito della direzione superiore trasporti, metteranno a disposizione della delegazione stessa un proprio rappresentante, sia per fornire notizie e chiarimenti, sia per la diramazione degli ordini che si dovessero dare pei trasporti su dette linee.

§ 19. — Gli ufficiali designati per il completamento delle delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace e per la costituzione delle nuove, sono indicati nel bollettino di mobilitazione.

§ 20. — Le delegazioni trasporti militari sorvegliano l'esecuzione dei movimenti predisposti, richiedendo agli organi ferroviari competenti quanto necessario per il loro sollecito e regolare svolgimento. D'accordo coi capi com-

partimento provvedono inoltre a rimediare alle anormalità che possono verificarsi nel carico, nello scarico e nei viaggi delle truppe. Nel caso, però, che sia stato necessario apportare varianti a viaggi predisposti dalla direzione superiore trasporti, ne riferiscono alla direzione stessa. Così pure la informano di tutti i provvedimenti presi nei casi d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Oltre alle delegazioni trasporti territoriali vengono costituite in guerra alcune delegazioni trasporti ferroviari d'armata (una per ogni intendenza d'armata) che hanno compiti di collegamento con la direzione superiore trasporti dell'Alto comando.

Comandi militari di stazione.

§ 21. — I comandi militari di stazione esistono fin dal tempo di pace o vengono costituiti all'atto della mobilitazione secondo norme prestabilite, ovvero in seguito, per soddisfare nuove esigenze.

Dipendono dalle delegazioni trasporti militari. La loro classe è in relazione coll'importanza della stazione cui sono preposti.

La richiesta del personale per costituire nuovi comando oltre quelli previsti o per ripianare vacanze prodottesi nei comandi esistenti, sono, quando occorra, rivolte, all'autorità militare superiore della zona in cui trovasi la stazione, dalla direzione superiore trasporti o anche direttamente dalle delegazioni interessate.

§ 22. — I doveri dei comandanti militari di stazione sono *particolareggiatamente* indicati nel " Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi " (parte 1ª). Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le necessarie disposizioni di carattere militare affinchè i trasporti militari d'ogni genere si effettuino con la massima regolarità in base alle disposizioni emanate dalle delegazioni o, direttamente, dalla direzione superiore trasporti;

b) nel provvedere, per quanto in loro facoltà, alla disciplina e ai bisogni della truppa in viaggio;

c) nell'informare subito, e col più rapido mezzo, la delegazione trasporti militari da cui dipendono o, nei casi urgenti, anche la direzione superiore trasporti dell'Alto comando delle anormalità che potessero verificarsi nell'eseguimento dei trasporti.

CAPO III

Trasporti a radunata ultimata

Direzione superiore trasporti.

§ 23. — Compiuta la radunata, la direzione superiore trasporti continua a predisporre, d'accordo con le amministrazioni interessate, il servzio dei trasporti militari su tutte le linee ferroviarie del Regno (appartengano esse alla zona territoriale o a quella dell'esercito operante) sulla base degli ordini che riceve dal Capo di Stato maggiore dell'esercito e dall'intendente generale.

Ha alla propria dipendenza tutti gli organi militari dei trasporti, di vecchia e nuova costituzione, e mantiene stretto collegamento con i competenti organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni.

§ 24. — Per quanto riguarda le linee ferroviarie la direzione superiore trasporti provvede:

a) a definire, d'accordo con le amministrazioni ferroviarie, su quali linee debba continuare ad aver vigore l'orario militare o su quali altre possa, gradualmente o simultaneamente, riattivarsi l'orario ordinario e ristabilirsi il regime normale pel pubblico;

b) a designare eventualmente le stazioni di transito ferroviario militare, quelle stazioni cioè che costituiscono l'allacciamento fra la rete ferroviaria della zona dell'esercito operante (nella quale resterà di massima in vigore uno speciale orario militare) e la rete ferroviaria della zona territoriale (nella quale, a radunata compiuta, sarà in larga misura ripristinato l'orario ordinario);

c) a stabilire, d'accordo colle intendenze delle armate e col servizio delle tappe, le stazioni testa di linea ferroviaria per le singole armate: le stazioni estreme, cioè, cui, sulle singole linee e verso le truppe, giunge il servizio ferroviario, e che costituiscono quindi i punti di allacciamento di questo col servizio per via ordinaria;

d) a determinare d'accordo colle intendenze di armata, quelle altre stazioni da cui possa farsi servizio di rifornimento e di sgombero o dove debbansi istituire depositi di munizioni da guerra, vettovaglie o materiali.

§ 25. — Le richieste del materiale ferroviario occorrente ai trasporti militari, possono essere fatte, secondo i casi, dalla direzione superiore trasporti o dalle delegazioni trasporti, alle amministrazioni ferroviarie, le quali sono tenute a corrispondervi.

§ 26. — Qualora per iscopi, aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di grandi unità di guerra (trasporti strategici), la direzione superiore trasporti dell'Alto comando ne darà in tempo partecipazione alle amministrazioni ferroviarie, indicando possibilmente su quali linee dovranno eseguirsi i movimenti. Queste linee saranno poi, al momento dell'esecuzione, utilizzate esclusivamente per tali movimenti, siano esse comprese o non nella zona dell'esercito operante.

La preparazione e la esecuzione degli accennati movimenti straordinari è di competenza della direzione superiore; ma essa potrà anche darne incarico alla delegazione trasporti militari, specie se si trovasse impegnata in altri compiti sul teatro principale di operazioni.

§ 27. — La direzione superiore trasporti dell'Alto comando ha alla sua diretta dipendenza alcuni battaglioni di lavoro e sezioni militari di esercizio di linea del reggimento genio ferrovieri, opportunamente dislocati nelle zone di più probabile impiego, coi quali provvede, senza pregiudizio delle richieste da farsi alle amministrazioni ferroviarie;

al ripristino delle linee danneggiate;

al riattamento di opere d'arte;

al miglioramento delle condizioni di carico e scarico dei treni nella zona dell'esercito operante;

all'esercizio di linee che — per eventi di guerra — venissero a trovarsi in condizioni di dover essere esercitate militarmente.

Sempre ai fini suddetti e con le modalità che saranno in seguito specificate, la direzione superiore trasporti può inoltre costituire, in caso di bisogno, alcuni sezioni ferroviarie militari, composte di personale ferroviario militarizzato.

Delegazione trasporti militari.

§ 28. — Compiuta la radunata, le delegazioni trasporti militari, comprese quelle costituite per esigenze di guerra, continuano a sussistere e funzionare con norme analoghe a quelle in vigore in tempo di pace, alle dipendenze della direzione superiore trasporti.

§ 29. — Compiuto il periodo di mobilitazione e di radunata, in base a disposizioni da emanarsi dalla direzione superiore trasporti sono soppressi alcuni comandi militari di stazione che possono essere preventivamente designati ed il personale viene riunito, per essere pronto a nuovi bisogni, presso altri comandi militari di stazione o presso delegazioni trasporti militari. Quelli che seguitano a sussistere continuano a funzionare colle stesse modalità ed attribuzioni precedentemente accennate.

Sezioni e compagnie ferroviarie militari.

§ 30. — A fine di:

a) esercitare linee che, per eventi di guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare in luogo di quello ordinario;

b) riparare e ricostruire tronchi di ferrovia interrotti; la direzione superiore trasporti può formare sezioni ferroviarie militari, determinandone l'effettiva costituzione numerica in relazione alle speciali esigenze d'impiego di ciascuna.

§ 31. — Le sezioni possono essere autonome, ovvero raggruppate in numero da due a quattro, costituendo, in tal caso, compagnie ferroviarie militari.

§ 32. — Le sezioni e le compagnie ferroviarie militari saranno formate col personale ferroviario militarizzato e, di massima, soltanto con quello appartenente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. In casi speciali potrà essere chiamato a concorrere alla formazione di dette unità anche il personale militarizzato di qualche ferrovia secondaria, previ accordi fra la direzione superiore e la direzione d'esercizio della ferrovia secondaria interessata. Tale concorso sarà più specialmente richiesto quando debbansi costituire sezioni o compagnie ferroviarie militari pel riattamento e l'esercizio di ferrovie secondarie.

Il personale appartenente alle ferrovie della Sardegna può essere chiamato a costituire una speciale sezione ferroviaria militare pei bisogni eventuali di quell'isola.

§ 33. — Ogni sezione sarà alla dipendenza di un caposezione tecnico e di caposezione militare. Analogamente ogni compagnia ferroviaria militare sarà alla dipendenza di un comandante tecnico e di un comandante militare di compagnia ferroviaria militare.

I comandanti tecnici di compagnia, i capisezione tecnici, gli ispettori dei vari servizi delle sezioni possono anche essere tratti dai funzionari ferroviari, non soggetti ad obblighi di servizio militare, che si offrano spontaneamente.

§ 34. — Capisezione e comandanti tecnici sono designati dalla direzione generale delle Ferrovie dello Stato d'accordo colla direzione superiore trasporti; capisezione e comandanti militari sono designati da quest'ultima.

§ 35. — I capisezione tecnici e i comandanti tecnici di compagnia provvedono a tutto quanto riflette il servizio dei lavori o l'esercizio ferroviario cui sono addetti i rispettivi riparti, ed attendono, inoltre, all'amministrazione del

dipendente personale, il quale, sebbene militarizzato, non percepisce assegni dall'amministrazione militare, ma continua invece a percepire dall'amministrazione ferroviaria cui appartiene gli assegni e le indennità pertinenti alle rispettive qualifiche.

Ai comandanti militari di sezione e di compagnia compete quanto riflette la sorveglianza e la disciplina del personale: ove le circostanze lo richiedano, essi provvedono anche a quanto concerne il governo del personale stesso (assistenza sanitaria, anticipazione di fondi, somministrazioni di viveri, acqua, legna, tende, coperte da campo, ecc.), prelevando quanto occorre dai magazzini di tappa o da altri magazzini o corpi vicini, in base agli ordini della direzione superiore trasporti.

§ 36. — Le sezioni di cui al § 30 assumono la seguente numerazione:

1ª e 2ª	sezione	personale	del	compartimento	di	*Torino*
3ª	»	»	»	»	»	*Genova*
4ª e 5ª	»	»	»	»	»	*Milano*
6ª	»	»	»	»	»	*Venezia*
7ª	»	»	»	»	»	*Bologna*
8ª e 9ª	»	»	»	»	»	*Firenze*
10ª	»	»	»	»	»	*Ancona*
11ª e 12ª	»	»	»	»	»	*Roma*
13ª e 14ª	»	»	»	»	»	*Napoli*
15ª	»	»	»	»	»	*Bari*
16ª	»	»	»	»	»	*Reggio Calabria*
17ª	»	»	»	»	»	*Palermo*
18ª	»	»	»	»	»	*Trieste*

§ 37. — I ruoli delle sezioni sono tenuti dalle delegazioni trasporti militari aventi giurisdizione sui compartimenti che, in base al precedente paragrafo, ne forniscono il personale. Sono compilati di concerto coll'amministrazione ferroviaria, che ne detiene una copia, ed aggiornati mediante costanti comunicazioni di tutte le varianti che avvengono nel personale medesimo.

Detti ruoli sono formati in base all'organico stabilito dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione.

La formazione definitiva, però, delle sezioni da mobilitarsi potrà essere modificata, come si accenna al precedente § 30, in relazione alle speciali esigenze d'impiego, mediante aumenti o diminuzioni di personale nelle varie qualifiche; così pure potranno essere chiamati in servizio, secondo i bisogni, gli agenti appartenenti ad una sola delle specialità (movimento, lavori, trazioni e materiali) di cui le sezioni sono di massima costituite.

§ 38. — Gli individui destinati a far parte delle sezioni e compagnie ferroviarie militari conserveranno la loro gerarchia ferroviaria basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astraendo completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito. Essi vestiranno la divisa della loro amministrazione ed avranno, come segno dell'esercizio militare, speciali distintivi, costituiti da bracciali e da stellette militari. Il bracciale, consistente in una fascia di lana di colore turchino, alta 10 cm., è portato al braccio destro; le stellette sono portate al bavero dell'uniforme; funzionari ed agenti sprovvisti di speciale divisa ferroviaria porteranno il solo bracciale.

I funzionari aventi assimilazione a grado di ufficiale porteranno nel bracciale rosette a 8 punte, ricamate in oro, in numero corrispondente alla rispettiva assimilazione di grado. Quelli assimilati al grado di ufficiale superiore, avranno il bracciale ornato ai bordi con galloncino d'oro.

§ 39. — Tutti i militari estranei alle sezioni ferroviarie militari considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato, incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

Personale militare sussidiario pel servizio delle ferrovie.

§ 40. — Qualora durante grandi trasporti militari si verificassero pregiudizievoli deficienze numeriche nel personale civile dell'amministrazione ferroviaria (movimento e trazione) la direzione superiore trasporti potrà disporre per il momentaneo impiego di militari del genio ferrovieri, alle armi o in congedo.

In caso di urgente bisogno di frenatori, potranno anche essere impiegati, su richiesta delle autorità ferroviarie, militari di tale specialità che si trovino eventualmente fra i reparti viaggianti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

Regio Decreto 28 dicembre 1939-XVIII, n. 2201. — *Estensione ai ferrovieri in servizio nell'Africa Italiana del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, che approva il regolamento sulle competenze accessorie dovute ai ferrovieri;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale ferroviario che presta servizio nell'Africa Italiana, a decorrere dalla data del presente decreto, viene estesa la corresponsione del premio di interessamento per giornata effettiva di lavoro previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Art. 2

Il premio di interessamento previsto nell'articolo precedente è corrisposto esclusivamente al personale che esercita le mansioni d'istituto ed è sospeso nel caso di cessazione da tali mansioni.

Art. 3.

Per l'aumento della misura del predetto premio non si tiene conto delle condizioni di disagio previste nell'art. 60 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, citato nelle premesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Teruzzi — Di Revel

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1940-XVIII.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 11

14 marzo 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1940-XVIII, n. 2751. — *Modalità per il versamento delle mensilità di ammortamento ed accessori da parte degli assegnatari di alloggi in Cooperative edilizie finanziate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 65 del T. U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. D. L. 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Ragioneria) in data 3 febbraio 1940-XVIII;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Riconosciuta la opportunità di disciplinare il servizio dei versamenti delle mensilità di ammortamento dovute dai soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dall'Amministrazione ferroviaria;

DECRETA:

1° — I soci assegnatari di alloggi di Cooperative edilizie finanziate dalle ferrovie dello Stato sono tenuti a versare le mensilità di ammortamento, presso un Istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione ferroviaria in un conto corrente intestato alla Cooperativa e con la specificazione « Servizio mutui con le Ferrovie Stato » dal quale non possono essere effettuati prelievi se non a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

2° — Le somme dovute per quota 4 % di manutenzione degli stabili, quote di condominio od altre di pertinenza del Sodalizio, debbono essere versate in un altro conto corrente a disposizione delle Cooperative.

3° — Il versamento alle Ferrovie dello Stato delle mensilità di ammortamento pagate dai soci come al punto 1°, deve essere eseguito entro il giorno 8 di ogni mese mediante assegno circolare o vaglia cambiario, emesso, a debito del conto corrente di cui al punto stesso dall'Istituto che ha effettuato le riscossioni e intestato al « Cassiere Compartimentale delle Ferrovie dello Stato » avente giurisdizione nel Compartimento in cui risiede la cooperativa.

4° — Alla stessa data deve eseguirsi il trasferimento dal conto corrente di cui al punto 2° al conto vincolato a norma del R. D. L. 7 ottobre 1923, n. 2412, del complessivo importo delle somme versate dai soci per quote 4 % manutenzione degli stabili.

5° — Dal Servizio Ragioneria saranno impartite alle Cooperative le opportune norme di dettaglio per la precisa e uniforme applicazione delle presenti disposizioni.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro: HOST VENTURI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 12

21 marzo 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2262. — *Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle Amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'obbligo di essere fornito di maschera antigas oltre che al personale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, è esteso a tutto il personale di qualunque stabilimento e azienda industriale situati nelle località di cui all'art. 1 del predetto regolamento.

Art. 2.

Ugualmente, entro i termini stabiliti dall'art. 3 della presente legge, anche tutto il personale degli Enti statali, parastatali, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti pubblici locali e dei Consorzi, compresi nelle località stabilite dall'art. 1 del predetto regolamento, dovrà essere fornito di maschere antigas a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.

Art. 3.

L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere compiuto entro il 30 giugno 1942-XX, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun Ente statale e parastatale, Provincia e Comune:

al 30 giugno 1939-XVII: il 30 per cento di tutto il personale presente a tale data;

al 30 giugno 1940-XVIII: il 45 per cento di tutto il personale presente a tale data;

al 30 giugno 1941-XIX: il 70 per cento di tutto il personale presente a tale data;

al 30 giugno 1942-XX: il 100 per cento di tutto il personale presente a tale data.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1940-XVIII.

Il primo 20 per cento dovrà essere costituito da maschere di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle Forze Armate (modello T 35 o simile); il rimanente potrà essere di maschere del modello per popolazione civile.

Art. 4.

In armonia a quanto è disposto nell'art. 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, l'acquista delle maschere per tutto il personale delle industrie dovrà essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.

Art. 5.

Gli Enti statali che debbono provvedere di maschere il proprio personale dovranno farne richiesta attraverso il rispettivo Ministero alla Direzione del servizio chimico militare, che provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri stessi e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Art. 6.

Per gli stabilimenti e le aziende industriali, impiantati posteriormente al 1° luglio 1939-XVII, come pure per tutti i nuovi Enti pubblici statali, parastatali, provinciali, comunali, consorziali e locali, l'acquisto obbligatorio delle maschere dovrà essere effettuato in un periodo di quattro anni, a cominciare dal 1° luglio successivo a quello dell'impianto, con la proporzione, nel tempo e nella quantità delle maschere (tipo T 35 per popolazione civile od analoghi) stabilita dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Restano ferme:

a) le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 11 del regolamento per la sua esecuzione, circa la provvista, conservazione e manutenzione delle maschere;

b) le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e degli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, circa le ispezioni da eseguirsi per l'accertamento della rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente legge;

c) le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 14 del regolamento per la sua esecuzione, circa la denuncia delle infrazioni e la conseguente penalità.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1940-XVIII, n. 3045. — *Concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 9 marzo 1940-XVIII n. P.A.G.040/24/59846 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 60 posti di sotto capo tecnico con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale.*

Roma, lì 14 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione.

Tali posti sono suddivisi come appresso:

Officine

n. 11 posti nel mestiere di aggiustatore e montatore veicoli
» 6 » » » di aggiustatore e montatore locomotive
» 4 » » » di falegname
» 4 » » » di verniciatore
» 3 » » » di tornitore
» 2 » » » di fucinatore
» 4 » » » di calderaio
» 2 » » » di tappezziere

Officine e depositi

n. 8 posti nel mestiere di aggiustatore-elettricista
» 4 » » » di aggiustatore-motorista

Officine rialzo

n. 12 posti

—

n. 60 posti in totale.

2. — Potranno partecipare a detto concorso:

— per le Officine e depositi: gli operai di 1ª classe e gli operai stabili dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione;

— per le Officine rialzo: i verificatori ad personam, gli operai di 1ª classe e gli operai stabili abilitati alle funzioni di verificatore.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 1ª classe e gli operai stabili dipendenti dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni, nonchè gli operai di 1ª classe e gli operai stabili addetti alle rimesse degli automezzi, anche se dipendenti da altri Servizi.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel *Bollettino Ufficiale*, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indicando la specialità di servizio per la quale concorrono.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, nonchè eventualmente della data di iscrizione al P.N.F.; se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 R. P. con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposite Commissioni esaminatrici, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si riterranno del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per le officine, una per le officine rialzo, una per gli aggiustatori elettricisti ed una per gli aggiustatori motoristi da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Ciascuna Commissione sarà composta di un presidente, di grado non inferiore al 3°, e di due membri, di grado non inferiore al 5°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi

per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

Le prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geometria e di meccanica elementare in base al punto *a*) del programma indicato in appresso; la prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva, veicolo o locomotore, su rilievo dal vero.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma. Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

Prove scritte e grafica:

Composizione	punti	10	per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problemi	»	10	
Prova grafica	»	10	
Prova orale	»	30	
Prove facoltative	»	3	complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nelle prove orali i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi del'l'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all'Amministrazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse, e fermo restando il totale di 60 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate dall'Ecc. il Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE

(Comuni a tutti i mestieri)

a) Cultura generale:

1. — Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi.

Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometro. Manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura.

3. — Elementi di meccanica. — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe, Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotti della combustione.

b) — Materie di servizio:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi, commissioni di lavori alle officine: conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene.

c) — Organizzazione del lavoro:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) — Cultura tecnica:

(Per gli aggiustatori e montatori veicoli)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore; generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Classificazione e numerazione dei veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri, dinamometri).

Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempere, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme elementari e sommarie). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi di veicoli.

6. — Operazioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione. Disposizioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(Per gli aggiustatori e montatori di locomotive)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: puleggie, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore; generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldaia, carro e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vapore, concetto della distribuzione. Accessori ed apparecchi varii con particolare riguardo a quelli del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al rodiggio ed al modo di utilizzazione del vapore (sistema compound e sistema di vapore surriscaldato).

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle locomotive. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per riparazioni ordinarie delle locomotive nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche. Precauzioni da usare nell'esercizio degli im-

pianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione di disegni costruttivi delle locomotive.

6. — Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati al servizio di queste. Unità tecnica delle strade ferrate.

(Per i falegnami)

1. — Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni elementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri organolettici, fisici e meccanici). Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche dei legnami. Effetti delle incisioni anulari della scorzatura e della resinazione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei legnami. Legnami da lavoro nazionali e principali esotici con particolare riguardo alle essenze usate dalle Ferrovie dello Stato. Metodi di segare i legnami da lavoro, sfridi. Primi elementi di utilizzazione forestale. Esecuzione del taglio e del diciocamento. Allestimento del legname. Prodotti secondari dei boschi. Trasporto dei legnami. Conservazione dei legnami: sua importanza, modi per togliere l'acqua e metodi per la conservazione. Sughero. Prodotti della distillazione del legno. Alterazioni del legname dovute all'azione degli animali con particolare riguardo ai coleotteri di carattere infestativo. Alterazioni del legname dovute a funghi. Metodi di misurazione e cubatura dei legnami. Criteri commerciali di classificazione. Costo dei legnami usati dalle Ferrovie dello Stato. Capitolato delle Ferrovie dello Stato per la fornitura dei legnami.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Generalità sulle caldaie a vapore Autoclavi. Macchine operatrici per la lavorazione del legno. Nozioni elementari sui motori elettrici; inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Attrezzi e mezzi d'opera per la lavorazione a mano dei legnami.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareggiata delle parti di veicoli specialmente interessanti il mestiere di falegname. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche riguardanti la ripartizione veicoli che specialmente interessano il mestiere di falegname. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

5. — Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamenti RIV e RIC.

(Per i verniciatori)

1. — Nomenclatura dei generi di mesticheria. Norme generali che servono a distinguere un prodotto più costoso da un altro meno costoso. Materie prime principali; olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi. Nozioni chimiche su di essi, caratteristiche, provenienze, preparazione.

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sverniciatori e solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e costi relativi.

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti.

Nozioni igieniche. Metalli più frequentemente impiegati per la fabbricazione dei pigmenti. Costi relativi.

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione. Costi relativi.

Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione. Costi relativi.

Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte o pitture.

Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatura, essiccazione delle pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle superfici da colorire o da verniciare. Verniciatura a nuovo o su vecchi strati.

Temperatura, aereazione, loro funzione nell'essiccazione e nella ossidazione.

Come debbono susseguirsi gli strati di tinta o di vernice, definire cioè di massima, le variazioni di composizione passando dagli strati superficiali a quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosica. Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbiatura. Nozioni sugli abrasivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pennelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura delle setole. Attrezzi a mano usati dai verniciatori.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici). Macchine che vengono usate nelle mesticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni elementari sui motori elettrici; inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla verniciatura dei rotabili. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni elementari costruttivi.

(Per i tornitori)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro ed acciaio.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Taglio dei metalli. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

4. — Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazioni dei disegni costruttivi.

(Per i fucinatori)

1. — Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro e acciaio. Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei rotabili: loro difetti e modo di accertarli.

2. — Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio. Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire i trattamenti termici. Prove tecnologiche sui metalli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici; inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine per forgiare, bilancieri. Tipi di magli e loro funzionamento. Presse. Forni di riscaldo e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macchinario relativo. Prove.

Stampi, attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatore. Combustibili solidi, liquidi. Computo dei materiali occorrenti per la confezione dei pezzi fucinati. Cali e sfridi.

Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

Interpretazione di disegni costruttivi.

(Per i calderai)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella riparazione delle caldaie. Loro difetti e modo di accertarli. Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento. Pulegge ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed avviamento di essi. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine operatrici occorrenti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a mano indispensabili all'arte del calderaio. Spessimetri, calibri. Descrizione di caldaie da locomotive nelle loro parti essenziali. Accessori di dette. Caldaie per impianti fissi (tipi principali). Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie (scelta tagliatura, spianatura, piegatura, cilindratura, chiodatura, presellatura, proporzione dei chiodi e delle lamiere). Trattamenti termici dei metalli; cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici. Tipi di unione di lamiere. Tracciatura delle lamiere, del cono e del tronco di cono, di una calotta sferica; penetrazione dei cilindri e loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano.

3. — Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. Lavorazione dei tubi bollitori. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari).

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla riparazione delle caldaie. Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle loco-

motive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati al servizio delle Ferrovie dello Stato. Prove e verifiche periodiche dei recipienti contenenti gas compressi e agli impianti per comprensione di aria.

5. — Interpretazione dei disegni costruttivi delle caldaie.

MATERIE DI ESAME PER GLI AGGIUSTATORI ELETTRICISTI

Depositi ed Officine

a) - CULTURA GENERALE:

1. — Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numero complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzioni di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — Elementi di meccanica. — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principii di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Elettrostatica. — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa Densità. Potenziale.

5. — Elettrodinamica. — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori.

6. — Magnetismo. — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

7. — Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

8. — Cariche elettriche. — Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Auto induzione. Impedenza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite.

9. — Campi magnetici alternativi. — Campi monofasi, bifasi, trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi.

10. — Istrumenti di misura. — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

11. — Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miscuglio, leghe.

b) — Materie di servizio:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie: regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene.

c) — Organizzazione del lavoro:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza, gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) — Cultura tecnica:

1. — Macchine elettriche. — Dinamo trasformatori statici a corrente continua. Alternatori. Trasformatori Scott. Trasformatori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

2. — Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. — Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione.

3. — Sistemi di trazione. — Trazione a corrente continua, monofase, bifase e trifase. Sottostazioni. Linee di contatto. Organi di presa corrente.

4. — Illuminazione elettrica — Telefoni — Telegrafi.

5. — Locomotori ed automotrici elettriche. — Carro. Telaio. Sale. Ruote e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso. Circolazione nelle curve. Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi). Freni. Equipaggiamento elettrico a corrente continua e trifasica. Vari tipi di locomotori ed automotrici a corrente continua e trifasica. Avviamento. Ricupero di energia. Trazione semplice e multipla.

6. — Tecnologia. — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; loro difetti più frequenti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri, voltometri, calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene impiegato il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE DI RIALZO

a) CULTURA GENERALE:

1. — Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagramma. Costruzioni di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometri. Manometri. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazioni del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — Nozioni di meccanica. — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miscugli. Leghe Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotto della combustione.

b) CULTURA TECNICA:

1. — Nozioni generali sulle macchine. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie a vapore. Organi essenziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suoi vari tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore surriscaldato, ecc.). Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche, generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento dei motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

2. — Nozioni di tecnologia. — Metalli industriali e loro leghe. Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione dei materiali medesimi. Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro delle macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine di rialzo (calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri, ecc.).

c) MATERIE DI SERVIZIO:

Numerazione classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle F. S. Iscrizioni diverse e segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoili e loro

parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei veicoli; lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche e da altre disposizioni in vigore. Interpretazioni dei disegni.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. Contabilità delle Officine rialzo per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizzazione, tariffe. Norme per la tenuta delle scorte; prelievo e versamento. Conti di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni pel personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veicoli. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento del RIV e del RIC. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Norme d'impianto e di manutenzione dei gazogeni; prove e verifiche periodiche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi; denunzie. Nozioni elementari d'igiene.

MATERIE DI ESAME PER GLI AGGIUSTATORI-MOTORISTI

a) Cultura generale:

1. — Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette, parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi e dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapor d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratica.

3. — Elementi di meccanica. — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometri. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — Elementi di meccanica dei gas. — Rapporti fra pressione, volume e temperatura dei gas.

5. — Elementi di termodinamica. — Equivalenza fra calore e lavoro. Combustione a volume costante e a pressione costante. Cicli termici. Loro rappresentazione grafica nel piano p. v. Rendimento.

6. — Elettrostatica. — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

7. — Elettrodinamica. — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misura elettriche. Pile, accumulatori al piombo e al ferro-nichelio e loro manutenzione.

8. — Magnetismo. — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

9. — Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forze elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

10. — Cariche elettriche. — Corrente continua, variabile, alternata (cenni). Induzione mutua. Autoinduzione. Correnti parassite. Impedenza.

11. — Nozioni sugli strumenti di misura. — Amperometri, voltometri, wattometri (limitatamente al sistema d'inserzione nei circuiti e all'uso). Misure d'intensità, di tensione, di resistenza, di isolamento e di potenza.

12. — Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili liquidi e gassosi usati nei motori a combustione interna. Oli e grassi lubrificanti. Cenni sulla distillazione frazionata. Prodotti della combustione.

13. — Disegno di macchine. — Uso pratico dei comuni strumenti di disegno. Schizzi e disegni di organi meccanici e semplici; Interpretazione di disegni costruttivi delle automotrici e dei relativi motori.

b) Materie di servizio:

Disposizioni del regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle officine. Contabilità delle officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavoro alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Uso e manutenzione degli estintori. Istruzioni e norme speciali riguardanti l'impiego e la riparazione delle automotrici.

c) Organizzazione del lavoro.

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranze e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistemi di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) Cultura tecnica.

1. — Metallurgia. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai e ghise speciali. Alluminio e sue leghe. Bronzi. Ottone.

2. — Macchine. — Organi di trasmissione del movimento: pulegge, ingranaggi, catene, cinghie, cardani o giunti elastici. Sistema biella-manovella: relazione fra gli spostamenti e le velocità di stantuffo e di manovella. Eccentrici. Sistema a punteria. Volani. Regolatori e limitatori di velocità. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Nozioni sulle caldaie a vapore. Nozioni sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici a corrente continua. Inserzione e avviamento dei motori elettrici. Nozioni generali sugli alternatori e sui trasformatori.

3. — Motori a combustione interna. — Ciclo pratico di funzionamento dei motori a scoppio a 4 e a 2 tempi. Ciclo pratico di funzionamento dei motori Diesel lenti e veloci a 4 e a 2 tempi. Motori applicati alle automotrici e ai carrelli automotori per manovre. Organi principali del movimento. Distribuzione. Alimentazione, pompe meccaniche ed elettriche. Carburazione e carburatori: descrizione particolareggiata di qualche tipo di carburatore; messa a punto.

Accensione ad accumulatori e a magnete. Descrizione particolareggiata dello spinterogeno Marelli e dei magneti Marelli e Bosch in uso sulle automotrici; messa a punto di tali apparecchi. Accensione multipla e accensione mista. Pompe dei motori Diesel a iniezione diretta; descrizione particolareggiata delle pompe tipo Bosch; messa a punto di queste pompe. Iniettori per motori ad iniezione diretta e loro messa a punto. Nozioni sui sistemi di iniezione ad aria compressa. Raffreddamento ad acqua e ad aria: pompe di circolazione, radiatori, ventilatori. Lubrificazione e suoi vari tipi: pompe a ingranaggi, a eccentrico e a stantuffo: filtri. Avviamento a mano ed elettrico dei motori a scoppio e Diesel. Comandi dei motori. Organi accessori.

4. — Trasmissione del moto alle ruote. — Tipi più comuni di frizione: particolarità inerenti al tipo usato sulle automotrici. Cambi ad ingranaggi scorrevoli e ad ingranaggi principali sempre in presa e manicotti frontali di innesto. Cambio Wilson. Alberi di trasmissione e relativi giunti d'estremità. Ruota libera tipo Fiat. Invertitori di marcia tipo automotrice. Nozioni sui differenziali tipo automobile. Nozioni sui tipi di trasmissione elettrica, idraulica e pneumatica. Sistemi di comando dei vari organi della trasmissione in uso sulle automotrici.

5. — Struttura delle automotrici. — Descrizione dei tipi di automotrici usate nelle Ferrovie dello Stato e delle loro parti. Accessori e apparecchi vari: impianti elettrici, impianti pneumatici, apparecchi di controllo vari, impianti di riscaldamento, freni e relativi comandi dei vari tipi. Rodiggio e sospensione. Classificazione e numerazione delle automotrici inscritte nel parco delle Ferrovie dello Stato.

6. — Tecnologia. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e coso dei principali materiali adoperati nella riparazione delle automotrici, attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali. Apparecchi di misura e controllo usati per le lavorazioni comuni d'officina e per quelle speciali dei motori a combustione interna. Mezzi di controllo e registrazione delle apparecchiature speciali elettriche, pneumatiche e idrauliche e loro uso. Grado di finezza delle lavorazioni; tolleranze. Metodi e processi di riparazione e lavorazione dei motori a combustione interna. Prove dei motori al banco e relative apparecchiature di controllo. Nozioni sui trattamenti termici dei metalli.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1940-XVIII, n. 3058. — *Modifica alle norme relative al Concorso interno a posti di Macchinista di 2ª classe bandito col D. M. 3 gennaio 1940-XVIII, n. 2190.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 11 marzo 1940-XVIII, n. P.A.G.040.24/66189 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il proprio Decreto in data 3 gennaio 1940-XVIII, n. 2190;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Il primo comma del punto 8 delle norme relative al concorso interno a posti di macchinista di II classe bandito col Decreto Ministeriale 3 gennaio c. a. n. 2190 è sostituito dal seguente:

8. — Per l'espletamento degli esami saranno nominate dal Sig. Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione due Commissioni: una per i candidati agli esami per Macchinista T. V. ed un'altra per i candidati agli esami per Macchinista T. E. Quest'ultima Commissione, a sussidio dell'altra, potrà esaminare anche i candidati a macchinista T. V. Ciascuna Commissione sarà composta di due ingegneri e di un capo deposito e funzionerà da Presidente l'ingegnere di grado più elevato non inferiore al 3°.

Roma, lì 14 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro

HOST VENTURI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

***

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

***

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 13

28 marzo 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940-XVIII, n. 2928. — *Facilitazione di viaggio per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/4 in data 23 febbraio 1940-XVIII;

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, art. 3 comma *b*);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1. maggio al 30 giugno e dal 1. agosto al 30 settembre 1940-XVIII, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata-ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70%) per viaggi di andata-ritorno di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la valività di 5 giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di 10 giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti validi per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio, bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, li 27 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro: Host Venturi.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 14

4 aprile 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1940-XVIII. — *Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per i viaggi da Torino a Madonna della Scala e viceversa.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311.28571.4 del 25 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il decreto interministeriale n. 483 del 1° agosto 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Torino Porta Nuova e Torino Lingotto per Madonna della Scala e viceversa i seguenti prezzi speciali di 3ª classe, già in vigore per Chieri:

corsa semplice . . . . L. 4,80
andata - ritorno . . . . » 6,50

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1940-XVIII.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1940-XVIII, n. 2863. — *Graduatorie di merito relative al corso d'istruzione tenuto per gli Allievi Fuochisti risultati vincitori del concorso di cui al D. M. 9 novembre 1937-XVI, numero 1199* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale in data 9 novembre 1937-XVI, n. 1199, che approva le norme per il concorso a 500 posti di Fuochista in prova;

Vista la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. [illegible] in data 22 febbraio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del concorso a 500 posti di Fuochista in prova.

Roma, li 27 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro: Host Venturi.

GRADUATORIE DI MERITO

Corso di istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Ancona:

1 - DRAGHI Mario
2 - BURATTINI Leonardo
3 - MAURELLI Angelo
4 - ANGELELLI Dino
5 - MARINACCI Fulvio
6 - BALDASSARRE Mario
7 - PASQUALONI Filippo
8 - GIANSANTI Nando
9 - DI ZENOBIO Ercole
10 - CACCIAMANI Dandolo
11 - BERARDOCCO Stefano
12 - MASSINI Renato
13 - BARBOTTI Elio
14 - MOBILI Renato
15 - FAVORITO Francesco
16 - VALENTINI Valeriano
17 - ARGENTATI Alberto
18 - CIASCA Cesare
19 - BINARELLI Mariano
20 - BADALONI Ettore.

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Bologna:

1 - FAZZI Dante
2 - MONARI Giuliano
3 - DIOLAITI Augusto
4 - BARBOLINI Fernando
5 - MASSARENTI Anselmo
6 - FILIPPINI Mario — della graduatoria del Comp. Trieste
7 - VENTURI Armando
8 - RONCAGLI Renato
9 - BERNARDI Mario
10 - PESCI Walter
11 - BERGONZONI Elio
12 - PRESEPI Agostino
13 - GUIZZARDI Ettore
14 - BETTI Giulio
15 - MACERATA Gino
16 - GIOVANNINI Pietro
17 - MAZZANTI Lido
18 - PACCHIONI Bruno
19 - VALENTINI Aldo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1940-XVIII.

20 - LEONI Alberto — del concorso di cui al D. M. 2046/1937
21 - MATTEUZZI Marino
22 - BUGLI Amleto
23 - SCANABISSI Renato
24 - DONDE' Marcello
25 - FREDDI Francesco
26 - FAGGIOLI Ubaldo
27 - MARCHIGNOLI Edmondo
28 - MAFFI Guerriero
29 - BOTTONELLI Gaetano
30 - BALBONI Mario
31 - MIGNANI Giovanni

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Catania:

1 - TESTAVERDE Giovanni
2 - CORTESE Francesco
3 - ASTA Agostino
4 - TOMASELLO Antonino
5 - ARDINI Francesco
6 - MEGNA Gaetano
7 - RACITI Giuseppe
8 - PULIATTI Antonino
9 - PRIZZI Luigi
10 - FINANZE Giovanni
11 - COSENTINO Agatino
12 - SCARANTINO Michele
13 - BELSITO Francesco
14 - SPOSITO Alfio
15 - LOMBARDO Antonio
16 - GRIMALDI Francesco
17 - COSENTINI Salvatore
18 - TERRAMAGRA Mario
19 - GIACHINTA Giuseppe
20 - PETRULLI Vincenzo

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Firenze:

1 - LOGI Remo
2 - VOLTERRANI Sergio
3 - DE SCALZI Urano
4 - MONALDI Rolando — del concorso di cui D. M. 2046/1937
5 - VANNUCCI Siden
6 - MARCHETTI Renato
7 - SCARPINI Giovanni
8 - FALEVOLTI Ezio
9 - BELLUCCI Raffaello
10 - CECCARELLI Ilio
11 - MURA Pietro — della graduatoria della Deleg. di Cagliari
12 - BARSALI Mauro
13 - CULOTTA Giovanni
14 - BELLINI Mario
15 - FACCIOLI Athos
16 - GIANGRANDI Luigi — del concorso di cui D. M. 2046 1937
17 - CHITI Renzo
18 - MANNORI Adriano
19 - STRAZZERA Pietro — dalla gratuat. Delegaz. di Cagliari
20 - BRUNDU Enrico — dalla graduatoria Delegaz. di Cagliari
21 - CHESI Tullio
22 - LANCIA Vinicio
23 - INNOCENTI Mario
24 - GRAZZINI Aldo
25 - COCCO Antonio — dalla graduatoria delegaz. di Cagliari
26 - PERSEO Eugenio — dalla graduatoria Delegaz. di Cagliari
27 - ERCOLI Guido
28 - DINI Giulio
29 - DE PLANO Renzo — della graduatoria Delegaz. di Cagliari
30 - PAU Luigi — della graduatoria Delegazione di Cagliari
31 - PIU Giovanni Antonio — della graduat. Delegaz. di Cagliari
32 - PELLEGRINI Pellegrino
33 - PETRUCCIANI Luigi
34 - ACCIARO Enrico — della graduatoria Delegaz. di Cagliari
35 - BONACCHI Mario

Corso d'istrnzone tenuto presso il Deposito Locomotive di Foggia:

1 - VALENTINI Vittorio
2 - PARADISO Savino — della graduat. Compart. di Napoli
3 - MONACO Vincenzo
4 - ERRIGUEZ Attilio
5 - COSTANTINI Ferdinando
6 - IACOBAZZI Giuseppe
7 - VALENTE Michele
8 - QUINTAVALLE Oronzo
9 - ROSSI Albino
10 - RASPATELLI Vittorio
11 - MARSILIO Leonardo

12 - GIBERTI Alfio
13 - SOLIMANDO Aldo
14 - FASANO Renato
15 - TROIANO Michele — del concorso di cui D.M. 2046/1937
16 - LA SALANDRA Mario
17 - TRISCIUZZI Vito

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Genova-Brignole:

1 - MINETTI Nicolò
2 - RISSONE Mario
3 - PELACCHI Aristide
4 - SCHIAPPACASSE Virginio
5 - RATTO Libero
6 - FOSSATI Giov. Battista
7 - GATTORNO Attilio
8 - MANTELLI Francesco
9 - CASALE Giuseppe
10 - PERUCH Alfredo
11 - PENNA Luigi
12 - MASCHERO Bruno
13 - PALMERO Giovanni
14 - BOGGIA Renato
15 - CUBELLI Gerardo
16 - ORLANDO Domenico
17 - RATTI Giov. Battista
18 - MORESCHI Federico
19 - FAVA Antonio
20 - GENNARI Tullio
21 - SIRI Mirko
22 - TELLINI Roberto
23 - BARGAGNA Brunello
24 - LUPERI Ugo
25 - NASORRI Vittorio — del concorso di cui D. M. 2046/1937
26 - FERLINI Pietro
27 - BISIO Romualdo
28 - GORI Dino

Corso d'Istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Milano C.le:

1 - RICCI Giuseppe
2 - FERINA Ambrigio
3 - MELIDONA Antonino
4 - VERCESI Giulio
5 - MARTINI Pierino
6 - FERRARI Virginio
7 - ORSINI Luigi
8 - BALDI Aldo
9 - PRANDI Lino
10 - GIOMETTI Carlo — dal concorso di cui D. M. 2046-1937 — della graduatoria di Torino
11 - BOTTA Primo
12 - RONCATO Ottorino
13 - ALBERTINI Aroldo
14 - MOREA Amedeo
15 - DE MARTINI Bruno
16 - CAPORALI Agordino
17 - BONOMI Giuseppe
18 - SAVINI Mario
19 - CATTANI Felice
20 - FERRARI Germano
21 - CARCANO Antonio
22 - GENUARDI Gioacchino
23 - ABRUZZI Giovanni
24 - MANGANARO Antonio
25 - CRISTINA Giulio
26 - DE CRESCENZO Michele
27 - BERTAIOLA Cesare
28 - FRANCESCHETTI Giuseppe
29 - RANZANI Aldo
30 - PEDROLI Aldo
31 - PARENTI Artemio
32 - ARLANDINI Giovanni
33 - CORETTA Alfredo
34 - PEDRETTI Giuseppe
35 - ZAMBELLI Bruno

Corso d'Istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Milano Smistam.:

1 - FACCIOLI Carlo
2 - COMINOTTI Giulio
3 - MUSSINI Carlo
4 - POGGI Lorenzo
5 - VALLE Bruno
6 - GUAGNINI Oreste
7 - CARBONE Giovanni
8 - POLI Giuseppe
9 - BORLONI Ernesto
10 - FERRANTI Augusto
11 - TOBIA Celeste
12 - PRONI Francesco
13 - BIOTTI Angelo
14 - OGGIONI Libero
15 - GUARNERI Cedrino
16 - SETMANI Romolo

17 - SALVADERI Alessandro
18 - FAGIOLI Luigi
19 - CROLA Luciano
20 - MAZZA Francesco
21 - DAVIDI Guerrino
22 - ZEMBLINI Rino
23 - TORRIELLI Natale
24 - POZZI Silvio
25 - CAMAGNA Medardo
26 - COSTA Francesco
27 - DE AGOSTINI Remigio
28 - GARINI Giovanni

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Napoli Smistam.:

1 - GIGLIANO Angelo
2 - MAROTTI Nazzareno
3 - PISCOPO Gennaro
4 - FORINO Gaetano
5 - FRAIA Nunzio
6 - MAFFEI Federico
7 - NISCO Giuseppe
8 - DI GREZIA Pasquale
9 - DE LUCIA Carmine
10 - SCARAMUZZI Armando
11 - DRUELLA Antonio
12 - CONTE Nicola
13 - D'ALESSANDRO Giliberto
14 - DE MARTINO Nicola
15 - PERSICHETTI Arrigo
16 - CASSESE Parise

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Palermo:

1 - CALDARA Giuseppe
2 - RUFFINO Calogero
3 - GIACHINTA Vittorio — del concorso di cui al D. M. 1367/1934
4 - MANISCALCO Luigi— del concorso di cui al D. M. 1367/1934
5 - LODATO Giacomo
6 - GUADAGNINO Salvatore
7 - DI GIOVANNI Salvatore
8 - CRINI Vito
9 - NUCCIO Giuseppe
10 - CASTIGLIONE Salvatore
11 - MORICI Giuseppe
12 - BIANCATO Giuseppe
13 - RICCIOLI Gaetano
14 - PAGANO Giuseppe
15 - CORSO Filippo
16 - PASSANTINO Emanuele
17 - FRAGALI Enrico
18 - LO PRESTI Salvatore
19 - SAPUTO Adolfo
20 - TROIA Giuseppe
21 - AJELLO Umberto

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Reggio Calabria:

1 - SARACENO Domenico — vincitore concorso S. C. Tecnico (D. M. 1579/1938).
2 - PIRAZZO Tommaso
3 - PUNTORIERI Pietro
4 - MARRA Vincenzo
5 - CALIPARI Filippo
6 - OTERI Carlo
7 - MINNITI Giuseppe
8 - BARREOA Giovanni
9 - BACCI Mario
10 - MARCELLI Attilio
11 - BARRECA Pasquale
12 - SICLARI Gerolamo
13 - CAMPOLO Domenico
14 - SCHIAVO Vincenzo
15 - BARONE Antonino
16 - FRANDA Francesco
17 - CAMPOLO Ferdinando
18 - PASTINA Giovanni
19 - CRISCUOLO Giovanni
20 - GRANDE Ugo
21 - D'ASCOLA Pasquale
22 - ROTA Salvatore
23 - MARCIANO' Eduardo
24 - DE CLARIO Francesco
25 - PARRUCCI Vincenzo
26 - SCERRA Giovanni
27 - FUNARO Giuseppe

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo:

1 - DI FOLCO Tommaso
2 - SAMMARTINO Vincenzo — rinunciatario al posto; restituito alle precedenti mansioni di operaio
3 - PROIETTI Alberto
4 - LA VELLA Cosimo
5 - LATINI Sante
6 - ADAMI Secondiano
7 - TORCHI Carlino
8 - BRAVIN Bruno
9 - GIZZI Domenico
10 - CATINELLI Giuseppe
11 - ANDREOZZI Armando
12 - BARTOLOMUCCI Bruno
13 - FANELLI Ettore
14 - MAZZOLI Trento
15 - RICCI Angelo
16 - ALVITI Annibale
17 - AVENALE Alfredo
18 - RUCCI Felice
19 - DURANTE Osvaldo
20 - URBANI Ennio
21 - SANTILLI Roberto
22 - GIOVAGNOLI Augusto
23 - LEPRI Mario
24 - GIOVANNONI Silvio
25 - GIANCOLA Mario
26 - MESCHINI Angelo
27 - BRACONI Gaetano — del conc. di cui al D. M. 2046/1937
28 - ANGERAME Alfredo

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Torino:

1 - URANI Andrea
2 - VALENTE Luciano
3 - VACCHINA Severino
4 - BRUSA Giulio
5 - GALLINA Ugo
6 - MARCHINI Vittorino
7 - RAVETTO Renzo
8 - GREMO Ernesto
9 - ARGENTA Guido
10 - GHIONE Enrico
11 - LAZZARI Luigi
12 - FOGLIO Natale
13 - BUZIO Enrico
14 - MAGGIORA Francesco
15 - PRINCIPI Foliano
16 - DADONE Tommaso
17 - BARBERIS Pasquale
18 - NIZZOLINI Riccardo
19 - SOLARO Ferdinando
20 - PETRA Michelangelo
21 - SUMMA Giuseppe
22 - SPALLA Pietro
23 - CAVANNA Giov. Battista
24 - GHIRINGHELLI Bruno
25 - CACCIOLA Giuseppe
26 - BUFFA Michele
27 - AIMAR Giacomo
28 - BALLOR Giuseppe

Corso d'istruzione tenuto presso l'Officina Materiale Rotabile di Torino:

1 - MORRA Michele
2 - MANFRONI Aldo
3 - ENRICO Sifrido
4 - RISSONE Michele
5 - RIVA-CAMBRIN Umberto
6 - LORI Sante
7 - MANDIROLA Mario
8 - BUSSETTI Igino
9 - MAFFEI Gioacchino
10 - BIGATTI Agostino
11 - CELONA Giuseppe
12 - ODDONE Giuseppe
13 - CARATTI Ferante
14 - PIACENTINI Angelo
15 - ALBUGE Felice
16 - BAUDA Giulio
17 - REMUS Carlo
18 - BATTISTINO Giovanni
19 - BORLA Giovanni
20 - BRINGIOTTI Carlo
21 - CONTI Aldo
22 - LANZETTI Stefano
23 - PELLEGRINI Vincenzo
24 - MAINO Pietro
25 - CARBONE Luigi
26 - GOITRE Carlo
27 - TONDOLO Giovanni
28 - BENEDETTO Pietro

Corso d'Istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Udine:

1 - AMADEI Eugenio
2 - GAMBA Tullio
3 - BIFFOLI Loris
4 - SIMIONATO Erminio
5 - BONANSEA Alberto — del concorso di cui al D. M. 1367/1934
6 - RAINIS Aurelio
7 - QUAGLIA Libero
8 - STECCA Vincenzo
9 - VIELMINI Adolfo
10 - MOLINO Evaristo
11 - KISWARDAJ Ugo
12 - APROSIO Oreste
13 - MESTRONE Giovanni
14 - REBELLI Bruno
15 - MEZZACASA Emilio
16 - SMAILA Mario
17 - VIDUSSI Guglielmo — del concorso di cui il D. M. 2046/1937
18 - FERRARI Aldo
19 - ANTONUTTI Gino
20 - LINDA Enzo
21 - BRUNETTI Brunetto
22 - PIASENZOTTO Emilio — del conc. di cui il D. . 2046/1937
23 - COMISSO Nicetto — del conc. di cui il D. M. 2046 1937

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di Venezia Mestre:

1 - PECCOLO Guido
2 - DALL'ACQUA Walter
3 - PARTEL Bruno
4 - CORO' Marcello
5 - COSSALTER Mario
6 - POLESEL Modesto
7 - CROVATO Antonio
8 - BIDINOTTO Vico
9 - SCAGNETTO Carlo
10 - VATTOLO Antonio
11 - MARTINELLI Bruno
12 - PERUZZI Aldo — del concorso di cui il D. M. 2046/1937
13 - COLORIO Pietro
14 - FOSCHI Mario
15 - SUDAROVICH Luigi
16 - BUSATTO Giuseppe
17 - GIRARDI Edoardo
18 - VOLTOLINA Luigi
19 - GUSSO Carlo
20 - COLORIO Giuseppe
21 - MENEGALDO Francesco
22 - BUCOVAZ Giuseppe
23 - BARBIERI Mario
24 - SBROGIO' Bruno
25 - ROSSI Aldo
26 - BINCOLETTO Mario
27 - MONACO Ilario
28 - FORNASIER Aldo
29 - CARLI Paolo

Corso d'istruzione tenuto presso il Deposito Locomotive di Verona:

1 - LUISI Gennaro
2 - MALFERRARI Athos
3 - BEZZO Walter
4 - BAGNOLI Bruno
5 - FERRARI Ruffino — dimissionario dal 30/7/1939-XVII
6 - COLOMBARA Danilo
7 - FRANCO Giuseppe
8 - CASTELLI Adelmo — del conc. di cui il R. D. 2046/1937
9 - MUSCO Ubaldo
10 - ZAMBRERI Pericle
11 - GIACOMINI Gino
12 - FABBRO Adelchi
13 - SOLLI Guido
14 - VENERI Celestino
15 - CUDIN Antonio
16 - MILANI Alessandro
17 - RECCHIA Ugo
18 - TOFFOLI Leo
19 - STREPPARAVA Armando
20 - GARDIN Mario
21 - BERNARDI Attilio
22 - TURA Francesco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 15

11 aprile 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1940-XVIII, n. 3191. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Macchinista di 2ª classe bandito col D. M. 20 aprile 1938-XVI, n. 2804.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N. PAG. 940/24/67457 in data 21 marzo 1940-XVIII del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di macchinista di 2ª classe bandito con Decreto Ministeriale 20 aprile 1938-XVI, n. 2804 e si autorizza la pubblicazione di essa sul Bollettino Ufficiale.

Roma, 27 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A POSTI DI MACCHINISTA DI II CLASSE BANDITO COL DECRETO MINISTERIALE 20 APRILE 1938-XVI, N. 2804

1 - 292201 - DUGONO Giovanni
2 - 293080 - OLIVIERI Duilio
3 - 292545 - SACCO Vincenzo
4 - 259985 - RASICA Giacomo
5 - 276617 - GIOVANETTI Primo
6 - 292550 - PRENCIPE Adolfo
7 - 257456 - MONTELATICI Antonio
8 - 292553 - AMORICO Romeo
9 - 292493 - AMERIO Giuseppe
10 - 292431 - CECCACCI Ciro
11 - 294419 - SANTINI Oscar
12 - 292552 - SACCO Gerardino
13 - 292853 - POLINI Cesare
14 - 292483 - CASSANO Vito
15 - 292719 - TIMI Guido
16 - 292436 - FERRACUTI Rinaldo
17 - 292982 - ZUCCHINI Vito
18 - 292322 - DEL ZOTTO Ettore
19 - 292394 - TURBA Antonio
20 - 294503 - ROMITELLI Giovanni
21 - 292363 - ARMAGRANDE Eugenio
22 - 292560 - MUSCARITOLO Vincenzo
23 - 292234 - MARCHETTI Socrate
24 - 293130 - DEL FANTI Dario
25 - 294212 - BACCIGALUPPI Pietro
26 - 294499 - FICI Guido
27 - 292754 - SABUCCI Gino
28 - 248512 - RINALDI Carlo
29 - 292169 - NAGGI Edoardo
30 - 293019 - BALDUCCI Primo
31 - 292430 - PAPA Dario
32 - 294502 - PIERPAOLI Oliviero
33 - 292548 - PAPA Romeo
34 - 292197 - PEIROLO Leandro

35 - 292466 - CARAVELLA Natale
36 - 292271 - CIMMARUSTI Pietro
37 - 292559 - OLIVIERI Giuseppe
38 - 277132 - SCIAMANNA Umberto
39 - 292908 - MORI Ezio
40 - 293049 - CARLUCCI Nicola
41 - 292306 - BELLI Giuseppe
42 - 292633 - PINI Fortunato
43 - 292843 - CECCHINELLI Fernando
44 - 292720 - UMILE Ercole
45 - 292778 - TAVANI Mario
46 - 293059 - SUSINI Athos
47 - 229719 - DE TOMO Vincenzo
48 - 292241 - BALDASSARRE Renato
49 - 292395 - MALISANI Libero
50 - 293144 - COLLA Gino
51 - 292330 - BENDA Aldo
52 - 292905 - MARIANI Alfredo
53 - 292962 - PACE Onorino
54 - 292463 - TRAVAGLIA Augusto
55 - 292233 - MASCI Francesco
56 - 293472 - VIGNOLI Viero
57 - 292645 - BOVENGA Lorenzo
58 - 292318 - CUDIZIO Francesco
59 - 293017 - SIGHIERI Libero
60 - 294532 - FRESIA Dante
61 - 293078 - MAGNI Curio
62 - 292335 - CASSANI Nicola
63 - 292904 - MAGHERINI cav. Alberto
64 - 293030 - FEDERICO Antonino
65 - 294421 - ZANASI Luigi
66 - 292736 - SANTANDREA Paolo
67 - 293208 - OLDANO Pietro
68 - 294495 - BELLEZZA Mario
69 - 292610 - TAFFONI Marcello
70 - 292604 - DI MATTEO Tullio
71 - 292210 - FRUET Pio
72 - 292355 - TAVONI Antonio
73 - 292396 - MALUTA Adriano
74 - 292602 - PANCIERA Marco
75 - 293458 - VILLA Ettore
76 - 294461 - ODDONE Ettore
77 - 292276 - CAMINITI Cosimo
78 - 292259 - SORBINO Mario
79 - 294244 - BOSIA Ottavio
80 - 292942 - CALDERINI Vincenzo
81 - 292163 - GHERLONE Mario
82 - 292784 - CERRITELLI Vincenzo
83 - 294417 - MAGHERI Valfiero
84 - 294514 - BRUNO Angelo
85 - 292354 - SIBANI Pietro
86 - 292264 - POMPILIO Antonio
87 - 293073 - BERNARDINI Giovanni
88 - 294501 - VENTURI Rodolfo
89 - 292822 - MAZZUCCHELLI Giovanni
90 - 292503 - MASUTTI Giordano
91 - 292753 - TREZZA Arturo
92 - 292914 - BINDI Belisario
93 - 292833 - BATTEGAZZORE Pierino
94 - 294448 - GITTO Luigi
95 - 292851 - CANOVA Giuseppe
96 - 293070 - PALLOTTI Frangiotto
97 - 250323 - MACCARINO Ernesto
98 - 292253 - CONCILIO Ubaldo
99 - 293069 - BISORI Dante
100 - 292690 - CITO Francesco Paolo
101 - 293072 - MARCHIONNI Cesare
102 - 292926 - BAGNOLI Leoniero
103 - 292726 - GRAMMEGNA Luciano
104 - 292388 - PULISANO Ubaldo
105 - 292951 - VASTANO Costantino
106 - 292490 - MASSETTINI Enrico
107 - 292441 - MARCHETTI Amedeo
108 - 219742 - DEPPIERI Pietro
109 - 251762 - GINANNI Gino
110 - 292715 - ANTONUCCI Armando
111 - 292166 - GOLA Carlo
112 - 219883 - GAGLIONE Francesco
113 - 241905 - STORCE' Luigi
114 - 292554 - CAPRIO Sabino
115 - 293008 - ZANCARLI Pompeo

116 - 292891 - SCALONCINI PECCIARINI Seb.
117 - 292634 - MONACHESI Egidio
188 - 292750 - GRISELLI Enrico
119 - 292989 - FAGIOLI Livinio
120 - 293106 - MENICHETTI Francesco
121 - 294383 - BERTAZZO Giovanni
122 - 294509 - PAGLIA Enrico
123 - 292293 - VITALE Giuseppe
123 - 292173 - GREPPI Luigi
125 - 292931 - MANOCCHIO Mario
126 - 292964 - COMPAGNUCCI Giuseppe
127 - 294310 - APREA Salvatore
128 - 294477 - GIARDINI Marcello
129 - 292563 - DE VIRGILIO Vincenzo
130 - 292246 - PELAGATTI Antonio
131 - 292482 - BORNORONI Demetrio
132 - 292847 - CORNELLI Vittorino
133 - 293381 - BERGAGLIO Carlo
134 - 270886 - DAVI' Salvatore
135 - 292817 - GANDINI Emilio
136 - 292866 - SILVANO Edilio
137 - 292418 - AMADIO Achille
138 - 292527 - ZANIN Giovanni
139 - 273752 - FLAUTO Armando
140 - 262032 - LIGUORI Vincenzo
141 - 247808 - RISTORI Italo
142 - 292953 - GAMBARDELLA Francesco
143 - 292413 - SPIGARIOL Ernesto
144 - 292713 - VIGNOLETTI Ettore
145 - 292538 - RIALTO Achille
146 - 292446 - MEI Italo
147 - 292781 - TOTI Arturo
148 - 292638 - BENEDUCI Giuseppe
149 - 294708 - REALE Giovanni
150 - 292612 - REMEDI Aldo
151 - 292593 - BENASSI Gregorio
152 - 292854 - RAVERA Stefano
153 - 292688 - SCOPPIO Onofrio
154 - 292174 - ACINO Maurizio
155 - 293043 - ANTONINI Silvano
156 - 294464 - QUIRICO Vincenzo
157 - 294709 - DELMASSO Antonio
158 - 255101 - BIANCONI Enrico
159 - 292513 - SCAVIZZI Serse
160 - 292678 - CASOLARO Ciro
161 - 292164 - GANDINI Silverio
162 - 292342 - FREDDI Pietro
163 - 292407 - PURINI Paolo
164 - 293067 - BIANCHINI Mario
165 - 292161 - FONGO Ugo
166 - 292689 - BOMBINI Luigi
167 - 292376 - CRISPI Domenico
168 - 292356 - TORREGGIANI Giulio
169 - 292993 - PREMOLI Battista
170 - 292869 - ZANIBELLI Luigi
171 - 292380 - FABBO Amedeo
172 - 292617 - GABELLA Luca
173 - 292429 - BALDUCCI Umberto
174 - 294222 - GAMBARDELLA Norberto
175 - 274750 - APPOLLINARI Francesco
176 - 292170 - SERRA Domenico
177 - 292255 - TRISCIUOGLIO Domenico
178 - 292996 - PAVIA Nicolò
179 - 293046 - BRAMUCCI Mario
180 - 254889 - BOLZONI Mario
181 - 292181 - BOVERIO Dante
182 - 292415 - MORO Ettore
183 - 292596 - CANTELLI Ugo
184 - 292782 - FARAONI Vittorio
185 - 292301 - TURELLI Giuseppe
186 - 292410 - TAMBURINI Guglielmo
187 - 292913 - BERTI Pietro
188 - 294329 - CECCATELLI Aldo
189 - 267722 - TONUTTI Antonio
190 - 292963 - MANSANI Fulvio
191 - 293391 - RIZZI Luigi
192 - 294353 - GIUFFRIDA Francesco
193 - 293091 - SPADAFORA Bartolomeo
194 - 293473 - SANTALUCIA Ernesto
195 - 277217 - DE ANGELIS Giuseppe
196 - 294711 - INNOCENTI Gino

197 – 261612 – CHIAPPARELLI Agostino
198 – 260290 – FARNETTI Giovanni
199 – 292936 – SILVAGGI Gino
200 – 292955 – CIANI Edmondo
201 – 292714 – VIVARELLI Primo
202 – 292486 – GALASSI Pietro
203 – 292361 – PAVONE Francesco
204 – 293131 – TESI Ugo
205 – 292458 – BRUNELLI Tommaso
206 – 294522 – PAMPALONI Renato
207 – 292440 – UNCINI Elio
208 – 255363 – PIERANTONI Alvaro
209 – 292389 – PUNTARELLO Giacomo
210 – 292240 – LOTTI Giuseppe
211 – 292892 – SCHIAFFINO Ubaldo
212 – 292607 – STURBA Aldo
213 – 292640 – COSTA Luigi
214 – 294497 – LAMBARDI Pasquale
215 – 292680 – DE FALCO Mario
216 – 289484 – TAFFI Ferdinando
217 – 292776 – TORTORA Terenzio
218 – 292542 – PICENNA Luigi
219 – 292406 – PASTORE Gaetano
220 – 292500 – LOTTI Alessandro
221 – 292555 – GAROFALO Luigi
222 – 294302 – GOTTARDI Amerigo
223 – 294457 – CORTINI Roberto
224 – 294462 – OLLIVERO Andrea
225 – 292575 – LAUVERGNAC Serafino
226 – 292315 – CIRELLO Italo
227 – 233771 – OLIVA Francesco
228 – 292611 – MANTOVANI Roberto
229 – 292691 – VISCI Francesco
230 – 292439 – TALEVI Nino
231 – 292658 – CORNACCHIA Achille
232 – 293461 – MUSSONI Gino
233 – 294591 – VETTORE Giovanni
234 – 292692 – CASSANDRO Francesco
235 – 293380 – BALDI Baldo
236 – 292650 – PROSPERI Antonio
237 – 292708 – TESEI Michele
238 – 292195 – ODDENINO Giovanni
239 – 293038 – BOZZANI Edmondo
240 – 292970 – LAGANA' Francesco
241 – 293044 – BECCIANI Renzo
242 – 292423 – STEFANINI Pietro
243 – 292334 – CAMANGI Dante
244 – 292321 – DEL ROSS Giovanni
245 – 292224 – BARNABE' Duilio
246 – 294493 – CARDETTA Donato
247 – 294513 – TRETOLA Luigi
248 – 269565 – VARALDI Marcello
249 – 292213 – TESSAROLO Giovanni
250 – 292921 – TANGOCCI Benedetto
251 – 293033 – CARTA Francesco
252 – 292675 – FARCARA Luigi
253 – 292615 – GUIDOBALDI Umberto
254 – 292202 – PAGELLA Renzo
255 – 292710 – TRENTI Remo
256 – 256716 – DE PANFILIS Gaetano
257 – 292630 – MARCUCCI Bruno
258 – 292230 – D'INCECCO Mario
259 – 293139 – SUARDI Otello
260 – 294122 – DE PIERO Ferruccio
261 – 294460 – MERLANO Giuseppe
262 – 261568 – SOLDI Mario
26 – 235821 – SAVORNIANI Ernesto
264 – 260042 – SOGNO Luigi
265 – 276245 – CENSI Cesare
266 – 292273 – GARGANESE Onofrio
267 – 292515 – URBISAGLIA Gisleno
268 – 293063 – GHELLERE Fulvio
269 – 292453 – EMMA Gerardo
270 – 292717 – D'INGECCO Giuseppe
271 – 293465 – ROVERE Mario
272 – 245798 – PARZIANO Gerlando
273 – 292954 – MAIURI Umberto

274 - 293002 - TAVELLA Giuseppe
275 - 292226 - FERRARESI Gino
276 - 250297 - CANESTRI Pasquale
277 - 260393 - CAMPANIELLO Giovanni
278 - 292199 - SCAVIA Domenico
279 - 292874 - VALERA Luigi
280 - 292728 - CITRO Luigi
281 - 293387 - FAGIOLI Consuelo
282 - 294213 - BELLETTI Giuseppe
283 - 292755 - LUCANTONJ Alberto
284 - 292918 - CIVAI Mario
285 - 294309 - RAVIZZA Francesco
286 - 294456 - CHIANTELASSA Mario
287 - 276300 - GENTILE Mario
288 - 255501 - LIPARI Emanuele
289 - 292979 - RIVA Achille
290 - 293079 - MASSARIA Rutilio
291 - 294296 - BIAGINI Duilio
292 - 261534 - SACCHI Aldo
293 - 293244 - ADAMI Otello
294 - 292417 - ZARA Antonio
295 - 294231 - ANDREINI Alfredo
296 - 292840 - ARBONE Antonio
297 - 292582 - SCATTOLIN Guglielmo
298 - 294295 - POCHINI Ildo
299 - 259927 - RUMOR Guido
300 - 292231 - ROETI Quirico
301 - 260043 - TRUCCHI Luigi
302 - 293066 - BIANCO Pierino
203 - 292881 - ARICO' Natale
304 - 186815 - GALLO Giuseppe
305 - 235736 - CERUTI Giuseppe
306 - 255365 - CICCOLINI Luigi
307 - 256372 - COLOMBO Giovanni
308 - 292081 - LAZZARONI Ilias
309 - 292474 - VICI Vero
310 - 293062 - BARTOLINI Ezio
311 - 292557 - MARTELLO Salvatore
312 - 292367 - MELLINA Antonino
313 - 292203 - SAVIA Vincenzo
314 - 292945 - SOSTEGNI Giuseppe
315 - 292740 - FABERI Augusto
316 - 292267 - CAMPANELLA Attilio
317 - 293146 - MAFFI Olimpio
318 - 261888 - VANNOZZI Lido
319 - 292780 - FIORILLI Tersilio
320 - 292899 - SCARSELLI Ezio
321 - 292419 - BASAGLIA Bruno
322 - 292676 - FORMICA Francesco Paolo
323 - 292980 - SALVINI Giuseppe
324 - 292014 - GAMALERO Giovanni
325 - 293081 - RISTORI Giulio
326 - 292583 - STRADIOTTO Roberto
327 - 292539 - RECCHIA Filiberto
328 - 292497 - FORMENTINI Bruno
329 - 292207 - CELLERINO Carlo
330 - 293133 - PIZZUTTI Guglielmo
331 - 292481 - CAIMMI Ezio
332 - 293045 - CARLETTI Gino
333 - 293166 - ALBERIZZI Carlo
334 - 294479 - PARIS Santorre
335 - 292995 - SANT'ANGELO Umberto
336 - 292912 - BALESTRI Athos
337 - 292643 - FEDERICI Odoardo
338 - 292580 - BISSOLI Francesco
339 - 292907 - MAZZONI Umberto
340 - 292269 - DE VITA Francesco
341 - 292679 - ROTONDI Antonio
342 - 293132 - ZAMAGNA Gino
343 - 292277 - ASSUMMA Vincenzo
344 - 292662 - MURGIA Antonio Giuseppe
345 - 293090 - MALAGUTI Carlo
346 - 293029 - ALBANO Guglielmo
347 - 294221 - FRASCARELLI Fulvio
348 - 251754 - GAIBA Heros
349 - 270893 - SCALICI Domenico
350 - 180209 - POLITI Antonio
351 - 282213 - PERCIVALE Giovanni
252 - 257706 - CIVILLERI Ferdinando
353 - 265756 - SOLLI Mario

354 - 277547 - ROSSETTI Adriano
355 - 292079 - FREA Giuliano
356 - 292636 - BONANNI Renato
357 - 292308 - BOERI Alessandro
358 - 292351 - ROMAGNOLI Francesco
359 - 292763 - GALASSO Serafino
360 - 292737 - GUIZZARDI Riccardo
361 - 294123 - GALLI Stefano
362 - 294235 - VISETTI Agostino
363 - 294472 - SIEBALDI Paolo
364 - 261531 - NAPITELLO Giovannï
365 - 292359 - ARTUSO Fortunato
366 - 292065 - BERGONZI Giuseppe
367 - 292703 - FRAGNI Arnaldo
368 - 292694 - RAFFO Giuseppe
369 - 292492 - VIVARELLI Pasquale
370 - 292340 - DONDARINI Rodolfo
371 - 293340 - BATTILORO Antonio
372 - 292666 - SICBALDI Federico
373 - 293935 - PASE Giovanni
374 - 292764 - DE VINCENTIS Biagio
375 - 294351 - BOTTACIN Giovanni
376 - 280173 - SANTARELLI Giuseppe
377 - 258202 - SANTAMARIA Ugo
378 - 292606 - RAPONI Pietro
379 - 292319 - CULOT Vittorio
380 - 292350 - PISTOCCHI Dino
381 - 292360 - CAMPOLO Domenico
382 - 292810 - CONTE Giuseppe
383 - 292068 - BIANCHI Mario
384 - 258660 - RAIMONDI Giorgio
385 - 292289 - COSCO Antonio
386 - 293512 - CEDRONI Francesco
387 - 182062 - SCARPACI Giacomo
388 - 250505 - NOBILI Raimondo
389 - 215249 - PALLOTTI Attilio
390 - 247869 - GINI Gino
391 - 292578 - TODESCATO Domenico
392 - 293388 - GASTALDELLI Giuseppe
393 - 250284 - SOBRERO Teobaldo
394 - 248496 - GILARDI Stefano
395 - 256376 - MODINI Mario
396 - 292803 - SANDRIA Carlo
397 - 292804 - TONDINI Ettorino
398 - 292274 - SCHINAIA Vincenzo
399 - 292816 - FRACCHIA Agostino
400 - 292179 - BOGETTI Fortunato
401 - 292852 - POGGI Mario
402 - 247867 - GIACOMINI Ugo
403 - 256374 - GILARDONI Attilio
404 - 263923 - STRINGARI Giuseppe
405 - 220992 - FERRI Giovanni
406 - 292502 - MAMBRINI Francesco
407 - 293083 - LOFFREDI Augusto
408 - 292449 - DE ROSA Vincenzo
409 - 292838 - CAFFU' Guglielmo
410 - 292707 - RAVARA Alcide
411 - 292785 - FORTUNA Rinaldo
412 - 293077 - DI SANTO Ettore
413 - 294282 - TORASSO G. Battista
414 - 244119 - SANTOPADRE Michele
415 - 235352 - DELFANTI Igino
416 - 292420 - BUTTIGNOL Domenico
417 - 292767 - VERNACOTOLA Mario
418 - 274891 - RUSSO Andrea
419 - 292556 - ASDRUBALI Luciano
420 - 292589 - BERLOFFA Giorgio
421 - 292724 - FERRANTE Italo
422 - 292779 - CRISTINI Ferruccio
423 - 292600 - CALIENDI Felice
424 - 292624 - MARCONI Angelo
425 - 292836 - BONOMETTI Giuseppe

426 - 292529 - GIANOLA Francesco
427 - 292366 - BASTA Nicolò
428 - 292029 - BRUZZONE Angelo
429 - 271420 - GASPARI Domenicantonio
430 - 264235 - TRANQUILLI Ermete
431 - 292938 - GASTALDI Angelo
432 - 293022 - PICCOLO Armando
433 - 292581 - BROSSOLASCO Massimiliano
434 - 292900 - GAMBINI Azelio
435 - 257211 - CELANTE Mario
436 - 251756 - GRIMALDI Armando
437 - 250324 - MARCHETTO Virgilio
438 - 292329 - BARONCINI Edgardo
439 - 292709 - TORRI Dino
440 - 292464 - GALAZZO Umberto
441 - 292642 - ROGGERO Libero
442 - 179343 - ZAVATTARO Massimo
443 - 250360 - ALATRI Amos
444 - 254905 - MINOLI Emilio
445 - 255488 - MARCIANO Gennaro
446 - 292520 - SPERANZA Celeste
447 - 292984 - BIAGI Gino
448 - 293247 - VESENTINI Emilio
449 - 292972 - DONATI Aldo
450 - 292761 - PELLICCIA Lorenzo
451 - 292447 - MEZZABOTTA Aldebrando
452 - 292974 - MICUCCI Mario
453 - 292167 - AUTELLI Carlo
454 - 293107 - CHIELLINI Mario
455 - 251813 - CALVAGNA Alfio
456 - 292848 - CREMONTI Giuseppe
457 - 255324 - MONACO Teodoro
458 - 257283 - MARTINETTI Emanuele
459 - 292564 - MANTUA Giovanni
460 - 292456 - VACCARO Biagio
461 - 292227 - LANZONI Amilcare
462 - 294117 - VALENZANO Giovanni
463 - 293206 - CHISTONI Riciotti
464 - 292252 - PATRUNO Tommaso
465 - 292762 - PISANTI Costantino
466 - 266474 - BUZZAVO Agostino
467 - 263070 - BERGAMINI Ottorino
468 - 262121 - SERGI Francesco
469 - 257748 - PIAZZA Benedetto
470 - 292574 - LAGUZZI Gaudenzio
471 - 292331 - BIANCHI Enrico
472 - 292712 - UGOLINI Renzo
473 - 292661 - MARROSU Vittorio
474 - 292868 - TORIELLI G. Batta
475 - 292238 - ALLEORI Fernando
476 - 294447 - CASIROLI Ugo
477 - 292491 - MELLINI Valentino
478 - 217872 - FUREGON Vittorio
479 - 292347 - OLLARI Mario
480 - 291994 - POTENZA Michele
481 - 294290 - SORRENTINO Antonio
482 - 294420 - VANNI Giulio
483 - 292586 - BILLIANI Gino
484 - 292428 - PIETROBELLI Beniamino
485 - 292035 - BOLLANO Francesco
486 - 292505 - MORBIDELLI Levino
487 - 258595 - IERARDI Giuseppe
488 - 259955 - ARCELLI Mario
489 - 271599 - ROSIGNOLI Ulderico
490 - 276076 - MALERBA Agostino
491 - 283462 - COSCIA Vincenzo
492 - 292328 - ZORATTI Alfredo
493 - 292747 - LOLLI Aldo
494 - 292424 - STEFECIUS Edoardo
495 - 292321 - FABRIS Angelo
496 - 293141 - GUARINO Armando

497 - 294510 - FROSALI Alfredo
498 - 250318 - DEL SAVIO Eugenio
499 - 270396 - MOROSI Araldo
500 - 262073 - VISONE Giuseppe
501 - 292268 - LO SAVIO Emilio
502 - 293087 - SCIARRETTA Francesco
503 - 292823 - MINISTRINI Pietro
504 - 263068 - ALMONTE Giuseppe
505 - 259960 - GUERRINI Federico
506 - 292985 - BOLLI Eugenio
507 - 292217 - BOATO Pietro
508 - 292973 - MOLINARI Alfredo
509 - 292898 - CIUTI Franco
510 - 293108 - CARDINI Sesto
511 - 293145 - BERTAMINI Mario
512 - 261941 - CHIELLINI Corrado
513 - 292681 - BUONO Raffaele
514 - 292831 - PARNAZZINI Domenico
515 - 292336 - CAVIGLIONI Renato
516 - 292180 - BOSCARINI Ernesto
517 - 223942 - DI PERNA Costanzo
518 - 292741 - MATTEINI Guido
519 - 293460 - SENESI Ilio
520 - 266481 - FADANELLI Giulio
521 - 292620 - TESSITORI Livio
522 - 292188 - DELPONTE Federico
523 - 292815 - FALETTI Giuseppe
524 - 293088 - SANTORO Salvatore
525 - 293212 - BERGAGLIO Alessandro
526 - 294121 - ANINO Virginio
527 - 294458 - FRANCHINI Antonio
528 - 257736 - MANGIONE Giuseppe
529 - 292551 - SCHENA Michele
530 - 292943 - COLELLA Ettore
531 - 292635 - PROIETTI Ambrogio
532 - 261795 - MACCIONI Leandro
533 - 217644 - MARIGNANI Ezieri
534 - 292469 - GIGLIOTTI Pietro
535 - 292427 - SALVETTI Erminio
536 - 292819 - LAPEGNA Vincenzo
537 - 258235 - MARINI Francesco
538 - 250434 - DESIDERI Aladino
539 - 261882 - ROTELLA Umberto
540 - 248480 - SOLDINI Carlo
541 - 248571 - MANTOAN Olivo
542 - 287520 - MONDANI Arnaldo
543 - 265533 - ROMANO Giuseppe
544 - 269559 - PERONE Eduardo
545 - 255310 - ARPINELLI Armando
546 - 292075 - COLNAGHI Enrico
547 - 292232 - RICCI Gino
548 - 292443 - COLASANTI Valentino
549 - 292433 - BENSI Primo
550 - 292721 - DI LUCCA Giuseppe
551 - 292887 - PASSETTI Giovanni
552 - 292528 - BRAGANTINI Bruno
553 - 292863 - SANGALLI Angelo
554 - 292813 - BARTOCCI Silvio
555 - 292270 - DE FEO Emanuele
556 - 293034 - DESSI' Mirco
557 - 292023 - FORNARA Mario
558 - 261960 - PETRI Anchise
559 - 261857 - BONI Armando
560 - 292176 - ARIOTTI Oreste
561 - 292411 - CALDERONI Armando
562 - 293004 - MARIANGELI Pietro
563 - 293018 - PAVONI Vito
564 - 293209 - COSTA Vindice
565 - 294220 - FILENI Otello
566 - 262984 - DILDA Giuseppe
567 - 205446 - BUGGEA Giuseppe
568 - 292748 - DEL MORETTO Nello
569 - 292472 - MISCIA Amerino
570 - 237801 - SARGENTE Giovacchino

571 - 292789 - BARABINO Giovanni
572 - 292882 - MALARA Giovanni
573 - 291990 - RAVAZZOTTI Pietro
574 - 280348 - GAUDENZI Giuseppe
575 - 292701 - CHIESA Paolino
576 - 293734 - COLONNA Alessandro
577 - 270471 - POLSELLI Pasquale
578 - 294229 - KOMEL Giuseppe
579 - 292844 - CITTERIO Primo
580 - 257432 - GASPERONI Armando
581 - 292597 - CONTINOLO Francesco
582 - 292416 - PAITOWSCHI Vittorio
583 - 292603 - PINI Ermanno
584 - 293240 - CAPPELLARI Angelo
585 - 292405 - SAPORI Sergio
586 - 294299 - CHIESA Egidio
587 - 294288 - CIAPONI Remo
588 - 294501 - SANTORO Domenico
589 - 292651 - NOLA Salvatore
590 - 292373 - BONA Onofrio
591 - 293936 - DIOMEI Evangelista
592 - 254086 - PASSERINI Federico
593 - 235387 - TORTI Gioachino
594 - 235767 - PASSERA Angelo
595 - 211007 - COLLOVIGH Edoardo
596 - 257639 - ZITO Michele
597 - 235207 - CARLINI Luigi
598 - 266468 - ADAMI Albino
599 - 255315 - CARA Francesco
600 - 269574 - MORRONE Fioravante
601 - 253596 - BEFFA Giuseppe
602 - 254876 - PARINI Decimo
603 - 292183 - SABA Francesco
604 - 292183 - CIOCCA Battista
605 - 294498 - SERBOLI Sesto
606 - 292084 - MANGIAROTTI Ernesto
607 - 276072 - MASPRONE Mario
608 - 262902 - OPPEZZO Giovanni
609 - 254871 - COCCARDI Amleto
610 - 292683 - CASO Francesco Paolo
611 - 292460 - NISI Mario
612 - 292667 - VESPA Alessandro
613 - 292015 - PORTA Mario
614 - 278547 - NEVOLA Edoardo
615 - 250461 - SCABISSI Sabatino
616 - 292889 - PUCCI Amulio
617 - 292935 - SURRICCHIO Elio
618 - 216772 - ATTOLICO Giovanni
619 - 292191 - MANTELLI Stefano
620 - 294300 - CREMONINI Ezio
621 - 265356 - ISSOGLIO Giuseppe
622 - 293471 - VATTI Goliardo
623 - 256756 - PARASOLE Vincenzo
624 - 292991 - MORGANTI Ettore
625 - 292459 - DE LUCA Francesco Antonio
626 - 292598 - CAPELLI Antonino
627 - 292343 - GROSSI Cesare
628 - 294216 - SPACCAPELO Giuseppe
629 - 278098 - RITELLA Pietro
630 - 292219 - MATTIUZZO Alessandro
631 - 292975 - PESCE Giuseppe
632 - 293014 - GRAZINI Armando
633 - 292020 - FOCO Giovanni
634 - 278338 - TERRAGNO Alfredo
635 - 208418 - COSTAGLIOLA Salvatore
636 - 262867 - PONZANO Luigi
637 - 265532 - MANTELLI Giuseppe
638 - 292496 - FERRARESE Sante
639 - 275686 - DEGANIS Americo
640 - 292734 - ANDRIGHETTI Giuseppe
641 - 293065 - FONTECEDRO Battista
642 - 185581 - AUTELLI Felice

643 - 257263 - MONTALDI Vittorio
644 - 251741 - NERI Antonio
645 - 250381 - SAGUATTI Umberto
646 - 262885 - GONTERO Vincenzo
647 - 257219 - MACCARINI Angelo
648 - 281014 - PITTALUGA Luigi
649 - 265539 - GUIDA Francesco
650 - 278314 - ORRIGO Mario
651 - 248633 - MONTINI Giuseppe
652 - 292685 - SCANNICCHIO Domenico
653 - 292752 - ANDRIA Guido
654 - 292595 - BONFIGLIOLI Aurelio
655 - 292521 - CHIACCHIO Giovanni
656 - 293001 - MAZZINA Alfonso
657 - 293068 - FROSINI Guido
658 - 293390 - VESCOVO Giulio
659 - 293776 - BASILI Cesare
660 - 263964 - MANTELLI Girolamo
661 - 257244 - PERAZZI Giuseppe
662 - 235416 - CLERICI Luigi
663 - 266832 - PIZZI Alfredo
664 - 275680 - BOSKIN Michele
665 - 292949 - GIORDANI Amedeo
666 - 292412 - TESSARI Augusto
667 - 292668 - ATZENI Vittorio
668 - 292820 - LAVAGGI Rodolfo
669 - 294233 - PEZZUOLI Bruno
670 - 292345 - MONARI Nello
671 - 251787 - GIACOBETTI Antonio
672 - 292585 - BUSSOLATI Livio
673 - 292323 - FRASSINI Renato
674 - 293064 - VENERI Gino
675 - 293074 - CELLINI Antonio
676 - 292849 - DE AGOSTINI Luigi
677 - 292434 - CASTELLANI Giovanni
678 - 293061 - CHELI Aldo
679 - 253693 - PUNTILLO Francesco
680 - 291161 - BOMBARA Rosario
681 - 292391 - RUFFINO Vincenzo
682 - 292888 - PIAGGESI Gino
683 - 294446 - CAIMMI Raul
684 - 250261 - BARBERIS Pietro
685 - 216867 - MALONI Ermanno
686 - 292549 - D'ONOFRIO Mario
687 - 292374 - COSTANZO Francesco
688 - 292855 - RICOTTI Carlo
689 - 293243 - GOTTARDI Giuseppe
690 - 292011 - BIGOLINI Pietro
691 - 294515 - PIACENZA Salvatore
692 - 294478 - COSTERMANI Giuseppe
693 - 283307 - BERNONI Giulio
694 - 263968 - MUSETTI Gino
695 - 278317 - PODESTA' Carlo
696 - 278887 - PALELLA Giovanni
697 - 247836 - BUZIO Albino
698 - 273676 - BULDRINI Giustiniano
699 - 281504 - MILANO Andrea
700 - 292944 - GHELARDINI Quintilio
701 - 292524 - BOGO Gioachino
702 - 293050 - DI MARCANTONIO Francesco
703 - 292031 - NAPOLITANO Giuseppe
704 - 294126 - FALSINI Sante
705 - 256508 - FANTATO Umberto
706 - 292591 - ZAGAGLIA Renato
707 - 235692 - PARADISI Raffaele
708 - 224955 - GANDOLFI Dino
709 - 248495 - GIANA Martino
710 - 292862 - SALINA Stefano
711 - 292656 - CASU Giuseppe
712 - 292365 - LODDO Saverio
713 - 292454 - BORRIELLO Andrea
714 - 293009 - ZONCA Pietro
715 - 292401 - GREMESE Giuseppe
716 - 293210 - FORNARI Renato
717 - 294234 - SCANAVINO Lorenzo
718 - 294297 - POLETTI Ernesto
719 - 294281 - PIZZAROTTI Vincenzo

720 - 294382 - CAFFO Aventino
721 - 229720 - ROMAGNOLI Eduardo
722 - 257226 - TERZOLO Pietro
723 - 292621 - TORRACA Mario
724 - 292846 - CORINO Teresio
725 - 292543 - GALLO Vincenzo
726 - 293011 - PAGLIAI Armando
727 - 292013 - FARINA Emilio
728 - 235440 - BLANDINO Luigi
729 - 292377 - D'AGOSTINO Giorgio
730 - 257734 - VITRANO Antonio
731 - 258195 - RATTI Amleto
732 - 276247 - FREDDARI Feruccio
733 - 292291 - GIAMMUSSO Benedetto
734 - 292484 - FERRI Arduino
735 - 292307 - BIANCHI Luigi
736 - 292660 - FANNI Francesco
737 - 261947 - ROVINA Gino
738 - 250321 - GUGLIELMETTO Alberto
739 - 292076 - DI SCALZO Silvio
740 - 294243 - CASAGRANDE
741 - 273024 - LEONE Giuseppe
742 - 269759 - PECCHIOLI Adolfo
743 - 292818 - GUARNASCHELLI Carlo
744 - 292812 - IACOPINO Umberto
745 - 292594 - BERSANI Alfredo
746 - 293031 - BERTONCINI Antonio
747 - 229620 - GRUPELLI Artemio
748 - 256925 - MONTEPIANO Francesco
749 - 293086 - BURATTINI Antonio
750 - 248697 - GIANNOCCARO Vito
751 - 186687 - LANGIANO Benedetto
752 - 254748 - POZZI Domenico
753 - 259926 - ZATTI Francesco
754 - 293238 - CHIAPPA Gino
755 - 273827 - VICINI Tommasantonio
756 - 255094 - MAURI Giovanni
757 - 292216 - GIOVANELLA Alfredo
758 - 278623 - COSTAMAGNA Giovanni
759 - 276090 - VAROSIO Rodolfo
760 - 251965 - MOSCOLONI Andrea
761 - 276597 - GIACOMETTI Marsilio
762 - 244089 - LUCCHETTI Vincenzo
763 - 292909 - BARBI Aladino
764 - 277083 - DE CARLO Pio
765 - 283423 - BRONZETTI Mariano
766 - 248675 - ROSI Giuseppe
767 - 235365 - MANZINI Mario
768 - 192043 - ORIGGI Luigi
769 - 292906 - MATTEOLI Renato
770 - 179341 - ROTA Primo
771 - 196228 - DERME Sante
772 - 216784 - OLMO Giuseppe
773 - 235326 - POLSELLI Gaetano
774 - 218838 - FORESE Antonio
775 - 229652 - BENDINELLI Pietro
776 - 235183 - VIGNOLO Amedeo
777 - 229628 - MALASOMA Gino
778 - 235235 - RAUTI Cesare
779 - 226559 - CAPPANNOLI Gino
780 - 235848 - CAIMMI Carlo
781 - 258577 - BELPERIO Felice
782 - 224963 - MIGLIORI Aldo
783 - 250372 - BRUGNOLI Arrigo
784 - 281359 - VENTURA Giuseppe
785 - 251768 - D'INCECCO Silvio
786 - 253445 - CASALDI Roberto
787 - 257245 - ALZARI Alfredo
788 - 247792 - CESURA Giuseppe
789 - 210091 - PETRELLA Giovanni
790 - 250724 - DI BIASIO Berardino
791 - 257266 - BASSI Carlo
792 - 258216 - LANDINI Carlo
793 - 242787 - MAGGIORE Agrippino
794 - 258218 - BEDONI Cesare
795 - 243707 - DE BERARDINIS Guido
796 - 229028 - GIANNOTTI Giovanni
797 - 256235 - ZACCARIOTTO Giorgio

798 - 250507 - RUTIGLIANO Giuseppe
799 - 256835 - ANZINI Giovanni
800 - 254891 - BARBETTA Giuseppe
801 - 264236 - SCARFINI Fiove
802 - 255379 - FERRAZZUTI Ugo
803 - 248504 - MERZONI Giuseppe
804 - 279090 - GENTILE Costantino
805 - 273749 - ALBANESI Vincenzo
806 - 278308 - DELFINO Angelo
807 - 260404 - SORDONI Mario
808 - 259954 - ALFIERI Rolando
809 - 265536 - BARTOLONI Pietro
810 - 276984 - MORETTI Otello
811 - 256718 - DI DOMENICO Antonio
812 - 261532 - PIGAZZINI Alfredo
813 - 255374 - DELLI COLLI Alberto
814 - 278094 - FORTUZZI Antonio
815 - 248591 - UGOLINI Cesare
816 - 248762 - NATALE Antonio
817 - 248689 - LATTANZI Saverio
818 - 256748 - RAPINESE Eugenio
819 - 247837 - CABELLA Riccardo
820 - 257419 - BALDO Giuseppe
821 - 258250 - RAMPONI Abramo
822 - 258245 - NANNI Settimio
823 - 277893 - ROSA Michele
824 - 280145 - MOSESTI Francesco
825 - 291670 - DEPELLEGRIN Emilio
826 - 292243 - BUZZI Dolfredo
827 - 293084 - TARDIOLO Giosuè
828 - 292074 - CIPELLETTI Pietro
829 - 292248 - UNCINI Beniamino
830 - 292796 - PESSINA Pietro
831 - 292283 - RIZZUTO Gaetano
832 - 292066 - BERTONE Giovanni
833 - 292839 - CALATRONI Luigi
834 - 292568 - FIRMANI Otello
835 - 292693 - NERI Vincenzo
836 - 292757 - MASTRONARDO Tommaso
837 - 292871 - CORBETTA Giovanni
838 - 292873 - POZZARI Emilio
839 - 292467 - NACCARATO Salvatore
840 - 292786 - NULCHIS Giovanni
841 - 292629 - DONDI DALL'OROLOGIO Giulio
842 - 292826 - PANCI Pietro
843 - 292599 - DI GREGORIO Concenzio
844 - 292462 - VITETTA Gaspare
845 - 292742 - PARAZZA Vincenzo
846 - 292749 - GATTO Ernesto
847 - 292997 - FIAMMETTI Giovanni
848 - 292392 - SORCE Pietro
849 - 293205 - ONETO Amedeo
850 - 293005 - MORI Alessandro
851 - 292206 - BARBERIS Felice
852 - 292783 - ANCARANI Aldo
853 - 292311 - CACCAVALE Domenico
854 - 292992 - PATANE' Antonino
855 - 292584 - BOZZO Aristide
856 - 292196 - PEIRANO Domenico
857 - 292302 - ACCORSI Dante
858 - 293055 - GARZELLA Otello
859 - 292976 - TOLOMELLI Dante
860 - 292967 - COLLELUORI Antonio
861 - 292641 - SCETTA Tommaso
862 - 292901 - DEL CONTE Mario
863 - 293129 - AZZI Guido
864 - 293933 - PEDEMONTE Giuseppe
865 - 294214 - MASSAGLIA Giovanni
866 - 294260 - BETTINI Luigi
867 - 294384 - GADDINI Gino
868 - 294463 - ROLANDI Serafino
869 - 294450 - GUAZZI Antonio
870 - 293075 - CORFIATI Vincenzo
871 - 255532 - TERMINI Carlo
872 - 256745 - NAPOLI Alfredo
873 - 292672 - ARNESE Carmine

874 - 293459 - VOLTERRANI Guido
875 - 293424 - BERTI Libero
876 - 235828 - RASTELLI Guido
877 - 244835 - RUSSO Francesco Paolo
878 - 274765 - GAENI Gaetano
879 - 276087 - CARRARA Pietro
880 - 221909 - PINI Mario
881 - 263632 - SIBILLE Ettore
882 - 292790 - CAFIERO Natale
883 - 292927 - BERNARDINI Elio
884 - 292404 - PRELZ Aurelio
885 - 292478 - DIOTALLEVI Giovanni
886 - 292700 - BUSI Giglio
887 - 292858 - ROBOTTI Giuseppe
888 - 272543 - PREZIOSO Alfonso
889 - 229638 - ALDERIGHI Giovanni
890 - 259936 - MIRAGLIA Ernesto
891 - 293382 - BIOTTI Luigi
892 - 292338 - DAGNA Pietro
893 - 261955 - VIVALDI Serafino
894 - 251758 - MAGGETTI Giovanni
895 - 248613 - ZENDRINI Gaetano
896 - 250271 - CELLERINO Giovanni
897 - 235356 - CAPPETTINI Secondo
898 - 250435 - GIGLI Faliero
899 - 255329 - MANNI Americo
900 - 257267 - BUSCHINI Luigi
901 - 274070 - LATELLA Candeloro
902 - 242812 - SARDO Salvatore
903 - 248513 - RUSCONI Ciro
904 - 250534 - MARCHESINO Giuseppe
905 - 255511 - SERIO Gaetano
906 - 265355 - IACOPOZZI Quintilio
907 - 255447 - GRAZIANO Luigi
908 - 271424 - ZUCCHIATTI Luigi
909 - 293085 - MIOZZI Romeo
910 - 292082 - LODIGIANI Attilio
911 - 292249 - MATTEOCCI Antonio
912 - 292956 - GIORGI Luigi
913 - 292802 - SAIBENE Luigi
914 - 292937 - DE PETRILLO Amleto
915 - 292799 - RADICE Luigi
916 - 293060 - PAGANI Benvenuto
917 - 292369 - RAMETTA Paolino
918 - 292220 - SLONGO Ruggero
919 - 292546 - CARBONE Giuseppe
920 - 292567 - COMELLI Ruggero
921 - 292739 - ARTONI Giannino
922 - 292442 - CICHELLA Stefano
923 - 293016 - MORBIDELLI Argeo
924 - 292670 - PEIGHINI Pietro
925 - 292915 - BOCCI Remo
926 - 292177 - BATTEZZATI Luigi
927 - 292034 - PRESTA Francesco
928 - 293463 - RAVAGLIA Arturo
929 - 292987 - DAUDO Andrea
930 - 294232 - LOMBARDI Aldo
931 - 270397 - PANTERA Nello
932 - 247895 - OLMASTRONI Renato
933 - 247815 - TOPI Sirio
934 - 292475 - ZIGON Agostino
935 - 292950 - MATTEI Innocenzo
936 - 292631 - LAZZARI Carlo
937 - 292765 - LOMBARDI Giovanni
938 - 292507 - NOBILI Leuterio
939 - 292504 - MONTAGNA Luigi
940 - 256506 - MACRELLI Ugo
941 - 193772 - MARSIGLIANO Donato
942 - 250298 - COLLI Giuseppe
943 - 251807 - VELLA Salvatore
944 - 276491 - DANIELIS Alberto
945 - 278900 - MAESTRO Ettore
946 - 292948 - TAVIANI Valentino
947 - 293036 - CARENA Giuseppe
948 - 293013 - INNOCENTI Gino
949 - 292480 - VEZZANI Giovanni
950 - 292897 - CORAZZA Manlio
951 - 261938 - TAMBERI Lio

952 - 218130 - QUARANTA Vincenzo
953 - 254872 - CORNALI Mario
954 - 258230 - IORI Angelo
955 - 292393 - TAORMINA Giuseppe
956 - 292510 - PELLANDRA Giuseppe
957 - 292759 - RUSSO Fernando
958 - 292304 - BARONCINI Orlando
959 - 292027 - BARIO Riccardo
960 - 294453 - PAGELLA Pietro
961 - 262156 - MIGLIORE Angelo
962 - 266038 - BUSALACCHI Giuseppe
963 - 220253 - RAIMONDI Nicolò
964 - 278885 - MORO Guido
965 - 258662 - SILENZI Giulio
966 - 263704 - RIGONI Carlo
967 - 292071 - BUZZI Giuseppe
968 - 292697 - VICI Virgilio
969 - 293470 - TIMITILLI Gino
970 - 235151 - GIULIANI Simbade
971 - 265110 - VELARDI Giuseppe
972 - 232147 - RADIGHIERI Eliseo
973 - 288344 - TOMASSONI Umberto
974 - 198649 - CATALANO Francesco
975 - 261866 - LUCARELLI Cesare
976 - 255435 - DE SANTIS Francesco
977 - 261864 - LANZI Gino
978 - 255411 - APOSTOLO Michele
979 - 179892 - TRIPI Gaspare
980 - 229668 - CIONI Primo
981 - 235716 - PASINI Giglio
982 - 216745 - PIANIRI Aurelio
983 - 250392 - FILIPPI Giuseppe
984 - 263089 - MAIELLI Vincenzo
985 - 269776 - FOSSATI Pietro
986 - 260189 - CAMPAGNARI Augusto
987 - 257277 - CERONI Mario
988 - 254370 - LA BARBERA Cosimo
989 - 255521 - GIOE' Settimo
990 - 262854 - GUAZZOTTI Giuseppe
991 - 250325 - RANGONE Giovanni
992 - 261544 - BOBBIO Emilio
993 - 262072 - TRINCIA Olindo
994 - 291704 - PICCALUGA Arturo
995 - 292470 - MALAVENDA Gaetano
996 - 292886 - VALESINI Arsace
997 - 292534 - BOSCARO Giuseppe
998 - 292916 - BOTTICELLI Gioberto
999 - 292587 - CIVILLERI Andrea
1000 - 292758 - AMBROSANO Giovanni
1001 - 292809 - BRUNI Bruno
1002 - 292566 - CICCOLETTI Luigi
1003 - 291996 - VIGNOZZI Maurico
1004 - 292562 - LOPERFIDO Cosimo
1005 - 250524 - PISANELLI Francesco
1006 - 262037 - MORELLI Pasquale
1007 - 229632 - MARINI Angiolo
1008 - 248501 - LEGORA Claudio
1009 - 256729 - PAPARONE Carmine
1010 - 255480 - BICCARI Duilio
1011 - 278902 - STOLFO Antonio
1012 - 293462 - MONTRUCCOLI Ferruccio
1013 - 292573 - GENNARI Giuseppe
1014 - 293105 - PRATELLI Enrico
1015 - 293466 - SANTORI Ernani
1016 - 274926 - AUGENTI Corrado
1017 - 261548 - CAREDDU Giovanni
1018 - 179340 - RAITERI Giuseppe
1019 - 224979 - CAPUOZZO Luigi
1020 - 235907 - GRASSO Giuseppe
1021 - 224964 - MONTANARI Luigi
1022 - 247516 - RASA Antonino
1023 - 278323 - TURBINO Giuseppe
1024 - 205336 - TAMALIO Giuseppe
1025 - 261948 - RUBERTI Filippo

1026 - 261931 - DOTTI Iolando
1027 - 204810 - CALANDRA Salvatore
1028 - 247868 - GIACONI Marino
1029 - 213836 - SCARPA Angelo
1030 - 247914 - TACCINI Arrigo
1031 - 280666 - ZECCHI Pietro
1032 - 281483 - AGNIS Alfredo
1033 - 292229 - FRATTINI SPADONI Domenico
1034 - 292648 - GALLIZIO Giuseppe
1035 - 292372 - ALLEGRA Giovanni
1036 - 292744 - BECCIANI Bruno
1037 - 293246 - CRISAFULLI Nunzio
1038 - 292601 - MURATORI Lazzaro
1039 - 294438 - PANICUCCI Romolo
1040 - 292895 - CONSUMI Duilio
1041 - 214943 - BENENDO Guerrino
1042 - 269561 - SCIALO' Filiberto
1043 - 258231 - LEMORELLI Giacomo
1044 - 260708 - MURGIA Francesco
1045 - 252126 - GOZZINI Gino
1046 - 268910 - BARBAROSSA Eduardo
1047 - 263987 - GRATI Andrea
1048 - 260055 - FORTUNATI Luigi
1049 - 255514 - DE SIMONE Giuseppe
1050 - 256834 - FIORE Natale
1051 - 263970 - PELLAZZA Ambrogio
1052 - 247220 - ARTUSO Giovanni
1053 - 270461 - DI PIETRO Rocco
1054 - 244112 - CHIRULLI Giovanni
1055 - 229650 - BECUCCI Napolino
1056 - 250302 - RAITERI Giacinto
1057 - 250299 - ROLLA Francesco
1058 - 250306 - FANTINI Tito
1059 - 250394 - FAINI Giordano
1060 - 264684 - CASTELLI Teresio
1061 - 255500 - TORRISI Stefano
1062 - 257259 - VILLANI Mario
1063 - 262892 - ARRIGONE Oreste
1064 - 270389 - VANNI Raffaello
1065 - 273293 - MASUTTI Edoardo
1066 - 229082 - FERRARO Romolo
1067 - 236718 - MASETTI Ferruccio
1068 - 255326 - ORIOLI Elio
1069 - 261526 - GAGLIARDINI Carlo
1070 - 280727 - BELLONI Giuseppe
1071 - 247898 - PARRINI Dino
1072 - 236642 - GIANNINI Ruggiero
1073 - 247823 - BEGGI Ino
1074 - 267717 - MARCHETTI Armando
1075 - 258386 - BARBIERI Cesare
1076 - 261855 - BERTOLDI Vittorio
1077 - 266490 - GUARDINI Angelo
1078 - 257122 - GELMI Aldo
1079 - 282214 - PARODI Giovanni
1080 - 262147 - GIOVAGNOLI Benvenuto
1081 - 265534 - VISCA Eugenio
1082 - 247849 - CHECCHI Ettore
1083 - 261769 - SBERLATI Aldo
1084 - 263591 - ANDO' Gaetano
1085 - 255548 - VANNINI Antonino
1086 - 282238 - MEO Giuseppe
1087 - 261834 - MISURI Leonello
1088 - 267932 - TOMBA Cipriano
1089 - 292288 - FINOCCHIARO Giuseppe
1090 - 292517 - AFFATATO Luigi
1091 - 292777 - BARONCINI Carlo
1092 - 292798 - POZZARI Luigi
1093 - 292934 - SELVETTI Alpino
1094 - 292861 - ROTONDI Alfonso
1095 - 292669 - CHESSA Alfredo
1096 - 292698 - BERTONI Umberto
1097 - 293039 - FRULLINI Luigi
1098 - 292729 - SALVEMINI Armando
1099 - 292448 - MACCARI Costantino
1100 - 293003 - VERRO Virginio
1101 - 293052 - BISDOMINI Enrico
1102 - 292787 - RUFFINI Giulio
1103 - 292368 - ZEMA Vincenzo
1104 - 292215 - GABBI Federico

1105 - 292841 CASAGRANDE Palmiro
1106 - 292828 - PELLOSIO Filossene
1107 - 292588 - OTTOLINI Vittorio
1108 - 292498 - GARRONE Giuseppe
1109 - 293058 - PEZZINI Archimede
1110 - 292471 - DRAGHELLI Bruto
1111 - 292441 - BUGARI Pietro
1112 - 292902 - FALLER Mario
1113 - 293383 - BULLI Mario
1114 - 293469 - TICCI Delio
1115 - 293931 - BEVERESCO Carlo
1116 - 294466 - TURCHINI Ettore
1117 - 294692 - GROSSO Arturo
1118 - 292663 - PORCU Gio. Maria
1119 - 267874 - DE BIASO Antonio
1120 - 263466 - MARASCO Giovanni
1121 - 214458 - ASILI Teodoro
1122 - 258650 - MALAVENDA Giuseppe
1123 - 244036 - CASTAGNA Giovanni
1124 - 292623 - SPALLA Maurilio
1125 - 292257 - NUZZI Astrino
1126 - 292426 - ZULIANI Romano
1127 - 177243 - D'AMORE Benedetto
1128 - 292398 - MORETUZZO Archimede
1129 - 251963 - COLOMBETTA Ettore
1130 - 257747 - PIRROTTA Tommaso
1131 - 229645 - BAGLIONI Guglielmo
1132 - 270390 - BABBONI Urbano
1133 - 255528 - LI VIGNI Eduardo
1134 - 269564 - TRANCHESE Giovanni
1135 - 293020 - CHICCA Stefano
1136 - 294451 - GUIDOTTI Ugo
1137 - 266461 - GRAMIGNA Claudio
1138 - 229617 - GIORDANI Licurgo
1139 - 250281 - PASCHETTO Roberto
1140 - 280150 - ORICOVAZ Carlo
1141 - 292375 - CANNONITO Francesco
1142 - 292571 - VERONESI Luigi
1143 - 261529 - MELLI Ugo
1144 - 293341 - RIZZO Giuseppe
1145 - 218121 - VACANI Luigi

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940-XVIII, n. 3252 — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Conduttore principale di cui al D. M. 24 febbraio* 1938-XVI, *n.* 2306.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 marzo 1940-XVIII, N. PAG. 040/24/70615 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n.405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di conduttore principale, bandito col Decreto Ministeriale 24 febbraio 1938-XVI, n. 2306, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 3 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI.

GRADUATORIA DI MERITO

relativa al concorso interno a posti di Conduttore principale di cui al D. M. 24 febbraio 1940-XVIII, n. 2306.

1 - 297016 - GENON Giovanni
2 - 295346 - MOCELLIN Giovanni
3 - 179107 - ROTILI Giuseppe
4 - 265955 - CAMPOLO Giuseppe
5 - 241293 - CROCE Francesco
6 - 295775 - PICCO Settimio
7 - 296943 - COLLINA Luigi
8 - 295780 - GARBOLINO Luciano
9 - 253074 - PAU Efisio
10 - 238579 - CIPRIANI Pietro
11 - 278687 - DE MARTINO Giuseppe
12 - 239046 - ROMANO Francesco
13 - 185010 - VITALE Francesco
14 - 242398 - PAGLIAI Francesco
15 - 227109 - MELE Ferdinando
16 - 215539 - GIORDANO Antonino
17 - 243342 - TOSARINI Riccardo
18 - 209771 - MENUZZO Ernesto
19 - 185024 - MILLEMACI Francesco
20 - 215530 - GAGLIO Luciano
21 - 206793 - GUERRINI Guerrino
22 - 295312 - MORZONE Bruno
23 - 295776 - GRASSELLI Vittorio
24 - 274388 - FIORI Giovanni
25 - 275476 - CANNISTRARO Eduardo
26 - 212201 - TADDEI Armando
27 - 202170 - ALESSIO Andrea
28 - 274145 - PULVIRENTI Cirino
29 - 212229 - ORSINI Nicola
30 - 266033 - MANCUSO Francesco
31 - 261120 - FERRARI Paolo
32 - 176181 - TONI Vincenzo
33 - 196684 - PIVA Alberto
34 - 227203 - ROSSETTI Emilio
35 - 173591 - CELENTANO Vincenzo
36 - 296922 - RAPETTI Bruno
37 - 260626 - CRUCIANI Lorenzo

38 - 221533 - RIGHETTI Giovanni
39 - 295705 - NICOLAI Astevan
40 - 250089 - GUAZZOTTI Stefano
41 - 259735 - SANNA Francesco
42 - 206750 - CAIRO Francesco
43 - 295732 - POLI Ferdinando
44 - 224430 - IVALDI Giovanni A.
45 - 253639 - MIGLIO Gaudenzio
46 - 181205 - VIGNOLI Fernando
47 - 237732 - BORGOGNI Ezio
48 - 237598 - SCHIAVINOTTO Luigi
49 - 212193 - PAOLI Roberto
50 - 186426 - NERI Ernesto
51 - 240661 - IMPEDUGLIA Michele
52 - 252108 - PROCOPIO Onofrio
53 - 207937 - DEL POZZO Luigi
54 - 295779 - TADDEI Umberto
55 - 296294 - BUFFA Giuseppe
56 - 242312 - BISAIA Aldemiro
57 - 226203 - DONATI Giuseppe
58 - 296299 - PESCIO Emilio
59 - 261990 - PERGOLESI Enrico
60 - 197128 - CARESTIATO Sante
61 - 215738 - CASSESE Clemente
62 - 193342 - CONTI Aldo
63 - 237431 - CETERA Francesco
64 - 264360 - LOSASSO Giovanni
65 - 264008 - BISIO Pietro
66 - 218009 - CAMPODONICO Otello
67 - 259736 - SOLINAS Umberto
68 - 219205 - COLOMBO Pietro
69 - 243383 - SBARZAGLI Giacomo
70 - 251136 - ROSATI Gioacchino
71 - 213680 - BENIGNI Luigi
72 - 258180 - VISMARA Luigi
73 - 207863 - CORAZZI Narciso
74 - 177317 - GUIDOTTI Filippo
75 - 221427 - ZERBONI Pietro
76 - 258800 - MARGARIA Gabriele
77 - 267853 - GOBBER Luigi
78 - 198986 - TORTI Dante
79 - 219961 - DEPAOLI Carlo
80 - 217944 - BONINI Amedeo
81 - 212285 - SORDETTI Arturo
82 - 207415 - GATTI Francesco
83 - 219135 - MAGGI Vito
84 - 220116 - LOVAGNINI Francesco
85 - 220387 - BARONI Mario
86 - 242484 - LALLI Silvio
87 - 231530 - CESARETTI Cesare
88 - 224422 - GERVINO Mario
89 - 198773 - CAPPA Pierino
90 - 238581 - PANZANI Guido
91 - 226208 - DI RUSSO Ernesto
92 - 241822 - DELLA PENNA Antonio
93 - 295729 - PENTA Giovanni
94 - 295770 - CHIARANTE Giovanni
95 - 197112 - OTTOLIN Igino
96 - 186066 - TONELLA Pietro
97 - 214331 - BALDAZZI Italo
98 - 207845 - MILANO Erminio
99 - 295697 - ANGELINI Luigi
100 - 295740 - RUBEO Alfredo
101 - 296896 - DELANDE Giuseppe
102 - 296901 - TAMAGNONE Stefanino
103 - 201391 - VALDAMBRINI Vittorio
104 - 187427 - RICCI Guido
105 - 296293 - RAMELLO Pietro
106 - 202960 - BERTASI Bruno
107 - 183757 - PUCCI Nello
108 - 264012 - CATTANEO Francesco
109 - 219761 - NALIN Ferruccio
110 - 215515 - NATOLA Domenico
111 - 257577 - D'ARCANGELO Francesco
112 - 296297 - FERRARI Ercole
113 - 202946 - SIRTORI Pietro
114 - 245720 - TAMMA Antonio
115 - 207936 - GOZZOLINO Giuseppe
116 - 295773 - MOLLURA Antonino
117 - 242358 - TUCI Dante
118 - 191939 - CRISTINA Giacinto
119 - 208347 - BATTISTI Alfredo
120 - 257650 - DELLA CORTE Giuseppe
121 - 267027 - MAZZUCA Antonio
122 - 259354 - POGGESI Alfonso
123 - 220073 - NIZZOLINI Oreste
124 - 174702 - MAFFEI Salvatore
125 - 238462 - COLOMBO Giuseppe
126 - 272477 - IOVINE Luigi
127 - 276439 - FINOCCHIARO Filippo
128 - 205102 - FOGLIA Antonio

129 - 212512 - D'AURELIO Luigi
130 - 276941 - CRISTUIB GRIZZI Secondo
131 - 261647 - PERA Gagliardo
132 - 238603 - ROSSI Renato
133 - 237969 - PERRINI Nicola
134 - 171072 - COSTANZI Bruno
135 - 170966 - FABBRI Paolo
136 - 220757 - DINI Aristide
137 - 245561 - TOMASSONI Guido
138 - 295736 - ZAMBON Ottorino
139 - 261122 - FRANCHINI Renato
140 - 225706 - RATTA' Francesco
141 - 296902 - ZENI Atos
142 - 247262 - METALLI Guido
143 - 207891 - BASSANI Alfredo
144 - 184500 - VIANELLO Francesco
145 - 263851 - VOLPE Parisino
146 - 273384 - ROSSO Eugenio
147 - 266285 - SALIS Giov. Antonio
148 - 216018 - VALLO Vincenzo
149 - 202993 - SEBASTIANI Sante
150 - 204265 - COCCHI Augusto
151 - 204346 - SASSO Giov. Batt.
152 - 260770 - RAVA Carlo
153 - 249069 - BETTI Salvatore
154 - 209761 - GRISO Ernesto
155 - 226581 - BROVELLI Pietro
156 - 205110 - SCOPETTONE Giuseppe
157 - 183711 - ZANETTI Antonio
158 - 235079 - D'ANDREA Eduardo
159 - 246964 - PINO D'ASTORE Luigi
160 - 289248 - TIMOSSI Giuseppe
161 - 252106 - LUPO Giulio
162 - 221500 - CICCONETTI Celso
163 - 224440 - BAGNASCHI Giovanni
164 - 182282 - VINCENZI Carmine
165 - 191805 - TINTORELLI Pasquale
166 - 206526 - CARDELLI Gino
167 - 234588 - COMELLI Luigi
168 - 216027 - SANTORO Nicola
169 - 273285 - BEORCHIA Luigi
175 - 220020 - SANZENI Aristide
171 - 279669 - SCARPIELLO Giuseppe
172 - 222948 - BALLARINI Leone
173 - 253076 - SOLLA Giuseppe
174 - 172174 - LUCARELLI Luigi
175 - 237720 - PAVOLINI Lando
176 - 237792 - CASELLI Giuseppe
177 - 247249 - MENGOLI Giulio
178 - 278984 - LUPI cav. Marino
179 - 224588 - CASINI Alfredo
180 - 238957 - COCCHIARA Giuseppe
181 - 242437 - PEDROTTI Giovanni
182 - 215813 - TIMPANARO Vito
183 - 173473 - FINOCCHIARO Giuseppe
184 - 228705 - ROSSONI Vittorio
185 - 240617 - POLITI Giorgio
186 - 178053 - DE TURRIS Carlo
187 - 204261 - GRANESE Giuseppe
188 - 273245 - GORACCI Angelo
189 - 224569 - TORGANI Giovanni
190 - 207888 - TORTOLI Armando
191 - 219096 - NACARLO Carmine
192 - 204292 - DALPRATO Mario
193 - 283847 - PICCOLO Domenico
194 - 193062 - ZACCANTI Bruno
195 - 283685 - PORTAFERRI Tarcisio
196 - 196725 - MONTEBRUSCO Vincenzo
197 - 275152 - PIERONCINI Marino
198 - 288497 - BELLUCCI Salvatore
199 - 267000 - STILO Domenico
200 - 181944 - BENINCASA Ferdinando
201 - 175707 - CALENDI Giuseppe
202 - 198747 - D'AMORE Pierino
203 - 270838 - ROBERTO Stefano
204 - 240621 - MARRA Carmelo
205 - 295730 - PESCARMONA Giovanni
206 - 202106 - DRUETTA Giuseppe
207 - 280616 - RIZZI Sebastiano
208 - 227998 - SAIBENE Carlo
209 - 197153 - VENTURINI Italo
210 - 191897 - COLOMBINI Guido
211 - 259465 - PARASCANDOLO Gaetano
212 - 251343 - GIOTTI Manlio
213 - 204273 - SERENARI Antonio
214 - 227117 - TORRONI Gino
215 - 214112 - CROCE Domenico
216 - 203380 - MARZIALI Serafino
217 - 226178 - FRANCESCONI Alfredo

218 - 295103 - ROGNONI Giuseppe
219 - 295737 - ROSSI Luigi
220 - 202387 - LOMBARDO Biagio
221 - 214114 - TAMMONE Vincenzo
222 - 174085 - MOSCATELLI Enrico
223 - 263375 - POLLASTRI Domenico
224 - 191644 - CENTOFANTE Antonio
225 - 194945 - DISCALZI Luigi
226 - 257578 - DI IORIO Giuseppe
227 - 203034 - DE PAOLA Luigi
228 - 205052 - SCARPA Antonio
229 - 225544 - CAPPUGI Pietro
230 - 257557 - CAMPLONE Orazio
231 - 221526 - PORCELLINI Giuseppe
232 - 278646 - DE GREGORIO Giovanni
233 - 264337 - SPADACCINO Pasquale
234 - 186922 - FASCIANI Lorenzo
235 - 196738 - RUSSO Guglielmo
236 - 227110 - MARINI Angelo
237 - 211376 - D'ANTONIO Giovannino
238 - 202477 - PARMEGGIANI Verecondo
239 - 199206 - BERTUCCINI Mario
240 - 183931 - ZONNA Nicola
241 - 179226 - ZELIOLI Andrea
242 - 193326 - BARTALINI Ottavio
243 - 212858 - NEBBIA Carlo
244 - 226181 - BRESCIANI Aldo
245 - 211957 - FRANCHINI Cesare
246 - 166274 - PARENTI Luigi
247 - 198869 - ROGNA Felice
248 - 221426 - CANTONI LUGHI Ferdinando
249 - 197119 - LIBRALESSO Guido
250 - 224384 - BONAPARTE Pietro
251 - 259224 - MUTTI Clementino
252 - 225504 - FERRARESI Marino
253 - 258796 - FORESTO Giov. Batt.
254 - 203024 - CONTE Ovidio
255 - 212422 - BERTELLI Emilio
256 - 280623 - FALESCHINI Tomaso
257 - 261367 - MATERASSI Bruno
258 - 222844 - DA CORTE Luigi
259 - 263848 - SACCOMANO Carlo
260 - 199225 - GIUSTI Giuseppe
261 - 175290 - MENEGALDO Giordano
262 - 211956 - FORONI Mario
263 - 218094 - DE SANTIS Antonio
264 - 251300 - BASSETTI Manlio
265 - 215505 - DELIGIO Rocco
266 - 275003 - GULLO Francesco
267 - 224414 - FERRUFINO Pietro
268 - 238587 - LIVI Guglielmo
269 - 198486 - MODOLO Giovanni
270 - 262704 - NICODEMI Giuseppe
271 - 224427 - GOBELLO Francesco
272 - 181165 - SCOZZARO Vincenzo
273 - 231187 - CASTELBERTI Attilio
274 - 186425 - ONETO Alberto
275 - 243464 - BABBONI Alfredo
276 - 200270 - GANDINI Giuseppe
277 - 220599 - DI STEFANO Giuseppe
278 - 211809 - BALENZANO Rocco
279 - 189473 - MANDRINO Giovanni
280 - 238871 - ANFOLSI Umberto
281 - 202324 - GUARDENTI Bruno
282 - 246156 - VENTURI Giuseppe
283 - 264353 - VERNOLE Antonio
284 - 224834 - BARUFFO Vincenzo
285 - 244798 - D'AMORE Giuseppe
286 - 211302 - CAPITANIO Martino
287 - 189537 - MORETTI Ernesto
288 - 196749 - BOCCITTO Pietro
289 - 270320 - LITTARA Giuseppe
290 - 272775 - TOTAGIANCASPRO Pietro
291 - 184895 - RUGHI Giuseppe
292 - 184662 - PIETROCOLA Pasquale
293 - 202459 - BACCHIN Giulio
294 - 275780 - SCAZZOLA Carlo
295 - 203010 - GERMANI Alfredo
296 - 205866 - CHIRICO Antonino

297 - 206788 - PICCHIARELLI Orlando
298 - 256650 - BAGNARA Giovanni
299 - 186862 - GHERI Ferdinando
300 - 198476 - NINO Fermilio
301 - 176362 - DE BIASI Luigi
302 - 234779 - MARCHIORI Antonio
303 - 275334 - PARZIALE Armando
304 - 191782 - ANCONETANI Umberto
305 - 230876 - SALTAMARTINI Vincenzo
306 - 191857 - CALABRO' Stefano
307 - 264010 - BUTI Duilio
308 - 216136 - GAVINELLI Enrico
309 - 173995 - ENEA Giuseppe
310 - 212904 - SCORTAIOLI Arturo
311 - 295703 - MARCHESE Aldo
312 - 228949 - CECCOLI Gino
313 - 266811 - VISANI Augusto
314 - 213694 - LA CIVITA Arturo
315 - 220738 - CAPRARA Riccardo
316 - 245718 - RICCIARDI Carmine
317 - 253960 - LENTISCO Matteo
318 - 193081 - BOSCO Riziere
319 - 187376 - FIORINI Aldo
320 - 231429 - MUCCI Bernardino
321 - 198294 - PAPA Rocco
322 - 207908 - POLIANDRI Luigi
323 - 215394 - PROVERBIO Pio
324 - 198274 - MARCUCCI Umberto
325 - 242483 - DI NICOLANTONIO Achille
326 - 220084 - TOSONI Vittorio
327 - 185021 - TORINA Francesco
328 - 219198 - CASTOLDI Enrico
329 - 215668 - CROCIATI Raffaele
330 - 220137 - MONTAGNA Cesare
331 - 219765 - SANTARELLI Armando
332 - 211941 - BRUGNERI Giuseppe
333 - 202954 - MORAS Ernesto
334 - 275247 - PADUANO Alfredo
335 - 224441 - BALDI Agostino
336 - 207860 - CASADIO Lelio
337 - 193071 - SANTI Aldo
338 - 258816 - FLORA Ettore
339 - 198301 - PALERMO Giovanni
340 - 295104 - LANFRANCO Lorenzo
341 - 296923 - LUSSO Giuseppe
342 - 198271 - FREZZA Antonio
343 - 258175 - SALVIONI Mauro
344 - 220067 - BILLI Pietro
345 - 261652 - PRATI Andrea
346 - 257552 - BARO Alfredo
347 - 245483 - BINOTTI Dario
348 - 220024 - SIGALINI Luigi
349 - 184509 - TOSATTO Romano
350 - 249452 - DI PECO Tommaso
351 - 202157 - FERRARI Carlo
352 - 214145 - MANGIALARDO Saverio
353 - 273650 - BORRINI Primo
354 - 209195 - PINI Giuseppe
355 - 250558 - IERA Giuseppe
356 - 182783 - NACCARATO Vincenzo
357 - 295306 - SACCHI Igino
358 - 215646 - ROTTIGNI Tullio
359 - 297073 - DA RE Ernesto
360 - 191828 - SASSI Benedetto
361 - 271445 - SAGGIOLI Giulio
362 - 224199 - PEANO Giov. Batt.
363 - 261364 - MAOLONI Alfredo
364 - 173932 - ANDREAZZA Beniamino
365 - 239155 - VITALONE Francesco
366 - 237572 - CERATI Gerolamo
367 - 203485 - SCARAMOZZINO Giuseppe
368 - 216595 - SPAZIANI Giovanni
369 - 240660 - CODIGLIONE Vincenzo
370 - 246491 - BRACCETTI Giuseppe
371 - 252812 - MANUNTA Celestino
372 - 183029 - LOCO Pellegrino
373 - 253059 - PISANO Edmondo
374 - 275328 - ACCILI Ettore
375 - 263856 - DEGIORGIS Secondo
376 - 219219 - ANDORNO Marcello
377 - 263442 - MALERBA Savino
378 - 288342 - ZACCA Osvaldo
379 - 181217 - FRATI Alessandro
380 - 191748 - DOLCI Vittorio
381 - 215601 - BUFFA Giacomo
382 - 237746 - CAVERNI Ritardo

383 - 176789 FRANCELLA Alfonso
384 - 184420 - MORGANTI Carlo
385 - 251226 CANNATA Giuseppe
386 - 203022 - COLAPIETRO Biagio
387 - 189184 - FERRARIS Perpetuo
388 - 178040 - TARLINDANO Giovanni
389 - 187372 - SABBATINI Luigi
390 - 185689 - POMPILI Adolfo
391 - 205074 - INCERTI Sesemo
392 - 189084 - BRUATTO Giuseppe
393 - 259147 - COSTA Ercole
394 - 187859 - LUCIN Quintilio
395 - 230749 - GRANDI Pietro
396 - 246522 - MAROTTI Giulio
397 - 279352 - CANANZI Ferdinando
398 - 207887 - SIGNORI Igino
399 - 198710 - TRASCIATTI Carlo
400 - 234842 - FOSSI Amato
401 - 221452 - VIANELLO Giovanni
402 - 199170 - ANTICOLI Antioco Luigi
403 - 205078 - RICCIOLINI Ezio
404 - 183825 - SEMPREBUONO Donato
405 - 177319 - BIANCHINI Nicola
406 - 200951 - FRACASSI Leo
407 - 211943 - CALEGARI Riccardo
408 - 211951 - CRIVORI Celestino
409 - 215532 - LO TURCO Agatino
410 - 214123 - PETRAROLI Giuseppe
411 - 203008 - CARUSO Aurelio
412 - 295783 - TEMPESTA Vincenzo
413 - 295771 - PORTINARO Giovanni
414 - 220098 - VALENTI Luigi
415 - 175279 - NOVA Silvio
416 - 155493 - DE MASCI Mariano
417 - 217212 - BONACOSSA Severino
418 - 212429 - ARECCO Giacomo
419 - 295782 - EVANGELISTA Mario
420 - 202925 - SALUSSOGLIA Nicola
421 - 237603 - DE ZEN Antonio
422 - 224468 - CAGNA Ernesto
423 - 225835 - PORRO Domenico
424 - 212178 - DEL DOTTORE Sisto
425 - 238535 - BIZZARRI Francesco
426 - 204270 - DONATI Carlo
427 - 194958 - SORDI Angelo
428 - 220141 - PANCIROLI Orfeo
429 - 202449 - ACTIS GROSSO Stefano
430 - 243187 - LERMA Angelo
431 - 257055 - BERZOLARI Francesco
432 - 243011 - MAGLIONE Pasquale
433 - 212910 - SCOTTI Luigi
434 - 217939 - BARBIERI Giovanni
435 - 275700 - PISOTTU Pasqualino
436 - 238549 - GOLDONI Fernando
437 - 237890 - NARDUCCI Augusto
438 - 215504 - DE FILIPPIS Giuseppe
439 - 189212 - FACCHINELLI Angelo
440 - 220046 - AVANZA Giovanni
441 - 192443 - MARSI Galliano
442 - 173624 - MANNARINO Giovanni
443 - 187384 - GUIDI Albano
444 - 237958 - CECAFOSSA Ernesto
445 - 227175 - MALALAN Carlo
446 - 261672 - SIMONETTI Luigi
447 - 212437 - CHIARI Francesco
448 - 244541 - MARCHI Vasco
449 - 207849 - CERMELLI Mario
450 - 212867 - LARGHI Felice
451 - 237755 - Giusti Carlo
452 - 202989 - CIABATTONI Ernesto
453 - 196755 - INNOCENZI Alfio
454 - 238791 - MICCOLI Cesare
455 - 227560 - CECAFOSSO Matteo
456 - 191943 - BONOLDI Giovanni
457 - 196729 - D'ALESSANDRO Concezio
458 - 215422 - MUZZI Adolfo
459 - 216015 - MAIELLO Luigi
460 - 217165 - ALFONSO Vito

461 - 211351 - MELCHIONI Giuseppe
462 - 217884 - ERCOLE Giovanni
463 - 238872 - CAPODICASA Quirino
464 - 296966 - RAITERI Pierino
465 - 225602 - VALERIANI Raffaele
466 - 251085 - DI PRETE Manfredo
467 - 280625 - MASSI Raffaele
468 - 222848 - PIOVESAN Leone
469 - 212227 - MARCHIONNE Domenico
470 - 191781 - BARTOLINI Costantino
471 - 182017 - ZUCCARO Michelangelo
472 - 176368 - VALENTINI Luigi
473 - 200234 - CONTA Attilio
474 - 231374 - COLOMBI Giovanni
475 - 279121 - LUPO Marco
476 - 268575 - DI STASIO Luigi
477 - 295781 - TADDEI Gastone
478 - 228100 - TOMASINI Giuseppe
479 - 221244 - PETRONILLI Bruno
480 - 220689 - QUARANTANI Luigi
481 - 172704 - AZZALI Gino
482 - 198774 - MIRONE Marco
483 - 215417 - CORTESI Igino
484 - 197730 - TUBINI Eugenio
485 - 224402 - CANEPA Giovanni
486 - 217194 - PORRI Marcello
487 - 258161 - BOZUFFI Erminio
488 - 244553 - BORRACCHINI Giuseppe
489 - 227635 - TONINELLI Pietro
490 - 197173 - DONATI Donato
491 - 288712 - FERRARI Aurelio
492 - 253058 - MEREU Antonio
493 - 242826 - VENTRE Luigi
494 - 206773 - NARDI Giovanni
495 - 182827 - DE GIGLIO Angelo
496 - 275232 - DAGNA Teresio
497 - 261463 - PIRIA Attilio
498 - 220600 - FONTANA Giuseppe
499 - 217943 - CECCARELLI Giovanni
500 - 174055 - ANNARATONE Pietro
501 - 243211 - ANDREONI Rodolfo
502 - 279663 - PROIETTO Tullio
503 - 206763 - LANZANA Enrico
504 - 253634 - CAIMI Tomaso
505 - 219120 - ABBATTISTA Domenico
506 - 221525 - SOLIMANDO Angelo
507 - 199286 - CORTESE Domenico
508 - 194891 - MARCHETTI Giovanni
509 - 228526 - BERTOLAIA Carlo
510 - 270837 - PANARELLO Giuseppe
511 - 229232 - PAVAN Primo
512 - 219220 - BORGHINI Raimondo
513 - 234789 - MAZZINI Luigi
514 - 207948 - PAPALEO Nicola
515 - 193030 - MASSOBRIO Perpetuo
516 - 216271 - BRANDIMARTE Luigi
517 - 221534 - GAMBATO Guido
518 - 246520 - FUMASONI BIONDI Alfredo
519 - 184080 - BACCICONI Luigi
520 - 231446 - BELLINI Gaetano
521 - 207817 - OSELLO Giacomo
522 - 185778 - CANDIGLIOTA Nicola
523 - 175265 - BAROLO Giovanni Batt.
524 - 237961 - COLANINNO Vito
525 - 266821 - LATINI Francesco
526 - 216132 - RASTELLI Ugo
527 - 296295 - CASOTTI Ido
528 - 211710 - GALLETTI Guido
529 - 267077 - CREA Nicola
530 - 257563 - SGUERRINI Serafino
531 - 238657 - GIANNINI Giovanni
532 - 242542 - BRACAGLIA Giulio
533 - 212194 - PASQUI Ghino
534 - 238356 - ZARDINI Ferruccio
535 - 275012 - BARRANCO Guglielmo
536 - 215455 - ROMANUCCI Raffaele
537 - 176880 - DE IAPINIS Ambuer

538 - 295772 - BATTAGLIA Giuseppe
539 - 236268 - GHERCI Luigi
540 - 199209 - CAPECCHI Mario
541 - 171398 - FABBRI Carlo
542 - 237794 - NARDINO Antonio
543 - 263534 - DATTOLA Demetrio
544 - 254347 - MARTORANA Emanuele
545 - 202461 - BIONDO Raul
546 - 182159 - ABBATE Francesco
547 - 191730 - GUASTINI Antonio
548 - 226584 - RICOTTI Natale
549 - 204319 - BONELLI Manlio
550 - 265949 - TOSCANO Vincenzo
551 - 250618 - BUSONERO Mario
552 - 295741 - BRANDIMARTE Marino
553 - 296685 - CABELLA Andrea
554 - 258617 - COTRUFO Antonio
555 - 262107 - FAVINO Michele
556 - 213683 - MOROSINI Andrea
557 - 212171 - BELLINI Ettore
558 - 194884 - CIVARDI Riccardo
559 - 202244 - BELTRAME Angelo
560 - 209833 - TAMAGNINI Colombo
561 - 187481 - TUMMINELLO Salvatore
562 - 219001 - ZANFORLINI Ermes
563 - 227614 - GASPERI Guido
564 - 244636 - TOMASSO Angelo
565 - 244633 - GERMANI Antonio
566 - 193129 - SCUDERI Carmelo
567 - 182043 - PAGLIALONGA Luigi
568 - 230948 - FUSCO Nicola
569 - 206812 - PATAMIA Pietrantonio
579 - 243685 - BARGNESI Augusto
571 - 183749 - GNESI Ulivo
572 - 191580 - GARAVELLI Giuseppe
573 - 237298 - D'AGOSTINO Emidio
574 - 253213 - GUIDI Antonio
575 - 225704 - LAURIA Attilio
576 - 219181 - BREVI Pietro
577 - 207204 - PERNA Gaspare
578 - 277290 - SCAFA Vincenzo
579 - 220081 - ROTA Evasio
580 - 201513 - FERRARO Salvatore
581 - 224421 - GERLI Emilio
582 - 174372 - BREZZOLINO Carlo
583 - 198487 - MOLINARI Giuseppe
584 - 187470 - CASSAR Giuseppe
585 - 241950 - PAPA Donato
586 - 251356 - MAINARDI Oreste
587 - 220111 - SILVESTRI Pietro
588 - 215415 - BANDINI Aldo
589 - 198696 - GIOVAGNOLI Rinaldo
590 - 216098 - BELIGNI Oreste
591 - 226204 - BOLOGNINI Marino
592 - 212886 - CIVARDI Pietro
593 - 196491 - BARONI Carlo
594 - 197118 - LARDEL Gio. Batta
595 - 181040 - FLERES Antonino
596 - 206758 - REINERI Giovanni
597 - 257128 - BIANCO G. Battista
598 - 216474 - TASCA Antonio
599 - 204316 - DE CAROLIS Pietro
600 - 191989 - ANELLI Tiberio
601 - 251393 - TAVOLETTI Emidio
602 - 217359 - TOGNI Paolo
603 - 259169 - OPPI Armando
604 - 182767 - MANDATO Pasquale
605 - 214166 - BUSCEMI Salvatore
606 - 239044 - DI CASTRI Luciano
607 - 165389 - PINTI Natale
608 - 198309 - BRUNO Serafino
609 - 175721 - RIGUCCIO Michele
610 - 212109 - ZAMBELLI Leonello
611 - 202931 - PERSIVATE Achille
612 - 173879 - SPADA Alessandro
613 - 227576 - FERRO Agostino
614 - 236628 - FEDELE Giuseppe
615 - 296925 - DAMIANO Giuseppe
616 - 202621 - MAZZUCCO Pasquale
617 - 187268 - MORO Antonio
618 - 213759 - CONDEMI Francesco
619 - 249499 - POSTIGLIONE Salvatore
620 - 184103 - ZANUTTO Alessandro
621 - 196757 - PACE Garibaldi
622 - 187120 - BRESSAN Gaetano

623 – 184324 – SALVATORE Emilio
624 – 223931 – PENNINO Vincenzo
625 – 193111 – BERTINI Sabatino
626 – 221943 – LEONI Vincenzo
627 – 278605 – BORRELLO Giuseppe
628 – 237743 – ZOPPI Ugo
629 – 262427 – BERTELLI Mario
630 – 218025 – MARTINI Ultimo
631 – 204258 – DETTONI Mario
632 – 206515 – CETTI Pietro
633 – 191731 – LANDUCCI Silvio
634 – 200258 – FRANCHINI Francesco
635 – 247328 – ZULLI Antonio
636 – 296924 – MIGLIORE Bartolomeo
637 – 254991 – BRUNORI Arnaldo
638 – 217612 – GOTTARDELLI Angelo
639 – 206459 – GIUJETTI Giuseppe
640 – 177057 – SERAFINI Pietro
641 – 274791 – SAVARESE Vincenzo
642 – 184557 – CECCHI Guerrino
643 – 251088 – GAMBACCIANI Natale
644 – 219976 – FAVARI Emilio
645 – 176456 – CALLEGARI Francesco
646 – 215610 – BIGOTTI Paolo
647 – 213381 – ZANCANARO Vittorio
648 – 257632 – SASSI Luigi
649 – 203015 – ROSATI Umberto
650 – 244781 – BORRUTO PALMERIO Emilio
651 – 264354 – ZOBEL Amedeo
652 – 172770 – CELLERINO Pietro
653 – 261655 – QUATTORDIO Teresio
654 – 174714 – MANZIONE Nicola
655 – 212282 – SILVESTRE Alberto
656 – 176289 – SARCHIELLI Guido
657 – 237594 – ZANCARLI Carlo
658 – 295342 – CARDUCCI Averardo
659 – 237180 – BALDISSERRI Aldo
660 – 258810 – BELLA Giuseppe
661 – 230823 – AZZI Alfredo
662 – 201571 – GUIDO Pietro
663 – 237611 – FERRON Umberto
664 – 176450 – D'AMICO Elpidio
665 – 210066 – CURCIO Giuseppe
666 – 193120 – ALUNNI Alfredo
667 – 197111 – SPADA Carlo
668 – 201539 – CACCIATORE Carmelo
669 – 212418 – LUGANO Paolo
670 – 215917 – ZANCANARO Antonio
671 – 248310 – CAVALLI Vincenzo
672 – 203019 – CESETTI Vittorio
673 – 225138 – BRICCHI Giuseppe
674 – 261651 – POTESTA' Giuseppe
675 – 207854 – ZUCCARELLI Giuseppe
676 – 287844 – IUDICA Giuseppe
677 – 220380 – TREZZI Ulisse
678 – 210501 – CAPOCCIA Ennio
679 – 246496 – RUSCITTI Antonio
680 – 275782 – STOPPINI Pietro
681 – 198286 – CARAZITA Gino
682 – 262099 – CROCE Pietro
683 – 194934 – FERRARO Giulio
684 – 219089 – DELLA VOLPE Gennaro
685 – 258185 – SCARTOZZI Antonio
686 – 224405 – CARNEVALI Tullo
687 – 161469 – MORONI Aleeo
688 – 243043 – BRANCATI Arturo
689 – 181770 – SARTORI Cesare
690 – 277025 – ARTINO Baldassarre
691 – 175378 – BRACALE Ferdinando
692 – 189229 – PEDINI Francesco
693 – 211761 – MAGI Tullio
694 – 183305 – CANTONE Carlo
695 – 227577 – SCARLATA Paolo
696 – 256065 – PASSARO Gennaro
697 – 221242 – SCANDALI Umberto
698 – 259172 – PANTANI Attilio
699 – 295698 – FRISONI Giuseppe
700 – 223861 – CARIGNANI Leonida
701 – 238538 – SIMONATO Gino
702 – 275168 – BARTOLOZZI Pietro
703 – 182989 – FIORILLI Tito
704 – 193029 – ROBOTTI Giacomo
705 – 242706 – FINO Cosimo
706 – 256652 – CELENZA Giuseppe

707 - 245170 - TANZI Giulio
708 - 224737 - SACCHI Giovanni
709 - 256524 - ORSELLI Amberto
710 - 204360 - SOTTOVIA Giuseppe
711 - 191818 - GRAZIOSI Orlando
712 - 207859 - MACCAGNA Giuseppe
713 - 265315 - SAGRIPANTI Geremia
714 - 231515 - GIUSTOZZI Orlando
715 - 267004 - DE SERIO Pietro
716 - 191708 - BONAZZI Alfredo
717 - 239070 - D'ATTUOMO Angelo
718 - 223929 - MINIERI Aniello
719 - 216311 - MININNI Edoardo
720 - 162584 - ANGELILLO Manfredo
721 - 174876 - GANDINI Dante
722 - 265249 - ZANFORLIN Vittorino
723 - 172801 - ZECCHINEL Alberico
724 - 205118 - PADRONE Angelo
725 - 182829 - CACCIAPAGLIA Vito Lorenzo
726 - 295778 - DE MATTIA Alfonso
727 - 193118 - SALVATORELLI Giovanni
728 - 204269 - VIGNA Roberto
729 - 270825 - BALLO Girolamo
730 - 215635 - SPORENO Giovanni
731 - 210358 - DI GIOVANNI Giovanni
732 - 251181 - BUONFIGLIO Luigi
733 - 244635 - ROSINI Quirino
734 - 265253 - MINNUCCI Rosario
735 - 239824 - ROSSI Oreste
736 - 209264 - SABATINI Ugo
737 - 279134 - GUIDOTTI Felice
738 - 262336 - LANDI Vincenzo
739 - 237686 - MANDRUZZATO Ferdinando
740 - 194928 - BOMBIERI Emilio
741 - 180589 - GAROFALO Angelo
742 - 260389 - RUSSO Vincenzo
743 - 227999 - BROGGI Giuseppe
744 - 206020 - CAGGESE Vincenzo
745 - 220061 - BERNINI Giovanni
746 - 219016 - ANTONELLI Ugo
747 - 212257 - CUOMO Vincenzo
748 - 198289 - ORSI Neocle
749 - 172738 - FREDDARA Giuseppe
750 - 211932 - ANDREOLI Giulio
751 - 203101 - MARITANO Francesco
752 - 242157 - PORTALUPPI Virginio
753 - 246497 - TATONETTI Tullio
754 - 258470 - MUZI Umberto
755 - 258820 - CHIARAVIGLIO Ernesto
756 - 209768 - COZZI Luigi
757 - 243324 - BORGHESI Gino
758 - 206833 - CERNICCHIARO Ambrogio
759 - 251389 - NOVELLI Silvio
760 - 261105 - BASSO Eugenio
761 - 272509 - CINQUE Gaetano
762 - 247465 - MENNITI Alfonso
763 - 226610 - BRUNI Atto
764 - 224423 - GESSO Attilio
765 - 173986 - DI CHIARA Salvatore
766 - 187038 - AMENTA Carlo
767 - 170445 - IACOMELLI Mario
768 - 249533 - DE TOMA Giuseppe
769 - 184922 - MASSA Attilio
770 - 275164 - BOVANI Primo
771 - 198465 - FANTON Giuseppe
772 - 216117 - RESCIA Francesco
773 - 261666 - FORNARO Giuseppe
774 - 224502 - PERONE Gerolamo
775 - 189627 - SCHILLACI Angelo
776 - 193041 - CARCERERI Leone
777 - 267849 - BINDI Vittorio
778 - 222837 - CAROLA Vincenzo
779 - 214160 - SORRENTO Salvatore
780 - 255468 - BARATTA Michele
781 - 265264 - RICCI Pietro
782 - 251390 - PITOCCO Guido
783 - 214120 - BARBARO Antimo
784 - 275038 - BARDI Luigi
785 - 257548 - ALESSI Ugo
786 - 264364 - SCHIAVONE Nicola
787 - 263212 - DELLA CASA Guido
788 - 261983 - DEL GATTO Anselmo
789 - 184273 - BENNATI Rinaldo
790 - 220198 - TORTORELLI Remo
791 - 182500 - VECCHIO Giovanni
792 - 201544 - PASTA Giovanni

793 - 202185 - ANDREOLI Ernesto
794 - 272970 - BIONDI Vincenzo
795 - 224416 - FORNAROLI Luigi
796 - 191562 - FERRARIS Giuseppe
797 - 270816 - CANDILORO Antonino
798 - 206754 - CELLERINO Teresio
799 - 255470 - BONDANESE Pasquale
800 - 174620 - CASTIGLIONE Vincenzo
801 - 191587 - GOTTIE' Ettore
802 - 235045 - TITTA Luigi
803 - 275004 - MORELLO Salvatore
804 - 179971 - FANTETTI Nicola
805 - 203029 - CATALDI Giuseppe
806 - 215779 - LAPADULA Giov. Batt.
807 - 275479 - RAO Vito
808 - 158656 - DE BERNARDINIS Giovanni
809 - 191852 - DE TOMMASO Pasquale
810 - 227156 - TELLI Carmelo
811 - 183919 - GIURGOLA Dante
812 - 202963 - GESTRI Egidio
813 - 174865 - DAGNA Giuseppe
814 - 205295 - PARISANI Luigi
815 - 234810 - NENCI Alfredo
816 - 219143 - DI ROSA Gaetano
817 - 227616 - GANZER Vittorio
818 - 280870 - ANGELINI Amedeo
819 - 192493 - LAMANNA Pietro
820 - 220085 - FERRARI Mario
821 - 256545 - INNOCENTI Dino
822 - 175284 - GUZZINI Francesco
823 - 237904 - CONSALES Paolo
824 - 256599 - CARLI Alfredo
825 - 263520 - CANDELA Vincenzo
826 - 178403 - GIORDANI Vittorio
827 - 189079 - BECCHIO Luigi
828 - 215669 - CRAVEDI Camillo
829 - 243872 - MANCINI Daniele
830 - 165499 - MAGNANI Luigi
831 - 172606 - MICELLA Annunziato
832 - 249040 - TORELLI Mario
833 - 202944 - PILO' Carlo
834 - 222943 - PAPA Demetrio
835 - 210135 - LIVOTI Giuseppe
836 - 264022 - VENANZINI Angelo
837 - 187270 - RENOLFI Giuseppe
838 - 226210 - TRIVELLONE Nicola
839 - 224485 - MIGLIO Ettore
840 - 191624 - MORETTI Gisberto
841 - 191977 - GIULIANI Vittorio
842 - 227601 - BENAZZI Gaetano
843 - 225595 - CECCHI Bramante
844 - 187035 - ZITO Andrea
845 - 226026 - GUERRIERO Modestino
846 - 291290 - CALI' Gaetano
847 - 246963 - CIPOLLONI Silvio
848 - 242270 - GORRERI Aldino
849 - 263425 - GIANNESE Emanuele
850 - 182817 - CALVANI Gaetano
851 - 294608 - ANGELINI Raj Blas
852 - 199162 - AGNOLIN Candido
853 - 229539 - MICELI Gaetano
854 - 192484 - PAOLINI Domenico
855 - 220047 - RADI Luigi
856 - 149518 - PILERI Angelo
857 - 214137 - CONSERVA Donato
858 - 247393 - CITRO Cosimo
859 - 164019 - PITONE Giov. Batt.
860 - 275011 - CAPPELLO Giuseppe
861 - 218999 - FAGOTTI Medardo
862 - 238796 - BERNABEO Pasquale
863 - 167763 - LAMA Antonio
864 - 150566 - BALDINI Francesco
865 - 212228 - GIUSEPPINI Enrico
866 - 264348 - CANALE Francesco
867 - 220011 - PINOLINI Francesco
868 - 234589 - VANDONI Luigi
869 - 207893 - SCATAGLINI Fernando
870 - 175520 - DI ILIO Vincenzo
871 - 136881 - RESTUCCIA Domenico
872 - 199275 - BIAGIOTTI Piero
873 - 199296 - BRUNO Marino
874 - 212884 - TENTARELLI Emilio
875 - 275329 - DI GIACOMO Ottavio
876 - 212894 - POZZI Silvio
877 - 229211 - PRINCIC Giuseppe
878 - 220594 - AZZOLIO Salvatore
879 - 199289 - TRIPEPI Francesco

880 – 220064 – BERTINI Carlo
881 – 212863 – FORNARI Costante
882 – 264349 – DEL VECCHIO Eustacchio
883 – 241402 – NUCCI Tullio
884 – 220611 – VENTORINO Pasquale
885 – 195948 – CAREA Luigi
886 – 174377 – ZOCCOLA Mario
887 – 197193 – LONGHI Amalio
888 – 265957 – ZURLO Francesco
289 – 189162 – MASSAIA Giuseppe
890 – 241799 – IACOPONI Antonio
891 – 230884 – MINGARELLI David
892 – 211963 – GRAZIOLI Pietro
893 – 220035 – ALBERTI Alfeo
894 – 258465 – CECCHI Galileo
895 – 191848 – ALTOBELLI Giuseppe
896 – 224436 – ALPA Antonio
897 – 168457 – FIORETTI Giuseppe
898 – 274156 – GIOE' Giuseppe
899 – 240464 – DIONIZIO Antonio
900 – 188393 – CASTALDI Gaudenzio
901 – 220014 – POZZESI Andrea
902 – 216274 – GUERZONI Giuseppe
903 – 169074 – PELLEGRINO Antonino
904 – 184098 – VINCENZI Francesco
905 – 215736 – RUSSI Vincenzo
906 – 199167 – GIACOMETTI Attilio
907 – 197182 – GUERRINI Gualtiero
908 – 175870 – UNCINI Antonio
909 – 174131 – CITARELLI Guglielmo
910 – 192498 – COLUMBO Gaetano
911 – 279151 – SPECIALE Mario
912 – 239959 – STURARO Alberto
913 – 193368 – CORIGLIANO Lorenzo
914 – 180003 – TINGANELLI Giovanni
915 – 172298 – FAGNONI Enrico
916 – 172968 – DI CANDIA Michele
917 – 211815 – PICCINNI Enea
918 – 175522 – COSCIA Stefano
919 – 198735 – MANESE Enrico
920 – 215800 – RECHICHI Giuseppe
921 – 172166 – PIETRANERA Luigi
922 – 224433 – LEQUIO Leopoldo
923 – 191845 – GIANNATIEMPO Nicola
924 – 200953 – FIOCCHETTI Arturo

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940, n. 3266. — *Concorso interno per n. 300 posti di capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 1° aprile 1940-XVIII, N. PAG. 040/24/67456 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta

Sono indetti esami di concorso interno per n. 300 posti di capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Roma, li 3 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 300 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 300 posti di Capo squadra cantonieri, ripartiti per Compartimento come in appresso:

N.	15	posti	per	il Compartimento	di	Torino
»	25	»	»	» »	»	Milano
»	35	»	»	» »	»	Venezia
»	30	»	»	» »	»	Trieste
»	8	»	»	» »	»	Genova
»	15	»	»	» »	»	Bologna
»	15	»	»	» »	»	Firenze
»	12	»	»	» »	»	Ancona
»	25	»	»	» »	»	Roma
»	25	»	»	» »	»	Napoli
»	25	»	»	» »	»	Bari
»	25	»	»	» »	»	Reggio C.
»	35	»	»	» »	»	Palermo
»	10	»	»	la Delegazione	di	Cagliari

Totale N. 300

2. — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Esse hanno facoltà discrezionali per determinare le norme sull'espletamento degli esami.

3. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri e i Guardiani a. p. stabili, di età non inferiore ad anni 25 alla data stabilita dal punto seguente come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso.

4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, al Capo della Sezione da cui dipendono, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire quattro non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul *Bollettino Ufficiale*.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo, del carico di famiglia nonchè, eventualmente, della data di iscrizione al P. N. F., se sia ex combattente della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari: se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale in base agli elementi di cui al precedente punto 5° e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che la Commissione stessa riterrà del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Lavori e Costruzioni e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte saranno le seguenti:

Prima prova. — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni di Capo Squadra cantonieri, con compilazione di documenti di servizio relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

Seconda prova. — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in relazione al punto *a*) del programma per la prova orale.

8. — I temi per le prove scritte verranno compilati a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni Compartimentali in piego suggellato.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti *a*) e *b*) del programma di cui appresso.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova, e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esaminatrice ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti o che abbiano benemerenze fasciste, di cui al punto 5 delle presenti norme, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

13. — I dichiarati vincitori saranno, di regola, assegnati alle funzioni superiori sulle linee del Compartimento cui appartengono, seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito e dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi. L'Amministrazione si riserva però la facoltà di traslocarli anche sulle linee di altri Compartimenti.

14. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

15. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 300 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie d'esame, l'Amministrazione potrà asse-

gnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

16. — Le graduatorie di merito, approvate dall'Eccellenza il Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

17. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami, sarà escluso dal concorso.

PROGRAMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria.* — Prime quattro operazioni sui numeri interi e con poche cifre decimali. Prime nozioni di geometria piana; misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera). Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie aventi forma geometrica. Unità di misure del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Materie di servizio.* — Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimento e rinnovamento dei binari e dei deviatori semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito. Calibro dell'armamento in piena linea (rettifilo o curva) in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatori. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea. Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve e loro posa. Controrotaie; loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi. Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata: risanamento parziale o totale. Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli. Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, grues idrauliche e da pesi, stadere a ponte, segnali nelle loro varie forme e tipi, sagome limite di carico, ecc.). Tracciamenti con paline e misurazione del terreno. Istruzioni per il personale di vigilanza della linea. Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea. Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli. Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria. Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, escavazioni, fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine Verbali di contravvenzione e denunce di reato Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti e incustoditi. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento. Doveri del Capo squadra in condizioni normali (disciplina, ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fossi di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche). Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni frane, sviamenti, ecc.

Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli. Scorta dei treni materiali. Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie).

Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro; primi soccorsi, denunce Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 16

18 aprile 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 marzo 1940-XVIII. — *Prezzo delle tabelle UNI* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, riguardanti l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Nei decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, relativi all'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI, l'articolo riguardante i prezzi delle unificazioni è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria - UNI - Milano. Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna; copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1940-XVIII.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1940-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1940-XVIII, n. 3232. — *Modificazioni alla tariffa viaggiatori riguardanti le famiglie viaggianti in gruppi.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/4 in data 23 marzo 1940-XVIII;
Viste le Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il R. D. L. 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e Tariffe suddette;
Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto è previsto all'alinea 1° dell'art. 56 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone si stabilisce che per la formazione del minimo di quattro persone pei viaggi in gruppi delle famiglie possano concorrere anche i ragazzi.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad aggiornare le disposizioni del Capo XVII delle citate Condizioni e Tariffe in relazione all'articolo precedente.

Roma, li 27 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1940-XVIII. — *Istituzione di una Commissione interministeriale per il Punto franco di Genova* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

E CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 che istituisce il Punto franco di Genova;

Ritenuta la necessità di mantenere, nella pratica attuazione del Punto franco, una stretta collaborazione tra le Amministrazioni e gli Enti che vi sono interessati anche al fine che sia tempestivamente provveduto a quanto occorre perchè esso possa regolarmente funzionare appena allestito;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita in Genova una Commissione con l'incarico di studiare e formulare proposte sulle direttive tracciate dal R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, in merito:

a) alla recintazione delle aree istituite a Punto franco, alla costruzione degli edifici occorrenti per i servizi e alla determinazione dei varchi;

b) alla utilizzazione delle aree per impianti industriali e commerciali;

c) all'ordinamento del Punto franco, alla organizzazione ed al coordinamento dei diversi servizi ferroviari, portuali, doganali, sanitari, fitopatologici, ecc.;

d) alla compilazione del regolamento di esercizio del Punto franco previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, e del regolamento doganale del Punto franco previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è presieduta dal Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, in qualità di rappresentante del Governo, e ne sono membri:

a) quale delegato del Ministero delle finanze: l'ispettore generale del Ministero delle finanze, capo della Circoscrizione doganale di Genova;

b) quale delegato del Ministero dell'agricoltura e foreste: il capo del Regio ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova;

c) quale delegato del Ministero dei lavori pubblici: l'ispettore superiore compartimentale del Real Corpo del Genio civile di Genova, e in sua vece l'ingegnere capo del Real Corpo del Genio civile di Genova;

d) quale delegato del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile): il direttore marittimo di Genova;

e) quale delegato del Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato): il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova;

f) quale delegato del Ministero delle corporazioni: il direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni di Genova;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 81 del 5 aprile 1940-XVIII.

g) quale delegato del Ministero per gli scambi e per le valute: un funzionario dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

h) quali delegati del Consorzio autonomo del porto di Genova: due membri da designarsi dal presidente del Consorzio;

i) in rappresentanza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova: i presidenti delle Sezioni industriale, commerciale e marittima del Consiglio stesso.

Un funzionario del Consorzio autonomo del porto di Genova avrà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

E' in facoltà del presidente del Consorzio di delegare la presidenza della Commissione al direttore marittimo di Genova, vice presidente del Consorzio e membro della Commissione stessa.

In casi particolari, per la trattazione di specifici problemi, è in facoltà del presidente della Commissione di invitare a far parte della stessa funzionari di speciali servizi tecnici od economici delle Amministrazioni già in essa rappresentate, a ciò designati volta per volta dalla Amministrazione competente.

E' in facoltà della Commissione di costituirsi in sottocommissioni o Comitati per lo studio di determinati problemi e di chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto a voto, persone particolarmente competenti nelle questioni da essa trattate.

Le Sottocommissioni o i Comitati riferiscono alla Commissione alla quale soltanto spetta di deliberare.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione hanno carattere consultivo.

I pareri della Commissione sulle questioni da essa trattate saranno espressi sotto forma di concrete propote, le quali, a meno che i relativi provvedimenti non rientrino nella competenza degli organi locali rappresentati nella Commissione stessa, saranno comunicate ai Ministeri interessati e competenti a provvedere.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In ogni caso non sono valide le deliberazioni prese in materia di specifica competenza degli assenti.

Art. 6.

Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà ai competenti Ministeri lo schema dei regolamenti che saranno stati elaborati.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1940-XVIII, n. 3451. — *Apertura al pubblico esercizio del tronco Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio della linea Aulla-Lucca.*

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), con la quale fu autorizzata la costruzione della linea Aulla-Lucca;

Visto il Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 654, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana di detta linea;

Visti i Regi Decreti 14 novembre 1910, n. 956 e 22 febbraio 1912, n. 229, coi quali furono approvati atti addizionali alla convenzione sovracitata;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 864, concernente il completamento dei tronchi centrali ed il riscatto dei tronchi concessi all'industria privata della linea su menzionata;

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 31 luglio 1910, n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi di linea costruiti per conto diretto dello Stato;

Visto il verbale della visita di ricognizione del tronco Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea Aulla-Lucca;

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio del tronco stesso;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio del tronco Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio della linea Aulla-Lucca, a datare dal 21 aprile 1940-XVIII.

L'esercizio di detto tronco è assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 16 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 17

25 aprile 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 16 aprile 1940-XVIII, n. 237. — *Miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato o da Enti pubblici e dei pensionati a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 10 per cento le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio e supplemento di servizio attivo;

di indennità di carica per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione o paga, o salario, od altra analoga competenza, comunque denominata, del personale non di ruolo;

di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

di aggiunta di famiglia e relative quote complementari, di indennità temporanea mensile di caroviveri e relative quote supplementari, di soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti nei confronti dei salariati, per effetto delle quali un decimo della paga o retribuzione non è compatibile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Art. 2.

Per il personale di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico, agli stipendi fissati con la tabella n. 1 dell'Allegato I alla legge 20 aprile 1939-XVII, numero 591, sono sostituiti quelli di cui all'annessa tabella *A*.

Sono analogamente sostituiti dagli stipendi di cui all'annessa tabella *B* quelli stabiliti con l'Allegato VI alla citata legge n. 591 per il personale degli Uffici dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato classificato in gruppo *C*.

Per detti personali l'aumento stabilito dal precedente art. 1 si applica sulle misure degli stipendi indicate nelle annesse tabelle *A* e *B* e sugli importi dei supplementi di servizio attivo fissati dalle tabelle annesse alla stessa legge n. 591.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1940-XVIII.

Art. 3.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non sono compatibili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1940-XVIII.

L'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello dell'assegno stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII, in base alle nuove misure delle competenze previste dai citati articoli.

Salvo il disposto del successivo art. 4, gli aumenti medesimi non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Nel caso di missioni espletate nel Regno ed in quelle di missioni dal Regno in Colonia, o nell'interno delle Colonie, ovvero nelle Isole italiane dell'Egeo, cessa di essere operativa, sulla misura delle indennità giornaliere di soggiorno, la riduzione del 12 per cento stabilita con l'art. 6 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 5.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dalla presente legge graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, per cessazioni dal servizio o per morte avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate nella misura del 10 per cento.

Sono del pari aumentate del 10 per cento le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base agli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dell'aumento è disposta a domanda degli interessati, salva la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio quando non ricorra l'applicazione del precedente terzo comma.

Art. 7.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del precedente art. 6 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto

a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del predetto articolo le frazioni di lire dieci.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il citato art. 6.

Si applica per l'aumento suddetto l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Contro le liquidazioni degli aumenti, o contro la mancata concessione degli aumenti stessi, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933-XI, numero 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 8.

Per le pensioni ordinarie dirette e di riversibilità comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, relative a cessazioni dal servizio successive alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aumento di cui allo stesso articolo è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intercorso tra la data stessa e quella di effettiva cessazione dal servizio.

Il presente articolo non si applica alle pensioni liquidate ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 9.

Le tabelle II e III di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono sostituite rispettivamente delle seguenti:

TABELLA II.

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito.

Denominazione dei gradi —	Minimo a 20 anni di servizio —	Aumento per ogni anno di servizio utile —	Massimo a 35 anni di servizio utile —
Caporale maggiore e caporale . . .	1.190	26 —	1.580
Appuntato e soldato	990	22 —	1.320

TABELLA III.

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi.

Denominazione dei gradi —	Minimo a 20 anni di servizio —	Aumento per ogni anno di servizio utile —	Massimo a 32 anni di servizio utile —
Sottocapo	1.190	33 —	1.586
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	990	27,50	1.320

La tabella di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XII, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935-XIII, n. 834, è sostituita dalla seguente:

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
—	—	—	—
Primo aviere e aviere scelto	1.190	33 —	1.586
Aviere	990	27,50	1.320

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge possono essere estese, mediante deliberazioni degli organi competenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime al personale dei Comuni, delle Provincie, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende, considerati nel secondo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

E' fatto divieto di attribuire al personale di cui trattasi altri miglioramenti sul trattamento economico in vigore al 31 marzo 1940-XVIII.

I Comuni e le Provincie potranno adottare, quando occorra, in deroga ad ogni contraria disposizione, i provvedimenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo

Il presente articolo *non* è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi

Art. 11.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

TABELLA A.

Stipendi del personale di gruppo C dell'ordinamento gerarchico.

Grado	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento
VIII	15.300	16.200	17.000	17.400	—
IX	13.000	13.700	14.700	15.300	—
X	10.900	11.800	12.400	13.000	—
XI	8.300	9.000	9.700	10.400	10.900
XII (a)	6.700	7.000	7.300	7.800	8.300
XIII	5.200	5.600	6.000	6.400	6.700

(a) Valgono anche per il medesimo grado dei gruppi *A* e *B*.

Nota. — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Stipendi del personale di gruppo C
degli Uffici dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento
C	VI	13.100	13.800	14.600	15.300	—
	VII	12.400	13.100	13.700	14.700	—
	VIII	10.900	11.700	12.400	13.100	—
	X	8.300	9.100	9.700	10.400	10.900

Nota. — Nulla è innovato agli anni richiesti per gli aumenti periodici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ordine di servizio n. 44.

Giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Genova (*Vedasi O. S. n. 70-1938*).

La giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Genova viene stabilita come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
	1° *Gruppo di Riparti — (Sede del Capo Gruppo - Genova)*		
1	Ventimiglia	Ventimiglia	Albenga (e) - Ventimiglia; Ventimiglia - Km. 0+867 della Ventimiglia-Piena.
2	Sestri Ponente	Genova	Dal Km. 1 della Sampierdarena-Ventimiglia a Savona (e); Savona Fornaci (e) - Albenga (i); Vado - Vado Porto.
3	Genova	Id.	Aggregato provvisoriamente alla Sezione Speciali Lavori di Genova.
4	Genova Porto	Id.	Bivio S. Lazzaro (e) - Genova S. Limbania, Genova Porto Caricatore - Genova Molo Vecchio, Bivio S. Lazzaro - Genova San Benigno; Quadrivio Cascia (i) - Genova S. Benigno - Quadrivio Traversata (e) - Genova S. Limbania; Quadrivio Traversata - Genova Molo Vecchio; Galleria Ramairone - Parco Forni e); Imbocco Galleria Sampierdarena - Ponte Biagio Assereto, Bivio S. Limbania - S. Limbania - Ponte Caracciolo; Scali marittimi.

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
	2° Gruppo di Riparti — (Sede del Capo Gruppo - Genova)		
5	Ovada	Genova	Bivio Polcevera (e) - Acqui (e); Alessandria (e) - Ovada (e).
6	Novi	Id.	Bivio Bormida (e) - Ronco (e); Ronco (e) - Arquata Scrivia (e) - Tortona (e); Dal Km. 0,400 al Km. 2+647 della Novi-Tortona.
7	Ronco	Id.	Ronco (i) - Mignanego - Bivio Polcevera (e); Ronco (e) - Busalla - Quadrivio Torbella (e); Bivio Succursale - Campasso; Bivio Rivarolo - Campasso - Imbocco galleria di Sampierdarena; Binario industriale sponda destra del Polcevera.
8	Chiavari	Chiavari	Genova P. Brignole (e) - Spezia (e).

Ordine di servizio n. 45.

Istituzione fermata "Castellammare Industriale" e soppressione Stazione "Castellammare di Stabia Piazza Municipio".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 473 dell'1/8/1939-XVII, dal giorno 28 aprile 1940-XVIII verrà aperta all'esercizio la fermata "CASTELLAMMARE INDUSTRIALE" al Km. 3+744,50 della linea Caserta-Castellammare di Stabia-Gragnano fra le stazioni di Castellammare Cantieri e di Castellammare di Stabia, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 1+016 e Km. 1+962.

Detta fermata sarà presenziata da un Assuntore, verrà abilitata al solo servizio viaggiatori, e dipenderà dal 2° Riparto Movimento di Napoli e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Salerno.

Eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli osservando la periodicità indicata alla lettera "F" del'O. S. N. 184/1913.

In seguito alla avvenuta soppressione del servizio da e per Castellammare di Stabia Piazza Municipio, il nome di detta località deve essere depennato da tutte le pubblicazioni di servizio.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, le diverse pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 45 XVIII

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 109 (*Linea Caserta-Castellammare di Stabia-Gragnano*)

Caserta	Km.	47	Torre Annunziata C.le . .	Km.	4
Maddaloni Inferiore . . .	»	41	Torre Annunz. M.ma locale	»	5
Cancello	»	35	Torre Annunziata Marittima	»	6
Marigliano	»	27	Castellammare Cantieri . .	»	2
Ottaviano	»	18	Castellammare Industriale .	»	—
S. Giuseppe Vesuviano . .	»	16	Castellammare di Stabia .	»	2
Terzigno	»	13	Castellammare di Stabia M.a	»	6
Torre Annunz. Bosco Reale	»	8	Gragnano	»	7

Di contro al nome di Castellammare di Stabia cancellare il richiamo (2) e la corrispondente nota in calce alla tavola.

Tavola polimetrica N. 113-A (Linea Napoli-Taranto e diramazione Torre Annunziata C.-Gragnano

Napoli Marittima	Km.	34	Persano	Km.	69
Napoli Centrale	»	27	Contursi	»	81
Napoli S. Giovanni Barra	»	22	Sicignano degli Alburni	»	87
Pietrarsa	»	20	Buccino S. Gregorio Magno	»	95
Portici Ercolano	»	18	Ponte S. Cono	»	96
Torre del Greco	»	15	Romagnano Vietri Salvitelle	»	102
S. Maria la Bruna	»	10	Balvano Ricigliano	»	109
Torre Annunziata Città	»	6	Bella Muro	»	116
Torre Annunziata Centrale	»	4	Baragiano Ruoti	»	119
Torre Annunz. M.ma locale	»	5	Picerno	»	131
Torre Annunziata Maritt.	»	6	Tito	»	137
Castellammare Cantieri	»	2	Potenza Inferiore	»	148
Castellammare Industriale	»	—	Vaglio Lucano	»	155
Castellammare di Stabia	»	2	Brindisi di Montagna	»	165
Castellammare di St. M.ma	»	6	Trivigno	»	170
Gragnano	»	7	Albano di Lucania	»	172
Pompei Scavi	»	6	Campomaggiore Pietrapertosa	»	179
Pompei	»	8	Calciano	»	191
Scafati	»	10	Grassano-Garaguso-Tricarico	»	195
Angri	»	14	Salandra Grottole	»	204
Pagani	»	17	Ferrandina Pomarico Miglianico	»	217
Nocera Inferiore	»	19	Pisticci	»	230
Nocera Superiore	»	22	Bernalda	»	242
Cava dei Tirreni	»	28	Metaponto	»	255
Vietri sul Mare Amalfi	»	32	Ginosa	»	264
Salerno	»	36	Termitosa	»	272
Salerno Marittima	»	40	Chiatona	»	282
Pontecagnano	»	46	Taranto	»	298
Pontecorvino	»	53	Taranto Marittima	»	300
Battipaglia	»	56			
Eboli Campagna	»	62			

Di contro al nome di Castellammare di Stabia cancellare il richiamo (3) e la corrispondente nota in calce alla tavola.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

Nell'interno, linea Cancello-Castellammare di Stabia-Gragnano, fra i nomi di Castellammare Cantieri e Castellammare di Stabia, inserire ''Castellammare Industriale'' e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Torre Annunziata Centrale. Fanno ecce-

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Castellammare Industriale	V	109-113-A	Caserta-Castel.-Gragnano	Napoli	Napoli	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Cancellare il nome di Castellammare di Stabia Piazza Municipio e le relative indicazioni.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Castellammare Industriale	V	761	881	877	872	870	810	775	804	800	806	686	699	620	596	195	263	268	265	56	255	298	473
PARTE IV																							
Castellammare Industriale	V	742	862	858	853	851	791	775	804	768	806	654	699	601	577	195	241	268	265	56	255	298	451
		198.241 260.101	207.241 101	207.241 260.101	207.198 241.101	207.198 241.101	207.241 101	126.45 80.34	126.45 80.34	256.275 241.101	110.45 80.34	275.72 241.101	126.45 80.34	198.241 101	198.135 260.101	19.59 103	261.260 101	80.34	13.59	—	—	18	18

Cancellare il nome di Castellammare di Stabia Piazza Municipio e le relative indicazioni.

zione i prontuari del tronco di linea Torre Annunziata Centrale-Gragnano per i quali la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Cancellare poi il nome di Castellammare di Stabia Piazza Municipio e le relative indicazioni.

All'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "Castellammare Industriale" con il numero della pagina e il numero progressivo e cancellare il nome di Castellammare di Stabia Piazza Municipio e le relative indicazioni.

Prefazione generale all'orario generale di servizio (*edizione febbraio* 1936-XIV) *Parte I.*

A pagina 13 cancellare il nome di Castellammare di Stabia Piazza Municipio e le relative indicazioni ed inserire:

"Castellammare Industriale V./N/125/".

Ordine di servizio n. 46.

Abilitazione della Fermata di S. Lorenzo Torre del Salto al servizio merci.

Dal giorno 1-5-1940-XVIII la Fermata di S. Lorenzo Torre del Salto della linea Metaponto-Reggio Calabria viene abilitata ai trasporti a G. V. e P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, fermo restando l'attuale abilitazione ai carri completi per conto della Società Industriale "La Calabria" che ha assunto la denominazione di S. A. Centrale Cementerie Italiane.

Di conseguenza a pag. 71 della I parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" edizione 1940-XVIII, in calce alla pag. 71, la nota (i) dovrà essere modificata come segue:

"Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 costituiti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno. E' inoltre ammessa ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto esclusivo della Società An. Centrale Cemeterie Italiane con tassazione in base all'Avvertenza C a pag. 5, ma senza bisogno di preventiva autorizzazione".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 47.

Modalità da osservarsi per il carico e la circolazione dei carri Pv. 697300 - Poz. 982289 e Poz. 982290.

E' entrato in servizio il carro a due assi Pv. 697300, a piano di carico ribassato e quindi adatto specialmente al trasporto di colli molto voluminosi, munito di freno automatico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza fra le sale	m.	11,120
Lunghezza totale compresi i respingenti	»	15,870
» complessiva del telaio	»	14,320
» di ciascuna delle parti sopraelevate sovrastanti alle sale	»	2,910
Larghezza delle parti sovrastanti le sale	»	2,400
Altezza di queste parti sul piano del ferro	»	1,163
Lunghezza della parte ribassata	»	8,500
Larghezza della parte ribassata	»	2,400
Altezza della parte ribassata sul piano del ferro	»	0,500
Larghezza del vano libero fra i longaroni della parte ribassata	»	1,600
Tara	tonn.	12,—
Portata	»	19,—
Categoria di velocità		(3)

MODALITA' DI CARICO

Il carico su questo carro può essere fatto sulla parte ribassata dei longaroni, oppure sulle parti del telaio sovrastanti alle sale, oppure sulle due traverse intermedie esistenti fra i longheroni della parte ribassata, situate ciascuna a m. 2 dalla mezzeria del carro. In quest'ultimo caso il piano di carico si trova a m. 0,405 dal piano del ferro, ha la lunghezza utile di m. 8,300 e la larghezza di m. 1,600. Quando fosse conveniente agli effetti del carico, queste due traverse possono essere smontate; deve però chiedersi di volta in volta autorizzazione al Servizio Materiale e Trazione.

A seconda delle membrature sulle quali il carico è applicato dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) *carico applicato sulle parti del telaio sovrastanti alle sale*:
Il carico può raggiungere tonn. 19,950 (portata + tolleranza del 5 %).

b) *Carico applicato sui longheroni della parte ribassata*:
Se il carico appoggia *solo su due punti* di ciascun longherone, può raggiungere:

tonn. 19,950 se i punti di appoggio distano fra loro almeno m. 8.
» 18,— se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 8, ma non meno di m. 6.
» 14,— se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 6, ma non meno di m. 4.

Se il carico appoggia *su tre o più punti* di ciascun longherone, può raggiungere:

tonn. 14,— se interessa i longheroni per una lunghezza di almeno m. 8.
» 12,— se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 8, ma non minore di m. 6.
» 10,— se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 6, ma non minore di m. 4.

c) *Carico applicato sulle due traverse intermedie:*

Il carico può raggiungere tonn. 7 per ciascuna traversa, qualunque sia la lunghezza di traversa che viene interessata.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Con carico non superiore a tonn. 17, il carro potrà circolare sulle linee di tutte le 5 categorie indicate nel fascicolo "Istruzioni per il carico dei carri Poz. ecc." (O. S. 156/1937).

Con carico superiore a tonn. 17 e fino a tonn. 18,5 potrà circolare solo sulle linee delle categorie A - B - C - D.

Con carico superiore a tonn. 18,5 e fino a tonn. 19,950 (portata + 5%) potrà circolare sulle linee delle categorie A - B - C.

Quando occorresse inviare il carro su linee sulle quali non è ammesso in relazione al carico, si dovranno richiedere *istruzioni al Servizio Materiale e Trazione.*

E' stato iscritto nel nostro parco il carro Poz. 982289 a due carrelli, uno a quattro assi e l'altro a cinque assi, munito di freno continuo e di freno a mano agente su entrambi i carrelli con due distinte manovre situate nella medesima garetta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza fra i perni dei carrelli	m.	7,—
» » le sale estreme	»	11,125
Lunghezza totale compresi i respingenti	»	13,475
Tara	tonn.	37,500
Portata	»	20,—
Limite di carico	»	65,—
Categoria di velocità		(5)

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Con carico non superiore a tonn. 20, il carro potrà circolare sulle linee di tutte le 5 categorie. indicate nel fascicolo "Istruzioni per il carico dei carri Poz ecc." (O S . 156/1937).

Con carico superiore a tonn. 20 e fino a tonn. 30, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B - C - D.

Con carico superiore a tonn. 30 e fino a tonn. 40, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B- C.

Con carico superiore a tonn. 40 e fino a tonn. 65, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B.

Quando occorresse inviare il carro sulle linee sulle quali non è ammesso in relazione al carico, si dovranno richiedere *istruzioni al Servizio Materiale e Trazione*.

Il carro, avendo gli organi di attacco e repulsione applicati ai carrelli, deve sempre viaggiare coll'osservanza delle norme per l'effettuazione dei trasporti su carri non congiunti dagli organi di attacco. Quando viaggia con carico superiore a 50 tonn. esso dovrà essere distanziato dalla locomotiva o da altro carro speciale di almeno 4 carri merci comuni.

Sui deviatoi che non siano quelli percorsi regolarmente dai treni, il carro deve transitare a velocità non superiore a 6 Km/ora.

Agli effetti della frenatura il carro non deve essere considerato per stabilire la quantità dei freni attivi occorrenti nel treno ed indipendentemente da essi, dovrà avere sempre il freno occupato da un frenatore, il quale dovrà manovrare una o ambedue le timonerie a seconda che il carro viaggi vuoto o carico.

E' stato iscritto nel nostro parco il carro Poz. 982290 a due carrelli, uno a cinque assi e l'altro a sei assi, munito di freno continuo e di freno a mano agente su entrambi i carrelli con due distinte manovre situate nella medesima garetta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza fra i perni dei carrelli	m.	8,—
» » le sale estreme	»	14,300
Lunghezza totale compresi i respingenti	»	16,650
Tara	tonn.	46,500
Portata	»	22,—
Limite del carico	»	120,—
Categoria di velocità		(5)

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Con carico non superiore a tonn. 22, il carro potrà circolare sulle linee di tutte le 5 categorie indicate nel fascicolo "Istruzioni per il carico dei carri Poz. ecc." (O. S. 156/1937).

Con carico superiore a tonn. 22 e fino a tonn. 37, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B - C - D.

Con carico superiore a tonn. 37 e fino a tonn. 50, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B - C.

Con carico superiore a tonn. 50 e fino a tonn. 75, potrà circolare sulle linee delle categorie A - B.

Con carico superiore a tonn. 75 e fino a tonn. 117, potrà circolare sulle linee della categoria A.

Quando il carro debba circolare con carico superiore a 117 tonn, fino a raggiungere il limite di carico di tonn. 120, si dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Servizio Materiale e Trazione.

Anno XXXIII - N. 18

2 maggio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 225 — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temp. imp.	Termine massimo per la riesportazione
Rum e whisky . .	Per la preparazione di prodotti alcolici di fantasia (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941)	kg. 100	1 anno
Metanolo . . .	Per la fabbricazione della formaldeide. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941) .	kg. 100	sei mesi
Sacchi di carta juta (juta foderata di carta)	Per essere impiegati nella esportazione del litopone (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1940)	kg. 100	sei mesi
Tetraetile di piombo	Per essere miscelato con benzina destinata alla esportazione. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941) . .	kg. 100	sei mesi
Filati di Manilla .	Per la fabbricazione di funi miste con acciaio (Concessione valevole fino al 28 febbraio 1941)	kg. 100	1 anno

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1940-XVIII.

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C. non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C. non inferiore a 25 Engler; per la fabbricazione di cavi elettrici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941 (R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036 e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);

b) Tronchi e radiche di legni vari (mogano, palissandro, ebano, frassino, olmo, acero, rovere, tulipier, noce, avodirè, betulla, ciliegio, citronnier, erable-maple, matrona, makorè, mirltè, noce satin, okoumè, perola, tame, tuya, vadona, zebrano): per la fabbricazione di impiallacciature.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XVI, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XVI, n. 1018; R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

c) Morchie ed avanzi della lavorazione di oli vegetali; per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse per saponificazione, "cime verdi e cime gialle".

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, numero 668);

d) Ottone in lastre, verghe, nastri e fili; fili di rame e sue leghe: per la fabbricazione di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 23 settembre 1935-XVI, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 343; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261);

e) Bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra e di acque minerali.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 261);

f) Carta e cartoncino per fotografia: per essere sensibilizzati.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276);

g) Residui della filatura e della tessitura di lino: per la cernita, la pulitura e la sbiancatura.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941. (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 154, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

h) Telai di automobili: per essere carrozzati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21):

i) Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. (R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, numero 1057, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

l) Legname di abete in tavole: per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941. Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731);

m) Citrato di calcio biologico: per la fabbricazione di acido citrico.

La concessione è valevole fino al 30 novembre 1940. (R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 41, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276).

Art. 3.

La temporanea importazione delle seguenti merci, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alle lavorazioni per ciascuna merce qui appresso specificata:

a) Ferro ed acciaio comuni in blooms, lingotti e billettes: per la fabbricazione di cancelli, cancellate e recinzioni. (R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473);

b) Zucchero ed alcole: per la preparazione di bibite. (R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e R. decreto-legge 17 dicembre 1928-VII, n. 2880, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1267);

c) Sacchi di carta: per essere impiegati nella esportazione di litopone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940, alla quale data viene prorogata altresì la temporanea importazione dei detti sacchi per essere impiegati nella esportazione del cemento. (Legge 19 maggio 1939-XVII, numero 731);

d) Carta e cartoncino per fotografia, di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente: per la produzione di cartoline illustrate e di fotografie di qualsiasi formato.

e) Cadmio metallo: per la fabbricazione di solfato di cadmio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (Legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1841).

Art. 4.

La temporanea importazione di barre e nastri di acciaio prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1924-II, n. 1409, convertito nella legge 11 febbraio 1926-IV, n. 300, per la fabbricazione di utensili e di strumenti per la lavorazione del legno e del metallo, è estesa alle lamiere di acciaio destinate alla stessa lavorazione.

La temporanea importazione del cotone greggio, prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276, per il rivestimento di cilindri per calandre, è estesa ai filetti di cotone greggi (cascami).

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942, alla quale data viene prorogata anche la temporanea importazione del detto cotone greggio per lo stesso scopo.

Art. 5.

E' concessa la temporanea esportazione di fiaschi (toscanelli) pieni di vino, per essere vuotati.

E' consentita altresì la temporanea esportazione di materiale aeronautico di scorta e di ricambio, per aeromobili adibiti alle linee aeree civili.

Art. 6.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni stabilite dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di esportazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per le seguenti merci:

a) Maglie di lana: per subire un processo industriale di irrestringibilità.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2496, e, da ultimo, R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

b) Tessuti di cotone a maglia gommificati: per essere sottoposti a speciale trattamento industriale e trasformati in sotto-ascelle.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940. (R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 957, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

rt. 2 del
legge 19
andre, è

ta viene
per lo

ieni di

rousa
vili.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

9 maggio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 259. — *Passaggio alle Ferrovie dello Stato del personale di ruolo già addetto all'esercizio della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2471, per il riscatto della ferrovia a scartamento normale Conegliano-Vittorio Veneto concessa alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane;

Visto l'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo dipendente dalla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane che al 9 dicembre 1937 era addetto all'esercizio locale della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto e quello degli uffici centrali della Società medesima, pure di ruolo, che a tale data risultava essere adibito promiscuamente all'esercizio stesso, viene passato alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con effetto dal 9 dicembre 1937.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti resisi dimissionari, esonerati dal servizio, destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

In relazione a tale passaggio, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, assegnerà a ciascun agente la qualifica, con la relativa decorrenza, e lo stipendio, pure con la relativa decorrenza, agli effetti dei successivi aumenti, secondo i quadri di classificazione annessi al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, con le modificazioni apportate dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 e dal R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756.

Gli stipendi così assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dal 9 dicembre 1937 o dal giorno di effettivo passaggio se questo è avvenuto più tardi.

Con analoga decorrenza saranno pure applicati ai predetti agenti, salvo le eccezioni eventualmente previste, i regolamenti e le altre disposizioni vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1940-XVIII.

Sino a quando non sia stata approvata la sistemazione di cui sopra il personale passato allo Stato continuerà ad avere temporaneamente il trattamento spettante in base ai regolamenti ed alle disposizioni sociali.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, provvederà altresì alla inserizione dei singoli agenti nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato in relazione all'anzianità di grado loro rispettivamente assegnata a norma del precedente art. 2 secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Le piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato sono da considerarsi perciò aumentate per ogni ruolo, grado e qualifica rispettivamente di una quantità uguale a quella degli agenti stessi inscrittivi in dipendenza del passaggio allo Stato.

Art. 4.

Gli agenti passati allo Stato saranno inscritti, dal 9 dicembre 1937, all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, e dalla stessa data saranno in conseguenza sottoposti anche alle relative trattenute sugli stipendi loro assegnati in base ai vigenti quadri di classificazione.

Agli effetti della indennità di buonuscita, il servizio di ruolo prestato anteriormente al 9 dicembre 1937 presso l'Amministrazione di provenienza, potrà essere riscattato semprechè gli agenti ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, mediante il pagamento delle accumulazioni delle ritenute, con i relativi interessi, alle quali gli agenti stessi sarebbero stati sottoposti presso le Ferrovie dello Stato qualora essi fossero stati inscritti all'Opera di previdenza dalla data della sua istituzione — 1° luglio 1912 — o dalla data della loro nomina a ruolo se questa è avvenuta posteriormente al 1° luglio 1912.

Tali ritenute saranno valutate, in base alle prescritte aliquote, sugli stipendi e sulle paghe stabiliti dalle tabelle organiche ex sociali di cui erano provvisti gli agenti presso l'Amministrazione di provenienza secondo risulta per ognuno di essi dalle rispettive posizioni matricolari.

L'importo delle dette ritenute di riscatto può essere versato subito in una sola volta oppure mediante trattenute mensili sullo stipendio per un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riscattato e comunque non superiore alla durata del servizio mancante al raggiungimento dei limiti minimi di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

Nel caso di cessazione dal servizio prima dell'intero versamento delle ritenute di riscatto, le rate residue saranno ricuperate sulla indennità di buonuscita.

Art. 5.

Gli agenti inscritti all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che alla data del passaggio non abbiano oltrepassato i trentacinque anni di età hanno facoltà di optare entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la inserizione al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

Il tempo passato presso l'Amministrazione di provenienza può essere riscattato ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

I detti agenti, per quanto riguarda i contributi di previdenza versati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale durante il servizio prestato anteriormente al passaggio allo Stato, potranno avvalersi, entro i sei mesi dalla data di opzione sopra citata, della facoltà loro concessa dal R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168.

Art. 6.

Agli agenti indicati nel precedente articolo che non si siano avvalsi della facoltà di opzione per la inserizione al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato e a quelli che non abbiano potuto avvalersene per avere oltrepassato l'età di trentacinque anni, sarà applicato il trattamento di previdenza stabilito con l'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e successive modificazioni.

In dipendenza di tale applicazione essi cesseranno di essere inscritti all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e la riserva matematica che li concerne accumulata presso l'Istituto stesso sino alla data del loro passaggio allo Stato sarà versata, dall'Istituto medesimo, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il suo trasferimento alla gestione del Fondo speciale costituito presso le dette ferrovie per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza di cui all'art. 2 del succitato R. decreto 2529-1923 al quale Fondo saranno altresì attribuite le successive ritenute ordinarie sugli stipendi e, quando del caso, sulle competenze accessorie nella misura e nei limiti, per queste ultime, previsti dalla legge 21 gennaio 1937, num. 161.

Art. 7.

Agli agenti compartecipanti della Cassa speciale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli agenti stabili ed in prova addetti al servizio della Società Veneta è consentito di optare per il trattamento di previdenza di cui al precedente articolo purchè ne facciano domanda nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Qualora non si avvalgano di tale facoltà, conserveranno il trattamento derivante dall'accumulazione degli importi di previdenza previsto dallo statuto della Cassa stessa.

Per ognuno di essi sarà perciò aperto presso le Ferrovie dello Stato un conto individuale di previdenza a risparmio sul quale saranno registrati, oltre all'ammontare della parte del Fondo della suddetta Cassa speciale loro spettante alla data del passaggio allo Stato, gli importi delle trattetnute e dei contributi di legge nella misura del sei per cento e del nove per cento sugli stipendi utili rispettivamente a carico degli agenti e dell'Amministrazione, nonchè quelli dei relativi interessi che, dall'Amministrazione medesima, saranno valutati in regione del cinque per cento sulle somme accumulate sui singoli conti individuali.

In entrambi i casi la Società Veneta verserà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la parte del Fondo della Cassa speciale di previdenza spettante, alla data del passaggio allo Stato, ai singoli agenti inscritti alla Cassa stessa e passati allo Stato.

La parte del detto Fondo relativa agli agenti che abbiano eventualmente optato per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sarà incamerata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1940-XVIII. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, che riunisce, integra e coordina le disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate emanate con decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI e modificate con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle patate.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

TIPI E VARIETÀ.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;
e) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940-XVIII.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può vietare l'esportazione di patate di varietà che, per caratteristiche organolettiche e commerciali, non rispondano alle esigenze dei mercati esteri importatori.

Art. 3.

RIQUISITI QUALITATIVI.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti, privi di germogli, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo.

Per tuberi puliti si intendono quelli esenti da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Per il prodotto fresco le screpolature, le discontinuità della buccia e l'imbrunimento non costituiscono difetto quando non ne pregiudichino in modo notevole l'aspetto.

E' vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti, con rosicchiature, alterazioni o altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e l'aspetto.

Art. 4.

PESI MINIMI DEI TUBERI.

I pesi minimi dei tuberi sono stabiliti per le varie zone come segue:

Sicilia, Calabria, Puglie, Campania e Lazio:

dall'inizio della produzione dell'annata fino al 20 aprile . . .	grammi	10
dal 21 aprile al 20 maggio	»	20
dal 21 maggio al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno fino all'esaurimento della produzione dell'annata .	»	30

Altre zone:

dall'inizio della produzione dell'annata fino al 9 maggio . . .	grammi	10
dal 10 maggio al 5 giugno	»	20
dal 6 giugno al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno fino all'esaurimento della produzione dell'annata .	»	30

L'esportazione delle patate cosidette "bisestili" o di "secondo raccolto" è ammessa soltanto dall'inizio della relativa produzione fino al 31 marzo; il peso dei tuberi non deve essere inferiore a grammi 20.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può modificare, in rapporto all'andamento stagionale, le date di decorrenza come sopra stabilite per i pesi minimi di 20 e di 25 grammi.

Art. 5.

TOLLERANZE.

In ogni imballaggio è tollerata la presenza, in misura non superiore al 3 % in peso, complessivamente, di: terra aderente o frammischiata ai tuberi od altre sostanze estranee; tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi; tuberi di peso inferiore di non oltre 5 grammi ai pesi minimi stabiliti dall'art. 4. La terra e le altre sostanze estranee non devono comunque superare l'1 % di peso.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Le patate possono essere esportate soltanto nei seguenti imballaggi, le dimensioni e le caratteristiche dei quali dovranno essere riconosciute idonee dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Sacchi di juta o di canapa o di altre fibre vegetali, anche se miste, da 25 o 30 o 50 chili lordi, aventi rispettivamente la tara minima di gr. 180, gr. 210 e gr. 350.

Sacchi di carta, da 25 o 30 chili lordi.

Ceste di castagno da 20 o 30 o 40 chili lordi.

Coffe di canna, tronco-coniche, del contenuto netto di chili 25, chiuse con tela cucita intorno al bordo.

Le ceste e le coffe devono essere foderate con carta pesante.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni tra gli imballaggi suindicati. L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può altresì autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico.

Art. 7.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportazione; potrà essere usato anche il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) in caso di partite composte da patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 2, le lettere:

GL per patate lunghe a pasta gialla,
GT per patate tonde a pasta gialla,
BL per patate lunghe a pasta bianca;
BT per patate tonde a pasta bianca,
VV per patate di tipo diverso da quelli precedenti;

d) "patate bisestili" per gli imballaggi contenenti tale prodotto.

E' in facoltà dell'esportatore di indicare sui colli il peso netto e il nome della varietà del prodotto contenuto.

Le indicazioni devono figurare nell'ordine di cui sopra, al centro di uno dei lati del sacco, sulla tela di chiusura delle coffe, su una testata delle gabbie o, per le ceste, le coffe ed i sacchi, su di un cartellino resistente delle dimensioni di cm. 13 × 5 saldamente assicurato all'imballaggio; il marchio nazionale deve essere del diametro di cm. 12 per i sacchi e per le tele, cm. 7 per le gabbie e cm. 3 per i cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 5 sulle tele, cm. 3 sulle gabbie e cm. 1 sui cartellini.

Art. 8.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai tuberi ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di patate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare patate deve notificare al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in provincie non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697 e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente o la persona da esso incaricata di assistere al controllo è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso, suddivisa secondo il tipo e gli imballaggi. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di patate rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di patate devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti devono essere dichiarate la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di patate non accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI modificato con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 7 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania Messina
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Napoli
Marche e Abruzzi	San Benedetto del Tronto
Toscana	Pisa
Emilia	Bologna
Liguria	Genova
Veneto	Trieste Verona
Lombardia	Milano

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1940-XVIII n. 3467. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1295;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/82043 in data 18 aprile 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.

Roma, li 23 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 25 POSTI DI SORVEGLIANTE DEI LAVORI IN PROVA

Graduatoria degli idonei

1 - ZAGAGLIA Giorgio
2 - ROMEO Francesco
3 - TODESCHINI Giorgio
4 - GRANVILLANO Giuseppe
5 - JOVINE Michele
6 - PAOLETTI Giovanni
7 - DESSENA Dante
8 - SCARZELLA Luigi
9 - ANDREOZZI Luigi
10 - RONCONI Angelo
11 - BENFENATI Gino
12 - FASULI Mario
13 - VALTRIANI Gino
14 - BOZZI Enzo
15 - RIEMMA Costantino
16 - BERNACCHIA Manlio
17 - MARCOTTI Luigino
18 - DE LUCA Giuseppe
19 - CILIBERTO Dante
20 - CICCARELLI Antonio
21 - CAPPELLA Arnaldo
22 - MONTANARI Amleto
23 - MARZOCCHI Giulio
24 - ROSA Leo
25 - PASERO Teresio
26 - POLLACCI Ademaro
27 - CASAGRANDE detto MATTENELLA Giuseppe
28 - MINETTI Pietro
29 - CARETTA Carlo
30 - PELAGALLI Fulvio
31 - GRANDE Giuseppe
32 - ROVERE Francesco
33 - BIANCHI Arturo
34 - GUARNELLI Guido
35 - FERRARI Vinicio
36 - MELI Ferruccio
37 - MARTINO Michele
38 - PAGNI Oberdan
39 - BOVI Umberto
40 - GORLA Luigi
41 - CURIA Luigi
42 - PAOLICCHI Nilo
43 - PECORAINO Luigi

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania Messina
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Napoli
Marche e Abruzzi	San Benedetto del Tronto
Toscana	Pisa
Emilia	Bologna
Liguria	Genova
Veneto	Trieste Verona
Lombardia	Milano

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1940-XVIII n. 3467. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1295;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/21/82043 in data 18 aprile 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.

Roma, li 23 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 25 POSTI DI SORVEGLIANTE DEI LAVORI IN PROVA

Graduatoria degli idonei

1 - ZAGAGLIA Giorgio
2 - ROMEO Francesco
3 - TODESCHINI Giorgio
4 - GRANVILLANO Giuseppe
5 - JOVINE Michele
6 - PAOLETTI Giovanni
7 - DESSENA Dante
8 - SCARZELLA Luigi
9 - ANDREOZZI Luigi
10 - RONCONI Angelo
11 - BENFENATI Gino
12 - FASULI Mario
13 - VALTRIANI Gino
14 - BOZZI Enzo
15 - RIEMMA Costantino
16 - BERNACCHIA Manlio
17 - MARCOTTI Luigino
18 - DE LUCA Giuseppe
19 - CILIBERTO Dante
20 - CICCARELLI Antonio
21 - CAPPELLA Arnaldo
22 - MONTANARI Amleto
23 - MARZOCCHI Giulio
24 - ROSA Leo
25 - PASERO Teresio
26 - POLLACCI Ademaro
27 - CASAGRANDE detto MATTENELLA Giuseppe
28 - MINETTI Pietro
29 - CARETTA Carlo
30 - PELAGALLI Fulvio
31 - GRANDE Giuseppe
32 - ROVERE Francesco
33 - BIANCHI Arturo
34 - GUARNELLI Guido
35 - FERRARI Vinicio
36 - MELI Ferruccio
37 - MARTINO Michele
38 - PAGNI Oberdan
39 - BOVI Umberto
40 - GORLA Luigi
41 - CURIA Luigi
42 - PAOLICCHI Nilo
43 - PECORAINO Luigi

Anno XXXIII - N. 20

16 maggio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1940-XVIII Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 224. — *Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai cespiti elencati all'art. 1, lettera *c*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio

Art. 2.

All'art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente:
« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.
« Il beneficio delle esenzioni concesse ai sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.
« I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico ».

Art. 3.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'art. 2, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per avere sei figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

Art. 4.

All'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:
« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al n. 5 della lettera *c*) dell'art. 1 della legge 14 giugno

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1940-XVIII.

1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana.

« L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facoltà o un numero si esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto ».

Art. 5.

Le somme per tasse e per sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Art. 8.

Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1940-XVIII.

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 226. — *Provvedimenti in materia di temporanea importazione di cereali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le note alle seguenti voci della tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertite nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono sostituite dalle seguenti:

1) Grano tenero, granturco ed altre granaglie, per la macinazione.

Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:

a) pel grano tenero:

1° rendimento:

Kg. 50 di farina di 1ª classe,
» 28 di farina di 2ª classe,
» 20 di crusca o di cruschello;

2° rendimento:

Kg. 65 di farina di 1ª classe,
» 13 di farina di 2ª classe,
» 20 di crusca o di cruschello.

3° rendimento:

Kg. 78 di farina,
» 20 di crusca o di cruschello.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):

farina di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,60 per cento;

farina di 2° rendimento di 1ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori al 0,73 per cento:

farina di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,80 per cento;

farina di 1° e 2° rendimento, di 2ª classe: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,15 per cento.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n 92 del 18 aprile 1940-XVIII.

b) pel granturco: chilogrammi 91 di farina e chilogrammi 6 di crusca;
c) per la segala: chilogrammi 73 di farina e chilogrammi 20 di crusca;
d) per l'orzo: chilogrammi 80 di farina e chilogrammi 18 di crusca;
e) per le fave: chilogrammi 86 di farina;
f) per la spelda: chilogrammi 56 di farina.

La base di scarico per il grano tenero e le granaglie importate temporaneamente è la riesportazione del prodotto principale, che nel caso del grano tenero, deve considerarsi, rispettivamente per ciascun rendimento, la farina di 1ª classe e quella di classe unica.

Per i prodotti secondari, farina di 2ª classe, crusca o cruschello, quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione di importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto della importazione temporanea nelle misure seguenti:

per le farine di 2ª classe: sopra chilogrammi 35 di grano, nel caso di opzione per il 1° rendimento, e sopra chilogrammi 16 di grano, nel caso di opzione per il 2° rendimento; per la crusca o cruschello, si riscuote il dazio proprio sulle quantità suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo temporaneamente importati.

Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i prodotti secondari, e la riesportazione non venga poi effettuata, si procede, per la mancata riesportazione, sulla base dei dazi relativi alle quantità qui indicate.

Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farine di 2ª classe, crusca o cruschello, per le quantità in corrispondenza delle quali non fosse stato riesportato il prodotto principale.

I prodotti che si riesportano devono presentare i requisiti caratteristici per ciascuno di essi sopra stabiliti. I miscugli di tali prodotti, sempre che appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferiore contenutovi.

Quando i prodotti presentati alla riesportazione siano riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sarà inflitta un'ammenda non minore del quinto, nè maggiore dell'intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dovuto dare scarico, secondo la dichiarazione, o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.

Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti con l'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quello importato temporaneamente, si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualità diversa da quella dichiarata.

2) Grano tenero, per la fabbricazione dei biscotti da tè.

Sono applicabili a questa importazione temporanea le disposizioni relative alla importazione temporanea del grano per la macinazione, tenendo conto, agli effetti del grano importato temporaneamente, della qualità e della quantità della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.

3) Grano duro, per fare semolini e paste.

Per ciascun quintale di grano duro sono stabiliti i seguenti rendimenti:

1° rendimento:

Kg. 50 di semolino o di pasta di 1ª classe;
» 12 di semolino o di pasta di 2ª classe;
» 16 di farinetta;
» 20 di crusca o di cruschello.

2° rendimento:

Kg. 62 di semolino o di pasta;
» di farinetta;
» 20 di crusca o di cruschello.

3° rendimento:

Kg. 78 di semolino o di pasta.
» 20 di crusca o di cruschello.

I suddetti prodotti da ammettersi allo scarico, oltre che presentare i requisiti caratteristici della specie a cui appartengono, dovranno contenere sostanze minerali (ceneri):

semolino o pasta di 1° rendimento di 1ª classe: ceneri sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,85 per cento;

semolino o pasta di 2° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 0,90 per cento;

semolino o pasta di 3° rendimento: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105°C., non superiori a 1,15 per cento;

semolino o pasta di 1° rendimento di 2ª classe; ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 1,13 per cento;

farinetta: ceneri, sul prodotto seccato alla temperatura di 105° C., non superiori a 2,2 per cento.

Inoltre i semolini di 1° rendimento, prima e seconda classe, e di 2° rendimento, classe unica, dovranno alla setacciatura, in un setaccio di velo di seta avente maglie 52 per centimetro, lasciare sul setaccio un residuo non inferiore al 90 per cento; il semolino di 3° rendimento classe unica, dovrà lasciare sullo stesso setaccio un residuo non inferiore al 75 per cento; la farinetta dovrà invece, passare attraverso un setaccio avente 46 maglie per centimetro in quantità non inferiore a'l'80 per cento.

Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste e disposizioni della precedente nota relativa alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione: però la base per lo scarico è data dalla riesportazione dei semolini e delle paste di 1ª classe o di classe unica, secondo i rendimenti suindicati.

Per i prodotti secondari (semolino o pasta di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello), quando non sia fatta domanda di riesportarli, si riscuotono i seguenti dazi:

per il semolino o la pasta di 1° rendimento di 2ª classe: sopra 16 chilogrammi di grano;

per le farinette: sopra chilogrammi 14 di grano.

Per la crusca ed il cruschello si riscuote il dazio proprio sulle quantità precedentemente indicate per ogni quintale di grano temporaneamente importato.

Sono ammesse allo scarico di grano duro temporaneamente importato, sempre nel *primo rendimento*, le paste glutinate, le superglutinate e quelle all'uovo, confezionate o non in modo speciale per la vendita, prescindendo dalla percentuale di ceneri stabilite per le paste comuni del rendimento medesimo.

Le basi di scarico di tali paste per il prodotto principale sono, per ogni quintale di grano duro:

Kg. 56 di pasta glutinata;
» 59 di pasta superglutinata;
» 56 di pasta all'uovo.

Resta ferma la base di scarico dei prodotti secondari (semolino di 2ª classe, farinetta, crusca o cruschello) stabilita per il primo rendimento.

4) Grano (tenero e duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare):

Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi chilogrammi 78 di gallette o biscotti di mare: devono inoltre daziarsi o riesportarsi chilogrammi 20 di crusca o di cruschello, applicando per essi le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e del regolamento relativo, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

La presente legge andrà in applicazione lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 246. — *Modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli scambi e per le valute, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

N. e lettera della tariffa	N. della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
806	2092	**Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche:**			
a	*a*	**fini:**			
		1. di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Cincillà, Visone	Kg.	870 — più il 30 % sul valore	—

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940-XVIII.

4) Grano (tenero e duro) per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare):

Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi chilogrammi 78 di gallette o biscotti di mare: devono inoltre daziarsi o riesportarsi chilogrammi 20 di crusca o di cruschello, applicando per essi le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e del regolamento relativo, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

La presente legge andrà in applicazione lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 246. — *Modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli scambi e per le valute, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

N. e lettera della tariffa	N. della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
806	2092	**Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche:**			
a	*a*	**fini:**			
		1. di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Cincilla, Visone	Kg.	870 — più il 30 % sul valore	—

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940-XVIII.

N. e lettera della tariffa	N. della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
		2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris	Kg.	420 — più il 30 % sul valore	—
b	*b*	altre	Kg.	20 — più il 30 % sul valore	—
808	2095	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate:			
a	*a*	fini:			
		1. di Ermellino, Martora del Canada e Zibellino, Chinchilla, Visone.	Kg.	1.200 — più il 30 % sul valore	—
		2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris . . .	Kg.	585 — più il 30 % sul valore	—
b	*b*	altre	Kg.	36 — più il 30 % sul valore	—
825	2132	Lavori da pelliceiaio non nominati:			
a	*a*	di pelli fini o commisti con pelli fini:			
		1. della voce n. 808-*a*-1 . .	Kg.	1.420 — più il 40 % sul valore	—
		2. della voce n. 808-*a*-2 . .	Kg.	830 — più il 40 % sul valore	—
b	*b*	altri	Kg.	210 — più il 40 % sul valore	—

Art. 2.

Il dazio del "Vetro e cristallo, in tubi e canne, altri" (Voce 584-a-2 della tariffa generale dei dazi doganali) è elevato da L. 300 a L. 580 per quintale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1940-XVIII. — *Facilitazioni ferroviarie per la stagione estiva-autunnale 1940-XVIII* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione del Direttore generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311/4700/23 in data 28 marzo 1940-XVIII;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e Tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi; per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a quattro mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 6 maggio 1940-XVIII.

Verificandosi per talune corrispondenza una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII.

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Anno XXXIII - N. 21

23 maggio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Comunicati:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 391. — *Nomina del Cons. Naz. ing. Rodolfo Vecchini a consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consigliere Nazionale Ing. Rodolfo Vecchini è nominato Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *d*) del citato R. Decreto Legge n. 868 del 22 maggio 1924, a datare dal 15 aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Host Venturi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1940-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1940-XVIII, n. 3575. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1296;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82045 in data 30 aprile 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

Roma, li 7 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 10 POSTI DI AIUTANTE DISEGNATORE

Graduatoria degli idonei

1 – FEDERICI Ercole
2 – BASSI Francesco
3 – BOZZI Enzo
4 – BOSCOLO Alduino
5 – NASON Luigi
6 – BENFENATI Gino
7 – DE PACE Vincenzo
8 – PAOLUCCI Palmino
9 – BOSCO Mario
10 – FASULI Mario
11 – BRAVETTI Dorando
12 – TAFI Arrigo
13 – BOVINI Giuseppe
14 – CIANNI Glauco
15 – LUISI Alideo
16 – MACRI' Giuseppe
17 – PIZZI Aldo
18 – LUZZATTO Leo
19 – SANTORO Antonio
20 – SOLENI-FAENTINO Enzo
21 – SPEZIALI Enrico
22 – ORNANO Giuseppe
23 – MARTELLA Giuseppe
24 – VANNUCCHI Enzo
25 – MILAN Mirco
26 – MELANI Alberto
27 – MELIS Luigi
28 – TRUSSO Antonino
29 – GOBBI Gino
30 – FUSCO Rino
31 – FERRERI Ottorino
32 – DATTILO Antonio
33 – PLATANIA Santo
34 – NAPPI Gennaro
35 – CASTIELLO Giuseppe
36 – GRECO Beniamino
37 – SASSETTI Gian Battista
38 – SACCAGNO Marcello
39 – PELLEGRINI Ciro
40 – CESARI Cesare

Decreto Ministeriale 14 maggio 1940-XVIII, n. 3665. — *Nomina del Colonnello di S. M. Raimondo comm. Giovanni a membro aggregato del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. D. Legge 19 luglio 1924, n. 1321 convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2285;

Su designazione del Ministro della Guerra con lettera n. 246728 del 10 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Il Colonnello di S. M. Raimondo comm. Giovanni è nominato membro aggregato del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a datare dall'11 maggio 1940-XVIII in sostituzione del Colonnello di S. M. Coiro comm. Guido.

Roma, li 14 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro
Host Venturi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 22

30 maggio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 233. — *Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO.

SEZIONE I. — *Impieghi.*

Art. 1.

Nei concorsi di nomina agli impieghi di gruppo *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 2.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età, richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti dalle Amministrazioni statali, è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1 e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il n. 5 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, è sostituito dal seguente:

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1940-XVIII.

"Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose".

Art. 4.

Negli scrutini per le promozioni di gradi da conferire per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio, valuterà sempre, come titolo di merito, facendone constare nel verbale delle proprie deliberazioni, la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Sezione II. — *Lavori.*

Art. 5.

Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo previsti dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 6.

Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere, per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro, un socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.

Per le assunzioni che debbono effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono, nelle richieste di mano d'opera, indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 7.

Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo è elevato di 4 anni.

Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purchè complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.

Art. 8.

Il n. 9 dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, è sostituito dal seguente:

"Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose".

CAPO II.

CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DEI PRIVATI

Art. 9.

I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze più di dieci lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni venti lavoratori dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, è ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo dell'assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

Art. 10.

Agli effetti del presente capo è considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di cinque figli viventi e a carico.

Sono equiparati ai figli viventi e a carico i figli caduti in guerra o per la causa nazionale o per causa di lavoro.

Art. 11.

Qualora nel territorio della Provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'art. 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a tre.

Art. 12.

Le Associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggior numero di figli. A pari numero di figli la precedenza è determinata in conformità dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.

A tal fine le Associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati, distinto per professione e mestiere.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato dello stato civile dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Qualora non sia possibile il collocamento nel Comune di residenza del lavoratore capo di famiglia numerosa disoccupato, l'Associazione professionale competente provvede, su richiesta dell'interessato, per l'avviamento al lavoro in altri Comuni della Provincia, salva l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Qualora il collocamento possa aver luogo in Comuni di altra Provincia, l'Associazione professionale competente ne riferisce al Commissario per le migrazioni e la colonizzazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 14.

Il datore di lavoro, qualora debba procedere al licenziamento del personale dipendente, ha l'obbligo di licenziare per ultimi i lavoratori capi di famiglia numerosa e fra essi quelli che abbiano il maggiore numero dei figli.

Art. 15.

Qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, le disposizioni del presente capo si applicano al maggiore dei figli conviventi nella famiglia o, in mancanza di figli idonei al lavoro e compatibilmente con le necessità dell'azienda, alla moglie.

Art. 16.

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alle loro dipendenze il numero dei lavoratori capi di famiglia numerosa che sono tenuti ad assumere, dovranno uniformarsi alle disposizioni che precedono in occasione delle prime assunzioni di nuovo personale.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo spetta al Ministero delle corporazioni.

Nella costituzione della Commissione centrale per il collocamento, istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto un rappresentante dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 18.

Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 con un massimo di L. 5.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle eccezioni previste nel primo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, nè ai casi di richiesta nominativa consentiti ai sensi dello stesso art. 5.

Art. 20.

Le disposizioni del I capo sono estese al personale degli Enti parastatali ausiliari e degli altri Enti pubblici in genere.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 326. — *Istituzione ed erezione in ente morale della "Fondazione XV Legione Luigi Razza" della Milizia Nazionale Ferroviaria* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la proposta inoltrata dal Comando della XV Legione "Luigi Razza" della Milizia Nazionale Ferroviaria intesa ad ottenere che con la somma di L. 150.000 in numerario — da convertirsi in cartelle del Prestito Nazionale 5 % e provenienti da oblazioni di Ufficiali, Sottufficiali e CC. Nere della Legione stessa, nonchè dagli utili dello Spaccio Legionale in A. O. I. — venga costituita ed eretta in Ente Morale, per onorare la memoria delle Camicie Nere della Legione stessa cadute in A. O. I. nell'adempimento del dovere, una "FONDAZIONE" da intitolarsi alla citata Legione e la cui rendita sia devoluta il 1° febbraio di ogni anno, ricorrenza della fondazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, a favore di quegli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie nere Ferroviarie, preferibilmente in servizio di Milizia, che nell'anno precedente in quello in cui avviene l'assegnazione si siano distinti per atti di valore e di coraggio;

Visto l'art. 12 del libro Primo del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la "Fondazione XV Legione "Luigi Razza" della Milizia Nazionale Ferroviaria ed eretta in Ente Morale.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico della detta Fondazione, formato di numero 11 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro delle Comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 7 maggio 1940-XVIII.

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE XV LEGIONE "LUIGI RAZZA" DELLA MILIZIA NAZIONALE FERROVIARIA"

Art. 1.

La "Fondazione XV Legione Luigi Razza della Milizia Nazionale Ferroviaria" istituita allo scopo di onorare la memoria delle Camicie Nere Cadute in A.O.I. al servizio di detta Legione, trae origine da un fondo di lire 150.000, formato sia con oblazioni degli Ufficiali e delle Camicie Nere, sia cogli utili della gestione dello Spaccio Legionale.

Art. 2.

L'Amministrazione della "Fondazione" è affidata al Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria e la rappresentanza amministrativa e legale della Fondazione stessa è devoluta al Comandante della Milizia Nazionale Ferroviaria.

Art. 3.

Il suindicato fondo di L. 150.000 sarà investito, a cura del Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria, in titoli della Rendita Italiana 5% da intestarsi alla "Fondazione XV Legione Luigi Raz a della Milizia Nazionale Ferroviaria" e da depositarsi nella Cassa del Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale della "Fondazione" verranno costituiti vari premi da assegnarsi annualmente a quegli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere Ferroviarie, preferibilmente in servizio di Milizia, che, durante l'anno precedente a quello in cui avviene l'assegnazione, si siano distinti maggiormente per atti di valore o di coraggio.

L'entità dei premi potrà variare a seconda dell'importanza dell'atto di valore compiuto.

Sarà titolo di preferenza tra i concorrenti l'avere appartenuto alla XV Legione Ferroviaria.

Art. 5.

Il conferimento di detto premio sarà effettuato a giudizio insindacabile di una Commissione composta del Comandante della Milizia Nazionale Ferroviaria e da due ufficiali — preferibilmente già appartenenti alla XV Legione Ferroviaria — designati anno per anno dal Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria.

Art. 6.

I premi verranno distribuiti in forma solenne in Roma il giorno 1° febbraio di ogni anno, anniversario della fondazione della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, con quelle modalità che saranno volta per volta stabilite dal Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria.

Art. 7.

Ai premiati verrà consegnato, oltre il premio, un attestato di benemerenza intestato alla Fondazione e riportante la motivazione del premio concesso.

Art. 8.

Qualora la Commissione, dopo avere preso in esame gli atti di valore segnalati, dovesse riscontrare che nessuno di essi è degno di premio, o nel caso che soltanto parte dell'annua rendita venisse impiegata nella assegnazione dei premi, l'intera rendita di quell'anno, o la parte residuale di essa andrà in aumento per l'erogazione dei premi alla rendita dell'anno successivo.

Art. 9.

Il patrimonio della "Fondazione" può essere aumentato — col benestare del Ministero delle Comunicazioni — da offerte, elargizioni e lasciti.

Art. 10.

Entro il mese di Marzo di ogni anno il Comando della Milizia Nazionale Ferroviaria trasmetterà al Ministero delle Comunicazioni il rendiconto della "Fondazione" stessa relativo all'esercizio scaduto.

Art. 11.

Alle spese occorrenti per le tasse e per la costituzione della "Fondazione" sarà provveduto con la prima rendita; con le successive rendite annue alle spese occorrenti in seguito.

Visto d'ordine di S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940XVIII, n. 3692. — *Decisione relativa al concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in Ingegneria Chimica, in base alla quale decisione l'unico candidato partecipante al concorso non è stato riconosciuto idoneo.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVIII, n. 1287;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82046 in data 7 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in Ingegneria Chimica, in base alla quale decisione l'unico candidato partecipante al concorso non è stato riconosciuto idoneo.

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII, n. 3693. — *Decisione relativa al concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico, in base alla quale decisione nessuno dei candidati è risultato idoneo.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1286;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82047 in data 7 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico, in base alla quale decisione nessuno dei candidati è risultato idoneo.

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII, n. 3694. — *Decisione relativa al concorso a un posto di Segretario in prova fra Periti Industriali chimici in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato* CATAPANO Gerardo.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1290 del 17 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82048 in data 7 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Segretario in prova fra Periti industriali chimici in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato CATAPANO Gerardo.

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII, n. 3695. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1293;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82049 in data 9 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO A 20 POSTI DI DISEGNATORE IN PROVA BANDITO CON D. M. 17 OTTOBRE 1939-XVII, N. 1293

Gratuatoria degli idonei

1 – ESPOSTO ALIMENA Goffredo
2 – TROIANI Luigi
3 – SCHMID Virgilio
4 – MAZZINI Alberto
5 – BOSCOLO Alduino
6 – FONTANA Giulio
7 – GNECCHI Bengasi
8 – PENNA Mario
9 – D'ORIANO Vincenzo
10 – ZACCARDI Mario
11 – ORNANO Giuseppe
12 – CERQUENI Giuseppe
13 – DI VECE Antonio
14 – TRUSSO Antonino
15 – LUNAZZI Ennio
16 – GIORGI Aldo
17 – VIEL Primo
18 – SPEZIALI Enrico
19 – CAPRONI Stelio
20 – D'APICE Giuseppe
21 – CAPPONI Ubaldo
22 – CINTI Enrico
23 – D'AGOSTINI Giulio
24 – BIANCHINI Giorgio
25 – COTTONE Francesco
26 – CARTAPATI Ermanno
27 – ISIDORO Bruno
28 – TESTAVERDE Giovanni
29 – ONORI Adelmo
30 – PASQUINI Alberto
31 – FOLLI Elio
32 – GIALLELLA Antonio
33 – MARCOCCI Aldo
34 – RIVA Aniceto
35 – TRANCHERO Mario
36 – BORRIELLO Giovanni
37 – PALUMBO Mario

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII, n. 3696. — *Graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Ufficiale Navale di 3ª classe in prova delle Navi traghetto dello Stretto di Messina.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1301;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82050 in data 12 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Ufficiale navale di 3ª classe delle Navi traghetto per lo Stretto di Messina:

1. — CALISTO Amedeo
2. — MIRABELLA Salvatore
3. — ALBANESI Mario

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII, n. 3697. — *Graduatoria di merito del concorso a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1302;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/82051 in data 12 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 6 posti di Ufficiale macchinista di 3ª classe in prova per le Navi traghetto:

1° — NAPOLI Francesco

2° — SILVESTRI Cesarino

3° — MANNUCCI Edoardo

Roma, li 15 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII, n. 3789. — *Concorso interno a posti di Conduttore principale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 14 maggio 1940 Anno XVIII, n. P.A.G. 040/24/87180 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di conduttore principale con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 21 maggio 1940 Anno XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

NORME PER IL CONCORSO INTERNO
A POSTI DI CONDUTTORE PRINCIPALE

1 — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore principale.

2 — Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore con anzianità non posteriore al 1° luglio 1937 e che a tale data risultavano in possesso anche dell'abilitazione alla scorta dei treni.

3 — Le relative domande indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro *venti* giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

Entro i *cinque* giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

4 — Entro i *dieci* giorni successivi alla data rispettivamente fissata come termine ultimo per l'invio delle domande alle Sezioni, queste, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, nonchè un prospetto informativo, da compilarsi secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, della data in cui conseguirono l'abilitazione alla scorta dei treni, nonchè della data di eventuale inserizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvato con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Dovrà inoltre, su tale elenco, essere esposto il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso.

5 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale, in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso e agli esami.

6 — La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento:

7 — Gli esami saranno orali, come da programma annesso.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

8 — I candidati, che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta, saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese o tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

9 — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

A) Servizio del movimento	punti	20	per ciascuno dei componenti la Commissione.
B) Servizio delle merci	»	20	
Lingue estere (per ciascuna)	»	6	complessivamente per tutta la Commissione.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

10 — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle due prove obbligatorie avrà riportato non meno di 7/10 della votazione complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

11 — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella relativa alle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

12 — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, terrà presenti le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

13 — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico entro il periodo di due anni di cui al successivo punto 14 e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento, nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14 — La graduatoria di merito, approvata dall'Ecc. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Trascorsi due anni da tale pubblicazione la graduatoria sarà da ritenersi perenta.

15 — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

PROGRAMMA

1. — *Servizio del movimento.*

CAPO I. — Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati.

CAPO II. — Regolamento sui segnali.

CAPO III. — Istruzione per il servizio dei deviatori. Articoli 1, 2, 3, 8 comma 2 e 3; 10, comma 1, 2, 3 e 4; il comma 1 secondo capoverso per quanto riflette il modo di accertarsi che la chiusura dei deviatoi assicurati con fermascambio sia perfetta; 12 comma 3, 4, 5 e 6; 15.

Istruzione per il servizio dei manovratori. Art. 1 comma 2 e 6; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 15 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15; 16 e 22; 23 comma 2, 3 e 4; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 35.

Nozioni sui veicoli (Allegato alla Istruzione per il servizio dei manovratori meno articoli III e IV).

Ordini di servizio 204/1929 e 89/1937 (visite periodiche ai veicoli).

Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione (Ediz. 1931, capo 1°, paragrafi 1 e 2).

CAPO IV. — Nozioni sul contenuto della Prefazione Generale dell'Orario Generale di servizio.

CAPO V. — Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori (Edizione 1930).

CAPO VI. — Disposizioni e norme riguardanti le competenze speciali del personale di scorta ai treni e compilazione del modulo M. 80.

2. — *Servizio delle merci.*

CAPO I. — Attribuzioni, doveri e responsabilità del Conduttore Principale relativamente al servizio dei bagagli e delle merci.

Consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni. (Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose, parte ottava).

Consegne in vie di fatto e consegne simboliche.

Documenti:

a) scontrini per trasporti bagagli e lettere di vettura per i trasporti di valori, merci, in servizio interno e cumulativo italiano ed estero;

b) libri e fogli di consegna per i bagagli, valori e merci;

c) fogli di accompagnamento dei carri misti a G. V. e P. V., e dei carri scorta;

d) fogli di scorta per trasporti a carro;

e) timbratura dei documenti di trasporto;

f) trasporti per stazioni disabilitate.

CAPO II. — Trasporto bagagli, colli espressi, giornali, cani, ecc.

1) Definizione del bagaglio.
2) Bagaglio ammesso nelle carrozze.
3) Piccoli animali trasportati come bagaglio.
4) Cani.
5) Bagaglio del custode del bestiame, degli agenti postali, dei portatori dei biglietti Ap.
6) Condizionatura, accettazione e spedizione bagagli.
7) Riconsegna dei bagagli.
8) Bagagli con richiesta di consegna a domicilio.
9) Trasporto bagagli in caso di interruzione di linea.
10) Bagaglio a tariffa militare.
11) Piccioni viaggiatori dell'Amministrazione militare trasportati come bagaglio.
12) Soprattasse in caso di abusi.
13) Divieto di praticare annotazioni sui fogli di via e dei bagagli.
14) Irregolari spedizioni di merci con buoni bagagli di servizio.
15) Merci ed oggetti ammessi come bagaglio.
16) Colli espressi.
17) Giornali.

CAPO III. — Disposizioni riguardanti il servizio dei valori contenute nelle Norme per l'eseguimento dei trasporti.

1) Condizionatura dei pieghi e dei colli valori.
2) Custodia dei valori lungo il viaggio.

3) Consegna e riconsegna fra il personale delle stazioni e quello dei treni.
4) Trasporti di numerario per conto dello Stato scortati dalla Forza Pubblica.
5) Trasporti dei valori dell'Amministrazione.
6) Modalità da osservarsi nelle stazioni di transito o di arrivo in caso di mancanze o di altre irregolarità nei trasporti di numerario e valori.

Capo IV. — Trasporti a G. V. (condizioni di tariffa e Norme per l'eseguimento dei trasporti).

1) Merci escluse dal trasporto.
2) Treni di inoltro dei trasporti a carro.
3) Istruzione per l'inoltro dei trasporti delle cose soggette alla soprattassa di cui all'art. 75 delle Tariffe.
4) Norme relative al trasporto delle derrate alimentari deperibili di cui il libretto « Trasporto delle derrate alimentari a carro completo, Edizione 1932 ».
5) Inoltro dei trasporti in piccole partite.
6) Scritturazione dei trasporti sui fogli di accompagnamento.
7) Etichette e cartellini da applicarsi ai carri o ai colli. Listini sui documenti di trasporto.
8) Condizionatura del pollame e del piccolo bestiame in ceste o gabbie e stivaggio nei carri (Circolare gialla 8/1933).
9) Trasporto dei bozzoli, delle foglie di gelso e dei cestoni vuoti di ritorno.
10) Spedizioni di un solo collo di peso fino a Kg. 40.
11) Traporto dei feretri e ceneri mortuarie.
12) Trasporto delle automobili spedite da viaggiatori (Tariffa 207 G. V.).

Capo V. — Trasporti a P. V. (condizioni di tariffa e Norme per l'eseguimento dei trasporti).

1) Merci escluse dal trasporto.
2) Treni di inoltro dei trasporti a carro.
3) Inoltro dei trasporti in piccole partite.
4) Scritturazioni sui fogli di accompagnamento.
5) Servizio delle squadre con trasbordatori. Norme per la compilazione dei moduli per il premio di trasbordo.
6) Merci da caricare in carri coperti o scoperti con o senza copertone (Art. 36 ed allegato 2 delle C. T.).
7) Merci in disguido e non caricate in tempo; inoltro con treni non autorizzati.
8) Etichette o cartellini da applicarsi ai carri o ai colli. Listini sui documenti di trasporto.
9) Norme per garantire dalle manomissioni i carichi di legna da ardere, di carbone e mattonelle di carbone in carri scoperti.
10) Norme per il carico delle merci in carri congiunti od in quelli non muniti degli apparecchi di attacco. Inoltro dei trasporti in carri congiunti su linee non servite da convogli merci ordinari.

Capo VI. — Trasporto delle merci pericolose e nocive. Istruzione per l'applicazione del regolamento Ediz. 1935.

1) Disposizioni da osservarsi per il carico e lo scarico.
2) Precauzioni da usarsi durante il trasporto. Distanziamento dei carri dalle locomotive e dalle carrozze con viaggiatori.

3) Divieto di carico in comune. Limitazioni di carico nei carri coperti per trasporto in piccole partite.
Limitazioni nell'inoltro delle anzidette merci con treni viaggiatori.
4) Etichette e cartellini ai carri e ai colli. Listini sui documenti di trasporto.
5) Provvedimenti da adottare in caso di anormalità ai trasporti durante il viaggio.

CAPO VII. — Trasporti in servizio. (Ordine di servizio 81/1923 e successive aggiunte e modificazioni).

1) Trasporti a tariffa normale e trasporti in esenzione di tasse, con documento o senza.
2) Documenti di trasporto speciale.
3) Modalità di eseguimento.
4) Trasporti in servizio di bagagli, merci, veicoli, ecc. in disguido, erroneamente istradati o scaricati, mancanti dell'originario documento di trasporto.

CAPO VIII. — Trasporti speciali.

1) Istrumenti geodetici e attrezzi di lavoro. Biciclette e motociclette della Milizia Ferroviaria.
2) Munizioni da caccia ammesse come bagaglio nelle carrozze.
3) Cuscini noleggiati ai viaggiatori.

CAPO IX. — Norme per la piombatura dei carri. (Allegato 12 alle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose).

1) Modo di piombatura.
2) Ricevimento e consegna dei carri piombati.
3) Spiombamento dei carri.
4) Irregolarità della piombatura dei carri. Verifica della rimanenza dei carri misti piombati.

CAPO X. — Anormalità nei trasporti (Parte undicesima delle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose).

1) Riserve per anormalità.
2) Processo verbale e bollettino di accertamenti per mancanze, manomissioni e avarie delle merci.

CAPO XI. — Veicoli, attrezzi di carico, casse mobili e copertoni.

1) Spedizioni di veicoli vuoti appartenenti all'Amministrazione.
2) Condizioni cui debbono soddisfare i veicoli per essere ammessi alla circolazione internazionale.
3) Carri di costruzione speciale di proprietà privata.
4) Distinzione degli attrezzi di carico e dei copertoni e delle casse mobili (per le casse mobili vedasi l'O. S. 89/1939).
5) Bollettino di accompagnamento degli attrezzi, dei copertoni e delle casse mobili.
6) Assicurazione dei copertoni ed applicazione degli attrezzi sui carri.
7) Ricevimento degli attrezzi e dei copertoni.
8) Condizionatura degli attrezzi e dei copertoni che viaggiano sciolti.

CAPO XII. — Servizio doganale:

1) Documenti doganali che debbono scortare le spedizioni da e per l'estero.
2) Contrassegni e documenti ferroviari e doganali prescritti per i carri e per i colli vincolati a dogana e pei relativi documenti.
3) Trasporti degli spiriti e delle bevande alcooliche.
4) Carri da usarsi per il carico delle merci vincolate a dogana.
5) Piombi doganali.
6) Mancanza od alterazione dei piombi doganali ai carri, cestoni e colli. Apertura dei carri, cestoni e colli per causa di forza maggiore o di servizio.
7) Contrabbando e sua repressione.

CAPO XIII. — Trasporti postali (Ediz. 1934):

1) Trasporto dei pacchi postali sulle ferrovie.
2) Servizio dei dispacci eseguito dagli agenti ferroviari.

CAPO XIV. — Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia Ferroviaria Ediz. 1927) limitatamente alla parte che riguarda le attribuzioni del Conduttore principale.

Anno XXXIII - N. 23

6 giugno 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1940-XVIII, n. 3011. — *Abrogazione delle Istruzioni annesse al D. M. 27-6-1905 e nuove disposizioni sull'Unità tecnica delle ferrovie.*

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale n. 10522/a Div. I del 27 giugno 1905 che approva e rende esecutiva, per le Ferrovie dello Stato, le istruzioni annesse al medesimo riguardanti gli esperimenti delle locomotive e delle caldaie a vapore, l'esame dei tipi ed il collaudo del materiale mobile e le prescrizioni per quelle destinate al servizio cumulativo;

Visto il decreto ministeriale n. 1265 del 28 novembre 1928 che abroga e sostituisce la parte I delle citate istruzioni 27 giugno 1905;

Visto il decreto interministeriale 24 agosto 1939 riguardante l'andata in vigore dal 1° gennaio 1939 delle disposizioni sull'Unità tecnica delle Ferrovie;

Decreta:

Art. 1.

Le istruzioni annesse al decreto ministeriale 27 giugno 1905 sono abrogate.

Art. 2.

Il materiale mobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato e quello di proprietà privata immatricolato nel parco delle Ferrovie dello Stato deve soddisfare a tutte le disposizioni dell'Unità tecnica delle Ferrovie, a meno che si tratti di materiale non destinato al servizio cumulativo con l'estero.

In tal caso, il materiale mobile può essere costruito anche in base al profilo-limite italiano; di cui il decreto ministeriale 15 gennaio 1930 n. 1502, rappresentato nella tavola annessa al medesimo. Le riduzioni di larghezza devono però essere sempre calcolate con le stesse formule di cui al paragr. 6 dell'Unità tecnica predetta.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore a partire dal 1° gennaio 1939.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII.

Il Ministro

HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1940-XVIII, n. 3790. — *Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1284 del 17 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/21/82052 in data 16 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Roma, li 21 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro: HOST VENTURI

CONCORSO A 3 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE IN PROVA MEDICO-CHIRURGO

Graduatoria di merito

1. — SIBILIA Daniele
2. — GARIN Luigi
3. — LICHERI Giuseppe
4. — TARICCO Carlo
5. — RISOLDI Luigi
6. — CHIGNOLI Vittorio
7. — CIACCIA Italo
8. — PANDOLFO Giuseppe

Decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, n. 3791. — *Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti Meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.*

IL MINISTRO

Visto il D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1292;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/91310 in data 18 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

Roma, li 21 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro: Host Venturi

CONCORSA A 40 POSTI DI ASSISTENTE AI LAVORI IN PROVA

FRA PERITI MECCANICI

Graduatoria di merito

1. — MONACO Umberto
2. — RICIPUTI Edmondo
3. — AGOZZINO Giovanni
4. — BARONE Pasquale
5. — TUDISCO Matteo.
6. — AGOSTINI Clemente
7. — MURAZIO Mario
8. — GNUDI Walter
9. — MAINI Eolo
10. — PICCIAFUOCO Enzo
11. — VILLI Enzo
12. — PIRONE Giorgio
13. — BELLINO Francesco
14. — GNECCHI Bengasi
15. — DEMALDE' Remigio
16. — AUDITORE Nunziato
17. — MUSTACCHIO Pasquale
18. — DI GIORGIO Domenico
19. — OCCHIOCHIUSO Nicola
20. — D'ANDREA Cosimo
21. — TRAVERSI Ugo
22. — CONTINI Alfonso
23. — CICCIO' Fortunato
24. — MELAZZO Armando
25. — MEMMO Serafino
26. — VAIRO Armando
27. — SOLERI Giovanni
28. — VILLANI Giovanni
29. — RANIERI Pietro
30. — BARBARO Diego
31. — PRINCIPATO Armando
32. — DEVITOFRANCESCO Luigi
33. — SAPIENZA Gaetano
34. — CAMPANINI Tolmino
35. — MENGHINI Mario
36. — DONATI Michele
37. — BATTILORO Giuseppe
38. — BONASERA Giuseppe

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1940-XVIII, n. 3856. — *Concorso interno per n. 18 posti di Capo deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 maggio 1940-XVIII, n. PAG. 040/24/39250 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 18 posti di Capo deposito di III classe, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 28 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro: HOST VENTURI

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 18 posti di capo deposito di 3ª classe.

Al concorso possono partecipare i macchinisti di 1ª classe ed i macchinisti di 2 classe della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della trazione elettrica abilitati alla trazione a vapore, che abbiano un'anzianità di macchinista di 2ª classe non posteriore al 1° gennaio 1939, purchè abbiano un'anzianità di aiuto macchinista non posteriore al 1° gennaio 1924, ed abbiano funzionato da capo deposito o da distributore per almeno 180 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

Potranno inoltre concorrere agli esami stessi i sotto capi tecnici di 1ª classe, nonchè i sotto capi tecnici che abbiano conseguito tale qualifica non posteriormente al 1° gennaio 1940, purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei indirizzata al Servizio Materiale e Trazione.

I capi delle Sezioni, delle Officine, ecc. dai quali dipendono gli aspiranti,

trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettive delle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, nonchè eventualmente della data d'iscrizione al P. N. F.; se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

3. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da una apposita Commissione esaminatrice di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 2° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta di avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

4. — Gli esami saranno effettuati da un'apposita Commissione esaminatrice composta di un Presidente di grado non inferiore al 2° ed due membri di grado non inferiore al 4° da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi e provvede alle opportune notifiche agli agenti ammessi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, in merito alla località nella quale avranno luogo le prove di esame e alla relativa data.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

5. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

La prima prova scritta consisterà in una relazione su argomento d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica, geometria e fisica nei limiti che a queste materie sono assegnati dal punto a) dei programmi di esame A e B.

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomotive a vapore o elettriche.

La prova orale verterà per tutti sulle materie del programma A, e per quelli abilitati alla trazione elettrica anche sulle materie del programma B.

A richiesta dei candidati sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Detta prova srà orale e verrà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

6. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

PROVE SCRITTE:			
Relazione	punti	10	per ciascuno dei componenti della Commissione.
Saggio di aritmetica, geometria, fisica	»	10	
Saggio di disegno	»	10	
PROVA ORALE (trazione a vapore)	»	30	
PROVA ORALE (trazione elettrica	»	9	complessivamente per tutti i membri della Commissione.
PROVA FACOLTATIVA sulle lingue estere (per ciascuna prova)	»	3	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 2°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritta e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/30 dei punti attribuiti alla prova stessa.

I candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale sulla trazione a vapore almeno 63/90 dei punti stabiliti.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi ai candidati che abbiano conseguito tutte e due le abilitazioni. Fra coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà data la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti, dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esisto favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata effettiva di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

11. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine della graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE D'ESAME

Programma A.

a) *Cultura generale e tecnica*:

Aritmetica e geometria elementare — Prime 4 operazioni di aritmetica con numeri interi o decimali e con frazioni ordinarie — Elevazione a potenza ed estrazione della radice quadrata. Numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo — Sistema metrico decimale e sue applicazioni — Numeri complessi (ore, gradi e misure inglesi) — Formule letterali di calcolo aritmetico e loro applicazioni — Uso delle tabelle numeriche dei manuali e prontuari, misura delle superfici e delle principali figure piane e del volume dei solidi più comuni — Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di materiali di ordinario impiego.

NOZIONI DI FISICA. — Differenti specie del moto — Lavoro e sue forme, proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e leggi relative — Barometri, manometri, calore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pirometri — Equivalente dinamico della caloria — Proprietà del vapore d'acqua nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato).

DELLE MACCHINE. — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro attivo e passivo — Potenza delle macchine e loro rendimento — Organi elementari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasformazione del movimento, pulegge, ingranaggi, bielle, manovelle, eccentrici circolari. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Nozioni elementari sui motori termici usati nelle industrie.

DELLE MACCHINE A VAPORE — Varie specie di macchine e criteri di classifica — Generatori di vapore; parti che li costituiscono e loro fun-

zioni — Generalità sulla combustione e sui combustibili — Caldaie a grande, media e piccola capacità di acqua, loro caratteristiche di funzionamento; caldaie a focolaio esterno ed a focolaio interno (Cornovaglia); disposizioni varie che derivano dai tipi fondamentali. Caldaie a tubi di fumo, misto, verticali — Caldaie a tubi d'acqua, apparecchi d'alimentazione e di sicurezza — Accessori.

Motori a vapore; a moto alterno e rotativo; cenni differenziali — Organi di produzione e di trasformazione del lavoro sulla motrice a stantuffo — Distribuzione del vapore a cassetto semplice — Distribuzioni perfezionate a valvole — Inversione del movimento — Regolazione del movimento e del lavoro; espansione multipla; ragione del suo impiego; sistemi Wolf e Compound — Impiego del vapore surriscaldato con espansione semplice e frazionata.

NOZIONI GENERALI DI ELETTRICITA' E MAGNETISMO. — Macchine generatrici, trasformatrici ed alimentatrici di energia elettrica.

b) *Cultura tecnica speciale*:

Locomotiva — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino — Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Varie qualità e caratteristiche dei combustibili nei riguardi del loro uso nelle locomotive — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione del vapore — Apparecchi di alimentazione di presa a vapore ed accessori diversi — Organi di produzione di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Walschaert o speciali); cassetti semplici equilibrati, cilindrici — Singolarità ed anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso e a controvapore — Locomotiva a doppia espansione ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva a tender, telaio, rodigio, sospensione. Ripartizione, distribuzione e regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla e ad assicurarla — Mezzi di frenamento — Freni a mano, continui ed automatici; loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio — Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti dei depositi.

c) *Materie di servizio*:

Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzione sul freno Westinghouse — Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie — Istruzioni tecniche del Servizio Materiale e Trazione relative alle riparazioni delle locomotive ed automotrici — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Norme per la formazione degli orari e turni di servizio del personale delle locomotive — Disposizioni contenute nella prefazione dell'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete. Norme amministrative riguardanti il servizio dei Depositi — Regolamento del personale — Disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, primi soccorsi, denunce.

Programma B.

a) *Cultura generale tecnica:*

Elettricità e magnetismo — Carica elettrica, corpi conduttori e isolanti — Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica — Resistenza e conducibilità — Forza elettromotrice — Differenza di potenziale — Intensità e densità di corrente — Circuiti elettrici — Legge di Ohm e di Joule — Unità di misure elettriche — Pile primarie e secondarie (accumulatori).

Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica — Campo magnetico — Flusso d'induzione — Unità di misure magnetiche — Circuito magnetico — Magnetismo residuo — Isteresi.

ELETTROMAGNETISMO — Campo magnetico prodotto da una corrente — Solenoide — Elettrocalamita — Forza elettromotrice e correnti indotte in un circuito — Legge di Lenz.

CORRENTI ELETTRICHE. — Corrente continua, variabile ed alternata — Grandezze relative alle correnti alternate — Induzione mutua — Autoinduzione — Impedenza — Corrente attiva e reattiva — Correnti bifasi e trifasi — Correnti parassite.

CAMPI MAGNETICI ALTERNATIVI. — Campi monofasi, bifasi, trifasi — Campi rotanti, bifasi trifasi — Istrumenti di misura e misure elettriche — Amperometri — Voltometri — Wattometri — Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Macchine: generatrici, trasformatrici e utilizzatrici dell'energia elettrica. Dinamo a corrente continua — Alternatori, trasformatori statici — Trasformatori Scott — Trasformatori e convertitori rotanti — Motori a corrente continua — Motori a corrente alternata — Motori a campo rotante; connessione in cascata; loro funzionamento come generatori — Potenza — Rendimento di generatori — Trasformatori e motori.

IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA — Centrali termiche ed idrauliche; linee di trasmissione, perdite varie nella trasmissione.

b) *Cultura tecnica speciale:*

SISTEMI DI TRAZIONE — Trazione a corrente continua, monofase e trifase — Caratteristiche dei motori relativi — Sottostazione, linea di contatto — Organi di presa corrente.

LOCOMOTIVE ED AUTOMOTRICI ELETTRICHE. — Aderenza — Sforzo di trazione al cerchione, al gancio — Carro, telaio, sale, ruote e boccole. Sospensione — Distribuzione e regolazione del peso sugli assi — Circolazione nelle curve — Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi), freni a mano continui, automatici. Accessori vari. Equipaggiamento elettrico: a corrente continua e trifasica — Avviamento, ricupero di energia, freni elettrici — Trazione semplice — Trazione multipla — Nozioni pratiche sul servizio delle locomotive e delle automotrici e sulla loro condotta — Avarie in servizio — Verifiche diverse — Prove e visite regolamentari — Norme pratiche di tecnologia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver luogo nei depositi.

Anno XXXIII - N. 24

13 giugno 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1940-XVIII, n. 3857. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1285;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/91313 in data 28 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali.

Roma, li 28 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO A 15 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE IN PROVA

Graduatoria degli idonei

1 - BIRONE Giacomo
2 - BILIOTTI Brunetto
3 - CUTRONA Giuseppe
4 - VIGNOCCHI Gustavo
5 - PALMIOTTA Luciano
6 - PELLEGRINO Mario
7 - GIANNITRAPANI Umberto
8 - GROSSI Roberto
9 - AMICI-GROSSI Vittorio
10 - MAZZONI Aldo
11 - BERARDI Alvaro
12 - RICCI Romeo
13 - SIRIGNANO Augusto
14 - STURCHIO Giuseppe
15 - CAPACCIOLI Quirino.
16 - FRATANGELO Augusto
17 - CORATELLI Bruno
18 - BOTTACCI Renato
19 - LEONE Francesco Paolo.
20 - BUONOCORE Mario

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1940-XVIII, n. 3858. — *Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra Geometri o Periti Costruttori Edili.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1291;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/91314 in data 28 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti Costrutori Edili.
Roma, li 28 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO PER 40 POSTI DI ASSISTENTE LAVORI IN PROVA FRA GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI COSTRUTTORI EDILI

Graduatoria di merito.

1 – PODESTI Corrado
2 – CHIEY Daniele
3 – D'AGOSTINI Giulio
4 – ARLANDI Leonardo
5 – TORCIANTI Luigi
6 – COVA Mario
7 – CORTESE Giuseppe
8 – FIORINA Mario
9 – LAGUZZI Costantino
10 – VERONESI Luigi
11 – BERNACCHIA Manlio
12 – ZANDRINO Giuseppe
13 – ESPOSTO-ALIMENA Goffredo
14 – TORRITI Aldo Livio
15 – CANDIA Vincenzo
16 – GIULIATTINI Silvio
17 – Riva Aniceto
18 – IACAZIO-CHIAVARI Elmiro
19 – MARINI Giuseppe
20 – FAZZINI Lorenzo
21 – PALAMARA Michele
22 – CARTAPATI Ermanno
23 – BIANCHI Arturo
24 – ROMAGNOLI Tito
25 – de NIGRIS Gaetano
26 – PENNA Primo
27 – CORTECCI Aldo
28 – ALBERTI Nicola
29 – SENSI Filiberto
30 – RENZULLI Natale
31 – CASTRUCCI Pietro
32 – PENNA Giivanni
33 – RAGO Emilio
34 – DI LULLO Leone
35 – VALOTA Giovanni
36 – AGLIETTI ARMENIO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1940-XVIII, n. 3859. — *Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Sorvegliante della linea in prova.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1297;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/91315 in data 28 maggio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Sorvegliante della linea in prova.

Roma, li 28 maggio 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO PER 10 POSTI DI SORVEGLIANTE DELLA LINEA IN PROVA

Graduatoria di merito

1 - MASTRODDI Giuseppe
2 - ONOFRI Umberto
3 - GIANNOTTI Placido
4 - GENNARI Giuseppe
5 - CAPPELLARI Luigi
6 - SALVATI Corradino
7 - PIANGERELLI Mario
8 - POSARELLI Angiolo
9 - TESTA Francesco

Decreto Ministeriale 5 giugno 1940-XVIII, n. 4007. — *Fusione dell'Ufficio Elettrificazione di Bologna con l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di detta città.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Visti i Decreti Ministeriali 25 febbraio 1936-XIV, n. 2016 e 7 luglio 1936-XIV, n. 208;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, con la relazione n. L. 123/77443 del 1° giugno 1940-XVIII, riguardante la fusione dell'Ufficio Elettrificazione di Bologna, con l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di detta città;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

L'Ufficio Elettrificazione di Bologna è fuso con l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di detta città, il quale provvederà alle opere di finimento ed alla liquidazione dei lavori eseguiti, nonchè all'elettricazione delle linee Bologna-Verona-Trento, Bologna-Venezia-Portogruaro, e delle linee primarie afferenti alla elettrificazione di queste linee, anche nei tratti cadenti nella giurisdizione del Compartimento di Venezia.

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data di decorrenza del provvedimento.

Roma, li 5 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro:
Host Venturi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 25

20 giugno 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1940-XVIII. — *Unificazione nei ribattini* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1937-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 746 - 27 aprile 1938-XVI: Lunghezze di gambo per ribattini e per chiodi da ribadire.
UNI 747 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini. Prospetto dei tipi unificati
UNI 748 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda stretta.
UNI 749 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda larga.
UNI 750 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini testa tonda bassa.
UNI 751 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda a fungo.
UNI 752 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata piana.
UNI 753 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini per cinghie.
UNI 754 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata con calotta alta.
UNI 755 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata con calotta bassa.
UNI 756 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa cilindrica.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 26

27 giugno 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni: Per memoria.

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 425. — *Divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Divieto di vendere e di usare combustibili esteri o coke a scopo di riscaldamento.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1940-XVIII, è fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distillazione degli stessi, per usi di riscaldamento di edifici o locali pubblici o privati.

Tuttavia, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, potrà essere consentito ad alcune categorie di consumatori, da determinarsi dal Ministro stesso, l'uso del coke prodotto dalle officine del gas, anchè degli agglomerati di produzione nazionale anche se contenenti carboni minuti di importazione, come pure dell'antracite che si rendesse disponibile sul mercato.

Art. 2.

I proprietari o utenti di impianti di riscaldamento, nonchè le imprese di riscaldamento, hanno l'obbligo di denunciare i quantitativi di combustibili solidi esteri o di coke che fossero per avere a propria disposizione al 31 agosto 1940-XVIII.

La denuncia dovrà essere fatta il 15 settembre 1940-XVIII, al Prefetto della provincia, il quale, ove non autorizzi il consumo delle quantità denunciate, potrà in qualsiasi momento disporne la requisizione totale o parziale.

Art. 3.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai Prefetti del Regno, i quali potranno all'uopo avvalersi della consulenza tecnica dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

Art. 4.

Le infrazioni al divieto stabilito nell'articolo 1 della presente legge, sia per la vendita sia per l'impiego dei combustibili solidi esteri o del coke, come pure la omessa denuncia di cui all'art. 2, sono punite con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000. Il combustibile, oggetto della infrazione, può essere sequestrato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — RICCARDI — GRANDI.

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 426. — *Approvazione della diffida per il riscatto della ferrovia Mantova-Modena concessa all'industria privata* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 7 novembre 1938-XVII alla "Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Mantova-Modena" per il riscatto della ferrovia Sant'Antonio Mantova-Modena con decorrenza dal 29 novembre 1939-XVIII, restando da quest'ultima data pienamente e completamente risoluta la concessione della detta ferrovia accordata mediante R. decreto 1° dicembre 1870, n. 6091.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'art. precedente, esclusa quella di cui all'art. 3, comma 1°, della legge 27 giugno 1912, n. 638.

Al pagamento delle somme che ai sensi del combinato disposto degli articoli 284 e 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, risulteranno eventualmente dovute alla concessionaria in conseguenza del riscatto, sarà provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Entro il termine assegnatole con l'atto di diffida la Società concessionaria dovrà presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione dell'annualità di riscatto.

Essa dovrà inoltre presentare la dimostrazione di avere ottemperato a tutti gli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e completare la consegna dei documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonchè di quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strada.

Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale.

Dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità della Società concessionaria.

Resterà a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 609. — *Benefici a favore dei feriti per la causa fascista* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riaperto per il periodo di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge il termine di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928-VI, n. 359, per la presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la causa nazionale verificatesi all'estero.

La decorrenza della pensione o degli assegni avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Per gli eventi che si verificassero all'estero posteriormente alla entrata in vigore della presente disposizione, i termini per la presentazione delle domande di pensione saranno regolati in conformità della norma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 890.

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 44, lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive modificazioni ed estensioni, a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno riportato ferite di guerra, sono estesi a coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi in Patria o all'estero dopo il 23 marzo 1919 e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista almeno dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, è sostituito dal seguente: « Per il personale predetto, il computo di cui al comma precedente si attua per il periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1940-XVIII.

Art. 4.

L'eccedenza di anzianità rispetto alla effettiva durata del periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, eventualmente attribuito per l'arrotondamento previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, va dedotta dall'aumento di anzianità spettante per l'applicazione del precedente art. 2.

Per coloro che non sono provvisti del brevetto di ferito per la causa fascista che hanno già fruito del beneficio dell'arrotondamento di cui all'art. 5, comma secondo, del citato decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, resta ferma la posizione giuridica ed economica già acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 534. — *Cessione allo Stato del materiale rotabile delle ferrovie "Porto San Giorgio-Fermo-Amandola", "Adriatico-Sangritana" e "Voghera-Varzi" concesse all'industria privata* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riconosciuta alle condizioni di cui all'atto 29 febbraio 1940-XVIII per notar Pietro Smiderle di Milano n. 20819/4647 di repertorio la fusione della Società anonima per la ferrovia Voghera-Varzi, concessionaria dell'omonima ferrovia, con la Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, concessionaria delle ferrovie Porto San Giorgio-Fermo-Amandola ed Adriatico-Sangritana (Marina-S. Vito-Castel di Sangro con diramazioni Marina-Ortona-Crocetta ed Archi-Atessa) mediante incorporazione della prima nella seconda.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 29 marzo 1940-XVIII, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima per le ferrovie Adriatico-Appennino e delle eredi del comm. dott. ing. Ernesto Besenzanica per la cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Porto San Giorgio-Fermo-Amandola, Adriatico-Sangritana e Voghera-Varzi.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le Finanze sarà provveduto allo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1939-40 della somma di L. 12.000.000 occorrente per l'acquisto da parte dello Stato del materiale rotabile delle tre ferrovie di cui al precedente articolo 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1940-XVIII.

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 580. — *Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione speciale autonoma denominata Azienda Italiana Petrolio Albania (A.I.P.A.) affidata dal R. decerto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è trasferita a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) società anonima con sede in Roma.

La contabilità, il bilancio ed i risultati finanziari della detta gestione autonoma sono tenuti distinti da quelli dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposte per la gestione medesima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Restano ferme le norme concernenti l'ordinamento amministrativo contabile della A.I.P.A. che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attribuzioni già assegnate col detto ordinamento al Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria centrale delle ferrovie dello Stato sono devolute rispettivamente al Ministero delle corporazioni ed alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

In relazione al precedente art. 1, è trasferita alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare la gestione della partecipazione azionaria della Società anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) assunta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) in esecuzione del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.

Art. 3.

Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) ai sensi del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 556, e del

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1940-XVIII.

R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'Impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato.

Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresì i relativi inventari.

Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Ove si addivenga invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Società per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonchè la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.

Art. 4.

La vigilanza sulle gestioni speciali di cui ai precedenti articoli è esercitata dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle corporazioni.

Al Ministero delle finanze l'A.G.I.P. comunica, alla fine di ogni trimestre, il resoconto delle entrate e delle spese e, alla chiusura dell'esercizio, apposita relazione illustrativa sulla situazione delle gestioni stesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 611. — *Sistemazione in pianta stabile degli avventizi con la qualifica di «squadristi» nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificata con la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificata con la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, si applica al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, nonchè agli avventizi in servizio continuativo presso la Gestione speciale viveri «La Provvida», l'Azienda Italiana Petroli Albania e i Monopoli Carboni e Metalli.

Art. 2.

Ha titolo alla sistemazione il personale indicato nel precedente articolo quando sussista tra l'Amministrazione ferroviaria ed esso personale un rapporto d'impiego di carattere continuativo, di durata non inferiore ai due anni.

Art. 3.

La sistemazione a ruolo, ai sensi dell'art. 1 della citata legge deve effettuarsi nella qualifica del grado iniziale e quindi tale qualifica non dovrà essere diversa da una di quelle previste dalla tabella allegato *c*) al regolamento del personale, eccezione fatta per gli operai di 1ª classe ai quali potrà essere conservata la qualifica rivestita.

Art. 4.

Il possesso del titolo di studio prescritto non può ritenersi sufficiente pel conferimento di una determinata qualifica, se manchi l'esercizio effettivo delle mansioni proprie della qualifica medesima durante il biennio di cui all'art. 1 della legge.

Il personale non di ruolo che nel suddetto biennio abbia esercitato mansioni di una qualifica per il conferimento della quale non possieda il prescritto titolo di studio, può essere sistemato in una qualifica di grado inferiore, semprechè sia provvisto del necessario titolo di studio.

Per la sistemazione invece dei manovali, dei cantonieri e del peronale operaio si potrà prescindere dal titolo di studio.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1940-XVIII.

Art. 5.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione è fissato in sei mesi dalla data in cui lo squadrista compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 782.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data in cui entrerà in vigore il presente provvedimento, il termine di sei mesi decorrerà dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi si potrà esaminare se sia da concedersi la reintegrazione nei termini.

Art. 6.

Al personale sistemato in pianta stabile viene assegnato lo stipendio iniziale attribuito al personale di ruolo della corrispondente qualifica.

Dalla data della conseguita stabilità esso acquisterà il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera ed alla iscrizione al Fondo pensioni e Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale sistemato conserva a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e della aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri di cui sia provvisto alla data di conferimento del posto di ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo inerenti al predetto posto di ruolo, nonchè dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta. Detto trattamento, peraltro, non può eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione il personale interessato deve presentare regolare domanda corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939, n. 782 (sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940, n. 3) e debitamente legalizzati, entro i termini prescritti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940, n. 3.

Art. 8.

Il provvedimento di sistemazione a stabile avrà decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che a tale data avevano compiuto il richiesto biennio di servizio e dal compimento di tale biennio per gli altri.

Non valgono per il computo del biennio i periodi di servizio eventualmente prestati presso altre Amministrazioni ed altri Enti anche statali.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1940-XVIII. — *Unificazione qualità, prescrizioni, prove acciaio semplice, in prodotti laminati a caldo* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiato dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
Vista la deliberaizone della Commissione Suprema di difesa in data 20 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di prodotti di acciaio semplice laminato a caldo (profilati, barre e larghi piatti) occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:
UNI 743-745 - 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti): qualità, prescrizioni, prove.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1940-XVIII.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti, dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria. UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII, n. 4030. — *Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/91316 in data 7 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria.

Roma, lì 12 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO A 40 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA (RAGIONIERE)

GRADUATORIA DI MERITO

1 — FLORIO Antonio.
2 — MARAGNA Giovanni
3 — MORVILLO Ugo
4 — MARTORELLA Giuseppe
5 — MARCHESANO Italo
6 — DONALISIO Enrico
7 — IANNATTONI Livio
8 — SANTO Giovanni
9 — SCARAVELLI Giovanni
10 — BAUDINO Giuseppe
11 — RICCI Claudio
12 — GIANNESSI Aldo
13 — MATTEI Romeo
14 — LOMBARDI Silvio
15 — FALDETTA Salvatore
16 — BONACCHI Umberto
17 — CAMPISI Pasquale
18 — GIACO' Emanuele
19 — NISTRI Giorgio
20 — MATTEI Gino
21 — PELLEGRINI Edilio
22 — FUZZI Giorgio
23 — GIARDINO Raffaele
24 — D'ERRICO Nicola
25 — FERRANTE Giuseppe
26 — BOTTA Mario
27 — GRIGIONI Casimiro
28 — TOMASICCHIO Ignazio
29 — MOTTERLE Gastone
30 — LEONE Aldo Quarto
31 — ALFONSI Mario
32 — DE BELATH Ferdinando
33 — TRIVELLONI Gino
34 — PALCANI Arnaldo
35 — NICASTRO Francesco
36 — MORETTI Giuseppe
37 — STEFANELLI Antonio
38 — IGNERI Diego
39 — MERCANTI Armido
40 — FICHI Giulio
41 — BELLANCA Antonino
42 — BICIOCCHI Goffredo
43 — LUCCI Luigi
44 — FIORETTI Gaetano

Decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII, n. 4031. — *Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di Sottocapotecnico in prova.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1300;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizi Personale e Affari Generili) n. PAG. 040/24 102002 in data 9 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 100 posti di Sottocapotecnico in prova.

Roma, li 12 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro:
Host Venturi

CONCORSO A 100 POSTI DI SOTTOCAPOTECNICO IN PROVA

GRADUATORIA DI MERITO

1 — NATALI Ezio
2 — BARONE Pasquale
3 — LEONE Giuseppe
4 — CERDONELLI Carlo Alberto
5 — CASSONE Andrea
6 — DONATACCI Angelo
7 — FINOTTI Italo
8 — FUIANO Gennaro
9 — TESTAVERDE Giovanni
10 — FERRETTI Loris
11 — MELLONE Salvatore
12 — ZUCCHI Agordach
13 — CARUSI Raffaele
14 — MOSSINI Enzo
15 — MUSOLESI Ezio
16 — MAIELLO Antonio
17 — MARCHIONNI Oreste
18 — RISPOLI Alvis
19 — PITRONE Francesco
20 — VECCHIETTI Giovanni
21 — ESPOSITO Mario
22 — SORANNO Vito Giuseppe
23 — D'APICE Giuseppe
24 — LEONE Emanuele
25 — SQUITIERI Angelo
26 — FALCONI Remo
27 — QUATTRONE Alfredo
28 — CONCUTELLI Oscar
29 — BIMBI Ugo
30 — COSSO Aldo
31 — LABATE Carlo
32 — PORCHI Edoardo
33 — POTENZA Pietro
34 — CICCIO' Fortunato
35 — CAVALLARO Adolfo
36 — DEL BUBBA Bruno

37 — BOLDRINI Guerrino
38 — PELLEGRINI Adolfo
39 — MARCOCCI Aldo
40 — CIANCI Emanuale
41 — BUSCAROLI Luciano
42 — FILONI Federico
43 — LO STORTO Francesco Paolo
44 — GUIDO Alfredo
45 — RICCIOTTI Fausto
46 — COSTANTINO Salvatore
47 — RIGANO Francesco
48 — PITEA Basilio
49 — CATANESE Vincenzo
50 — CASTALDI Giuseppe
51 — PITEA Luigi
52 — PIETRANTONI Aldo
53 — CASTELLANO Francesco
54 — CAFFU' Guido
55 — PARRONI Elvezio
56 — GIORGI Aldo
57 — TAGLIENTE Francesco
58 — SCAMBIA Luciano.
59 — GULLOTTA Giorgio
60 — PASQUINI Enrico
61 — FRASCADORE Cesare
62 — MINNITI Antonino
63 — ROMEO Gaetano
64 — PECORIELLO Rocco
65 — DONATO Domenico
66 — SACCOMANDI Claudio
67 — COSTANTINI Baldassare
68 — LORUSSO Leonardo
69 — CAMPANINI Tolmino
70 — CAPRIO Mario
71 — FERRAZZA Bruno
72 — TUDISCO Matteo
73 — AMICABILE Danilo
74 — PECORELLA Giuseppe
75 — CERCIELLO Domenico
76 — ZUCCHINI Bruno
77 — PACCAPELO Oreste
78 — FRATANTONI Giuseppe
79 — CUSMANO Antonio
80 — SAGRIPANTI Elio
81 — CAMPASSI Renato
82 — MAZZA Nicola
83 — STRACUZZI Salvatore
84 — PIEROTTI Aldo
85 — TRAVERSI Ugo
86 — TAROZZI Amedeo
87 — FRENI Carmelo
88 — ROBERTI Aristide

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 27

4 luglio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 588. — *Nuove restrizioni al regime delle esportazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per le corporaizoni, e per gli scambi e valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dei divieti di esportazione di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successivamente modificato, è vietato:

1° di riesportare merci colpite da divieto a scarico d'importazione temporanea;

2° di rispedire all'estero merci di vietata esportazione introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei depositi doganali d'ogni specie, nei depositi franchi e nei punti franchi.

Art. 2.

E' permesso l'imbarco sui bastimenti, per provvista di bordo, delle merci colpite da divieto di esportazione, purchè in quantità limitata agli stretti bisogni della navigazione, da determinarsi dala dogana sentita la competente autorità marittima.

Art. 3.

Deroghe ai divieti di cui all'art. 1 potranno essere concesse dal Ministro per le finanze di concerto con quello per gli scambi e valute.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1940-XVIII.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — RICCI — DI REVEL — RICCARDI — TASSINARI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 589. — *Modificazione del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crino vegetale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificaizoni;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1940-XVIII.

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni, e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
69	Granaglie non nominate:			
a	scagliola	Q.le	50 —	—
b	altre	»	4,20	—
146	Crino vegetale, anche arricciato	»	50 —	—
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili, o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio:			
	(nota invariata)			
a	semplici:			
	1. lana di ferro e di acciaio, anche arrotolata in nastro	»	367 —	—
	2. altri	—	Aumento di L. 47,50 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati 36,70//0,3.	

Art. 2.

Al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Voci del repertorio	Voci della tariffa	
Lana di ferro o di acciaio, anche arrotolata in nastro . . . . . Nota — *Si considera come lana di ferro o di acciaio quella in massa o arrotolata in nastro, costituita da fili o laminette di grossezza non superiore a millimetri* 0,3. (V. *anche nota alla voce Paglia di acciaio o di ferro, ecc.*).	Lavori non nominati, ecc., con fili, ecc., di ferro, ecc. semplici, lana di ferro, eccetera	344 *a*-1
Paglia di acciaio o di ferro (trucioli di acciaio o di ferro abitualmente adoperati per la pulitura dei pavimenti). *Come* . . . . Nota. — *Si considera come tale quella costituita da fili o laminette di grossezza superiore a millimetri* 0,3. (V. *anche nota alla voce Lana di ferro o di acciaio*).	(rimando invariato)	

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una** stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 28

11 luglio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 641. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Pellicole vergini (lavander)	Per trarre controtipi di pellicole negative italiane da esportare. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	Kg. 5	6 mesi
Alluminio e sue leghe, in lingotti, pani, rottami, placche e nastri	Per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere. (Concessione valevole fino al 30 giugno 1941)	» 100	1 anno
Fascette di carta (banderolles)	Per avvolgere scatole di fiammiferi destinati alla esportazione	» 25	6 mesi
Carne congelata	Per essere lavorata e confezionata in scatole. (Concessione valevole fino al 31 dicembre 1941).	» 100	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione di filati di lino semplici, di titolo non inferiore al n. 30 inglese, prevista dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695, per la fabbricazione di tele, fazzoletti, tovaglie, è estesa alla fabbricazione di filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 150 del 27 giugno 1940-XVIII.

a) *Tricloruro di fosforo*: per la fabbricazione di prodotti chimici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1941-XIX.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1931-IX, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 455, successivamente ripristinato);

b) *Filati di lino semplici, di titolo inferiore al n. 30 inglese*: per la fabbricazione di tele, fazzoletti e tovaglie.

L'agevolezza è inoltre estesa alla fabbricazione di filati ritorti, refe per calzature e manufatti in genere.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, successivamente ripristinato);

c) *Semi oleosi*: per estrarne l'olio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, revocato dal R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1575, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 260);

d) *Olio di oliva al solfuro*: per la fabbricazione di sapone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n 261);

e) *Olio di colza, colofonia e oli minerali*: per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

L'agevolezza è, inoltre, estesa anche all'*olio di ravizzone*, di *arachide*, e all'*olio di pesce*, impiegati nella stessa lavorazione.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036, e R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276);

f) *Piombo in pani e in rottami*: per la fabbricazione di lastre e bandelle di qualsiasi spessore, di fili, di tubi, di fogli, di spessore non superiore a mm., 2, di piombi per suggellamento e di lastrelle triangolari per pesca.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

(R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 803, successivamente ripristinato).

Art. 4.

E' concessa la temporanea esportazione di pellicole cinematografiche, positive o negative, per visione e per lavorazione (ripresa di controtipi, doppiaggio, stampa di copie positive).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 671. — *Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti ed Aziende indicate nel presente articolo, che consumano oli minerali lubrificanti ed isolanti, hanno l'obbligo di raccogliere, canservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati.

Tale obbligo incombe:

a) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) agli Enti pubblici;

c) alle Aziende private che gestiscono stabilimenti industriali, alle imprese di trasporti marittimi e di navigazione interna, terrestri ed aerei, alle imprese agricole e alle imprese di macchine che lavorino per conto di terzi, sempre che consumino mensilmente in media oltre 50 chilogrammi di oli lubrificanti ed isolanti;

d) alle autorimesse, alle officine di riparazione di autoveicoli, alle filiali ed agenzie concessionarie di Società costruttrici di automobili ed agli esercenti posti di rifornimento di oli in quanto effettuino il cambio dell'olio nei motori, a condizione che ricavino mensilmente oltre 40 chilogrammi di oli lubrificanti usati e senza pregiudizio dei diritti dei proprietari degli autoveicoli.

Art. 2.

Gli oli usati, di cui all'articolo precedente, debbono essere tenuti presso gli stessi locali di raccolta a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione autorizzati, previo controllo della loro attrezzatura tecnica, dal Ministero delle corporazioni.

Gli oli suddetti debbono essere tenuti separati a seconda delle loro originarie caratteristiche d'impiego e non debbono essere, all'atto e dopo la raccolta, mescolati con acqua, con grassi ed in genere con sostanze estranee.

Art. 3.

I detentori di oli usati sono obbligati a vendere gli oli agli stabilimenti di rigenerazione, a meno che non preferiscono di incaricare gli stabilimenti stessi a rigenerare gli oli per loro conto.

Il prezzo di vendita dell'olio usato allo stabilimento di rigenerazione ed il compenso per la rigenerazione per conto di terzi saranno fissati, in mancanza di accordo fra le parti, dal Ministro per le corporazioni.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 671 del 1° luglio 1940-XVIII

Art. 4.

Con provvedimenti del Ministro per le corporazioni, possono essere esonerati dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di regenerazione l'olio usato quegli Enti ed Aziende che dimostrino di poter destinare l'olio stesso ad altro utile impiego nell'interno della stessa azienda, ovvero di provvedere, a mezzo di impianti tecnicamente idonei eserciti da essi stessi o da organismi sociali o consorziali a cui essi partecipino, alla rigenerazione degli oli esausti provenienti dalle lavorazioni dei loro stabilimenti.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti di loro impiego.

Nei casi previsti dai precedenti commi gli oli rigenerati, non potranno essere messi in commercio o venduti comunque a terzi, ma soltanto adoperati dall'azienda proprietaria.

Art. 5.

Le Aziende rigeneratrici sono tenute a provvedere alla rigenerazione degli oli usati in modo che gli oli rigenerati risultanti siano commerciabili e possiedano caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali, in rapporto ai vari usi, approvate dalle Amministrazioni competenti.

Art. 6.

Alle Aziende rigeneratrici che non ottemperino agli obblighi di cui al precedente art. 5 può, con deliberazione del Ministro per le corporazioni, essere revocata l'autorizzazione a rigenerare.

Il Ministro per le corporazioni potrà dispensare dagli obblighi di cui all'art. 1 ed all'art. 5, quando risulti accertato che la rigenerazione degli oli usati, per comprovati motivi, non sia tecnicamente possibile, tranne che tale impossibilità derivi da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2.

Art. 7.

Chiunque, essendo tenuto a raccogliere, conservare e mettere a disposizione per la rigenerazione oli usati, non ottemperi agli obblighi stabiliti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 400 a lire 4000.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 9.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 674. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.
RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 152 del 1° luglio 1940-XVIII.

Decreto Ministeriale 6 *giugno* 1940-XVIII — *Esenzione doganale dei grassi impiegati in Albania per usi industriali* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda del saponificio Vllazen Pogu di Scutari intesa ad ottenere che gli oli ed i grassi suscettibili di impiego per uso alimentare, compresi nelle voci 134 e 137 della vigente tariffa dei dazi doganali, siano ammessi al trattamento degli « oli di cocco, di illipè e di palmisti, altri » e dei « grassi non nominati, animali e vegetali, altri » quando siano impiegati per usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari;

Vista la nota alla voce « olio di cocco » del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali e la nota alla voce 137 della tariffa medesima;

Ritenuta la necessità di estendere il beneficio a tutto il territorio della Unione doganale;

Visto l'art. 7 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII, approvata con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214, e la determinazione *C* del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, annessa agli Accordi italo-albanesi firmati a Roma il 13 febbraio 1940-XVIII;

Determina:

Art. 1.

Gli oli di cocco, di illipè e di palmisti ed i grassi non nominati, compresi nelle voci 134 e 137 della tariffa dei dazi doganali, suscettibili di impiego per uso alimentare, quando siano invece destinati ad usi diversi dalla preparazione di prodotti alimentari sono ammessi alla importazione in Albania col trattamento previsto dalla Tariffa medesima per gli « oli di cocco, di illipè e di palmisti, altri » e per i « grassi non nominati, animali o vegetali, altri » alle condizioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per ottenere il trattamento di cui all'art. 1 l'importatore deve farne domanda al direttore superiore dei Servizi doganali in Albania, indicando l'industria da lui esercitata, l'ubicazione della fabbrica, l'impiego che sarà fatto degli oli e dei grassi e le dogane attraverso le quali intende effettuarne la importazione.

La domanda deve essere corredata di un certificato della competente Camera di commercio da cui risulti che il richiedente esercita un ramo di industria nel quale possono effettivamente impiegarsi oli e grassi non ad uso alimentare, e contenere espressa dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga di corrispondere le prescritte indennità ai militari della Regia guardia di finanza ed ai funzionari doganali incaricati di accompagnare la merce fino alla fabbrica e di accertarne l'impiego nell'uso dichiarato.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1949-XVIII.

Art. 3.

Nel caso di accoglimento della istanza, il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania stabilisce le dogane alle quali debbono essere presentati, per la importazione, gli oli ed i grassi da ammettere alla agevolezza e quella che deve accertarne l'impiego.

L'autorizzazione è data una volta tanto e vale per tutte le importazioni di olio di cocco, di illipè e di palmisti e di grassi non nominati, suscettibili di uso alimentare, da lavorarsi nella fabbrica indicata nella istanza, e per i quali, nella relativa dichiarazione di importazione, venisse richiesto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

Gli oli di cocco, di illipè e di palmisti ed i grassi non nominati da ammettere al trattamento di cui all'art. 1 debbono essere accompagnati alla fabbrica con bolletta di cauzione, da emettersi nei modi e con le forme stabilite per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra; e, giunti a destinazione, debbono essere custoditi in apposito locale sorvegliato dalla Regia guardia di finanza, per esserne estratti al momento dell'impiego.

Lo scarico della bolletta di cauzione è tenuto in sospeso fino a che il funzionario incaricato degli accertamenti non abbia constatato il passaggio in lavorazione della intera partita.

Trascorsi 30 giorni da quello stabilito dalla bolletta di cauzione per l'arrivo della merce alla fabbrica destinataria, senza che essa sia stata tutta impiegata nella lavorazione, la bolletta di cauzione è discaricata per la sola quantità che ha avuto regolare esito, salva restando all'importatore la facoltà di immettere la rimanenza in regolare deposito, con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il capo della dogana incaricato degli accertamenti può, per circostanze eccezionali, prorogare di non oltre 60 giorni il termine suindicato, informandone la dogana che ha emesso la bolletta di cauzione.

Art. 5.

Appena ricevuto il certificato di scarico della bolletta di cauzione la dogana emittente svincola la cauzione e rilascia la bolletta di importazione definitiva per le quantità che risultano passate in lavorazione e per quelle che, non risultando nè impiegate nè prese in carico, con l'assunzione in deposito, dalla dogana incaricata degli accertamenti, sono da assoggettare al pagamento del dazio nella misura stabilita dalla vigente tariffa per gli oli di cocco, di illipè e di palmisti e per i grassi non nominati, suscittibili di impiego per uso alimentare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1940-XVIII. — *Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 del 13 giugno 1940-XVIII;
Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato»;
Visto l'art. 3, comma *b*), del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;
Visto il Decreto Ministeriale n. 3338 del 2 giugno 1939-XVII;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di L. 3.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 16 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 18 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 152 *del* 1° *luglio* 1940-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . « 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una** stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 29

18 luglio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728. — *Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie dello Stato comprese nel programma di elettrificazione iniziato in base al R. decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888, e per la conseguente necessaria sistemazione delle linee stesse, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio de l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di otto esercizi finanziari a partire dal 1940-41.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito con le modalità e alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

Art. 2.

Per somministrazioni di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per la trazione dei treni, il Ministro per le comunicazioni, in via eccezionale e previo consenso del Ministero delle finanze, può autorizzare la stipulazione di contratti di durata superiore ai nove anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1940-XVIII.

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 660. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare, degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci della Regia azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Per la costruzione di un nuovo campo di tiro in Torino è autorizzata la spesa di lire 2.500.000, da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi 1940-41 e 1941-42, nella misura di lire 1.250.000 annue.
Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41, della somma di lire 40.000.000 per occorrenze connesse al rimpatrio degli italiani all'estero.

(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1939-40 della somma di lire 4.200.000 per l'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia portuaria, ai sensi dell'articolo 56 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354.

Art. 7.

Per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna è autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 1.500.000 da stanziare negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, in ragione di lire 500.000 annue.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 e 1940-41 della somma di L. 15.000.000 per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio in relazione al fabbisogno.

Art. 9.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1940-XVIII, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 10.

Il termine per il passaggio dai comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1940-XVIII con l'articolo 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n 830, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(*Omissis*).

---

6. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	L. 1.369.500.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	» 500.000 —
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	» 1.000.000 —
Cap. 3-*bis* (*Di nuova istituzione*). — Dividendo sulla partecipazione al capitale azionario della Società anonima "Larderello"	» 600.000 —
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	» 300.000 —
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	» 5.000.000 —
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	» 6.000.000 —
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	» 1.000.000 —
Cap. n. 9. — Utili di magazzino	» 5.000.000 —
Cap. n. 11. — Ricuperi di carattere generale	» 26.000.000 —
Cap. n. 12. — Ricuperi dei servizi	» 2.000.000 —
Cap. n. 14. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti	» 2.000.000 —
Cap. n. 15. — Contributo di altre amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	» 2.500.000 —
Cap. n. 20. — Proventi eventuali	» 11.000.000 —
Cap. n. 36. — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale, ecc.	» 420.000.000 —
Cap. n. 31. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	» 328.350.000 —

A) Lavori patrimoniali . . . . . . L. 15.000.000

4° Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti . . L. 15.000.000

D) Materiale rotabile e navi traghetto . » 198.350.000

1° Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento. . . . . L. 198.350.000

E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento . . . . » 115.000.000

Cap. n. 48. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Of-

ficine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte) . . . . L. 83.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . . L. 33.800.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo » 24.200.000

C) Stabilimenti dell'industria privata . » 25.000.000

Cap. n. 52. — Ritenute al personale (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 3.500.000 —

Cap. n. 57. — Entrate diverse (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 60. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . » 42.500.000 —

Cap. n. 97-*bis* (*di nuova istituzione*). — Somministrazione del Tesoro per la partecipazione dell'Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 152) (Capitolo n 129-*bis* della spesa) (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania - Patrimonio) . . . . » 6.250.000 —

Cap. n. 107. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . » 4.500.000 —

A) Tasse erariali . . . . L. 3.000.000

B) Tassa di bollo . . . . » 1.500.000

Cap. n. 108. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro) . . . . » 12.000.000 —

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessarie L. 8.000.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . » 1.500.000

D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . . » 500.000

E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . » 2.000.000

Cap. n. 109-*bis* (*di nuova istituzione*). — Imposta generale sull'entrata (R. decreto legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2) (Cap. n. 140-*bis* della spesa) (*Partite di giro*) . . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.335.500.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16. — Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . L. 500.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 110. — Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista, e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (*Partite di giro*).

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale) . . . . L. 4.500.000 —

Cap. n. 2. — Forniture spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . » 79.000.000 —

Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . » 24.500.000 —

Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 3.500.000 —

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) » 1.500.000 —

Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 36.500.000 —

Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 123.500.000 —

A) Servizio Centrale - Sezioni e Reparti . . . . L. 1.000.000

B) Locomozione a vapore . . . . . . » 102.000.000

1° Combustibile . . L. 90.000.000

2° Spese diverse . . » 12.000.000

C) Locomozione elettrica . . . . . . » 5.500.000

2° Spese diverse . . L. 5.500.000

D) Locomozione con motori a combustione interna . . . . » 3.500.000

2° Spese diverse . . L. 3.500.000

E) Veicoli . . . . » 11.500.000

1° Pulizia e untura veicoli . . . . L. 10.000.000

2° Spese diverse . . » 1.500.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . . . » 83.000.000 —

Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 39.500.000 —

Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 26.000.000 —

Cap. n. 14. — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . . L. 45.000.000 —

Cap. n. 15. — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . » 300.000 —

Cap. n. 19. — Personale (Navigazione Stretto di Messina) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 20. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . » 11.400.000 —

Cap. n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . . » 42.500.000 —

Cap. n. 23 (*Modificata la denominazione*). — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (Spese generali attinenti al personale) . . . . . . » 1.700.000 —

Cap. n. 24. — Spese per assegni e indennità diverse al personale (Spese generali attinenti al personale) . . » 12.700.000 —

Cap. n. 25. — Gratificazioni al personale, ecc. (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 7.200.000 —

Cap. n. 27. — Oblazioni e sussidi al personale (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 29. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 30. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (Spese generali attinenti al personale) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse (Spese generali diverse) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 32. — Imposte e tasse (Spese generali diverse) » 1.000.000 —

Cap. n. 34. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino (Spese generali diverse) . . . . » 450.000 —

Cap. n. 35. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà (Spese generali diverse) . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 37. — Spese per la sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse) . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 38. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune (Spese generali diverse) » 1.000.000 —

Cap. n. 40 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine (Spese generali diverse) . . . . » 600.000 —

Cap. n. 40-*bis* (*di nuova istituzione*). — Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti camionisti in sostituzione di servizi ferroviari (Spese generali diverse) » 15.000.000 —

Cap. n. 41. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (Spese generali diverse) . . . . » 2.200.000 —

Cap. n. 45. — Spese diverse (Spese generali diverse) . » 14.500.000 —

Cap. n. 49. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (Spese complementari) . . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 50. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (Spese complementari) . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari) . . . . L. 198.350.000 —

Cap. n. 52. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (Spese complementari) . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 63. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (Spese accessorie) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 66. — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (Spese accessorie) . . . . » 115.000.000 —

Cap. n. 66-*bis* (*di nuova istituzione*). — Quota di partecipazione al capitale azionario della Società anonima «Larderello» (Spese accessorie) . . . . » 35.000.000 —

Cap. n. 68. — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria, ecc. . . . . » 420.000.000 —

Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto . . . . » 548.350.000 —

Cap. n. 72. — Materiale d'esercizio in aumento patrimoniale . . . . » 70.000.000 —

Cap. n. 73. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . » 47.000.000 —

Cap. n. 74. — Lavori di elettrificazione delle linee . » 80.000.000 —

Cap. n. 75. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 84. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte) . . . . » 83.000.000 —

A) Officine di grande riparazione . . L. 33.800.000

1° Personale . . . L. 9.500.000

2° Forniture, spese ed acquisti . . . . » 24.300.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . » 24.200.000

1° Personale. . . . L. 8.500.000

2° Forniture, spese ed acquisti . . . . » 15.700.000

C) Stabilimenti dell'industria privata . » 25.000.000

1° Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile . . . . L. 17.000.000

2° Forniture e spese diverse . . . . » 8.000.000

Cap. n. 88. — Pensioni (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 42.000.000 —

Cap. n. 91. — Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 91-*bis* (*di nuova istituzione*). — Rimborso della maggiore somma versata dal Tesoro per pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache (Gestioni del fondo pensioni e sussidi) . . . . L. 5.500.000 —

Cap. n. 129-*bis* (*di nuova istituzione*). — Quota di partecipazione dell'Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) all'aumento del capitale azionario della Società anonima azienda nazionale idrogenazione combustibili (Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 152) (capitolo n. 97-*bis* dell'entrata) (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania - Patrimonio » 6.250.000 —

Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . » 4.500.000 —

A) Tasse erariali . . . . L. 3.000.000

B) Tassa di bollo . . . . » 1.500.000

Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro) » 12.000.000 —

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . L. 8.000.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . » 1.500.000

D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . . » 500.000

E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . » 2.000.000

Cap. n. 140-*bis* (*di nuova istituzione*). — Versamento dell'imposta generale sull'entrata (Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2).

Cap. 109-*bis* — Dell'entrata (Partite di giro) . . . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.343.100.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Provvigioni e compensi alle Agenzie italiane ed estere (Spese generali diverse) . . . . . . L. 1.300.000 —

Cap. n. 39. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale (Spese generali diverse) . . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 44. — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori (Spese generali diverse) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 55. Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (Spese accessorie) . . . L. 900.000 —

Cap. n. 59. — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2613 (Spese accessorie) . . . . » 3.600.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 8.100.000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 141. — Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (*Partite di giro*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 743. — *Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere, nelle attuali contingenze, al ritiro delle monete di nichelio in circolazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 31 luglio 1940-XVIII.

Scaduto tale termine, a chiunque si trovi in possesso delle monete predette è fatto obbligo di consegnarle alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale. Le monete stesse, fino al 31 agosto 1940-XVIII, saranno cambiate al loro valore nominale e successivamente saranno pagate al loro valore di metallo.

Art. 2.

Disposizioni analoghe a quelle dell'articolo precedente potranno essere emanate con decreti del Ministro per le finanze per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 in circolazione.

Art. 3.

Chiunque faccia incetta di monete di nichelio di conio nazionale, anche se fuori corso, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, verrà trovato in possesso delle predette monete sarà passibile dell'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Art. 4.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1940-XVIII.

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 739. — *Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto è sospesa l'applicazione, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni:

a) del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837;

b) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77, e del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la determinazione degli impieghi particolarmente adatti per le donne.

Art. 2.

Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente art. 1, e fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo con le modalità e il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

Il personale medesimo può essere assunto in aggiunta a quello non di ruolo che le singole Amministrazioni sono autorizzate a reclutare in virtù di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Per le modalità di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati nell'art. 10 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del pre-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1940-XVIII.

sente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

Art. 3.

La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII. — *Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Decreta:

La data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili, è fissata al 6 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII.

MUSSOLINI — DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1940-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 30

25 luglio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 541. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministerio delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle *D* ed *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1940-41, n. L. 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Omissis.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1940-XVIII.

Appendice n. 2 - Tabella *F.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . .		4.305.000.000 —
	A) Viaggiatori	1.743.000.000	
	B) Bagagli e cani	37.000.000	
	C) Merci a grande velocità	335.000.000	
	D) Merci a piccola velocit	2.190.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		5.000.000 —
	A) Viaggiatori	2.450.000	
	B) Bagagli e cani	50.000	
	C) Merci a grande velocità	250.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.250.000	
	Totale del § 1		4.310.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		27.000.000 —
	A) Pigioni di locali	16.100.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	400.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . .		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . .		23.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	16.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	7.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		15.000.000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
9	Utili di magazzino		20.000.000 —
	Totale del § 2		89.100.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale . .	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi . .	4.500.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali . . .	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		72.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale .	40.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e proviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	4.500.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie . . .	300.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	2.200.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale .	1.500.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria	2.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	420.000	
	L) Ricuperi diversi	18.000.000	
12	Ricuperi dei Servizi		27.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		20.000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti		14.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		12.000.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.000.000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2688)		17.000.000 —
18	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma		380.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		26.500.000 —
	Totale del § 3		192.000.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
20	Proventi eventuali		14.500.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	3.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 63 della spesa) . . .	5.500.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi.	4.000.000	
21	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)		70.000.000 —
22	Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (articolo 2, del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898, e articolo 13 del R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 379)		*per memoria*
23	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		*per memoria*
24	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto		*per memoria*
25	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del § 4		84.500.000 —
	Totale della Sezione I		4.675.600.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*		
26	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 49 della spesa)		*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 49 della spesa)		*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 50 della spesa)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
29	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 51 della spesa)		*per memoria*
30	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 52 della spesa)		*per memoria*
31	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 53 della spesa)		*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore .	*per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . .	*per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	Totale della Sezione II		»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	4.310.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	89.100.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	192.000.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	84.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .	4.675.600.000 —
	SEZIONE II — *Introiti con speciale destinazione e reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria.	4.675.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria. (Art. 13, secondo capoverso, dalla legge 7 luglio 1907, n. 429).	
32	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
33	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, numero 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, numero 1888	*per memoria*
34	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 (4ª rata)	200.000.000 —
35	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'esposizione universale ed internazionale del 1942 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613)	60.000.000 —
36	Avanzo delle gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043) (capitolo n. 68 della spesa)	*per memoria*
37	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro .	285.250.000 —
	A) Lavori patrimoniali 45.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 73 della spesa) . . *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 73 della spesa) . . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 73 della spesa) . . . . *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 52, 73 e 75 della spesa) 45.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 74 della spesa) . . . . *per memoria* 1. Rimborsi, concorsi e mutui . *per memoria* 2. Ricavi . . . . *per memoria*	
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 72 della spesa) . . . . *per memoria* 1. Versamento a magazzino di materiale di esercizio in genere . *per memoria* 2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . . . . *per memoria*	
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto . . . . 215.250.000 1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 51 e 70 della spesa) 215.250.000	
	E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento)capitoli nn. 66 e 74 della spesa) . . 25.000.000	
38	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112) (capitolo n. 71 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	545.250.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
39	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 76 e 77 della spesa)	*per memoria*
40	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898)	*per memoria*

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
41	Forniture ai Servizi (capitolo n. 77 della spesa) . . .	1.480.000.000 —
42	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 77 della spesa) . . .	140.000.000 —
43	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 78 della spesa) . . .	*per memoria*
44	Ritenute per garanzia effettuate ai fornitori (capitolo n. 78 della spesa) . . .	*per memoria*
45	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 80 della spesa) . . .	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1.620.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri* "La Provvida".	
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-VI, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, numero 125).	
46	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 82 della spesa) . .	*per memoria*
47	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 83 della spesa) . . .	320.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze . . . 320.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . . . *per memoria*	
	C) Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	320.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
48	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 84 della spesa) . . .	742.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . . . 338.000.000	
	B) Officine dei depositi e Officine rialzo 250.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . 154.000.000	
49	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo numero 85 della spesa) . . .	70.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	A) Officine lavori		24.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione		8.000.000	
	C) Centrali elettriche		36.700.000	
	D) Tipolitografia		2.200.000	
50	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n 86 della spesa			391.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		393.500.000	
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	340.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	3.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	50.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			1.206.900.000 —
	Totale del Titolo III			3.146.900.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).			
51	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 87-A della spesa)		*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 87-B della spesa)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV			—

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
52	Ritenute al personale		71.500.000 —
	A) Ordinarie (lettera a) dell'articolo 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	68.500.000	
	B) Straordinarie (lettera b) dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	2.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000.000	
53	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni della Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562) (capitolo n. 91 della spesa)		9.500.000 —
54	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.500.000 —
55	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 92 della spesa)		7.000 —
56	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi		500.000 —
57	Entrate diverse		*per memoria*
58	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale .		100.000 —
59	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)		250.000.000 —
60	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 21 della spesa)		242.000.000 —
	Totale del Titolo V		**628.107.000 —**

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi. (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).	
61	Ritenute ordinarie	50.000 —
62	Interessi sul patrimonio della gestione	230.000 —
63	Entrate diverse	*per memoria*
64	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 22 della spesa)	3.200.000 —
	Totale del Titolo VI	3.480.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
	Patrimonio.	
65	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 153 Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931) (capitoli numeri 97 e 98 della spesa)	*per memoria*
66	Ricavi patrimoniali (cap. nn. 97 e 98 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
67	Affitti delle case	19.300.000 —
68	Proventi e ricuperi diversi	3.240.000 —
69	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	4.040.000 —
	Totale del Titolo VII	**26.580.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n. 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
	Patrimonio.		
70	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. 107 della spesa)		1.100.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	100.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.	1.000.000	
	c) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
71	Contributo del personale		27.000.000 —
72	Multe al personale		1.000.000 —
73	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000 —
74	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)		1.700.000 —
75	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.600.000 —
76	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali		50.000 —
77	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		350.000 —
78	Entrate diverse ed eventuali		2.500.000 —
	a) Ricuperi e proventi vari	400.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	b) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà de l'Opera di previdenza	600.000	
	c) Per eccedenza passiva della gestione	1.500.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:		
79	Contributo del personale inscritto all'A. F. F.		960.000 —
80	Rette per l'ammissione alle colonie		500.000 —
81	Entrate diverse ed eventuali		1.840.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
82	Interessi sul patrimonio		36.800 —
83	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
84	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
85	Entrate diverse ed eventuali		158.200 —
	Totale del Titolo VIII		44.120.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251).		
86	Introiti della gestione (cap. n. 120 della spesa)		16.800.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3.100.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.300.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutiu al personale	3.300.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	5.400.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (capi. n. 122-*E* della spesa) . .	2.000.000	
	Totale del Titolo IX		16.800.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).	
	Patrimonio.	
87	Quote in conto capitale da reintegrare in mutui (cap. n. 121 della spesa)	71.000.000 —
	Gestione.	
88	Introiti della getione (cap. n. 122 della spesa)	80.600.000 —
	Totale del Titolo X	151.600.000 —
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923-I, n. 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, convertito nella legge 30 apriel 1936-XIV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931.)	
	Patrimonio.	
89	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 123 della spesa)	2.200.000 —
	Gestione.	
90	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamenti ad estinzione di mutui (cap. nn. 124 e 125 della spesa)	15.800.000 —
91	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 126 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	18.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza pe l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania. (Regio decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562; leggi 31 dicembre 1928-VII, n. 3150 e 8 maggio 1933-XI, n. 524).	
	Patrimonio.	
92	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (capitoli nn. 127, 128 e 129 della spesa) . . .	*per memoria*
93	Ricuperi diversi in conto spese per studi e ricerche (capitolo n. 27 della spesa)	*per memoria*
94	Ricuperi diversi in conto spese per impianti per sfruttamento dei bacini (capitolo n. 128 della spesa)	*per memoria*
95	Prelevamenti dal Fondo di rinnovamento macchinari ed impianti (capitoli nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
96	Prelevamenti dal Fondo di riserva (capitoli nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
97	Ricuperi diversi in conto spese per ricerche minerarie nella concessione Albanees di Puka (capitolo n. 129 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
98	Ricavo vendita prodotti (capitolo n. 130 della spesa) . .	36.000.000 —
99	Proventi diversi (cap. n. 130 della spesa)	*per memoria*
	Magazzini e Officine.	
100	Magazzino: Somministrazioni agli impianti ed accrediti diversi (cap. n. 131 della spesa)	26.000.000 —
101	Officina, Centrale elettrica e servizi diversi: corrispettivo dei lavori e delle prestazioni (cap. n. 132 della spesa) . . .	9.000.000 —
	Totale del Titolo XII	71.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212).		
102	Ricavo vendite e accreditamenti vari (cap. n. 133 della spesa)		2.780.000.000 —
	A) Carboni	2.212.000.000	
	B) Metalli	568.000.000	
	Totale del Titolo XIII		2.780.000.000 —
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
103	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n 134 della spesa) . .		1.500.000.000 —
104	Operazioni attinenti al personale (cap. n 135 della spesa) .		90.000.000 —
105	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n 136 della spesa) .		3.500.000.000 —
106	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (cap n 137 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV		5.090.000.000 —
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
107	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 138 della spesa)		79.500.000 —
	A) Tasse erariali	60.500.000	
	B) Tassa di bollo	19.000.000	
108	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 139 della spesa)		202.800.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . .	138.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	50.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	9.800.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegnì del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	4.000.000	
109	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 140 della spesa)		10.100.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . .	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	50.000	
	D) Tassa di bollo	7.500.000	
110	Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (capitolo n. 141 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV		292.400.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4.675.600.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	545.250.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	5.220.850.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.620.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida"	320.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.206.900.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	628.107.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri.	26.580.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale.	44.120.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc.	18.000.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania	71.000.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.780.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	5.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	11.976.587.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	292.400.000 —
	Totale generale dell'Entrata	17.489.837.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.* (Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		78.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati .	63.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	15.000.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		5.500.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati ..	3.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	2.500.000	
	Totale del § 1		83.500.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		790.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	47.000.000	
	B) Stazioni	553.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante .	190.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		75.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	1.000.000	
	B) Stazioni	62.500.000	

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	C) Depositi del personale viaggiante .	2.000.000	
	D) Convogli	9.500.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . .		4.000.000 —
	Totale del § 2		869.000.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		37.500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	19.000.000	
	B) Controlli prodotti	18.500.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		1.400.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	500.000	
	B) Controlli prodotti	900.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte		4.500.000 —
	Totale del § 3		43.400.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		361.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	41.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	167.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	101.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori)	17.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli . .	35.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
10	Forniture, spese ed acquisti			602.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .		5.500.000	
	B) Locomozione a vapore		353.000.000	
	1. Combustibile	320.000.000		
	2. Spese diverse . . .	33.000.000		
	C) Locomozione elettrica		194.500.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	178.000.000		
	2. Spese diverse . . .	16.500.000		
	D) Locomozione con motori a combustione interna		21.000.000	
	1. Carburanti	14.000.000		
	2. Spese diverse	7.000.000		
	E) Veicoli		28.000.000	
	1. Pulizia e untura veicoli	19.500.000		
	2. Spese diverse . . .	8.500.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			442.000.000 —
	Totale del § 4			1.405.000.000 —

§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*

Num.	Denominazione		Competenza
12	Personale		368.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti	90.000.000	
	B) Sorveglianza della linea	24.000.000	
	C) Manutenzione della linea	139.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	49.000.000	
	E) Operai	66.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
13	Forniture, spese ed acquisti		110.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I. E. S. e reparti	7.000.000	
	B) Linea	53.500.000	
	C) Impianti di elettrificazione . . .	2.500.000	
	D) Stazioni — Illuminazione	26.000.000	
	E) Convogli — Illuminazione elettrica .	21.000.000	
14	Manutenzione della linea		300.000.000 —
	Totale del § 5		778.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).		
15	Personale		7.500.000 —
	A) Servizio movimento	2.000.000	
	B) Servizio commerciale del traffico . .	100.000	
	C) Servizio materiale e trazione . . .	3.200.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni . . .	2.200.000	
16	Forniture, spese ed acquisti		4.700.000 —
	A) Sezioni e reparti	60.000	
	B) Stazioni	600.000	
	C) Depositi del personale viaggiante . .	*per memoria*	
	D) Convogli	30.000	
	E) Locomozione	3.800.000	
	1. Combustibile 3.100.000		
	2. Spese diverse 700.000		
	F) Linea	210.000	
	G) Indennizzi	*per memoria*	
17	Manutenzione del materiale rotabile		3.500.000 —
18	Manutenzione della linea		3.600.000 —
	Totale del § 6		19.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina.		
19	Personale		4.000.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		12.500.000 —
	A) Combustibile	5.000.000	
	B) Spese diverse	7.500.000	
	Totale del § 7. . . .		16.500.000 —
	§ 8. — Spese generali attinenti al personale.		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498,convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 60 dell'entrata)		242.000.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 64 dell'entrata)		3.200.000 —
23	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . .		6.000.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale . . .		35.000.000 —
25	Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597)		8.100.000 —
26	Premi di operosità al personale (Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819)		8.000.000 —
27	Oblazioni e sussidi al personale		3.000.000 —
28	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2918 e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925-III, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597) . .		6.000.000 —
29	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)		2.250.000 —
30	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli .		2.200.000 —
	A) Per il trasporto di persone . . .	850.000	
	B) Per il trasporto di materiali . . .	1.350.000	
	Totale delle « Spese generali di personale »		315.750.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Spese generali diverse.		
31	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		6.600.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	6.500.000	
32	Imposte e tasse		8.500.000 —
33	Spese giudiziali e contenziose		800.000 —
34	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino		1.500.000 —
35	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . .		4.500.000 —
36	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . .		5.800.000 —
37	Spese per la sorveglianza dei trasporti		7.500.000 —
38	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune		11.700.000 —
39	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale . . .		1.200.000 —
40	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine		9.000.000 —
41	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli		4.500.000 —
	A) Pel trasporto di persone	1.800.000	
	B) Pel trasporto di materiali	2.700.000	
42	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)		1.200.000 —
43	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827)		250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
44	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12.000.000 —
45	Spese diverse	15.000.000 —
	Totale delle spese generali diverse	90.050.000 —
	Totale del § 8	405.800.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
46	Servizi accessori ad impresa od in economia	4.500.000 —
47	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-IV, n. 2688)	19.240.000 —
48	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527)	410.000 —
	Totale del § 9	24.150.000 —
	Totale della Sezione I	3.644.650.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari.*	
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372; penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439 convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, numero 898 e Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043).	
49	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. nn. 26 e 27 dell'entrata)	30.000.000 —
50	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 28 dell'entrata)	40.000.000 —
51	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. nn. 29 e 37-D-1 dell'entrata)	215.250.000 —
52	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (cap. nn. 30 e 37-A-4 dell'entrata)	45.000.000 —
53	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 31 dell'entrata) . . .	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile .	150.000	
	Totale della Sezione II		330.750.000 —

SEZIONE III. — *Spese accessorie.*

(Art. 20, secondo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

Num.	Denominazione		Competenza
54	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti .		531.400.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.021.099,43	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . .	30.587.836,97	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	475.236.889,32	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
55	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) .		690.905 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	690.905 —	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
56	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (articolo 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933-XI, n. 450 e 2 luglio 1933-XI, n. 755)		93.909.095 —
	A) Interessi	41.053.095	
	B) Capitale	52.052.000	
	C) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000	
57	Annualità sul capitale di lire 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888		*per memoria*
58	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 16		*per memoria*
59	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2613		20.000.000 —
60	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898, e articolo 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1737)		20.000.000 —
61	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
62	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120.000 —
63	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavoro o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20 dell'entrata) . .		4.000.000 —
64	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
65	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute		4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee . .	4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
Num.	Denominazione	
66	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (cap. n. 37-*E* dell'entrata)	25.000.000 —
	Totale del § 1	699.900.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
67	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	300.000 —
	Totale del § 2	300.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
68	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043) (capitolo n. 36 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale della Sezione III	700.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	83.500.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	869.000.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	43.400.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1.405.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	778.000.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	19.300.000 —
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina	16.500.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	405.800.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	24.150.000 —
	Totale della Sezione I	3.644.650.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	330.750.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie:*	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	699.900.000 —
	§ 2. Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	300.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del titolo I. — Parte ordinaria	4.675.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
69	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
70	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 37-*D*-1 dell'entrata)	355.250.000 —
71	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (cap. n. 38 dell'entrata)	*per memoria*
72	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 37-*C* dell'entrata)	90.000.000 —
73	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . .	60.000.000 —
74	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 37-*B* ed *E* dell'entrata)	25.000.000 —
75	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	15.000.000 —
76	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	545.250.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE. § 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907 n. 429).	
77	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (cap. nn. 39, 41 e 42 dell'entrata)	1.620.000.000 —
78	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 43 dell'entrata) . .	*per memoria*
79	Rimborsi ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 44 dell'entrata)	*per memoria*
80	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 45 dell'entrata) . .	*per memoria*
81	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1	1.620.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida ».*			
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, n. 125).			
82	Spese d'impianto (cap. n. 46 dell'entrata)			*per memoria*
	A) Adattamento locali		*per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio		*per memoria*	
	C) Diverse		*per memoria*	
83	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 47 dell'entrata)			320.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie . . .		320.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali		*per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . . .		*per memoria*	
	Totale del § 2.			320.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
84	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 48 dell'entrata)			742.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . .		338.000.000	
	1. Personale	118.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	220.000.000		
	B) Officine dei depositi e officine rialzo		250.000.000	
	1. Personale	110.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	140.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata .		154.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile .	124.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	30.000.000		

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
85	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 49 dell'entrata)			70.900.000 —
	A) Officine lavori		24.000.000	
	1. Personale	3.400.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	20.600.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		8.000.000	
	1. Personale	2.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	6.000.000		
	C) Centrali elettriche		36.700.000	
	1. Personale	2.100.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.300.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	5.800.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti	26.500.000		
	D) Tipolitografia		2.200.000	
	1. Personale	900.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.300.000		
86	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 50 dell'entrata)			394.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		393.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	340.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	3.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	50.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			1.206.900.000 —
	Totale del Titolo III			3.146.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO IV. — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).		
87	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. n. 51-A dell'entrata)	*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. 51-B dell'entrata)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV		—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
88	Pensioni		531.500.000 —
89	Indennità per caro-viveri		81.000.000 —
90	Sussidi		100.000 —
91	Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562) (capitolo n. 53 dell'entrata)		15.500.000 —
	A) Pensioni	13.100.000	
	B) Caro-viveri	2.400.000	
92	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 55 dell'entrata)		7.000 —
93	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale		*per memoria*
	Totale del Titolo V		628.107.000 —

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).	
94	Pensioni	3.480.000 —
95	Sussidi	*per memoria*
96	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI	3.480.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI.	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con (Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
	Patrimonio.	
97	Spese per acquisto e costruzione di case (articolo 293 Testo delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931) (capitoli nn. 65 e 66 dell'entrata)	*per memoria*
98	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. nn. 65 e 66 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
99	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	16.800.000 —
100	Imposte e sovrimposte	750.000 —
101	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1.500.000 —
102	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	1.900.000 —
103	Manutenzione ordinaria	4.300.000 —
104	Manutenzione straordinaria	500.000 —
105	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
106	Versamenti al Fondo di riserva della gestione		830.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzione (Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2688)	150.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 5 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) .	680.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . .	*per memoria*	
	Totale del Titolo VII		26.580.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n. 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
	Patrimonio.		
107	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (cap. n. 70 dell'entrata)		1.100.000 —
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale . .	100.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritto all'A. F. F.	1.000.000	
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuale III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
108	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		15.300.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
Num.	Denominazione	
109	Sussidi straordinari	1.000.000 —
110	Indennità di buonuscita	19.500.000 —
111	Assegni alimentari	1.600.000 —
112	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)	1.900.000 —
113	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
114	Avanzo della gestione	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:	
115	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	3.200.000 —
116	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale . . .	100.000 —
117	Aevanzo di gstione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
118	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	420.000 —
119	Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII	44.120.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.	
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251).	
120	Spese della gestione (cap. n. 86 dell'entrata)	16.800.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni . 3.000.000	
	B) Pagamenti di quote mensili . . . 2.000.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo 140.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione 145.000	
	E) Avanzo della gestione destinato a reintegrare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali investiti in mutui al personale . . . 11.515.000	
	Totale del Titolo IX	16.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).		
	Patrimonio.		
121	Somme mutuate al personale (cap. n. 87 dell'entrata) . .		71.000.000 —
	Gestione.		
122	Spese della gestione (cap. n. 88 dell'entrata)		80.600.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale . .	71.000.000	
	B) Interessi sui capitoli del Fondo di garanzia per le cessioni	3.300.000	
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	4.300.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 86 *F* dell'entrata)	2.000.000	
	Totale del Titolo X		151.600.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923-I, n. 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1923; 10 settembre 1923-I, n. 2118; Regio decreto legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIII, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936-XIV, n. 876 e legge 30 aprile 1936-XIV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).		
	Patrimonio.		
123	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 89 dell'entrata)		2.200.000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case .	2.000.000	

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	B) Addebito per interessi e quote di spese generali durante il periodo di costruzione .	200.000	
	Gestione.		
124	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ed estinzione mutui (cap. n. 90 dell'entrata)		15.300.000 —
125	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 90 dell'entrata)		500.000 —
126	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (cap. n. 91 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI		18.000.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERARIE E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.		
	(Regio decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562; leggi 31 dicembre 1928-VII, n. 3150 e 8 maggio 1933-XI, n. 524).		
	Patrimonio.		
127	Ricerche di nuovi bacini petroliferi (capitolo nn. 92, 93, 95 e 96 dell'entrata)		*per memoria*
128	Impianti per lo sfruttamento dei bacini (capitoli nn. 92, 94, 95 e 96 dell'entrata)		*per memoria*
129	Ricerche minerarie nella concessione Albanese di Puka - Spese diverse (cap. n. 97 dell'entrata)		*per memoria*
	Gestione.		
130	Spese della gestione e diverse (cap. nn. 98 e 99 dell'entrata)		36.000.000 —
	A) Esercizio e manutenzione dei pozzi, impianti di pompaggio, oleodotto ed altri impianti complementari	18.000.000	
	B) Quote di rinnovamento ed ammortamento	18.000.000	
	C) Versamenti al Fondo di riserva . .	*per memoria*	
	D) Quota di ammortamento delle anticipazioni avute dallo Stato	*per memoria*	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Magazzini e Officine.		
131	Magazzini: Spese di acquisto scorte, versamenti di materie e materiali ed addebiti diversi (cap. n. 100 dell'entrata) . .		26.000.000 —
132	Officina. Centrale elettrica e servizi diversi (cap. n. 101 dell'entrata)		
	A) Personale	3.000.000	
	B) Forniture e spese diverse	6.000.000	9.000.000 —
	Totale del Titolo XII		71.000.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212).		
133	Spese per acquisti e diverse (cap. n. 102 dell'entrata) . .		2.780.000.000 —
	A) Carboni	2.212.000.000	
	B) Metalli	568.000.000	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . . .	*per memoria*	
	Totale del Titolo XIII . . .		2.780.000.000 —
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
134	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 103 dell'entrata) .		1.500.000.000 —
135	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 104 dell'entrata) .		90.000.000 —
136	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 105 dell'entrata) .		3.500.000.000 —
137	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. n. 106 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV		5.090.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
138	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 107 dell'entrata)		79.500.000 —
	A) Tasse erariali	60.500.000	
	B) Tassa di bollo	19.000.000	
139	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 108 dell'entrata)		202.800.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . .	138.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	50.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	9.800.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	4.000.000	
140	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 109 dell'entrata)		10.100.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . .	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	50.000	
	D) Tassa di bollo	7.500.000	
141	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (cap. n. 110 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo XV		292.400.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTI DELLA SPESA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4.675.600.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	545.250.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	5.220.850.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.620.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida » . . .	320.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1..206.900.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . .	628.107.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	26.580.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	44.120.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16..800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	18.000.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania . .	71.000.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.780.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto di terzi, ecc. . . .	5.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	11.976.587.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	292.400.000 —
	Totale generale della spesa . . .	17.489.837.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 762. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sulla entrata, con *le seguenti modificazioni*:

All'art. 1, *comma* 3°, *lettera c), alle parole*: di pubblica utilità, nonchè, *sono sostituite le seguenti*: di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; *e dopo le parole*: di pubblica beneficenza, *sono aggiunte le altre*: nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; *e dopo le parole*: rette di spedalità *sono aggiunte le altre*: e di ricovero.

Alla lettera d), dello stesso comma 3° *dell'art.* 1, *dopo la parola*: tributario, *sono aggiunte le seguenti*: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° *dell'art.* 1, *dopo la parola*: bancari, *sono aggiunte le seguenti*: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettrea m) del 3° *comma sono soppresse le parole*: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico *e sono aggiunte le seguenti*: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'art. 2 *comma* 1°, *lettera a), alle parole*: escluso il bestiame vivo, *sono sostituite le seguenti*: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

All'art. 3, *lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole*: del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventù italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1940-XVIII.

Alla lettera c), dello stesso art. 3, alle parole: non soggetti all'imposta, *sono sostituite le seguenti*: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso art. 3, è aggiunto il seguente secondo comma: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

All'art. 4, comma 4°, le parole: 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, *sono sostituite con le seguenti*: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'art. 5, il comma 3°, è sostituito dal seguente:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'art. 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettiva e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 2° comma, dopo la parola: Littorio *sono aggiunte le seguenti parole*: nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3° comma, le parole: aggio sulle *sono sostituite con le altre*: compenso per le.

Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in base a canoni fissi *sono aggiunte le parole*: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 *e sono soppresse le parole*: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'art. 7, ultimo comma, la parola: triplo *è sostituita con la parola*: quadruplo.

All'art. 8, comma 1°, lettera g), sono soppresse le parole: ed esclusivamente, *e dopo la parola*: doppie *sono aggiunte le seguenti*: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1° dell'art. 8, è sostituita la seguente: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'art. 9, il comma 3° è sostituito dai seguenti: Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

E' in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

All'art. 12, comma 3° dopo la parola: interessi, *sono soppresse le parole*: di mora, *ed alle parole*: tasso legale di sconto, *sono sostituite le seguenti*: saggio ufficiale dello sconto.

All'art. 14, i commi 1°, 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti: Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta la imposta per i capi macellati destinati toltalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *A* dell'art. 8 dell'allegato *C* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 sono aggiunti i seguenti: Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'art. 17, *dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti*: Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'art. 20, *in fine, è aggiunta la seguente lettera*: *g*) I vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'art. 21 *è sostituito dal seguente*:

Art. 21. — E' esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero e dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'introito del pacco all'estero.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 24, *comma* 1°, *sono soppresse le parole*: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole*: per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° *comma è aggiunto il seguente*: quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma blobalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° *comma, è soppressa la parola*: precedente, *ed è aggiunta la parola*: secondo.

Il 4° *comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi*:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua.

All'art. 32, *comma* 1°, *dopo la terra b*), *è aggiunto il seguente capoverso*: Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'art. 37, *dopo il comma* 2° *sono aggiunti i seguenti commi*:

Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre per la omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, s'incorre nella detta pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denuncie entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma le parole: al precedente comma *sono sostituite con le seguenti*: ai tre commi precedenti.

All'art. 38, *comma primo, alle parole*: dal presente decreto e dal regolamento, *sono sostituite le seguenti*: dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

Nel comma 2° *dello stesso art.* 38, *dopo le parole*: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti*: e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

All'art. 39, *comma* 1°, *dopo le parole*: imposta di consumo sulle carni, *sono, inserite le seguenti*: e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'art. 53, *comma* 1°, *dopo la parola*: Littorio, *sono aggiunte le parole*: nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, *dopo le parole*: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti*: per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'art. 54, *dopo il* 3° *comma, è aggiunto il seguente comma*: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio re-

golarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'art. 55, 1° comma, sono soppresse le parole: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto e *sono sostituite con le seguenti*: il 1° agosto 1940.

All'art. 56, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera *c*), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII. — *Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria* 1940-41 (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-X, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927-V, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e per gli scambi e per le valute;

Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante:

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'articolo 8, lettera *e*) del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1940-41 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 175.000 da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

Il quantitativo di 175.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi, ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1940-XVIII.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè "Originale" o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi all'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Al fine poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei sugelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle frontiere, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia ed al Settore della orto-frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, i quali agiranno di comune accordo.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti enti le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo sono richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'articolo 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione del Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'articolo 1 è ripartito fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo articolo 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 31 luglio c. a., con la quale si impegnano a procedere, di comune accordo, alla definizione dei prezzi di acquisto del prodotto a seconda delle diverse origini, varietà e marchi qualitativi; a stabilire i compensi per i servizi d'importazione e di distribuzione del prodotto e a determinare il prezzo massimo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenza d'importazione.

Gli organi di acquisto provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria.

Tali ripartizioni devono essere comunicate alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'importazione chè per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 8.

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate, entro il 31 agosto devono inoltrare domanda alla rispettiva Sezione ortofrutticola, secondo le modalità che saranno stabilite dal Settore, al fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Le ditte e gli enti tra i quali vengono dagli organi di acquisto ripartite, per la successiva vendita, le patate da seme importate, debbono collocare le patate stesse soltanto presso i coltivatori che saranno loro indicati, entro il 15 ottobre, per il tramite del rispettivo organo di acquisto, dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Le ditte e gli enti suddetti debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori a cui sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo ed il fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, le ditte e gli enti dovranno dare immediata comunicazione ai rispettivi organi di acquisto ripartitori, i quali dovranno tenerne registrazione aggiornata ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna, intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1940-XVIII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scambi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione e alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1941-XIX e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Tarvisio, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro: TASSINARI.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII, n. 51. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1298;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/91318 in data 29 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, li 3 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 50 POSTI DI SOTTOCAPO DELLE STAZIONI IN PROVA

GRADUATORIA DI MERITO

1 — BUCCIARELLI Olfango
2 — CRISTOFORETTI Arnaldo
3 — GOVERNO Augusto
4 — RIZZO Sergio
5 — FUZZI Giorgio
6 — SARACCHINI Nunzio
7 — MONTELLA Luigi
8 — PADUANO Luigi
9 — ZANELLI Dario
10 — MICHELI Mario
11 — FERRETTI Renzo
12 — STIMOLO Luigi
13 — REDUTTO Carlo
14 — MODONI Luigi
15 — SPADA Umberto
16 — PONCET Aldo
17 — FARININI Angelo
17 — CANIGLIA Benedetto
19 — SELMI Mario
20 — la MONACA Alfredo
21 — RANIERI Costantino
22 — COSTA Alberto
23 — PISTOLETTI Fernando
24 — FERRANTE Luigi
25 — SANTONI Guido
26 — BELLONI Settimo
27 — DEL GIUDICE Alfredo
28 — PEDE Giovanni
29 — DALLAIRA Giovanni
30 — FABRIZI Guido
31 — TINTI Igino
32 — ANTOLINI Michele
33 — PELLEGRINO Mario
34 — DEGL'INNOCENTI Umberto
35 — MARCOTTI Luigino
36 — CARELLA Corradino
37 — CASTALDI Cammillo
38 — NANNINI Nello
39 — DELLA MARCHINA Elvio
40 — BELLANTE Antonino
41 — GRECO Antonio
42 — SCUPELLI Raimondo
43 — DE CHIARA Igino
44 — SARDI Riccardo
45 — PULZONI Fernando
46 — CARDINALI Arturo
47 — ARGENTIERI Francesco

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1940-XVIII, n. 119. — *Graduatoria di merito del concorso a 68 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1283 del 17 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115127 in data 8 luglio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 68 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, li 9 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 68 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE IN PROVA FRA ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

GRADUATORIA DI MERITO

1 — MANERBA Giovanni
2 — LENSI Emilio
3 — SOTTILE Armando
4 — TACCONI Adolfo
5 — GRIMALDI Tullio
6 — VICUNA Giuseppe
7 — ZAPPULLA Francesco
8 — BONESSIO Plinio.
9 — SABELLI Costantino
10 — BARIGAZZI Franco
11 — DI GENNARO Francesco
12 — VILLA Vittorio
13 — TOSTI Enrico
14 — ARENA Liborio
15 — VENTURINI Aurelio
16 — FENOGLIO Isidoro
17 — SEGATINI Camillo
18 — CONTI Alberto
19 — SURACE Domenico
20 — TRAVERSO Leopoldo
21 — CASTRIA Raffaele
22 — RAINERI Giovanni
23 — ALLEGRA Alberto
24 — D'AMATO Francesco
25 — GASPARO Mario
26 — CAPPONI Giuseppe
27 — BALSAMO Raffaele
28 — D'AMATO Silvio
29 — MELANI Fabio
30 — CARLUCCIO Antonio
31 — ZEPPONI Carletto
32 — PATTAVINA Francesco
33 — GENTILE Gio. Battista
34 — MARCHETTI Fernando
35 — VOLANTI Giuseppe
36 — INNOCENTI - CAMICIOTTOLI Walfrido
37 — D'AMATO Nunzio
38 — di LALLA Pietro
39 — MATTIONI Elio
40 — SAIJA Francesco
41 — FALETTO Aldo
42 — SORGE Carmelo
43 — RICCIARDI Armando
44 — DI FALCO Mario
45 — MININNI Pasquale
46 — ARTALE Gio. Battista
47 — CASTELLANI Francesco
48 — BONICA Vincenzo
49 — ALBERTAZZI Marco

Anno XXXIII - N. 31

1 agosto 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII. — *Nuovo regime delle esportazioni* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 580;
Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII concernente i divieti di esportazione;

Determina:

Art. 1.

Il divieto di esportazione di carattere economico, attualmente limitato alle merci comprese nella tabella *B* annessa al Decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII è esteso a tutte le merci e quindi a tutte le voci della vigente tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente art. 1 è applicabile anche alle esportazioni dal Regno d'Albania.

Art. 3.

Deroghe al divieto potranno esser concesse dal Ministro per le finanze di concerto con quello per gli Scambi e le Valute.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO
Il Ministro per le corporazioni
RICCI
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI
Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1940-XVIII

Decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII, n. 352. — *Norme modalità e tariffe degli autoservizi da attuare il 1° agosto 1940-XVIII, in sostituzione di servizi ferroviari della rete secondaria sicula.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti i propri decreti 7 maggio 1940-XVIII, nn. 3662 e 3663 con i quali veniva stabilita la sostituzione del servizio viaggiatori e merci dell'intera rete secondaria sicula con autoservizi su strada ordinaria, nonchè la spesa di acquisto di un primo lotto di automezzi all'uopo necessari;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/122269 in data 21 luglio 1940-XVIII relativa alla istituzione di un primo gruppo di autolinee e alle modalità, tariffe e condizioni con le quali saranno gestite;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tronco ferroviario Filaga-Palazzo Adriano della rete secondaria sicula è chiuso all'esercizio a decorrere dal 1° agosto 1940-XVIII.

In sostituzione del detto servizio ferroviario viene istituito un servizio automobilistico su strada ordinaria per viaggiatori e merci con due coppie di corse giornaliere e con modalità e tariffe identiche a quelle attualmente in vigore sul tronco ferroviario da sopprimere.

Art. 2.

A datare dallo stesso 1° agosto sul tratto Palermo-Corleone della linea ferroviaria Palermo-S. Carlo, facente parte della rete secondaria sicula, verranno soppressi i due treni viaggiatori 192 e 195 e sostituiti ed incrementati con i seguenti autoservizi viaggiatori di linea:

1) Palermo-Corleone
2) Palermo-Marineo
3) Palermo-Villafrati-Godrano-Mezzoiuso
4) Palermo-Misilmeri
5) Palermo-Baucina-Ventimiglia-Ciminna

i quali saranno intanto esercitati con le norme, le tariffe e gli orari di cui all'allegato.

Art. 3.

Tutti i predetti servizi automobilistici, viaggiatori e merci, sono affidati all'Istituto Nazionale Trasporti che li eserciterà per conto e nell'interesse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro:
F.to: Host Venturi.

ALLEGATO.

NORME, MODALITA' E TARIFFE DEGLI AUTOSERVIZI DA ATTUARE IL 1° AGOCTO P. V. IN SOSTITUZIONE DI SERVIZI FERROVIARI DELLA RETE SECONDARIA SICULA

Linea Palermo-Corleone e diramazioni.

Verrà effettuato su strada ordinaria soltanto servizio viaggiatori con una coppia di corse a mezzo di autobus fra Corleone e Palermo, in partenza da Corleone alle ore 6 circa e da Palermo alle ore 18 circa.

Verranno applicate le tariffe di cui al progetto sub allegato.

Sull'autobus vengono distribuiti biglietti validi esclusivamente per la tratta percorsa dall'autobus stesso.

Possono prendere posto sull'autovettura i viaggiatori muniti di qualsiasi specie di biglietto valido per i seguenti percorsi:

a) da Palermo per oltre Corleone e da Corleone per oltre Palermo;

b) da oltre e per oltre i due capi di linea;

c) da oltre uno dei capi linea per le stazioni interne del tratto automobilistico e da queste per oltre uno dei capi linea.

I viaggiatori fruenti delle concessioni speciali e del Regolamento Trasporti Militari non sono ammessi in partenza dalle stazioni interne dell'autolinea qualora intendano beneficiare, sul percorso automobilistico, della riduzione a cui hanno diritto sulle ferrovie dello Stato.

I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario dovranno pagare sulle autovetture, quando ne ricorre il caso, un supplemento per percorrere il tratto stradale fra la stazione di destinazione e il centro abitato.

Sono ammessi sull'autolinea i militari che viaggino in base alle vigenti disposizioni di guerra.

I biglietti ferroviari comprendenti il solo tratto Palermo-Corleone o viceversa non danno diritto a viaggiare sull'autolinea.

Per tali viaggi e per quelli fra le stazioni interne dell'autolinea valgono i biglietti rilasciati dall'I.N.T. con i prezzi indicati nella tabella allegata.

Agli effetti della validità dei biglietti il percorso automobilistico si considera alla stregua di quello ferroviario.

La validità ordinaria dei biglietti di andata e ritorno rilasciati sull'autolinea è di 2 giorni. Nella ricorrenza delle festività si applicano le proroghe di cui all'art. 23 delle condizioni e tariffe F. S.

I ragazzi che non superano un metro di altezza sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatori e siano accompagnati da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto ordinario. Non sono consentite fermate intermedie.

Filaga - Prizzi - Palazzo Adriano

Il servizio viaggiatori verrà effettuato con due coppie giornaliere di corse nei due sensi, in coincidenza, a Filaga, coi treni F. S.

Le merci verranno trasportate con autocarri e trasbordate alla stazione di Filaga.

I servizi viaggiatori e merci si svolgeranno sulla strada ordinaria con le stesse norme delle F. S. ed alle medesime condizioni e tariffe.

Verranno messi a disposizione dell'INT. gli impianti delle stazioni di Palazzo Adriano e Prizzi nello stato in cui trovansi, comprese le scorte dei biglietti, di stampati, prontuari e le tariffe.

Le fermate di Prizzi e Palazzo Adriano, i cui assuntori passeranno alle dipendenze dell'INT, continueranno a praticare il sistema contabile attuale, provvederanno all'invio degli elaborati contabili agli uffici di controllo F. S. ed eseguiranno il versamento degli introiti conseguiti alla Cassa Compartimentale di Palermo.

Autoservizi viaggiatori sul tratto Palermo-Corleone in sostituzione della ferrovia

Prezzi dei biglietti di corsa semplice

	Palermo	Acqua dei Corsari	Villabate	Portella di mare	Misilmeri	Belognetta	Baucina	Ciminna	Ventimiglia	Villafrati	Bivio Cefalà Diana - Godrano	Mezzoiuso	Marineo	Ficuzza	Scalilli
Palermo															
Acqua dei Corsari	1.00														
Villabate	1.40	1.20													
Portella di mare	2.40	1.80	0.80												
Misilmeri	3.00	2.40	1.50	1.45											
Belognetta	4.75	4.00	3.50	3.10	2.00										
Baucina	8.10	7.40	7.10	6.90	6.10	4.10									
Ciminna	11.60	10.20	9.60	9.40	7.60	5.70	2.50								
Ventimiglia	11.60	10.20	9.60	9.40	7.60	5.70	2.50	2.50							
Villafrati	7.60	6.90	6.70	6.50	5.80	3.10	—	—	—						
Bivio Cefalà Diana - Godrano	8.00	7.80	7.60	7.40	6.70	4.00	—	—	—	1.00					
Mezzoiuso	9.70	9.30	8.30	8.00	7.70	5.60	—	—	—	3.30	2.30				
Marineo	7.00	6.20	5.90	5.10	4.75	2.50	—	—	—	—	—	—			
Ficuzza	8.30	7.10	6.80	6.50	5.80	3.80	—	—	—	—	—	—	2.80		
Scalilli	9.80	8.60	8.10	8.00	7.20	5.30	—	—	—	—	—	—	4.30	2.50	
Corleone	11.50	11.00	10.60	10.50	10.00	8.50	—	—	—	—	—	—	7.60	4.75	3.50

Prezzi dei biglietti di andata e ritorno per le relazioni indicate nel quadro

	Palermo	Villabate	Misilmeri	Bolognetta	Marineo	Ficuzza	Scalilli	Corleone	Baucina	Ventimiglia	Ciminna	Villafrati	B.° Cefalà Diana - Godrano
Villabate	2.00												
Misilmeri	5.00	—											
Bolognetta	7.50	—	—										
Marineo	11.00	—	6.50	3.00									
Ficuzza	13.00	—	—	—	—								
Scalilli	13.50	—	—	—	—	—							
Corleone	15.00	—	—	—	—	—	—						
Baucina	13.00	—	—	—	—	—	—	—					
Ventimiglia	18.50	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ciminna	18.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Villafrati	11 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
B.° Cefalà Diana - Godrano	12.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mezzoiuso	15.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del **Bollettino** *viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXIII - N. 32

8 agosto 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII - Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800. — *Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, è istituita a favore dello Stato una addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.

L'addizionale è applicata con le aliquote seguenti:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 10.000 a L. 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 30.000,01 a L. 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 174.000,01 a L. 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle L. 485.000.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, è elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria *D* ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.

L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.

Tuttavia, l'addizionale relativa al secondo semestre dell'anno 1940-XVIII sarà iscritta in ruoli straordinari, e le quote relative ripartite in tre rate scadenti il 10 ottobre 1940-XVIII, il 10 dicembre 1940-XIX e il 10 febbraio 1941-XIX.

Art. 3.

L'addizionale straordinaria non si applica alla quota integrativa della imposta personale progressiva sui celibi, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 del R. decreto 13 febbraio 1927-V, n. 124, e successive modificazioni.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1940-XVIII.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per l'imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'ar. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.

Rimangono ferme le norme dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 952. — *Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni sia dirette che di riversibilità e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al Regio decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonchè le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitavemente a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.
Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al suddetto Fondo pensioni di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione determinato in proporzione agli anni di servizio prestati prima e dopo il 16 ottobre 1923-I se trattasi di pensionati della ex Sudbahn, e prima e dopo il 3 nevembre 1918 se trattasi di pensionati ex Staatsbahn o provenienti dalle ferrovie ungheresi e riducendo ad un quarto il periodo di servizio anteriore al 1° marzo 1920.
Resta con ciò abrogato quanto disposto al secondo comma degli articoli 16 e 17 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1923-II, n. 995.

Art. 2.

Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI è del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.
Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro per le comunicazioni,

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1940-XVIII.

di concerto con quello per le finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.

Art. 4.

Le somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'art. 6 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, numero 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 già liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime austro-ungarico.

Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e ciò sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno 1938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.

Fra l'Amministraizone ferroviaria e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 7.

Tutte le pensioni e sussidi per una sola volta da assegnare per cessazioni dal servizio, successive all'entrate in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni ferroviario che in base all'art. 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1914, siano stati o saranno assunti

in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attività di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° comma del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto è previsto nell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministraizone dello Stato ad altri Enti o viceversa.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensione su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote è effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferroviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

Art. 8.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.

Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo versamento delle ritenute per l'Opera di previdenza di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Le somme versate dalle altre Amministrazioni al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie o straordinarie effettuate agli ex agenti e per contributi amministrativi sono accreditate insieme coi reltivi interessi alle Amministrazioni medesime.

Art. 9.

Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'art. 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.

Art. 10.

L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al Fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti — per la registrazione — il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo alla Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, alla concessione dell'acconto e alla liquidazione della pensione definitiva.

Art. 11.

A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 33

15 agosto 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII · Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII, n. 258. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1294;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115128 in data 20 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.

Roma, li 23 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro:
Host Venturi

CONCORSO A 200 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE DEGLI UFFICI

Graduatoria degli idonei.

1 — ALIA Giovanni
2 — MECONI Silvio
3 — MARTELLI Luciano
4 — BARBIERI Mario
5 — FERRETTI Mauro
6 — FINO Aurelio
7 — MATTOLINI Mario
8 — ROZIER Renato
9 — VALERI Fausto
10 — BASOSI Luciano
11 — FIORETTI Gaetano
12 — MASELLA Goffredo
13 — ADAMI Aldo
14 — ORSI Luigi
15 — BARAGGIOLI Silvio
16 — CORRADI Rino
17 — PARISI Felice
18 — CASTIONI Gino
19 — LIFFREDO Giuseppe
20 — ZOCCHI Ildo
21 — TOMASINI Francesco
22 — COLLINI Davide
23 — ANTINI Umberto
24 — WINCHLER Carlo Francesco
25 — RIGHINI Renato
26 — PAZIENTI Aldo
27 — DE BENI Ernesto
28 — VIGNOLO Pietro
29 — SPANDONARO Giuseppe
30 — CIRAFICI Salvatore
31 — RATTI Giuseppe
32 — MOSCADI Massimo
33 — RUSSO Ugo
34 — VAROTTI Osvaldo
35 — SILVESTRI Ennio
36 — VILLANI Luigi
37 — FIORI Bruno
38 — ZAMBRERI Lino
39 — RIDOLFI Antonio
40 — LENSI Michele
41 — GAUDIELLO Giulio
42 — PACCHI Adamo
43 — SANTINI Angelo
44 — TIECHER Italo

45 — CIERI Francesco Paolo
46 — LE CAUSE Giovanni
47 — DE LUISE Carlo
48 — RUTIGLIANO Giuseppe di Gaetano
49 — ZONTA Mario
50 — CAMINITI Paolo
51 — PIZZIRANI Pietro
52 — MANCINI Riccardo
53 — NICOLAI Ferruccio
54 — ANZIVINO Romolo
55 — MAIORINO Umberto
56 — PENSA Lazzaro
57 — ROBOTTI Luciano
58 — DELL'INNOCENTI Spartaco
59 — MONZALI Aldo
60 — DAIDONE Francesco Paolo
61 — TEGLIA Alvaro
62 — CAMILLIERI Giovanni
63 — CANGELOSI Giuseppe
64 — RECCHIONI Attilio
65 — BATTINELLI Mario
66 — SCACCHI Ernesto
67 — CARNEVALI Luigi
68 — TRINCHINI Antonio
69 — ANSELMI Vittorio
70 — PUCCINI Ermanno
71 — ZAVARISE Giovanni
72 — GALASSI Luciano
73 — CULTRERA Salvatore
74 — VELTRONI Tito
75 — PLATTI Giovanni
76 — CONTESSOTTO Tullio
77 — IANNI-PALARCHIO Vincenzo
78 — CAPPELLETTI Carlo
79 — STACCIOLI Carlo
80 — DI NAPOLI Michele
81 — DEGL'INNOCENTI Umberto
82 — FALDETTA Gerlando
83 — PAPARO Silvio
84 — BENASSAI Sergio
85 — BASSANI Francesco
86 — POGGESI Giuseppe
87 — VANO Felice Vincenzo
88 — VACCARI Albino
89 — TRIVA Rubes
90 — PELLI Dino
91 — TURRA Walter
92 — RAZZINI Rubes
93 — TRILLO' Rocco
94 — PELLE Eraldo
95 — PERSIANI Giuseppe
96 — ROSSO Angelo
97 — VITALI Otello
98 — D'AMBROSIO Luigi di Emiddio
99 — FALCINELLI Carlo
100 — ESPOSITO Raffaele
101 — CESARIO Francesco
102 — RICCI Raniero
103 — FRISONI Gino
104 — MUCCIACCIARO Elio
105 — ROSSI Aldo
106 — BEVILACQUA Aldo
107 — DELFINO Pietro Giovanni
108 — ANNIBALI Fernando
109 — CHIOCANINI Alfredo
110 — FACCHINELLI Mario
111 — MARASCA Giovanni
112 — BOZZONI Antonio
113 — VICENZO Silverio
114 — BALLINI Antonio
115 — REGGIO Guglielmo
116 — OTTONI Nicodemo
117 — DE FANO Vito
118 — MACCIO' Antonio
119 — SAIJA Vincenzo
120 — MILIZIA Francesco
121 — GUERRA Enzo
122 — MARINO Vittorio
123 — BOVI Umberto
124 — FAGGIOLI Giulio
125 — ROSSO Dante
126 — BELLUCCI Alberto
127 — CHIARELLI Enrico
128 — SCALIA Vincenzo
129 — BARATTO Lionello
130 — ALTOBRANDINI Bernardo
131 — RESTA Francesco
132 — BRUSA Oreste
133 — Bisignani Mario
134 — DE MICO Giuseppe
134 — GALMUZZI Aldo
136 — VITALINI Leo
137 — AGOSTINI Umberto
138 — MILANESE Giovanni
139 — BOCCALE Eraclio
140 — SORICELLI Arnaldo
141 — MASON Lorenzo
142 — VISENTIN Aldo
143 — CALUORI Mario Alessandro
144 — MORETTI Vittor Ugo
145 — CESTAROLLO Giovanni
146 — GIROS Giuseppe
147 — BASSANI Pietro
148 — CERINI Galliano
149 — GIOVANARDI Rolando

150 — POLENTA Raffaele
151 — BATTISTINI Mauro
152 — QUINTO Nunzio
153 — REMORA Nunzio
154 — BERTOLI Alessandro
155 — ACCIAI Adamo
156 — MONTANARI Guido
157 — BISCETTI Aldo
158 — GENTILE Leonardo
159 — RELLA Francesco
160 — MOLLO Ettore
161 — BRIGNOLO Paolo
162 — LANZONE Tito
163 — GUCCIARDO Franc. Paolo
164 — PEZZANO Napoleone
165 — SCOGNAMIGLIO Aldo
166 — SIBONO Francesco
167 — FERRUZZI Carlo
168 — PATA Ugo
169 — BIAVATI Italo
170 — COZZOLINO Pasquale
171 — TAMASSIA Giovanni
172 — DE IULIO Riccardo
173 — DAGA Antonio
174 — RUSSI Russino
175 — RUGGIERO RUBINO Vittorio
176 — VERNA Diamante
177 — ZITO Enzo
178 — D'AMBROSIO Luigi di Giovanni
179 — CHIMIENTI Giovanni
180 — GUGLIELMINI Francesco
181 — PRIVITERA Vincenzo
182 — FERRERI Ottorino
183 — DATTILO Antonio
184 — SANTOLICANDRO Mario
185 — STROPPA Elmore
186 — GIONCHETTI Mario
187 — D'ASCANIO Remo
188 — GIORDANO Matteo
189 — LA TORRE Antonio
190 — ONORATO Aldo
191 — FRITTELLA Ezio
192 — PACIFICO Mario
193 — TESTONI Mario
194 — MANNA Corrado
195 — FOSCHINI Corrado
196 — CARBONE Gaetano
197 — PLACANICA Francesco
198 — MARTELLO Ernesto
199 — COSENTINO Luigi
200 — LANDINI Omero
201 — BAGNA Luciano
202 — GRAZIANO Liberato
203 — BOSIO Giulio
204 — CHIAPPONE Mario
205 — DE SIMINE Aurelio
206 — INNOCENTI Lino
207 — RANIERI Giuseppe di Nicola
208 — VELLA Giovanni
209 — OMERI Renato
210 — FERRERI Argante
211 — CAPALDI Domenico
212 — CIPRIANI Enrico
213 — ZENI Irmo
214 — CIANCIMINO Calogero
215 — MOSSINI Mario
216 — MONTANARINI Aldo
217 — GIORDANI Gian Tommaso
218 — TONI Ottorino
219 — COMOGLIO Giuseppe
220 — AGOSTINELLI Pietro
221 — DELL'ANNA Francesco
222 — FERORELLI Renato
223 — delli CARRI Aldo
224 — DE SIMONE Luigi
225 — BINARELLI Ivio
226 — BIRICOLTI Veriano
227 — TRIZIO Antonio
228 — VIGNATI Alessandro
229 — CAPPI Antonio
230 — BARCHIESI Alberto
231 — PROTA Basilio
232 — STACCIOLI Vezio
233 — LEONI Antonio
234 — ASCONE Edoardo
235 — BUCCI Domenico
236 — GUADAGNI Alfonso
237 — CANDILORO Giuseppe

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII, n. 395 — *Graduatoria di merito del concorso a 120 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1288;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115129 in data 26 luglio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 120 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Roma, li 1 agosto 1940-XVIII.

Il Ministro:
HOST VENTURI

CONCORSO A 120 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA

Graduatoria di merito.

1 — Pezzati Vincenzo
2 — SANDONA' Mario
3 — PERRETTI Mauro
4 — PISTONE Armando
5 — TOPI Nando
6 — VALENTINI Mario
7 — FUSCO Armando
8 — MICHELI Mario
9 — FABBRINI Aldo
10 — GOVERNO Augusto
11 — GIALLONARDI Ernesto
12 — ADAMI Aldo
13 — NODARI Attilio
14 — PAZIENTI Aldo
15 — PINTALDI Corrado
16 — IACURTO Americo
17 — MECONI Silvio
18 — ANZIVINO Romolo
19 — BARAGGIOLI Silvio
20 — MORINI Guido
21 — DI NAPOLI Michele
22 — MEI Gino
23 — PITTALIS Mario
24 — LAPI Ezio
25 — DEIANA Simplicio
26 — PETTI Mariano
27 — SURIA Giuseppe
28 — STEFANELLI Alvaro
29 — DE PASQUALE Giuseppe
30 — PIGNOTTI Luigi
31 — BATTINELLI Mario
32 — VANNUCCI Vannino
33 — MARENZI Gaetano
34 — PISCAGLIA Ezio
35 — PASCULLI Nicola
36 — GIACOMINI Aurelio

37 — MORELLINI Mario
38 — SERVADIO Vito
39 — BENEDETTI Renzo
40 — VITTORIA Luigi
41 — PIUNTI Mattia
42 — MANGANELLI Domenico
43 — PACINI Sergio
44 — NERI Rolando
45 — GUARNIERI Mario
46 — SERAFINI Alberto
47 — GUERRA Enzo
48 — DESOLATI Guido
49 — GRAZIANO Silvio
50 — PARTILORA Giorgio
51 — MERCIAI Lelio
52 — ORATORE Domenico
53 — MONACO Alfredo
54 — NELLI Silvano
55 — PETRELLA Michele
56 — ZOCCHI Ildo
57 — MELCHIORRE Fernando
58 — MELONE Nazzareno
59 — NASI Ardilio
60 — COSENTINO Francesco
61 — PACIFICO Vittorio Pio
62 — DI BELLO Furio
63 — PLACANICA Arturo
64 — OLIVA Marcello
65 — MODONI Luigi
66 — DE ANGELIS Vincenzo
67 — MARRA Giuseppe
68 — MAGGIORE Guido
69 — IMPROTA Riccardo
70 — LEPRI Arnaldo
71 — MILLERI Luigi
72 — CREMONA Adolfo
73 — PACINI Dino
74 — LIFFREDO Giuseppe
75 — RIZZO Sergio
76 — SIEGA Gino
77 — CATALDI Orlando
78 — SILVESTRI Ennio
79 — VIDALI Giovanni
80 — ADINOLFI Attilio
81 — PROVERA Mario
82 — STORTO Francesco
83 — NARDINI Bruno
84 — SANTANIELLO Carmine
85 — MARTINI Mario
86 — MAZZUCATO Livio
87 — BILANCERI Gino
88 — DE PETRIS Clivio
89 — PERONI Italo
90 — TARANTO Fausto
91 — QUARANTA Raffaele
92 — MALINVERNI Aldo
93 — CASINI Giovanni
94 — GIOVANARDI Rolando
95 — ARGENTI Nicola
96 — CIBELLO Cristoforo
97 — BACCICHETTO Attilio
98 — DELFINI Giuseppe
99 — CALOGIURI Umberto
100 — LA CORTE Luigi
101 — MARCHESI Ugo
102 — GIORDANO Pietro
103 — BARTH Roberto
104 — BIONE Paolo
105 — VENTRELLA Francesco
106 — ZARZACA Lucio
107 — GIACCAGLIA Umberto
108 — PEDE Giovanni
109 — SPINI Bruno
110 — D'ANDRIA Ugo
111 — BETTOLLINI Giovanni
112 — CEOLIN Amedeo
113 — FUSCO Giuseppe
114 — STASSANO Antonio
115 — RANIERO Costantino
116 — PEZZANO Elio
117 — GIRIBONO Mario
118 — DE MICO Giuseppe
119 — CECCARINI Ezio
120 — COLLURA Francesco
121 — PANTARELLI Vittorio
122 — CAMBRIA Mario
123 — GALLI Manlio
124 — MIRABILE Mario
125 — TABEGNA Benedetto
126 — ROSSI Carlo
127 — CIARAMELLA Gabriele
128 — FASSIO Fausto
129 — ORIA Guglielmo
130 — MARIOTTI Luciano
131 — GARGARUTI Aldo
132 — BARECCHIA William

Decreto Ministeriale 1° agosto 1940-XVIII, n. 396. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1299;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115130 in data 27 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, li 1 agosto 1940-XVIII.

Il Ministro:
Host Venturi

CONCORSO A 600 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA DELLE STAZIONI

Graduatoria degli idonei

1 — DELLA MACCHINA Elvio.
2 — GIACHETTI Lelio
3 — ZAVARISE Giovanni
4 — MICHELI Mario
5 — FARININI Angelo
6 — MORINI Guido
7 — TRAINI Quinto
8 — MISSANA Antonio
9 — FALCINELLI Carlo
10 — SACCO Lino
11 — GENOVESE Francesco
12 — TIBERTI Luciano
13 — DI NAPOLI Michele
14 — DELL'INNOCENTI Spartaco
15 — TIRANTE Ernesto
16 — MONSELLATO Luigi
17 — RANIERI Costantino
18 — MODONI Luigi
19 — GIANVECCHIO Francesco
20 — MINERVINI Giacinto
21 — DEL PRIORE Angelo Maria
22 — MORLANDI Vittorino
23 — COTRONEO Pasquale
24 — BEDA Mario
25 — FABRIZI Mario
26 — FUERARI Giuseppe
27 — PISTOLETTI Fernando
28 — BRACCO Oreste
29 — LAMI Decimo
30 — PAMPARARO Edoardo
31 — VIEGI Ilio
32 — GOVERNO Augusto
33 — GRADI Valdiero
34 — ZANELLI Dario
35 — SCACCHI Ernesto
36 — MATERA Ugo

37 — TIZZANO Antonio
38 — CHIAPPONE Mario
39 — CREMONINI Giorgio
40 — GERMI Pietro
31 — BERTI Alberto
42 — SCALI Nicola
43 — DEL FINO Pietro Giovanni
44 — GRANDE Saverio
45 — MARCHETTI Augusto
46 — DE LUNGHI Giuseppe
47 — VANNUCCI Vannino
48 — FRISONI Gino
49 — DURANDO Lorenzo
50 — MORMILE Luigi
51 — IANNI PALARCHIO Vincenzo
52 — DE MICO Giuseppe
53 — PULELLA Antonino
54 — FATTOLILLO Vincenzo
55 — FORMAGGIO Aldo
56 — CALZETTA Otello
57 — INGUSCIO Odandes
58 — PIANA Umberto
59 — GIARDINI Mario
60 — SAVINI Lazzaro
61 — LIGATO Antonino
62 — PIGNATELLI Matteo
63 — MARINO Vittorio
64 — PERCIVALE Giuseppe
65 — FAGNOLA Mario
66 — LETTIERI Guido
67 — DATTILO Antonio
68 — MONTI Pietro
69 — DI GALLO Mario
70 — LABONIA Angelo
71 — MAIORANO Osvaldo
72 — GORI Alberto
73 — NOVARESE Giovanni
74 — FUZZI Vittorio
75 — MANARESI Oldino
76 — BALDINI Clemente
77 — BASSANI Pietro
78 — BENASSAI Sergio
79 — LANDRA Dalmassino
80 — VALENTINI Vittorino
81 — TIECHER Italo
82 — REMORA Nunzio
83 — DE BENI Ernesto
84 — CREMONA Antonio
85 — LONGO Bernardo
86 — CASINI Antonio
87 — ROSSI Aldo
88 — VIGNOLO Pietro
89 — PAVONI Aroldo
90 — DEI Alfredo
91 — DI FILIPPO Aldo
92 — RUBBI Celestino
93 — ZANARINI Bruno
94 — COPPO Renzo
95 — BRUSA Oreste
96 — CHINCA Pietro
97 — PENSA Lazzaro
98 — SEMPLICETTO Giacomo
99 — TABOGA Mario
100 — ROBOTTI Luciano
101 — BORGO Vero
102 — BINARELLI Ivio
103 — CATALDI Orlando
104 — CASTROGIOVANNI Achille
105 — FIORETTI Gaetano
106 — RUFOLO Felice
107 — TURCHIANO Michele
108 — RIVERA Teresio
109 — LA TORRE Entonio
110 — MAZZARA Marco
111 — TURONI Luciano
112 — STACCIOLI Vezio
113 — LA ROCCA Calisto
114 — COSTA Luigi
115 — MAGNOLFI Luciano
116 — ZITO Giuseppe
117 — PEZZANO Elio
118 — MAITRE Alessandro
119 — DE DOMINICIS Dino
120 — PAPPALARDO Santo
121 — ZAPPIA Francesco
122 — GASPARINI Ettore
123 — LONGO Michelangelo
124 — BUINI William
125 — BELLEGGIA Nazzareno
126 — MONACHESI Orlando
127 — ZONTA Mario
128 — STRADONI Paolo
129 — HAUSER Nestore
130 — DOSSI Pilade
131 — RESTA Francesco
132 — VICINI Giorgio
133 — GNACCARINI Maurizio
134 — NANNINI Nello
135 — SANTINI Vinci
136 — VAJ Michele
137 — GUALANDI Orlando
138 — CATTONI Umberto
139 — PAOLILLI Stefano
140 — RAPELLINO Nemesio
141 — ARCOLIN Giorgio
142 — PRATESI Nello
143 — BOTTAZZI Pietro

144 — SPANDONARO Giuseppe
145 — TERUZZI Bruno
146 — SCORRETTI Giuseppe
147 — ZAPPALA' Mario
148 — ADAMI Aldo
149 — TARSIA Antonino
150 — BERTO Giovanni
151 — SOMMO Oreste
152 — STIMOLO Luigi
153 — GIUSTARINI Ottorino
154 — PIZZIRANI Pietro
155 — ALTOBELLI Mario
156 — BENETELLO Renzo
157 — CORVASCE Nicodemo Luigi
159 — PAGAGNINI Pietro
160 — KUHFUS Luigi
161 — FINO Aurelio
162 — ROMANO Francesco
163 — FIORAMONTI Giacomo
164 — SUSINI Duilio
165 — TRAINI Mario
166 — TESTONI Wilson
167 — BERTOTTI Luigi
168 — REPICH Duilio
169 — TRAVERSI Ferdinando
170 — PATTUELLI Giulio
171 — DEL BIANCO Lino
172 — CAVALLINI Giorgio
173 — VIGNOLO Stefano
174 — CONTI Primo
175 — SPONZIELLO Oronzo
176 — MAURIZI Otello
177 — STARNONE Federico
178 — BOCHET Eugenio
179 — BALOSSI Carlo
180 — RIZZO Santino
181 — DI CESARE Vincenzo
182 — ZANOTTO Angelo
183 — ROTOLO Nicolò
184 — FACCI Dino
185 — SCOPELLITI Giuseppe
186 — FUSCA Rino
187 — BERTOTTO Gino
188 — PACIOTTI Ilario
189 — NANNI Faustino
190 — CAMERIERI Giovanni
191 — MESINA Oscar
192 — CASASSA Luigi
193 — ALBARELLO Francesco
194 — ANTONINI Luigi
195 — VAROTTI Osvaldo
196 — FERRANTE Pasquale
197 — COZZOLINO Pasquale
198 — CICCHIELLO Antonio
199 — POCHETTINI Ermete
200 — DISA Enrico
201 — FIORENZUOLA Carlo
202 — DI GIULIO Angelo
203 — FIACCHI Ezio
204 — ANDREOLI Giorgio
205 — RUBINO Ignazio
206 — CESARO Giacomo
207 — VENERI Celestino
208 — TILLI Renato
209 — SIMONCELLO Angelo
210 — RECCHIONI ATTILIO
211 — ELIA Candeloro
212 — MATTI Livio
213 — MANZON Daniele
214 — DALLAVALLE Oreste
215 — RICCERI Luigi
216 — PETRICCIONE Pasquale
217 — PAGANO Domenico
218 — ROCCHETTA Luciano
219 — GUBELLINI Adriano
220 — PELLERZI Giovanni
221 — SALVANESCHI Santino
222 — ROSCIGLIONE Gioacchino
223 — DI DIO Federigo
224 — DE FANO Vito
225 — GIURLANI Vinicio
226 — CENSINI Umberto
227 — GALMUZZI Aldo
228 — ROSSI Benso
229 — BASOSI Luciano
230 — GABALLO Giovanni
231 — BIASUTTO Sergio
232 — BIANCA Giuseppe
233 — MARCHESI Luigi
234 — MARCON Giovanni
235 — LACQUANITI Giovambattista
236 — RICCARDI Aldo
237 — SALANI Carlo
238 — LE CAUSE Giovanni
239 — PONTEDERA Enzo
240 — MEGLI Pietro
241 — ANDREONI Domenico
242 — ARENA Giovanni
243 — CALZONA Francesco
244 — ARGENTO Daniele
245 — INNOCENTI Gino
246 — SANTILLI Vincenzo
247 — VEROLI Carlo
248 — VERZETTI Paolino
249 — CARNEVALI Luigi
250 — GIUSTINELLI Guido

251 — SCIAVARTINI Filippo
252 — CAPUOZZO Luigi
253 — MALIN Mario
254 — DAL MASCHIO Ettore
255 — MANZINI Dante
256 — CONTESSOTTO Tullio
257 — DE PASQUALI Giuseppe
258 — NELLI Vasco
259 — AGGERI Luigi
260 — GEMMA Mario
261 — PIETRASANTA Vittorio
262 — VALENTI Gioacchino
263 — CHISOLI Romeo
264 — BERTUZZI Tonino
265 — PERINO Giovanni
266 — DE SANTIS Ruggiero
267 — BONINI Franco
268 — FASCIOLO Pietro
269 — VAJRO Carlo
270 — GIULIETTI Pietro
271 — CESARO Lino
272 — BALDRATI Ermanno
273 — VANNINI Giulio
274 — CHIUSOLO Saverio
275 — RUFFINO Adriano
276 — SPAZIANI Mario
277 — QUONDAM Nicola Oliviero
278 — COTARDO Celestino
279 — ORSINI Antonio di Luigi
280 — COTUGNO Gennaro
281 — SARRICA Francesco
282 — NASTI Francesco
283 — LEZZA Umberto
284 — STRUDEL Augusto
285 — MARENCO Vittorio
286 — GIORGETTI Francesco
287 — TAMARRI Italo
288 — SERAFINI Serafino
289 — GUARNIERI Mario
290 — CATTANEO Ezio
291 — BIANCHI Leandro
292 — RANIERI Michele
293 — PAGANELLI Mario
294 — VENTURA Vito
295 — TRAPANI Giuseppe
296 — ROSSO Dante
297 — GUARNACCIA Aniello
298 — ROMEI Bruno
299 — BENINI Francesco
300 — TONARELLI Mario
301 — VICENZOTTI Guglielmo
302 — TRIVA Rubes
303 — VISENTIN Aldo
304 — MONTALCINO Mughetto
305 — GARIGNANI Alfredo
306 — DE PASQUALE Giuseppe
307 — BOSCHIAN Luigi
308 — FLORO Francesco
309 — ACTIS Giorgio
310 — FOLLI Franco
311 — BOYER Luciano
312 — ZUFFI Amleto
313 — MICHELETTI Rino
314 — BELLINI Zimet
315 — FAVALORO Angelo
316 — ZECCHI Ulrico
317 — CARLI Federico
318 — CHIRICOLO Gaetano
319 — BECUCCI Giuliano
320 — MASTROGIACOMO Giovanni
321 — COPPOTELLI Umberto
322 — CALOVA Andrea
323 — BRANDUZZI Roberto
324 — PAOLICCHI Nilo
325 — CORRADI Rino
326 — FORTUNATO Vincenzo
327 — BRACONCINI Brano
328 — REDUTTO Carlo
329 — COTTI Giuseppe
330 — PUTRAGLI Ardelio
331 — DEI Ettore
332 — RICCI Ferdinando
333 — PALUMMBO Mario
334 — DI SIENA Antonio
335 — UBEZZI Pietro
336 — MORETTI Vittorugo
337 — MANGO Michele
338 — TORELLI Atanasio
339 — CAVALIERI Vincenzo
340 — BUONO Remo Romeo
341 — PUZONE Dante
342 — SCALELLA Pietro
343 — MINNITI Carmelo
344 — MOTTA Guerrino
345 — PRESENZA Mario
346 — SIBONO Francesco
347 — CARA Demetrio
348 — TERRANOVA Antonino
349 — TRILLO' Rocco
350 — GAITA Luigi
351 — TRIO Pietro
352 — ERUSORIO Fortunato
353 — BUCCIARELLI Olfango
354 — PASQUINI Gregorio
355 — PECORARI Egeo
356 — BORREO Luigi
357 — GABERINI Adolfo
358 — ROSSI Sergio

359 — DE LEO Alberto
360 — VITILLO Romolo
361 — PERRELLA Nicola
362 — INNOCENTI Lino
363 — LA GALA Raffaele
364 — METLIKA Aurelio
365 — GIUDICI Luciano
336 — CASTORINA Libero
367 — VIZZINI Giuseppe
368 — PACIONI Guido
369 — SOAVE Arturo
370 — CARLOTTI Pier Paolo
371 — LICENZIATO Aldo
372 — BRUGNOLI Giannino
373 — VALLE Roberto
374 — FERRANTE Luigi
375 — RICCI Carlo
376 — GIROLAMI Dino
377 — FELLI Carlo Felice
378 — MOTTA Michelangelo Franco
379 — GRANUZZO Noè
380 — RAVIOLA Rinaldo
381 — MASCHI Ettore
382 — ESPOSITO Raffaele
383 — LONGO Giorgio
384 — MONTANARI Nilo
385 — VERDINI Nello
386 — ROCCASECCA Felice
387 — DI TOMMASO Ernesto
388 — FALDETTA Gerlando
389 — QUERO Antonio
390 — VISCA Carlo Egidio
391 — ZOCCHI Ildo
392 — VELLA Giovanni
393 — FOSCHINI Corrado
394 — MANCINI Marcello
395 — GARBARINO Luigi
396 — DENARO Giuseppe
397 — MAGNA Michele
398 — MANDOJ Michele
99 — LAMONACA Vincenzo
400 — GENOVESE Mariano
401 — GANZER Ernesto
402 — GIORDANO Matteo
403 — ORLANDI Raffaele
404 — LANZARO Antonino
405 — DALLA NAVE Giuseppe
406 — SORICELLI Arnaldo
407 — LETTIERI Rocco
408 — DI MATTEO Eleuterio
409 — ZANOLLI Uberto
410 — RICCI Bruno
411 — RUFFELLI Gino
412 — BARATTA Carlo
413 — PIPINO Guido
414 — MARTELLI Luciano
415 — CORVO Luigi
416 — MARENCO Francesco
417 — DI BLASIO Silvio
418 — VIGNATI Alessandro
419 — MONZALI Aldo
420 — MARSELLA Enzo
421 — ITOLLO Gennaro
422 — MENGOLI Gino
423 — FALANGA Giacinto
424 — RICOBON Lino
425 — PICCO Elio
426 — FERORELLI Renato
427 — NOGHEROTTO Giacomo
428 — DEIDONE' Sergio
429 — BALZANO Amedeo
430 — LAPINI Quintilio
431 — PES Beniamino
432 — BINI Danilo
433 — BERSANI Italo
434 — CHERUBINI Rolando
435 — PIELI Ermano
436 — LEONE Giulio
437 — SCATENA Spartaco
438 — BINETTI Antonio
439 — COSTA Gustavo
440 — CHERICI Guido
441 — RIZZO Girolamo
442 — BRASINI Giuseppe
443 — GATTI Mario
444 — TURINETTO Franc. Pietro
445 — GALASSI Luciano
446 — MALFITANO Leonida
447 — MAZZA Attilio
448 — MUSCI Cataldo
449 — SIGNORELLI Pasquale
450 — FALCIONI Franco
451 — D'ANGELO Antonio
452 — FALCONE Umberto
453 — PIUNTI Mattia
454 — TONI Ottorino
455 — BATTISTINI Mauro
456 — ZIVOLI Giuseppe
457 — DEL CORE Carlo
458 — FIORI Antonio
459 — DEGL'INNOCENTI Umberto
460 — DE BERNARDINIS Agostino

461 — CONESTABILE Giuseppe
462 — MALOSPIRITI Giacinto
463 — MONTENERO Vincenzo
464 — GALLORINI Silvio
465 — FUSCO Giuseppe
466 — MELODIA Marcantonio
467 — GRADI Mario
468 — CIOCCA Elio
469 — VITALI Gino
470 — ARNOFI Glauco
471 — BRASCHI Giuseppe
472 — SCOSCINI Bruno
473 — CONTE Luigi
474 — D'ETTORIS Antonio
475 — ROSATI Luchino
476 — VITALINI Leo
477 — CIOMEI Guerriero
478 — CERNIC Radislao
479 — BUCCILLI Mario
480 — BARECCHIA Armando
481 — GIANNINI Osvaldo
482 — GARDANI Renato
483 — ANTONINI Armando
484 — CESARI Egco
485 — SPATARO Giuseppe
486 — PICE Vitantonio
487 — IANNICIELLO Salvatore
488 — SIMONETTI Enrico
489 — VANTANGOLI Antonio
490 — GRECO Antonio
491 — ROTONDO Angelo
492 — SCHIFANO Giuseppe
493 — MENGARONI Gastone
494 — BONGIOVANNI Alberto
495 — PAOLETTO Giuseppe
496 — TONELLI Gherardo
497 — DELLA PIETRA Andrea
498 — SBOLCI Franco
499 — LANZA Lucio
500 — SINOPOLI Domenico
501 — SCHIANO Nicola
502 — DANESI Mario
503 — AGOSTINELLI Donato
504 — FALEZZA Orlando
505 — DAL POS Giuseppe
506 — SASSI Aurelio
507 — MOSELLE Luigi
508 — VERNA Diamante
509 — VECCHIET Raffaele
510 — PERAZZI Pasquale
511 — MARTIGNONI Silverio
512 — MARIOTTI Virgilio
513 — CELLAMARE Sebastiano
514 — BELLIO Vincenzo
515 — MANZELLA Federico
516 — ZAGHINI Eugenio
517 — BARBAGLIA Aristide
518 — REALE Salvatore
519 — BELLANTE Antonino
520 — ZAMPA Antivero
521 — BREAZZANO Raffaele
522 — PACCHI Adamo
523 — PREVATO Giuseppe
524 — CACCAVALE Amato
525 — DEL PIANO Francesco
526 — PACCAGNELLA Mario
527 — ROSSINI Terenzio
528 — GNUDI Vincenzo
529 — BLANDINI Blandino
530 — FALCONE Augusto
531 — CASARIN Enrico
532 — COSENTINO Francesco
533 — SCARLATA Fortunato
534 — MILANESE Giuseppe
535 — SANTORO Giulio Cesare
536 — CERVELLI Romeo
537 — MOLLICA Ferdinando
538 — MOLIGNONI Angelo
539 — GIOVANNINI Sergio
540 — FRITTELLA Ezio
541 — BONFIGLIOLI Ottorino
542 — VENTURINI Dante
543 — RUGGIERO RUBINO Vittorio
544 — BATTISTINI Alberto
545 — CAPORALE Francesco
546 — SARRACCO Francesco
547 — FIORAZZO Favorito
548 — MILONE Francesco
549 — CALONI Leonardo
550 — ANTONUTTI Giuseppe
551 — COPPONI Ferdinando
552 — GUERRINI Eugenio
553 — RELLA Francesco
554 — AGNOLINI Dino
555 — PAPINI Alberto
556 — CARELLA Corradino
557 — RUSSO Carmine
558 — PATECCHI Alessandro
559 — IELO Pasquale
560 — RIZZARDI Umberto
561 — GOBELLO Mario
562 — SANTORO Carlo
563 — CAPUTO Pasquale
564 — CAPECCHI Bruno
565 — BARLOZZETTI Gino
566 — INFANTINO Calogero
567 — VENDITTI Vittorio

568 — FAGGIANO Mantuccio
569 — PARENTI Fernando
570 — GAMBARELLA Vincenzo
571 — MONTESI Guido
572 — DI GESU' Salvatore
573 — BONAVITA Corrado
574 — BETTIO Giuseppe
575 — MARCHI Adolfo
576 — LUDOVICI Claudio
577 — CAPALDI Giuseppe
578 — POMPEJANO Ignazio
579 — DEL RE Saverio
580 — TORCITTO Antonino
581 — BORGIOTTI Aladino
582 — GIRI Pierino
583 — MAGGI Silvio
584 — MASTROTOTARO Marino
585 — VEGGI Marco
586 — GARULLI Luigi
587 — CECCARELLI Ilio
588 — RICCI Mario
589 — MARRA Settimio
590 — VANNUCCHI Rolando
591 — MENICHINI Alfonso
592 — DELLA VERTURA Salvatore
593 — SCOPIGNO Mario
594 — IPPOLITI Raffaele
595 — COLANGELO Manfredo
596 — MARRADI Mario
597 — DEL VECCHIO Fedele
598 — SCHIAVO Luigi
599 — PATINI Vando
600 — CIPICIANI Alfredo
601 — CATTAFESTA Antonio
602 — POLIZZI Ignazio
603 — VICHI Gualtiero
604 — COLLARILE Mario
605 — SOSSI Cosimo
606 — TAZZARI Pietro
607 — COPPINI Giorgio
608 — BELLONI Annibale
609 — GALLO Domenico
610 — PASINI Guerrino
611 — LISI Giovanni
612 — ZACCARO Italo
613 — RIBETTI Marcello
614 — MACCACCARO Valentino
615 — ONOFRI Edmondo
616 — IOVINELLI Amedeo
617 — LONGHI Roberto
618 — VENTURINI Gino
619 — GRECO Saverio
620 — FRIONE Vittorio
621 — CORSI Guglielmo
622 — DI LALLA Renato
623 — MOSCADI Massimo
624 — BORTONE Federico
625 — MIGNACCA Cosimo
626 — ZANNIER Bruno
627 — MANETTI Renzo
628 — CESARINI Wladimiro
629 — ARINI Bruno
630 — MIANI Guerrino
631 — CASADEI Giuseppe
632 — ROMANO Antonio
633 — RIGINELLI Altero
634 — SETTI Mario
635 — ARIOSTO Giuseppe
636 — CAGNIZI Francesco
637 — BERTETTO Luigi
638 — PAZIENZA Osvaldo
639 — MARTELLI Paride
640 — TOMADINI Alberto
641 — SPANO' Ignazio
642 — CURCIO Mario
643 — GARELLI Vincenzo
644 — ROSSETTO Bruno
645 — CORSO Carlo Alberto
646 — FAZIO Giuseppe
647 — SEBASTIANI Pasquale
648 — PIETROSANTI Guido
649 — CASTELLUCCI Alessandro
650 — MALVESTUTO Gilberto
651 — BURALI Ildo
652 — ASSUNTO Francesco
653 — PAOLETTI Bruno
654 — VETROMILE Antonio
655 — GAGLIARDI Amedeo
656 — LEONARDI Adalberto
657 — INCROCCI Mario
658 — RENZULLI Luigi
659 — CHIANESE Gennaro
660 — BARATTA Giacomo
661 — BANDIZIOL Enrico
662 — FRASCA Giovanni
663 — SENESE Antonio
664 — D'ANGELO Giorgio
665 — DELFINO Cesare
666 — SANTANIELLO Giovanni
667 — ONETO Giovanni
668 — LEZZA Orlando
669 — GLARAY Renato
670 — DE MITRI Luigi
671 — ANDRAGHETTI Giordano
672 — SALVATORI Mario
673 — FORTI Ferruccio
674 — MASSI Filippo
675 — SIMONI Giuseppe

676 — PETRUCCIANI Ferruccio
677 — GREATTI Umberto
678 — POLITI Giuseppe
679 — ROSATI Quarto
680 — MORSELLI Enghes
681 — LO JACONO Raffaele
682 — VACCARI Albino
683 — SANTORO Antonio
684 — PADUANO Giovanni
685 — KELLER Gaetano
686 — BOGGERO Walter
687 — LOSCHI Romeo
688 — SABIA Alfonso
689 — CARA' Umberto
690 — CRUPI Rocco
691 — AGOSTINI Alberto
692 — LANOTTE Salvatore
693 — BORGHERESI Otello
694 — MARITI Roberto
695 — SANETTI Pietro
696 — BONSANTI Beniamino
697 — SPILLA Angelo
698 — MOLIANI Marcello
699 — RONCUCCI Giuseppe
700 — SELMI Mario
701 — LEONE Carlo
702 — GAMBINO Giuseppe di Bartolomeo
703 — DI CHIO Nicola
704 — ZANICHELLI Sergio
705 — MARZILLIRodolfo
706 — DI FAZIO Andrea
707 — LODI Ennio
708 — AMBROSI Adriano
709 — GIAMBRA' Alfredo
710 — QUINTO Pasquale
711 — ZANARDI Eber
712 — CIONI Alberio
713 — FORNASARI Filippo
714 — RABAGLIETTI Giuseppe
715 — MASTROCICCO Mariano
716 — SESTANI Mario
717 — AZZI Angelo
718 — FONTE Adriano
719 — GIARRATANA Domenico
720 — DE FELICE Loreto
721 — GRIMALDI Sebastiano
722 — GIANNINI Dino
723 — BAVARO Giuseppe
724 — GAUDIOSI Luigi
725 — LE VOCI Giovanni
726 — MANDUCHI Ivo
727 — DE LUCA Silvestro
728 — TUSCANO Antonio
729 — CARBONE Arturo
730 — LICENZIATO Armando
731 — GIOVAGNETTI Bruno
732 — PIERUCCI Oscar
733 — DAVI Giovanni
734 — CELESIA Raffaele
735 — BALDI Elso
736 — AUTIERO Luigi
737 — PELISSERO Dante
738 — MANNUCCI Amilcare
739 — MARCHIONNE Luigi
740 — POMARETTI Romolo
741 — MAZZANOBILE Gennaro
742 — MANGINO Aldo
743 — ZAPPARATA Giuseppe
744 — STROPPA Adelmo
745 — PASTORINO Gerardo
746 — MALANIMA Aldo
747 — CIUCCI Renato
748 — STRAMAGLIA Arturo
749 — MOSTACCI Vincenzo
750 — VACCARI Antonio
751 — MACALUSO Calogero
752 — LAPAGLIA Calogero
753 — BAGNA Luciano
754 — GALASSO Pellegrino
755 — SCOTTI Carlo
756 — DE FRANCESCO Domenico
757 — DE GIGLIO Vito
758 — GAONI Pacifico Tarcisio
759 — SREBOT LJUBIVOJ Giovanni
760 — POPPA Pasquale
761 — STROPPA Carlo
762 — ANDREOTTI Amerigo
763 — CALABRIA Amedeo
764 — BAIAMONTE Paolo
765 — MASON Lorenzo
766 — CORTICELLI Sergio
767 — CAVALERA William
768 — ZOFFOLI Vincenzo
769 — ILARI Mauro
770 — AZZOLINA Giuseppe
771 — MARTINEZ Francesco
772 — ZAZZERI Umberto
773 — ROSSI Ugo
774 — FACCIOLI Giuseppe
775 — FELICETTI Libero
776 — BISI Wando
777 — FINARDI Luigi
778 — MAUCERI Salvatore
779 — VALENTINI Rolando
780 — PICHIRALLO Mario
781 — TASSITANO Rosario

782 — MANCINO Salvatore
783 — SIROTICH Amelio
784 — PAPINI Mario
785 — D'ADDARIO Roberto
786 — PALLUELLO Luigi
787 — FELICETTI Pietro
788 — ZOTTI Gino
789 — LOTANO Fioravante
790 — NOBILE Luciano
791 — GRAZIANI Giovanni
792 — DATTILO Pasquale
793 — PATRIA Fiorenzo
794 — SANTANIELLO Francesco
795 — GOSTINI Umberto
796 — LATO Pasquale
797 — CAPOTOSTI Elido
798 — MALKNECHT Angelo
799 — GAETANI Fernando
800 — PIAN Giacomo
801 — SABBADINI Nereo
802 — GHINELLI Fortunato
803 — MERCIAI Lelio
804 — CAPPONI Pierluigi
805 — CARDINALI Eliano
806 — DA RIOS Giuseppe
807 — SANTINI Ermanno
808 — RAIMO Alfonso
809 — delli CARRI Aldo
810 — GUCCIARDO Franc. Paolo
811 — GABRIELLI Emilio
812 — COSTAGLI Eugenio
813 — FLAVIONI Mario
814 — GIANNANTONIO Vincenzo
815 — PAPUCCI Rino
816 — MATI Rino
817 — BRIGHI Mario
818 — FERRERA Fortunato
819 — VASINI Egeo
820 — BELLIZZI Giovanni
821 — MOLISSO Gabriele
822 — DEL GIUDICE Amato
823 — BENETTI Amelio
824 — SAN BARTOLOMEO Mario
825 — AZZARELLO Mario
826 — VALVO Armando
827 — LAGANA' Giovanni
828 — ALUNNO-RUFINI Renzo
829 — DE CHIARA Igino
830 — FABI Arturo
831 — SMERZINI Giovanni
832 — POGGINI Giovanni
833 — BITONTE Enzo
834 — GASPERINI Bruno
835 — PAOLOZZI Galdino
836 — TOMBOLAN Enea
837 — PARRETTA Paolo
838 — VANO Felice Vincenzo
839 — D'AMICO Giuseppe
840 — GIANNETTI Pio
841 — PASCOLI Faustino
842 — SOLARI Eugenio
843 — MION Gastone
844 — BUSATTA Adelino
845 — DE LEO Pietro
846 — ALTILIA Pietro
847 — BONELLI Primo
848 — RENZOPAOLI Mario
849 — MENOZZI Paride
850 — UGGERI Amos
851 — MELE Giuseppe
852 — VENDRAMIN Alberto
853 — BERTINI Luciano
854 — SCISCI Vito
855 — PIZZIRANI Federico
856 — PRATICO' Francesco
857 — CONTE Vincenzo
858 — AMORUSO Domenico
859 — LERICI Alessandro
860 — BONINO Raffaele
861 — CHALIER Severino
862 — POLATI Guerrino
863 — TASSI Errico
864 — MASSARO Alberto
865 — CASALI Primo
866 — LA TERRA Giuseppe
867 — MARINI Renzo
868 — DE JULIO Riccardo
869 — SBURLATI Enrico
870 — BARTOLETTI Vincenzo
871 — TRAVERSO Giovanni
872 — CALORE Aldo
873 — SCHIVO Gio. Batta
874 — PAMPANA Mario
875 — FRANCIONE Danilo
876 — BONALDO Angelo
877 — CESTRONE Vittorio
878 — ALGOSTINO Luciano
879 — BRANCALEON Walter
880 — CAPOGROSSO Franco
881 — ARIODANTE Giuseppe
882 — ADORNATO Marco
883 — REALI Alessandro
884 — CELENTANO Michele
885 — LA TORRE Salvatore
886 — SOTTILI Alberto
887 — MARRELLI Paolo
888 — ROVATTI Werther

889 — MANNARA' Antonio
890 — BIONDI Elisio
891 — SORRESSO Francesco
892 — BASSANO Aristide
893 — GASPARINI Otello
894 — CIPRIANI Enrico
895 — LATELLA Pietro
896 — ALUNNI Nello
897 — FAVRO Renato
898 — MARTINO Pasqualino
899 — SARTI Leonello
900 — MARTELLI Nicola
901 — CONIGLIO Mario
902 — BASSI Amato
903 — DE GIORGI Francesco
904 — MARCONATO Antonio

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 35

29 agosto 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1105. — *Estensione ad alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato delle provvidenze a favore dei ferrovieri combattenti della guerra* 1915-1918 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al testo unificato approvato con R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711, e successive estensioni, sono applicabili a tutto il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato che si trovi nelle condizioni ivi indicate.

L'estensione riguarda:

a) i benefici di cui al R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12, per gli agenti combattenti della guerra 1915-1918 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923-I e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

b) i benefici di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, per gli agenti iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore all'11 ottobre 1934-XII e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;

c) i benefici di cui ai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, precisati nelle istruzioni approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, per gli agenti combattenti dell'Africa Orientale nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 28 giugno 1936-XIV, e per gli agenti reduci dalle operazioni militari nella Spagna nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 22 gennaio 1938-XVI.

I compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1940-XVIII.

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1107. — *Disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il punto 9° dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 188, modificato con le leggi 10 luglio 1926-IV, n. 1257, e 18 giugno 1931-IX, numero 921, è soppresso, rimanendo conseguentemente soppresso ogni diritto derivante dalle disposizioni in esso contenute a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1940-XVIII.

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1108. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite di quattro mesi, di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1271, è elevato, per il solo anno 1940, ad otto mesi nei riguardi delle facilitazioni a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1940-XVIII.

Errata-corrige

D. M. 27 febbraio 1940-XVIII, n. 2863. — Graduatoria di merito relativa al corso d'istruzione tenuto per gli Allievi fuochisti risultati vincitori del concorso di cui al D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1199:

— nella prima parte del Boll. Uff. n. 14 del 4 aprile 1940-XVIII — a pagina 108 — il 21° candidato del corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive a Milano C.le deve leggersi: Carcano Vittorio e non Carcano Antonio;

— nella stessa pagina, il secondo candidato del corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di Milano Smistamento deve leggersi: Cominotti Guido e non Cominotti Giulio;

— a pag. 110 — il 14° candidato del corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo — deve leggersi: Marzoli Trento e non: Mazzoli Trento.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 36

5 settembre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1168. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla Ferrovia del Gottardo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto al 1° maggio 1940, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 30 aprile 1940 e riguardante la Ferrovia del Gottardo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la Ferrovia del Gottardo.

Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia e *Il Consiglio Federale Svizzero*, nel riferirsi all'Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918 e che riguarda la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, successivamente rinnovata con proroghe, l'ultima delle quali, in data 9 aprile 1935, scade il 1° maggio 1940, hanno convenuto quanto segue:

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1940-XVIII.

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l'applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e sovratasse interne svizzere sia prorogata al 1° maggio 1945, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente Rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato (1° maggio 1945) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 30 aprile 1940.

In nome di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
CIANO

In nome del Consiglio Federale Svizzero
PAUL RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
CIANO

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1145. — *Riconferma nella carica di consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del senatore cav. di gr. cr. ing. Pio Calletti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 864;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto legge 11 giugno 1925, n. 1019;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto *c*) del citato R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 1° agosto 1940-XVIII il senatore cav. gr. croce ing. PIO CALLETTI, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1940-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864 portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni e da screpolature non cicattrizzate, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è consentita l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940-XVIII.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica "extra", salvo quanto stabilito al quarto comma dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene coloriti in rapporto alla varietà, con sufficiente pruina per le varietà che la comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 8, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza, superiore a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AAA*;

con circonferenza da 15 a 17 cm.: da distinguersi con le lettere *AA*;

con circonferenza da 13 a 15 cm.: da distinguersi con la lettera *A*;

con circonferenza da 10,5 a 13 cm.: da distinguersi con la lettera *B*;

con circonferenza da 8 a 10,5 cm.: da distinguersi con la lettera *C*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

I frutti delle categorie *B* e *C* non possono essere qualificati "extra".

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

per prodotto di qualifica "extra": 10% di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 2;

per prodotto senza qualifica: 10% di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume;

10% di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre mezzo centimetri ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle susine possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — CASSETTINA CON COPERCHIO, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-10 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo* e *coperchio* di sei pezzi longitudinali, larghi non meno di mm. 30 e spessi mm. 5, intervallati al massimo di mm. 30 e tre listelli trasversali esterni. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20% del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato ed il 15% nel caso di impacco a due strati.

L'uso della cassettina non è ammesso per l'esportazione di susine delle categorie di calibrazione *B* e *C*.

2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-13 e le seguenti *caratteristiche*: testate di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 5; *fiancate* di uno o due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate ed uno o due listelli longitudinali esterni aggraffati alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15% del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — GABBIA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm 20-22 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di due o tre pezzi uguali spessi mm. 5 e di un listello largo mm. 25 e spesso mm. 8 costituente il bordo inferiore, tutti orizzontali e intervallati di mm. 10-15; *fondo* di più pezzi trasversali, larghi almeno mm. 60 e spessi mm. 5, intervallati di mm. 10-15, inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle fiancate e quelli estremi smussati in coincidenza dei cantonali e inchiodati anche sul bordo superiore di listelli inferiori delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm 8, inchiodati agli angoli del fondo, sotto i listelli inferiori delle fiancate e delle testate e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10% del peso lordo

4. — PANIERE CON MANICO, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*:

testate e fiancate di lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; fondo e, quando l'imballaggio ne è dotato, coperchio di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

5. — Cestello con manico e coperchio, di lamine di legno tranciato, del contenuto netto minimo di kg. 3,200, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 29 e larghezza cm. 15-16, misurate al bordo superiore altezza cm. 14-16. La tara, compreso i materiali di impacco non deve superare il 10 % del peso lordo.

I cestelli devono essere raggruppati, in numero di tre, in un sovraimballaggio a gabbia avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* e *fiancate* di due listelli orizzontali e *fondo* di due listelli longitudinali equidistanti, spessi mm. 8 e larghi mm. 25 ad eccezione di uno o di entrambi i listelli superiori delle testate che devono essere larghi mm. 50; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; i listelli del fondo devono essere inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle testate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi ed i sovraimballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 7.

Impacco.

I frutti delle categorie di calibrazione *AAA*, *AA* e, limitatamente ai frutti di qualifica "extra", quelli della categoria di calibrazione *A*, devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione "diagonale".

Nelle cassettine con coperchio l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA* e a due strati per i frutti della categoria di calibrazione *A*.

Nelle cassette aperte accatastabili l'impacco deve essere effettuato a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione *AAA* e *AA*, a tre strati per i frutti delle categorie di calibrazione *A* e *B* e a quattro strati per i frutti

della categoria di calibrazione C. I frutti delle categorie di calibrazione B e C e, limitatamente ai frutti senza qualifica, quelli della categoria di calibrazione A, possono essere posti negli imballaggi aperti accatastabili anche alla rinfusa.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

L'uso di materiale d'impacco e l'incartamento dei singoli frutti è obbligatorio per il prodotto di qualifica "extra" e facoltativo per il prodotto esportato senza qualifica. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco e d'avvolgimento dei frutti stabilite nel presente articolo.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica "extra" per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare nell'ordine di cui sopra, su di una testata delle cassettine, delle cassette, delle gabbie, dei panieri e dei sovraimballaggi, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata e sui cestelli. Sui panieri e sui cestelli le indicazioni possono figurare sul coperchio o sul manico oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette, di cm. 3 o 5 se applicato sulle cassettine e sulle gabbie e di cm. 3 se applicato sui panieri, sui sovraimballaggi, sui cestelli e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare susine deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Crtificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un certificato d'ispezione.

Per le partite di susine rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tale caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per

le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di susine devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di susine che non siano accompagnate dal certificato di spedizione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 10 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 142 del 19 giugno 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle susine.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Lugo Massalombarda Cesena
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Francavilla a Mare
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Catania Messina

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara escluse quelle appartenenti a detta linea.

(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero,

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n, 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle pesche.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da ammaccature, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità, o in modo notevole l'aspetto.

I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

Non è consentita l'esportazione di pesche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940-XVIII.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica "extra", salvo quanto stabilito al comma quinto dell'art. 4, i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alla varietà e alla zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai cm. 16, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti categorie:

con circonferenza superiore a 25 cm.: da distinguersi con le lettere AAA;

con circonferenza da 23 a 25 cm.: da distinguersi con le lettere AA;

con circonferenza da 21 a 23 cm.: da distinguersi con la lettera A;

con circonferenza da 19 a 21 cm.: da distinguersi con la lettera B;

con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: da distinguersi con la lettera C;

con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: da distinguersi con la lettera D.

E' ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza, per i frutti esportati entro il 31 luglio, da distinguersi con la lettera E.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

I frutti delle categorie C, D ed E non possono essere qualificati "extra".

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti in ciascun imballaggio:

per prodotto di qualifica "extra": 6 % di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica: 6 % di frutti con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di frutti affetti da marciume o dal "mal della scatola" esternamente rilevabile;

10 % di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non oltre un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all'art. 4, con esclusione di frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — Cassetta con coperchio, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 6-13 e le seguenti *ca-*

ratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo* e *coperchio* di sei pezzi longitudinali, larghi non meno di mm. 30 e spessi mm. 5, intervallati al massimo di mm. 30 e tre listelli trasversali esterni. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due strati.

2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 7-15 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di uno o due pezzi uguali, spessi mm. 5, combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervallati di mm. 15; *fiancate* di uno o due pezzi uguali, spessi mm. 8, combacianti oppure, per le cassette accatastabili di altezza superiore a cm. 13, intervalli di mm. 15; *fondo* di più pezzi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate ed uno o due listelli longitudinali esterni aggraffati alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure, per le cassette accatastibili di altezza inferiore a centimetri 13, smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due o a tre strati.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quando rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 7.

Impacco.

I frutti devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione "diagonale".

Nelle cassettine con coperchio l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione AAA, AA, A e B, e a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione C, D ed E.

Nelle cassette aperte accatastabili l'impacco deve essere effettuato ad un solo strato per i frutti delle categorie di calibrazione AAA e AA, a due strati per i frutti delle categorie di calibrazione A e B, a due o tre strati

per i frutti della categoria di calibrazione C e a tre strati per i frutti delle categorie di calibrazione *D* ed *E*.

L'impacco dei frutti deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

L'uso di materiale d'impacco e l'incartamento dei singoli frutti è obbligatorio per il prodotto di qualità "extra" e facoltativo per il prodotto esportato senza qualifica. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni d'impacco e d'avvolgimento dei frutti stabilite nel presente articolo.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore: potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualità "extra" per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3 o 5 se applicato sulle cassettine e di cm. 5 o 7 se applicato sulle cassette accatastabili; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal peronale della Milizia ferroviaria, dalla Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare pesche deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e dece specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 291 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di pesche rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di pesche devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita

dal Regno delle partite di pesche che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 26 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 124 del 2 giugno 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decerto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Venezia-Mestre Padova
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche	Fano S. Benedetto del Tronto
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute

RICCARDI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1940-XVIII — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle uve da tavola;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle uve da tavola.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I grappoli destinati all'esportazione devono essere di peso non inferiore a gr. 100, interi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, con acini di circonferenza non inferiori a mm. 35, bene attaccati al graspo, sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da screpolature, da lesioni, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza o la commestibilità.

Per circonferenza dell'acino si intende quella della sezione massima normale all'asse dell'acino stesso.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1940-XVIII.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da grappoli della stessa varietà.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Possono essere distinti con la qualifica « extra » i grappoli che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino bene sviluppati, del peso minimo di gr. 150, naturalmente spargoli o diradati, con acini di circonferenza non inferiore a mm. 45, di buona colorazione in rapporto alla varietà, di sviluppo commercialmente uniforme ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

Art. 4.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferite ad ogni grappolo:

per prodotto di qualifica « extra »: 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale quafica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica: 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, con esclusione di grappoli con acini lesionati o affetti da marciume.

In rapporto a particolari condizioni stagionali, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per determinate zone e non oltre il 31 agosto, l'esportazione di grappoli interi di peso inferiore a gr. 100 ma non inferiore a gr. 70.

Art. 5.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle uve possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 8 e le seguenti *caratteristiche*: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fondo* di più pezzi longitudinali spessi mm. 5, combacianti o intervallati di mm. 10, inchiodati alle testate e un listello trasversale aggraffato alle fiancate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 30, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi mm. 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in

coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

2. — Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti *dimensioni interne:* lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 8, e le seguenti *caratteristiche: testate* di un sol pezzo spesso mm. 5; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali spessi mm. 5, combacianti o intervallati di mm. 10, inchiodati alle fiancate ed un listello longitudinale esterno aggraffato alle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 40, sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate; quattro listelli esterni, larghi millimetri 25 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo e paralleli al lato interno della sezione orizzontale dei cantonali oppure smussatura delle tavolette estreme del fondo in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di spazio tra il cantonale e il bordo smussato della tavoletta. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le testate e le fiancate possono anche essere costituite da *lamine di legno tranciato* intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio.

3. — Gabbietta troncopiramidale con coperchio, avente le seguenti *dimensioni interne:* al bordo superiore, lunghezza cm. 46 e larghezza cm. 28; al fondo, lunghezza cm. 34 e larghezza cm. 16; altezza cm. 17 e le seguenti *caratteristiche: testate e fiancate* formate di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali interni spessi mm. 5 che, in entrambe le testate, possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore; *fondo* di tavolette combacianti spesse mm. 5; *coperchio* di cinque listelli longitudinali e di tre listelli trasversali esterni, larghi mm. 30 e spessi mm. 5. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è vietato per la esportazione delle uve di qualifica « extra ».

4. — Paniere con manico, avente le seguenti *dimensioni interne:* lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti *caratteristiche: testate e fiancate* costituite da lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell'imballaggio; *fondo* e, quando l'imballaggio ne è dotato, *coperchio* di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listelli esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

5. — Cestello con manico e coperchio, di lamine di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 4 e massimo di kg. 4.500. La tara, compresi i materiali di impacco, non deve superare il 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per im-

ballaggi costruiti in pioppo, in abete od in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio od altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può altresì stabilire che, in rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi ammessi.

Art. 6.

Impacco.

L'impacco dei grappoli deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità. Non sono ammesse spezzettature di grappoli ed acini staccati.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il prodotto. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Art. 7.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica «extra» per il prodotto che ne abbia i requisiti.

Le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono figurare, nell'ordine di cui sopra, su di una testata, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Le indicazioni possono figurare su di una fiancata o sul coperchio delle gabbiette troncopiramidali, sul coperchio o sul manico dei panieri e dei cestelli, oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 se applicato sulle cassette e di cm. 3 se applicato sulle gabbiette troncopiramidali, sui panieri, sui cestelli e sui cartellini; le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quella di cui alla lettera *d*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Art. 8.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di uve da tavola dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e, per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Chiunque intenda esportare uve da tavola deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali, a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di uve da tavola rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto.

In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di uve da tavola devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, N. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di uve da tavola che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o che all'atto della spedizione non siano state dichiarate secondo quanto è prescritto nel comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 28 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 124 del 2 giugno 1938-XVI, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decerto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle uve da tavola.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Piemonte	Alba
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Merano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Ferrara Modena Vignola Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	Fano S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Ortona
Molise	Isernia
Campánia	Napoli
Puglie	Bari Bisceglie
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania Palermo

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescàra escluse quelle appartenenti a detta linea.

(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Anno XXXIII - N. 37 **12 settembre 1940**
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169. — *Aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di un'imposta generale sull'entrata;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le merci indicate alle tabelle allegate *A* e *B* annesse al presente decreto, l'imposta sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, è stabilita come segue:

a) per i prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A*, nella misura di Lire 4 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore a commercianti che destinano i prodotti acquistati alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura del 6 per cento per le vendite degli stessi prodotti effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Le stesse aliquote d'imposta si applicano per le vendite da parte del fabbricante di oggetti a maglia o comunque ottenuti con la diretta lavorazione del filato, compresi nelle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale;

b) per le merci di cui alla tabella allegato *B* nella misura di L. 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Art. 2.

Per le vendite delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura del 6 per cento o dell'8 per cento a norma dell'articolo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1940-XVIII.

precedente si corrisponde in ragione del 4 per cento o del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico, giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dal R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 3.

Nel caso che i prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A* siano dagli stessi fabbricanti o produttori impiegati nella fabbricazione degli oggetti cuciti contemplati dalle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale, compresi quelli gommati di cui alla voce 839 della tariffa stessa, l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento del prezzo di vendita dei detti oggetti cuciti e si corrisponde all'atto della vendita dei medesimi. In questo caso, ove la vendita degli oggetti cuciti sia effettuata dal fabbricante o produttore a mezzo dei propri negozi o spacci di vendita diretti al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta per tale vendita è dovuta nella misura dell'8 per cento e si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso all'atto del passaggio degli oggetti cuciti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico.

Art. 4.

Per le importazioni delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto l'imposta sull'entrata è dovuta, per il fatto obbiettivo della importazione, nella misura del 4 per cento per i prodotti di cui alla tabella allegato *A*, del 6 per cento per quelli di cui alla tabella allegato *B*, nonchè per gli oggetti cuciti classificati nelle voci 272 e 273 della categoria XVI della tariffa doganale, compresi quelli gommati di cui alla voce 839 della tariffa stessa. L'imposta all'importazione è dovuta indipendentemente dall'imposta da corrispondersi, a norma dei precedenti articoli 1 e 3, all'atto della rivendita delle dette merci e oggetti cuciti, quando l'importatore sia anche fabbricante di prodotti, oggetti cuciti e merci similari a quelli importati.

Art. 5.

Gli atti economici concernenti trasferimenti dei prodotti e delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto, tra fabbricanti o produttori di prodotti e merci similari, come pure quelli concernenti gli acquisti di oggetti cuciti di cui all'art. 3, fatti presso chiunque da ditte che producono gli stessi oggetti cuciti ed oggetti cuciti similari con tessuti di propria fabbricazione, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dalla imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 3 per la rivendita dei suddetti prodotti, merci ed oggetti cuciti.

Alla stessa aliquota d'imposta del 2 per cento sono soggetti i trasferimenti dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A* che devono essere sottoposti a operazione di perfezionamento da parte dell'acquirente, salvo l'applicazione

dell'imposta nella misura di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 all'atto della rivendita del prodotto perfezionato.

Per le vendite dei prodotti e delle merci di cui alle tabelle allegato *A* e *B* al presente decreto successivo alle vendite poste in essere dal fabbricante o produttore ed alle operazioni d'importazione, resta ferma l'applicazione della imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto è disposto dal precedente art. 4 per i prodotti e per le merci importate da ditte fabbricanti nel Regno di prodotti e merci similari a quelli importati.

Art. 6.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui alla tabella allegato *C* annessa al presente decreto, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

Art. 7.

Per le vendite e forniture dei prodotti e delle merci indicate nelle tabelle allegato *A* e *B* annesse al presente decreto e degli oggetti cuciti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, le quali, alla data di attuazione delle presenti norme, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, si applica la normale imposta sull'entrata del 2 per cento, fermo rimanendo peraltro il disposto del primo comma dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 8.

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni stabilite nel R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizazto alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

TABELLA ALLEGATO *A*.

Tessuti e manufatti di lana, di crino e di pelo, anche misti con altre materie tessili, compresi nella categoria XIV della tariffa doganale, esclusi i filati; tessuti e manufatti di seta, anche misti con altre materie tessili, compresi nella categoria XV della tariffa doganale, esclusi la seta tratta ed i filati; tessuti gommati compresi nelle voci 837 e 838 della tariffa doganale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA ALLEGATO *B*.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Grammofoni, fonografi e dischi.
Apparecchi radio-riceventi.
Macchine da scrivere e calcolatrici.
Registratori di cassa.
Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Acque minerali naturali da tavola e polveri chimiche ed altri prodotti per la preparazione di acque minerali artificiali.
Essenze, estratti ed acque per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vasellina da toletta, petroli ed oli per capelli, pomate e tinture per capelli; dentifrici, pasta da denti, smalto per unghie; saponi profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA ALLEGATO *C*.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.
Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Errata-corrige

1° – Bollettino N. 21 del 23-5-40 a pag. 186:
Nella graduatoria degli idonei relativa al concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore i. p., al N. 13 deve leggersi ROVINI Giuseppe anzichè BOVINI Giuseppe.

2° – Bollettino N. 23 del 6-6-40 a pag. 211.
Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 40 posti di Assistente lavori i. p. fra periti meccanici, al N. 9 deve leggersi MAININI Eolo anzichè MAINI Eolo.

3° – Bollettino N. 24 del 13-6-40 a pag. 220:
Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 40 posti di Assistente lavori i. p. fra geometri e periti edili, al N. 32 deve leggersi PENNA Giovanni anzichè PENNA Giivanni.

4° – Bollettino N. 33 del 15-8-40:
a) Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 120 posti di Segretario i. p. ai N. 3 e 115 (pag. 340 e 341) deve leggersi rispettivamente FERRETTI Mauro e RANIERI Costantino anzichè PERRETTI Mauro e RANIERO Costantino.

b) Nella graduatoria degli idonei infine relativa al Concorso a 600 posti di Alunno d'ordine i. p. delle stazioni, è stato omesso, a pag. 344, il N. 158 che risponde al nome di OTTONI Nicodemo Luigi ed inoltre risultano errati i seguenti nominativi:

Pag. 342 - N. 1 - DELLA MARCHINA Elvio anzichè DELLA MACCHINA Elvio.
» 343 - » 109 - LA TORRE Antonio anzichè LA TORRE Entonio.
» 343 - » 121 - ZAPPIA Francesco Domenico anzichè ZAPPIA Francesco.
» 344 - » 157 - CORVASCE Ruggero Renato anzichè CORVASCE Nicodemo Luigi.
» 344 - » 159 - FAGAGNINI Pietro anzichè PAGANINI Pietro.
» 344 - » 186 - FUSCO Rino anzichè FUSCA Rino.
» 345 - » 254 - DAL MASCHIO Ennio anzichè DAL MASCHIO Ettore.
» 354 - » 305 - CARIGNANI Alfredo anzichè GARIGNANI Alfredo.
» 345 - » 333 - PALUMBO Mario anzichè PALUHMBO Mario..
» 345 - » 357 - GAMBERINI Adolfo anzichè GABERINI Adolfo.
» 346 - » 424 - RIGOBON Lino anzichè RICOBON Lino.
» 347 - » 507 - MOSELE Luigi anzichè MOSELLE Luigi.
» 348 - » 570 - GAMBARDELLA Vincenzo anzichè GAMBARELLA Vincenzo.
» 349 - » 696 - BUONSANTI Beniamino anzichè BONSANTI Beniamino.
» 349 - » 698 - MOGLIANI Marcello anzichè MOLIANI Marcello.
» 349 - » 743 - ZAPPARRATA Giuseppe anzichè ZAPPARATA Giuseppe.
» 350 - » 795 - AGOSTINI Umberto anzichè GOSTINI Umberto.

Anno XXXIII - N. 38

19 settembre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Per memoria.

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la concessione di importazione temporanea di miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 831).

Art. 2.

La temporanea importazione di fili di ferro e di acciaio greggi o soltanto lucidati, prevista dal R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa alle lamiere e nastri di ferro laminati a freddo, per la fabbricazione di chiavette apriscatole e di ribattini.

Art. 3.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone "tipo popeline", rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore addì 13 agosto 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - RICCARDI

(1) Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", n. 212 del 10 settembre 1940-A. XVIII.

Errata-corrige.

Bollettino N. 14 del 4-4-1940 (Decreto Ministeriale 27-2-1940-XVIII, n. 2863), a pag. 107 - Nella graduatoria di merito relativa al Corso d'istruzione per Allievi Fuochisti tenutosi presso il Deposito Locomotive di Firenze, al N. 24 deve leggersi GRAZINI Aldo anzichè GRAZZINI Aldo.

A pag. 109 - Nella graduatoria di merito relativa al suddetto Corso tenutosi presso il Deposito Locomotive di Reggio Calabria, al N. 21 deve leggersi DASCOLA Pasquale anzichè D'ASCOLA Pasquale.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 39

26 settembre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1257 — *Valutazione agli effetti della pensione del servizio prestato nelle località che attualmente fanno parte dell'Africa Orientale Italiana degli agenti stabili e in prova delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli agenti stabili e in prova delle Ferrovie dello Stato, il tempo del servizio in qualsiasi epoca prestato in uno o più volte nelle località che attualmente fanno parte dell'Africa Orientale Italiana è computato per la liquidazione della pensione o del sussidio per una sola volta con l'aumento della metà per i primi due anni di servizio, e con l'aumento di un terzo per il tempo successivo.

Art. 2.

Il servizio coloniale di cui al precedente articolo dovrà risultare da atti dell'Amministrazione ferroviaria o di quella coloniale, e dovrà esserne fatta annotazione sul foglio matricolare ferroviario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1940-XVIII.

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265 — *Requisizione, da parte dell'autorità civile, di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle leggi di guerra nei territori dello Stato a decorrere dalle ore 24 del 10 giugno 1940-XVIII;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli automezzi, i mezzi di trasporto a trazione animale e i quadrupedi di proprietà di enti pubblici e privati e di privati individui, non precettati dall'autorità militare, possono essere requisiti dall'autorità civile, per esigenze di pubblico interesse. Tale disposizione non si applica:

1) agli autoveicoli di fabbrica nazionale costruiti negli ultimi cinque anni ed eventualmente non precettati, in quanto devono rimanere a disposizione delle autorità militari;

2) ai mezzi di trasporto appartenenti allo Stato e alle Aziende autonome statali, nonchè alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, limitatamente, per queste ultime, ai mezzi adibiti ai servizi dichiarati indispensabili dal Ministero delle comunicazioni;

3) ai mezzi di trasporto elencati nell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni, nonchè ai bovini e agli equini che costituiscono i nuclei di selezione di cui alla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e compresi in elenchi formati ed aggiornati rispettivamente dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai direttori dei Depositi cavalli stalloni.

Le Amministrazioni e le Aziende autonome statali possono richiedere l'esonero dalla requisizione per usi civili degli automezzi, dei veicoli a trazione animale e dei quadrupedi adibiti, per convenzione o per appalto, a servizi che interessano le Amministrazioni e le Aziende stesse.

Restano ferme le facoltà spettanti alle autorità militari, a termini delle disposizioni vigenti, per la precettazione e la requisizione dei mezzi indicati nel comma primo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1940-XVIII.

Art. 2.

La requisizione civile viene disposta dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni

Il proprietario del mezzo requisito dall'autorità civile è tenuto a metterlo immediatamente a disposizione — nelle condizioni in cui si trova e munito dei necessari accessori, bardature, ecc. — del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, o dell'azienda speciale di cui al successivo articolo 4, ovvero dell'ente pubblico o privato o del privato individuo, che sarà designato dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Art. 3.

La requisizione civile può essere definitiva o a noleggio.

Nel caso di requisizione definitiva il mezzo passa in proprietà del Consiglio provinciale delle corporazioni o all'azienda di cui al successivo art. 4 o all'ente pubblico o privato o al privato individuo, cui il mezzo stesso è stato assegnato. Nel caso di requisizione a noleggio il proprietario conserva i propri diritti sul mezzo, il quale passa temporaneamente in consegna e a completa disposizione dell'ente o persona indicata.

Le indennità per la requisizione definitiva o a noleggio sono determinate dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, secondo le norme vigenti per le requisizioni militari, di cui al R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452 e successive modificazioni.

Art. 4.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, al fine di disciplinare l'utilizzazione dei mezzi requisiti civilmente, possono costituire una azienda speciale, a sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, avente il compito di assegnare temporaneamente in uso agli enti pubblici e privati e ai privati individui, che ne abbiano bisogno, mezzi di trasporto requisiti dall'autorità civile. Le tariffe per l'uso dei mezzi suddetti saranno stabilite dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

L'azienda speciale di cui al precedente comma è amministrata da una Commissione speciale permanente del Consiglio provinciale delle corporazioni nominata con decreto del prefetto presidente e composta da due rappresentanti del prefetto, di cui uno appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dal direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, da un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale, da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale, da un rappresentante del Circolo dell'Ispettorato ferrovie, tramvie e automobili, e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e degli altri enti pubblici eventualmente interessati. La Commissione è presieduta dal vice presidente o da un presidente di sezione del Consiglio provinciale delle corporazioni.

I mezzi finanziari necessari al funzionamento dell'azienda speciale di cui al precedente comma primo, sono anticipati dal Consiglio provinciale delle corporazioni, e saranno rimborsati dall'azienda secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dal Ministro per le corporazioni. Il Consiglio provinciale inoltre pone a disposizione dell'azienda speciale il personale e tutti gli altri mezzi necessari per il suo funzionamento.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di requisizione del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, adottati a' sensi del presente decreto, è data facoltà agli interessati di ricorrere al Ministro per le corporazioni entro quindici giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il provvedimento del Ministro è definitivo.

Contro la determinazione delle indennità gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Commissione prevista nell'art. 27 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452. Della Commissione, per l'esame dei ricorsi anzidetti, sono chiamati a far parte, in sostituzione dei tre ufficiali del Regio esercito, tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Con Regi decreti, da emanarsi a' sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme eventualmente necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 12 settembre 1940-XVIII. — *Norme concernenti i contributi che le Federazioni dei Fasci di combattimento sono autorizzate a riscuotere dai fascisti dipendenti o pensionati dalle Amministrazioni statali, Enti locali ed Enti pubblici* (1).

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1199, concernente illegittime richieste di contribuzioni e messa in esazione di tributi o contributi legalmente non dovuti;

Visto l'art. 4 della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accentramento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Le Federazioni dei Fasci di combattimento del Regno sono autorizzate a riscuotere dai fascisti dipendenti o pensionati delle Amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo e dai fascisti dipendenti o pensionati di Enti locali o di altri Enti pubblici, un contributo annuo obbligatorio non superiore al 4 per mille dell'ammontare annuo netto degli stipendi e supplementi di servizi attivi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi percepiti all'inizio dell'anno fascista.

Detto contributo annuo è comprensivo di ogni altra quota di associazione ai Fasci ed, ove esistano, ai Gruppi rionali.

Art. 2.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo precedente sono quelli di cui agli articoli 1 e 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Art. 3.

Agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 i fascisti sono tenuti ad esibire annualmente un certificato in carta libera dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante le somme nette che essi riscuotono per i titoli di cui all'articolo stesso.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII.

PIETRO CAPOFERRI — DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1940-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII, n. 253. — *Disposizioni concernenti il trattamento al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenente al ramo esecutivo di grado inferiore al 12°, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935, n. 3501, relativo al trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287 concernente il trattamento al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenente al ramo esecutivo ed avente qualifiche di grado inferiore il 12° richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di adeguare il trattamento del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato appartenente al ramo esecutivo ed avente qualifiche di grado inferiore al 12°, richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, a quello praticato agli operai dell'industria privata;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII la misura dell'indennità stabilita dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287 a favore degli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato appartenenti al ramo esecutivo ed aventi qualifiche di grado inferiore al 12° richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che col consenso dell'Amministrazione abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N. è elevata:

a 6 giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio non superiore ad un anno;

a 9 giornate di paga se hanno un'anzianità di oltre un anno e fino a due anni di servizio;

a 12 giornate di paga se hanno un'anzianità di oltre due anni e fino a tre anni di servizio;

a 14 giornate di paga se hanno un'anzianità superiore a tre anni.

Art. 2.

L'indennità suddetta non potà però in ogni caso essere corrisposta per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 31 marzo 1936, n. 2287.

Il presente decreto sarà da registrare alla Corte dei Conti.

Roma, 23 luglio 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL
Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1940-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 40

3 ottobre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto-Legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315. — *Disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, concernente la disciplina della raccolta dei rottami ferrosi;

Visto l'art .18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

Materiali metallici ferrosi.

Art. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo articolo 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Decorso il termine di cui all'articolo precedente, chiunque nel corso del mese venga in possesso di materiali, di cui allo stesso articolo, in qualità superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

a) i rottami da forno;

b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

Art. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per rottami da forno:

i materiali di ferro, di acciaio o di ghisa che nello stato in cui si

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1940-XVIII.

trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione;

b) per rottami riutilizzabili:

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti nè a fusione nè a laminazione;

c) per i prodotti siderurgici usati reimpiegabili:

i materiali di ferro o acciaio classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi e simili), che pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegati nello stato in cui si trovano, anche se tuttora in opera, ma non più in funzione.

Art. 4.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici direttamente al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

dagli stabilimenti industriali alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

da ogni altro detentore al podestà del Comune nel cui territorio i materiali si trovano.

Gli enti riceventi trasmetteranno le denuncie all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzione rottami avente sede a Milano.

Art. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con tutti gli obblighi ed a tutti gli affetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) e dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzore i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'art. 3 lettera *c*).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

Art. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO.

Materiali metallici non ferrosi.

Art. 7.

Chiunque a qualsiasi titolo detiene rottami metallici non ferrosi e loro residuati non può cedere, per vendita o per trasformazione, i materiali stessi a ditte o stabilimenti che esercitano un'attività trasformatrice od utilizzatrice di tali rottami e loro residuati, se non per il tramite dell'Ente distribuzione rottami.

Gli stabilimenti che producono rottami metallici non ferrosi in cascami di lavorazione possono rigenerarli, se provvisti di attrezzatura autorizzata, unicamente previa autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Il passaggio di rottami metallici non ferrosi da uno stabilimento all'altro è consentito solo pel tramite dell'Ente distribuzione rottami.

Art. 8.

Ai fini del presente decreto per rottami metallici non ferrosi si intendono:

a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati.

Art. 9.

Il prezzo base di acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi provvede l'Ente distribuzione rottami mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

TITOLO TERZO.

Disposizioni comuni.

Art. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti nel decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1 e 2 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda del triplo al quintuplo del valore del materiale, oggetto della infrazione, e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal secondo comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

Art. 12.

Il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 1940-XVIII — D. M. 27 febbraio 1940-XVIII, n. 2863 — a pag. 109: nella graduatoria di merito relativa al corso d'istruzione per Allievo fuochista tenutosi nel Deposito Locomotive di Palermo, al n. 8 deve leggersi CRIMI VITO anzichè CRINI VITO.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 maggio 1940-XVIII — D. M. 23 aprile 1940-XVIII, n. 3467 — a pag. 171: nella graduatoria degli idonei relativa al concorso a 25 posti di Sorvegliante dei lavori in prova, al n. 10 deve leggersi RONCONI ANGIOLO, anzichè RONCONI ANGELO.

Bollettino Ufficiale n. 33 del 15 agosto 1940-XVIII — D. M. 1 agosto 1940-XVIII, n. 396 — a pag. 343: nella graduatoria degli idonei relativa al concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, al n. 43 deve leggersi DELFINO PIETRO GIOVANNI anzichè DEL FINO PIETRO GIOVANNI.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 41

10 ottobre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 953. — *Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e successive disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1940-XVIII.

Per coloro che sono in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936.

Per gli immobili urbani nei casi di locazione con nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del cinquanta per cento.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sub-locatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni euperiori ai cinquan-

tamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idroelettrici, pei quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 8.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 9.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — SERENA — PAVOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII, n. 88. — *Estensione delle agevolazioni ferroviarie previste dal Regolamento Trasporti Militari alle famiglie degli ufficiali di complemento richiamati.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e Traffico n. C. 311/9208/6 in data 26 giugno 1940-XVIII;

Visto il R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Visto il Regolamento per i Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato riordinato a norma dell'art. 61 dell'allegato al R. D. L. suddetto;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni ferroviarie previste dal Regolamento Trasporti Militari per le famiglie degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono estese alle famiglie degli ufficiali di complemento i quali, dalla data del richiamo, abbiamo prestato un anno di servizio senza interruzione.

La concessione è subordinata alla condizione che l'ufficiale sia anche in possesso del libretto di viaggio previsto dalla Concessione speciale F debitamente convalidato per l'anno in corso.

Per persone di famiglia si intendono agli effetti della concessione di cui al primo alinea del presente articolo, quelle specificate nell'art. 2, § 2 del sopra citato Regolamento.

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro delle Finanze
DI REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni
HOST VENTURI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indi[illegible]*er-tanto di comunicare* [illegible]*Ge-nerali ogni cambiame*[illegible]*si l'Amministrazione alc*[illegible]*en-tuali disguidi causati* [illegible]*a-zione.*

Anno XXXIII - N. 42

17 ottobre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

Regio Decreto 3 giugno 1940-XVIII, n. 1344. — *Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive modificazioni:

Visto l'art 3 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1° l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1100, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'Opera;

2° gli articoli 17 e 20 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n 510, in quanto autorizzano i funzionari del Reale Automobile Circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico

L'art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che autorizza il funzionario del Reale Automobile Circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprietà degl autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che danno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti;

3° l'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione nazionale ufficiali in congedo e l'Opera di assistenza della Unione stessa;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 1940-XVIII.

4° l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i Consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei Consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni;

5° l'art. 125 de R. decreto-legge 4 ottobre 1935XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso Istituto;

6° l'art. 18, comma 2°, delle disposizioni sulla costituzione dell'Ente autonomo Unione Militare approvate con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione Militare;

7° gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, in quanto autorizzano, nei casi ivi contemplati, la stipulazione in forma pubblica amministrativa degli atti e dei contratti delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, degli Istituti ed Enti autonomi per le case popolari ed economiche, dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ferma restando la facoltà degli Istituti ed Enti anzidetti di provvedere a mezzo di propri funzionari all'esperimento delle aste e delle licitazioni per appalti di opere e di forniture e alla stipulazione dei relativi contratti.

Art. 2.

Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:

1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°;

2° a metà per gli atti indicati nel numero 4°;

3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°;

4° ad un quarto per tutti gli altri.

Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — MUTI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1150 — *Graduatorie di merito relative al concorso interno per 60 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 3 ottobre 1940-XVIII, N. PAG. 040/24/147683 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione:

Decreta:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno per 60 posti di Sotto capo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII n. 3045, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 8 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro:
HOST VENTURI.

GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 60 POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO PER IL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE, BANDITO CON DECRETO MINISTERIALE 14 MARZO 1940-XVIII, N. 3045.

OFFICINE

Aggiustatore e Montatore veicoli.

(posti n. 11)

1 - 300962 - NUCCIARONE Enrico.
2 - 293849 - FRASCA Luigi
3 - 220224 - CAPRUZZI Pasquale
4 - 223689 - LI GRECI Vincenzo
5 - 283460 - PERRONE Salvatore
6 - 202633 - PIOGGIARELLA Romolo
7 - 192112 - TENAGLIA Umberto
8 - 195871 - CUCCURULLO Salvatore.
9 - 201959 - RUSSO Giacomo
10 - 297280 - ROSIGNOLI Angelo
11 - 278200 - FURLAN Guido

Aggiustatore e Montatore locomotive.

(posti n. 6)

1 – 293868 – BENEDUCE Ciro
2 – 205360 – GIORDANO Alfredo
3 – 295037 – BATI Aldo
4 – 303438 – PUGLIESE Luigi
5 – 168943 – PICCIONE Giovanni
6 – 282051 – SOLLI Giulio
7 – 303437 – DE PALMA Pasquale
8 – 271338 – MARTEMUCCI Fr. Paolo
9 – 300962 – NUCCIARONE Enrico
10 – 193846 – CAGGIANO Alberto
11 – 223689 – LI GRECI Vincenzo
12 – 297280 – ROSIGNOLI Angelo
13 – 192112 – TENAGLIA Umberto
14 – 270200 – FURLAN Guido

Falegnami.

(posti n. 4)

1 – 218259 – MINUDRIO Pierino
2 – 301434 – ROCCHI Renato
3 – 301058 – SPEDITI Santi
4 – 282397 – D'ONOFRIO Alfredo
5 – 287688 – MASTROLORITO Matteo
6 – 297280 – ROSIGNOLI Angelo
7 – 281853 – NAPOLITANO Antonio

Verniciatore.

(posti n. 4)

1 – 303420 – GIANNETTONI cav. Carlo
2 – 218600 – DEL FREO Gino
3 – 287820 – RUSSO Adamo
4 – 191926 – FALLONI Giulio
5 – 303427 – CARDINALI Armando
6 – 291520 – BOIDO Mario

Tornitore.

(posti n. 3)

1 – 271108 – POZZOLO Sebastiano
2 – 199571 – MUSU Cesare
3 – 273175 – MARTINI Attilio
4 – 293694 – FABBRI Guido
5 – 202633 – PIOGGIARELLA Romolo
6 – 211874 – MANDOLESI Rodolfo
7 – 242074 – ESPOSITO Paolo

Fucinatore.

(posti n. 2)

1 - 293694 - FABBRI Guido
2 - 302300 - COGGIOLA Carlo
3 - 293691 - BONETTI Gaetano

Calderai.

(posti n. 4)

1 - 293944 - DE LUCA Leopoldo
2 - 219699 - MANTOVANI Paris
3 - 293979 - LA CAPRIA Romeo
4 - 203133 - BONSIGNORI Annibale
5 - 293833 - FRANCESCONI Dino
6 - 213213 - COLLETTA Edmondo
7 - 244352 - BONGIOVANNI Mario
8 - 293685 - CRISTANELLI Giulio
9 - 231487 - ZUCCHI Enzo
19 - 269582 - SATTA Antonio Gavino

Tappezzieri.

(posti n. 2)

1 - 303423 - CARNEVALI Corrado
2 - 231821 - SABURRI Vittorio
3 - 276682 - TRINCHERO Pierino
4 - 179345 - BANFI Carlo

OFFICINE E DEPOSITI

Aggiustatore elettricista.

(posti n. 8)

1 - 303910 - SASSI Aurelio
2 - 301674 - VERCESI Pasquale
3 - 302609 - INNOCENTI Anelito
4 - 303702 - TURBA Alfredo
5 - 301764 - MAESTRELLI Leonello
6 - 303240 - COSTA Enrico

Aggiustatore motorista.

(posti n 4)

1 - 303222 - PALANDRI Raffaele
2 - 293438 - CASSINERA Giuseppe
3 - 266224 - TEALDO Giovanni

OFFICINE RIALZO

(posti n. 12)

1 - 293900 - TURCHETTO Vittorio
2 - 258685 - VENTURI Mario
3 - 293849 - FRASCA Luigi
4 - 301760 - GAVIO Alberto
5 - 293722 - RIZZO Mario
6 - 293915 - VACCARO Giulio
7 - 303470 - CEINER Valentino
8 - 281621 - MORGANTE Annibale
9 - 252410 - VERDURA Pietro
10 - 217108 - BANELLA Sestilio
11 - 301884 - BOLLANI Umberto
12 - 264539 - ARRAIS Francesco
13 - 270020 - FRANZINI Vincenzo
14 - 282090 - BARUFFALDI Cesare
15 - 293585 - CASALE Ulderico
16 - 293989 - ESPOSITO Aurelio
17 - 228458 - PENNACCHIO Giovanni
18 - 233756 - TRILLO' Attilio
19 - 287872 - PARISI Alessandro
20 - 303705 - PUEL Amedeo
21 - 281120 - QUINTO Donato
22 - 293531 - ZANON Giovanni
23 - 233768 - CASTELLANO Elia
24 - 231984 - SPOTTI Ferdinando
25 - 261031 - ARDIZZOIA Pietro
26 - 280962 - CAPRONI Giuseppe
27 - 210878 - CASALINI Ferruccio
28 - 280654 - TANI Santi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 43

24 ottobre 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1401. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da L. 0,50 e da L. 0,20* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, con il seguente titolo: " Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da L. 0,50 e da L. 0,20 ", e con la seguente motivazione:

Il secondo comma dell'art. 3 è soppresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1940-XVIII.

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1405. — *Interpretazione autentica dell'art. 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, deve essere interpretato nel senso che, nel quadriennio indicato nell'articolo stesso, il personale celibe può essere designato, dal rispettivo Consiglio di amministrazione, per una sola promozione al grado superiore.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Nei riguardi del personale, attualmente celibe, che abbia ottenuto anche la designazione per una seconda promozione, questa ultima designazione si intende annullata Rimangono però ferme le promozioni conferite in base a doppia designazione al personale che abbia contratto matrimonio anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1940-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 44

31 ottobre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1417. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per la quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fili di rame e sue leghe	Per la fabbricazione di viti	Kg. 100	Un anno

Art. 2.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti gli involucri di maglie di fibra artificiale (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente " focaccette ") di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

(1) Pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale " n. 249 del 23 ottobre 1940 A. XVIII.

a) Nastri per ceppi freno: per il completamento di vetture automobili e autocarri.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

b) Galalite in lastre ed in fogli di spessore da millimetri 2 in sù: per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

c) Tessuti di lana (feltri): per la fabbricazione di palle da tennis.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

(R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

d) Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua publicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1430. — *Riconferma nella carica di un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n 868;
Visto il R decreto legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto b) del citato R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868 a datare dal 1° novembre 1940-XIX, il Gr. Uff. Ing. Dott. Enrico Ponticelli, Capo Servizio P.le delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 250 del 24 ottobre 1940 A. XVIII.

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1438. — *Ordinamento dei servizi dell Amministrazione centrale dei lavori pubblici* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R decreto 25 marzo 1926-IV, n. 548 col quale fu istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, la "Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie";

Visto il R. decreto 13 gennaio 1927-V, n. 41, con cui fu istituita la Commissione di disciplina per il personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, col quale vennero apportate modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, che approvò i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 704, concernente il riordinamento dei servi i dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un'organica sistemazione dei servizi di detta Amministrazione centrale, per adeguardi a nuove esigenze;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici viene ricostituita nelle seguenti Direzioni generali:

1. Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale;
2. Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie;
3. Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
4. Direzione generale delle opere marittime;
5. Direzione generale della edilizia statale e sovvenzionata;
6. Direzione generale della urbanistica e delle opere igieniche;
7. Direzione generale dei servizi speciali.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1940-XVIII.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi delle singole direzioni generali.

Art. 2.

In dipendenza della soppressione della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie, il posto di grado 4°, (direttore generale) di cui alle tabelle 1ª e 2ª annesse al R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, è portato in aumento nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. In conseguenza il numero dei posti di grado 4°, Direttore generale della carriera amministrativa, gruppo A previsti dall'art. 2 del R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 704 è elevato da sei a sette.

L'attuale direttore generale, grado 4° della soppressa Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie è incaricato dal Ministro per i lavori pubblici di particolari compiti di carattere tecnico.

Tale incarico non potrà essere protratto oltre la data in cui il detto funzionario raggiungerà il limite massimo di età previsto per il suo collocamento a riposo, dall'art. 83 comma *d*) del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

Art. 3.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per il personale delle nuove costruzioni ferroviarie sono devolute a quello dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni. Di esso Consiglio sarà anche chiamato a far parte il più anziano degli ispettori superiori tecnici (grado 5°) del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.

Le attribuzioni disciplinari di spettanza della Commissione di disciplina prevista dall'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1927-V, n. 41, vengono trasferite alla Commissione di disciplina per il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, costituita ai sensi dell'art. 68 del citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Errata-corrige. (Decreto Ministeriale 1° agosto 1940-XVIII, n. 395).

Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 120 posti di Segretario in prova, a pag. 341 del Boll. Uff. n. 33 del 15 agosto 1940-XVIII, il n. 88 deve leggersi DE PETRIS *Olivio* anzichè DE PETRIS Clivio.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 45

7 novembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Per memoria.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424. — *Legge doganale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Làgosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Edifici lungo la linea doganale.

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'àmbito dei porti e dei punti di approdo, nonchè di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1940-XVIII

Art. 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessità gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 5.

Soggetti passivi dell'imposta doganale. Diritto di ritenzione.

Al pagamento dell'imposta sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 16, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

Art. 6.

Destinazione doganale delle merci.

Per destinazione rogavale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'art. 16, è data alle merci stesse nei modi e nelle

forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1° - per le merci estere:

a) l'importazione definitiva;
b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
c) la spedizione da una dogana all'altra;
d) il transito;
e) il deposito;

2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 55:

a) l'esportazione definitiva;
b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
c) il cabotaggio;
d) la circolazione.

Art. 7.

Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano « diritti doganali » tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 8.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono.

Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

Sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della Regia guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.

Art. 9.

Dogane e loro ubicazione.

Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di notevole importanza.

Art. 10.

Classificazione delle dogane.

Le dogane sono suddivise in classi. A dette classi le dogane sono assegnate in relazione alle operazioni che sono autorizzate a compiere.

Ogni dogana può essere suddivisa in «sezioni doganali».

Nelle località di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti «posti doganali» funzionanti come sezioni.

Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti «posti di osservazione» per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Anche tali posti costituiscono sezioni della dogana cui sono aggregati.

Agli effetti amministrativo-contabili le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Art. 11.

Compartimenti e circoscrizioni doganali.

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in «circoscrizioni»; le circoscrizioni sono raggruppate in «compartimenti».

Art. 12.

Organizzazione dei servizi.

Con decreto Reale sono stabilite: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana; le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; la specie delle merci che possono essere importate per le dogane delle varie classi; le dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; le sezioni doganali e le loro facoltà; i posti doganali, i posti di osservazione e le dogane cui sono aggregati.

Art. 13.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono attraversare la linea doganale in tempo di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere e più tardi di mezz'ora dopo il

tramonto del sole. Inoltre, esse non possono attraversare la linea stessa se non nei punti tabiliti per essere presentate, percorrendo le vie prescritte, ad un ufficio doganale.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo al lido dove esistono uffici doganali, ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

L'Amministrazione può disporre deroghe alle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Spazi doganali.

Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonchè le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della Regia guardia di finanza.

La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località, dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 15.

Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci.

Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e, fuori di essi, solo previa autorizzazione delle Autorità doganali.

Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci può essere compiuta lungo la linea doganale senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della Regia guardia di finanza. Il capo della dogana può disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come può d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.

Il capo della dogana può, infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.

Art. 16.

Dichiarazione doganale.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art. 18.

E' considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana o la detiene al momento del passaggio della linea doganale. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto di questa legge, chi abbia la proprietà della merce, oggetto delle operazioni doganali.

Art. 17.

Rappresentanti del proprietario della merce.

Ogni qualvolta questa legge prescrive al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti, oppure di osservare speciali

obblighi o norme, il proprietario stesso può agire all'uopo a mezzo di rappresentante.

La rappresentanza può essere conferita o a spedizioniere autorizzato ovvero ad altre persone munite di mandato. Lo spedizioniere, per le operazioni da lui compiute, è tenuto, in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario.

Le norme per l'ammissione presso le dogane degli spedizionieri e, in generale, dei rappresentanti sono stabilite dal regolamento.

Non sono ammessi quali spedizionieri o rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane o al Corpo della Regia guardia di finanza, se, non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui cessarono di appartenere alla detta Amministrazione o a detto Corpo.

Art. 18.

Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.

La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonchè del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci.

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive qualità e quantità, e, per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando i dati relativi alla quantità ed al valore, sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullità non può esser fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata accettata dalla dogana.

Art. 19.

Termini per la dichiarazione.
Cambiamento della destinazione doganale delle merci.

La dichiarazione deve farsi alle dogane di mare ed a quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il termine anzidetto.

In ogni altro caso la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

Insieme con la dichiarazione devono essere, su richiesta della dogana, presentati tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alla merce dichiarata.

Su richiesta del proprietario, e prima della compilazione della dichiarazione, la dogana può permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualità e la quantità.

E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 20.

Visita doganale. Liquidazione dei diritti.
Registrazione della dichiarazione.

Accettata la dichiarazione, ha luogo la verificazione delle merci. A tal uopo i colli debbono essere aperti nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, alla presenza del proprietario.

Effettuata la visita, con il concorso del proprietario, e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data. Tale registrazione dà al documento valore di bolletta a' termini dell'articolo seguente.

Art. 21.

Bolletta.

Eseguite le operazioni doganali indicate nell'art. 6, è consegnata al proprietario della merce la bolletta doganale, che attesta o l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti, ovvero l'adempimento delle condizioni e formalità prescritte in relazione delle diverse destinazioni doganali date alle merci.

La bolletta doganale consegnata al proprietario è il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalità suddette.

Art. 22.

Esenzione dalla visita doganale.

I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali.

Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purchè racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Art. 23.

Ritardo nel pagamento dei diritti.

Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 130 di questa legge.

Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Art. 24.

Ingiunzione di pagamento

I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 25.

Effetti della mancanza della dichiarazione.
Merci cadute in abbandono.

Nel caso in cui entro il termine stabilito nell'art. 19 non vengano presentati la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana ha facoltà di custodire le merci nei suoi magazzini o in altri, a rischio e spese del proprietario.

Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta.

Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate.

I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 26.

Trattamento delle merci abbandonate.

La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del Mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere alla loro riesportazione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Fino a che non sia seguita la vendita, gli aventi diritto sulle merci possono ricuperarle previo pagamento dei diritti doganali, di una somma pari al minimo dell'ammenda di cui all'art. 126 e delle spese.

La somma ricavata dalla vendita è destinata in primo luogo al pagamento delle spese, poi dei diritti doganali ed infine, dell'ammenda suddetta; la somma residuale è consegnata agli aventi diritto sulle merci, ovvero depositata nel loro interesse nella Cassa depositi e prestiti.

Le merci che non possono essere vendute almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una somma inferiore, se con il vincolo della riesportazione, e quelle di vietata importazione che non sia stato possibile vendere con detto vincolo, devono, di regola, essere distrutte.

Tuttavia, il Ministro per le finanze può disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad Enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilità, ed, occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.

Art. 27.

Prescrizione dei diritti doganali.

L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.

Il termine decorre:

a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

b) dalla data del termine fissato nella « Bolletta di cauzione » di cui all'art. 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Art. 28.

Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione.

Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata o erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione.

All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da parte dell'Amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata dal contribuente.

La responsabilità degli agenti contabili rimane regolata dalle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 29.

Rimborsi.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento.

Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, la Amministrazione provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.

Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali.

Art. 30.

Casi di naufragio.

Nel caso di naufragio gli addetti all'Amministrazione delle dogane e i militari della Regia guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con i rappresentanti locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alle merci ricuperate da naufragio può essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

TITOLO II.

DEGLI ARRIVI

CAPO I.

DEGLI ARRIVI DA TERRA E DA LAGHI.

Art. 31.

Arrivi da terra.

Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 12.

Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facoltà di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla più vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che è prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma dell'articolo 58.

Le dette merci possono, nondimeno, essere accompagnate con scorta alla più vicina dogana autorizzata, quando questa non disti più di dieci chilometri.

Art. 32.

Arrivi da laghi.

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perchè siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da « Bolletta di importazione o di cauzione », a norma degli articoli 54 e 58.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale a sensi dell'art. 1: quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esentati da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Salva l'osservanza dei patti internazionali, i militari della Regia guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

CAPO II.

Degli arrivi da mare.

Art. 33.

Zona di vigilanza doganale marittima.

La zona di mare sottoposta a vigilanza doganale agli effetti della presente legge è stabilita in 12 miglia marine dal lido.

Art. 34.

Navi e capitani.

Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite da questa legge nei riguardi delle merci trasportate.

Art. 35.

Divieti di approdo e di sosta delle navi.

Nei luoghi dove non sono uffici doganali è vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'àncora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare.

Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.

Art. 36.

Obbligo del « Manifesto del carico » - Vigilanza.

Entro la zona di vigilanza i capitani delle navi dirette ad un porto dello Stato devono essere muniti del « Manifesto del carico ».

I militari della Regia guardia di finanza nella zona di vigilanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a 200 tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Art. 37.

Requisiti del « Manifesto del carico ».

Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantità in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Deve essere altresì indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita.

Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantità netta e la qualità, le paccottiglie e le provviste di bordo, nonchè le autovetture a sèguito dei passeggeri.

Non è obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purchè non si tratti di colli commerciali.

Le merci destinate a località diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno di suddetti requisiti, il manifesto non è accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato.

Art. 38.

Presentazione del manifesto.

Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.

Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'art. 44.

La dogana ha facoltà di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Art. 39.

Presentazione del « Manifesto di partenza » delle dogane estere.

Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorità doganale o da quella portuaria il « Manifesto di partenza », può essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del « Manifesto del carico ».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, è stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del « Manifesto di partenza » sopra indicato, è obbligatoria.

Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il « Manifesto di partenza » può essere prescritto, mediante decreto Reale, che il capitano sia munito di un « Manifesto del carico » vidimato dall'autorità consolare italiana.

Art. 40.

Termine per la consegna del manifesto.

Quando la nave è ammessa a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattr'ore dall'approdo, salvo i più brevi termini stabiliti per le navi cariche in tutto o in parte di sali o di tabacchi.

Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Qualora la nave sia messa sotto sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di sanità marittima, il capitano deve dichiararlo verbalmente agli agenti della dogana, i quali redigono processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità sanitaria.

Art. 41.

Efffetti della mancanza del manifesto.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Art. 42.

Sbarco e presentazione delle merci.

Per lo sbarco e per la presentazione delle merci alla dogana il capitano deve esibire, insieme con il « Manifesto del carico », una copia di esso compilata in lingua italiana sul modello stabilito dal Ministero delle finanze, nonchè le polizze di carico. Detta copia è denominata « Manifesto delle merci arrivate ».

Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta della dogana, delle merci inscritte a manifesto.

Di regola, in ogni porto devono essere sbarcate e presentate alla dogana le merci che secondo il manifesto vi sono destinate.

Riguardo alle merci, che per essere destinate ad altro porto rimangono a bordo, la dogana ha facoltà di disporre un particolare servizio di vigilanza sulla nave e di adottare tutte quelle altre cautele che ritenga opportune.

Le merci che dal manifesto risultano destinate ad un determinato porto nazionale, non possono essere rispedite all'estero con la stessa nave se di stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'art. 58, ultimo comma, di questa legge.

Con l'osservanza delle stesse disposizioni devono essere respinte all'estero o fatte proseguire per altra dogana autorizzata, le merci presentate a dogana non autorizzata a compiere l'operazione doganale, che per esse viene richiesta.

Art. 43.

Trasbordo delle merci.

Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.

E' vietato il trasbordo di merci destinate all'estero su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 44.

« Manifesto di partenza » rilasciato dalle dogane nazionali.

Il capitano, prima di partire dal porto, deve presentare alla dogana, per la vidimazione, il « Manifesto di partenza » ed una copia di esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello stabilito dal Ministero delle finanze.

Nel « Manifesto di partenza » devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre, essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle imbarcate o ricevute di trasbordo.

Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci estere rimaste a bordo, perchè originariamente destinate ad altro porto del Regno o all'estero, per le quali basta l'iscrizione a manifesto.

Art. 45.

Dispensa dal « Manifesto di partenza » - « Lasciapassare per manifesto ».

E' dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del « Lasciapassare per manifesto ».

Può, altresì, essere autorizzata la vidimazione del « Manifesto di partenza » valevole per più viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengano compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Art. 46.

« Permesso di partenza ».

E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorità marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non è stato reso interamente conto delle merci inscritte a manifesto e non è provato il pagameto dei diritti marittimi.

CAPO III.

Degli arrivi per via aerea.

Art. 47.

Passaggio del confine - Aeroporti doganali.

Ogni comandante di aeromobile, anche nazionale, proveniente dall'estero è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle disposizioni per la navigazione aerea, e ad effettuare la discesa nell'aeroporto doganale più vicino al punto del confine terrestre o marittimo che esso ha attraversato, per il compimento delle prescritte operazioni doganali, salve le eccezioni che possono essere disposte dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica.

Gli aeroporti doganali sono designati dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con il Ministero delle finanze, tra gli aeroporti di Stato.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Art. 48.

Atterraggi forzati degli aeromobili.

Il comadante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve

essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino fra gli uffici seguenti: Dogana, Comando della Regia guardia di finanza, Comando dei Reali carabinieri, Ufficio podestarile od altra autorità politica o finanziaria governativa, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la Dogana o la Regia guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 49.

Obbligo del «Manifesto del carico».

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero, anche quando non trasportano merci, devono essere muniti del «Manifesto del carico» al passaggio della linea di confine.

Il «Manifesto del carico» dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il «Giornale di rotta» prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifeto sarà quello autenticato dalle Autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobile provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'Autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto del Regno, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'art. 53.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 50.

Requisiti del «Manifesto del carico».

Il «Manifesto del carico» deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto;

c) il luogo di provenienza;

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;

f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci.

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla Dogana ed, in ogni caso, agli effetti di questa legge si considera come non presentato.

Le merci trasportate sugli aeromobili devono essere accompagnate da «Dichiarazioni per le dogane» compilate dagli speditori in doppio esemplare e indicanti: il luogo di partenza e quello di destinazione; il numero, la qualità e le marche distinte dei colli, la descrizione particolareggiata delle merci contenute, la loro origine, il peso lordo, quello netto e il valore.

Art. 51.

Vigilanza doganale negli aeroporti.

All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, le autorità doganali e i militari della Regia guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 52.

Operazioni doganali relative agli aeromobili.

Lo sbarco dagli aeromobili e l'imbarco o il trasbordo sui medesimi delle merci, dei bagagli e delle persone, non possono effettuarsi senza l'intervento della dogana e dei militari della Regia guardia di finanza.

Per quanto altro riguarda le operazioni doganali relative ad aeromobili provenienti dall'estero, si applicano le disposizioni di questa legge relative agli arrivi per via di terra.

Art. 53.

«Manifesto e permesso di partenza».

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale del Regno, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima, dev'essere da lui esibito al comandante dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'aeronautica, può stabilire esenzioni dall'obbligo del manifesto per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno, e autorizzare, altresì, che detti aeromobili possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

TITOLO III.

DELLA IMPORTAZIONE

Art. 54.

« Bolletta di importazione ».

Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, è consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali

Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce è uscita dalla dogana.

Art. 55.

Condizione giuridica delle merci importate.

Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.

Art. 56.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali.

I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali a' sensi di questa legge, possono essere importanti nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 57.

Importazione temporanea.

L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

Art. 58.

« Bolletta di cauzione » e « Lasciapassare di merci estere ».

La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana

Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve

essere presentata, nei modi stabiliti dall'art. 18, una dichiarazione nella quale, oltre alle indicazioni prescritte nel detto articolo, è designata la dogana di destinazione delle merci.

A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il proprietario deve effettuare un deposito o prestare fidejussione per una somma pari all'importo dei diritti gravanti sulla merce e delle pene stabilite per il caso di mancata presentazione alle detta dogana.

La dogana di partenza, dopo effettuata la visita, applicata, per assicurare l'identità e l'integrità della merce, piombi od altri contrassegni ai colli od ai veicoli, salvo che il regolamento disponga diversamente.

Adempiunte le formalità pescritte nei precedenti commi, la dogana rilascia una « Bolletta di cauzione », la quale oltre alle indicazioni comuni alle bollette d'importazione, determina il tempo entro il quale le merci devono giungere alla dogana di destinazione.

Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. Se il trasporto avviene con nave di stazza netta superiore, la dogana di partenza emette « Lasciapassare di merci estere ».

Art. 59.

Spedizione di merci in esenzione da visita.

Per le merci in colli è in facoltà della dogana di rilasciare la « Bolletta di cauzione » limitando la verificazione al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. Qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo.

La cauzioni per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata, a' sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 200 per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale.

Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purchè siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumano la responsabilità della regolarità delle spedizioni e dell'integrità dei colli e delle merci.

Art. 60.

Scarico della « Bolletta di cauzione ».

Giunte le merci alla dogana alla quale sono state destinate, il proprietario, entro il termine stabilito dall'art. 19, deve dichiarare la destinazione doganale, che intende dare alle merci stesse.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana rilascia un « Certificato di scarico », il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la
cato di scarico », il quale libera lo spaditore dagli obblighi contratti con la
« Bolletta di cauzione ».

Quando, invece si rilevano differenze in confronto della « Bolletta di cauzione » o quando i colli giungono alterati, si sospende il rilascio del « Certificato di scarico » o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarità. In tali casi del risultato della visita è redatto processo verbale anche agli effetti degli articoli 120, 121 e 122.

Il « Certificato di scarico » può essere rilasciato anche prima della visita interna dei colli spediti in esenzione da visita, quando sia stata riscontrata l'identità dei colli stessi, l'integrità dei contrassegni e non vi sia sospetto di irregolarità.

Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Può essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui la visita presenti particolari difficoltà.

La presentazione del « Certificato di scarico » alla dogana di partenza dà diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa.

Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 120, primo comma.

Art. 61.

Spedizione di merci in transito.

Per le merci in transito attraverso il territorio del Regno si applicano le norme stabilite per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra.

Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.

Art. 62.

Uscita per via di mare delle merci in transito.

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.

La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi.

E', tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministero per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Art. 63.

« Certifficato di scarico » per le merci uscite in transito.

Quando le merci in transito, di cui sia stata accertata l'identità, sono uscite dalla linea doganale, è rilasciato dalla dogana il « Certificato di scarico » della « Bolletta di cauzione ».

Art. 64.

Transito per via aerea.

Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranità italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalità doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata, agli effetti doganali, per mezzo del «Certificato di arrivo» rilasciato da una dogana estera o da un'autorità diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra autorità designata dal Ministero delle finanze. Questo può, tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO DOGANALE

CAPO I.

DEL DEPOSITO NEI MAGAZZINI DOGANALI.

Art. 65.

Diverse specie di deposito.

Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in magazzini dati da essa in affitto.

Per insufficienza o in mancanza degli uni o degli altri, le merci possono essere introdotte in locali di proprietà privata in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

Sono indicate nel regolamento le merci per le quali non è ammesso il deposito.

Art. 66.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'art. 18.

Prima che le merci siano introdotte in deposito, la dogana ne verifica la qualità, la quantità e il valore, converte la dichiarazione in bolletta e ne fa annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti, delle pene e delle spese.

Art. 67.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi, nè i giorni dell'anno in corso. Su domanda del depositante l'Amministrazione doganale può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in conformità al disposto degli articoli 25 e 26, per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 24 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito.

Gli altri depositi non hanno limite nel tempo.

Art. 68

Uscita delle merci dal deposito.

Alle merci immesse nei depositi doganali può essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale.

Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, la dogana deve assicurarsi della loro uscita dalla linea doganale.

La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salva l'eccezione contemplata nell'art. 62, ultimo comma, per le navi a motore.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere » a norma dell'art. 58.

Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme contenute nell'art. 64 relative al transito.

Art. 69.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati.

Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario può vigilare sulle merci ed ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate è stabilito con legge ed è dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Art. 70.

Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana.

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la « Bolletta di introduzione in deposito » vale come ricevuta.

Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate.

Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta.

In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale.

Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Art. 71.

Responsabilità della dogana per le merci depositate.

La dogana non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate sotto la sua diretta custodia, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 72.

Deposito nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto e in quelli di proprietà privata, il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento.

Fino a che le merci non sono uscite dal deposito, il concessionario del magazzino è considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti di questa legge.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

Salvo le eccezioni che per casi speciali o per determinate merci sono stabilite dal regolamento, i magazzini dati in affitto e quelli di proprietà privata sono chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali e dei militari della Regia guardia di finanza.

Il concessionario, che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non può otterne altra se non dopo tre anni.

Art. 73.

Trasferimento di merci da uno ad altro deposito doganale.

Per il trasferimento delle merci da un magazzino a quello di altro concessionario, dev'essere presentata dichiarazione di introduzione in deposito firmata da ambedue i concessionari.

Commutata la dichiarazione in bolletta, si provvede ai corrispondenti passaggi da uno all'altro conto di magazzino.

Art. 74.

Cali di giacenza.

Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata può essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza.

Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento.

L'abbuono è accordato solo quando il calo siasi effettivamente verificato, e solo fino alla concorrenza del calo stesso.

Art. 75.

Vigilanza sulle merci nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

La dogana esercita vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprietà privata e dovrà effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e potrà farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o una differenza di quantità che superi il due per cento oltre i cali di giacenza consentiti.

CAPO II.

DEI MAGAZZINI GENERALI – DEI PUNTI FRANCHI – DEI DEPOSITI FRANCHI.

Art. 76.

Magazzini generali.

Può essere consentito il deposito di merci estere nei Magazzini generali situati nelle località sedi di dogana delle prime tre classi.

Il Ministero delle finanze può, tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in magazzini generali situati in località ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che la Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza.

L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

Art. 77.

Depositi franchi.

I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.

L'esercizio di detti depositi è regolato da legge speciale.

Art. 78.

Punti franchi.

I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.

Con decreto Reale sono stabilite le attività commerciali o industriali che possono essere esercitate nei Punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE

Art. 79.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione deve essere fatta per iscritto.

L'Amministrazione doganale può, tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, però, è obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Dopo la verificazione delle merci, la liquidazione ed il pagamento dei diritti dovuti, la dogana rilascia sempre la « Bolletta di esportazione », nella quale, oltre al nome dell'esploratore, alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale.

Trascorso tale termine la bolletta non è più valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Art. 80.

Condizione giuridica delle merci esportate.

Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.

Art. 81.

Esportazione per via aerea.

Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, è obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea.

Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.

Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente art. 64.

L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.

Art. 82.

Esportazione temporanea.

L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la succes-

siva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.

Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizione alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 83.

Nozione del cabotaggio e della circolazione.

Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro del Regno.

E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano dichiarate fuori della linea doganale ai sensi dell'art. 1.

Art. 84.

Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione.

Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purchè siano osservate le disposizioni di questo titolo.

Art. 85.

Spedizione in cabotaggio.

Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il caso di forza maggiore.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può tuttavia, stabilire i porti esteri che le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.

Art. 86.

Spedizione in circolazione.

La spedizione di merci in circolazione è subordinata ad apposita autorizzazione del Ministero delle finanze, il quale determina altresì le norme da osservarsi per l'operazione medesima.

Art. 87.

Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate. Successive modificazioni all'elenco di tali merci potranno essere apportate con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 88.

Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione.

Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci nazionali » nel quale sono indicati: la qualità e la quantità delle merci; il numero e la qualità dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonchè il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.

Le merci che per l'esportazione dal Regno sono soggette a diritti doganali, il cui complessivo ammontare superi lire cinquanta per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « Bolletta di cauzione per merci nazionali ». La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui.

La « Bolletta di cauzione » in luogo del « Lasciapassare » può essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal Regno, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sarà prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potrà mai superare il valore della merce.

Le « Bollette di cauzione » ed i « Lasciapassare » non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della Regia guardia di finanza, o del « vista imbarcare » o del « visto uscire dallo Stato », secondo i casi.

Art. 89.

Ritorno delle merci nel territorio doganale.

Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio del Regno, sono verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla « Bolletta di cauzione » o dal « Lasciapassare » da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identità.

Le merci sono considerate estere se la loro identità non è riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti consirerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Art. 90.

Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, è sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali « Liste di carico » nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.

Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Art. 91.

Spedizioni di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.

La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.

Nel regolamento sono stabilite le norme che devono osservarsi nelle operazioni doganali inerenti alle spedizioni di cui sopra.

TITOLO VIII.

DELLE ZONE DI VIGILANZA

Art. 92.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno del Regno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici; da rive di fiumi o tratti navigabili di essi; da lagune ed altre acque; da strade ferrate e da strade ordinarie.

Art. 93.

Delimitazione e modificazione delle zone di vigilanza.

Le zone di vigilanza sono delimitate e modificate con decreti Reali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 94.

Esercizio della vigilanza nelle zone.

Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nelle zone di vigilanza, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, a' sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel Regno.

Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 95.

Restrizioni per il deposito di merci nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che più facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Art. 96.

Restrizioni per le navi nelle zone di vigilanza.

Con decreto Reale possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza.

TITOLO IX.

DEI REATI DOGANALI

CAPO I.

DEL CONTRABBANDO.

Art. 97.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introdurre di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'art. 13;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento:

e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 94 per il delitto di contrabbando.

Art. 98.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 32;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'àncora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale del Regno, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 99.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse di notte, o, se di giorno, in luoghi non permessi, salve le eccezioni di cui all'art. 13 e i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa « Bolletta di cauzione »;

f) che ha imbarcato merci estere in riesportazione su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo i casi preveduti negli articoli 62 e 68.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 100.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare a bordo secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 48. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio del Regno, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarla alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 101.

Contrabbando nelle zone extra-doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 102.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Art. 103.

Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le

quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 104.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 105.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 106.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea e nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 107.

Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 108.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 109.

Per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della

merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 50.000.
In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 110.

Circostanze aggravanti del contrabbando.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 111.

Recidiva nel contrabbando.

Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

Art. 112.

Contrabbando abituale.

E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire diecimila.

Art. 113.

Contrabbando professionale.

Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 114.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità del contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.

Art. 115.

Delle misure di sicurezza personali non detentive.
Libertà vigilata.

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Art. 116.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. — Confisca.

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

CAPO II.

Delle contravvenzioni.

Art. 117.

Differenze tra il carico ed il manifesto.

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel « Manifesto del carico » e, nei casi preveduti dagli articoli 38 e 39, nel « Manifesto di partenza », il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è dell'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 118.

Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200.

La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'art. 18, lettera *d*), pure essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute nella verifica sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno della quantità o nel valore non sperano il 5 per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo i risultati della visita sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, la pena comminata nel primo comma è aumentata di una somma non minore del decimo e non maggiore della intera differenza dei diritti di confine.

Art. 119.

Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazioni di merci con restituzione di diritti.

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la resti-

tuzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

La precedente disposizione non si applica quando la differenza fra i diritti, di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo il risultato di visita, non supera il 5 per cento.

Art. 120.

Mancato scarico della « Bolletta di cauzione ».
Differenze di quantità.

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine.

Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 59.

Art. 121.

Dfferenze di qualità rispetto alla « Bolletta di cauzione ».

Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità riconosciute dalla dogana di partenza.

Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 122.

Pene per l'alterazione dei colli spediti con « Bolletta di cauzione » in esenzione da visita.

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la pena stabilita nell'art. 120 è aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Art. 123.

Differenze nelle merci depositate.

Qualora nella verificazione delle merci immesse in deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia un'eccedenza di quantità che superi il 2 per cento, il concessionario del magazzino è punito con l'ammenda non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

Se vi è deficienza superiore al 2 per cento oltre il calo di giacenza, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o meno supera il 20 per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al 20 per cento, ancorchè relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di cofine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.

Se i fatti preveduti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 124.

Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani.

E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 il capitano, che:

a) àncora la nave fuori degli spazi stabiliti;

b) ritarda la presentazione del manifesto;

c) è sprovvisto dei « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 45

d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della R. Guardia di Finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

e) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzione » eccettuato il caso di cui all'art. 99, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.

E' punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a 200 tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli.

E' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 il capitano, che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Regia guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, semprechè il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 125.

Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili.

E' punito con lammenda da lire 100 a lire 1000 il comandante di aeromobile, che:

a) attraversa il confine fuori dei punti prescritti;

b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle autorità di cui all'art. 48;

c) è sfornito del manifesto prescritto dall'art. 49 o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave;

d) non adempia all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza;

e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della R. Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 126.

Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale.

E' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 120 chiunque omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 16 nel termine stabilito, o prorogato a' sensi dell'art. 19.

Art. 127.

Inosservanza di formalità doganali.

E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500 chiunque:

a) importa od esporta per vie non permesse od in tempo di notte merci esenti da diritti di confine;

b) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 88.

E' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200, chiunque:

a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta di cauzione » dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;

b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.

Art. 128.

Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza.

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 95 per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000.

Art. 129.

Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza.

Il capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto Reale indicato nell'art. 96 per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1200.

Art. 130.

Altri casi di contravvenzione.

Per qualunque violazione alle norme di questa legge per la quale non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può essere comminata, nel regolamento stesso, a pena dell'ammenda da lire 20 a lire 1000, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.

CAPO III.

Disposizioni comuni al contrabbando ed alle contravvenzioni.

Art. 131.

Accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute in questa legge sono accertate mediante processo verbale.

La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Art. 132.

Competenza dei funzionari doganali.

Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni della legge doganale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 133.

Processo verbale per reati accertati negli spazi doganali.

La compilazione del processo verbale di denuncia delle violazioni della legge doganale accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

Questa disposizione si osserva altresì per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane.

Il processo verbale, oltre a quanto è prescritto dal Codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 140; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonchè delle multe e delle ammende stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

Il processo verbale è trasmesso all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento, salvo che il reato sia estinto in sèguito ad oblazione ovvero a' sensi dell'art. 141.

Art. 134.

Processi verbali per reati accertati fuori degli spazi doganali.

I processi verbali concernenti le violazioni della legge doganale e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino reati accertati fuori degli spazi doganali, e per i quali può aver luogo la estinzione a sèguito di oblazione ovvero a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora i reati non vengano estinti nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.

Art. 135.

Invio di verbali all'Autorità giudiziaria.

I processi verbali per i reati per cui non è ammessa, nè l'oblazione, nè l'estinzione a' sensi dell'art. 141, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore del Re presso il Tribunale competente per il procedimento penale.

Nei casi di cui al precedente art. 134, copia di detti processi verbali è, contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al Procuratore del Re le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 133.

Art. 136.

Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

Le persone e gli Enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 137.

Solidarietà di Enti e privati. — Conversione della pena.

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli Enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice peale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 138.

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivistite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare ai loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 139.

Casi di arresto.

Fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in questa legge è ar-

restato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.

La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non è stata accertata, o, trattandosi di stranieri, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione.

Quando egli debba essere scarcerato ne è dato avviso alla autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla escarcerazione non deve provvedere altra Autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'Intendente di finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare di urgenza al Procuratore del Re qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento, che possa influire sullo stato di detenzione del colpevole.

Art. 140.

Cose sequestrate.

Le cose sequestrate per reati preveduti da questa legge sono prese in custodia dala dogana più vicina al luogo del sequestro, la quale ne assicura la identità secondo le norme del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Nei procedimenti per delitti, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede alla istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.

Nei procedimenti per contravvenzioni, i detti provvedimenti sono emanati direttamente dal ricevitore della dogana.

Art. 141.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al declupo del tributo stesso, da destinarsi dall'Amministrazione medesima.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.

Art. 142.

Oblazione in materia contravvenzionale.

L'oblazione a' sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire 5000. In questi

casi l'Amministrazione doganale può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.

Sulla domanda di oblazione a' sensi dell'art. 14 della legge predetta, è competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Art. 143.

Competenza degli uffici doganali.

Nei casi indicati nell'art. 141 e nell'art. 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai Capi delle dogane di quinta e sesta classe, quando il massimo della pena stabilita dalla legge non supera lire 1000;

b) dai Capi delle dogane di quarta classe, quando il massimo della pena non supera lire 2000;

c) dai Capi delle dogane di seconda e terza classe, non rette da direttore quando il massimo della pena non supera lire 3000;

d) dai Direttori, che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera lire 5000;

e) dai Direttori superiori, quando il massimo della pena supera lire 5000.

Art. 144.

Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario dello Stato. L'altra metà è ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa per mute, ammende e pene pecuniarie, dopo dedotte le spese, supera le lire 10.000, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

La stessa limitazione a lire 10.000, indipendentemente da quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Art. 145.

Obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti dognali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.

Art. 146.

Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione.

Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite da questa legge, quando il fatto sia anche punibile a' termini di essa.

Art. 147.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

Art. 148.

Applicabilità delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli.

Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto sali e tabacchi di provenienza estera. In tali casi, però, le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, sempreché siano più gravi di quelle stabilite da questa legge.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 149.

Deroga legislativa espressa.

Le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 115, 116, 136, 137 e 141 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, 240, 196, 197 e 205 del Codice penale. La disposizione dell'art. 145 è stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso Codice. Le disposizioni degli articoli 142 e 143 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 150.

Norme d'attuazione.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le norme che possono occorrere per la prima attuazione di questa legge.

Per le violazioni delle dette norme può essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.

Art. 151.

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 145, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 152.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 agosto 1940-XVIII. — *Trattamento economico dei dipendenti da pubbliche amministrazioni richiamati alle armi per mobilitazione* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XVIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di modificare le norme per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, impartite col proprio decreto 6 novembre 1935-XIV;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli dal 24 al 30 del proprio decreto 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 2.

Per i primi due mesi, a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, le amministrazioni civili e quelle militari corrisponderanno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 10 del citato decreto 6 novembre 1935-XIV.

Trascorso tale periodo di tempo, i personali di cui trattasi se sono caporali maggiori, caporali e soldati del Regio esercito o aventi gradi corrispondenti delle altre Forze armate, con trattamento eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, continueranno a percepire il trattamento civile dalle amministrazioni di appartenenza e quello militare dalle amministrazioni militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o di sottufficiale o siano graduati e militari di truppa aventi, nelle Forze armate, un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, sia per precedente servizio prestato in qualità di volontari, raffermati, specialisti, ecc., sia perchè appartengano a corpi aventi speciali ordinamenti (CC. RR., Regia guardia di finanza, milizie speciali, ecc.) riceveranno, a cura dell'amministrazione militare, gli assegni del grado rivestito, e, dalle amministrazioni civili (comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, soltanto l'eventuale eccedenza degli assegni civili rispetto a quelli militari.

La procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo per il pagamento degli assegni al personale civile di ruolo si applica anche per il pagamento delle competenze dovute al personale salariato di ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed al personale civile non di ruolo a mente dell'art. 4 del decreto stesso.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1940-XIX.

Art. 3.

I capi degli uffici civili da cui gli impiegati ed i salariati dipendono appongono sul documento di chiamata alle armi, o sul certificato di viaggio, o sul foglio di via una annotazione dalla quale risulti la qualità di impiegato o di salariato del richiamato o del volontario, l'amministrazione o l'ente che provvede al pagamento della retribuzione, il gruppo, grado e qualifica dell'interessato. Essi lo muniscono inoltre di una dichiarazione contenente le stesse notizie, perchè sia consegnata al corpo di destinazione.

Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati ed i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai corpi o reparti ai quali vengono assegnati e di fornir loro le notizie anzidette. Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e salariati richiamati o volontari dànno atto al proprio capo ufficio con dichiarazione scritta. I trattenuti alle armi dovranno notificare direttamente al proprio corpo o reparto la loro qualità di impiegati o salariati e fornire le notizie di cui sopra.

La inosservanza di tale obbligo costituisce grave mancanza disciplinare, punibile dall'amministrazione civile di appartenenza.

Art. 4.

I corpi interessati in base alle dichiarazioni e comunicazioni di cui all'articolo precedente:

a) prendono nota sui registri o ruolini della qualità di impiegato o salariato rivestita dal richiamato, trattenuto o volontario;

b) segnalano alle singole amministrazioni civili, con un elenco in doppio esemplare, l'ammontare lordo e netto degli assegni militari (stipendio o paga, supplemento di servizio attivo od aumento percentuale di paga ed aggiunta di famiglia o caroviveri) spettanti a ciascun impiegato o salariato richiamato, trattenuto o volontario.

Art. 5.

Le amministrazioni civili, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente:

a) provvedono al computo ed alla liquidazione di quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun dipendente, ai sensi del precedente art. 2 e degli articoli ivi richiamati;

b) dispongono la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (cessione del quinto dello stipendio od altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento), sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) restituiscono uno degli elenchi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente all'ente militare interessato, aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili di cui innanzi che non fossero in condizione di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) su quanto da esse eventualmente dovuto e che, pertanto, dovranno essere fatte sugli assegni militari, dando altresì ogni necessaria notizia in merito alle ritenute stesse, con la trasmissione del relativo conto;

d) segnalano agli enti creditori delle somme da ritenere per conti particolari di cui alla precedente lettera *c*) e, se necessario, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, l'avvenuto richiamo alle armi dell'impiegato debitore ed il corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le amministrazioni civili, qualora non ricevano da quelle militari nel tempo normalmente occorrente a tale scopo, un qualsiasi cenno che assicuri l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera *c*), ne rinnoveranno la segnalazione sino ad ottenere tale assicurazione.

I corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell'elenco ne segnano ricevuta all'amministrazione civile, prendono nota sui propri registri delle ritenute da effettuare e provvedono direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che vengono effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della rata di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse.

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze annuali, il versamento delle ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare sul reddito ed addizionale, oppure rilasciano la dichiarazione prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico.

Art. 6.

In caso di variazione degli assegni militari indicati nel precedente art. 4 l'ente militare che ha in forza l'interessato ne dovrà dare immediata comunicazione, nei modi prescritti dall'articolo stesso, all'ente civile di appartenenza, per il conseguente aggiornamento dei propri conti e per le eventuali variazioni delle ritenute da farsi dall'ente militare.

In caso di trasferimento o di aggregazione ad altro corpo questo deve essere informato delle qualità d'impiegato o salariato del militare interessato e dell'amministrazione civile cui appartiene. All'uopo se ne farà menzione sia sul « Libretto personale degli assegni e delle ritenute » rilasciato dalle autorità militari, sia sui documenti amministrativi.

Cessando l'impiegato o salariato dal servizio militare per qualsiasi motivo, l'ente militare cui è in forza all'atto della cessazione deve darne immediatamente comunicazione all'amministrazione civile di appartenenza, anche se l'interessato è caporal maggiore, caporale o soldato o avente grado corrispondente retribuito come il pari grado in servizio di leva.

Art. 7.

L'impiegato o il salariato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione scritta, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'amministrazione civile o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel 1° comma, lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'impiegato o salariato è autenticata dal capo ufficio con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione dell'interessato all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del reparto o del corpo, ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'amministrazione civile competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ordinatore del pagamento, purchè vi giunga entro il giorno 10; se invece perviene a detto ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non viene sostituita con un'altra diversa o non viene revocata.

I dipendenti statali e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, sopracitato, contenente facilitazione per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Per i personali previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, già in servizio militare alla data del 1° settembre c. a. le autorità militari ripristineranno il pagamento degli assegni militari a decorrere dalla data medesima ma provvederanno immediatamente a fare le comunicazioni previste dal precedente articolo 4, confermando con esse il pagamento integrale degli assegni militari da tale data, ed invitando l'amministrazione civile a ridurre alle sole eccedenze gli assegni civili degli interessati.

Le amministrazioni civili, a loro volta, non appena ricevute tali comunicazioni, provvederanno, con ogni urgenza, a segnalare le ritenute da effettuare sugli assegni militari, e daranno assicurazione circa la riduzione degli assegni civili alla data predetta.

Dal 1° settembre 1940-XVIII l'importo delle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 29 del citato decreto 6 novembre 1935-XIV resta automaticamente ridotto alla sola eventuale eccedenza degli assegni civili rispetto a quelli militari, diminuita delle ritenute eventuali da farsi dalla amministrazione civile ai sensi del precedente art. 5.

Le autorità militari provvederanno a render nota ai personali di cui al primo comma del presente articolo, che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, la facoltà che hanno di delegare il pagamento dei loro assegni militari alle persone od enti sotto indicati, affinchè possano avvalersi di tale facoltà:

a) il coniuge;

b) un ascendente (genitori, avi, bisavoli);

c) un discendente maggiorenne (figli, figliastri, affiliati e nipoti);

d) un collaterale maggiorenne (fratelli e loro discendenti).

Qualora l'interessato abbia soltanto figli minorenni, orfani di madre o la cui madre non possa esercitare su di essi la patria potestà, potrà beneficiare della delega la persona maggiorenne o l'ente a cui detti figli sono stati affidati.

Art. 9.

Le norme dei precedenti articoli dal 3 all'8 valgono, in quanto applicabili, anche per gli impiegati o salariati richiamati, trattenuti o volontari appartenenti alle Ferrovie dello Stato ed agli enti indicati nell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive variazioni non si applicano al personale in servizio permanente effettivo o in servizio collettivo continuativo della M.V.S.N. che non sia richiamato, trattenuto o volontario in un altra Forza armata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

---

aprile 1935-XIII, n. 343 e
e in servizio permanente
I.V.S.N. che non sia
mata.

Corte dei conti per la
del Regno.

Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Anno XXXIII - N. 46

14 novembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457. — *Estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli impiegati e salariati dello Stato « squadristi » iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato « squadristi » iscritti senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 882.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1940-XIX.

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1460. — *Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire due e da lire una ritirate dalla circolazione in base al R. decreto-legge 24 giugno* 1940-XVIII, *n.* 743 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine, fino al 31 ottobre 1940-XIX, per il cambio al valore nominale delle monete di nichelio da lire due e da lire una, ritirate dalla circolazione ai sensi del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1940-XIX.

DECRETO del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII — *Autorizzazione all'espletamento dei concorsi, durante l'anno 1941-XIX, per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli elenchi dei pubblici concorsi per le ammissioni agli impieghi dello Stato nell'anno 1939-XVII;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171, e 9 settembre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1934-XII, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni statali, comprese nell'elenco allegato al presente decreto, sono autorizzate ad espletare lurante l'anno 1941-XIX, i pubblici concorsi per le ammissioni nei propri ruoli, agli impieghi indicati nell'elenco stesso.

Art. 2.

Come primo requisito, oltre quelli prescritti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado, è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio, nei Gruppi universitari fascisti e nei Fasci femminili.

Art. 3.

Agli effetti dei limiti minimo e massimo di età fissati da ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi è da tenersi conto della data del relativo bando.

Restano fermi a tale riguardo i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Con decreto del Duce, sarà stabilita la data in cui le Amministrazioni statali dovranno indire i concorsi compresi nell'elenco allegato al presente decreto, e vennanno fissate le sedi per gli esami di concorso per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltre mare.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII.

MUSSOLINI

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1940-XVIII.

Omissis

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato: Personale degli Uffici	A	Allievo ispettore in prova	28	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) (1).	30
Idem	A	Idem	20	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in elettrotecnica (1).	34
Idem	A	Idem	7	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.	30
Idem	A	Idem	12	Laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laurea delle sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.	30
Idem	A	Idem	4	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.	30

(1) Nel caso non si riuscisse a coprire i 20 posti del concorso fra specializzati in elettrotecnica, i posti risultanti verrebbero coperti con gli idonei dell'altro concorso a 28 posti fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale degli Uffici . .	A	Allievo ispettore in prova	1	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (con specializzazione in ingegneria chimica).	30
Personale stazioni . . .	—	Sottocapo in prova delle stazioni.	100	Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale.	30
Idem	—	Alunno d'ordine in prova delle stazioni.	600	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Personale tecnico . . .	—	Sottocapotecnico in prova	90	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30
Personale treni	—	Conduttore in prova . .	300	Come per gli alunni d'ordine delle stazioni.	30
Personale di macchina .	—	Capo deposito di 3ª classe in prova.	3	Diploma di perito industriale meccanico od elettrotecnico o radiotecnico.	34
Personale navigante . .	—	Ufficiale navale di 3ª classe in prova navitraghetto.	3	Diploma di abilitazione tecnica nautica e patente di capitano di lungo corso . . .	30
Idem	—	Ufficiale macchinista di 3ª classe in prova navitraghetto.	3	Diploma di abilitazione tecnica nautica (macchinisti) e patente di macchinista navale in 1ª.	30

Visto, il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 155.

Trasporti di esplosivi per uso di mine.

Con riferimento agli O. S: n. 120 e 132 del c. a., pubblicati rispettivamente nei Bollettini Ufficiali n. 35 e 38, si precisa che i nuovi esplosivi:

Ammonaftite Cava 1
» » 1 bis
» » 2
» » 2 bis
» » 3
» » 4
Gelatina Dinamite Due «M»
Super Dinamon «A»
Super Dinamon «B»
Super Dinamon «C»
Esplosivo Dinamon 1 «ED1»
» » 2 «ED2»

servono esclusivamente per mine.

In conseguenza i predetti esplosivi, nell'allegato *E* all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, devono essere contrassegnati con asterisco.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 156.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di Borghetto S. Lazzaro.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, il giorno 20 novembre 1940-XIX, verrà aperta all'esercizio la fermata di Borghetto S. Lazzaro ubicata al Km. 6 + 980 della linea Piacenza-Cremona, fra la stazione di Piacenza e l'assuntoria di Caorso dalle quali dista rispettivamente Km. 6 + 980 e Km. 6 + 491.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da treni effettuati con automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di Servizio 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 7° Riparto Movimento di Cremona e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Milano.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 156 - 1940-XIX

Prontuario generale delle distanze chilometriche
(edizione 1940-XVIII).

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 46 — Linee Piacenza-Cremona-Mantova-Monselice.

Stazione		Km.
Piacenza	Km.	7
Borghetto S. Lazzaro	»	—
Caorso	»	7
Monticelli d'Ongina	»	14
Castelvetro	»	18
Cremona	»	24
Villetta Malagnino	»	32
Gazzo Pieve S. Giacomo	»	38
Torre de' Picenardi	»	46
Piadena	»	52
Bazzolo	»	61
Marcaria	»	66
S. Michele in Bosco	»	69
Ospitaletto Mantovano	»	72
Castellucchio	»	76
Mantova	»	87
Frassine	Km.	94
Gazzo di Bigarello	»	100
Castel d'Ario	»	106
Bonferraro	»	109
Nogara	»	114
Sanguinetto	»	121
Cerea	»	126
S. Pietro di Legnago	»	132
Legnago	»	134
Bevilacqua	»	143
Montagnana	»	148
Saletto	»	154
Ospedaletto Euganeo	»	160
Este	»	164
Monselice	»	172

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Cremuona-Castelvetro-Piacenza, dopo il nome di Caorso, inserire « Borghetto S. Lazzaro » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 46, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Borghetto S. Lazzaro dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Piacenza, Km. 6 a quella indicata per Caorso, scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Borghetto S. Lazzaro » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 12, fra i nomi di Borghetto Parmense e Borghetto S. Spirito, inserire, in carattere corsivo:

« Borghetto S. Lazzaro . . . . LB | M | 30 | »

ALLEGATO ALL'O. S. n. 156 - 1940-XIX

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Borghetto S. Lazzaro ●	II	46	Piacenza-Cremona	Milano	Piacenza	V(4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Borghetto S. Lazzaro ●	II	154	79	75	69	68	7	195	224	124	176	154	201	223	221	681	554	572	594	859	908	919	1276
PARTE IV																							
Borghetto S. Lazzaro ●	II	154	79	75	69	68	7	195	224	124	176	154	201	223	221	681	557	572	594	845	908	919	1240
		105.115	115	115	115	115	—	96.273	96.273	89.273	66 62	115	23.115	181.207 115	148.207 115	23.115	198.207 200.115	45.23 115	23.115	241.198 207.115	124.73 23.115	15.23 115	241.198 207.115

Circolare N. 33.

Premi temporanei per la buona utilizzazione e rapida circolazione del materiale da merci.

Il Servizio Movimento è autorizzato a ridurre nella misura dal 40 al 60 %, le basi del premio temporaneo C (sollecita disponibilità dei carri) istituito con la Circolare n. 4/1940. per le stazioni che concorrono alla sollecita disponibilità dei carri senza particolare aggravio di lavoro, ma, più che altro, per favorevoli condizioni degli impianti e del traffico che vi si svolge.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 *e* 15.

Comunicato:

Primo elenco autorizzato delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, convertito in legge con la Legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ha provveduto alla compilazione d'ufficio del 1° elenco delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto per conto dell'Amministrazione ferroviaria.

Detto elenco, ratificato dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni il 7 novembre 1940-XIX, è il seguente:

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
1	Angelini Giovanni	Manipol. mater. magazzino scorta	Mori	200.000
2	Arrigoni Gaetano	» »	Terno d'Isola	300.000
3	Arciuolo Enrico	Carico e scarico mater. - Manovalanza in genere	Roma e Terranova Pausania	500.000
4	Assoc. Mutilati Invalidi di guerra	Manipolaz. traverse - Manovalanza.	Firenze	1.000.000
5	Assoc. Mutilati Invalidi di guerra	Manovalanza in genere	Rimini	500.000
6	Ass. Naz. Combattenti	» »	Arquata Ser.	200.000
7	Astengo cav. Emilio	Manovre	Savona	1.000.000
8	Andenino Giovanni	Facch. merci e bagagli registrati	Torino	200.000
9	Aymone Arturo	Manovalanza in genere	Roma	500.000
10	Bai Aldo	Manipol. mater. magazzino scorta	Porretta Terme	500.000
11	Balduini Giovanni	» »	Roma	300.000
12	Barboni Arturo	Manovalanza in genere	Chiaravalle	200.000
13	Basile e De Francisci	Facch. merci e bagagli registrati	Palermo	200.000
14	Benvenuti Corrado	Manipol. mater. magazzino scorta	Livorno	100.000
15	Berruti Federico	Facch. merci e bagagli registrati	Alessandria	200.000
16	Berruti Francesco	Manovalanza in genere	Alessandria	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
17	Bettin e Spolaor	Facch. merci e bagagli registrati Manovalanza in genere	Venezia Mestre	1.000.000
18	Biagi Ottorino	Facch. merci e bagagli registrati	Livorno	500.000
19	Biagini Orazio e Mario	Manipol. mater. magazzino scorta	Casalguidi	1.000.000
20	Bonatti Imolo	Facch. merci e bagagli registrati	Fidenza	200.000
21	Borghi Antonio	» »	Como	200.000
22	Borra cav. Carlo	Manipolaz. traverse	Livorno	1.000.000
23	Brezza Pietro	Manipol. mater. magazzino scorta	Torino	2.000.000
24	Bucalossi Walton	Facch. merci e bagagli registrati	Arezzo	200.000
25	Buini e Grandi	Manovalanza in genere	Bologna	illimitato
26	Camusso Niccolò	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	200.000
27	Cantini Matteo	Manovalanza in genere	Firenze	1.000.000
28	Caroti Vittorio	» »	Savona	200.000
29	Carovana Facchini	» »	Foggia	500.000
30	Carov. « F. Corridoni »	» »	Foggia	500.000
31	Carov. Portabagagli Porta Nuova	Facch. merci e bagagli registrati	Verona	200.000
32	Carov. « 4 Novembre »	» »	Bergamo	200.000
33	Casiraghi Luigi	Manovalanza in genere	Greco Milanese	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
34	Cattaneo Giuseppe	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	500.000
35	Cavallo Luigi	Manovalanza in genere	Beinette (Cuneo)	3.000.000
36	Cilloni Achille	Facch. merci e bagagli registrati	Pontebba	200.000
37	Colombo Luigi	Manovalanza in genere	Gallarate	500.000
38	Coop. « Adua »	Facch. merci e bagagli registrati	Padova	500.000
39	Coop. « Alba »	» »	Taranto	200.000
40	Coop. ex Combattenti	Manovalanza in genere	Riglione Oratoio (Pisa)	500.000
41	Coop. « Extram »	Biglietti, bagagli merci	Salsomaggiore	200.000
42	Coop. Facchinaggio e trasporti	Facch. merci e bagagli registrati	Verona	500.000
43	Coop. Facchini per la nuova stazione	» »	Cuneo	200.000
44	Coop. Facchini portabagagli	Facchinaggio e pulizia	Bologna	500.000
45	Coop. Facchini portabagagli	Facch. merci e bagagli registrati	Venezia	200.000
46	Coop. Fattorini staz. P. Nuova e P. Susa	Facchinaggio e pulizia	Torino	500.000
47	Coop. Imprese Ferroviarie	Manovalanza in genere	Pavia	200.000
48	Coop La Combattenti	» »	Catania	3.000.000
49	Coop. « La Diamante » fra volontari	Pulizia di stazioni	Venezia	200.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
50	Coop. « La Ferroviaria »	Manovalanza in genere	Ancona	200.000
51	Coop. « La Ferroviaria »	Manovalanza in genere - Facchinaggio M.	Treviso	200.000
52	Coop. Lucchese di produzione e Lav. fra ex Combattenti . . .	Manovalanza in genere - Facchin. merci e bagagli registrati	Lucca	200.000
53	Coop. Manovalanza Ferroviaria .	Manovalanza in genere	Bologna	500.000
54	Coop. « Michele Bianchi » . . .	Manovalanza in genere - Facchin. merci e bagagli registrati	Cagliari	200.000
55	Coop. Patria e Lavoro	Manovalanza in genere	Livorno	1.000.000
56	Coop. Bortabagagli	Facch. merci e bagagli registrati	Ancona	200.000
57	Coop. Bortabagagli	» »	Brescia	200.000
58	Coop. Bortabagagli	Facch. merci e bagagli registrati - Pulizia	Firenze	1.000.000
59	Coop. Bortabagagli	Facch. merci e bagagli registrati - Pulizia	Genova	200.000
60	Coop. Bortabagagli	Facch. merci e bagagli registrati -	Milano C.	3.000.000
61	Coop. Bortabagagli	Facch. merci e bagagli registrati Pulizia stazioni	Ventimiglia	500.000
62	Coop. Produzione e Lavoro ex Combattenti	Facch. merci e bagagli registrati	Pisa	200.000
63	Coop. « Riva Littoria »	» »	Venezia	200.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
64	Coop. Sindacale Fascista fra facchini "Scalo Lame"	Carico e scarico merci - Manovalanza in genere	Bologna	1.000.000
65	Coop. Smistamento merci Collettame	Facch. merci e bagagli registrati	Udine	200.000
66	Coop. Trasbordi	» »	Mantova	200.000
67	Coop. Trasbordi	Facch. merci e bagagli registrati – pulizia	Viareggio	200.000
68	Coop. « Virtus Nova Italia »	Manovalanza in genere	Pisa	500.000
69	Corporazione Facchini addetti alla R. Dogana	Facch. merci e bagagli registrati	Milano	200.000
70	Cortese Francesco	Manovalanza in genere	Sibari	200.000
71	Cucco Guido	Manipolazione traverse	Locri	5.000.000
72	Cuomo Matteo Giuseppe	Carico e scarico materiali	Letoianni	300.000
73	Dalla Mura Germano	Manovalanza in genere	Verona	1.000.000
74	D'Angelo Giuseppe	» »	Alessandria	500.000
75	De Angelis Emilio	» »	Foligno	200.000
76	Delù cav. rag. Luigi	Manovalanza in genere - Facchin. merci e bagagli registrati	Torino	5.000.000
77	De Silvestri Guglielmo	Facch. merci e bagagli registrati	Albenga	200.000
78	De Vecchis Federico	Carico e scarico materiali	Roma	200.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
79	Diana Mario	Manovalanza in genere	Piazza Armerina	500.000
80	Di Giorgio Raffaele	» »	Torre Annunziata	500.000
81	Dogliotti Piero	Manovalanza in genere - Carico e scarico mater. - Facch. merci e bagagli registrati	Genova	illimitato
82	Drutto Mario	Facch. merci e bagagli registrati	Domodossola	200.000
83	Ervas Vittorio	Manovalanza in genere	Gorizia	200.000
84	Esposito Gennaro	Manovalanza in genere - Carico e scarico materiali	Napoli	1.000.000
85	Fachinetti Giuseppe	Manovalanza in genere	Venezia	3.000.000
86	Ferrin Pietro	» »	Rivignano (Udine)	200.000
87	Folchi Cesare	» »	Voghera	200.000
88	Gabbioneta ing. Luigi	» »	Sesto S. Giov.	1.000.000
89	Gaetano Raniero e C.	Facch. merci e bagagli registrati	Vicenza	200.000
90	Garrino Giuseppe	» »	Vercelli	200.000
91	Gelli Giovanni	» »	Firenze	500.000
92	Giandomenico ing. Franco	Manovalanza in genere	Milano	3.000.000
93	Giannettino Giovanni	» »	Palermo	1.000.000
94	Giannini Gino	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
95	Giarratano Michele	Manovalanza in genere	Caltanissetta	3.000.000
96	Giordani Lino	Facch. merci e bagagli registrati	Falconara	500.000
97	Gorla Angelo	Manovalanza in genere	Milano	5.000.000
98	Gorrini Francesco	Facch. merci e bagagli registrati	Voghera	200.000
99	Gradaschi Aurelio	Manipol. mater. magazzino scorta	Genova	300.000
100	Grillo Leonida	Manovalanza in genere - Facchin. merci e bagagli registrati	Novi Ligure	3.000.000
101	Groppo Armodio	Facch. merci e bagagli registrati	Casale Monferrato	200.000
102	Haindl Lodovico	» »	Trento	200.000
103	Isopi ing. Adelio	Manipol. mater. magazzino scorta	Roma	500.000
104	Istituto di Prev.e Credito delle Comunic.	Manovalanza in genere - Noleggio cuscini	Roma	illimitato
105	Jafolla Alfredo	Manovalanza in genere	Sulmona	1.000.000
106	Lagorara Giuseppe	Manip. accumulatori - Facch. merci e bag. reg. - Pulizia carr. oggetti rinvenuti - Manovalanza in genere	Genova	illimitato
107	Lamacchia Nicola	Facch. merci e bagagli registrati	Potenza	200.000
108	Lanzano Alfredo	Manovalanza in genere	Napoli	1.000.000
109	« La Padovana »	» »	Padova	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
110	Locatelli Battista	Manovalanza in genere	Cassano d'Adda	1.000.000
111	« Lucidor »	Pulizia piazzali	Milano	200.000
112	Lunari ing. Gildo	Manipol. mater. magazzino scorta	Milano	1.000.000
113	Maccagni Giuseppe	» »	Treviglio	500.000
114	Mancastroppa Alfredo	Manovalanza in genere	Domodossola	200.000
115	Manetti Aurelio	Manovalanza in genere Manipolaz. mater. magazzino scorta	Gorizia	200.000
116	Marciello Giuseppe	Manovalanza in genere	Foggia	200.000
117	Marini Orlando	Manipol. mater. magazzino scorta	Cecina	100.000
118	Martinetti - De Marco e Tonietti	Facch. merci e bagagli registrati	Domodossola	200.000
119	Martini Marco	» »	Capua	200.000
120	Marziani Pietro	» »	Dittaino	200.000
121	Mazzoni Pietro	Manovalanza in genere	Piacenza	3.000.000
122	Merlini Enrico	Manipol. mater. magazzino scorta	Firenze	500.000
123	Messina Francesco	Manovalanza in genere	C. Vetrano	500.000
124	Minuto Giovanni	Manipolaz. Traverse	Reggio C.	200.000
125	Monomi Tito	Manovalanza in genere	Venezia	500.000
126	Morgante Antonio	Manovre e serv. accessori	Genova	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
127	Musi Ennio	Facch. merci e bagagli registrati	Parma	500.000
128	Necchi Federigo	Manovalanza in genere	S. Genesio (Pavia)	200.000
129	Negri Cesare	» »	Piacenza	200.000
130	Novelli Angelo	» »	Viterbo	10.000.000
131	Nucleo Facchini	Facch. merci e bagagli registrati	Imperia Oneglia	200.000
132	Nucleo Facchini	Facch. merci e bagagli registrati	Sanremo	200.000
133	Opera Pia del Buon Pastore	Manovalanza in genere	Roma	illimitato
134	Orlandi Manfredo	Manipol. mater. magazzino scorta	Torre del Lago	500.000
135	Ottaviani Odoardo	Facch. merci e bagagli registrati	Orte	200.000
136	Padovani Marcello	Manipolaz. traverse	Parona	5.000.000
137	Palenzona Lorenzo	Manovalanza in genere	Pozzolo F.	500.000
138	Panena Guido	Facch. merci e bagagli registrati	Brescia	200.000
139	Pani Giuseppe	Manovalanza in genere	Gorizia	3.000.000
140	Panichi Silvio	Manipol. mater. magazzino scorta	Pisa	1.000.000
141	Paoletti cav. Felice	Deposito bagagli a mano	Roma	500.000
142	Paperini Casimiro	Manovalanza in genere - Carico e scarico materiali	Oratoio Pisa (Pisa)	500.000
143	Parmeggiani Giulio	Manipol. mater. magazzino scorta	Trieste	100.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
144	Pavazza Matteo	Manovalanza in genere	Trieste	200.00
145	Pellegrino Natale	Facch. merci e bagagli registrati	Novara	200.00
146	Perazzini F.lli	Manovalanza in genere	Rimini	1.000.000
147	Perino (Eredi)	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	200.000
148	Petraro Cataldo	Manovalanza in genere	Taranto	500.000
149	Pitto Enrico	Manovalanza in genere - Carico e scarico materiali	Milano	3.000.000
150	Piva Luigi	Manovalanza in genere	Ferrara	3.000.000
151	Podestà Ugo	Facch. merci e bagagli registrati	Livorno	200.000
152	Polese cav. uff. Piero	Facch. merci e bagagli registrati - Manovre	Livorno	500.000
153	Ponterio Umberto	Manovalanza in genere	Catanzaro	200.000
154	Porro Francesco	Facch. merci e bagagli registrati	Mortara	200.000
155	Puglisi Calogero	Manovalanza in genere	Messina	3.000.000
156	Puglisi Giovanni	» »	Napoli	3.000.000
157	Randelli Enrico	» »	Firenze	200.000
158	Rasella Dino	» »	Sondrio	200.000
159	Renzo D. e Impollonia D.	Facch. merci e bagagli registrati	Messina	200.000
160	Renzoni Luigi	» »	Livorno	200.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
161	Repetto Gustavo	Manovalanza in genere	Bolzano	500.000
162	Rolandelli comm. Marco	Documenti di trasporto	Genova	500.000
163	Romanelli Libero P.	Facch. merci e bagagli registrati	Foggia	200.000
164	Rosa Giacomo	Manipol. mater. magazzino scorta	Gorizia	100.000
165	Russo Antonino	Manovalanza in genere	Licata	500.000
166	Salari Ubaldo	» »	Firenze	500.000
167	Sarchi Camillo	Manovalanza in genere - Carico e scarico materiali	Pozzolo F.	illimitato
168	Scaloni Aurelio	Manipol. mater. magazzino scorta	Angeli di Rosora Margo	1.000.000
169	Senesi Giorgio	» »	S. Romano	100.000
170	Simonetta Francesco	Manovalanza in genere	Reggio C.	500.000
171	Soc. Acc. Pagano Vincenzo e C. .	» »	Genova	5.000.000
172	Soc. An. Accumul. Scaini . . .	Manipol. accumulatori	Milano	illimitato
173	Soc. An, « A. Carosini »	Facch. merci e bagagli registrati - Manovre	Genova	3.000.000
174	Soc. An. Calatimbar	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	1.000.000
175	Soc. An. Fabbr. Italiana Magneti Marelli	Manipolaz. accumulatori	Milano	5.000.000
176	S. A. « Il Lavoro » Imprese Diverse (S.A.I.L.I.D.)	Facch. merci e bagagli registrati	Roma	1.000.000
177	Soc. An. Impianti telegrafici ecc.	Facch. merci e bagagli registrati - Pulizia	Pistoia	500.000

Numero d'ordine	Ragione sociale	Specializzazione dei servizi	Sede legale	Limite di somma degli appalti
178	Soc. An. Lanati e C.	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	3.000.000
179	Soc. An. Milani	Manipol. mater. magazzino scorta	Bologna	3.000.000
180	Soc. An. S.A.F.I.S.) per l'esercizio dei servizi ausiliari per le F. S.	Deposito bagagli a mano	Milano	500.000
181	Soc. An. « Scali Merci »	Facch. merci e bagagli registrati	Genova	3.000.000
182	Stacchini Ferruccio	» »	Livorno	200.000
183	Strati Felice	Manovalanza in genere	Reggio C.	200.000
184	Tait Carlo	Manipolaz. traverse	Mezzolombardo	100.000
185	Tampieri Angelo	Manovalanza in genere	Rimini	200.000
186	Tarantino Sabato	Carico e scarico materiali	Genova Rivarolo	500.000
187	Tremontani cav. ing. Cesare	Deposito bagagli a mano	Bologna	500.000
188	Tronati Farmiano	Manipol. mater. magazzino scorta	Gallese	500.000
189	Valeri Giovanni	Manovalanza in genere	Treviglio	200.000
190	Vergnano Cesare	» »	Genova Riv.	500.000
191	Visco Carmine	Facch. merci e bagagli registrati	Battipaglia	200.000
192	Vitale Giovanni	Manovalanza in genere	Trieste	1.000.000
193	Viti Angelo	Facch. merci e bagagli registrati - Carico e scarico materiali	Trieste	250.000
194	Zannoni e Colombi	Facch. merci e bagagli registrati	Monza	200.000
195	Zannoni Manlio	» »	Lecco	500.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione ordinaria orologi esistenti nel Compartimento di Ancona.	L. P.	Ore 12 del 19 nov. 1940-XIX	11.898	Ufficio I.E.S. Ancona
Sistemazione falda franosa al chilometro 90 della linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 18 del 19 nov. 1940-XIX	165.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale armamento di binari fra le stazioni di Pescara e Termoli.	L. P.	Ore 18 del 20 nov. 1940-XIX	380.000	Sezione Lavori Ancona
Id. id. fra le stazioni di Pescara e S. Benedetto del Tronto.	L. P.	Ore 18 del 20 nov. 1940-XIX	256.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura cunicoli cemento in stazione di Parma.	L. P.	Ore 18 del 20 nov. 1940-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Lavori di terra e murari per ampliamento della stazione di Tortoreto Nerèto.	L. P.	Ore 18 del 21 nov. 1940-XIX	231.000	Sezione Lavori Ancona
Attraversamento della sede ferroviaria della stazione di Ravenna con fognatura comunale.	L. P.	Ore 18 del 21 nov. 1940-XIX	70.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di 4000 metri cubi di ghiaia per massicciata di binari.	L. P.	Ore 17 del 21 nov. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di marciapiedi, pensiline, sottopassaggi in stazione di Genova Brignole.	L. P.	Ore 12 del 25 nov. 1940-XIX	8.320.000	Uff. Spec. Lavori Genova
Costruzione caserma Milizia Ferroviaria in stazione di Bologna C.	L. P.	Ore 18 del 25 nov. 1940-XIX	840.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori di terra e murari per sistemazione impianti della stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 17 del 25 nov. 1940-XIX	589.776	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di fabbricati per centraline elettriche nelle stazioni e fermate della linea Foggia-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 26 nov. 1940-XIX	500.000	Ufficio I.E.S. Bari
Sostituzione degli impianti di segnalamento in stazioni di Monrufino e Prevacina.	L. P.	Ore 12 del 27 nov. 1940-XIX	276.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Lavori per mettere fuori servizio gli impianti idrodinamici in stazione di Trento.	L. P.	Ore 12 del 29 nov. 1940-XIX	100.000	Ufficio I.E.S. Venezia

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento tratto ferrovia in frana al Km. 64 fra le stazioni di Ascea e Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 2 dic. 1940-XIX	458.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Consolidamento ponte in muratura di 10 metri di luce in stazione di Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 4 dic. 1940-XIX	439.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Consolidamento sede ferroviaria al Km. 64 + 700 e 65 + 020 fra le stazioni di Ascea e Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1940-XIX	674.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto illuminazione e forza motrice, suonerie, orologi elettrici, ecc. nel nuovo F. V. di Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1940-XIX	1.120.000	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	650	Ghiere di acciaio per perni manovelle motori di trazione	L. P.	3.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Listelli e traverse triangolari di larice per cancellate	L. P.	3.12.1940 A. XIX	Id. Sezione 4ª
N.	13.700	Berretti per la Milizia Ferrov.	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 47

21 novembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482. — *Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le promozioni nei ruoli organici civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai gradi 10° e superiori dei gruppi *A* e *B* ed equiparati, 12° e superiori del gruppo *C* ed equiparati, al grado di usciere e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, ancorchè dette promozioni siano conferibili automaticamente per sola anzianità, nonchè per le promozioni dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera, raffermati o in corso di rafferma, costituisce requisito indispensabile l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Per le promozioni conferibili per esame, la mancanza di detto requisito importa l'esclusione dalle relative prove.

Lo stesso requisito è indispensabile:

a) per i passaggi degli operai permanenti e degli incaricati stabili da un gruppo ad altro superiore di cui alle tabelle allegate al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

b) per le promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali;

c) per il passaggio dei salariati non di ruolo da un gruppo, o da una categoria inferiore ad uno dei gruppi e delle categorie superiori nelle quali detto personale è inquadrato presso ogni singola Amministrazione.

Art. 2.

I concorsi e gli esami di promozione già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge spiegano la loro efficacia anche rispetto a coloro che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1. Parimenti conservano la loro efficacia i provvedimenti di promozione già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunto a contratto, per il quale dai rispettivi ordinamenti siano previsti cambiamenti di qualifica che comportano aumento di trattamento economico.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1940-XIX.

Dette disposizioni si applicano altresì ai maestri elementari, in sede di passaggio dall'una all'altra delle categorie previste dal R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e, nella stessa categoria, all'atto dell'acquisizione dell'anzianità necessaria per l'attribuzione del trattamento economico che comporta aumento del supplemento del servizio attivo, agli ufficiali giudiziari, in sede di assunzione a uffici giudiziari di grado superiore e, comunque, ad ogni altro personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè al personale a questo equiparabile, nei cui riguardi le nomine che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico e l'esercizio delle funzioni subordinano al possesso di determinati requisiti od al verificarsi di determinate condizioni il conferimento di qualifica o l'esercizio di attribuzioni superiori o la progressione economica anche se a titolo integrativo o complementare, esclusi gli incrementi che siano da considerare aumenti periodici di retribuzione.

L'attuazione del precedente comma è disposta quando occorra, caso per caso, mediante decreti Reali da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

La presente legge si applica alle promozioni dei personali di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163 convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; non si applica alle promozioni conferibili per merito di guerra.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai segretari comunali e a tutto il personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè al personale degli Enti parastatali o di diritto pubblico o comunque sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello Stato.

Qualora i regolamenti organici degli enti di cui al comma precedente non prevedano promozioni, ma soltanto aumenti di trattamento economico che non siano da considerare aumenti periodici di stipendio e comunque nei casi ipotizzati dal 2° comma del precedente art. 3 la Giunta provinciale amministrativa per gli Enti locali stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge e il capo dell'Amministrazione, per gli altri Enti, promuoverà al medesimo fine le modifiche dei rispettivi regolamenti.

Art. 6.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 1, ma che trovandosi nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comprovi di aver presentato la domanda per acquisirlo, può essere designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione per la promozione, ma questa potrà essere conferita soltanto quando il personale medesimo abbia ottenuto l'iscrizione al Partito a condizione che, nel frattempo, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai termini delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.

Le promozioni, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state effettuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1, e i promossi prenderanno, nel rispettivo ruolo, il posto

loro assegnato nella graduatoria a suo tempo formata dal Consiglio di Amministrazione.

A tale effetto saranno tenuti scoperti nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi tanti posti quanti sono designati per le promozioni ai sensi del precedente comma e le promozioni di coloro che nella graduatoria predetta seguono i designati saranno conferite con riserva di anzianità.

Art. 7.

Nel termine di 90 giorni di cui al precedente art. 6 il personale che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo stesso e che debba sostenere concorsi o esami per l'avanzamento al grado superiore potrà essere ammesso a detti concorsi o esami ed essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento del posto, l'osservanza delle norme di cui al predetto art. 6.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche al personale che pur non essendo in possesso del requisito di cui all'art. 1 comprovi, ai termini degli articoli medesimi, di aver presentata la domanda per acquisirlo e che, alla data in entrata in vigore della presente legge, sia stato già scrutinato per la promozione e dichiarato meritevole di conseguirla o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, già indetti o in via di espletamento.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 2, 6, 7 e 8 sono estese, in quanto applicabili, al personale salariato di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1505. — *Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di delega concessa dalla lettera *B* dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, è estesa anche ai casi in cui i pensionati o assegnatari siano richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra.

In tali casi il pagamento delle pensioni ed assegni verrà effettuato senza la produzione dei documenti prescritti dall'art. 10 del R. decreto 24 aprile 1927-V, n. 677, e gli adempimenti previsti dall'art. 23 del Regio decreto stesso per gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici saranno assolti dagli enti militari dai quali i richiamati rispettivamente dipendono.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1940-XIX.

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1525. — *Soppressione del tronco ferroviario Paderno-Monterotondo-Iseo della linea Brescia-Iseo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, relativo all'esercizio delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ordinata la soppressione del tronco ferroviario Paderno-Monterotondo-Iseo della linea Brescia-Iseo.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla rimozione dei relativi impianti ed alla alienazione delle relative sedi e fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1940-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica alla esportazione delle insalate.

Ai fini del presente decreto si intendono per *insalate*: la lattuga cappuccia, la lattuga romana, l'indivia scarola e l'indivia riccia.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I cespi destinati all'esportazione devono essere interi, sani, freschi, puliti, di consistenza, forma e sviluppo normali in rapporto alla varietà, esenti da danneggiamenti provocati da parassiti o da gelo, nonchè da rosicchiature, da seccume, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I torsoli devono essere tagliati a non più di 1 cm. al disotto della corona di foglie esterne.

Art. 3.

Pezzature.

E' vietata l'esportazione di cespi di peso unitario inferiore a gr. 150.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1940-XIX.

In ogni imballaggio i cespi debbono essere impaccati secondo una delle seguenti pezzature: 9, 12, 15, 18, 24, 30, 40, 48.

La differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nello stesso imballaggio non deve superare gr. 200 per le pezzature, 9, 12, 15 e 18 e gr. 100 per le pezzature 24, 30, 40 e 48.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione alle condizioni della produzione e del mercato, può autorizzare, in determinati periodi, l'esportazione di una pezzatura supplementare da 60 cespi di peso unitario compreso tra gr. 100 e gr. 200.

Art. 4.

Imballaggi.

Le insalate debbono essere esportate in *gabbie di legno* aventi le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 39, altezza cm. 20 e le seguenti *caratteristiche*: quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25; *testate* e *fiancate* di quattro listelli orizzontali equidistanti, spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione del listello superiore di una o di entrambe le testate che deve essere spesso mm. 5 e largo mm. 50, inchiodati a ciascuna estremità con due chiodi ai cantonali; i listelli mediani delle testate e delle fiancate possono essere dello spessore di mm. 5; *fondo* di sei listelli trasversali spessi mm. 5 e larghi mm. 25, inchiodati a ciascuna estremità con un chiodo sul bordo superiore dei listelli inferiori di ciascuna fiancata; *coperchio*, per la gabbia con coperchio, di sei listelli trasversali e di tre longitudinali esterni, tutti spessi mm. 5 e larghi mm. 25.

La gabbia può essere costruita con lamine di legno tranciato e in tal caso dovrà avere le seguenti *caratteristiche*: quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm 25, sporgenti cm. 3-4 se l'imballaggio è accatastabile; *testate* e *fiancate* di lamine intrecciate fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, costituenti i bordi superiore e inferiore delle testate e delle fiancate, spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione di quello superiore di uno o di entrambe le testate che deve essere largo mm. 50; *fondo* e, per la gabbia con coperchio, *coperchio* formato di lamine longitudinali intrecciate con sei listelli trasversali, spessi mm. 5 e larghi mm. 25 ad eccezione di quelli estremi del fondo della gabbia accatastabile che devono essere larghi almeno mm. 50 ed essere smussati in coincidenza della sezione dei cantonali.

Le testate e il fondo delle gabbie destinate all'impacco delle *lattughe romane* possono essere dotati di un listello interno, spesso mm. 5 e largo mm. 25, inchiodato trasversalmente agli altri listelli.

Le misure stabilite per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci, i lati esterni della sezione dei cantonali devono essere di mm. 30 e lo spessore dei listelli deve essere aumentato di mm. 2.

La tara, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 20 per cento del peso lordo.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può autorizzare per la cam-

pagna 1940-41, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi previsti dall'art. 4 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII.

Impacco.

Art. 5.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da insalata di una sola varietà.

I cespi di forma globosa devono essere imbaccati in due strati, separati da un foglio di carta bianca e disposti nello strato inferiore con il torsolo in basso e in quello superiore con il torsolo in alto.

In ogni imballaggio i cespi di forma allungata devono essere impaccati: orizzontalmente in due o tre strati; oppure con il torsolo in alto, in un solo strato; oppure orizzontalmente nello strato inferiore e con il torsolo in alto strato superiore; oppure con il torsolo in basso nello strato inferiore e con il torsolo in alto nello strato superiore; oppure con il torsolo in alto in due strati.

L'impacco dei cespi deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità. Non è ammessa la presenza di foglie staccate.

Per le indivie scarole, ad eccezione di quelle della pezzatura 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 3, è fatto obbligo di legare i singoli cespi con materiale adatto.

L'uso di materiale d'impacco è facoltativo. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati importatori, può autorizzare condizioni di impacco diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero delle corporazioni e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) denominazione del prodotto: lattuga cappuccia, o lattuga romana, o invidia scarola, o invidia riccia, seguita dalla indicazione della varietà;

d) numero dei cespi, secondo le pezzature stabilite all'art. 3.

Le indicazioni debbono figurare, nell'ordine di cui sopra, sul listello largo cm. 5 di una testata, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3; le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere in caratteri alti almeno millimetri 10.

Art. 7.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

Controllo.

Tutte le spedizioni di insalata dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare insalate deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al seguente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dal quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità in colli ed il peso, suddivisa secondo la varietà, i tipi d'imballaggio e le pezzature. Uno degli originali di tale distinta, per le spidizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato alle autorità ferroviarie per le spedizioni per ferrovia, alle autorità doganali per le spedizioni via mare ed al vettore per le spedizioni per via ordinaria.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di insalate rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero d'accordo con l'amministrazione ferroviaria può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di insalate devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto delle esportazioni di partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 101 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le Autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di insalata che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o per le quali non risultino comunque osservate le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge e nel presente decreto.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero prenderà accordi con l'Amministrazione ferroviaria perchè sia assicurata nel miglior modo l'osservanza del divieto di trasporto, stabilito dal citato art. 10, delle partite di insalata per le quali non risultino osservate le disposizioni contenute nel predetto Regio decreto-legge e nel presente decreto.

Art. 9.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 10.

Il decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 1 del 2 gennaio 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI.

Il Ministro per le corporazioni
RICCI.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI.

TABELLA DEI CENTRI DI CONTROLLO PER L'ESPORTAZIONE DELLE INSALATE

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Pescara
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Palermo Messina Catania Siracusa

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara escluse quelle appartenenti a detta linea.

(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 48

28 novembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1940-XVIII. *Unificazione dei profilati angolari a lati uguali e disuguali, mezzi tondi, regolari ed irregolari* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 28 ottobre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni UNI contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 821-823 — 19 dicembre 1938-XVII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L a lati uguali (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 824-827 — 19 dicembre 1938-XVII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L a lati disuguali (fascicolo unico di 4 tabelle).

UNI 828 — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo.

UNI 829 — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 1940-XIX.

un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle predette disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX. — *Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio da L. 0,50* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1401, col quale il Ministro per le finanze è stato autorizzato a fissare, con propri decreti, il termine del corso legale delle monete di nichedio da L 0,50 e da L. 0,20;

Ritenuta l'opportunità di procedere, nelle attuali contingenze, al ritiro delle monete di nichelio da L. 0,50 in circolazione;

Decreta:

Le monete di nichelio da L. 0,50 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 31 dicembre 1940-XIX.

Le monete anzidette, fino al 31 gennaio 1941-XIX saranno cambiate dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale del Regno al loro valore nominale e successivamente saranno pagate al loro valore di metallo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1940-XIX.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 49

5 dicembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458. — *Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini caduti nell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3.

Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1940-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX. — *Autorizzazione all'assunzione in ruolo dei primi sessanta candidati risultati idonei, dopo i vincitori, nel concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri data con lettera n. 7544/14/1.3.1 del 16 ottobre 1940-XVIII;
Udito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

I primi 60 candidati risultati idonei dopo i vincitori nel concorso a 600 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVIII, n. 1299, possono essere assunti a ruolo.
Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 279 del 29 novembre 1940-XIX.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1940-XIX, n. 1710. — *Modifica al 2° comma dell'art. 22, limitatamente alle Ferrovie dello Stato, del Regolamento per la polizia, la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate.*

IL MINISTRO

PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. D. 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª) col quale fu approvato il Regolamento per la la polizia, la sicurezza e regolarità delle Strade Ferrate;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 300 che dà facoltà al Ministro per le Comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate, salvo per quanto concerne la materia penale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di modificare il 2° comma dell'art. 22 del predetto Regolamento, limitatamente alle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla Rete ferrovia esercitata dalle Ferrovie dello Stato rimane stabilito:

Nel caso che avanti alla locomotiva nel senso della marcia sia collocato un solo veicolo di tipo normale, la velocità del convoglio verrà limitata a 75 Km. /ora.

Roma, lì 26 novembre 1940 Anno XIX.

Il Ministro
Host Venturi.

Errata-corrige Boll. Uff. n. 30 del 25-7-1940 XVIII.

A pag. 323 — Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 68 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere, il n. 40° deve leggersi: *Saja Francesco*, anzichè: Saija Francesco.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 50

12 dicembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1607. — *Nomina ed attribuzioni dei capi fabbricato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, previa intesa col Ministero della Marina per quanto riguarda le località comprese nella circoscrizione territoriale delle piazze marittime, in tutti gli edifici o gruppi di edifici adibiti sia isolatamente che promiscuamente ad uso di abitazione, uffici, banche, alberghi, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili, dovrà essere nominato un capo fabbricato.

L'Unione nazionale protezione antiaerea stabilirà, caso per caso, i gruppi di edifici per i quali è sufficiente un solo capo fabbricato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fabbricati adibiti ad uso di uffici e servizi pubblici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici solo quando per i medesimi si sia provveduto con particolari disposizioni.

Art. 2.

La nomina del capo fabbricato viene fatta dall'U.N.P.A. ed è subordinata al nulla osta dei competenti organi del Partito Nazionale Fascista.

Il capo fabbricato dipende dai comandi rionali dell'U.N.P.A.

Spetta al capo fabbricato provvedere alla applicazione, alla vigilanza ed al controllo di tutte le misure protettive antiaeree, sulla base delle direttive ed istruzioni delle competenti autorità, assumendo, al momento dell'allarme, la direzione e la responsabilità di tutto quanto concerne la protezione antiaerea. Egli deve inoltre provvedere al collegamento tra il proprietario e gli abitanti della casa con le autorità preposte alla protezione antiaerea.

Sono di competenza del proprietario dell'edificio l'apprestamento delle opere e dei servizi di protezione antiaerea da attuarsi a sua cura e spese, compresa la fornitura delle maschere antigas al capo fabbricato e alle altre persone addette alla protezione casalinga dell'edificio.

Il capo fabbricato deve essere scelto fra gli abitanti di ambo i sessi di ciascun edificio o gruppo di edifici, non impegnati per i servizi che richiedano il loro allontanamento dall'edificio o gruppi di edifici al momento dell'allarme.

Il capo fabbricato deve aver compiuto l'età di anni ventuno e, nel caso venga scelto fra gli abitanti di sesso maschile soggetti ad obblighi di servi-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 281 del 2 dicembre 1940-XIX.

zio militare, dovrà avere compiuto il 48° anno di età. Qualora il capo fabbricato possa essere richiamato alle armi, sarà richiesto alla forza armata di appartenenza la sua disponibilità ai fini dell'impiego nelle formazioni militari, sempre che egli non rivesta grado di ufficiale.

I Ministeri militari interessati hanno facoltà di negare la disponibilità a coloro che, pur non rivestendo grado di ufficiale, appartengono a determinate categorie e specialità.

Qualora si preveda che il capofabbricato debba essere impegnato per servizi che impongono, al momento dell'allarme, il suo allontanamento dall'edificio nel quale egli si trova normalmente, dovrà provvedersi alla nomina con le stesse norme stabilite per il capo fabbricato, di un vice-capo fabbricato che sicuramente possa espletare in posto le funizoni in caso di bisogno.

Art. 3.

Coloro che, nominati capi fabbricato, non adempiano in tempo di pace agli obblighi stabiliti nella presente legge e a quelli che saranno indicati nel Regolamento sono puniti con l'ammenda sino a lire duecento e con l'arresto fino ad un mese.

In tempo di guerra la pena è dell'ammenda in misura non superiore a lire mille o dell'arresto in misura non superiore a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L'ammenda e l'arresto di cui ai commi precedenti possono essere applicati anche congiuntamente.

Art. 4.

In tempo di guerra i capi fabbricato, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono equiparati ai pubblici ufficiali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1608. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, nel seguente nuovo testo:

Art. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella *A*, l'imposta sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è stabilita nella misura di L. 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

Art. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella *A*, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento, a norma dell'articolo precedente, si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento dell'atto della vendita al pubblico, giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 3.

Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella *A*, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del 2 per cento, se la merce è venduta nello stesso stato in

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 1940-XIX.

cui è stata importata, e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ove la merce abbia subìto manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni.

Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella *A*, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella *A*, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante e produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente art. 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

Art. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella *B*, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

Art. 6.

Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite o forniture delle merci indicate nell'annessa tabella *A*, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 8 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato *B*, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopratassa e penale.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate sino alla data di approvazione del detto testo unico in materia di imposta generale sull'entrata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

TABELLA *A*.

Vini spumanti.

Liquori ed aperitivi a base di alcole.

Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotofirafia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, vaselline, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; dentifrici e paste da denti; saponi profumati ed antisettici; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le vaziazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Gli assegni annui concessi con l'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2356, convertito nella legge 27 marzo 1930-VIII, n. 260, al clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, in annue lire 11.960 per l'Arcivescovo preposto alla Chiesa medesima, in lire 7.920 per il Canonico arciprete ed in lire 7.700 per ciascuno degli altri sette Canonici.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41, delle somme occorrenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1940-XVIII.

Ministero degli affari esteri:

lire 550.000 per l'acquisto di edificio ad uso della Regia Legazione di Teheran.

lire 4.640.000 per l'assegnazione di un contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia.

Art. 6.

E' autorizata l'assegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1940-41 della somma di lire 60 milioni, quale fondo a disposizione del Ministero medesimo per contributi e concorsi di spese a favore dell'Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre d'Oltremare, da erogare con le norme che saranno stabilite dal Ministero dell'Africa Italiana di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizata a prelevare la somma di lire 7 milioni dall'avanzo dell'esercizio 1939-40 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il termine stabilito dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112, per la devoluzione alla parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto della gestione dei monopoli per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, per essere utilizzato in spese di miglioramento del materiale e principalmente di quello per l'estensione del freno continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

Art. 9.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per spese relative ai servizi della pesca saranno — con decreto del Ministero delle finanze — trasferiti ai corrispondenti capitoli per dette spese istituiti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 10.

E' autorizata la spesa di lire 3.500.000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per anticipazioni straordinarie a favore di quelle Aziende Patrimoniali del Demanio dello Stato, per le quali, in dipendenza dello stato di emergenza, siasi determinata l'impossibilità di fronteggiare i pagamenti con le ordinarie disponibilità.

Le erogazioni in conto della suddetta somma di lire 3.500.000 saranno disposte con decreti del Ministero per le finanze su domanda dei titolari delle

gestioni delle singole aziende, previo parere favorevole del Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione delle Aziende anzidette.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione in bilancio della somma suddetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Omissis.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino *viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXXIII - N. 51

19 dicembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti — Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1940-XIX. *Unificazione dell'acciaio al carbonio laminato in lamiera* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo della osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 815-816, 19 dicembre 1938-XVII: Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo. Lamiere aventi spessore eguale o maggiore a 4 mm. Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 817-818, 19 dicembre 1938-XVII: Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo. Lamiere aventi spessore da 4 a 30 mm. Tolleranze comuni sulle dimensioni e sul peso (fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1940-XIX.

sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per costituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1940-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1940-XIX, n. 1904 — *Autorizzazione ad espletare i concorsi interni a posti di Deviatore capo, Manovratore capo, Conduttore principale e Capo deposito di 3ª classe e nuove norme per i concorsi stessi*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale colla relazione in data 8 dicembre 1940-XIX n. PAG. 040/24/180993 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. Decreto Legge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Visti i propri Decreti: 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450; 21 maggio 1940-XVIII, n. 3789; 28 maggio 1940-XVIII, n. 3856;

Viste le disposizioni date al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I concorsi interni a posti di Deviatore capo e Manovratore capo, Conduttore principale, Capo deposito di 3ª classe, banditi coi Decreti Ministeriali sopra citati, possono essere espletati.

Le norme relative ai detti concorsi e annesse ai decreti stessi sono annullate — eccezione fatta per quanto riguarda i programmi di esame che rimangono invariati — e sostituite da quelle annesse al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 17 dicembre 1940-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI DEVIATORE CAPO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di deviatore capo.

2. — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i capi squadra deviatori nominati a tale qualifica con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1938 e che risultino iscritti al P. N. F.

3. — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte in carta da bollo da L. 6 — dovranno essere presentate al titolare della stazione presso la quale l'agente presta servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale.

Saranno tenute valide le domande già presentate, per l'ammissione al concorso, in base alle norme annesse al Decreto Ministeriale 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450.

4. — Entro i cinque giorni successivi le domande medesime, saranno, a cura del detto Superiore, inviate alla propria Sezione Movimento con le necessarie informazioni sul conto del candidato esposte in apposito rapporto secondo il modello che sarà distribuito dal Servizio Movimento.

5. — Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4, le Sezioni, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, accompagnato da un rapporto informativo.

Unitamente alle domande dovrà essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1936-1940, nonchè della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1715 approvate con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Su tale elenco dovrà essere esposto anche il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso del richiedente.

6. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Gli esami saranno orali, come da programma annesso al *Decreto* Ministeriale 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450.

8. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione è il seguente:

Materie di movimento	punti 10	per ciascuno dei componenti la Commissione
Condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudini al grado superiore .	» 10	complessivamente per tutta la Commissione

9. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato almeno i 7/10 della puntazione massima complessiva stabilita per le materie di movimento.

10. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato sulle materie di movimento e sui requisiti di condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

11. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, riguardanti l'applicazione dei RR. DD. LL. 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti in organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata dall'Ecc. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Trascorsi due anni da tale pubblicazione, la graduatoria dovrà ritenersi perenta.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI MANOVRATORE CAPO

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di manovratore capo.

2. — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i capi squadra manovratori nominati a tale qualifica con anzianità non posteriore al 31 dicembre 1938 e che risultino iscritti al P. N. F.

3. — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6 — dovranno essere presentate al titolare della stazione presso la quale l'agente presta servizio entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale.

Saranno tenute valide le domande già presentate, per l'ammissione al concorso, in base alle norme annesse al Decreto Ministeriale 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450.

4. — Entro i cinque giorni successivi le domande medesime saranno, a cura del detto Superiore, inviate alla propria Sezione Movimento con le necessarie informazioni sul conto del candidato esposte in apposito rapporto secondo il modello che sarà distribuito dal Servizio Movimento.

5. — Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4, le Sezioni, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato, aggiornato in ogni sua parte, accompagnato da un rapporto informativo.

Finalmente alle domande dovrà essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1936-1940, nonchè della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della

guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Su tale elenco dovrà essere esposto anche il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso del richiedente.

6. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Gli esami saranno orali, come da programma annesso al Decreto Ministeriale 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450.

8. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione è il seguente:

Materie di movimento	punti 10	per ciascuno dei componenti la Commissione
Condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudini al grado superiore .	» 10	complessivamente per tutta la Commissione

9. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato almeno i 7/10 della puntazione massima complessiva stabilita per le materie di movimento.

10. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato sulle materie di movimento e sui requisiti di condotta, zelo e capacità in servizio ed attitudine al grado superiore costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

11. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, riguardanti l'applicazione dei RR. DD. LL. 2 giugno 1936-XIV, N. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata dall'Ecc. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Trascorsi due anni da tale pubblicazione, la graduatoria dovrà ritenersi perenta.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CONDUTTORE PRINCIPALE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore principale.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore con anzianità non posteriore al 1° luglio 1937, che risultino abilitati alla scorta dei treni in data non posteriore al 10 ottobre 1938 ed iscritti al P.N.F.

3. — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro *venti* giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

Entro i *cinque* giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

Saranno tenute valide le domande già presentate per l'ammissione al concorso, in base alle norme annesse al Decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII n. 3789.

4. — Entro i *dieci* giorni successivi alla data rispettivamente fissata come termine ultimo per l'invio delle domande alle Sezioni, queste, dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato aggiornato in ogni sua parte, nonchè un prospetto informativo, da compilarsi secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, all'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1936-1940, della data in cui conseguirono l'abilitazione alla scorta dei treni, nonchè della data di inscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927-V, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate con D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Dovrà, inoltre, su tale elenco, essere esposto il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso.

5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle dispo-

sizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale, in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso e agli esami.

6. — La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

7. — Gli esami saranno orali, come da programma annesso al Decreto Ministeriale 23 maggio 1940, n. 3789.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

8. — I candidati, che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta, saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

A) Servizio del movimento . . .	punti 20	per ciascuno dei componenti la Commissione
B) Servizio delle merci	» 20	
Lingue estere (per ciascuna) . .	» 6	complessivamente per tutta la Commissione

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

10. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle due prove obbligatorie avrà riportato non meno di 7/10 della votazione complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

11. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella relativa alle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

12. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, terrà presente le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento del personale.

13. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico entro il periodo di due anni di cui al successivo punto 14 e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento, nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

14. — La graduatoria di merito, approvata dall'Ecc. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Trascorsi due anni da tale pubblicazione la graduatoria sarà da ritenersi perenta.

15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno per n. 18 posti di Capo deposito di 3ª classe.

Ai concorso possono partecipare i macchinisti di 1ª classe ed i macchinisti di 2ª classe della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della trazione elettrica abilitati alla trazione a vapore, che abbiano un'anzianità di macchinista di 2ª classe non posteriore al 1° gennaio 1939; che abbiano inoltre un'anzianità da aiuto macchinista non posteriore al 1° gennaio 1924, ed infine abbiano, alla data di approvazione delle presenti norme, già funzionato da capo deposito o da distributore per almeno 180 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

Potranno inoltre concorrere agli esami stessi i sotto capi tecnici di 1ª classe, nonchè i sotto capi tecnici che abbiano conseguito tale qualifica non posteriormente al 1° gennaio 1940, purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F.

2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei indirizzata al Servizio Materiale e Trazione.

I capi delle Sezioni, delle Officine, ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettive nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1936-1940, nonchè della data d'iscrizione al P. N. F.; e, eventualmente, se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi.

Saranno tenute valide le domande già presentate per l'ammissione al concorso, in base alle norme annesse al Decreto Ministeriale 28 maggio 1940-XVIII, n. 3856.

3. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da una apposita Commissione esaminatrice di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 2° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

4. — Gli esami saranno effettuati da un'apposita Commissione esaminatrice composta di un Presidente di grado non inferiore al 2° e di due membri di grado non inferiore al 4° da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi e provvede alle opportune notifiche agli agenti ammessi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, in merito alla località nella quale avranno luogo le prove di esame e alla relativa data.

Per le prove facoltative di lingue francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

5. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

La prima prova scritta consisterà in una relazione su argomento d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica, geometria e fisica nei limiti che a queste materie sono assegnati dal punto *a*) dei programmi di esame *A* e *B* annessi alle norme di cui al Decreto Ministeriale 28 maggio 1940-XVIII, n. 3856.

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomotive a vapore o elettriche.

La prova orale verterà per tutti sulle materie del programma *A*, e per quelli abilitati alla trazione elettrica anche sulle materie del programma *B*.

A richiesta dei candidati sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e verrà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

6. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte:

Relazione	punti 10	per ciascuno dei componenti della Commissione
Saggio di aritmetica, geometria fisica	» 10	
Saggio di disegno	» 10	
Prova orale (Trazione a vapore) . . .	» 30	

Prova orale (Trazione elettrica) . .	»	9	complessivamente per tutti i membri della Commissione
Prova facoltativa sulle lingue estere (per ciascuna prova)	»	3	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 2°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore esercitate Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/30 dei punti attribuiti alla prova stessa.

I candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale sulla trazione a vapore almeno 63/90 dei punti stabiliti.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi ai candidati che abbiano conseguito tutte e due le abilitazioni. Fra coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà data la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti, dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si recheranno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata effettiva di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

— Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine della graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata dall'Ecc. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIII - N. 52

26 dicembre 1940
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX, n. 1709. — *Integrazione dell'art. 18 delle norme per il funzionamento dei Distributori della Gestione Speciale Viveri "La Provvida".*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il disposto dell'art. 18 delle norme per il funzionamento dei Distributori della Gestione Speciale Viveri "La Provvida" approvate dal Ministro delle Comunicazioni in data 26 gennaio 1925 e modificate con i Decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 19 agosto 1925, 20 marzo 1926 e 1° luglio 1926 in merito ai versamenti alle Stazioni degli introiti giornalieri dei Distributori anzidetti.

Considerata l'opportunità di introdurre opportune modificazioni alle norme di cui sopra allo scopo di evitare gli inconvenienti a cui nell'attuale stato di emergenza potrebbe, in taluni casi, dar luogo l'applicazione delle norme stesse;

Vista la proposta del Capo Servizio Approvvigionamenti;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'art. 18 delle vigenti Norme per il funzionamento dei Distributori Viveri è integrato come segue:

« Previ accordi da prendersi di volta in volta fra la Gestione Speciale « Viveri "La Provvida" ed il Servizio Ragioneria, i versamenti dei Distributori, anzichè alle Casse delle rispettive Stazioni, potranno essere fatti presso « i locali Uffici Postali, in un apposito conto corrente intestato alla Direzione « Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Ragioneria.

« La ricevuta del versamento rilasciata dagli Uffici Postali sarà posta, « dai singoli Distributori, a corredo del proprio resoconto Mod. G. V. 9 rassegnato all'Ufficio Centrale della Gestione.

« I relativi certificati di allibramento pervenuti giornalmente dal competente Ufficio dei Conti Correnti Postali al Servizio Ragioneria, saranno da « questo registrati agli effetti della tenuta del suddetto speciale conto corrente con le Poste, e successivamente inviati, pure giornalmente, alla Gestione Speciale Viveri per i riscontri e le operazioni di sua competenza.

« Gli importi versati sul conto corrente postale saranno da accreditarsi « alla Gestione Speciale Viveri attraverso il conto Fuori Bilancio 135: "Introiti diversi da regolare sotto conto B part. 1366: "Versati sul conto corrente postale (Gestione Speciale Viveri".

« Gli interessi maturati sul detto conto corrente saranno accreditati all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

Roma, li 26 novembre 1940-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

Ordine di servizio n. 165.

Regolamento sui segnali edizione 1940.

E' in corso di stampa il nuovo Regolamento sui segnali (edizione 1940-A. XVIII) approvato dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 4136 del 16 giugno 1940-XVIII.

Tale Regolamento che aggiorna e in parte modifica quello ora in vigore (edizione 1922 e successive ristampe) dovrà — dalla data che si fa riserva di indicare — essere osservato in sostituzione di quello attuale che, dalla stessa data, dovrà considerarsi abrogato.

Detto Regolamento dovrà essere distribuito a tutti gli agenti interessati del Movimento, della Trazione e dei Lavori.

Dal Regolamento sui segnali edizione 1940 sono state stralciate le disposizioni che si riferiscono al segnalamento a campana e quelle relative alle linee della Venezia Giulia e Tridentina, facendone oggetto di due apposite appendici al Regolamento stesso, e precisamente:

APPENDICE n. 1 — Segnalamento a campana.

APPENDICE n. 2 — Disposizioni complementari per le linee della Venezia Giulia e Tridentina.

Le appendici n. 1 e 2 dovranno essere distribuite, per quanto riguarda il personale esecutivo, ai soli agenti che prestano servizio rispettivamente sulle linee dove è in funzione il segnalamento a campana e sulle linee della Venezia Giulia e Tridentina.

Chi riceve copia del nuovo Regolamento edizione 1940 dovrà rilasciarne regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere trasmesse alla rispettiva Sezione Compartimentale che le conserverà nella posizione personale di ogni singolo agente.

Le predette Sezioni dovranno assicurarsi che tutti i dipendenti agenti interessati siano forniti di una copia del nuovo Regolamento sui segnali ed eventualmente delle relative appendici ed a tempo debito dovranno accertarsi che gli agenti stessi abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni, dandone conferma al rispettivo Servizio.

Per facilitare lo studio del nuovo Regolamento sui segnali si mettono in evidenza le *principali* varianti introdottevi rispetto al testo attuale.

— *Accensione dei fanali* (art. 3).

E' stata introdotta la facoltà di tenere accesi nelle stazioni disabilitate solo i segnali che si riferiscono alla circolazione dei treni nei binari prestabiliti.

— *Fischi per la messa in moto dei treni spinti in coda* (art. 8).

E' stato precisato che i fischi per la messa in moto dei treni con locomotiva in coda devono essere emessi solo quando la locomotiva di coda entri subito in azione per spingere.

— *Segnali di rallentamento* (art. 30).

E' stato disposto che i segnali di rallentamento devono usarsi per segnalare al macchinista le *limitazioni di velocità di durata temporanea* e non quelle di carattere permanente, come si pratica in base all'attuale Regolamento. Que-

ste ultime vengono segnalate, come si dirà in seguito, con gli indicatori di velocità massima.

E' stato inoltre stabilito che la tabella con l'indicazione della velocità da osservarsi in corrispondenza del tratto difettoso, anzichè al segnale di inizio di rallentamento, venga applicata al segnale di attenzione.

— *Indicatori di velocità massima* (art. 33).

Trattasi di una nuova tabella di forma rettangolare portante i numeri corrispondenti alle due velocità massime ammesse e che si usano, di regola in piena linea per individuare i punti di variazione delle velocità massime risultanti dall'orario.

— *Segnalazioni nelle stazioni, assuntorie e fermate* (art. 36).

Si è stabilito che per i treni che non fermano non occorre, di giorno esporre davanti al F. V. la bandiera ravvolta.

— Si è soppressa la disposizione contenuta nell'attuale art. 36, essendo stato abolito l'obbligo del distanziamento dei treni a tempo sulle linee esercitate col giunto e col consenso telegrafico.

— *Colorazione segnali di avviso.*

Alla colorazione arancione delle ali dei segnali di avviso è stata sostituita quella "gialla". La stessa sostituzione di colore è stata disposta per la luce di detti segnali e di quelli permanentemente luminosi.

— *Rispetto del segnale di 1ª categoria e di quello di avviso* (art. 46).

E' stato precisato che un treno, il quale dopo la fermata ad un segnale permissivo a via impedita riprende la corsa con le precauzioni prescritte, non deve tener conto, fino alla prima stazione abilitata, degli altri segnali permissivi — comunque disposti — che eventualmente incontrasse.

— *Rispetto ai segnali a disco girevole* (art. 52).

La visibilità dei segnali a disco, viene riferita ai segnali stessi anzichè, come attualmente, al punto protetto dai medesimi.

— *Segnali bassi* (art. 54).

Sono stati previsti anche i segnali bassi permanentemente luminosi.

— *Protezione dei passaggi a livello* (art. 58).

E' stato ammesso che i passaggi a livello possano essere protetti anche da dischi girevoli o da segnali di II categoria

— *Visibilità dei segnali* (art. 59 e 60).

Si stabiliscono le visibilità minime dei segnali di I categoria e di avviso e dei dischi girevoli o dei segnali di II categoria. Tale distanza, che attualmente si rilevava implicitamente dalle norme relative alla posa petardi, è stata portata da 100 a 150 m. per le linee che ammettono, per i treni comuni, velocità superiori a 90 km. ora.

— *Tavole di orientamento* (art. 70).

Viene disciplinato l'uso delle tavole di orientamento sulle linee non a trazione elettrica, per richiamare l'attenzione dei macchinisti sulla presenza dei segnali fissi.

— *Segnali per locomotive ed automotrici elettriche* (art. 79).

E' stato consentito che il segnale di abbassamento archetti possa essere impiantato a distanza minore di 50 metri quando la velocità ammessa non superi i 30 Km-ora.

E' stato anche consentito di omettere il segnale di abbassamento archetti quando il treno abbia avuta regolare prescrizione ed il punto da percorrere ad archetti abbassati sia facilmente individuabile senza possibilità di equivoci.

In calce al nuovo Regolamento, in apposito allegato, è stata riportata una esemplificazione dei casi più comuni di segnalamento per facilitare a tutto il personale l'esatta comprensione delle disposizioni regolamentari.

In relazione alle varianti introdotte nel nuovo Regolamento sui segnali, sono state approvate dall'Eccellenza il Ministro con il Decreto sopra citato anche le seguenti modifiche agli articoli 3, 6 (comma 9), 9 (comma 17), 14 (comma 15), 22 (comma 11), 32-bis (comma 3) e 41 (comma 10, 11 e 13) del Regolamento per la circolazione dei treni.

Regolamento per la circolazione dei treni.

Art. 3.

Comma dall'1 al 4 invariati.

Comma 5 — I treni vengono distanziati:

a) col giunto telegrafico o telefonico;

b) col consenso telegrafico o telefonico;

c) col blocco.

Comma 6 — soppresso.

Comma 7 — Sulle linee esercitate col regime del *giunto* una stazione non può licenziare un treno se prima non abbia ricevuto dalla stazione successiva l'avviso che il treno precedentemente partito nella stessa direzione vi sia giunto completo. Tale avviso non occorre sulle linee a semplice binario quando fra due treni successivi nella stessa direzione viene a trovarsi interposto un altro treno viaggiante in direzione opposta.

Sulle linee esercitate col regime del *consenso*, le stazioni non possono licenziare un treno se prima non hanno chiesto ed ottenuto dalla successiva l'avviso di "via libera".

La stazione alla quale viene rivolta la domanda di consenso, deve concederlo solo quando sia giunto in essa completo il treno precedente e, sulle linee a semplice binario, deve anche subordinarlo alla condizione che sia arrivato nella stazione che ha chiesto il consenso l'ultimo treno che le è stato inviato in senso opposto.

Sulle linee esercitate col *giunto* quando, per spostamento di incrocio, due treni vengono a seguirsi, mentre tra l'uno e l'altro era prima intercalato un treno in direzione opposta, si deve applicare, per la partenza del secondo treno, il consenso telegrafico o telefonico.

Col sistema di *blocco* le linee sono suddivise in tratti detti sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi collegati fra loro in modo tale che un segnale non possa disporsi a via libera per la partenza o per il transito di un treno, se il treno precedentemente partito o transitato nella stessa direzione non abbia sgombrata la sezione. Sulle linee a semplice binario la disposizione a via libera di un segnale di blocco è anche subordinata alla condizione che nessun

treno si trovi a viaggiare in senso opposto fra detto segnale e la stazione successiva (1).

Comma 8 — Soppresso.

Comma 9 — Su tutte e linee non esercitate col sistema del *blocco* vige il regime del giunto o del consenso.

Comma 10 e 11 — Invariati.

Art. 6.

Comma 9 — Anzichè per iscritto le prescrizioni di movimento possono farsi per telefono al personale delle stazioni e della linea; in questo caso l'ordine deve essere registrato su apposito fascicolo tanto da chi lo dà come da chi lo riceve e quest'ultimo deve anche ripeterlo.

Quando dall'indicazione di un segnale fisso, di una suoneria, di un ripetitore ecc., si abbia modo di controllare che l'ordine fu eseguito, l'ordine stesso può essere dato verbalmente e, se dato per telefono, se ne può omettere la registrazione.

Nelle stazioni che hanno i deviatoi assicurati con fermascambi è ammesso che il dirigente faccia ai deviatori le partecipazioni a voce anzichè per iscritto quando essi stanno normalmente presso il fabbricato viaggiatori.

Art. 9.

Comma 17 — Apposita annotazione nell'orario generale di servizio può disporre che le *manovre* nelle *stazioni* e fermate, non rette da dirigente il movimento, siano sempre comandate dal capotreno, al quale spetta, in tal caso, l'obbligo di curare la protezione delle *manovre* stesse e di ordinare all'agente che presenzia il posto di ridisporre i segnali di protezione a via libera dopo la partenza del treno.

Art. 14.

Comma 15 — L'ultimo alinea è sostituito dal seguente:

Nei casi in cui l'avviso occorra e non riesca possibile darlo o averne conferma, il treno dovrà essere ricevuto in stazione previa fermata al segnale di protezione. Inoltre se si tratta di ricevimento in binario ingombro all'uscita, si applicheranno le norme dell'art. 9/12 *b* o *c*; se si tratta di ricevimento in binario ingombro in precedenza al punto di normale fermata del treno si applicheranno le disposizioni dell'articolo 36 comma 6 del Regolamento sui segnali.

Art. 22.

Comma 11 — Nel caso di spezzamento accidentale di un treno il personale addetto alla seconda parte o quello di linea, quando non riuscisse a prendere accordi col personale della prima parte, dovrà proteggere immediatamente i veicoli rimasti in linea, come prescritto dall'art. 27 del Regolamento sui segnali.

(1) Vedere Istruzioni per i guardablocco ed i dirigenti di movimento circa l'esercizio di blocco.

Art. 32-bis.

Comma 3 — Per i treni affidati al solo guidatore non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 comma 3 del presente Regolamento e 35 del Regolamento sui segnali.

Art. 41.

Comma 10 — I segnali fissi di protezione di ciascuna assuntoria sono normalmente disposti a via libera. I segnali stessi debbono essere manovrati a via impedita a protezione di un treno, solo quando questo prolunga la sosta oltre il tempo assegnatogli in orario oppure quando debba eseguire manovre. Spetta al capotreno di disporre per la manovra del segnale a via impedita e di ordinare all'assuntore di ridisporlo a via libera dopo la partenza del treno.

Sulle linee a doppio binario prima dell'arrivo di un treno da una direzione il segnale che protegge l'assuntoria verso l'altra direzione deve essere dall'assuntore disposto a via impedita se il treno atteso deve fare servizio viaggiatori e questi devono attraversare il binario destinato al ricevimento dei treni da quest'altra direzione. Detto segnale sarà dall'assuntore ridisposto a via libera non appena i viaggiatori avranno effettuato l'attraversamento.

Se l'assuntoria è sprovvista di segnale di protezione, e il treno prolunga la sosta oltre il tempo assegnatogli in orario oppure debba eseguire manovre, il capotreno dovrà provvedere alla protezione del treno col segnale a mano a distanza come se fosse fermo in linea.

Comma 11 — Sulle linee non esercitate col blocco il distanziamento dei treni è regolato col telegrafo dalle due stazioni attigue all'assuntoria.

Comma 12 — Invariato.

Comma 13 — Nelle assuntorie, tanto per i treni che non fermano quanto per quelli che vi hanno fermata, si dovrà esporre davanti al fabbricato viaggiatori un fanale a luce bianca di notte e nessun segnale di giorno.

Sono state infine apportate le seguenti modificazioni alle Istruzioni per il servizio del personale di linea, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco, all'Istruzione del personale di scorta ai treni ed alle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Istruzioni per il servizio del personale di linea.

Art. 44.

Comma 2 — soppresso.

Art. 51.

Comma 4 e 5 soppressi.

Art. 54.

Comma 3 — Nel caso di spezzamento accidentale di un treno, il personale di linea, quando non riuscisse a prendere accordi col personale della pri-

ma parte del treno spezzato, dovrà immediatamente proteggere i veicoli rimasti in linea come prescritto dall'art. 27 del R.S.

Art. 68.

Comma 1 — Fermi restando i limiti di accensione e spegnimento dei fanali e delle lanterne indicati nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo precedente, è fatto obbligo agli agenti della linea che prestano servizio sulle linee con *orario limitato* di accendere i fanali da segnalamento 30 minuti prima del passaggio del primo treno e di spegnerli 10 minuti dopo il passaggio dell'ultimo, semprechè non sia segnalato l'immediato ritorno di locomotiva, o la circolazione di un treno supplementare o di uno straordinario di cui non si conosca l'orario.

Art. 69.

Comma 2 — Sopprimere il richiamo all'art. 37 del R.S.

Istruzione per il personale di condotta delle locomotive.

Art. 22.

Comma 5 — I treni che si seguono possono essere distanziati:
- — col giunto telegrafico o telefonico;
- — col consenso telegrafico o telefonico;
- — col blocco.

Comma 6 — soppresso.

Comma 7 — Col giunto o col consenso telegrafico o telefonico i treni sono distanziati dal tratto che corre fra due stazioni in comunicazione telegrafica o telefonica.

Sulle linee esercitate col regime del *giunto* le stazioni non possono licenziare nessun treno se prima non hanno ricevuto dalla stazione successiva l'avviso che il treno precedente partito nella stessa direzione vi è giunto completo. Tale avviso non occorre sulle linee a semplice binario quando fra due treni che dovrebbero seguirsi viene ad essere interposto un altro treno viaggiante in senso opposto.

Sulle linee esercitate col regime del *consenso telegrafico* le stazioni non possono licenziare un treno se prima non hanno chiesto ed ottenuto dalla successiva l'avviso di « via libera ».

Comma 8 — Invariato.

Comma 9 — Su tutte le linee non esercitate col sistema di blocco, vige il regime del giunto o del consenso telegrafico o telefonico.

Art. 26.

Comma 3 — Sopprimere le parole « dal capotreno ».

Art. 28.

Comma 8 — Quando il macchinista scorga un segnale fisso spento dovrà arrestare il treno nella prima stazione abilitata anche quando non vi abbia

fermata prescritta, ed avvertire il Capotreno dell'anormalità. Questi, prima di riprendere la corsa, con mod. M. 40a darà conferma al macchinista che è stato provveduto ad avvertire il dirigente dell'anormalità constatata.

Art. 30.

Il macchinista che scorgesse un segnale indicante la fermata, abbandonato sulla linea, deve fermarsi e poi regolarsi in analogia a quanto è prescritto dal Regolamento sui segnali nel caso dello scoppio di un solo petardo. Il segnale non dovrà essere asportato.

Art. 52.

Comma 1 — Verificandosi durante la corsa un'avaria al fischio della locomotiva di testa, il macchinista dovrà subito fermare e prendere accordi col capo treno per proseguire con la massima cautela fino alla prossima stazione munita di locomotive di riserva.

Comma 2 e 3 — Invariati.

Art. 61.

Comma 3 — soppresso.

Comma 7 — Le stazioni interessate, ricevuto l'avviso telefonico o scritto, provvederanno a regolare la circolazione col consenso telegrafico, avvertendo i guardiablocco, i quali cesseranno di richiedere il giunto telefonico e di distanziare i treni a 20 minuti e lasceranno transitare i treni stessi esponendo il segnale verde dalla cabina.

Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco.

PARTE I.

Art. 20.

Comma 9 — I guardablocco, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma 6, cesseranno di richiedere il giunto telefonico di cui al comma 2 e di distanziare i treni a 20 minuti come al comma 5 e lasceranno transitare i treni stessi, esponendo il segnale verde dalla cabina.

PARTE II.

Art. 11.

Comma 7 — Ricevuto l'avviso di cui al precedente comma 5, tutti i guardablocco, del tratto fra le due stazioni, cesseranno di richiedere il giunto telefonico di cui al comma 1 e di distanziare i treni a 20 minuti come al comma 4 e lasceranno transitare i treni stessi, esponendo il segnale verde dalla cabina.

PARTE IV.

Art. 20.

Comma 8 — I guardablocco, ricevuto l'avviso di cui al comma 6, cesseranno di richiedere il giunto telefonico di cui al comma 2 e di distanziare i treni a 20 minuti come al comma 5 e lasceranno transitare i treni stessi, esponendo il segnale verde dalla cabina.

Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

Art. 20.

Comma 4 — Nelle assuntorie e nelle fermate affidate ad un agente non idoneo alla dirigenza delle manovre, queste devono essere dirette di sua iniziativa dal capotreno; egli deve curare la protezione del treno, provvedere all'esecuzione delle manovre come è detto nell'art. 9/3d ed ordinare all'agente di servizio di rimettere a via libera i segnali di protezione dopo la partenza del treno.

Art. 23.

Comma 4 — Incontrando un segnale di arresto abbandonato o verificandosi lo scoppio di un solo petardo, il capotreno deve attenersi alle prescrizioni del Regolamento sui segnali.

Art. 43.

Il personale di scorta che trovasse spento un segnale fisso di protezione di una stazione dovrà avvisarne il dirigente della prima stazione abilitata che incontra dopo il segnale, arrestando il treno qualora non avesse ivi fermata, perchè possa essere subito provveduto all'accensione del segnale stesso a mezzo del personale di stazione. Il capotreno provvederà poi a fare annotazione nel prospetto E del foglio di corsa, controfirmata dal dirigente, indicando esplicitamente il segnale trovato spento e tutte le altre circostanze di tempo e di luogo inerenti all'irregolarità, ed inoltre, prima che il treno riprenda la corsa, darà comunicazione con Mod. 40-a al macchinista che è stato provveduto ad avvertire dell'irregolarità constatata il dirigente della stazione.

Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Art. 6.

Comma 2 bis — Sostituire alla citazione "Art. 66 R. S." l'altra "Articolo 64 R. S.".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Ordine di servizio n. 166.

Delimitazione dei confini delle Sezioni Lavori di Milano, Bologna e Venezia.

In dipendenza dell'impianto del nuovo raccordo fra le linee Milano-Venezia e Verona-Brennero presso la stazione di Verona P. N., e del conseguente spostamento del bivio Fenilone dal Km. 142+672 al Km. 142+524,45 della linea Milano-Venezia; nonchè dell'impianto del nuovo raccordo merci fra le linee Bologna-Verona e Verona-Brennero, nella suddetta stazione di Verona P. N. i punti di delimitazione delle Sezioni Lavori di Milano, Bologna e Venezia restano stabiliti come segue:

Linea Milano-Venezia al Km. 142+495,45;

Linea Bologna-Verona al Km. 110+569,82;

Linea Modena-Verona al Km. 93+670.

Ordine di servizio n. 167.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Paredano".

In applicazione delle disposizioni dell'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, a decorrere dal giorno 1° gennaio 1941-XIX sarà aperta all'esercizio la fermata di "PAREDANO" in corrispondenza del Km. 59+841 della linea Barletta-Spinazzola Città, fra la fermata di Acquatetta e la stazione di Spinazzola, dalle quali dista rispettivamente Km. 6 + 959 e Km. 5 + 841.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita da treni effettuati con automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di servizio n. 105/1932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di servizio n. 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 2° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, linea Barletta-Spinazzola, dopo il nome di Acquatetta, si dovrà inserire "Paredano" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle linee Rochetta S. Antonio-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Spinazzola e Km. 60 a quella indicata per Barletta e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti, si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Paredano, con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 18, fra i nomi di Paratico Sarnico e Parghelia inserire, in carattere corsivo:

« Paredano . . . . LB|Br|135 »

ALLEGATO ALL'O. S. N. 167 - 1940-XIX

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 119 (*Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta*).

Stazione		Km.
Rocchetta S. Antonio Lacedonia	Km.	62
Stabile	»	54
S. Nicola di Melfi	»	50
Rapolla-Lavello	»	40
Venosa-Maschito	»	29
Matinella	»	23
Palazzo S. Gervasio M.	»	16
Spinazzola	»	6
Spinazzola Città	»	8
Paredano	»	—
Acquatetta	»	7
Minervino Murge	»	17
Cefalicchio	»	28
Canosa di Puglia	Km.	36
Canne	»	46
Canne Scavi	»	49
Monte Altino	»	53
Barletta	»	60
Barletta Marittima	»	64
Garagnone	»	18
Poggiorsini Gravina	»	25
Gravina	»	43
Altamura	»	55
Casal Sabini	»	65
Santeramo	»	75
Gioia del Colle	»	90

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Zone	tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	IMPIANTI FISSI — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Paredano ●	IV	119	Spinazsolo-Barletta	Bari	Bari	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Paredano ❸ . . .	V	933	858	854	848	846	786	728	757	753	759	639	652	769	772	112	474	354	199	225	196	152	606
PARTE IV																							
Paredano ❸ . . .	V	933	858	854	848	846	786	728	757	753	759	639	652	769	772	112	465	354	199	225	196	152	584
		105.115 6.73	23.73 133	40.23 73.133	115.23 73.133	40.6 73.133	23.73 133	71.126 73.133	126.73 133	256.23 73.133	110.126 73.133	73.133	126.73 133	72.69 73.133	72.69 73.133	133	258.157 52.133	114.73 133	73 133	124 133	161 77	77	218.161 77

Ordine di servizio n. 168.

Riapertura all'esercizio delle fermate di "Colleranesco" e di "Nepezzano" sulla linea Giulianova-Teramo.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal 1° gennaio 1941-XIX, verranno riaperte all'esercizio le fermate di COLLERANESCO e di NEPEZZANO (della linea Giulianova-Teramo) che erano state chiuse in conseguenza della parziale sostituzione dei servizi ferroviari sulla precitata linea con servizi automobilistici, come da O. S. 38/1932-X.

Dette fermate, non presenziate, saranno abilitate al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. 105/1932-X e nel punto *C*) dell'O. S. 158/1935-XIII.

Le fermate medesime dipenderanno dal II Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, linea Giulianova-Teramo, prima del nome di Mosciano S. Angelo si dovrà inserire il nome di Colleranesco e fra i nomi di Castellalto Cauzano e Teramo, si dovrà inserire il nome di Nepezzano e di contro ai nomi suddetti esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari della linea Giulianova-Teramo le distanze dovranno essere rilevate dal prospetto relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni le distanze per Colleranesco e Nepezzano dovranno essere formate aggiungendo rispettivamente Km. 5 e Km. 22 a quella indicata per Giulianova.

L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base per la formazione delle distanze.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti, si dovrà inserire, nella sede opportuna, i nomi di « Colleranesco » e « Nepezzano » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I.

Nella sede opportuna, inserire, in carattere corsivo:

« Colleranesco . . . . LB|A|103| ».
« Nepezzano . . . . LB|A|103| ».

ALLEGATO ALL'O. S. n. 168 - 1940-XIX

Tavola polimetrica n. 98 (Giulianova-Teramo).

Distanze dalle fermate impresenziate di:

Colleranesco.		
Giulianova	Km.	5
Mosciano S. Angelo . . .	»	4
Notaresco	»	7
Bellante Ripattone	»	10
Castellalto Cauzano . . .	»	14
Nepezzano	»	18
Teramo	»	22

Nepezzano.		
Giulianova	Km.	22
Colleranesco	»	18
Mosciano S. Angelo . . .	»	14
Notaresco	»	11
Bellante Ripattone	»	8
Castellalto Cauzano . . .	»	4
Teramo	»	4

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Colleranesco ●	IV	98	Giulianova - Teramo	Ancona	Teramo	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nepezzano ●	IV	98	Giulianova - Teramo	Ancona	Teramo	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Colleranesco ● . .	IV	612	537	533	527	525	465	407	436	432	438	318	331	448	451	219	283	111	133	404	446	457	821
Nepezzano ● . . .	IV	629	554	550	544	542	482	424	453	449	455	335	348	465	468	236	300	128	150	421	463	474	838
Parte IV																							
Colleranesco ● . .	IV	612	537	533	527	525	465	407	436	432	438	318	331	448	451	219	283	111	133	404	446	457	799
		105 115 23.78	23.6 78	40.25 78	115.23 78	40.6 78	23.6 78	71.126 78	126 78	256.23 78	110 126 78	6.78	126.6 78	72.69 78	72.69 78	78	160.45 78	45.78	78	33 78	124.73 78	15 78	33 78
Nepezzano ● . . .	IV	629	554	550	544	542	482	424	453	449	455	335	348	465	468	236	300	128	150	421	463	474	816
		105.115 23.78	23.6 78	40 23 78	115.23 78	40.6 78	23.6 78	71.126 78	126 78	256.23 78	110.126 78	6.78	126.6 78	72.69 78	72.69 78	78	160.45 78	45.78	78	33.78	124.73 78	15 78	33 78

Comunicati:

Deliberazione Ministeriale per l'ammissione delle Imprese a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafonica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella riunione tenutasi il 4 dicembre 1940-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dall'Eccellenza il Ministro il 18 dicembre successivo:

INSCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE:

Ragione sociale	Sede legale	Specializzazione	Limite di somma degli appalti
Bertocco Sebastiano Fabiano . .	Monfalcone	Tutti i servizi del Movimento	200.000
Bruno Carmelo	Catania	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni.	200.000
Caine Renzo	Lecce	Facch. merci e bagagli registrati	200.000
Caramelli Gino	Pistoia	» »	200.000
Coop. Trasporti Ristoratori Affini (S.A.C.T.R.A.).	Brescia	Tutti i servizi del Movimento e del Commerciale	200.000
Corvo Giovanni	Battipaglia	Facch. merci e bagagli registrati	200.000
Delfino (Fratelli)	La Spezia	» »	500.000
Gervasi Sebastiano	Siracusa	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni	200.000

Ragione sociale	Sede legale	Specializzazione	Limite di somma degli appalti
Liberatori Bruno	Arezzo	Facch. merci e bagagli registrati	200.000
Lori Salvatore	Foggia	» »	200.000
Milone Fil. e Pistorio Alfio (Società di fatto).	Catania	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre	200.000
Ottini Paolino	Pavia	Pulizia	120.000
Panconesi Leonello	Pistoia	Facch. merci e bagagli registrati	500.000
Parodi Ardito	Genova	Tutti i servizi del Movimento	3.000.000

ESTENSIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE SOTTOELENCATE GIA' ISCRITTE NEGLI ELENCHI

Ragione sociale	Sede legale	Specializzazione	Limite di somma degli appalti
Cooper. fra Volontari di Guerra "La Diamante".	Trento	Tutti i servizi del Movimento	200.000
Folchi Cesare	Voghera	Facch. merci e bagagli registrati — Pulizia stazioni	200.000
Palenzona Lorenzo	Pozzolo For. (Alessandria).	Tutti i servizi del Movimento	500.000
Tarantino Sabato	Genova Riv.	Facch. merci e bagagli registrati — Trasporto corrispond. e pacchi	500.000

115	Manetti Aurelio	Manovalanza in genere — Manipolazione materiale magazz. scorta	Gorizia	500.000 (1)

(1) In sostituzione dei dati che figurano nel 1° elenco delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto per conto dell'Amministrazione ferroviaria e pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 novembre 1940-XIX.

Riammissione ed esclusione dalle gare.

Il Ministero dell'Aeronautica — Direzione Generale dei personali civili e degli affari generali — con decreto 9 novembre 1940-XIX, ha riammesso a fare offerte per i contratti con le pubbliche amministrazioni la ditta L. e C. Figli di Santo Rollero con sede in Genova-S. Quirico ed il Sig. Rollero Luigi fu Santo nella sua qualità di unico proprietario della nominata Ditta.

Pertanto la esclusione dal fare offerte con lo Stato, già disposta nel 1932-X è revocata limitatamente alla predetta ditta ed al su nominato titolare, fermo restando, per ora, la esclusione a carico dei Signori Ansaldi Giovanni Battista di Mario e Gobbo Oscar Cesare fu Antonio, rispettivamente procuratore e rappresentante della ditta stessa all'epoca della loro esclusione dal fare offerte.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento della rimessa locomotive della stazione di Sacile.	L. P.	Ore 17 del 2 genn. 1941-XIX	86.000	Servizio Lavori Venezia
Sistemazione impianti merci e prolungamento marciapiedi in stazione di Lissone.	L. P.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	135.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di 20.000 metri cubi di pietrisco dalle cave di Magione o Passignano.	L. P.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Ancona
Fornitura di 135.000 metri cubi di ghiaia per massicciata di binari in stazione di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 17 del 2 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione ordinaria di strumenti metrici esistenti nel Compartimento.	L. P.	Ore 18 del 6 genna. 1941-XIX	91.573	Uff. I.E.S. Milano
Sistemazione di binari nelle gallerie della linea Foligno Cortona-Terontola.	L. P.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	180.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione del Deposito Locomotive di Savona Letimbro.	L. P.	ore 18 del 7 genn. 1941-XIX	225.500	Sezione Lavori Torino
Rivestimento murario della galleria del Formentino sulla linea Cuneo-Ventimiglia.	L. P.	Ore 12 dell'8 genn. 1941-XIX	448.000	Sezione Lavori Torino
Difesa della linea Avellino-Rocchetta dalle corrosioni del fiume Ofanto.	L. P.	Ore 12 del 13 genn. 1941-XIX	51.500	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per l'ampliamento della stazione di Amorosi.	L. P.	ore 12 del 15 genn. 1941-XIX	69.100	Sezione Lavori Napoli
Impianto di riscaldamento a termosifone nel nuovo F. V. di San Lorenzo al Mare.	A. C.	Ore 18 del 23 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50.000	Fogli di carta bianca da stampa tipo D.	T. P.	31.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª
ml.	8.000	Tela di rayon fiocco (ghinea) .	T. P.	9.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Accessori per boccole di locomotive e veicoli.	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Ingranature e custodie per movimento E.T.R.	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Kg.	150.000	Chiodi di acciaio da ribadire . .	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 8ª
N.	3.000	Zainetti di tela di canapa . . .	T. P.	10.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	38.000	Gabbiette portaguancialetti . .	T. P.	25.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	2.500	Coperte miste di lana e fiocco rayon.	T. P.	15.3.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la riceputa dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

ANNO XXXIII 1940 ANNO XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE II

REGOLAMENTI INTERNI

Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Istruzioni e Comunicati

di durata indeterminata

ROMA
Società Anonima Poligrafica Italiana
Via della Guardiola, 22

Indice degli ordini generali

Indice degli ordini di servizio

Indice delle Circolari

Indice delle Istruzioni

Indice dei Comunicati

Ordine di servizio n. 1.

Estensione del servizio nella fermata di Quero Vas.

A partire dal 10 gennaio 1940 la fermata di Quero Vas, della linea Treviso-Belluno viene abilitata al completo servizio merci a P.V. e G.V.

Di conseguenza, nella parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete", edizione gennaio 1940, di contro al nome di Quero Vas, nelle colonne 9 e 10, si dovrà depennare il richiamo.(13)

Nella "Prefazione generale dell'orario generale di servizio", edizione febbraio 1936, di contro al nome di Quero Vas si dovrà depennare l'indicazione "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 15.

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione della Sezione Movimento di Venezia.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione per i bisogni della Sezione Movimento di Venezia.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Venezia e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Venezia entro il 10 marzo 1940 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore miliare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G. I. L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita a sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono· S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, laCorsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc,) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Venezia farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno

sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Venezia provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;
Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) orfani di ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso di titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigorosa della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'Amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Riammissione alle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici — Ispettorato Generale Servizi Contratti ed Albo Nazionale Appaltatori — con decreto del 24 novembre 1939-XVIII, n. 12952, ha riammesso a fare offerte con i contratti con lo Stato la ditta "A. Giovini" del Sig. Biella Giuseppe fu Agostino, già esclusa con provvedimento dello stesso Ministero in data 20 settembre 1939-XVIII, numero 11049.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 2.

Cambiamento di nome delle stazioni di Terranova Pausania, di Terranova Pausania Marittima Banchina del Porto e di Terranova Pausania Marittima Banchina Isola Bianca.

Le stazioni di Terranova Pausania, di Terranova Pausania Marittima banchina del Porto e di Terranova Pausania Marittima banchina Isola Bianca della linea Terranova Pausania Marittima (Isola Bianca) - Cagliari hanno assunto la nuova denominazione rispettivamente di "Olbia", di "Olbia Marittima banchina del Porto" e di "Olbia Marittima Isola Bianca".

Di conseguenza nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" si dovrà:

— a pagina 54, fra i nomi di Ogliastro Cilento e Olcenengo, inserire quelli di "Olbia", "Olbia Marittima banchina del Porto" e "Olbia Marittima Isola Bianca" con le indicazioni esistenti rispettivamente per Terranova Pausania, Terranova Pausania Marittima banchina del Porto e Terranova Pausania Marittima banchina Isola Bianca a pagina 81, dove pertanto dovranno essere cancellati questi ultimi tre nomi e le relative indicazioni.

Nella parte II del "Prontuario" suddetto si dovrà:

— a pagina 105 (tabella 146) modificare i nomi di Terranova Pausania, Terranova Pausania Marittima banchina del Porto e Terranova Pausania Marittima banchina Isola Bianca in quelli di "Olbia", "Olbia Marittima banchina del Porto" e "Olbia Marittima Isola Bianca".

Nella Iª parte della "Prefazione all'orario generale di servizio" (edizione 15/2/1936-XIV) a pagina 17 inserire i nomi di "Olbia", "Olbia Marittima banchina del Porto" e "Olbia Marittima Isola Bianca" fra quelli di Ogliastro Cilénto ed Olcenengo con le indicazioni esistenti di contro ai nomi di Terranova Pausania e Terranova Pausania Marittima Isola Bianca a pagina 21, cancellando poi il nome di queste ultime e le relative indicazioni.

Dovranno essere apportate analoghe modificazioni in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trovino indicati i nomi di Terranova Pausania, Terranova Pausania Marittima banchina del Porto e Terranova Pausania Marittima Isola Bianca.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed alle agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1940, dovranno chiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi nuovi.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome di cui trattasi dovranno essere restituiti al Controllo stesso nei modi d'uso.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 3.

Abilitazione dello scalo di Livorno Porto Nuovo al servizio del collettame e all'eseguimento delle operazioni doganali.

A seguito delle disposizioni impartite con l'Ordine di servizio n. 104, Bollettino Ufficiale n. 32 in data 10 agosto 1939-XVII, riguardante l'apertura all'esercizio del nuovo Scalo di Livorno Porto Nuovo, si dispone che lo Scalo stesso venga anche abilitato con decorrenza 15 gennaio 1940-XVIII, al ricevimento ed alle spedizioni di trasporti a collettame.

Iin conseguenza di quanto sopra si dovranno portare le seguenti modificazioni:

Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche
(Edizione 1° gennaio 1939)

— Parte I — Il richiamo (†) deve essere sostituito come segue:
« limitatamente ai trasporti in partenza ed in arrivo a carro e a quelli « in piccole partite interessanti il servizio da e per il mare ».

Condizioni e Tariffe per il Trasporto delle Cose.
(Edizione 16 febbraio 1939)

Il terzo comma dell'articolo 53 già modificato dall' O. S. n. 104 di cui sopra è sostituito come segue:

« La stazione di Livorno Porto Nuovo è abilitata all'accettazione delle « spedizioni a carro ed a collettame, a G. e P. velocità, provenienti dal mare « e destinate oltre Livorno per ferrovia, ed al ricevimento di quelle provenienti « da oltre Livorno per ferrovia e destinate all'imbarco ».

Si rende noto inoltre che presso lo Scalo di Livorno Porto Nuovo è stata istituita una apposita Sezione doganale per le formalità relative ai trasporti da e per lo Scalo medesimo.

Pertanto nelle pubblicazioni relative al servizio doganale dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

— A pagina 120 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie » (edizione 1924) e a pagina 19 del fascicolo « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle Ferrovie » (edizione 1924) il comma riguardante le abilitazioni doganali di Livorno deve essere sostituito dal seguente:

« Le merci tanto a G. V. che a P. V., sia a carro completo che a collet- « tame, dovranno essere indirizzate alle stazioni di Livorno Porto Vecchio o « di Livorno Porto Nuovo senza applicazione di tasse speciali per il loro tra- « sporto negli spazi o magazzini doganali ».

« I bagagli devono invece essere indirizzati alla stazione di Livorno Cen- « trale ed il loro trasporto in dogana si effettua con servizio del domicilio e « con l'applicazione delle relative tasse ».

Aa pagina 156 delle predette «Istruzioni», nella prima colonna, la dizione: « alla stazione di Livorno Marittima » deve essere depennata e sostituita dalla seguente: « alle stazioni di Livorno Porto Vecchio e di Livorno « Porto Nuovo ».

A pagina 157 delle «Istruzioni» stesse, nella colonna 2, di fronte alla corrispondente Dogana di Livorno, la dizione « La stazione di Livorno Marit- « tima si presta ecc. », deve essere sostituita con la seguente: « Le stazioni di « Livorno Porto Vecchio e di Livorno Porto Nuovo si prestano quando ecc.».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.

Comunicato:

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 19 Giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 23 dell'8 giugno 1939-XVII, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, le seguenti liquidazioni:

Liquidazioni	Indennità di buonuscita Art. 1 n. 1 della legge — ad agenti		Indennità di buonuscita — a famiglie		Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° luglio 1939 a tutto il 31 dic. 1939	1856	9.995.274 —	260	1.591.171 —	294	196.608 —	47	63.150 —	1187	593.500 —	240	181.268 —

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato dal 1° luglio 1939 le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei ai figli di ex agenti		Assegni alimentari — A congiunti di ex agenti		Assegni alimentari — ad ex agenti		Ricoveri di orfani e figli di agenti	
N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	Istituti di educazione	Luoghi di cura
11	10.122	55	71.950	4	5.100	221	—

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 514 sussidi straordinari per complessive L. 51.950.

DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute all'Opera di Previdenza, n. 67 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli e gli orfani di ferrovieri iscritti alla A.F.F. per un importo complessivo di L. 46.614,25.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 4.

Modificazione all'Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni e col Regime Speciale.

Il comma 1 dell'art. 11 dell'Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni o col Regime Speciale, viene modificato come segue:

Art. 11

Comma 1 — Le Sezioni Lavori dovranno provvedere per le disposizioni di cui all'art. 80 delle Istruzioni per il servizio del personale di linea ed inoltre disporranno che gli agenti di vigilanza eseguano una visita alla linea nell'intervallo di tempo fra l'ora di transito della staffetta e quella del treno riservato, e nei casi di cui all'art. 9, dopo l'ora di transito dell'ultimo treno che percorre la linea in precedenza al treno riservato, poco prima del passaggio di questo.

Per assicurare la visità della linea in caso di improvvisa mancanza della staffetta, il personale di vigilanza, se non ha avuto particolari diverse istruzioni, dovrà sempre iniziare la visita all'ora prescritta e cioè quella di passaggio del treno staffetta prevista dall'orario e proseguirla fino a che incontra il treno riservato, anche se deve portarsi oltre la zona che è tenuta a visitare.

Qualora la staffetta circolasse, ma in ritardo, il personale di vigilanza, dopo averla incontrata, dovrà proseguire ugualmente la visita come al caso precedente.

Quanto sopra vale anche per il caso che il treno riservato non sia preceduto da staffetta (art. 9.), e il treno che percorre la linea in precedenza al medesimo sia in ritardo o abbia addirittura ceduto il passo al treno riservato.

Gli Uffici I.E.S. e le Sezioni Lavori, ove questi manchino, provvederanno affinchè le stazioni di maggiore importanza . . . .

. . . . *omissis* . . . . . .

La modificazione di cui sopra dovrà andare in vigore dalle ore zero del 1° febbraio 1940-XVIII.

Ordine di servizio n. 5.

Servizi diretti internazionali - Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.) - Edizione di Nizza.

Alle « Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali », allegate all'Ordine di Servizio n. 116/1938, e precisamente dopo il punto 8 del paragrafo 21, dev'essere aggiunto il seguente nuovo punto:

8-bis. — Il Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale « R.I.C. », in vigore dal 1° ottobre 1938, prescrive, al paragrafo 32 punto 12, che presso le Amministrazioni che non usa-

no cinghie piatte, devono essere costituite scorte di tali cinghie a cura dell'Amministrazione proprietaria.

Come è noto, la nostra Amministrazione non usa cinghie piatte e pertanto gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento o, in difetto, gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori, devono richiedere delle scorte adeguate di tali cinghie, direttamente alle singole Amministrazioni ferroviarie estere, per gli eventuali bisogni dei propri veicoli adibiti ai servizi ordinari (paragr. 2).

Le scorte anzidette devono essere tenute nelle stazioni terminali del servizio, Sede di Officina di carica accumulatori, o, in difetto, Sede di verifica della giurisdizione, e reintegrate in tempo utile.

I Verificatori delle predette Sedi di verifica (non Sedi di Officina di carica accumulatori) devono richiedere tempestivamente il reintegro della scorta ai competenti Uffici del Servizio Lavori della giurisdizione, pel tramite della rispettiva Sezione Materiale e Trazione.

Non si devono costituire scorte di cinghie per i veicoli della C.I.C.L., provvedendo direttamente essa Compagnia alla riparazione dei guasti.

Le cinghie riscontrate avariate e che per le loro condizioni non sono più utilizzabili, devono essere restituite alle Amministrazioni ferroviarie estere proprietarie, con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

Il personale addetto alla verifica e alla riparazione degli impianti deve provvedere, in particolar modo, a regolare la tensione della cinghia, poichè i difetti risiedono per lo più nelle condizioni di manutenzione della trasmissione meccanica fra asse-motore e dinamo e nel conseguente irregolare funzionamento della dinamo, che obbliga le batterie degli accumulatori di riserva ad entrare in funzione e ad esaurirsi rapidamente. La regolare tensione delle cinghie può inoltre evitare avarie e cadute delle cinghie medesime durante il percorso dei veicoli.

Le cinghie, rientrando nel novero dei pezzi di ricambio, sono trasportate in franchigia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 e 52.

Ordine di servizio n. 6.

Concessioni di viaggio agli affiliati, nonchè ai figli adottivi e naturali, adottati e riconosciuti dopo il collocamento a riposo.

1° — In dipendenza del nunovo istituto dell'« affiliazione » stabilito dal Titolo XI del libro 1° del vigente Codice Civile, e tenuto conto della stretta analogia esistente tra gli affiliati ed i figli adottivi, si dispone che fra le assimilazioni nei gradi di parentela di cui al § 6 delle Norme per le concessioni di viaggio, vengano compresi, quali assimilati ai figli legittimi, oltre agli adottivi legalmente adottati, anche gli *affiliati*.

Per ottenere l'inscrizione dei medesimi sullo di famiglia agli effetti delle concessioni di viaggio, gli nteressati (agenti in servizio od a riposo) debbono presentare il documento legale in base al quale viene riconosciuta la loro qualità di affiliante.

Tenuto conto però che ai termini degli articoli 405, 406 e 407 del detto Codice l'affiliazione può cessare di diritto, od essere revocata, od

estinguersi, deve essere fatto obbligo ai titolari diretti delle concessioni di dichiarare ogni volta per iscritto, al momento di chiedere le concessioni stesse per gli affiliati, che tale qualità di questi ultimi non sia venuta legalmente a cessare.

2° — Per la disposizione del D. M. 19 aprile 1939, n. 2913 (Bollettino 17-1939) che estende le concessioni di viaggio alle famiglie di ex agenti che abbiano contratto matrimonio dopo il collocamento a riposo, le concessioni stesse possono anche essere accordate ai figli adottivi ed a quelli naturali rispettivamente adottati legalmente e riconosciuti dopo il collocamento a riposo.

Pertanto non sarà più da applicare il secondo comma del § 8 delle vigenti Norme per le concessioni di viaggio.

Comunicato:

Esperimento per l'assunzione di 50 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Genova.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 50 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Genova e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Genova entro il 20 marzo 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme abbia compiuto il 18° anno e non abbia altrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiali od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non

isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento.

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quelle di cui ai paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quella indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'astero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà de Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul

reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma: coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento:

g) fotografia recente con la firma autenticata del Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo con cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Genova farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno

sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documeti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Genova provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa.

Quelle *orali* saranno:

italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i condidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risul-

tino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data interiore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 7.

Attuazione delle disposizioni relative alla nuova Unità tecnica delle Ferrovie

Con Decreto Interministeriale in data 24 agosto 1939-XVII, pubblicato nella parte I del presente bollettino, sono state sancite e rese esecutive anche in Italia, a partire dal 1° gennaio 1939, le disposizioni riguardanti l'Unità tecnica delle Ferrovie. Queste disposizioni sono riportate in apposita pubblicazione che, a cura del Servizio Materiale e Trazione, sarà distribuita agli uffici, impianti ed agenti interessati.

Di conseguenza, devono ritenersi abrogate le disposizioni dell'Unità Tecnica delle Strade Ferrate, di cui all'Ordine di Servizio n. 105/1915, nonchè le disposizioni relative alla chiusura dei carri vincolati a dogana, di cui l'Ordine di Servizio n. 167/1908.

Le disposizioni della nuova Unità tecnica sono state già riportate nel R.I.C. (regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale) in vigore dal 1° ottobre 1938 e s'intendono messe in vigore dal 1° gennaio 1939 anche per quanto riguarda il R.I.V. (regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale).

Come variazione più importante rispetto alle precedenti disposizioni, si richiama l'attenzione sul fatto che il profilo-limite (sagoma-limite) *internazionale* è stato allargato da mm 3100 a mm 3150, come vedesi nella tavola allegato A — dell'apposita pubblicazione.

Tenuto presente che il profilo-limite vigente sulle linee F. S. ha la larghezza di mm 3200, si è aggiunta — per comodità del personale — la tavola allegato K, nella quale si vede la sagoma-limite internazionale completamente inscritta in quella normale italiana.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 *e* 37.

Allegato K - O. S. n. 7 - 1940-XVIII

Differenze in larghezza fra il profilo-limite normale italiano ed il profilo-limite internazionale per carri da transito.

(*Quote in millimetri*)

Ordine di servizio n. 8.

Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona.

(*Vedasi O. S. nn.* 83/1938 *e* 97/1939).

La circoscrizione dei Riparti d'esercizio dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona è stabilita come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Ancona	Ancona	*Omissis.*
2	Foligno	Foligno	Nocera U. (*i*) — Orte (*e*); Foligno — Cortona Terontola (*e*); Terni — Antrodoco (*i*).
3	S. Benedetto del Tronto	Ancona	*Omissis.*
4	Pescara	Pescara	Pescara C. (*i*) — Termoli (*e*); Pescara P. N. — Sulmona (*e*); Sulmona (*e*) — Antrodoco (*e*).

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di 450 cantonieri straordinari per il periodo di 90 giorni di esperimento preliminare al passaggio a sussidiario.

1° — E' indetto un'esperimento per l'assunzione di 450 cantonieri straordinari nei seguenti Compartimenti e nel quantitativo per ciascuno di essi indicato:

TORINO	50	ANCONA	65
MILANO	25	ROMA	20
TRIESTE	20	NAPOLI	30
VENEZIA	80	BARI	20
GENOVA	30	REGGIO CAL.	45
BOLOGNA	25	PALERMO	15
FIRENZE	20	CAGLIARI	5
		Totale posti	450

Per l'ammissione agli esperimenti, gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno residenza civile nella rispettiva giurisdizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nei quantitativi sopra indicati.

I vincitori saranno assunti in servizio nella località che l'Amministrazione riterrà di stabilire.

2° — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Lavori, nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile, non più tardi del 25 marzo c. a., la domanda di ammissione da loro firmata, redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore al 10 marzo 1939 XVII, su carta da bollo da L.8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I — a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale ed etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; o per decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

II — di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze

Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV — A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di pertecipazione agli esperimenti;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di quà delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari e dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV del punto 2°.

Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3° — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Aministrazione ferroviaria dello Stato.

5° — Le Sezioni Lavori e Costruzioni, a mezzo degli Uffici Personali Compartimentali, faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le Sezioni Lavori a mezzo degli Uffici Personali Compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei.

Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicati.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 4° che ne avrà la Presidenza, di tre di grado non inferiore al 7° e di un ufficiale della Milizia ferroviaria.

I quattro funzionari saranno nominati dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni mentre l'Ufficiale della Milizia sarà designato dal Console comandante la Legione Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di un problema di aritmetica e geometria, pure adatto per la licenza elementare;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) Cultura speciale — Nozioni generali sull'armamento del binario. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento. Calibro dell'armamento in piena linea. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaia più corta della fila interna delle curve. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Nozioni sul segnalamento e sulla circolazione dei treni per la parte che interessa il personale di linea.

Le prove scritte si svolgeranno contemporaneamente in tutti i Compartimenti e i relativi temi — unici per ogni prova — saranno fatti recapitare tempestivamente, in buste chiuse e sigillate, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ogni componente le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	10
Saggio aritmetico . . .	»	10
Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei verrà assegnata una votazione complementare fino a 5 punti per le precedenti occupazioni avute atte a comprovare la pratica di lavoro e le attitudini del candidato per il posto cui aspira.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e nella valutazione complementare per le precedenti occupazioni costituirà la classificazione complessiva che determinerà la

graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi delle guerre mondiale od etiopica e della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti in una delle due guerre predette o in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, di avere partecipato a operazioni militari o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale o in operazioni militari e in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1 — insigniti di medaglia al valor militare;

2 — mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3 — orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista o in operazioni militari e in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

4 — feriti in combattimento compresi quelli che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5 — insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6 — figli di invalidi di guerra, compresi quelli che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o di invalidi per la Causa Fascista;

7 — che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8 — che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9 — coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla magiore età.

10 — gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di Cantoniere previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub. art. 15 sub. art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII n. 1785

Per ogni giornata di effettiva presenza verrà corrisposta la paga di lire 16.50 prevista dalla tabella allegato IV alla legge 591 del 21 aprile 1939-XVII.

11 — per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Diarie delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. nn. 1290, 1296, 1285, 1295, 1293, 1289, 1292, 1294, 1299, 1300, 1297, 1291, 1298 e 1288 in data 17 ottobre 1939-XVII, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVIII, n. 256, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso segnati:

Segretario perito industriale chimico	12, 13, 14, 15	Febbraio	1940
Aiutante disegnatore	12, 13, 14	»	»
Allievo ispettore amministrativo	13, 14	»	»
Sorvegliante lavori	15, 16, 17	»	»
Disegnatore	16, 17, 18	»	»
Segretario ragioniere	22, 23	»	»
Assistente lavori perito meccanico	1, 2, 3	Marzo	»
Alunno d'ordine uffici	22, 23	»	»
Alunno d'ordine stazioni	24, 25	»	»
Sottocapotecnico	28, 29, 30	»	»
Sorvegliante della linea	1, 2, 3	Aprile	»
Assistente lavori edile	1, 2, 3	»	»
Sottocapostazioni	4, 5, 6	»	»
Segretario amministrativo	8, 9	»	»

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 9.

Termine di restituzione dei carri messi a disposizione degli utenti di binari di raccordo e tasse di nolo per i carri e per gli attrezzi di carico.

In applicazione del R. D. L. 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, n. 230, del 7 ottobre 1938-XVI e convertito nella Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 8, si stabilisce quanto segue:

1° — Fermi restando i provvedimenti già in atto, il termine utile per la restituzione dei carri carichi o vuoti, da parte degli utenti dei binari di raccordo, resta fissato, rispettivamente in *sei* od *otto ore lavorative* e decorre dall'ora di messa a disposizione dell'utente dei carri stessi. Detti periodi sono computati in base alle ore di effettiva apertura degli scali delle stazioni alle quali i raccordi fanno capo, senza deduzione degli intervalli fra orario antimeridiano e orario pomeridiano, nè dei giorni festivi per quegli scali nei quali, anche in tali giorni, si svolge regolare servizio.

Il termine così stabilito viene protratto di *otto ore lavorative* per i carri introdotti carichi nei raccordi che vengono restituiti pure carichi.

Nessun termine supplementare è ammesso per i carri vincolati a dogana.

2° — Le tasse di nolo, di cui all'art. 32 del vigente "Capitolato per l'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati", sono fissate nella seguente misura:

a) per ogni ora di ritardo nella restituzione dei carri, L. 1,50 (lire una e centesimi cinquanta) durante le prime 24 ore e, dalla venticinquesima ora (compresa) in poi, L. 3 (lire tre) per i carri nazionali e L. 4.— (lire quattro) per quelli esteri;

b) per ogni periodo indivisibile di 24 ore di ritardo: nella restituzione degli attrezzi di carico e muta di stanti, lire 1 (lire una); nella restituzione dei copertoni L. 2,50 (lire due e centesimi cinquanta) se nazionali e L. 3,50 (lire tre e centesimi cinquanta) se esteri.

3° — Trascorso il termine utile stabilito al precedente punto 1), si applicano le tasse di nolo indicate al punto 2° del presente Ordine di Servizio.

Agli effetti dell'applicazione delle tasse di nolo non si tien conto dei giorni festivi nei quali non si svolga regolare servizio, solo quando all'inizio del giorno festivo non sia scaduto il detto termine utile.

4° — Nulla è innovato nei riguardi dei carri privati.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce l'Ordine di servizio N. 138/1938-XVI ed entrerà in vigore dal 1° febbraio 1940-XVIII.

Distribuito agli agenti delle categorie 1, 2, 3, 5 e 15.

Ordine di servizio n. 10.

Attivazione nuova segnalazione di rallentamento

L'attivazione dei nuovi segnali di attenzione e di rallentamento di cui gli art. 26, 28-bis, 29 e 29-ter del Regolamento segnali che con l'ordine di servizio 8-1939 era stata fissata per il 1° febbraio 1940-XVIII, è rimandata al 1° settembre 1940-XVIII.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Circolare n. 1.

Nuovo regime delle esportazioni in vigore dal 4 ottobre 1939-XVIII.

Per norma delle stazioni interessate si trascrivono qui di seguito alcune modifiche da apportarsi agli elenchi delle merci riportati nella Circolare n. 22 inserita nel Bollettino Ufficiale n. 43 in data 26 ottobre 1939-XVIII.

1) Le voci:

69 Granaglie non nominate
70 farine di frumento, di riso, di segala, di avena, di orzo, di granturco e di altre granaglie,

sono da iscriversi fra quelle comprese nell'elenco II di cui al punto sub b) e non più da considerarsi incluse fra quelle dell'elenco I di cui al punto sub a).

2) Le voci:

11 porci
20 carni preparate
65 segala
66 orzo
67 granturco
71 semolino
75 farine di legumi
692-b solfato di rame (comprese le preparazioni classificabili come solfato di rame) eccettuato quello in esportazione a scarico di temporanee importazioni di rame metallico
ex 877-b ancie - voci - membrane e loro parti staccate per filarmoniche
951 stracci

sono da iscriversi fra quelle comprese nell'elenco II di cui al punto sub-b), e non più da considerarsi incluse fra le altre di cui al successivo punto sub-c).

3) La voce:

349 Rame e sue leghe, in pani o in rottami

dovrà essere depennata dall'elenco I di cui al punto sub-a) e quindi da ritenersi compresa tra quelle altre di cui al punto sub-c).

4) Per opportuna conoscenza degli Uffici e stazioni eventualmente interessate, s'informa che il Ministero delle Finanze, d'intesa con quello degli Scambi e delle Valute, in deroga ai divieti, ha consentito l'esportazione della paglia e del fieno occorrenti per lo stivaggio degli agrumi che si esportano a mezzo di carri ferroviari, previo accertamento che le quantità da esportare siano strettamente proporzionate al fabbisogno per tale esportazione.

Circolare n. 2.

Viaggi nei treni rapidi dei portatori di biglietti gratuiti di 2ª classe che fanno passaggio alla classe superiore con pagamento della differenza di prezzo.

Con richiamo e ferma restando, in via di massima, la disposizione del quarto comma del § 88 delle Norme per le concessioni di viaggio, si chiarisce, per quanto riguarda l'utilizzazione dei treni rapidi, che i portatori di biglietti gratuiti di seconda classe che abbiano fatto passaggio alla prima classe col pagamento della differenza di prezzo a tariffa normale debbono considerarsi come viaggiatori provvisti di biglietto a pagamento e quindi, se intendono fruire di un treno rapido, debbono essere assoggettati al pagamento del supplemento relativo.

Tenuto peraltro presente che le seguenti categorie di biglietti gratuiti di seconda classe: carte di libera circolazione Al e At, biglietti gratuiti Bo. e Ba. biglietti di servizio As e Bs, sono esenti dal pagamento del supplemento di seconda classe per treni rapidi, si stabilisce che, qualora il portatore di uno di tali biglietti abbia fatto passaggio alla classe superiore alla condizione sopraindicata, egli dovrà pagare anche la differenza di prezzo fra il supplemento per treni rapidi di seconda classe e quello di prima.

Comunicato.

Esperimento per l'assunzione di 130 manovali straordinari da adibirsi ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Genova

I posti di manovale straordinario per i bisogni del Compartimento di Genova e per i quali, con Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 corrente, è stato indetto l'esperimento, vengono elevati a 130.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 11.

Funzionamento della Sezione Speciale Lavori di Roma.

La Sezione speciale Lavori di Roma, istituita con Decreto Ministeriale n. 2421 del 17 gennaio 1940-XVIII inizierà il suo funzionamento a decorrere dal 15 febbraio 1940-XVIII e le linee di giurisdizione della Sezione stessa, sulle quali la Sezione Lavori non avrà più alcuna ingerenza, sono suddivise in Riparti, come segue:

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Roma Termini	Roma	da Roma Termini (*i*) a Roma Trastevere (*i*); da Roma Termini a Roma Prenestina (*i*); da Roma Termini a Roma Mandrione (*i*) e compresa la deviazione della direttissima Roma-Napoli; da Roma Termini a Roma Porta Maggiore (*i*); da Roma Tuscolana a Roma Tiburtina (*e*); da Roma Tuscolana a Roma Mandrione; da Bivio Tuscolana a Roma Mandrione; da Roma Termini al Deposito Locomotive Roma-S. Lorenzo (*e*).
2	Roma Tiburtina.	Roma	da Roma Termini (*e*) a Roma Tiburtina (*i*); da Roma Tiburtina a Roma S. Lorenzo (*i*) compreso il Deposito Locomotive; da Roma Tiburtina a Roma Prenestina compreso il parco vetture Prenestino; da Roma Tiburtina a Sette Bagni (*i*) — linea merci — compresa la stazione di smistamento del Littorio.

Ordine di servizio n. 12.

Estensione di servizio nella fermata di Canistro.

Dal giorno 10 febbraio 1940 la fermata di Canistro della linea Roccasecca-Avezzano, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al rilascio normale dei biglietti ed alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata verrà pure abilitata al servizio merci G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La stazione di Sora sarà perciò esonerata dalla tenuta della contabilità della fermata di Canistro, che, pertanto, eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Roma con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184/1913 e cioè quattro volte al mese (6, 14, 21 ed ultimo del mese).

Di conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato Edizione 1940-XVIII — a pagina 20, di contro al nome di Canistro si dovrà depennare la caratteristica di casa cantoniera e nelle colonne 7 ed 8 il richiamo (19); nelle colonne 9 e 10 esporre rispettivamente le indicazioni "G. (8)" e "P. (8)". Nella parte II, III e IV del Prontuario suddetto, depennare il contrassegno di casa cantoniera di fianco al nome di Canistro.

Nella parte I della Prefazione Generale all'orario generale di servizio, Ediz. 1936-XIV, di contro al nome di Canistro, depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB in LP.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti, viaggiatori bagagli e merci, di contro al nome di Canistro cancellare la caratteristica di casa cantoniera.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio n. 13.

Estensione del servizio merci nella fermata di Bra-Sanfrè.

Dal giorno 10 febbraio 1930-XVIII la fermata di BRA-SANFRE' della linea Torino-Bra-Savona verrà abilitata anche al servizio dei trasporti merci a P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a chilogrammi 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 16 della I Parte del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1940) di contro al nome di Bra-Sanfrè si dovrà, nella colonna 10, esporre l'indicazione P (9).

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio, edizione Febbraio 1936-XIV, Parte I, a pag. 12, di contro al nome di Bra-Sanfrè, l'indicazione "L G" dovrà essere sostituita con quella (L P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Napoli.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Napoli e potranno parteciparvi gli aspirati che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Napoli entro il 10 aprile 1940-XVIII la domanda la ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha

domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata del Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto(;

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare

i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato

5. — La Sezione di Napoli farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamete idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Napoli provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;
Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Concorsi per titoli a posti di medico di Riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Bari Palese	Ispettorato Sanitario di Bari
Ostuni	» » » »
Lioni	» » » Foggia
Catanzaro I	» » » Reggio C.
Bolzano II	» » » Trento
Chiusa	» » » »
Fortezza	» » » »
Laces	» » » »
Malles Venosta	» » » »
Merano I	» » » »
Monguelfo	» » » »
Silandro	» » » »
Vipiteno	» » » »

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 dell'11 marzo 1940-XVIII, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 14.

Carri muniti degli apparecchi per il freno continuo con "Dispositivo Vuoto-Carico,,

Molti veicoli, sia italiani che esteri, hanno il freno continuo corredato del dispositivo "Vuoto-Carico", illustrato al punto VI dell'elenco dei "Contrassegni riguardanti il freno", di cui l'Ordine di Servizio n. 149/1939.

I carri muniti di questo dispositivo portano lateralmente, su ambedue le fiancate, una piastra avente una maniglia di manovra che, nei carri F. S., è dipinta in rosso. Su detta piastra, il numero in alto a sinistra indica il peso in tonn. frenato dal freno automatico, quando la maniglia della suddetta manovra si trova a sinistra (posizione di "Vuoto"). Il numero in alto a destra indica il peso frenato dal freno automatico quando la suddetta maniglia si trova a destra (posizione di "Carico").

N. B. — *I numeri indicati sulla piastra variano a seconda del tipo del veicolo.*

Il numero al centro in basso indica il peso totale del carro (tara + carico) al disotto del quale la maniglia deve essere tenuta a sinistra, per evitare che, per eccesso di sforzo frenante, le ruote si possano bloccare.

Nei carri muniti del suddetto dispositivo, la maniglia deve essere sempre disposta nella posizione indicata dalle suddette norme, sia per evitare che, lasciando detta maniglia a destra, anche quando il peso totale del carro (tara + carico) non raggiunge *il peso* segnato al centro in basso della piastra, le ruote si blocchino e si producano così dannose sfaccettature ai cerchioni delle ruote, sia per ottenere lo sforzo frenante più elevato consentito dal peso del veicolo.

A tale riguardo è da tenere presente che la maniglia del dispositivo "Vuoto-Carico" deve essere posta sulla posizione voluta *anche se viene utilizzato il solo freno a mano.*

Resta pertanto stabilito che la maniglia del dispositivo "Vuoto-Carico" deve portarsi:

1° a destra, nella posizione di "Carico", all'atto in cui il carro viene caricato e sempre quando il suo peso totale (tara + carico) raggiunga o superi il peso segnato al centro in basso della piastra;

2° a sinistra, in posizione di "Vuoto", all'atto in cui il carro viene scaricato completamente o di una quantità tale del carico, che ne riduca il

peso totale (tara + carico) al disotto del peso segnato al centro in basso della piastra.

Alla manovra devono provvedere gli agenti del Movimento che sorvegliano il carico e lo scarico dei carri sui piazzali, scali, porti ecc. o che consegnano o ricevono i carri delle Ditte raccordate, e dagli agenti di altri Servizi quando il carico e lo scarico avvenga nell'interno di impianti dipendenti dai Servizi stessi.

Il personale di scorta ai treni ha l'obbligo di accertarsi che le maniglie in parola si trovino nella posizione voluta in relazione al peso totale del carro, provvedendo a spostarle qualora il carico di qualche carro subisca nel corso del viaggio delle variazioni.

La presente disposizione entrerà in vigore dal 1° marzo 1940-XVIII.

Chi riceve il presente Ordine di servizio deve rilasciarne ricevuta al proprio superiore immediato.

Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 53, 54, 55 *e* 57.

Ordine di servizio n. 15.

Servizio delle casse mobili.

(Modificazioni all'Ordine di Servizio n. 98 del 27 luglio 1939-XVII).

A decorrere dal 1° marzo 1940-XVIII l'Agenzia di Città di Venezia cesserà di funzionare da "Agenzia Ripartitrice" delle casse mobili per il Compartimento di Venezia.

Le dette funzioni verranno assunte, dalla stessa data, dall'Agenzia di Città di PADOVA.

Conseguentemente, la sede di concentramento delle *piccole* casse mobili per le stazioni del Compartimento di Venezia, viene trasferita da Venezia Mestre a PADOVA.

Per le grandi casse mobili rimane invariata la sede di MILANO.

Le indicazioni di "Venezia" e "Venezia Mestre" risultanti all'allegato N. 1 all'Ordine di Servizio N. 98/1939/XVII, devono essere depennate e sostituite con quella di "PADOVA".

Nello stesso allegato N. 1 al punto I, comma b), la indicazione: "linea Fiumefreddo-Aragona-Caldare ecc." dev'essere modificata in: "Fiumetorto-Aragona-Caldare ecc.".

Circolare n. 3.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni

Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Società Anonima Consorzio Industriali Canapieri di Milano, dal 1° gennaio al 30 giugno 1940-XVIII, resta fissato in L. 149,24 (lire centoquarantanove e centesimi ventiquattro) e partitamente:

L. 83,57 (lire ottantatre e cent. cinquantasette) per la giacca;
» 50,74 (lire cinquanta e cent. settantaquattro) per i pantaloni;
» 14,93 (lire quattordici e cent. novantatre) per il cappello.

Comunicato:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. n.ri 1284, 1283, 1286 e 1287 in data 17 ottobre 1939-XVII, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVIII, n. 256, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso segnati:

Allievo Ispettore medico chirurgo	1, 2, 3	marzo	1940
Allievo Ispettore ingegnere	10, 11	»	»
Allievo Ispettore chimico	12, 13, 14, 15, 16	»	»
Allievo Ispettore ingegnere chimico . .	17, 18, 19, 20	»	»

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 16.

Soppressione dei servizi ferroviari sulla linea a scartamento ridotto Chiusa V. G. – Plan Val Gardena ed attivazione del servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci con l'autolinea Bolzano-Ponte Gardena - Plan Val Gardena, esercitata dalla Società automobilistica Dolomiti.

Dal 1° marzo 1940 è soppresso il servizio ferroviario sulla linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena e, in conformità ed apposita convenzione stipulata con la Società Automobilistica Dolomiti esercente l'autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena, vengono attivati, dalla stessa data, con la linea medesima il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli a mezzo dei transiti di Bolzano e di Ponte Gardena e quello di corrispondenza merci a mezzo della stazione di scambio di Ponte Gardena.

1°. – *Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con l'autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena.*

a) Estensione del servizio cumulativo viaggiatori e stazioni ammesse al servizio stesso.

Il servizio cumulativo viaggiatori è ammesso da tutte le stazioni F. S. a mezzo dei transiti di Bolzano e di Ponte Gardena per la località di Ortisei e viceversa, tanto per i trasporti a tariffa ordinaria, quanto per quelli a tariffa ridotta con l'applicazione in ogni caso sul percorso automobilistico dei prezzi per adulti e ragazzi risultanti dall'Allegato A al presente ordine di servizio.

b) Caratteristiche, rilascio e validità dei biglietti.

I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni, sia per viaggi di corsa semplice, sia per quelli di andata e ritorno, hanno il formato ed i colori di quelli adottati dalle F. S. per il loro servizio interno. I biglietti stessi varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma del prezzo relativo alla percorrenza dell'autolinea e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti distribuiti tanto dalle F. S. quanto dalla autolinea dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione. Quelli che danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito entro i termini della loro validità; quelli che non danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno o con la corsa automobilistica immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computare sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso per i biglietti in servizio interno F. S.

Quando trattasi di biglietti per il rilascio dei quali le F. S. prescrivono un limite di percorrenza (andata e ritorno ordinari, festivi, per mercati e fiere) questo limite deve intendersi riferito al solo percorso ferroviario.

c) Soprattasse ed esazioni suppletive.

Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., saranno riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo.

d) Concessioni speciali e Regolamento trasporti militari.

Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » ammesse sulla rete dello Stato, il « Regolamento per i trasporti militari » nonchè le concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo, saranno applicabili per il solo percorso F. S., anche in servizio cumulativo in tutte le loro prescrizioni, modalità e prezzi, ferma restando l'applicazione della tariffa ordinaria sull'autolinea.

e) Carte di libera circolazione, biglietti gratuiti di qualsiasi specie e buoni bagaglio.

Le carte di libera circolazione, i biglietti a libretto e le concessioni gratuite ed a riduzione di qualsiasi tipo e serie non sono validi sull'autolinea.

f) Estensione del servizio cumulativo bagagli e stazioni ammesse al servizio stesso.

Il servizio cumulttivo bagagli a tariffa ordinaria e ridotta si effettua, a mezzo dei transiti di Bolzano e Ponte Gardena, con le stesse norme stabilite dai comma *a*), *c*) e *d*) per i trasporti viaggiatori.

g) Registrazione dei trasporti bagagli.

La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via che scorterà le spedizioni fino alla stazione destinataria.

h) Tassazione dei trasporti bagagli.

Le tasse per il trasporto dei bagagli si devono computare separatamente per il percorso di ciascuna Amministrazione. Quando occorra l'applicazione delle tasse minime, queste si applicheranno separatamente per le due Amministrazioni. Le quote relative al percorso dell'Autolinea risultano dal prospetto alleg. B.

i) Soprattasse ed esazioni suppletive.

Valgono anche per il trasporto dei bagagli trasportati nelle carrozze o nell'autovetture le disposizioni di cui al precedente comma *c*.

2°). — *Servizio di corrispondenza per le merci.*

a) Estensione del servizio di corrispondenza merci e stazioni ammesse al servizio stesso.

Il servizio di corrispondenza merci tra le F. S. e l'autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan V. G. si effettua esclusivamente a mezzo della stazione di Ponte Gardena.

Tale servizio è ammesso tra tutte le stazioni F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti e le località dell'autolinea risultanti dall'Allegato C.

Sono esclusi dal servizio di cui trattasi i trasporti di:

1) animali vivi, eccettuati quelli in piccole gabbie;

2) le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe F. S.;

3) i feretri;

4) gli oggetti eccedenti la lunghezza di m. 10; la larghezza di m. 2,50 e l'altezza di m. 3;

5) i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 500, eccettuati i fusti pieni;

6) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

b) Condizionatura dei trasporti

Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti in vigore sulle F. S.

c) Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni.

Per quanto riguarda la presentazione e la compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 (punti 1, 2 e 3) delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (Edizione 1° Luglio 1909), pubblicato con l'Ordine di Servizio N. 160-1909; nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del « Prontuario di servizi cumulativi e di corrispondenza » (Edizione 1-12-1933).

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10 dell'Ordine di Servizio N. 28-1923.

d) Diritto di transito.

Le spedizioni a grande e a piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito di cui all'art. 68 delle Condizioni e Tariffe delle F. S.

e) Ricevimento e consegna delle merci nella stazione di scambio.

Il ricevimento e la consegna delle merci in servizio di corrispondenza tra le F. S. e l'autolinea saranno regolati come appresso, in base all'orario di servizio della stazione di scambio:

1) tutte le merci a G. V. ed a P. V. non a carro saranno ritirate o consegnate nei magazzini della stazione di Ponte Gardena;

2) le merci a carro o considerate come tali saranno ritirate o consegnate nello scalo merci di detta stazione con le stesse norme per il pubblico stabilite nelle Condizioni e Tariffe delle F. S.

f) Trasporti in servizio.

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione dovessero inviare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci, saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Le stazioni di Bolzano e di Ponte Gardena, in rapporto ai servizi di cui trattasi e per quanto non è detto nel presente Ordine di Servizio si atterranno alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia, in attesa della distribuzione della regolare convenzione che disciplina i servizi stessi.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte alle sotto elencate pubblicazioni di servizio.

1°) Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse. Trasporto dei viaggiatori (Edizione 1° gennaio 1930);

— a pag. 8 aggiungere il numero d'ordine 29 decies seguito dall'indicazione « Società Automobilistica Dolomiti-Autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena e dalla indicazione della pagina 142 septies da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e di quella ridotta riservate al « servizio esteso »;

— a pag. 24 (elenco alfabetico delle stazioni) aggiungere dopo Orroli il nome della stazione di Ortisei, seguito dall'indicazione della pagina 142

septies da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e di quella ridotta riservate al « servizio esteso »;

— a pag. 142 septies riportare i prospetti relativi ai trasporti di viaggiatori a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta, di cui l'allegato A.

2°) Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse. Trasporto dei bagagli e dei giornali. (Edizione 1° febbraio 1938).

— a pag. 8 aggiungere il numero d'ordine 43 ter seguito dalla indicazione « Società Automobilistica Dolomiti - Autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena » e dalla indicazione delle pagine 376 ter e 376 quater da esporre nella colonna della tariffa ordinaria riservata al « servizio esteso »;

— a pag. 25 (elenco alfabetico delle stazioni) aggiungere dopo Orroli il nome della stazione di Ortisei, seguito dalla indicazione delle pagine 376 ter e 376 quater da esporre nella colonna della tariffa ordinaria;

— a pag. 376 ter e 376 quater riportare tutte le indicazioni risultanti dall'allegato B.

Con l'occasione al prospetto dei prezzi della Classe II e della tariffa ridotta indicati pei trasporti dei bagagli in servizio cumulativo con la Ferrovia Transatesina (punto 19 B. C. 1-1939) dovrà essere assegnato il numero di pagina 376 bis.

3°) Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose (Edizione 1° dicembre 1933).

A) *Parte Prima — Testo*

— nell'indice a pagina 6 cancellare l'indicazione della linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena fra quelle della Venezia Tridentina esercitate dallo Stato, sostituendola con la seguente: « Società Automobilistica Dolomiti - Linea Automobilistica Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena . . . . pag. 416 »;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni (pag. 11 e seguenti) depennare il nome delle stazioni di Novale di Laion e S. Pietro e le relative indicazioni; inserire alla sede opportuna il nome della stazione di Selva seguito dai riferimenti alla pag. 416 e al gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 396 depennare il nome della stazione di Chiusa e l'indicazione della linea Chiusa V. G. - Plan V. G.; nello stesso elenco a pag. 397 inserire alla sede opportuna la seguente indicazione:

Ponte Gardena / Linea automobilistica Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena;

— sostituire la pag. 416 con le indicazioni risultanti dall'allegato C al presente Ordine di Servizio.

B) *Parte Seconda — Carte*

— nella tavola I delle Carte annesse al Prontuario cancellare il dischetto azzurro con il quale è contrassegnata la stazione di Chiusa delle F. S., il primo tratto del tracciato della linea soppressa comprendente le stazioni di Novale di Laion e di S. Pietro; indicare sul tracciato della linea F. S. Bolzano-Chiusa la nuova stazione di scambio di Ponte Gardena (a sud di Chiusa) che dovrà essere contraddistinta da cerchietto nero e dischetto azzurro; indicare in tinta azzurra la nuova linea automobilistica che, dipartendosi da

Ponte Gardena, raggiunge il vecchio tracciato della ferrovia soppressa alla stazione di Ortisei; indicare con cerchietto azzurro la nuova località di Selva tra S. Cristina e Plan Val Gardena.

4°) Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940).

Parte I.

— a pag. 4, alle linee del Compartimento di Venezia, cancellare la indicazione della linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena;

— a pag. 15, in calce, sostituire la nota (r) con la seguente: « (r) Stazione di transito con la Ferrovia Bolzano-Caldaro e con la linea automobilistica Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena. Per il tramite della stazione di scambio di Caldaro della menzionata ferrovia si effettua il servizio di corrispondenza con la linea Caldaro-S. Antonio-Meldola ».

— a pag. 27, di contro al nome della stazione di Chiusa, depennare il richiamo (h) e la corrispondente nota in calce alla pagina;

— a pag. 61, di contro al nome della stazione di Ponte Gardena esporre il richiamo (h) riportando in calce alla pagina stessa la seguente nota:

« (h) Stazione di transito per il servizio viaggiatori e bagagli e di scambio per il servizio di corrispondenza merci con l'autolinea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena ».

Infine cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni, nonchè le rispettive note in calce alle pagine:

Castel Gardena
Chiusa Val Gardena
La Pozza
Novale di Lajon
Ortisei
Plan Val Gardena
Roncadizza
S. Cristina
S. Pietro
Selva
Soplases

Parte II.

— all'indice grafico cancellare il tratto di linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, il nome di Chiusa V. G. e il n. 77;

— a pag. 49 annullare la tavola polimetrica N. 77 (Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena) e le relative note.

5°) Prefazione generale all'orario generale di servizio (Edizione febbraio 1936-XIV).

Parte III.

— a pag. 3, nella carta della circoscrizione dei Compartimenti cancellare la indicazione del tratto Chiusa-Plan V. G.;

— a pag. 8, numerazione 43, depennare il nome della linea stessa;

— da pagina 11 a pagina 23 cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni: Castel Gardena, Chiusa Val Gardena, La Pozza, Novale di Lajon, Ortisei, Plan Val Gardena, Roncadizza, S. Cristina, S. Pietro, Selva, Seplases;

— a pag. 27 istituire il nuovo numero 892 intestato « Società Automobilistica Dolomiti » e seguito dall'indicazione: Bolzano-Ponte Gardena-Plan V. G. con la chiamata (2);

— da pagina 28 a pagina 36, nell'elenco delle località delle Ferrovie Secondarie, Tramvie ecc., inserire, nella sede opportuna, il nome della sta-

zione della autolinea di Ortisei seguito dalla indicazione V/B/M/892 e quelli di Plan V. G., S. Cristina e Selva seguiti dall'indicazione /—/—/M/892.

6°) Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato (Edizione 1° febbraio 1940).

— Nell'Appendice a pag. 287, nell'elenco delle linee ammesse al servizio di corrispondenza cancellare la linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena ed inserire alla sede opportuna la nuova linea Bolzano-Ponte Gardena-Plan Val Gardena.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate nelle altre pubblicazioni di servizio interessate dalla soppressione della suddetta linea ferroviaria e dall'attivazione della nuova linea automobilistica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno ed eventualmente altre specie di biglietti compresi gli abbonamenti, a tariffa ordinaria o comunque ridotta, in corso di utilizzazione al 1° marzo 1940, saranno ritenuti valevoli fino alla loro normale scadenza per effettuare, col nuovo servizio automobilistico, i percorsi corrispondenti a quelli ferroviari.

Così pure dovranno proseguire, col nuovo servizio automobilistico, fino a destinazione, le spedizioni a bagaglio e di merci a G. V. e P. V. in corso di trasporto alla data suddetta.

Le spedizioni di merci in corso di trasporto alla data del 1-3-1940 dovranno proseguire per la stazione di scambio di Ponte Gardena ed alle medesime saranno da applicare le tasse come se dirette alla soppressa stazione di scambio di Chiusa.

I viaggiatori che in seguito alla soppressione dei servizi ferroviari intendessero rinunciare a servirsi dei biglietti già parzialmente utilizzati potranno avanzare domanda di rimborso cui sarà dato corso con le norme di cui al paragr. 2 dell'art. 10 delle Condizioni e Tariffe.

NORME CONTABILI

La Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia resta incaricata di provvedere alla verifica e restituzione delle scorte dei biglietti rimasti invenduti e dei bollettari per spedizioni e depositi bagagli rimasti inutilizzati alla data del 1° marzo 1940 presso le stazioni della linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

Le altre stazioni della rete dello Stato che hanno biglietti a serie fissa in destinazione di stazioni della linea suddetta dovranno toglierli dalla vendita il 1° marzo 1940 ed effettuarne il versamento al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con le modalità prescritte, facendo riferimento al presente Ordine di Servizio.

Così pure dovrà essere provveduto al versamento degli stampati e pubblicazioni in vendita da parte delle stazioni da chiudere all'esercizio.

La stazione di Chiusa rimane incaricata della liquidazione di tutte le partite in rimanenza al 29 febbraio 1940 nelle stazioni della linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena istituendo apposita gestione stralcio nella quale saranno contabilizzate anche le partite di debito e di credito inerenti ai trasporti eseguiti fino al 29 febbraio 1940.

Su tutti i documenti, rilievi e titoli riferentisi a tale gestione, dovrà essere praticata la dicitura « Gestione stralcio Chiusa-Plan Val Gardena ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Venezia, a quelli delle classi* 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

ALLEGATO A ALL'O. S. n. 16-1940-XVIII

SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA DOLOMITI

Sede in Padova - Direzione dell'Esercizio: Cortina d'Ampezzo

Autolinea BOLZANO-PONTE GARDENA-PLAN VAL GARDENA

(Autovetture con classe unica)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA E RIDOTTA

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta, sia di corsa semplice che di andata e ritorno, è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quella sottoindicata e viceversa, con applicazione, in ogni caso, per conto della secondaria, dei prezzi sottoindicati.

N. B. — I limiti di percorrenza entro cui debbono essere rilasciati i biglietti di andata e ritorno si riferiscono esclusivamente al percorso delle F. S.

Località dell'auotlinea	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km.	Corsa semplice						Andata e ritorno di qualsiasi specie					
			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni		
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ortisei . .	Bolzano	36	15 —	15 —	15 —	7,50	7,50	7,50	24 —	24 —	24 —	12 —	12 —	12 —
	Ponte Gardena	13	6 —	6 —	6 —	3 —	3 —	3 —	10 —	10 —	10 —	5 —	5 —	5 —

ALLEGATO C ALL'O. DI S. n. 16 - 1940-XVIII

SOCIETÀ AUTOMOLISTICA DOLOMITI — Sede in Padova

Esercizio della Autolinea BOLZANO - PONTE GARDENA - PLAN VAL GARDENA

Direzione dell'Esercizio: CORTINA D'AMPEZZO

LOCALITÀ DELLA AUTOLINEA	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di scambio di Ponte Gardena	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ortisei	Bolzano - Plan V. G.	13	G	P	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
Plan Val Gardena .	id.	23	G	P	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
S. Cristina	id.	18	G	P	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—
Selva	id.	21	G	P	—	—	D	—	—	—	—	—	—	—

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

a) gli animali vivi eccettuati quelli in piccole gabbie;
b) le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe;
c) i feretri;
d) gli oggetti eccedenti la lunghezza di m. 10, la larghezza di m. 2,50 e l'altezza di m. 3;
e) i colli indivisibili di peso superiore a Kg. 500, eccettuati i fusti pieni;
f) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA DOLOMITI

Allegato B all' O. S. n. 16 - 1940-XVIII

Autolinea BOLZANO - PONTE GARDENA - PLAN VAL GARDENA

Sede in Padova - Direzione dell'Esercizio in Cortina D'Ampezzo

PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI

Il servizio cumulativo a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quella sottoindicata e viceversa, con l'applicazione in ogni caso, per conto della secondaria, dei prezzi sottoindicati.

LOCALITA' dell' autolinea	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose d'uso personale e domestico e campionari spediti a seguito dei viaggiatori) — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.)	CLASSE II — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale				Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale — (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina)	Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore a 100 Kg.)
																Una motocicletta usata													
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	(1)	una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	senza carrozzino	con carrozzino	(1)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	(1)
Ortisei . . .	Bolzano	36	1,50	3 —	4,50	6 —	7,50	9 —	10,50	12 —	13,50	15 —	150 —	5 —	5 —	Non ammessa	Non ammessa	300 —	3 —	6 —	9 —	12 —	15 —	18 —	21 —	24 —	27 —	30 —	300 —
	Ponte Gardena	13	1 —	1,20	1,80	2,40	3 —	3,60	4,20	4,80	5,40	6 —	60 —	2 —	2 —			120 —	2 —	2,40	3,60	4,80	6 —	7,20	8,40	9,60	10,80	12 —	120 —

I prezzi risultanti dall'applicazione delle basi suindicate devono essere arrotondati a norma dell'Art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(1) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti: { cani gatti scimmie: per ogni capo Kg. 20; biciclette usate per macchina . . » 20

Tasse minime . . . . { per le biciclette usate e per i cani L. 2.00; per le altre cose spedite a bagaglio » 1.00

Ordine di servizio n. 17.

Cambiamento di nome di alcune stazioni delle linee Chivasso-Aosta e Aosta-Pre S. Didier.

In conseguenza del R. Decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1442 che ha modificato in forma italiana le denominazioni di vari comuni della Valle d'Aosta, anche le corrispondenti stazioni hanno assunto la nuova denominazione come appresso indicato:

Vecchio nominativo	*Nuovo nominativo*
Arvier	ARVIÈ
Chambave	CIAMBAVE
Chàtillon	CASTIGLION DORA
Donnaz	DONÀS
Pré Saint Didier	SAN DESIDERIO TERME
Saint Vincent	SAN VINCENZO DELLA FONTE
Verrés	CASTEL VERRÈS

Pertanto, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ed. Gennaio 1940-XVIII), Parti I, II, III, IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovansi indicati i nomi di dette stazioni, dovrà essere apportata conforme modificazione, inserendo i nuovi nominativi nella sede opportuna secondo l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni e Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di marzo 1940, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nuovi nomi.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 18.

Cambiamento di nome della stazione di Luserna S. Giovanni.

In conseguenza della nuova forma assegnata al nominativo del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI in sostituzione di quella abbreviata di Luserna S. Giovanni, si è provveduto analogamente a modificare il nome della stazione omonima.

Pertanto, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ed. Gennaio 1940-XVIII), Parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ed. Febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche e in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la fornitura dei biglietti col nuovo nominativo alle stazioni interessate al rinnovo delle scorte non appena saranno esaurite quelle col nominativo attuale.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 19.

Estensione di servizio nella fermata di Monsampolo del Tronto.

A partire dal 1° marzo 1940-XVIII la fermata di Monsampolo del Tronto viene ammessa anche al servizio dei trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, a G. V. e a P. V.

Di conseguenza nella parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete", edizione Gennaio 1940, a pag. 49 di contro al nome di Monsampolo del Tronto, nelle colonne 9 e 10 modificare le indicazioni G (8) e P (8) in "G (12) - P (12)".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 12.

Ordine di servizio n. 20.

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Orte e Narni - Amelia della linea Orte-Falconara Marittima.

Dalle ore 11 del giorno 12 febbraio 1940-XVIII è stato attivato il doppio binario fra le stazioni di Orte e Narni-Amelia, della linea Orte-Falconara Marittima.

Nella stazione di Orte il raddoppio ha origine dal lato Ancona, da uno scambio semplice che è stato inserito sul preesistente binario di corsa della linea, in prosecuzione dello scambio della comunicazione estrema, fra la linea stessa ed il binario dei dispari per Chiusi. Con tale allacciamento, il preesistente binario della linea è diventato il binario di corsa dei treni pari, mentre il nuovo binario impiantato costituisce il binario di corsa dei treni dispari; di conseguenza l'ingresso in stazione di Orte è a semplice binario.

Il nuovo binario dei dispari, che ha le stesse caratteristiche altimetriche e planimetriche di quello preesistente, ha inizio nella stazione di Orte alla progressiva Km. 82+860, subito dopo lo scambio dal quale, come si è detto sopra, si dirama il raddoppio.

Detto binario attraversa la stazione di Nera Montoro in corrispondenza del primo binario di stazione e termina nella stazione di Narni-Amelia alla progressiva al Km. 98+383,25, e cioè all'estremo lato Orte del deviatoio inglese inserito sulla seconda linea della stazione stessa e facente parte della comunicazione estrema dal lato Orte del piazzale.

Il binario di corsa dei treni pari ha inizio nella stazione di Orte alla progressiva Km. 82+860, dopo il deviatoio di diramazione del raddoppio.

Detto binario attraversa la stazione di Nera Montoro in corrispondenza del secondo binario di stazione e termina nella stazione di Narni-Amelia alla progressiva Km. 98+319,65 all'estremo lato Orte del deviatoio inserito sulla prima linea della stazione stessa e facente parte della comunicazione estrema fra i binari dal lato Orte del piazzale.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 21.

Premi per la buona utilizzazione del materiale e la sollecita resa dei trasporti (O. S. 210-1935).

In forza del D. M. n. 2600 dell'8 febbraio 1940-XVIII, la tabella delle basi dei premi approvata dal D. M. 10 luglio 1926, n. 43, modificata con i DD. MM. 18 novembre 1931, n. 988 e 10 novembre 1934, n. 1350, è sostituita, a datare dal 1° febbraio 1940, da quella approvata dal D. M. pubblicato nella prima parte del presente Bollettino.

Le nuove basi di premio sono già al netto della doppia riduzione del 12 % di cui ai RR. DD. LL. n. 1491 - 1930 e n. 561 - 1934.

Circolare N. 4.

Premi temporanei per la buona utilizzazione e rapida circolazione del materiale da merci.

In forza del D. M. n. 2600 dell'8 febbraio 1940-XVIII a datare dalla mezzanotte dal 25 al 26 febbraio 1940-XVIII, e fino a nuovo avviso, sono concessi i seguenti premi temporanei a favore del personale che si presterà efficacemente per conseguire una più intensa utilizzazione ed una più rapida circolazione del materiale da merci.

1. — ELEVAZIONE DEL PREMIO II.

Il premio II previsto dal D. M. 10 luglio 1926, n. 43, è elevato di 2/10 qualora il contenuto del carro misto supplementare superi di almeno 10 quintali i nuovi pesi minimi in vigore, ed è elevato di 5/10 qualora il contenuto superi i pesi stessi di almeno 20 quintali.

Per la liquidazione di questo maggior premio la scritturazione sul modulo 202 dei carri misti che vi hanno titolo, dovrà esser fatta su due righe consecutive indicando sulla prima il peso totale della merce caricata nel carro e sulla seconda l'aumento di quintalato che compete al misto e cioè, a seconda dei casi, i due decimi o la metà del peso totale.

PREMIO A — ELIMINAZIONE DELLE RIMANENZE

a) L. 0,05 per ogni carro partito, da corrispondere agli scali, di cui l'allegato I, purchè nel periodo di una settimana, e cioè dalle ore zero del lunedì alle ore ventiquattro della domenica successiva, sia fatto partire un quantitativo di carri carichi o vuoti non inferiore a quello dei carri carichi o vuoti arrivati nello stesso periodo di tempo. *Da questo premio sono esclusi*

i carri arredati, i riparandi e tutti i carri che arrivano e partono con uno stesso treno o con treni che costituiscono un'unica condotta tra determinate località.

b) L. 1,50 per ogni carro fatto partire dalle stazioni predette in più di quelli arrivati nel periodo di tempo indicato al punto *a*).

La concessione dei premi sub *a*) e sub *b*) è subordinata alla condizione che la stazione che vi concorre, non limiti il ricevimento dei carri ad essa diretti, che componga regolarmente i treni con i quali li fa partire e che la somma dei carri giacenti, alle ore 24 di tutti i giorni di una stessa settimana, non superi il doppio della somma dei carri arrivati nei singoli giorni dello stesso periodo settimanale.

Se in qualche stazione la rimanenza dei carri, all'inizio dell'attivazione del premio sub a) e sub b), fosse tale, rispetto alla media degli arrivi precedenti, da non lasciare prevedere la possibilità di ridurla entro i limiti predetti durante la prima settimana, la stazione ne deve informare tempestivamente la propria Sezione Movimento, la quale può prorogare di alcuni giorni, non oltre però i sette, il primo periodo di tempo per conseguire il voluto equilibrio e concorrere ugualmente al premio.

Qualora nel periodo della settimana non si raggiungesse il pareggio fra i carri arrivati e quelli partiti, i carri fatti partire in meno non possono più concorrere nelle settimane successive al premio sub *b*).

Al premio A, sub *a*) e sub *b*), concorrono soltanto: il personale dirigente il movimento (Capi stazione, Sottocapi al movimento), quelli di manovra (manovratori capi, capi squadra manovratori, manovratori) e quello addetto agli Uffici Veicoli.

Le Sezioni Movimento possono proporre al proprio Servizio di ammettere al premio altre stazioni fra quelle che trovansi prossime a tratti acclivi di una linea, incaricate di scomporre e ricomporre dei treni, e quelle a contatto con altre ferrovie italiane o estere.

PREMIO B — ESAZIONE TASSE DI SOSTA

L. 0,60 per ogni giornata-carro di tasse di sosta esatte sui trasporti a carro completo eseguiti per conto dei privati, escluse le giacenze che si verificano negli stabilimenti raccordati, quelle di trasporti in servizio e quelle di trasporti militari (sotto scorta, in conto corrente ed a pagamento diretto).

Pei giorni di giacenza verificatasi dopo lo svincolo del trasporto, il premio è elevato a L. 1,20 per ogni giornata-carro di tasse di sosta.

Qualora le tasse di sosta vengano in tutto od in parte condonate, è dovuto, nel primo caso, un premio di L. 0,60 per carro, *qualunque sia la durata della giacenza* e, nel secondo, un premio ridotto nella stessa proporzione con la quale vengono ridotti i diritti di sosta.

A questo premio concorrono gli agenti addetti alle gestioni ed alla sorveglianza dei piazzali.

PREMIO C. — SOLLECITA DISPONIBILITA' DEI CARRI

L. 1 per ogni carro arrivato carico in servizio locale (compresi i carri di altra Amministrazione ed esclusi quelli privati) che viene fatto partire ricaricato nella giornata successiva a quella di arrivo.

Se il carro arrivato carico viene spedito vuoto, oppure, se arrivato vuoto, viene rispedito carico, il premio è ridetto a L. 0,50.

Il premio è concesso per tutti i carri completi e pei misti supplementari con merci aventi un'unica destinazione. Sono quindi ammessi al premio anche i carri utilizzati per trasporto in servizio, per trasporti militari e quelli caricati o scaricati da stabilimenti raccordati.

Per ogni carro scaricato dalla stazione, che riparte carico (ricaricato dalla stazione o dalla parte) dopo più di 72 ore e per ogni carro, arrivato carico, che riparta vuoto o che, arrivato vuoto, venga rispedito carico dopo più di 48 ore, sarà dedotta dal premio complessivo spettante alla stazione una quota di L. 0,50, salvo ogni altro provvedimento nel caso in cui il fatto sia dovuto a negligenza.

Le stazioni incaricate di spedire ai porti le giornaliere di materiale vuoto possono concorrere al premio C, concesso per i carri arrivati e partiti vuoti, solo quando abbiano soddisfatto interamente le giornaliere stesse.

A questo premio concorrono gli agenti delle qualifiche di cui al premio A.

Penalità. — E' fatto assoluto divieto alle stazioni intermedie di trattenere carri vuoti in composizione alle condotte costituenti le giornaliere o viaggianti in ripartizione.

Per ogni infrazione a tale divieto sarà addebitato all'agente responsabile l'importo di L. 5 per carro.

Liquidazione dei premi. — Per la liquidazione del premio A, sub a) e sub b), le stazioni dovranno compilare un prospetto conforme al modello allegato 2.

Per la liquidazione del premio B compileranno un prospetto conforme al modello allegato 3, indicandovi per ogni giorno e per ogni treno il quantitativo dei carri arrivati e partiti, esclusi i carri arredati ed i riparandi.

Nel primo giorno di attivazione de premi le stazioni indicheranno alla propria Sezione Movimento la precisa quantità dei carri costituenti la rimanenza alle ore zero dello stesso giorno, esclusi i carri arredati e i riparandi.

Per la liquidazione del premio C le stazioni compileranno un prospetto conforme all'allegato 4.

In base alle risultanze dei prospetti su indicati, i Capi stazione od i Capi gestione titolari effettueranno la liquidazione e la ripartizione dei premi, stabilendo le quote parti in base al prospetto allegato 5.

L'importo dei premi sarà pagato coi fondi di stazione ogni giovedì della settimana seguente a quella cui si riferiscono.

Sarà perciò compilato nei modi d'uso, il mod. R-94, sul quale dovranno figurare le generalità degli agenti premiati e le relative quote di premio, e che sarà versato come denaro alla cassa con la seguente motivazione: "*Premi temporanei per intensificare l'utilizzazione e la circolazione del materiale. Circolare n.* 4, 1940-XVIII".

Copia de mod. R-94 sarà trasmessa dalle stazioni alla Sezione Mavimento dalla quale dipendono, insieme coi prospetti di liquidazione, non più tardi del sabato della settimana successiva a quella cui i premi si riferiscono.

A tutti questi premi temporanei non devono praticarsi le riduzioni di cui ai R. D. L. n. 1491-1930 *e n.* 561-1934.

Controllerie. — Le Sezioni controlleranno accuratamente, anche con accertamenti sopraluogo, l'esattezza dei dati esposti sui documenti di liquidazione e, riscontrando errori, disporranno per le trattenute e per ogni altro provvedimento del caso.

I Capi stazione ed i Capi gestione indicheranno, su apposito manifesto da affiggersi in un locale accessibile a tutto il personale, il quantitativo dei carri che concorrono giornalmente ai premi, nonchè l'ammontare di ciascun premio.

I Capi stazione od i Capi gestioni risponderanno in proprio di qualsiasi abuso che potesse verificarsi nell'applicazione di questi premi e nella liquidazione del loro ammontare.

Rivolgo vivissima raccomandazione a tutte le Sezioni Movimento di curare e vigilare, anche con frequenti verifiche sopra luogo da parte degli Ispettori di Reparto e dei revisori affinchè dalle presenti disposizioni abbiano a derivare i massimi vantaggi agli effetti della migliore utilizzazione del materiale da carico.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

ALLEGATO I *alla Circolare n. 4, 1940-XVIII*

STAZIONI AMMESSE A CONCORRERE AL PREMIO SUB A)

Compartimento di Torino

Torino P. N.
Torino P. Susa
Torino Dora
Torino Smistamento
Savona Letimbro
Novara
Alessandria C.le
Alessandria Smist.

Compartimento di Milano

Bergamo
Milano Farini
Milano P. Romana
Milano Smistamento
Milano P. Vittoria
Milano P. Genova
Rogoredo
Brescia
Greco
Pavia
Milano Certosa

Compartimento di Venezia

Venezia Mestre
Padova C.le
Padova C. M.
Verona P. Vescovo
Verona P. Nuova
Trento

Compartimento di Trieste

Udine

Compartimento di Genova

Genova Sampierdarena
Novi S. Bovo

Compartimento di Bologna

Piacenza
Ferrara
Bologna Smist.
Bologna C.le

Compartimento di Firenze

Firenze C. Marte
Pisa Centrale
Pisa S. Rossore
Livorno S. Marco
Livorno C.le
Livorno P. Vecchio

Compartimento di Ancona

Ancona C.

Compartimento di Roma

Roma Tuscolana
Roma Ostiense
Roma S. Lorenzo
Roma Littorio

Compartimento di Napoli

Caserta
Napoli C.le
Napoli Smistamento
Napoli Marittima
Benevento
Torre Annunziata

Compartimento di Bari

Foggia
Bari

Compartimento di Reggio Calabria

Villa S. Giovanni
Reggio Calabria Centrale

Compartimento di Palermo

Palermo
Messina
Catania

Compartimento di Cagliari

Cagliari

ALLEGATO 2.
alla Circolare n. 4 1940-XVIII

PREMIO TEMPORANEO *A*.

STAZIONE DI .... *Settimana N.* .... *dal* .... *al* .... *19* ....

CARRI ARRIVATI E PARTITI (esclusi arredati e riparandi)

Rimanenza ad inizio settimana	Lunedì		Martedì		Mercoledì		Giovedì		Venerdì		Sabato		Domenica		TOTALE	
	arrivati	partiti	arrivati	partiti	arrivati	partiti	arrivati	partiti	arrivati	partiti	arrivati	partiti	arrivati	partiti	Rimanenza precedente ed arrivi	partiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

TOTALI

Rimanenza carri al principio della settimana (esclusi gli arredati ed i riparandi). n. ......

Carri partiti nella settimana n.

Carri arrivati » » n. ....

Differenza carri in più/meno partiti + ... 1) — ......

Rimanenza carri alla fine della settimana (esclusi gli arredati ed i riparandi) n. ......

Carri fatti partire in più nella settimana ......

Carri fatti part. in meno nella ..... sett. n.

» » » » » ...... » n. ......

» » » » » ...... » n. ....

TOTALE ......

Differenza generale carri in più/meno partiti + (2) —

LIQUIDAZIONE: Carri da premiare con L. 0,05 ciascuno n. ...... L. ......

» » » » L. 1,50 » n. ...... » ......

TOTALE L. ......

Da dedurre per premio in più liquidato nella ... settimana dal ... al ... come da lettera n. ... del ... della Sezione Movimento di ...... L. ......

Importo netto del premio ...... L. ......

(1) Se la differenza è positiva, per ciascuno dei carri fatti partire nella settimana va corrisposto premio sub a).
(2) Quantità dei carri per i quali viene corrisposto il premio sub b).
N. B. Le stazioni che in una o più settimane consecutive non concorrono al premio, sia per non aver raggiunto il pareggio settimanale fra i carri partiti e quelli arrivati, sia per non aver raggiunto il pareggio giornaliero per quattro giorni della settimana, dovranno presentare per ciascuna delle predette settimane il presente prospetto regolarmente compilato, ove concorrano successivamente al premio di cui trattasi.

Allegato 3
alla Circolare n. 4-1940-XVIII

Stazione di ....

PREMIO TEMPORANEO *B.*

Settimana n. .... ***dal*** .... ***al*** .... ***19*** ....

Spedizione			Provenienza	Natura della merce	Numero del carro	Arrivo		Lettera d'avviso				Svincolo		Ritiro della merce		Sosta verificatasi		Tasse di sosta incassato	Importo del premio			Note
								recapito a mano		impostata												
Numero	Data	G. V. P. V. (1)				Data	Treno	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	Data	Ora	prima dello svincolo (giornate)	dopo lo svincolo (giornate)		da L.	da L.	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Totale L. ....

Da dedurre per premio in più liquidato nella settimana dal ..... al ..... come da lettera N. .... della Sezione Movimento di ...... L. ....

Importo netto del premio L. ....

(1) Indicare secondo i casi G. V. o P. V.

Allegato 4
della Circolare n. 4-1940-XVIII

TAZIONE DI ....

PREMIO TEMPORANEO C

Settimana n. ...... *dal 15 gennaio al 21 gennaio 1940-XVIII*

Giorno	PREMIO – Quantità carri: arrivati carichi nel giorno precedente e ripartiti carichi in giornata	PREMIO – Quantità carri: arrivati carichi nel giorno precedente e ripartiti vuoti in giornata	PREMIO – Quantità carri: arrivati vuoti nel giorno precedente e rispediti carichi in giornata	PREMIO – Importo del premio: per i carri della colonna 2	PREMIO – Importo del premio: per i carri delle colonne 3 e 4	PENALITÀ – Quantità carri: arrivati carichi e ripartiti carichi dopo 72 ore dall'arrivo	PENALITÀ – Quantità carri: arrivati carichi e ripartiti vuoti dopo 48 ore dall'arrivo	PENALITÀ – Quantità carri: arrivati vuoti e ripartiti carichi dopo 48 ore dall'arrivo	PENALITÀ – Quantità carri: Totale	Importo delle penalità — Totale colonna 10×L. 0.50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
			L.	....					L.	....

Importo della penalità L. ....

Premio in più liquidato nella settimana n. .... come da lettera della Sezione Movimento di .... del .... L. ....

Importo del premio L. ....

Allegato 5
alla Circolare n. 4 1940-XVIII

RIPARTIZIONE DEI PREMI

Le basi sulle quali dobrà essere fatta la ripartizione dei Premi Temporanei A. B. C. saranno le seguenti:

AGENTI che possono concorrere ai premi	Quota parte spettante a ciascun agente
Capo stazione (titolare) Capo gestione P.le .	2 1/2
Capi stazione, Capi gestione e Sottocapi . .	2
Aiutante, Manovratori capi e Guardamerci . .	1 1/2

La ripartizione dei premi, sulle basi sopraindicate, dovrà farsi fra i soli agenti che ebbero effettivamente e direttamente ingerenza nelle operazioni per le quali i premi vengono concessi, uniformandosi alle norme impartite dalla Direzione Generale.

Circolare n. 5.

Controllo valutario sulle esportazioni mediante un nuovo tipo di benestare di color giallo.

Com'è noto, il controllo valutario per le merci esportate in valuta libera viene effettuato mediante il ritiro e la vidimazione, da parte delle Dogane, di benestare bancari alla esportazione, rilasciati dalle Banche autorizzate a tale servizio.

Ora, d'intesa con il Ministero per gli Scambi e le Valute, con quello delle Finanze e con l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, è stata riconosciuta la necessità di speciali controlli per alcune nostre esportazioni *in divisa libera* ed è stato all'uopo istituito un nuovo tipo di benestare di color giallo, *che a datare dal 1° Febbraio c. a.* le Banche autorizzate rilasciano quando si verifichi il concorso di determinate condizioni, *esclusivamente per le marci di cui l'allegato.*

Il nuovo benestare bancario consta di 3 modelli, ciascuno da usare, da parte degli esportatori, per operazioni doganali differenti e cioè:

MODELLO D. — Benestare bancario per *esportazione definitiva* con vendita a fermo.

MODELLO E. — Benestare bancario per *esportazioni temporanee.*

MODELLO F. — Benestare bancario per *esportazione in conto deposito o per vendita in commissione.*

Detti benestare, *tutti di color giallo,* sono per ciascun tipo, costituiti rispettivamente di tre parti per i modelli D. e F. e di due parti per il modello E.

Alle Dogane, all'atto della esportazione delle merci indicate nell'allegato saranno presentate le parti II e III per quanto concerne i modelli D. e F. e la sola parte II, nel caso che l'operazione debba essere scortata dal Mod. E.

Per le esportazioni compiute da Dogane interne, l'accettazione dei benestare anzidetti deve essere fatta dalle Dogane stesse, le *quali apporranno apposita nota sul documento doganale emesso per norma della Dogana di uscita.*

Il vecchio benestare continuerà ad essere usato, come fino ad oggi per tutte le altre merci per la cui esportazione è prescritto il preventivo impegno di cessione di divisa.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 5 - 1940-XVIII

Merci la cui esportazione dovrà essere consentita mediante controllo valutario da effettuare su presentazione di benestare bancari di color giallo.

NUM. STATISTICA DOGANALE	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
42-51	Latte e prodotti del caseificio (Categoria III)
61-63, 65, 66-*a* 66-*b*, 68, 69	Pesci preparati, eccetto: pesci secchi, salati ed affumicati, tonno sott'olio
71-72	Crostacei, testacei e molluschi mangerecci, cotti o altrimenti preparati
73	Uova di pesce preparate
83-93	Miele; frutti e scorze di frutti, canditi; marmellate gelatine ed altre conserve di frutti, caramelle, confetti, pastiglie o altri lavori di zucchero, torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele, biscotti; prodotti a base di zuccheri, non nominati; amidi, farine e fecole aromatizzati, ecc., per uso alimentare.
96	Cioccolata
105-106	Zafferano
110-111	Senapa
138	Patate
139-176	Ortaggi e frutta (Categoria VII)
177-192, 194-207	Bevande (Categoria VIII) eccetto: alcole etilico
208	Sale marino e salgemma
285-289	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di vegetali filamentosi esclusi il cotone, cocco, sparto, tiglio e simili; cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini di vegetali filamentosi escluso il cotone
291	Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.
292-305	Filati di lino, di canapa e di juta, semplici e ritorti
306	Filati e spago di carta
307-327	Filati semplici di lino e di canapa per la lavorazione delle calzature, filati di lino e di canapa da cucire, ecc., reti di fili di vegetali filamentosi escluso il cotone; tessuti di lino, di canapa, di lino e di canapa pegamoidati, di juta
328-330	Tessuti ed altri manufatti di filati di carta.

NUM. STATISTICA DOGANALE	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
331-334	Tessuti ricamati, ricami su tessuti di fondo invisibile e pizzi chimici, di lino, di canapa, di juta ed altri vegetali filamentosi escluso il cotone
335-338	Cinghie e tubi di lino o di canapa, tele di lino e di canapa incatramate, oliate e simili, incerate e smerigliate
339-363	Velluti di lino, ramiè e juta; tappeti da pavimento di juta vellutati; calze, guanti, maglie non nominate, pizzi, tulli, galloni, nastri e passamani di canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi escluso il cotone; trecce di canapa, di Manilla per cappelli, velluti, maglie, galloni e nastri ricamati a punto passato, tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti misti con fili metallici, ecc. di canapa, di lino, juta ed altri vegetali filamentosi escluso il cotone
679-*b*	Feltri per cappelli, di pelo
709-714	Tessuti di crino, tessuti grossolani di pelo, tessuti per presse di lana o di pelo di cammello, cinghie di trasmissione di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello, lavori grossolani di crino
728-797	Tessuti di seta, misti con seta ed altri tessuti e manufatti di seta e misti con seta
728-*bis* - 742-*bis*	Tessuti di fibre artificiali
771-*bis* - 777-*bis*	Tessuti incerati o ricamati di fibre artificiali; ricami su tessuti di fondo invisibile, pizzi chimici e velluti di fibre artificiali
781-*bis* a, 781-*bis* b	Guanti di fibre artificiali, a maglia
ex 782-*bis* a, ex 782-*bis* b	Calze di fibre artificiali
783-*bis*, 784-*bis*	Maglie di fibre artificiali
ex 789-*bis*, ex 790-*bis*, ex 791-*bis*	Pizzi, tulli e crespi di fibre artificiali
792-*bis*, 793-*bis*	Galloni, nastri e passamani di fibre artificiali
794-*bis*, 797-*bis*	Passamani, tessuti, pizzi, galloni, tulli, maglie e simili di fibre artificiali, misti con fili metallici
798-802 ex 809, ex 810 ex 811, 812 813, 812-*bis* 813-*bis*	Vestimenta, biancheria ed altri oggetti cuciti non compresi in altre categorie (Categoria XVI), eccetto: oggetti cuciti di cotone e di lana
919-980	Tubi di ferro, acciaio o ghisa; raccordi per tubi, rotaie, traversine, stecche di ferro o di acciaio, binari montati, materiali fissi per ferrovie e tramvie
989-993	Ghisa non malleabile in getti nichelati, ecc. smaltati, bruniti, dorati o argentati

NUM. STATISTICA DOGANALE	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
1005-1007	Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, nichelati, ecc., bruniti, dorati o argentati
1014-1110	Bullette, pernotti, viti, rondelle, rubinetti, valvole, saracinesche, catene, molle, mobili, botti, recipienti utensili e vasellame, serrande e serrature, guarniture per mobili e fornimenti da tiro e da sella, aghi, ami, fibbie e fermagli, gambi da spilli, forbici, lame, casse forti, pattini e lavori non nominati fatti prevalentemente di ferro e di acciaio
1133	Cilindri e stampe di rame e sue leghe incisi per la stampa
1137-1142 1146-1148	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, lampade, lampadari, candelabri ed altri apparecchi di illuminazione, reti e tele, lavori di reti e di tele, e lavori non nominati di rame e sue leghe
1154-1162	Alluminio e sue leghe in fogli, lamiere, fili, tubi, polvere, corde e cavi, tubetti per colori, ecc. e lavori non nominati
1179-1182	Caratteri da stampa, tubetti per colori, ecc. e lavori non nominati di piombo e sue leghe
1185-1189	Fogli e tubetti per colori, ecc. e lavori non nominati di stagno e sue leghe
1192-1197	Zinco e sue leghe in lamiere e fogli, fili, tubi ed in lavori
1204-1220-*bis*	Lavori diversi di metalli comuni non compresi in altre categorie (Categoria XXI)
1221-1338	Macchine ed apparecchi (Categoria XXII)
1339-1352	Utensili e strumenti per arti e mestieri e per la agricoltura (Categoria XXIII)
1353-1400	Strumenti scientifici ed orologi (Categoria XXIV)
1401-1418	Armi e munizioni (Categoria XXV)
1419-1477	Veicoli (Categoria XXVI)
1478-1412 1517-*a*, 1517-*c*	Pietre, terre e minerali non metallici (Categoria XXVII) eccetto: minerali di zolfo, zolfo greggio e lavorato, bitumi solidi, residui della lavorazione di olii minerali, carbon fossile, carbon coke ed altri combustibili fossili naturali o carbonizzati, fosfati minerali, magnesite naturale; pietre, terre e minerali non metallici non nominati, altri
1518-1523 1530-1540	Pianelle ordinarie, mattoni (esclusi quelli refrattari), tegole comuni, embrici, calce, cementi, gesso, lavori di cemento e di cemento armato, lavori di gesso
1551-1558	Prodotti delle industrie ceramiche (Categoria XXIX)
1559-1598	Vetri e cristalli (Categoria XXX)
1600-1608, 1610	Amianto, anche misto con cemento, in fili e cordami, cartoni, lastre, tessuti, lavori di tessuto ed altri lavori; lavori di grafite

NUM. STATISTICA DOGANALE	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
1618-1621 1624-1626	Legno comune in assicelle per scatole, stacci e simili, in fogli, in verghe per cerchi ed in fuscellini per fiammiferi, legno fino in fogli, legno a compensazione
1630-1680	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali, lana di legno, doghe per botti, remi, pali, botti, tavole e quadrelli per pavimento, mobili e parti di mobili, liste per cornici, cornici di legno, casse da orologi, asticelle traforate, ecc., forme per calzature, persiane, tubetti, ecc., utensili e lavori non nominati, di legno; sughero e lavori di sughero, linoleum, corioleum e simili
1684-1695 1697-1698	Mobili di canne, giunghi e vimini; lavori non nominati, di giunchi, vimini, paglia, truciolo ed altre simili materie vegetali, treccie di paglia, di scorza, di sparto, di legno e simili, scope di saggina (Categoria XXXIII) eccetto: canne, giunchi e vimini, steli di saggina e radiche per spazzole
1700-1710	Ambra, avorio, corallo, madreperla e tartaruga, greggi e lavorati
1714	Corna, ossa ed altre materie affini in lavori non nominati
1716-1723	Ambrina e materie simili, celluloide, cellophane, bachelite, galatite e simili anche in lavori
1754-1763	Olii essenziali ed essenze, terpeni degli olii essenziali, etere per liquori e per profumeria, profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati
1764-1765 1768-1770	Profumerie, sapone profumato e sapone trasparente
1777-1781	Candele
1782-1906	Prodotti chimici inorganici (Categoria XXXVIII)
1917-1925 1926-*bis*-1935 1941-1958 1964-1996	Prodotti chimici organici (Categoria XXXIX) eccetto: acido citrico, acido tartarico, acidi grassi, tartaro greggio e gruma di botte, feccia di vino, cremore di tartaro e tartrato di calcio
1997-2024	Generi medicinali e prodotti farmaceutici (Categoria XL)
2033-2084	Generi per tinta e per concia - Colori e vernici (Categoria XLI) eccetto: legni, radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia; sommacco; foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante per tinta e per concia, non nominati
2137-2172 2174-2176	Gomma elastica e guttaperca (Categoria XLIII) eccetto: gomma elastica greggia, rigenerata; mescolata con altre sostanze, non vulcanizzata; avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica e di tessuti gommati; guttaperca greggia

NUM. STATISTICA DOGANALE	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
2180-2241	Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche (Categoria XLIV) eccetto: pasta per la fabbricazione della carta e delle fibre tessili artificiali
2242-2270	Strumenti musicali (Categoria XLV)
2310-2313-*bis*, 2315-2321, 2325-2329, 2331-2332, 2335-2398-*b*	Oggetti di moda, calzature ed effetti di uso personale, non compresi in altre categorie (Categoria XLVII) eccetto: calzature, sandali e pantofole di pelle o di cuoio; pantofole di tessuto, di feltro, di rete o di qualsiasi altra materia (esclusa la pelle) con suola di pelle o di cuoio; cappelli da uomo e da donna di feltro di lana; berretti di feltro o di maglia, di velluto o di altro tessuto e berretti altri
2399-2400, 2403-2444	Mercerie, balocchi e spazzole (Categoria XLVIII), eccetto: mercerie di pelle
2446, 2452-2454, 2458-2464	Materie vegetali non comprese in altre categorie (Categoria XLIX) eccetto: avena, fecole, amido, destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi, crusca, fieno e luppolo
2466-2471	Capelli e spugne
2477-2479	Piume e penne da letto, stecche di balena
2480-2503	Prodotti diversi (Categoria XL) eccetto: stracci.

Comunicato:

Esperimento per l'assunzione in servizio di manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione nel Compartimento di Bologna.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione all'esperimento relativo all'assunzione in servizio di manovali straordinari, di cui al Commicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 45 del 9-11- 1939-XVIII, viene prorogato al 15 marzo 1940-XVIII. Il numero dei posti stabilito con il suddetto Comunicato è elevato da 10 a 145.

Errata - corrige Bollettino Ufficiale n. 52-1939-XVIII

Nell'Allegato all'O. di S. n. 157 - a pag. 444, nelle linee riguardanti il Compartimento di Ancona, l'ultima riga deve essere sostituita dalla seguente:
Linea - Pescara Centrale-Foggia (S. Severo-Rignano Garganico) C. C. km. 504+390

Il Direttore Generale
VELANI

Anno XXXIII - N. 9

29 febbraio 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 22.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Civitavecchia-Grosseto della linea Roma-Pisa.

Alle ore 12 del 1° marzo 1940 XVIII, sarà attivato sul tratto Civitavecchia-Grosseto della linea Pisa-Roma, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » approvato da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1452 in data 13 gennaio 1931-XI, e portato a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio n. 36-1931-XI e successive modificazioni (O. S. n.118-1935-XIII).

Il tratto di linea anzidetto costituirà la Sezione di D. C. di Civitavecchia.

L'Ufficio del D. C. sarà situato in un locale del F. V. di Civitavecchia e corrisponderà a mezzo dell'apposito selettivo con i seguenti posti:

Civitavecchia Dirigente Mov.
Civitavecchia Capo Personale Viagg.
Civitavecchia Deposito Locomotive
Posto di Blocco N. 25
Posto di Blocco N. 25 bis.
Posto di Blocco N. 26
Tarquinia
Posto di Blocco N. 27 bis.
Posto di Blocco N. 28
Montalto di Castro
Posto di Blocco N. 29 bis.
S. Agostino Maremma
Chiarone
Capalbio
Posto di Blocco N. 33
Orbetello
Albinia
Posto di Blocco N. 36 bis
Talamone
Posto di Blocco N. 37 bis.
Alberese
Posto di Blocco N. 38 bis.
Rispescia
Posto di Blocco N. 39 bis.
Grosseto Dirigente Movimento
Grosseto Deposito Locom.
Grosseto Capo Personale Viagg.
Grosseto D. C.

Col sistema di esercizio con D. C., conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il servizio con D. C. » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo del Capo del V Riparto movimento di Roma, a cui è affidata anche la sorveglianza amministrativa.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Roma e di Firenze.*

Ordine di servizio n. 23.

Servizio merci nella stazione di Ponte d'Adda.

A partire dal 18 febbraio 1940-XVIII la Società Olandese Enka che gestiva il raccordo nella stazione di Ponte d'Adda, è stata assorbita dalla Società « S.T.A.R. » — Società Tessili Artificiali — che assume la gestione del detto raccordo.

Di conseguenza la nota d) a pag. 61 della Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete » dovrà essere così modificata:

« Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Ammi-

nistrazione, per conto della Società «S.T.A.R.» e dell'Amministrazione Militare, alle condizioni di cui l'avvertenza C a pag. 5, ma senza bisogno di preventiva autorizzazione».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 8 *e* 15.

Circolare N. 6.

Visite sanitarie al personale delle carrozze ristorante e delle carrozze a letti.

In analogia a quanto viene praticato per il personale dei ristoratori delle stazioni, gli Ispettorati Sanitari effettueranno le visite mediche (previste dall'art. 262 del T. U. delle Leggi Sanitarie e dell'art. 14 del R. D. 24 maggio 1925, n. 1102) (sugli alberghi) alle persone addette alle carrozze ristorante ed alle carrozze a letti.

Potranno essere assunti e confermati in servizio solo coloro che risulteranno non affetti da malattie infettive diffusive o da postumi di esse che li mettano in condizione di contagiare gli altri.

Qualora gli agenti in servizio sulle carrozze ristorante e con letti si assentino per malattia infettiva o, comunque, quando l'assenza si prolunghi oltre un mese, la Compagnia Internazionale delle Carrozze a Letti dovrà informare il locale Ispettorato Sanitario, che adotterà i provvedimenti che si rendessero necessari.

Circolare n. 7.

Incarico di delegato ai contratti e sua sostituzione.

Dal 1° marzo 1940-XVIII, l'Ispettore Capo Superiore Sig. Comm. Dott. Ing. Alessandro Lanzi, in dipendenza delle molteplici incombenze affidategli, viene esonerato dall'incarico di ricevere e stendere, presso la Direzione Generale, gli atti in forma pubblica amministrativa.

Conseguentemente dalla stessa data viene affidato:

— all'Ispettore Capo Comm. Dott. Giuseppe Briguglio l'incarico di ricevere e stendere, presso la Direzione Generale, gli atti in forma pubblica amministrativa delle ferrovie dello Stato, compresi quelli interessanti le Cooperative Edilizie dei ferrovieri, con sede nel Compartimento di Roma, finanziate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonchè i relativi atti per la assegnazione dei mutui edilizi individuali e di riscatto, di cui l'art. 151 del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. Decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

— all'Ispettore Capo Comm. Dott. Giacomo Galvano l'incarico di sostituto delegato ai contratti interessanti le menzionate Cooperative Edilizie dei ferrovieri;

— all'Ispettore Principale Cav. Uff. Rag. Sergio Mancini l'incarico di sostituto delegato ai contratti per tutti gli altri contratti da stipulare presso la Direzione Generale.

Comunicati:

Rinvio della chiusura all'esercizio della ferrovia Chiusa - Plan Val Gardena.

Si avverte che la chiusura all'esercizio della ferrovia Chiusa-Plan Val Gardena disposta per il 1° marzo p. v. con Decreto Ministeriale n. 2756 del 13 febbraio 1940 e di cui è oggetto l'Ordine di Servizio n. 16 pubblicato al n. 8 del 22 corrente di questo bollettino, è stata rinviata.

Esperimento per l'assunzione in servizio di 350 operai elettro-meccanici straordinari per il periodo di 90 giorni di esperimento preliminare al passaggio a sussidiario.

1°. E' indetto un esperimento per l'assunzione di 350 operai straordinari nei seguenti Compartimenti e nel quantitativo per ciascuno di essi indicato:

Milano	50	Firenze	52
Venezia	20	Ancona	50
Genova	60	Roma	53
Bologna	30	Bari	35
		Totale	350

A detto esperimento possono partecipare, oltre agli aspiranti estranei, anche gli agenti in servizio in qualità di straordinario o di sussidiario.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti di licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti nei suddetti Compartimenti e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nei quantitativi sopra indicati.

2°) Gli aspiranti, compresi gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga agli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento dei suddetti Compartimenti nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile entro il giorno 30 aprile corrente anno, la domanda di ammissione da loro firmata, redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. —a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; o per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II. — di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, e che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III. — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 Ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulativo con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto anche se lo evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. - A) — di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esperimenti;

B) — di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Cantone dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio l'aspirante attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per la quale è vietata la appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario dei Fasci della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV del punto 2°.

Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno deï quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3°. Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

4°. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato dal servizio dall'Amministrazione Ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

5°. Gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento, a mezzo degli Uffici Personali Compartimentali, faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento dalla loro incondizionata idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6°. Gli Uffici I.E.S. a mezzo degli Uffici personali Compartimentali, provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7°. Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, saranno composte di un Funzionario di grado non inferiore al 4° che ne avrà la Presidenza, di tre di grado non inferiore al 7° e di un ufficiale della Milizia Ferroviaria.

I quattro Funzionari saranno nominati dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, mentre l'Ufficiale della Milizia sarà designato dal Console Comandante la Legione Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8°. Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di un problema di aritmetica e geometria pure adatto per la licenza elementare;

c) in una prova pratica, con la quale gli aspiranti stessi dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza ed' abilità di mestiere;

d) in un esame orale (cultura generale e specifica del mestiere).

Le prove scritte si svolgeranno contemporaneamente nei suddetti Compartimenti e i relativi temi, unici per ogni prova, saranno fatti recapitare tempestivamente in buste chiuse e sigillate dal Sig. Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ogni componente la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	10
Saggio di aritmetica e geometria . .	»	10
Saggio di lavoro	»	20
Prova orale	»	20

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano ottenuto almeno i 7/10 dei punti assegnati a detta prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i 7/10 dei punti.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti cinque.

9°. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova o nella valutazione del titolo di studio, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi della guerra mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati

risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti a), b) e c) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre predette o in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, di avere partecipato ad operazioni militari o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 Ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti a), b) e c) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale o in operazioni militari e in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolati all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista o in operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

4) feriti in combattimento compresi quelli che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 Ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra compresi quelli che abbiano partecipato ad operazioni in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 Ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10) Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le assunzioni in servizio si faranno nelle qualifiche di Operaio sussidiario, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinario a termini dell'art. 1 sub-art. 15 e sub-art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938/XVII, n. 1785.

Agli assunti in servizio verrà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza, la paga di L. 18,50 prevista dalla tabella allegato IV alla Legge 591 del 21 aprile 1939-XVII.

11°. Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Esperimento per l'assunzione di 650 cantonieri straordinari per il periodo di 90 giorni di esperimento preliminare al passaggio a sussidiario.

I posti di Cantoniere straordinario per i bisogni del Servizio Lavori e Costruzioni, per i quali, col *Bollettino Ufficiale* N. 4 *del* 25 s. m., è stato bandito un pubblico esperimento, vengono elevati a 650 e ripartiti come segue:

TORINO	50	ROMA	50
MILANO	25	NAPOLI	40
TRIESTE	40	BARI	20
VENEZIA	90	REGGIO C.	55
GENOVA	40	PALERMO	30
BOLOGNA	60	CAGLIARI	10
FIRENZE	70		
ANCONA	70	Totale	650

Esperimento per l'assunzione di 20 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Palermo.

1. — E indetto un esperimento per l'assunzione di 20 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione all'esperimento gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Palermo e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Palermo entro il 30 aprile 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari:

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici: è da considerarsi italiano

non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento: sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata del Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto

la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Palermo farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Palermo provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale N. 8-1940 Ordine di Servizio N. 16

A pag. 49 nel punto 5°) « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » apportare le seguenti correzioni:

— l'indicazione « Parte III » deve essere sostituita con: « Parte I ».

— l'alinea: «a pagina 27 istituire.......» deve essere modificato come segue: «a pag. 26 cancellare il numero progressivo 742 bis e l'indicazione della linea, Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; a pag. 27 istituire il nuovo numero 892 intestato «Società Automobilistica Dolomiti e seguito dall'indicazione: Bolzano-Ponte Gardena- Plan Val Gardena con la chiamata (2)».

— l'alinea immediatamente seguente a quello di cui sopra deve essere modificato come segue: « da pagina 28 a pagina 36, nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc. cancellare il nome delle stazioni di La Pozza, Novale di Laion, Roncadizza, S. Pietro, Soplases ed i relativi riferimenti; modificare, di contro al nome della stazione di Ortisei, gli attuali riferimenti in «/V/B/M/892» e, di contro ai nomi delle stazioni di Plan Val Gardena, S. Cristina e Selva, i medesimi riferimenti in « /—/—/M/892 ».

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Ordine di servizio n. 24.

Rimozione dei cadaveri di viaggiatori deceduti nelle automotrici.

Per evitare i gravi inconvenienti che deriverebbero, nel caso di decesso di viaggiatori durante la corsa dei treni effettuati da automotrici (automotrici a combustione interna – autotreni – elettromotrici – elettrotreni – treni a composizione bloccata di elettromotrici con o senza rimorchi) per il fermo da parte dell'Autorità Giudiziaria di detti mezzi di trasporto, come avviene per le carrozze dei treni ordinari, è stato stabilito, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, di estendere, nella ipotesi prospettata, le disposizioni dell'art. 7 del R. D. 10 giugno 1909, n. 367, in base alle quali la rimozione di cadaveri è consentita in determinati casi ai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, agli ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri reali, agli ufficiali della Milizia, ai Podestà dei Comuni o a chi ne fa le veci.

Si dispone pertanto che, verificandosi nei treni in parola decessi di viaggiatori durante la corsa, si provveda a fermare il treno nella prima stazione ove sia possibile l'intervento di uno degli anzidetti funzionari od agenti per rimuovervi il cadavere ed ivi depositarlo, facendolo piantonare, con riserva di mettere il materiale a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo effettuato tutto il percorso stabilito.

Resta fermo che da parte dei funzionari ed agenti anzidetti dovrà essere redatto apposito verbale di accertamento, secondo la disposizione dell'art. 22 delle "Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria".

Ordine di servizio n. 25.

Apertura all'esercizio della nuova fermata di Capocroce.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° marzo 1940-XVIII, sarà aperta all'esercizio la Fermata di "Capocroce" al Km. 107+271 della linea Roma-Velletri-Terracina, in prossimità del P. L. Km. 107+283, fra la stazione di Priverno Fossanova e la fermata di Frasso, dalle quali dista rispettivamente Km. 3+137,78 e Km. 4+081.

Detta fermata, impresenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105 - 1932-X e nel punto c) dell'Ordine di Servizio n. 158 - 1935-XIII.

Nel nuovo impianto si effettueranno solo fermate facoltative di Automotrici secondo le disposizioni di cui l'O. S. n. 82 - 1937.

Per l'arresto delle automotrici i viaggiatori in partenza si rivolgeranno all'assuntrice dell'attiguo P. L. Km. 107+283 la quale vi provvederà secondo le norme di cui agli art. 12/4-bis R. C. T. e 32/5 RS.

La fermata stessa dipenderà dal IV Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. di S. n. 25 - 1940-XVIII

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I

A pagina 13, fra i nomi di Capo Bonifati e Capo d'Orlando Naso, inserire, in carattere corsivo:

«Capocroce . . . . LB/R/117/»

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'interno, linea Velletri-Terracina, inserire il nome di «Capocroce» e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Priverno Fossanova; l'istradamento da esporre sarà quello stesso della stazione di Priverno Fossanova.

Nei prontuari della stazione di Terracine la distanza per «Capocroce» dovrà essere indicata in Km. 15.

Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di Capocroce con il numero della pagina e il numero progressivo.

Segue: **Allegato all'O. S. n. 25 - 1940-XVIII**

Prontuario distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

PARTE II

Tavola polimetrica N. 102 (*Velletri-Terracina*)

Stazione		Km.
Velletri	Km.	68 / 62
Giulianello Roccamassima .	»	57 / 52
Cori	»	51 / 46
Torretta Corana	»	49 / 43
Norma Ninfa	»	40 / 34
Sermoneta Bassiano . . .	»	37 / 31
Sezze Romano	Km.	26 / 20
Priverno.	»	13
Sonnino	»	7
Priverno Fossanova . .	»	4
Capocroce (2)	»	—
Frasso	»	5
La Fiora	»	9
Terracina.	»	15

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Capocroce ●	V	102	Velletri-Terracina	Roma	Littoria	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Capocroce ● . . .	V	588	708	704	699	697	637	643	672	650	674	536	567	447	423	289	90	262	311	207	406	449	624
PARTE IV																							
Capocroce ● . . .	V	591	711	707	702	700	640	626	655	617	657	503	550	450	426	289	90	262	311	207	406	449	602
		198. 155 241	207. 198 241	207. 198 241	200. 198 241	40. 207 198.241	207. 198 241	23. 275 8.241	275. 241	256. 275 8. 241	110. 275 *84*.275	275. 72 135. 241	275.8 241	198. 241	198. 135 241	42. 157 249	241	135. 241	33. 80 249	101. 261	167. 101 261	18. 261	101. 261

Ordine di servizio n. 26.

Cambiamento di nome della Stazione di Aquila degli Abruzzi.

La Stazione di AQUILA DEGLI ABRUZZI, della Linea TERNI-SULMONA, ha assunto la nuova denominazione di L'AQUILA.

Di conseguenza, nel «Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le Stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato» («Edizione 1940-XVIII») si dovrà:

— nella parte II, nella tavola polimetrica N. 99, modificare il nome di AQUILA DEGLI ABRUZZI in L'AQUILA;

— nelle parti I, III e IV, inserire in precedenza al nome di LABICO, quello di «L'AQUILA» con le indicazioni riferentisi alla Stazione di AQUILA DEGLI ABRUZZI, e cancellare poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle Distanze Chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle Stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di AQUILA DEGLI ABRUZZI, ed in precedenza al nome di LABICO, inserire «L'AQUILA», con le indicazioni esistenti per AQUILA DEGLI ABRUZZI.

Nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di AQUILA DEGLI ABRUZZI in «L'AQUILA».

Nella «Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio», Edizione Febbraio 1936-XIV, Parte I, a Pag. 16, in precedenza al nome di LABICO, inserire «L'AQUILA» con le indicazioni esistenti per AQUILA DEGLI ABRUZZI, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di AQUILA DEGLI ABRUZZI, questo dovrà essere modificato in «L'AQUILA».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di marzo corrente anno, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi con il nome di

«L'AQUILA».

I biglietti, tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Circolare n. 8.

Trasferimento delle licenze d'importazione e di esportazione a dogana diversa da quella di emissione.

Per opportuna conoscenza delle stazioni interessate, si trascrivono di seguito alcune facoltà concesse dal Ministero delle Finanze ai Direttori Circoscrizionali per semplificare e rendere più sollecite le pratiche relative al trasferimento delle licenze d'importazione *nell'ambito di ciascuna circoscrizione*, sempre quando però *non sia stato ancora iniziato lo scarico.*

1°) I Direttori Circoscrizionali sono autorizzati a consentire d'ora innanzi, *nell'ambito delle rispettive circoscrizioni,* il trasferimento delle licenze, di cui non sia stato ancora iniziato lo scarico, nei seguenti casi:

a) da dogane del confine di terra a dogane interne o a dogane di mare;

b) da una ad altra dogana interna o da una ad altra dogana di mare;

c) da dogane di mare a dogane interne.

Sono esclusi pertanto dalla facoltà conferita ai Direttori Circoscrizionali (fatta eccezione per il legname e per la legna da fuoco di cui al seguente N. 2) i trasferimenti da una ad altra dogana del confine di terra o da dogane interne o di mare a dogane del confine di terra.

2°) Nei riguardi del legname della voce di tariffa 604 e della legna da fuoco (voce 605) i direttori medesimi potranno consentire, sempre nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, il trasferimento da una ad altra qualsiasi dogana, senza distinzioni di sorta.

3°) Per le licenze rilasciate sulle dogane di Chiasso, tenuto conto della particolare situazione di dette dogane e della funzione complementare dell'una rispetto all'altra, è ammesso lo scambio diretto delle licenze fra le due dogane in ambedue i sensi, tanto cioè dalla dogana di Chiasso a quella di Ponte Chiasso, quanto in senso inverso, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Circoscrizionale.

Le istanze relative dovranno essere presentate al Direttore della dogana cedente.

Anche dei trasferimenti effettuati fra le due dogane anzidette dovrà ben inteso, essere data subito notizia al Ministero delle Finanze.

Sono confermate le autorizzazioni già date ad alcuni Direttori Circoscrizionali per il trasferimento delle licenze d'importazione in dipendenza di circostanze speciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda i trasferimenti relativi ai contingenti d'importazione dalla Svizzera assegnati alle Dogane di Chiasso, Luino e Domodossola.

Circolare n. 9.

Nuovo regime delle esportazioni in vigore dal 4 Ottobre 1939-XVII.

Per norma delle stazioni interessate si trascrive qui di seguito una variante da apportarsi agli elenchi delle merci riportate nella circolare n. 22 inserita nel *Bollettino Ufficiale* n. 43 in data 26 ottobre s. a.

La voce:

ex — 34 — tonnetto sott'olio

è da iscriversi fra quelle comprese nell'elenco III di cui al punto sub c) e quindi non più da considerarsi inclusa fra le altre dell'elenco I, di cui al punto sub a).

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di 30 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Firenze.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 30 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Firenze e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Firenze entro il 7 maggio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta di bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.
Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Firenze farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*
Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immeditamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.
Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Firenze provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Concorsi banditi dal Ministero dell'Interno - Istituto di Sanità Pubblica.

Il Ministero dell'Interno — Istituto di Sanità Pubblica — ha indetto i seguenti Concorsi:

Concorsi per titoli ed esami a 3 posti di Assistente Medico; a 1 posto di Assistente Veterinario e a 1 posto di Assistente Chimico nei ruoli dell'Istituto di Sanità Pubblica.

Le modalità e le norme che regolano detti Concorsi trovansi inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 25 del 31 gennaio 1940-XVIII.

Modifiche al diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

A parziale modifica di quanto è stato precedentemente comunicato circa il diario delle prove scritte relative ai Concorsi di cui al supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVIII, n. 256, si avverte che le prove scritte del Concorso a 200 posti di Alunno d'ordine degli Uffici in prova avranno luogo in Roma nei giorni 19 e 20 aprile 1940-XVIII anzichè nei giorni 22 e 23 marzo 1940-XVIII — e quelle relative al Concorso per 100 posti di Sottocapotecnico in prova avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 marzo 1940-XVIII anzichè nei giorni 28, 29 e 30 marzo 1940-XVIII.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 27.

Apertura all'esercizio della fermata di Badesse.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 31 marzo 1940/XVIII sarà aperta all'esercizio la Fermata impresenziata di "BADESSE" ubicata al Km. 260+485 della linea Chiusi-Empoli, fra le stazioni di Siena e Castellina in Chianti.

La Fermata è dotata di un fabbricato in muratura costituito da un locale al piano terreno per la sosta dei vaggiatori e di un marciapiedi della lunghezza di m. 45; è priva di segnali di protezione e sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici.

Nel locale situato al piano terreno verrà attivato un posto telefonico a muro corrispondente col Dirigente Unico di Siena.

Detta fermata sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. N. 158/1935-XIII.

La Fermata stessa sarà compresa nella giurisdizione del 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pisa e del 3° Riparto Movimento di Siena.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 27 - 1940-XVIII

PARTE II

Tavola polimetrica n. 85 A (*Livorno-Pisa-Empoli-Firenze; Empoli-Chiusi Bagni di Chianciano e Asciano Montepescali*).

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Livorno Centrale	Km.	123	Empoli	Km.	56
Livorno Porto Vecchio e Livorno Porto Nuovo	»	123	Montelupo Capraia	»	62
Livorno S. Marco	»	121	Carmignano	»	71
Bivio Calambrone	»	119	Signa	»	74
Tombolo	»	113	S. Donnino Badia	»	78
Pisa Centrale e Pisa San Rossore	»	103	Firenze Cascine	»	82
Navacchio	»	95	Firenze Porta al Prato	»	86
S. Frediano a Settimo	»	93	Firenze Rifredi	»	87
Cascina	»	91	Firenze S. M. N.	»	90
Pontedera Bagni di C.	»	84	Ponte a Elsa	»	51
La Rotta	»	79	Granaiolo	»	46
S. Romano Montopoli	»	72	Castel Fiorentino	»	40
S. Miniato Fucecchio	»	66	Certaldo	»	31
			Barberino di Val d'Elsa	»	23
			Poggibonsi S. Gimignano	»	18

Staggia Senese	Km.	11	Chianciano	Km.	87
Castellina in Chianti M. .	»	7	Chiusi B. Chianciano . .	»	97
Badesse	»	—	Montalceto	»	44
Siena	»	8	Trequanda	»	47
Arbia	»	18	S. Giovanni d'Asso . .	»	52
Castelnuovo Berardenga .	»	25	Torrenieri Montalcino . .	»	61
Asciano S. Giuseppe . .	»	37	Monte Amiata	»	74
Asciano	»	40	S. Angelo Cinigiano . .	»	84
Rapolano	»	46	Monte Antico	»	91
Lucignano	»	58	Civitella Paganico . . .	»	99
Sinalunga	»	64	Roccastrada	»	107
Torrita di Siena . . .	»	71	Sticciano	»	116
Montepulciano	»	78	Montepescali	»	124

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (Edizione fabbr. 1936-XIV)

PARTE I

A pagina 12, prima del nome di Badia Polesine, inserire in carattere corsivo:

"*Badesse L B/F/88/*".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Empoli-Chiusi Bagni di Chianciano, fra le stazioni di Castellina in Chianti-Monteriggioni e Siena, si dovrà inserire il nome di Badesse e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Livorno-Pisa-Empoli-Firenze; Empoli-Chiusi Bagni di Chianciano e Asciano-Montepescali la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. S.; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Castellina in Chianti-Monteriggioni, Km. 8 a quella indicata per Siena e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di Badesse, con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Badesse ●	IV	85-A	Empoli-Chiusi	Firenze	Siena	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*RUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Radesse ⊛	IV	268	388	384	379	377	317	340	369	331	371	217	264	110	103	614	262	373	528	567	767	810	984
PARTE IV																							
Badesse ⊛	IV	268	388	384	379	377	317	305	334	296	336	182	229	110	103	614	262	373	528	550	749	792	945
		117.67	207.117 67	207.117 67	200.148 117.67	40.207 117.67	207.117 67	23.275 67	275 67	256.275 67	110.275 *84.275*	275 257.67	275.67	264	67	114.160 164.108	108.54	164.108	114.164 108.54	241.54	101.241 135.54	18.241 54	241.54

Ordine di servizio n. 28.

Attivazione dell'esercizio con dirigente centrale sulla linea Messina C.-Catania C.

Alle ore 12 del 15 marzo 1940-XVIII sarà attivato sulla linea Messina C.-Catania C. il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui all O. S. n. 35/1931/IX e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale sarà situato nel fabbricato sussidiario della stazione di Taormina e potrà corrispondere a mezzo di telefono selettivo coi seguenti posti:

Messina M. — D. Nautico
» — D. M.
» C — D. M.
» » — Capo D. L.
» » — Capo P. V.
» » — Capo Rip. Mov. (ascolto)
» Bivio Scalo — D. M.
Tremestieri
Mili
Galati
P. S. Stefano
P. Schiavo
Giampilieri
Scaletta
Alì
Nizza —
Roccalumera
Furci
S. Teresa R.
Forza d'Agrò
Letojanni
Taormina

Alcantara
Calatabiano
Fiumefreddo
Mascali
Giarre R.
Carruba
Guardia Mangano
Acireale
Acicastello
Cannizzaro
Ognina
Catania C. — Deposito Locomotive
» » — Cab. A.
» » — D. M.
» » — C. P. Viagg.
» » — Capo Rip. Mov. (ascolto)

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conserveranno pieno vigore e dovranno essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente e a mezzo del Capo del 4° Riparto Movimento (Messina) al quale saranno affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Palermo.*

Circolare n. 10.

31ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel parco veicoli F. S. ai 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° gennaio 1940-XVIII:

I. — *Al Quadro A*:

a) *aggiungere le seguenti Ditte e i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

Veneta Fracchia ved. Montini — Genova — Salita S. Caterina 10/11 dal n. 915600 al n. 915799;

Raffineria di Napoli Soc. Anon. Italiana — Napoli — Casella Postale 269 — dal n. 978500 al n. 978649;

Soc. Ital. Spiriti di II Categ. — Milano — Via Chiaravalle n. 9 — dal n. 983300 al n. 983499.

II. — *Ai Quadri A e B*:

Cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.:

Albert Bouvier — Milano;
Luigi Cappelletti (Soc. Anon.) — Milano;
Vinicola di Ragnini e Giminiani — Roma.

III. — *Al Quadro B*:

a) *di fianco alla serie di numeri sottoindicati, aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 915600 al 915799 — Veneta Fracchia ved. Montini — Genova;
» 978500 » 978649 — Raffineria di Napoli S.A.I. — Napoli;
» 983300 » 983499 — Società Italiana Spiriti di II Categoria — Milano.

Circolare n. 11.

Contabilizzazione tasse di sosta a partenza.

Si riassumono qui di seguito le norme che devono essere seguite per la contabilizzazione delle tasse di sosta maturatesi a partenza:

Le tasse di sosta maturatesi a partenza su spedizioni in porto assegnato, o su spedizioni in porto affrancato quando per particolari circostanze il mittente non ne effettui il pagamento, devono essere fatte figurare sui documenti di trasporto, nella distinta delle tasse affrancate.

Il debito che le stazioni devono assumere sui registri e sui riassunti, come se si trattasse appunto di una tassa affrancata, deve essere pareggiato facendo contemporaneamente seguire l'importo delle tasse di sosta come spesa anticipata esente da provvigione.

Nella distinta delle tasse assegnate, tali importi non dovranno però essere conglobati fra le eventuali spese anticipate vere e proprie ma, in ogni caso, esposti come tassa da rispettare maturatasi dopo la presentazione del trasporto, con la seguente motivazione "tasse di sosta maturatesi a partenza"; trattasi infatti di importi da considerare come spese anticipate ai soli effetti contabili.

Le presenti norme sostituiscono ed annullano qualsiasi altra disposizione contraria in materia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8.

Circolare N. 12.

Nuovo regime delle esportazioni in vigore dal 4 Ottobre 1939-XVII.

Per norma delle stazioni interessate si trascrivono qui di seguito alcune varianti da apportarsi agli elenchi delle merci riportate nella circolare N. 22 inserita nel Bollettino Ufficiale N. 43 in data 26 ottobre 1939-XVII.

Le voci:

140 — canapa greggia o pettinata;
151 — stoppa di canapa;
175 — soda caustica

debbono essere tolte le prime due dall'elenco III di cui al punto sub *c*) e la terza dall'elenco I, di cui al sub *a*) della citata circolare e iscritte nell'elenco II di cui al punto sub *c*).

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 29.

Estensione di servizio nella fermata di Luni.

A partire del giorno 1° aprile 1940-XVIII la fermata di LUNI, della linea Genova-Pisa, viene abilitata anche ai trasporti di bestiame.

Di conseguenza, a pag. 44 della Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" - Ediz. 1940 - di contro al nome di LUNI, nella colonna 12, deve esporsi la lettera "B".

Nella Parte I della "Prefazione generale all'Orario generale di servizio" - Ediz. 1936, di contro al nome di LUNI, l'indicazione "LP" deve essere modificata in "LBe-ve".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

Circolare N. 13.

Disposizioni per la lotta contro le mosche.

In conformità delle disposizioni di legge per la lotta contro le mosche, contenute nel T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nel Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, a parziale modificazione della precedente circolare n. 38 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 28 – 9 luglio 1931-IX – la lotta contro le mosche per quanto riguarda l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato deve essere condotta con le seguenti norme.

La lotta contro le mosche deve essere effettuata da aprile ad ottobre ed eventualmente prolungata nelle località calde delle regioni meridionali.

Essa va condotta in maniera continua e totalitaria, con unità d'indirizzo, con praticità di mezzi e deve tendere:

1° – Ad impedire la formazione di focolai larvali, mediante la più scrupolosa pulizia e la immediata asportazione dei rifiuti in genere e di quelli alimentari in ispecie.

2° – A distruggere i focolai larvali mediante la raccolta in apposite fosse dei materiali di rifiuto e la loro disinfestazione mediante sostanze tossiche per le larve delle mosche.

3° – A proteggere dalle mosche sia le sostanze alimentari e le bevande, sia i locali in cui queste si conservano o si manipolano.

4° – Ad uccidere le mosche mediante mezzi:

a) meccanici (racchette uccidi-mosche, carte moschicide, trappole, ecc.);

b) chimici (liquidi moschicidi a base di zucchero o melassa avvelenati con arsenito di sodio, liquidi moschicidi a base di petrolio – tipo Flit –, polveri a base di piretro – tipo razzia –, calciocianammide, ecc.).

A richiesta i Magazzini Approvvigionamenti forniranno ai singoli impianti due tipi di liquidi moschicidi avvelenati con arsenito di sodio: uno contenente melassa e l'altro zucchero.

Il primo è più efficace per la distruzione delle larve delle mosche e quindi va cosparso sui rifiuti, specie quelli alimentari, dopo essere stato diluito nella proporzione di una parte su quattro di acqua.

Per la distruzione dell'insetto alato si userà invece il liquido moschicida del secondo tipo a base di arsenico e zucchero, dopo averlo diluito con 8 parti di acqua. Il liquido così diluito verrà spruzzato, a mezzo di apposite pompe o anche a mezzo di comuni pennelli o scopettini, su fascetti di frasche a foglie resistenti, (felci, quercia, pungitopo, ecc.), su pezzi di tela applicati su telaietti, su carte resistenti fissate a tavolette con puntine, su frutta o su altri oggetti adatti, che si esporranno nelle località più frequentate dalle mosche e ad una certa altezza dal suolo.

Eventualmente le frasche e le tele si possono direttamente immergere nella soluzione moschicida e rimettere poi a posto dopo che abbiano sgocciolato fino ad eliminazione dell'eccesso di liquido.

Le irrorazioni dei fascetti e delle tele dovranno essere ripetute almeno ogni settimana ed ogni volta che la pioggia le abbia dilavate. Quelle delle carte con una maggiore frequenza.

In certi casi, specie quando si voglia ottenere lo scopo senza offendere l'estetica, si potrà ricorrere ad altri accorgimenti servendosi, per esempio, di piccoli vasi ornamentali sospesi, di bacinelle, ecc. contenenti la soluzione moschicida o frutta cosparsa della soluzione stessa, oppure irrorando con la soluzione moschicida piante artificiali o naturali a foglie persistenti e coriacee come le palme, l'evonimo, ecc.

Entrambi i liquidi moschicidi, a causa del loro contenuto in arsenico, sono velenosi e vanno quindi conservati ed usati con le necessarie cautele. Sui recipienti che li contengono deve essere applicata un'etichetta con teschio e con la dicitura "veleno".

Per i diversi impianti e le singole attività delle Ferrovie dello Stato si seguiranno le seguenti prescrizioni:

1. — *Trasporto di materiali putrescibili.*

Il trasporto dei materiali compresi nella categoria 1ª dell'allegato 7° delle Condizioni Tariffe e Trasporti e caricati alla rinfusa e senza imballaggio deve essere assoggettato, durante i mesi da aprile ad ottobre, al trattamento contro le mosche, mediante irrorazione del carico con la soluzione di liquido moschicida del 1° tipo a base di arsenico e melassa, ricoprendo convenientemente il materiale con terra.

Il tutto a cura e spesa del mittente.

Per le sostanze per le quali la ricopertura con terra può portare deterioramento, essa può omettersi, ferma restando la spruzzatura con la detta soluzione.

2. — *Impianti di pulizia e disinfezione dei carri bestiame.*

I piani caricatori, i ponti mobili, gli attrezzi impiegati nel carico e scarico del bestiame, gli abbeveratoi, le strade che gli animali percorrono ed i luoghi nei quali sostano nell'interno delle stazioni devono essere tenuti costantemente puliti curando di asportare sollecitamente sopra tutto le deiezioni.

Sarà fatto largo uso di frasche irrorate con liquido moschicida a base di zucchero ed arsenico, disponendole nei punti più adatti.

I materiali scaricati dai carri che hanno servito per il trasporto del bestiame quando sono destinati ad uso agricolo, devono essere spolverati con calciocianammide nella quantità dell'1 % rispetto al peso approssimativo del materiale da disinfestare e poi innaffiati leggermente, oppure ricoperti con frasche irrorate con la soluzione moschicida a base di melassa. Il medesimo trattamento dovranno subire i materiali raccolti eventualmente in fosse, le quali debbono essere a pareti liscie, intonacate con cemento e munite di adatto sistema di chiusura.

Invece i materiali non destinati ad uso agricolo, quando non vengono subito trasportati altrove, dovranno essere disposti in mucchi regolari, ben pressati e quindi irrorati con la suddetta soluzione di moschicida a base di melassa ed arsenico.

Tutte le suddette operazioni sono affidate alle imprese che eseguiscono la lavatura e la disinfezione dei carri bestiame, o al personale delle F. S. dove il servizio sia fatto in economia.

3. — *Magazzini.*

Nei magazzini delle merci e nei magazzini degli Approvvigionamenti, dove si trovino materiali che possono costituire un richiamo per le mosche (specialmente pesce, pelli, ecc. per i primi, grassi ed olii per gli altri), si terrà sempre la massima pulizia. Quando se ne riconosca la necessità, si userà il liquido moschicida a base di zucchero cosparso su fascetti di frasche opportunamente collocati.

4. — *Ristoranti.*

I ristoranti dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) Dovrà essere curata la massima pulizia oltre che nei locali di vendita, anche nelle cucine, nelle dispense, nei locali di preparazione dei gelati e accessori;

b) Tutte le aperture di tali locali devono essere munite di protezione contro le mosche: reticelle metalliche o di tulle alle finestre e tende di fili di cannuccie o di altro materiale alle porte. Tali tende dovranno essere lunghe fino al pavimento e solo quelle delle sale di vendita al banco potranno essere tenute alzate nei momenti di maggiore affollamento (fermata dei treni viaggiatori);

c) Si useranno i vari mezzi di cattura e di distruzione sopra descritti a seconda delle varie esigenze e circostanze avendo cura che le vivande, le stoviglie, ecc. non siano insudiciate da mosche morte o dalle sostanze moschicide, e che le carte appiccicaticcie eventualmente adoperate non siano messe troppo in vista.

d) I cibi e le vivande, tenuti esposti, dovranno essere messi in apposite vetrine al riparo della polvere e delle mosche, badando che queste non vi penetrino quando si aprono per prendervi o depositarvi i cibi; oppure dovranno essere ricoperti con reti metalliche che non vadano in immediato contatto con i cibi; a tale scopo non si devono mai usare i veli;

e) Il pane ed i panini semplici o imbottiti, che non si trovino sotto le custodie (di vetro o reti metalliche) dovranno essere tenuti in sacchetti di carta, di celophan o simili;

f) I gelati dovranno essere portati ai treni ravvolti in carta o, comunque, coperti;

g) Le stoviglie e gli accessori dovranno essere sempre tenuti al riparo dalle mosche;

h) I rifiuti, le spazzature, le biancherie sudicie dovranno essere raccolti in recipienti coperti.

5. — *Spacci della gestione speciale viveri.*

Tenuto conto che i viveri che si spacciano dalla Gestione Speciale Viveri sono tutti protetti da adatti involucri, (scatole, sacchetti di carta, pacchi, ecc.) sarà sufficiente che le porte e le finestre degli spacci stessi siano munite di protezioni contro le mosche.

6. — *Latrine.*

Le latrine delle stazioni, dei dormitori, degli uffici, delle officine e simili dovranno essere sempre tenute in stato di massima pulizia e saranno munite di frasche irrorate con la soluzione di liquido moschicida a base di arsenico e zucchero.

7. — *Adiacenze delle stazioni.*

Da parte degli Uffici competenti, si provvederà ad una rigorosa sorveglianza sullo stato di pulizia dei piazzali interno ed esterno delle stazioni, evitando in modo assoluto l'accumulo dei rifiuti.

Per la pulizia dei piazzali esterni, specialmente di quelli dove sostano cavalli, gli Uffici competenti interesseranno le Autorità Comunali, informando l'Ufficio superiore da cui dipendono e l'Ufficio Sanitario Centrale nel caso che la deficiente pulizia favorisca lo sviluppo delle mosche.

Le stazioni provvederanno direttamente con i propri mezzi alla fornitura dei fascetti di frasche a foglie coriacee. Alla preparazione ed all'aspersione delle soluzioni moschicide potrà essere adibito lo stesso personale che provvede alla ordinaria pulizia e disinfezione delle latrine e dei locali delle stazioni.

Tali operazioni dovranno essere dirette e sorvegliate dai superiori dell'agente che le esegue.

Lo stesso personale provvederà all'aspersione delle frasche e delle piante dei ristoranti, a meno che questi non si impegnino di provvedere con i propri mezzi.

I liquidi moschicidi e le relative soluzioni verranno conservati in ripostigli chiusi, analogamente ad altre sostanze non innocue che vengono usate.

Gli Ispettorati Sanitari ed i Medici di Riparto daranno tutti i chiarimenti e consigli necessari perchè la lotta contro le mosche riesca efficace ed eserciteranno un'attiva sorveglianza sulla esecuzione delle istruzioni contenute nella presente circolare, riferendo le eventuali negligenze ed irregolarità.

Comunicato:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. n. ri 1301 e 1302 in data 17 ottobre 1939-XVII, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVII, n. 256, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso segnati:

Ufficiale Navale di 3ª classe 10 aprile 1940.
Ufficiale Macchinista di 3ª classe 11 e 12 aprile 1940.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 8 - Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940-XVIII, n. 2600

A pagina 70: le basi del premio per lavoro individuale assegnato alle qualifiche di Aiutante - Alunno d'ordine - Guardamerci devono le seguenti:

Personale di stazione	Basi del premio per lavoro individuale							
	ragguagliato a quintali					ragguagliato a carri		
	Premio I		Premio II			Premio III		Premio IV
	Cat. A	Cat. B	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. A	Cat. B	
Aiutante - Alunno d'ordine - Guardamerci	0,10	0,08	0,20	0,40	0,60	0,20	0,40	1,97

Errata - corrige - Ordine di servizio n. 24-1940

Rimozione dei cadaveri di viaggiatori deceduti nelle automotrici.

Essendosi riscontrate delle inesattezze nella stampa dell'Ordine di servizio suindicato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale *n.* 10 *del* 7 *marzo* 1940-XVIII, *l'ordine stesso è sostituito dal seguente:*

Per evitare i gravi inconvenienti che deriverebbero, nel caso di decesso di viaggiatori durante la corsa dei treni effettuati da automotrici (automotrici a combustione interna — autotreni — elettromotrici — elettrotreni —

treni a composizione bloccata di elettromotrici con o senza rimorchi) per il fermo da parte dell'Autorità Giudiziaria di detti mezzi di trasporto, come avviene per le carrozze dei treni ordinari, è stato stabilito, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, di estendere, nella ipotesi prospettata, le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, in base alle quali la rimozione di cadaveri è consentita in determinati casi ai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, agli ufficiali e sott'ufficiali dei carabinieri reali, agli ufficiali e sott'ufficiali della Milizia Ferroviaria, ai Podestà dei Comuni o a chi ne fa le veci.

Si dispone pertanto che, verificandosi nei treni in parola decessi di viaggiatori durante la corsa, si provveda a fermare il treno nella prima stazione ove sia possibile l'intervento di uno degli anzidetti funzionari od agenti per rimuovervi il cadavere ed ivi depositarlo, facendolo piantonare, con riserva di mettere il materiale a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo effettuato tutto il percorso stabilito.

Resta fermo che da parte dei funzionari ed agenti anzidetti dovrà essere redatto apposito verbale di accertamento, secondo la disposizione dell'art. 22 delle "Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 *e* 13.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 30.

Termine di restituzione dei carri con merci vincolate a dogana messi a disposizione degli utenti di binari di raccordo.

Con decorrenza dal giorno 1° aprile 1940-XVIII — a modificazione di quanto è detto nell'O. S. n. 9 del 1° febbraio 1940 — il termine utile assegnato agli utenti di binari di raccordo per la restituzione dei carri carichi con merci estere *vincolate a dogana, da sdoganarsi a destino,* viene elevato da sei ore lavorative a ventiquattro ore solari, a decorrere dall'ora in cui i carri vengono messi a disposizione degli utenti stessi.

Distribuito agli agenti delle categorie 1, 2, 3, 5 *e* 15.

Ordine di servizio n. 31.

Modificazioni al "Prontuario Generale delle distanze chilometriche,,

La Ditta Gaggero e Falco di Genova ha rinunziato alla concessione del binario di raccordo fra la stazione di Genova Granara e la propria Cava di pietrisco; la Società Anonima Stabilimento Ceramica Elena ha cambiato la propria ragione sociale in "Società Anonima Ceramica Ligure".

Di conseguenza, nella parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" si dovranno apportare le modificazioni seguenti:

— a pag. 37, di contro al nome di Genova Granara, nella colonna 10, modificare il richiamo (d) in "(9)" ed in calce alla pagina stessa depennare la nota (d);

— in calce alla pag. 61, la nota (e) dovrà modificarsi come segue:

"(e) Il servizio dei trasporti a carro è limitato alle spedizioni per conto della Società Anonima Ceramica Ligure".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 32.

Apertura all'esercizio della fermata di « Tagliaferro »,

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933/XII, dal giorno 1° aprile 1940/XVIII verrà aperta all'esercizio la Fermata di "TAGLIAFERRO" ubicata in corrispondenza alla casa cantoniera Km. 25+895 della linea Firenze-Faenza fra le Stazioni di Vaglia e di S. Piero a Sieve dalle quali dista, rispettivamente, Km. 3+181 e Km. 3+957.

Detta fermata è dotata di un locale per sosta viaggiatori costituito da una stanza a piano terreno della citata casa cantoniera e di un marciapiedi

della lunghezza di metri 30; è provvista inoltre di un posto telefonico a muro incluso sul circuito telefonico del Dirigente Unico della linea Firenze-Faenza.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio N. 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Firenze e dal 1° Riparto Movimento di Firenze.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 32 - 1940-XVIII

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Faenza-Firenze, fra i nomi delle stazioni di S. Piero a Sieve e Vaglia, si dovrà inserire il nome di " Tagliaferro " e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Faenza-Firenze e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio relativo alla Parte II del Prontuario Generale; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per S. Piero a Sieve, Km. 3 a quella indicata per Vaglia e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'Istradamento sarà lo stesso che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detto prontuario manoscritto il nome di Tagliaferro con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 32 - 1940-XVIII

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I.

A pagina 21, fra i nomi di Tagliacozzo e Taino Angera, inserire, in carattere corsivo:

"*Tagliaferro . . . . . LB/F/83/*"

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 32 - 1940-XVIII

PARTE II

Tavola polimetrica N. 82 — Faenza - Firenze e Borgo S. Lorenzo - Pontassieve

Faenza	Km.	76	Borgo S. Lorenzo	Km.	9
Brisighella	»	63	Vicchio	»	17
Fognano	»	59	Diconano	»	24
S. Eufemia di Brisighella	»	54	Contea Londa	»	28
S. Cassiano	»	51	Rufina	»	35
S. Martino in Gattara	»	47	Pontassieve	»	42
Marradi	»	41	S. Piero a Sieve	»	4
Fantino	»	36	Tagliaferro	»	—
Crespino del Lamone	»	31	Vaglia	»	4
Fornello	»	24	Montorsoli	»	12
Ronta	»	18	Fiesole Caldine	»	18
Panicaglia	»	13	Firenze S. Maria Novella	»	26

Ordine di servizio n. 33.

Composizione massima dei treni effettuati con locomotive elettriche condotte da un solo agente.

A complemento di quanto è previsto dal punto C) dell'art. 2 dell'Ordine di Servizio n. 112/1939, si prescrive che venga limitata ad 80 assi la composizione dei treni con freno continuo effettuati con locomotive elettriche affidate al solo guidatore autorizzato e provviste di apparecchio di sicurezza ("uomo-morto") che provochi l'arresto del treno in caso di abbandono del posto di manovra da parte del guidatore.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34, 35.

Circolare N. 14.

Prezzo degli impermeabili gommati neri per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare n. 27 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 42 del 20 ottobre 1938, si informano gli Impianti e Agenti interessati che, fino a nuova comunicazione, il prezzo unitario di addebito degli impermeabili gommati neri per ferrovieri, forniti dalla Ditta Conte Angelo fu Lazzaro di Genova Sampierdarena o prelevati dalle scorte dell'Amministrazione, rimane di L. 230.

Comunicato:

Esperiment' ier l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di sta: ne del Compartimento di Trieste

I. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ar .issione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza ' ientare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esam. .aranno tenuti presso il Compartimento di Trieste e potranno parteciparvi g' aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartiment. stesso.

2. — Gli a.piranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Trieste entro il 1° giugno 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta di bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tagliaferro ●	IV	82	Faenza - Firenze	Firenze	Firenze	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Tagliaferro ⊕	IV	271	345	341	335	333	273	233	262	240	264	126	157	104	107	554	338	445	467	643	781	792	1060
PARTE IV																							
Tagliaferro ⊕	IV	271	342	338	332	330	270	233	262	237	264	123	157	104	107	554	338	445	467	626	781	792	1021
		181.118 72	23.275 72	40.275 72	23.275 72	40.275 72	275.72	71.245 69	71.245 69	256.275 72	110.245 69	275.72	82.245 69	72	72	6.69	51.204	45.69 *74.204*	69	241.108 204	124.73 69	15.69	241.108 204

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Trieste farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Trieste provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;
Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun im-

pegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 34.

Circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Napoli.

(*Vedasi O. S. n.* 17-1935 *e n.* 123-1938).

Le linee di giurisdizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Napoli vengono suddivise in Riparti, con sede e giurisdizione come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Napoli Centr.	Napoli	Napoli Sede Compartimentale ed altri impianti fuori sede ferroviaria; Scali di Napoli; Napoli Centrale (i) - Napoli S. Giovanni Barra (e): Napoli - Aversa - Villa Literno (e); Aversa - Gricignano (i); S. Marcellino - Gricignano (e).
2	Napoli Campi Flegrei	idem	Napoli Piazza Garibaldi (i) - Pozzuoli - Formia (e); Napoli Via Gianturco - Villa Literno (impianti e terza rotaia).
3	Salerno	idem	Napoli S. Giovanni Barra (i): - Potenza (e); Torre A. Centrale - Gragnano; Bivio Sicignano - Lagonegro; Scali e diramazioni ai porti delle località comprese nelle suddette linee; Bivio Codola - Codola (la stazione di Codola inclusa per le linee di contatto).
4	Avellino	idem	Caserta (e) - Cancello - Bivio Poggioreale (e); Cancello Torre A. Centrale (e): Cancello - Codola - S. Severino Rota; Avellino (i) - Salerno (e); Avellino (e) - Rocchetta S. Antonio (e).

N°.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazioni	Sede	
5	Caserta	Napoli	Gricignano (e) - **Benevento** (e); Cassino (e) - **Caserta** (i); Sparanise - **Minturno** (e).
6	Benevento	idem	Benevento (i) - **Foggia** (i); Benevento (e) - **Avellino** (e); Benevento (e) - **Termoli** (e); Bivio Bosco Redole - **Carpinone** (e); (Da Cervaro a Foggia solo linee di contatto).

Ordine di servizio n. 35.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Foggia-Manfredonia Città.

Dalle ore 0 del 10 aprile 1940 sarà attivato l'esercizio con Dirigente Unico sulla linea Foggia-Manfredonia Città. Il Dirigente Unico regolerà anche il servizio sulla linea a D. U. Foggia-Lucera Città e pertanto, dalla data predetta, a modifica di quanto venne disposto con l'O. S. N 18/1938-XVI, il dirigente locale di Foggia non avrà più ingerenza nell'esercizio della linea Foggia-Lucera Città.

L'Ufficio del Dirigente Unico sarà situato in un locale del F.V. della stazione di Foggia, attiguo a quello del Dirigente Unico della linea Cervaro-Avigliano Lucania e potrà corrispondere a mezzo del telefono selettivo, con i posti seguenti:

LINEA FOGGIA-MANFREDONIA CITTA'

FOGGIA — Capo I Riparto Movimento
» — Dirigente Movimento
» — Sorvegliante V Tronco
» — Sorvegliante VI Tronco
» — Deposito Locomotive
» — Personale Viaggiante
C. C. Km. 1 + 092
C. C. » 1 + 922
TORTORELLA
C. C. Km. 11 + 711
S. GIOVANNI ROTONDO
C. C. Km. 19 + 972
CANDELARO
C. C. Km. 25 + 245

FRATTAROLO
C. C. Km. 41 + 586
C. C. » 35 + 145
MANFREDONIA
MANFREDONIA CITTA'

LINEA FOGGIA - LUCERA CITTA'

Lucera stazione
Lucera Città

Casa Cantoniera		Km.	1+755
»	»	»	3+503
»	»	»	5+882
»	»	»	7+219
»	»	»	12+900
»	»	»	15+424
»	»	»	17+078

La stazione di Manfredonia sarà normalmente retta da Assuntore o da agente di ruolo non autorizzato al Movimento.

L'esercizio sarà regolato dalle "Dsposizioni per il servizio con Dirigente Unico" edizione 1935/XIII (di cui l'O. S. n. 22 pubblicato nel B. U. n. 10 del 5 marzo 1936-XIV), dalla circolare gialla N. M. 11-1-38.G. del 10 luglio 1935-XIII, nonchè dall'O. S. n. 102/1936-XIV, n. 4/1937-XV e n. 140/1938-XVII.

Conserveranno però pieno valore e dovranno essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

L'Ufficio del Dirigente Unico sarà amministrativamente aggregato alla stazione di Foggia, ma eserciterà le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa e dovrà considerarsi a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del 1° Riparto Movimento, con sede a Foggia.

Distribuito agli agenti 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Bari.*

Ordine di servizio n. 36.

Cambiamento di nome della Stazione di Verbania.

La stazione di VERBANIA, della linea Domodossola-Arona, ha assunto la nuova denominazione di "VERBANIA PALLANZA".

Di conseguenza nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940/XVIII), parti I, II, III e IV, nella "Prefazione generale all'Orario generale di servizio" (Edizione febbraio 1936/XIV) a pagina 22, nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali

trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1940, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di VERBANIA PALLANZA.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 37.

Servizi diretti internazionali - Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.) - Edizione di Nizza.

Il paragrafo 21 dell'Allegato all'Ordine di Servizio N. 116/1938, viene modificato come segue:

§ 21 — ILLUMINAZIONE (1).

a) *ILLUMINAZIONE ELETTRICA.*

1. — Gli apparecchi per l'illuminazione dei veicoli esteri devono essere mantenuti in ordine perfetto, a norma delle prescrizioni vigenti in materia per i veicoli F. S.

La chiave doppia in uso per i veicoli F. S. serve anche per manovrare gli apparecchi d'illuminazione dei veicoli esteri.

2. — Ogni veicolo intercomunicante deve essere munito di un armadietto avente apposita iscrizione, destinato a contenere qualche lampadina elettrica ad incandescenza e valvole di sicurezza per le varie intensità di corrente esistenti nel veicolo.

3. — Ogni veicolo deve essere provvisto di energia elettrica sufficiente ad assicurare l'illuminazione tanto durante il viaggio di andata, che in quello di ritorno, a meno che l'Amministrazione proprietaria non convenga diversamente circa il completamento della provvista.

Se l'energia elettrica viene prodotta durante la corsa mediante una dinamo azionata dal rodiggio, nulla è dovuto per tale prestazione.

Le nostre officine di carica accumulatori non devono rifornire di energia elettrica le batterie dei veicoli esteri riscontrate deficienti di energia o scariche, non esistendo accordi in merito.

Qualora dovessero stabilirsi tali accordi, questi saranno resi noti.

4. — Le riparazioni negli impianti d'illuminazione dei veicoli devono, di regola, eseguirsi dall'Amministrazione proprietaria.

---

(1) E' vietata l'introduzione in Italia dei veicoli esteri illuminati a gas di qualsiasi sistema. (D. M. 27 luglio 1925, n. 167). Non è ammesso nemmeno l'impiego di olii volatili.

Tuttavia le riparazioni di lieve entità occorrenti perchè il veicolo possa essere mantenuto in circolazione ed utilizzato, devono essere eseguite dall'Amministrazione sulle cui linee si sono prodotte o sono state constatate.

I materiali da utilizzarsi per le riparazioni sono quelli messi a disposizione dall'Amministrazione proprietaria (lampadine elettriche, valvole di sicurezza, cinghie di trasmissione per dinamo).

Nulla è dovuto per le spese di mano d'opera incontrate per le riparazioni di cui trattasi.

5. — L'Amministrazione che utilizza veicoli di altre ferrovie ha l'obbligo di fare impiego economico dell'illuminazione.

6. — Quando l'illuminazione viene a mancare in tutto un veicolo estero, questo si deve lasciare continuare il viaggio se per breve percorso. Se non è possibile di riparare il guasto, il veicolo può essere messo fuori servizio nella prossima stazione importante di fermata.

Se non viene riutilizzato, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV. - 67-*a* (§ 23).

Tali prescrizioni sono applicabili tanto per il ritiro dalla circolazione durante il viaggio, quanto per il rifiuto al transito in Italia del veicolo la cui illuminazione non funziona e non può essere riparata.

Quando l'illuminazione viene a mancare solo parzialmente, il veicolo estero dovrà invece continuare il viaggio fino alla stazione di destinazione e, se possibile, dovrà essere riutilizzato al ritorno fino alla sua stazione di residenza.

Se la riparazione non può farsi sul luogo della constatazione del guasto, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV-69 (§ 23).

7. — Ogni veicolo, in uscita dall'Italia, deve essere fornito, dalla stazione di confine all'uopo incaricata, di una cassetta contenente la scorta dei seguenti accessori:

N. 10 lampadine elettriche;
» 10 valvole fusibili per le derivazioni;
» 1 rotolo di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori.

La cassetta, *con la scorta completa di tali accessori,* deve essere collocata nell'armadietto del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolta nel viaggio di ritorno. L'armadietto è munito di serratura manovrabile con la chiave doppia.

La ripartizione di tali cassette alle stazioni di confine deve adeguarsi periodicamente — per quanto possibile — al quantitativo dei veicoli F. S. in circolazione sul territorio estero (§§ 2, 3, 7 e 10); a tale compito devono provvedere le Sezioni Movimento delle rispettive circoscrizioni prima di ogni cambiamento d'orario.

8. — Nelle stazioni di confine deve essere inoltre costituita una scorta adeguata di lampadine elettriche, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici, e ciò per reintegrare, in caso di bisogno, i materiali eventualmente prelevati dalle citate cassette e messi in opera nei veicoli F. S. sul territorio estero.

La scorta deve rinnovarsi in tempo utile a cura dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, dietro richiesta della stazione di confine interessata, pel tramite della rispettiva Sezione Movimento.

9. — Presso le Amministrazioni che non usano cinghie piatte per azionare le dinamo dell'illuminazione elettrica, devono essere costituite scorte di tali cinghie a cura dell'Amministrazione proprietaria.

Come è noto, la nostra Amministrazione non usa cinghie piatte e per-

tanto gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento o, in difetto, gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori, devono richiedere delle scorte adeguate di tali cinghie, direttamente alle singole Amministrazioni ferroviarie estere, per gli eventuali bisogni dei propri veicoli adibiti ai servizi ordinari (paragr. 2).

Le scorte anzidette devono essere tenute nelle stazioni terminali del servizio, Sede di Officina di carica accumulatori, o, in difetto, Sede di verifica della giurisdizione, e reintegrate in tempo utile.

I Verificatori delle predette Sedi di verifica (non Sedi di Officina di carica accumulatori) devono richiedere tempestivamente il reintegro della scorta ai competenti Uffici del Servizio Lavori della giurisdizione, pel tramite della rispettiva Sezione Materiale e Trazione.

Non si devono costituire scorte di cinghie per i veicoli della C.I.C.L., provvedendo direttamente essa Compagnia alla riparazione dei guasti.

Le cinghie riscontrate avariate e che per le loro condizioni non sono più utilizzabili, devono essere restituite alle Amministrazioni ferroviarie estere proprietarie, con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

Il personale addetto alla verifica e alla riparazione degli impianti deve provvedere, in particolar modo, a regolare la tensione della cinghia, poichè i difetti risiedono per lo più nella condizioni di manutenzione della trasmissione meccanica fra asse-motore e dinamo e nel conseguente irregolare funzionamento della dinamo, che obbliga le batterie degli accumulatori di riserva ad entrare in funzione e ad esaurirsi rapidamente. La regolare tensione delle cinghie può inoltre evitare avarie e cadute delle cinghie medesime durante il percorso dei veicoli.

Le cinghie, rientrando nel novero dei pezzi di ricambio, sono trasportate in franchigia.

b) *ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.*

10. — I veicoli non muniti di gancetti a bottone devono essere dotati in permanenza, dall'Amministrazione proprietaria, di apparecchi per l'illuminazione sussidiaria pronti per l'uso.

I veicoli F. S. sono muniti di tali gancetti e quindi non devono essere dotati di apparecchi per l'illuminazione sussidiaria.

11. — Quando l'illuminazione elettrica viene a mancare in tutto un veicolo estero, o viene a mancare solo parzialmente (punto 6), si devono utilizzare gli apparecchi per l'illuminazione sussidiaria eventualmente esistenti di scorta nel veicolo.

Nel caso che il veicolo estero non fosse dotato di tali apparecchi per l'illuminazione sussidiaria, si deve far uso dei nostri fanaletti con lumino di paraffina, seguendo, per il loro impiego, le norme vigenti in materia per l'illuminazione sussidiaria dei veicoli F. S. in servizio sulla nostra Rete.

c) *MANCANZE AI TRANSITI DI CONFINE.*

12. — La stazione di confine, incaricata della fornitura o del ritiro delle cassette, deve segnalare subito le eventuali mancanze di tali materiali constatate al ritorno dei veicoli F. S. dall'estero (§§ 23 e 24):

— al locale Rappresentante della Ferrovia a contatto;

— al personale di verifica per le conseguenti pratiche di ricupero o di addebito all'Amministrazione ferroviaria estera responsabile;

— alla propria Sezione Movimento.

13. — La stazione di confine che riceve eccezionalmente dall'estero un veicolo F. S. uscito dall'Italia per un altro transito di confine, ha pure l'obbligo di ritirare la cassetta eventualmente esistente nell'armadietto, per

inviarla al transito cui appartiene come detto al seguente punto 14. In caso di mancanze deve invece prenderne nota, facendo le dovute riserve al Rappresentante della Ferrovia a contatto.

14. — La stazione di confine che, dagli accertamenti eseguiti in base al § 10, punto 4, venisse a conoscenza che un veicolo F. S. regolarmente uscito dall'Italia è rientrato per un altro transito di confine, deve subito chiedere a quest'ultimo la restituzione dei materiali ritirati, e qualora fossero state constatate delle mancanze, darà gli stessi avvisi di cui al punto 12, aggiungendo che il veicolo è rientrato in Italia da un altro transito.

L'Ordine di Servizio N. 5/1940, compreso nel presente, è abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 38.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

Allo scopo di evitare che gli speditori, in relazione al disposto del 3° comma dell'articolo 140 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" facciano la domanda di carri per spedire a stazioni marittime merci per le quali vigono limitazioni di carico, ed effettuata la spedizione, modifichino, con piego a disposizione, la destinazione della merce in viaggio, il comma anzidetto dovrà essere sostituito dal seguente:

"Per utilizzare i carri vuoti destinati ai Porti vanno sempre soddisfatte, "senza limitazioni, le domande di carico per merci dirette all'imbarco nelle "stazioni di Vado L. — Savona — Scali di Genova — Sampierdarena — "La Spezia — Livorno — Civitavecchia — Napoli — Torre A. — Castellammare di Stabia — Reggio Calabria — Taranto — Brindisi — Bari — Barletta — Ancona — Ravenna — Venezia — Trieste e in tutti gli altri scali "marittimi, lacuali e fluviali compresi, o che venissero in seguito inclusi, nell'allegato 6 alle vigenti Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose. In "questi casi però il mittente deve essere preavvisato che il postumo cambio di "destinazione, potendo essere causa di perturbazione del servizio, non sarà "ammesso".

Le stazioni dovranno attenersi scrupolosamente a tale disposizione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Ordine di servizio n. 39.

Modificazioni ed aggiunte al Capitolato per la lavatura e disinfezione dei carri ed all'Istruzione sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria.

In seguito all'adozione del carbonato sodico al 3 o 5 % rispettivamente per le disinfezioni ordinarie e straordinarie dei carri, che hanno servito al trasporto del bestiame, ed alle prescrizioni circa le lettiere da usare per i veicoli destinati ai trasporti stessi, con Decreto Ministeriale n. 3010 in data 6 marzo 1940-XVIII, sono state approvate le seguenti modificazioni agli articoli 2, 3 e 12 del Capitolato per la lavatura e disinfezione dei carri nelle stazioni (Edizione 1934-XIII):

Art. 2 comma 7. — "Dopo ciò si procede alla irrorazione delle parti pulite e lavate, con una soluzione di carbonato sodico al 3 %, avendo cura di distribuirla uniformemente a mezzo di pompa o di spazzoloni a T. Infine, dopo una mezz'ora circa, si procede ad un nuovo abbondante lavaggio del carro per asportare il carbonato sodico".

Art. 3 punto *a*) — "Carbonato sodico al 5 %".

Art. 12 primo periodo. — "Salvo il caso previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo, nel contratto sarà stabilito se il letame, le immondizie, le paglie o torbe essiccate, segature di legno, trucioli di legno od altro materiale del genere, ricavati dalla pulizia dei carri, dei piani caricatori, ecc., rimarranno di proprietà dell'Amministrazione o dell'Appaltatore".

Conseguentemente i due ultimi comma del punto c) dell'articolo 5 delle Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria, vanno sostituiti dal seguente:

"Dopo ciò si procede all'irrorazione delle parti lavate con una soluzione "di carbonato sodico al 3 % avendo cura di distribuirla uniformemente a "mezzo di pompe e di spazzoloni a T. Infine, dopo una mezz'ora circa, si "procede ad un nuovo abbondante lavaggio del carro per asportare il car-"bonato sodico".

Anche il comma a) del punto D dell'articolo suddetto va sostituito dal seguente:

"a) carbonato sodico al cinque per cento".

Infine, giusta le recenti disposizioni per la lotta contro le mosche, di cui la Circolare 13, pubblicata nel B. U. n. 12 corr. anno, i punti F) e G) del suddetto art. 5 vanno sostituiti dai seguenti:

F) *Pulizia dei piani caricatori, Ponti mobili, Attrezzi, ecc.*

I piani caricatori, i ponti mobili, gli attrezzi impiegati nel carico e scarico del bestiame, gli abbeveratoi, le strade che gli animali percorrono ed i luoghi nei quali sostano nell'interno delle stazioni devono essere tenuti costantemente puliti curando di asportare sollecitamente sopra tutto le deiezioni.

Sarà fatto largo uso di frasche, disposte nei punti più adatti e irrorate con liquido moschicida a base di zucchero o melassa ed arsenico, diluito con 8 parti di acqua.

Nei casi di trasporto di animali affetti o sospetti di malattia, le aree e gli attrezzi sopra indicati devono essere disinfettati seguendo le prescrizioni, che vengono stabilite dal Veterinario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

G) *Raccolta ed asportazione del letame e del materiale della lettiera.*

Le lettiere e le deiezioni estratte dai carri e quelle tolte dai piani caricatori, dalle vie percorse dagli animali, e dai luoghi, dove i medesimi si sono soffermati nell'interno degli scali, devono essere raccolte nelle apposite fosse, in cui debbono rimanere, di massima, almeno 20 giorni prima di venire asportate. Tali materiali devono poi essere spolverati con calciocianamide nella quantità dell'1 % rispetto al peso approssimativo del materiale da disinfestare e poi innaffiati leggermente, oppure ricoperti con frasche irrorate con la soluzione moschicida a base di melassa ed arsenico.

Qualora eccezionalmente il materiale della lettiera sia costituito da sabbia terriccio e simili e non venga subito asportato, lo si deve disporre in mucchi regolari e comprimerlo bene mediante pale od altri ordigni adatti irrorandolo quindi con la suddetta soluzione di moschicida a base di melassa ed arsenico.

Se si fosse verificato qualche caso d'infezione, le stazioni devono però attenersi, anche per il trattamento delle deiezioni, a quanto viene prescritto, di volta in volta, dal funzionario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3 e 15.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 40.

Apertura all'esercizio della nuova fermata di " S. Maria delle Mole ".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 aprile 1940-XVIII sarà aperta all'esercizio la fermata di « S. MARIA DELLE MOLE » al Km. 17 + 540 della linea Ciampino-Velletri, situata fra le assuntorie di Frattocchie e di Pavona, dalle quali dista rispettivamente Km. 1 + 575 e Km. 5 + 839.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII. Essa dipenderà dal 1° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 40 - 1940-XVIII

Prefazione Generale all'orario generale di servizio
(edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I.

A pagina 20, fra i nomi di S. Maria Capua Vetere e S. Maria di Catanzaro, inserire in carattere corsivo:

« S. Maria delle Mole . . . LB/R/117/ ».

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Ciampino-Velletri-Colleferro Segni, fra i nomi di Frattocchie e Pavona, si dovrà inserire il nome di S. Maria delle Mole e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Ciampino, Km. 24 a quella indicata per Velletri, Km. 111, a quella indicata per Roccasecca e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza, seguito al N. 56 se avrà servito di base Ciampino, dal n. 177 se avrà servito di base Velletri.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di S. Maria delle Mole, con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 40 - 1940-XVIII.

PARTE II

Tavole polimetriche N. 101-A e 101-B (Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore).

Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	18
Capannelle	»	8
Ciampino	»	4
Galleria di Ciampino	»	7
Frascati	»	14
Frattocchie	»	2
S. Maria delle Mole (2)	»	—
Pavona	»	6
Cecchina	»	11
Lanuvio	»	15
Velletri	»	24
Lariano	»	32
Macere	»	34
Artena Valmontone	»	39
Colonna	»	16*
Zagarolo	»	25*
Palestrina	»	27*
Labico	»	33*
Valmontone	»	36*
Colleferro Segni	»	44*
Anagni	»	53*
Sgurgola	»	58*
Morolo	»	62*
Ferentino Supino	»	67*
Frosinone Fiuggi	»	76*
Ceccano	»	82*
Castro Pofi Vallecorsa	»	91*
Ceprano Falvaterra	»	101*
Isoletta S. Giovanni Incar.	»	103*
Roccasecca	»	111*
Aquino Castrocielo Pontecorvo	»	116*
Piedimonte Villa S. Lucia	»	121*
Cassino	»	128*
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	138*
Mignano	»	145*
Tora Presenzano	»	153*
Vairano Caianello	Km.	160*
Riardo Pietramelara	»	166*
Teano	»	172*
Sparanise	»	179 176
Pignataro Maggiore	»	185 182
Capua	»	195 192
S. Maria Capua Vetere	»	200 197
Caserta	»	206 203
Maddaloni Inferiore	»	212 209
Cancello	»	218 215
Acerra	»	225 222
Casalnuovo di Napoli	»	223 221
Napoli Centrale	»	239 210
Napoli Marittima	»	246 217
Nola	»	230 227
Palma S. Gennaro	»	237 234
Sarno	»	245 242

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Maria delle Mole ● .	V	101A - 101B	Roma-Napoli	Roma	Roma	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Maria delle Mole ●	V	516	636	632	627	625	565	571	600	578	602	464	495	375	351	367	18	190	346	284	483	526	701
PARTE IV																							
S. Maria delle Mole ●	V	519	639	635	630	628	568	554	583	545	585	431	478	378	354	367	18	190	346	284	483	526	679
		198. 135	207. 198 135	207. 198 135	200. 148 198. 135	40. 207 198. 135	207. 198 135	23 275 72. 135	275. 135	256 .275 8. 135	110 .275 *84.275*	275. 72 135	275. 8 135	198. 135	198. 135	42. 157 250	—	135	114. 135	101. 250	101. 250	18. 101 250	101. 250

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Lavorate	Km.	250 / 247	Borgo	Km.	270 / 267
Codola	»	253 / 250	Montoro Superiore	»	275 / 272
Fimiani	»	254 / 251	Solofra	»	280 / 277
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	256 / 253	Serino	»	283 / 280
Valle San Severino Rota	»	259 / 255	S. Michele di Serino	»	285 / 281
San Severino Rota	»	261 / 258	Avellino	»	291 / 288
Montoro Forino	»	266 / 263	Nocera Inferiore	»	258 / 247

Ordine di servizio n. 41.

Norme per l'eseguimento dei trasporti nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione – Modificazioni ai prezzi di trasporto.

In relazione ai nuovi prezzi per il trasporto delle cose entrate in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII (punto n. 77 del Supplemento al Bollettino Commerciale n. 4/1940), la pagina 17 delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti nell'interesse dei Servizi dell'Amministrazione » pubblicate con l'O. S. n. 81/1923, deve essere annullata e costituita con quella riportata nell'allegato al presente punto.

Sostituisce la pag. 17 *delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione* (O. S. 81/1923)

In ogni caso la distanza minima tassabile sarà di 6 Km., applicabile anche ai trasporti effettuati per lavori da eseguirsi nell'ambito della stessa stazione.

La tariffa media da applicare per tutti i trasporti di materiali da costruzione e mezzi d'opera occorrenti ai lavori è di L. 0,32 per tonnellata-chilometro con l'aggiunta della tassa fissa di L. 2,50 per tonnellata.

Per i trasporti effettuati per conto diretto dei Servizi e quando il carico e lo scarico vengano eseguiti dal personale dell'Amministrazione pagato a debito dell'esercizio, oltre alla tassa fissa di L. 2,50 di cui sopra si deve applicare un'altra quota di L. 2,50 per tonnellata e per ognuna delle operazioni di carico e scarico.

Per i treni speciali materiali effettuati su linee non ancora aperte all'esercizio la distanza tassabile è quella reale (arrotondata al chilometro), ferma restando la distanza minima di 6 chilometri.

La tassa minima da applicare ai treni speciali materiali è stabilita in L. 7,00 per treno speciale e per periodo non oltre le otto ore, qualunque sia il numero delle corse fatte collo stesso treno speciale sia su una medesima tratta di linea sia su linee diverse. In aggiunta alla tassa minima di lire 7,00 devesi applicare la tassa fissa di lire 2,50 per tonnellata nonchè le spese di carico e scarico, come sopra stabilite, quando queste operazioni siano eseguite dal personale dell'Amministrazione.

I Servizi interessati, valendosi delle cedole-orario, mod. C[1] 120, provvederanno anche alla compilazione degli elenchi mensili, mod.

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di 50 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Roma.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 50 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Roma e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Roma entro il 15 giugno 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso

trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italianoo — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno patrecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore.

Saranno esclusi dall'esperimento i concorrenti che siano muniti di licenza di Scuola media o di Istituto Superiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno quindi dichiarare esplicitamente di non essere muniti di alcuno dei titoli di studio indicati al comma precedente: coloro che ne risultassero in possesso verranno senz'altro licenziati in qualsiasi momento fosse scoperta l'infrazione alla norma medesima;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*) *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Roma farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno

sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Roma provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;
Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:
Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che ri-

sultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Esperimento per l'assunzione di 40 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Ancona.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 40 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Ancona e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Ancona entro il 15 giugno 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha

domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenza di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno patrecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore.

Saranno esclusi dall'esperimento i concorrenti che siano muniti di licenza di Scuola media o di Istituto Superiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno quindi dichiarare esplicitamente di non essere muniti di alcuno dei titoli di studio indicati al comma precedente: coloro che ne risultassero in possesso verranno senz'altro licenziati in qualsiasi momento fosse scoperta l'infrazione alla norma medesima;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle

domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali

I certificati di cui alle lettere *b*) *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche e private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Ancona farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Ancona provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un

anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 42.

Apertura all'esercizio del tronco Castelnuovo di Garfagnana - Piazza al Serchio della linea Lucca-Aulla.

Il giorno 21 aprile 1940-XVIII verrà attivato e subito dopo aperto al pubblico servizio il tronco Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio della linea Lucca-Aulla. Detto tronco sarà esercitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed è la prosecuzione del tratto Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, già da tempo in esercizio.

Descrizione sommaria della linea

Il tronco Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, a semplice binario ed a scartamento normale ha inizio dal Km. 45+273,40 e cioè a metri 340,50 dall'asse del F. V. della stazione di Castelnuovo di Garfagnana (Km. 44+923,44 della linea Lucca-Aulla) e termina al Km. 57+864,94 e cioè a metri 480 oltre l'asse della stazione di Piazza al Serchio (Km. 57+384,94) con uno sviluppo complessivo di Km. 12+591,50.

La lunghezza dell'intero tratto Lucca-Piazza al Serchio resta pertanto di Km. 57+864,94.

Esso si sviluppa prevalentemente in ascesa da Castelnuovo Garfagnana a Piazza al Serchio con pendenza massima dal 25 per mille lungo linea e del 2 per mille nelle stazioni.

Stazioni e fermate

Il nuovo tronco di linea comprende le seguenti stazioni e fermate nel senso della linea da Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio: stazione di Villetta S. Romano, Fermata di Poggio-Careggine-Vagli, stazione di Camporgiano e stazione di Piazza al Serchio.

STAZIONE DI VILLETTA S. ROMANO

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

— Fabbricato alloggi per il personale di stazione

— Fabbricato viaggiatori con asse al Km. 49+813,44, da Lucca a destra della linea;

— Cesso isolato;

— Magazzino merci e piano caricatore scoperto con relativo binario di accosto; e binario per carico di testa;

— Un binario di incrocio;

— due marciapiedi;

— un binario per carico e scarico diretto;

— stadera a ponte da 40 tonnellate;

— sagoma limite di carico.

FERMATA DI POGGIO CAREGGINE-VAGLI.

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

— Fabbricato viaggiatori con asse al Km. 51+271,44 da Lucca a sinistra della linea;
— Cesso isolato;
— un marciapiedi;
— piano caricatore scoperto con relativo binario di accosto;
— un binario di carico e scarico diretto;
— gru da pesi da 20 tonnellate;
— stadera a ponte da 40 tonnellate.

STAZIONE DI CAMPORGIANO

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

— fabbricato alloggi per il personale di stazione;
— fabbricato viaggiatori con asse al Km. 53+242,84 da Lucca a sinistra della linea;
— cesso isolato;
— due marciapiedi;
— magazzino merci con piano caricatore scoperto con relativo binario di accosto;
— un binario d'incrocio;
— un binario di carico e scarico diretto;
— stadera a ponte da 40 tonnellate;
— sagoma limite di carico.

STAZIONE DI PIAZZA AL SERCHIO

E' dotata dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi:

— fabbricato alloggi per il personale di stazione;
— fabbricato viaggiatori con asse al Km. 57+384,94 da Lucca a destra della linea;
— cesso isolato:
— magazzino merci con piano caricatore e relativo binario di accosto e binario per carico di testa;
— rimessa locomotive, due fosse a fuoco, un rifornitore in c. a della capacità di mc. 50, una piattaforma girevole da metri 12,80;
— sagoma limite di carico;
— 3 binari di incrocio serviti da due marciapiedi;
— un binario di carico e scarico diretto;
— gru da pesi da 10 tonnellate.
— stadera a ponte da 40 tonnellate.

Impianti di sicurezza e di segnalamento

Le dette stazioni sono protette da segnali di 1ª categoria e di avviso; gli scambi di esse sono con manovra a terra ed assicurati con fermascambi di sicurezza F. S., le cui chiavi sono vincolate nelle serrature centrali tipo D. U.

Esercizio

Il tratto di linea Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio verrà esercitato col sistema del Dirigente Unico ed aggregato al tratto Lucca-Castel-

nuovo di Garfagnana, costituendo con esso una sola sezione di D. U. con sede nell'Ufficio a Lucca.

Nel circuito telefonico selettivo del D. U. di detta sezione sono stati pertanto inclusi i seguenti posti:

— C. C. Km. 47+576 (eventuale);
— Villetta S. Romano (Km. 49+813,44);
— Poggio-Careggine-Vagli (Km. 51+271,44);
— Camporgiano (Km. 53+242,84);
— Garetta Km. 54+923 (eventuale);
— Piazza al Serchio (Km. 57+384,94).

Le stazioni di Villetta S. Romano, Camporgiano, Piazza al Serchio, nonchè la fermata di Poggio-Careggine-Vagli verranno rette da assuntori.

Comunicazioni telegrafiche.

L'esistente circuito telegrafico 4927, Lucca-Castelnuovo di Garfagnana è stato prolungato fino a Piazza al Serchio: quest'ultimo tratto di circuito rimarrà però inattivo.

Giurisdizione

Il nuovo tratto di linea ricade tutto nel territorio della Provincia di Lucca ed appartiene al Compartimento di Firenze con la seguente giurisdizione:

SERVIZIO LAVORI

Sezione Lavori Firenze (Primo Gruppo Riparti Lavori _ IV Riparto Pistoia); tronco sorveglianza 14-bis (Castelnuovo di Garfagnana).

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Sezione Materiale e Trazione di Firenze; Riparto Materiale e Trazione Livorno.

SERVIZIO MOVIMENTO

Sezione Movimento di Firenze; Riparto Movimento Pisa.

SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO

Sezione Commerciale e del Trafico di Firenze; Riparto Commerciale e del Traffico La Spezia.

SERVIZI SANITARI

Ispettorato Sanitario di Pisa.

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Per le materie di consumo: olii, lubrificanti, ecc. Mag. Approvv. Firenze.
Per gli stampati e oggetti di cancelleria: Mag. stampati di Bologna.

Abilitazioni.

Le stazioni di Villetta, S. Romano, Camporgiano, Piazza al Serchio sono abilitate al servizio viaggiatori, bagagli e merci a G. V. ed a P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

La fermata di Pioggio-Caraggine-Vagli è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI

Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al nuovo tratto di linea Castelnuovo Garfagnana-Piazza al Serchio, tutte le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato.

Agli effetti del computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento il suddetto tronco di linea è da considerarsi di terza categoria.

I biglietti di abbonamento per la intera rete, quelli speciali della Serie II, II-bis, V, V-bis, XIII, XIV, XXV e Regionali della Toscana ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone I, II e III interessanti il nuovo tronco di linea, saranno valevoli anche per percorrere la linea stessa senza aumento di prezzo, fino a quando con un successivo O. S. non sarà provveduto alla pubblicazione dei nuovi prezzi.

TRASPORTI MERCI

Per i trasporti a G. V. e P. V. sono applicabili le Tariffe e Condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle stabilite dalle "Concessioni Speciali" e dal "Regolamento Trasporti Militari".

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLITTI A LIBRETTO SERIE AS.

I possessori di carte di libera circolazione (Serie A., Al, At,) e di biglietti a libretto Serie As, valevoli per le linee del Compartimento di Firenze, avranno la facoltà di percorrere anche il nuovo tratto di linea Castelnuovo Garfagnana-Piazza al Serchio.

SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI

Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo Stazione, le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, i trasporti merci, di numerario, di carte valori, veicoli, bestiame, ecc., le stazioni del nuovo tronco osserveranno le norme in vigore.

Le stazioni effettueranno il versamento dei propri introiti secondo le prescrizioni di cui all'art. 25 delle "Disposizioni e norme" relative al servizio valori alla Cassa Compartimentale di Firenze con la periodicità di cui alla lettere F dell'Ordine di Servizio n. 184/1913.

* * *

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente O. S., i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Firenze, agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 54.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagomalimite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Villetta S. Romano . .	IV	88	Lucca - Aulla	Firenze	Lucca	V	B	G^{9}	P^{9}	—	—	—	—	F	—	40	S
Poggio-Careggine-Vagli.	IV	88	Lucca - Aulla	Firenze	Lucca	V	B	—	—	—	—	—	—	F	20	40	—
Camporgiano.	IV	88	Lucca - Aulla	Firenze	Lucca	V	B	G^{9}	P^{9}	—	—	—	—	F	–	40	S
Piazza al Serchio . . .	IV	88	Lucca - Aulla	Firenze	Lucca	V	B	G^{9}	P^{9}	—	—	—	—	F	10	40	S

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Villetta S. Romano.	IV	217	337	333	328	326	266	315	344	306	346	192	239	50	74	707	407	532	620	712	912	945	1129
Poggio - Careggine - Vagli.	IV	219	339	335	330	328	268	317	346	308	348	194	241	52	76	709	409	534	622	714	914	947	1131
Camporgiano. . .	IV	221	341	337	332	330	270	319	348	310	350	196	243	54	78	711	411	536	624	716	916	949	1133
Piazza al Serchio .	IV	225	345	341	336	334	274	323	352	314	354	200	247	58	82	715	415	540	628	720	920	953	1137

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Viletta S. Romano .	IV	217 181.86	337 207.181 86	333 207.181 86	328 200.148 181.86	326 207.181 86	266 207.181 86	315 23.274 86	344 274.86	306 256.23 274 86	346 110.274 *84.274*	192 274.86	239 274.86	50	74 86	707 6.69 72.86	410 198.86	532 164.108 67.86	620 69.72 118.86	698 241.198 86	897 101.241 198.86	940 18.241 198.86	1093 241.198 86
Poggio Careggine Vagli	IV	219 181 86	339 207.181 86	335 207.181 86	330 200.148 181.86	328 207.181 86	268 207.181 86	317 23.274 86	346 274 86	308 256.23 274 86	348 110.274 *84.274*	194 274.86	241 274.86	52	76 86	709 6.69 72.86	412 198.86	534 164.108 67.86	622 69.72 118.86	700 241.198 86	899 101.241 198 86	942 18 241 198.86	1095 241.198 86
Camporgiano . . .	IV	221 181 86	341 207.181 86	337 207.181 86	332 200.148 181.86	330 207.181 86	270 207.181 86	319 23.274 86	348 274 86	310 256.23 274.86	350 110 274 *84.274*	196 274.86	243 274.86	54	78 86	711 6.69 72.86	414 198.86	536 164.108 67.86	624 69.72 118.86	702 241.198 86	901 101.241 198.86	944 18.241 198.86	1097 241.198 86
Piazza al Serchie .	IV	225 181.86	345 207.181 86	341 207.181 86	336 200.148 181.86	334 207.181 86	274 207.181 86	323 23.274 86	352 274.86	314 256.23 274.86	354 110.274 *84.274*	200 274.86	247 274.86	58	82 86	715 6.69 72.86	418 198.86	540 164.108 67.86	628 69.72 118.86	706 241 198 86	905 101.241 198.86	948 18.241 198.86	1101 241.198 86

ALLEGATO *all'ordine di servizio* N. 42 - 1940-XVIII

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli uffici di Controllo, nell'interno, dopo il nome di Castelnuovo Garfagnana si dovranno trascrivere i nomi delle stazioni di Villetta S. Romano, Poggio Careggine Vagli, Camporgiano e Piazza al Serchio e di contro esporre le distanze e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Lucca-Aulla, tratto Lucca-Castelnuovo Garfagnana, le distanze dovranno essere rilevate dalla tavola n. 88 allegata al presente ordine di servizio.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete le distanze dovranno essere formate aggiungendo a quella risultante per Castelnuovo di Garfagnana quelle indicate di contro a ciascuna stazione nel prospetto seguente:

	Castelnuovo di Garfagnana
Villetta S. Romano	Km. 5
Poggio - Careggine - Vagli . .	» 7
Camporgiano	» 9
Piazza al Serchio	» 13

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione di Castelnuovo di Garfagnana.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti i nomi delle nuove stazioni suddette, con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I.

Nel grafico " Circoscrizione dei Compartimenti" cancellare il nome di Castelnuovo Garfagnana ed inserire il nome di Piazza al Serchio.

A pagina 8, numerazione 85, cancellare il nome di Castelnuovo di Garfagnana ed inserire " Piazza al Serchio ".

Da pagina 11 a pagina 23, nella sede opportuna, inserire i seguenti nomi con le relative indicazioni.

Villetta S. Romano	LP	F	85
Poggio - Careggine - Vagli .	B	F	85
Camporgiano	LP	F	85
Piazza al Serchio	LP	F	85

Prontuario Generale delle distanze chilomentriche fra le stazioni della rete dello Stato.

PARTE II.

Sostituire la tavola polimetrica n. 88 con quella di cui l'allegato al presente ordine di servizio.

Segue ALLEGATO ALL' O. S. N. 42 - 1940-XVIII

PARTE II

88 - Lucca-Aulla

(TRATTO LUCCA-PIAZZA AL SERCHIO)

	S. Pietro a Vico	Ponte a Moriano	Piaggione	Decimo-Pescaglia	Borgo a Mozzano	Bagni di Lucca	Calavorno	Ghivizzano-Coreglia	Piano di Coreglia-Ponte all'Annia	Fornaci di Barga	Barga-Gallicano	Castelvecchio-Pascoli	Fosciandora-Cesarana	Castelnuovo di Garfagnana	Villetta S. Romano	Poggio-Careggine-Vagli	Camporgiano	Piazza al Serchio
LUCCA	6	10	14	17	20	24	27	29	30	32	36	39	42	45	50	52	54	58
S. Pietro a Vico		4	9	12	15	19	21	23	25	27	31	33	37	40	45	47	49	53
Ponte a Moriano			5	8	11	15	17	19	21	23	27	30	33	36	41	43	45	49
Piaggione				3	7	10	13	15	17	19	22	25	29	32	37	38	40	44
Decimo-Pescaglia					4	7	10	12	14	16	19	22	26	29	34	35	37	41
Borgo a Mozzano						4	7	9	11	13	16	19	22	26	30	32	34	38
Bagni di Lucca							3	5	7	9	12	15	19	22	27	28	30	35
Calavorno								2	4	6	10	13	16	19	24	26	28	32
Ghivizzano-Coreglia									2	4	8	11	14	17	22	24	26	30
Piano di Coreglia-Ponte all'Annia										2	6	9	12	15	20	22	24	28
Fornaci di Barga											4	7	10	13	18	20	22	26
Barga-Gallicano												3	7	10	15	16	18	23
Castelvecchio-Pascoli													4	7	12	14	16	20
Fosciandora-Cesarana														4	9	10	12	16
Castelnuovo di Garfagnana															5	7	9	13
Villetta S. Romano																2	4	8
Poggio-Careggine-Vagli																	2	7
Camporgiano																		5
Piazza al Serchio																		

Ordine di servizio n. 43.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Napoli-Foggia.

Dalle ore 12 del 10 maggio 1940-XVIII sarà attivato sulla linea Aversa-Foggia il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale", approvate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1452 in data 13 gennaio 1931-XI e portato a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio n. 36-1931-XI e successive modificazioni (O. S. n. 118-1935-XVII).

La linea sarà divisa nei due tratti Benevento-Foggia e Benevento-Aversa che costituiranno due distinte Sezioni di D. C.

Gli Uffici dei Dirigenti Centrali saranno situati entrambi in un locale al 2° piano del fabbricato denominato "Casa Operaia", nella stazione di Benevento.

Il D. C. della Sezione Benevento-Foggia corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Benevento – Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Capo Riparto Movimento (Ascolto)
» D. U. Avellino-Benevento-S. Giuliano
Paduli
Apice – Dirigente Movimento
» Sottostazione elettrica
Corsano
Montecalvo
Castelfranco in Miscano
Ariano
Pianerottolo
Savignano Dirigente Movimento
» Sottostazione elettrica
Montaguto
Orsara
Bovino
Troia
Ponte Albanito
Cervaro
Foggia – Dirigenti Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» D. C. Foggia-Termoli
» D. C. Foggia-Bari
» D. U. Cervaro-Potenza
» Sottostazione elettrica.

Il D. C. della Sezione Benevento-Napoli corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Benevento – Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Capo Riparto Movimento (ascolto)
» D. U. Benevento-S. Giuliano
Vitulano
Ponte Casalduni
S. Lorenzo Maggiore
Solopaca
Telese – Dirigenti Movimento
» Sottostazione elettrica
Amorosi
Frasso Dugenta
Valle di Maddaloni
Maddaloni Superiore
Caserta Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» S. S. E.
Recale
Marcianise
Gricignano
Aversa
Villa Literno-Antenna
S. Marcellino Antenna
Napoli Dirigente Centrale 2ª Sezione
» Centrale – Dirigente Movimento
» Centrale Personale Viaggiante
» Smistamento Dep. Locomotive
» Smistamento Dirigenti Movimento

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale (in quanto non siano modificati o sostituiti dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive varianti).

La sorveglianza tecnica delle suindicate Sezioni di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Napoli direttamente ed a mezzo dei Capi Reparto Movimento interessati; la sorveglianza amministrativa sarà affidata al Capo del Reparto Movimento di Benevento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Napoli e Bari.*

Istruzione n. 1.

Norme di applicazione del decreto ministeriale N. 2751 del 13 febbraio 1940-XVIII che disciplina il servizio di riscossione delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie ferroviarie.

Il Ministero delle Comunicazioni, nell'intento di disciplinare il servizio dei versamenti delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dai soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate sia totalmente che parzialmente dall'Amministrazione ferroviaria, ha emanato in data 13 febbraio 1940 il decreto N. 2751.

In relazione all'ultimo comma del decreto stesso, si prescrive che per la sua applicazione vengano osservate le seguenti norme:

1° — Il versamento delle mensilità di ammortamento da parte dei soci, da eseguirsi nei modi stabiliti nel primo comma del decreto, deve aver luogo entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui le mensilità si riferiscono giusta le norme già impartite in applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 23 del R. D. 7 ottobre 1923, n. 4212, pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato N. 16 del 17 aprile 1924.

2° — Le cooperative forniranno tempestivamente ogni mese all'Istituto di credito incaricato delle esazioni, l'elenco delle somme da riscuotersi da ogni socio tenendo distinte le mensilità di ammortamento dalle altre somme dovute per titoli vari, e richiedendo che le prime siano dall'Istituto accreditate nel conto corrente speciale da istituirsi a norma del 1° comma del decreto, intestato alla cooperativa e con la specificazione: "Servizio mutui con le Ferrovie dello Stato" per prelievi esclusivamente a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

3° — In nessun caso sono ammessi versamenti diretti alla cooperativa da parte dei soci, eccezione fatta per i contributi sociali di pertinenza del sodalizio quando si debbano effettuare urgenti pagamenti per spese generali.

4° — Da parte dell'Istituto potrà essere rilasciato al socio, un'unica ricevuta a nome della cooperativa per il complessivo importo delle somme versate. Tali ricevute sono esenti per legge sia dalla tassa di bollo che dall'imposta sull'entrata; per la prima però limitatamente al ventennio dalla data di costituzione della cooperativa.

5° — Qualora nel conto corrente di cui al 1° comma del decreto si maturino interessi, a favore della cooperativa, che eccedano le eventuali spese addebitate dall'Istituto per il servizio delle riscossioni, gli stessi dovranno essere alla fine di ogni anno trasferiti al conto corrente a disposizione della cooperativa di cui al 2° comma del decreto.

6° — A norma dello stesso comma 2° le somme dovute dai soci per quota 4 % di manutenzione degli stabili, quote di condominio od altre di pertinenza del sodalizio, debbono essere versate in altro distinto conto corrente a disposizione della cooperativa. E' ovvio però che tale disponibilità si riferisce alle somme di pertinenza del sodalizio e non alle quote 4 % di manutenzione, l'importo delle quali per il disposto del successivo comma 4°, deve essere, a riscossioni ultimate, trasferito al noto conto vincolato tenuto a norma del R. D. L. 7 ottobre 1923, n. 2412.

Il D. C. della Sezione Benevento-Napoli corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Benevento - Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Capo Riparto Movimento (ascolto)
» D. U. Benevento-S. Giuliano
Vitulano
Ponte Casalduni
S. Lorenzo Maggiore
Solopaca
Telese - Dirigenti Movimento
» Sottostazione elettrica
Amorosi
Frasso Dugenta
Valle di Maddaloni
Maddaloni Superiore
Caserta Dirigente Movimento
» Personale Viaggiante
» S. S. É.
Recale
Marcianise
Gricignano
Aversa
Villa Literno-Antenna
S. Marcellino Antenna
Napoli Dirigente Centrale 2ª Sezione
» Centrale - Dirigente Movimento
» Centrale Personale Viaggiante
» Smistamento Dep. Locomotive
» Smistamento Dirigenti Movimento

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale (in quanto non siano modificati o sostituiti dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive varianti).

La sorveglianza tecnica delle suindicate Sezioni di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Napoli direttamente ed a mezzo dei Capi Reparto Movimento interessati; la sorveglianza amministrativa sarà affidata al Capo del Reparto Movimento di Benevento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Napoli e Bari.*

Istruzione n. 1.

Norme di applicazione del decreto ministeriale N. 2751 del 13 febbraio 1940-XVIII che disciplina il servizio di riscossione delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie ferroviarie.

Il Ministero delle Comunicazioni, nell'intento di disciplinare il servizio dei versamenti delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dai soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate sia totalmente che parzialmente dall'Amministrazione ferroviaria, ha emanato in data 13 febbraio 1940 il decreto N. 2751.

In relazione all'ultimo comma del decreto stesso, si prescrive che per la sua applicazione vengano osservate le seguenti norme:

1° — Il versamento delle mensilità di ammortamento da parte dei soci, da eseguirsi nei modi stabiliti nel primo comma del decreto, deve aver luogo entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui le mensilità si riferiscono giusta le norme già impartite in applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 23 del R. D. 7 ottobre 1923, n. 4212, pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato N. 16 del 17 aprile 1924.

2° — Le cooperative forniranno tempestivamente ogni mese all'Istituto di credito incaricato delle esazioni, l'elenco delle somme da riscuotersi da ogni socio tenendo distinte le mensilità di ammortamento dalle altre somme dovute per titoli vari, e richiedendo che le prime siano dall'Istituto accreditate nel conto corrente speciale da istituirsi a norma del 1° comma del decreto, intestato alla cooperativa e con la specificazione: "Servizio mutui con le Ferrovie dello Stato" per prelievi esclusivamente a favore dell'Amministrazione ferroviaria.

3° — In nessun caso sono ammessi versamenti diretti alla cooperativa da parte dei soci, eccezione fatta per i contributi sociali di pertinenza del sodalizio quando si debbano effettuare urgenti pagamenti per spese generali.

4° — Da parte dell'Istituto potrà essere rilasciato al socio, un'unica ricevuta a nome della cooperativa per il complessivo importo delle somme versate. Tali ricevute sono esenti per legge sia dalla tassa di bollo che dall'imposta sull'entrata; per la prima però limitatamente al ventennio dalla data di costituzione della cooperativa.

5° — Qualora nel conto corrente di cui al 1° comma del decreto si maturino interessi, a favore della cooperativa, che eccedano le eventuali spese addebitate dall'Istituto per il servizio delle riscossioni, gli stessi dovranno essere alla fine di ogni anno trasferiti al conto corrente a disposizione della cooperativa di cui al 2° comma del decreto.

6° — A norma dello stesso comma 2° le somme dovute dai soci per quota 4 % di manutenzione degli stabili, quote di condominio od altre di pertinenza del sodalizio, debbono essere versate in altro distinto conto corrente a disposizione della cooperativa. E' ovvio però che tale disponibilità si riferisce alle somme di pertinenza del sodalizio e non alle quote 4 % di manutenzione, l'importo delle quali per il disposto del successivo comma 4°, deve essere, a riscossioni ultimate, trasferito al noto conto vincolato tenuto a norma del R. D. L. 7 ottobre 1923, n. 2412.

7° — L'assegno circolare o vaglia cambiario di cui al 3° comma del decreto per il versamento all'Amministrazione ferroviaria delle mensilità di ammortamento pagate dai soci, e da intestare al Cassiere Compartimentale delle Ferrovie dello Stato di giurisdizione, dovrà essere consegnato entro il giorno 8 di ogni mese alla Cassa Compartimentale o alla locale Stazione.

Gli interessi di mora nella misura del 6 % di cui l'Ordine di Servizio 192, pubblicato nell'estratto del Bollettino Ufficiale delle F. S. n. 51 del 20 dicembre 1928-VII, per i versamenti effettuati in ritardo cominceranno a decorrere dal giorno 9 di ogni mese o, nel caso che questo sia festivo, dal primo giorno successivo non festivo.

8° — Per rendere possibile in ogni momento l'accertamento della reale consistenza del conto vincolato di cui al 4° comma del decreto, si prescrive che detto conto sia costituito da un libretto a risparmio e non da un conto corrente in corrispondenza.

9° — Ad eccezione di quanto è prescritto al secondo comma del precedente punto 7° circa la decorrenza degli interessi di mora, rimangono invariate le disposizioni di cui ai punti 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell'Ordine di Servizio N. 192 (già richiamato nel predetto punto 7°) per quanto riguarda la consegna degli elenchi di riscossione e relativi allegati alle Casse e Stazioni, all'invio degli stessi al Servizio Ragioneria ed al divieto fatto alle stesse Casse e Stazioni di accettare i versamenti non accompagnati dagli elaborati prescritti nonchè versamenti diretti da parte dei soci.

10° — Le cooperative comunicheranno entro il 10 maggio p. v. al Servizio Ragioneria il nome e l'indirizzo preciso dell'Istituto prescelto, fra quelli qui appresso specificati, per il servizio delle discossioni, confermando altresì di aver dato comunicazione e visione all'Istituto stesso dell'allegato decreto e delle presenti "Norme" e di aver preso accordi per l'esatta applicazione di quanto gli stessi prescrivono a cominciare dalle riscossioni riferibili alla mensilità di maggio c. a.

ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO INDICATI PER IL SERVIZIO DELLE RISCOSSIONI

Banca d'Italia
Banco di Napoli
Banco di Sicilia
Istituto S. Paolo di Torino
Monte dei Paschi di Siena
Banca Nazionale del Lavoro
Credito Italiano
Banca Commerciale Italiana
Banco di Roma
Casse di risparmio.

Potranno essere ammessi, previa autorizzazione del predetto Servizio Ragioneria, altri Istituti che abbiano la possibilità di rilasciare Assegni bancari liberi e Assegni circolari degli Istituti su indicati.

Sarà anche presa in esame la possibilità di consentire a quelle cooperative che ci servono dei conti correnti postali di continuare a farlo, purchè siano osservate le disposizioni del Decreto ed il servizio delle riassicurazioni non dia luogo ad inconvenienti.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra - Direzione Generale Artiglieria - con decreto N. 1817 del 29 febbraio 1940-XVII e col dispaccio N. 24131 del 2 marzo 1940, considerato che l'Officina Meccanica di Precisione di Bologna, esclusa dal fare offerte con circolare dell'11 maggio 1939, n. 111127 della Ragioneria dello Stato (Ministero delle Finanze) ha assunto la nuova denominazione di Officina Micromeccanica, senza alcuna variazione sul funzionamento interno della officina stessa, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato:

1) l'Officina Micromeccanica di Bologna;

2) i proprietari di dietta ufficina sig. Corelli Aldo fu Abele, residente in Bilogna, via Begatto 14/2 e Martinelli Otello fu Gaetano, residente in Bologna, via Belle Arti, 23.

Il Direttore Generale:

VELANI

Quando occorresse inviare il carro su linee sulle quali non è ammesso in relazione al carico, si dovranno richiedere *istruzioni al Servizio Materiale e Trazione.*

Il carro, avendo gli organi di attacco e repulsione applicati ai carrelli, deve sempre viaggiare coll'osservanza delle norme per l'effettuazione dei trasporti su carri non congiunti dagli organi di attacco. Quando viaggia con carico superiore a 50 tonn. esso dovrà essere distanziato dalla locomotiva o da altro carro speciale di almeno 4 carri merci comuni.

Sui deviatoi che non siano quelli percorsi regolarmente dai treni, il carro deve transitare a velocità non superiore al 6 Km/ora.

Agli effetti della frenatura il carro non deve essere considerato per stabilire la quantità dei freni attivi occorrenti nel treno ed indipendentemente da essi, dovrà avere sempre il freno occupato da un frenatore, il quale dovrà manovrare una o ambedue le timonerie a seconda che il carro viaggi cuoto o carico.

I tre carri di cui il presente Ordine di Servizio, portano la scritta: "Deve circolare secondo le norme di cui l'Ordine di Servizio n. 47/1940-XVIII.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 48.

Regolamento per i carri privati.

I punto 2, Art. 8, del vigente "Regolamento per i carri privati" viene modificato come segue:

"2. — Quando il carro è in composizione ad un treno, ma le avarie non sono pericolose alla circolazione e perciò permettono di farlo proseguire fino alla stazione destinataria, il verificatore applicherà l'etichetta TV-57c se il carro è carico e TV-57ª se il carro è vuoto. Nell'un caso o nell'altro lascerà all'etichetta ambedue i tagliandi O ed S. ma vi cancellerà le parole "per la Squadra Rialzo di ...." ed aggiungerà dopo la descrizione delle avarie, la dicitura: "Avvisare il Capo della stazione destinataria", informandone il Conduttore del treno ed il Capo della stazione nella quale l'etichetta viene applicata.

A sua volta quest'ultimo agente allegherà alla lettera di vettura del carro, una dichiarazione così compilata:

"Il locale verificatore attesta che le avarie riportate dal carro fanno (oppure "non fanno") carico alle F. S.".

. . . . . . .lì . . . .   C. S. . . . .

Tale dichiarazione può essere apposta anche nello spazio "Osservazioni" della lettera di vettura.

Il Conduttore del treno, appena il carro giungerà a destino, darà notizia dell'avaria al Capo stazione, il quale si regolerà nel modo indicato al seguente punto 3, attenendosi all'accennata dichiarazione".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 15.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di settantasette carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri dal n. 996200 al 996276, immatricolati a nome della Ditta S.A.V.O. di Genova, perchè acquistati dalla nostra Amministrazione.

Detti carri dovranno quindi essere cancellati dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Errata-corrige

Bollettino ufficiale n. 15 *dell'*11 *aprile* 1940-XVIII - *O. di S.* 41 (*Norme per l'eseguimento dei trasporti nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione. Modificazione ai prezzi di trasporto*).

Le indicazione relative alla tassa minima da applicare ai treni speciali materiali, esistenti a pag. 124, devono essere rettificate da lire 7,00 in lire 700.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 49.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Ancona.

(*Vedasi O. S. n. 161/1933; n. 59/1937; n. 76/1938; n. 145/1939*).

A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, l'ordinamento dei Riparti della Sezione Lavori di Ancona viene stabilito come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
	1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Ancona)		
1	Pesaro	Ancona	Rimini (e) - Ancona (e).
2	Ancona	Idem	Ancona C. (i) - S. Benedetto del Tronto (e).
			Ancona C. (e) - Ancona M. (i).
3	S. Benedetto del Tronto	Pescara	S. Benedetto del Tronto (i) - Pescara C. (e).
			Porto d'Ascoli (e) - Ascoli Piceno (i).
			Giulianova (e) - Teramo (i).
4	Pescara	Idem	Pescara C. (i) - Termoli (e).
5	Chieti	Idem	Pescara P. N. (e) - Sulmona (e).
			Sulmona (e) - L'Aquila (e).
	2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Ancona)		
6	L'Aquila	Terni	L'Aquila (i) - Terni (e).
7	Terni	Idem	Orte (e) - Foligno (e).
8	Foligno	Foligno	Foligno (i) - Nocera U. (i).
			Foligno (e) - Cortona-Terontola (e).
9	Fabriano	Ancona	Nocera U. (e) - Falconara (e).
10	Urbino	Idem	Fabriano (e) - Urbino (i).
11	Macerata	Idem	Civitanova Marche (e) - Albacina (e).

Ordine di servizio n. 50.

Cambiamento di nome della Stazione di Genova Cornigliano Campi.

La stazione di Genova Cornigliano Campi, della linea Genova-Sampierdarena Forni - Genova Bolzaneto (sponda destra del Polcevera) ha assunto la nuova denominazione di "Genova Campi".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato - Edizione gennaio 1940-XVIII, parti I, II, III e IV, nella Prefazione generale all'orario generale di servizio - Edizione febbraio 1936-XIV (pag. 15), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni e agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1940, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Genova Campi".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 51.

Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale.

In seguito alla fusione delle varie ferrovie francesi in una unica Amministrazione denominata "Società Nazionale delle Ferrovie francesi" (S.N.C.F.) ed alla incorporazione dei veicoli delle ferrovie federali austriache nel parco delle Ferrovie germaniche, l'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 242, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 dicembre 1934, deve essere modificata come segue:

al capo VI n. 2:

— alla lettera a) secondo comma, sostituire le parole "austriaci marcati B.B.Ö" con la parola "germanici";

— al secondo comma delle lettere b) e c) annullare le parole "marcati P.L.M.";

— alla lettera c), quarto comma, sostituire alle parole "austriaci B.B.Ö" la parola "germanici";

al capo VII n. 4:

— alla lettera a) annullare le parole "marcati P.L.M.";

— alla lettera c) sostituire alle parole "austriaci marcati B.B.Ö. - W. P.B." la parola "germanici";

al capo VII n. 5 lettera b), terza riga, sostituire la parola "austriaci" con la parola "germanici".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio n. 52.

Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria. (*Ordine di servizio 38-939*).

Vista la circolare 13 c. a., a maggiore precisazione si dispone che i punti *F*) e *G*) dell'art. 5 delle "Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria, riguardanti i trasporti delle cose" siano sostituiti dai seguenti:

F) *Pulizia dei piani caricatori, ponti mobili, attrezzi, ecc.*

I piani caricatori, i ponti mobili, gli attrezzi impiegati nel carico e scarico del bestiame, gli abbeveratoi, le strade che gli animali percorrono ed i luoghi nei quali sostano nell'interno delle stazioni devono essere tenuti costantemente puliti curando di asportare sollecitamente sopra tutto le deiezioni.

Durante il periodo dall'aprile all'ottobre sarà fatto largo uso di frasche, disposte nei punti più adatti e irrorate con liquido moschicida a base di zucchero ed arsenico, diluito con 8 parti di acqua.

Nei casi di trasporto di animali affetti o sospetti di malattia, le aree e gli attrezzi sopra indicati devono essere disinfettati seguendo le prescrizioni, che vengono stabilite dal Veterinario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

G) *Raccolta ed asportazione del letame e del materiale della lettiera.*

Le lettiere e le deiezioni estratte dai carri e quelle tolte dai piani caricatori, dalle vie percorse dagli animali, e dai luoghi, dove i medesimi si sono soffermati nell'interno degli scali, devono essere raccolte nelle apposite fosse, in cui debbono rimanere, di massima, almeno 20 giorni prima di essere asportate. Durante il periodo dall'aprile all'ottobre tali materiali devono poi essere spolverati con calciocianamide nella quantità dell'1 % rispetto al peso approssimativo del materiale da disinfestare e poi innaffiati leggermente, oppure ricoperti con frasche irrorate con la soluzione moschicida a base di melassa ed arsenico.

Qualora eccezionalmente il materiale della lettiera sia costituito da sabbia, terriccio e simili e non venga subito asportato, lo si deve disporre in mucchi regolari e comprimerlo bene mediante pale od altri ordigni adatti irrorandolo quindi con la soluzione di moschicida a base di melassa ed arsenico.

Se si fosse verificato qualche caso d'infezione, le stazioni devono però attenersi, anche per il trattamento delle deiezioni, a quanto viene prescritto, di volta in volta, dal funzionario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3 *e* 15.

Ordine di servizio n. 50.

Cambiamento di nome della Stazione di Genova Cornigliano Campi.

La stazione di Genova Cornigliano Campi, della linea Genova-Sampierdarena Forni - Genova Bolzaneto (sponda destra del Polcevera) ha assunto la nuova denominazione di "Genova Campi".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato - Edizione gennaio 1940-XVIII, parti I, II, III e IV, nella Prefazione generale all'orario generale di servizio - Edizione febbraio 1936-XIV (pag. 15), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni e agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1940, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Genova Campi".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 51.

Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale.

In seguito alla fusione delle varie ferrovie francesi in una unica Amministrazione denominata "Società Nazionale delle Ferrovie francesi" (S.N.C.F.) ed alla incorporazione dei veicoli delle ferrovie federali austriache nel parco delle Ferrovie germaniche, l'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 242, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 dicembre 1934, deve essere modificata come segue:

al capo VI n. 2:

— alla lettera a) secondo comma, sostituire le parole "austriaci marcati B.B.Ö" con la parola "germanici";

— al secondo comma delle lettere b) e c) annullare le parole "marcati P.L.M.";

— alla lettera e), quarto comma, sostituire alle parole "austriaci B.B.Ö" la parola "germanici";

al capo VII n. 4:

— alla lettera a) annullare le parole "marcati P.L.M.";

— alla lettera c) sostituire alle parole "austriaci marcati B.B.Ö. - W. P.B." la parola "germanici";

al capo VII n. 5 lettera b), terza riga, sostituire la parola "austriaci" con la parola "germanici".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio n. 52.

Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria. (*Ordine di servizio 38-939*).

Vista la circolare 13 c. a., a maggiore precisazione si dispone che i punti *F*) e *G*) dell'art. 5 delle "Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria, riguardanti i trasporti delle cose" siano sostituiti dai seguenti:

F) *Pulizia dei piani caricatori, ponti mobili, attrezzi, ecc.*

I piani caricatori, i ponti mobili, gli attrezzi impiegati nel carico e scarico del bestiame, gli abbeveratoi, le strade che gli animali percorrono ed i luoghi nei quali sostano nell'interno delle stazioni devono essere tenuti costantemente puliti curando di asportare sollecitamente sopra tutto le deiezioni.

Durante il periodo dall'aprile all'ottobre sarà fatto largo uso di frasche, disposte nei punti più adatti e irrorate con liquido moschicida a base di zucchero ed arsenico, diluito con 8 parti di acqua.

Nei casi di trasporto di animali affetti o sospetti di malattia, le aree e gli attrezzi sopra indicati devono essere disinfettati seguendo le prescrizioni, che vengono stabilite dal Veterinario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

G) *Raccolta ed asportazione del letame e del materiale della lettiera.*

Le lettiere e le deiezioni estratte dai carri e quelle tolte dai piani caricatori, dalle vie percorse dagli animali, e dai luoghi, dove i medesimi si sono soffermati nell'interno degli scali, devono essere raccolte nelle apposite fosse, in cui debbono rimanere, di massima, almeno 20 giorni prima di essere asportate. Durante il periodo dall'aprile all'ottobre tali materiali devono poi essere spolverati con calciocianamide nella quantità dell'1 % rispetto al peso approssimativo del materiale da disinfestare e poi innaffiati leggermente, oppure ricoperti con frasche irrorate con la soluzione moschicida a base di melassa ed arsenico.

Qualora eccezionalmente il materiale della lettiera sia costituito da sabbia, terriccio e simili e non venga subito asportato, lo si deve disporre in mucchi regolari e comprimerlo bene mediante pale od altri ordigni adatti irrorandolo quindi con la soluzione di moschicida a base di melassa ed arsenico.

Se si fosse verificato qualche caso d'infezione, le stazioni devono però attenersi, anche per il trattamento delle deiezioni, a quanto viene prescritto, di volta in volta, dal funzionario incaricato della vigilanza delle operazioni di disinfezione straordinaria.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3 e 15.

Ordine di servizio n. 53.

Istituzione della fermata di “Montorsi”.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 9 maggio 1940-XVIII verrà aperta all'esercizio la fermata di Montorsi al Km. 22 + 384,29 della linea Benevento-Avellino, fra le stazioni di Chianche-Ceppaloni e Benevento Porta Rufina, dalle quali dista rispettivamente metri 3566 e m. 4940.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e verrà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. 105/1932/X e nel punto c) dell'O. S. 158/1935/XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 4° Riparto Movimento entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 53 - 1940 XVIII.

PARTE II

Tavola polimetrica N. 110 *Termoli-Benevento-Salerno.*

Termoli	Km.	180
Guglionesi Portocannone	»	171
S. Martino in Pensilis	»	164
Ururi - Rotello	»	153
Larino	»	143
Casacalenda Guardialfiera	»	131
Provvidenti	»	130
Bonefro - S. Croce	»	127
Ripabottoni S. Elia	»	122
Campolieto - Monacilione	»	113
Matrice Montagnano - S. Giovanni in Galdo	»	105
Ripalimosani	»	98
Campobasso	»	93
Baranello	»	85
Vinchiaturo	»	80
S. Giuliano del Sannio	»	69
Sepino	»	66
S. Croce del Sannio	»	58
Morcone	Km.	51
Pontelandolfo	»	44
Campolattaro	»	41
Fragneto Monforte	»	34
Pescolamazza	»	32
Pietrelcina	»	22
Benevento	»	8
Benevento Porta Rufina	»	5
Montorsi	»	—
Chianche - Ceppaloni	»	4
Altavilla Irpina	»	8
Tufo	»	11
Prata - Pratola	»	15
Avellino	»	23
Serino	»	32
Solofra	»	35
Montoro - Superiore (e e)	»	40
Montoro - Forino	»	49
San Severino - Rota	»	54

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Montorsi ⊛	V	110	Avellino-Benevento	Napoli	Avellino	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Montorsi ●	V	785	839	835	829	827	767	709	738	734	740	620	633	644	620	110	287	234	180	92	291	334	509
PARTE IV																							
Montorsi ●	V	779	839	835	829	827	767	709	738	734	740	620	633	638	614	110	278	234	180	92	291	334	487
		198 241 157 19	23 163 19	40.163 33	115.23 163.19	40.23 163.19	23 163 19	71.126 163 19	126 163 19	256 23 163.19	110 126 163	163 19	126 163 19	198 241 157 19	198 135 241 42	19	258 157 42.19	185 19	19	90	143	18 13	90

Fisciano	Km.	58	Fratte	Km.	69
Baronissi	»	60	Salerno	»	72
Acquamela	»	61	Salerno Marittima	»	76
Pellezzano	»	63			

Segue ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 53 – 1940-XVIII

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli uffici di controllo, linea Benevento-Avellino, fra i nomi di Chianche Ceppaloni e Benevento P. R., si dovrà inserire Montorsi e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Benevento Avellino la distanza dovrà esser rilevata dal prospetto di cui sopra;

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà esser formata aggiungendo Km. 8 a quella indicata per Benevento, Km. 4 a quella indicata per Chianche Ceppaloni e scegliendo poi quella che dal confronto risulta minore. L'istradamento sarà quello stesso dalla stazione che sarà servita di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome Montorsi con numero della pagina ed il numero progressivo.

"Prefazione generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 17 nella Sede opportuna inserire, in carattere corsivo: "Montorsi LR/X/124/".

Circolare n. 16.

Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° Ottobre 1939-XVII al 31 Marzo 1940-XVIII.

Si informano tutti gli Impianti ed agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. Anon. di Roma dal 1° ottobre 1939-XVII al 31 marzo 1940-XVIII, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	151,65
Panno nero per cappotti	»	»	125,75
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	79,40
Stoffa drappé nera per stiffelius dei C. Stazione	»	»	92,65
Stoffa nera pesante	»	»	86,90
Stoffa nera leggera	»	»	60,90
Stoffa grigio ferro pesante	»	»	91,25
Stoffa grigio ferro leggera	»	»	60,90
Fustagno nero di cotone per abiti	»	»	12,70
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	10,55
Tela turchina di cotone	»	»	9,60
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	11,10
Piquets bianco per i panciotti dei C. Stazione	»	»	12,90
Seta per risvolti degli stiffelius dei C. Stazione	»	»	21,80
Flanella leggera per fodere	»	»	42,10
Glissade per fodere di maniche	»	»	13,05
Satino (silked per fodere)	»	»	8,30
Silesias nera per fodere	»	»	7,85
» bianca per fodere	»	»	7,85
» cenere per fodere	»	»	7,85
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	7,45
Zanella nera per fodere	»	»	13,55
Tela apprettata per rinforzi	»	»	6,90
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.	»	60,95
» di mistone confezionati in tre taglie corti	»	»	50,00
Combinazioni di mistone in due taglie	»	»	76,35
Camiciotti di tela turchina	»	»	54,75
Combinazioni di tela turchina in due taglie	»	»	66,75

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente N. 37 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 52 del 29 dicembre 1932-XI.

Circolare N. 17.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 941.531 immatricolato a nome della Ditta Paolo Pessina di Milano, perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato:

Esperimento per l'assunzione di 37 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Milano.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 37 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione all'esperimento gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Milano e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Milano entro il 1° luglio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiali od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dall'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentanzione del documento;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore.

Saranno esclusi dall'esperimento i concorrenti che siano muniti di licenza di scuola media o di istituto superiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno quindi dichiarare esplicitamente di non essere muniti di alcuno dei titoli di studio indicati al comma precedente: coloro che ne risultassero in possesso verranno senz'altro licenziati in qualsiasi momento fosse scoperta l'infrazione alla norma medesima.

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere

presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere prsentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e dal modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso all'esperimento chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Milano farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Milano provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa:

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;
Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove Orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) gli orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) di feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono

tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Errata-corrige

Boll. Uff. n. 16 del 18 aprile 1940-XVIII. Istruzione n. I — Norme di applicazione del decreto ministeriale n. 2751 del 13 febbraio 1940-XVIII che disciplina il servizio di riscossione delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie ferroviarie.

— a pag 143 - 1° alinea - anzichè il "Ministero delle comunicazioni": leggasi invece "Il Ministro delle comunicazioni"; al 5° rigo del 1° punto - il n. del R. D. 7.10.1923 è il 2412, anzichè il 4212.

— a pag. 144 - al 3° rigo del 10° punto dove è detto "discossioni" deve leggersi invece "riscossioni"; al 4° rigo dello stesso punto 10°, sostituire le parole "dell'allegato decreto" con quelle "del D. M. 13.2.1940, n. 2751"; nel quint'ultimo rigo dell'O. di S dove è detto "e assegni circolari" leggasi invece "o assegni circolari"; nel terz'ultimo rigo: le parole "ci servono ecc." sostituirle con quelle "si servono ecc." e la parola "riassicurazione" del penultimo rigo deve essere sostituita con quella di "riscossione".

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 54.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Roma (*Vedasi O. S. n. 3/1933*)

La circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Roma viene stabilita come segue:

N.	Riparti		Circoscrizione
	Denominazione	Sede	
	1° *Gruppo di Riparti* (*Sede del Capo Gruppo*: *Roma*). *Omissis.*		
2°	Palestrina	Roma	Roma Mandrione (e) - Frosinone (e)
			Ciampino - Albano
			Ciampino - Lanuvio (e)
			Ciampino - Frascati.
3°	Velletri	Idem	Lanuvio (i) - Velletri
			Velletri - Segni (e)
			Velletri - Sezze (e) - Priverno Fossanova (e) - Terracina
			Campoleone (e) - Nettuno.

Ordine di servizio n. 55.

Estensione del servizio merci nella fermata di Bari Palese Macchie della linea Foggia-Bari.

Dal giorno *16 maggio 1940-XVIII* la fermata di Bari Palese Macchie, della linea Foggia-Bari, viene abilitata anche ai trasporti di merci a G. e P. V. di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Per tanto, nella Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1940) a pagina 13, di contro al nome Bari Palese Macchie, nelle colonne 9 e 10 esporre rispettivamente le indicazioni G. (8) e P. (8).

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio — edizione 1936 —, di contro al nome di Bari Palese Macchie modificare l'indicazione B in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 56.

Apertura all'esercizio della fermata di Galliera Veneta-Tombolo.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Ecc. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 18 maggio 1940-XVIII sarà aperta all'esercizio la fermata di Galliera Veneta - Tombolo in corrispondenza alla Casa Cantoniera Km. 27 + 136 della linea Vicenza - Treviso, fra le stazioni di Cittadella e di S. Martino di Lupari dalle quali dista, rispettivamente, m. 3.470 e m. 2.296.

Detta fermata è dotata di due marciapiedi in terra battuta della lunghezza di m. 70 ciascuno, situati a fianco dei binari di corsa.

Per garantire l'attraversamento del binario dei dispari da parte dei viaggiatori in arrivo coi treni pari, si è impiantato un semaforo a piantana diritta portante un'ala di 1ª categoria, ubicato al Km. 26 + 904 a m. 232 dall'asse della Casa Cantoniera suddetta. Detto segnale è preceduto a m 809 da un semaforo, pure a piantana diritta, portante un'ala di avviso, situato al Km. 26 + 095.

La fermata sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici e gestita da Assuntore con le norme in uso per le Case Cantoniere.

Sarà abilitata, per ora, al solo servizio Viaggiatori con le modalità di cui all'art. 31 delle norme per il servizio della Gestione Viaggiatori. Il versamento degli introiti della fermata dovrà essere fatto giornalmente alla stazione di Cittadella dalla quale essa dipenderà contabilmente.

La fermata si trova nella giurisdizione del 3° Riparto Movimento di Castelfranco Veneto e del 2° Riparto Commerciale di Verona.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. di S. n. 56 - 1940-XVIII.

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV)

PARTE I

"*Galliera Veneta - Tombolo* L V/V/48"

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, sulla linea Vicenza-Cittadella-Treviso, fra le stazioni di Cittadella e S. Martino di Lupari, si dovrà inserire il nome di "Galliera Veneta-Tombolo" (casa cant.) e di contro esporre le distanze e i relativi istradamenti procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Vicenza-Treviso-Portogruaro e Motta di Livenza-S. Vito al Tagliamento la distanza dovrà essere rilevata dal

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Galliera Veneta-Tombolo 🏠	III	63	Vicenza-Cittadella-Treviso	Venezia	Padova	V([19])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																				
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO		
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	
PARTE III																						
Galliera-Veneta-Tombolo	III	358	228	224	230	254	211	37	42	80	28	160	113	302	325	653	590	544	566	837	880	8
PARTE IV																						
Galliera-Veneta-Tombolo	III	358	228	224	230	254	211	37	42	80	28	160	113	302	325	653	573	544	566	837	880	89
		1[illegible]5.273 89.179	182	182	253.182	[illegible]9.179 182	273.66 182	195	196	182	—	110	110	274.110	23.110	6.71 110	72.275 23.110	45.126 110	126.110	33.126 110	124.73 110	15.1 11

prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per S. Martino di Lupari, Km. 4 a quella indicata per Cittadella e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di Galliera Veneta-Tombolo (casa cant.) con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 56 - 1940-XVIII.

PARTE II

Tavola polimetrica N. 63 (Vicenza-Treviso-Portogruaro e Motta di Livenza-S. Vito al Tagliamento)

Stazione		Km.
Vicenza	Km.	28
Lisiera	»	20
S. Pietro in Gu	»	14
Carmignano di Brenta	»	11
Fontaniva	»	8
Cittadella	»	4
Galliera Veneta-Tombolo	(casa cant.)	—
S. Martino di Lupari	»	3
Castelfranco Veneto	»	9
Albaredo	»	15
Istrana	»	22
Paese	»	27
Treviso Porta Santi Quaranta	»	32

Treviso C.le e Treviso Scalo		
Motta	Km.	33
Spercenigo	»	41
S. Biagio di Callalta	»	45
Fagarè	»	50
Ponte di Piave	»	52
Rustignè	»	55
Oderzo	»	59
Gorgo	»	64
Motta di Licenza	»	68
Annone Veneto	»	76
Pravisdomini	»	78
Chions Azzano Decimo	»	84
Sesto al Reghena	»	88
S. Vito al Tagliamento	»	95
Pramaggiore	»	77
Portogruaro	»	86

Circolare n. 18.

Appalto della pubblicità nelle stazioni e fermate della Rete e sui carri merci.

Con riferimento alla Circolare n. 26 inserta nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 luglio 1928-VI, avvertesi che a far tempo dal 1° gennaio 1940 la pubblicità sui carri merci è soppressa.

Resta pertanto inteso che le stazioni permetteranno, a stralcio della gestione, la permanenza della pubblicità sui carri solamente per gli utenti finora comunicati nel Bollettino Commerciale e precisamente al n. 17 del 1940.

Circolare N. 19.

Premi temporanei per la buona utilizzazione e rapida circolazione del materiale da merci.

A datare dalla mezzanotte dal 12 al 13 maggio 1940-XVIII, la corresponsione del premio temporaneo A, istituito con la circolare 4/1940, resta limitato alle seguenti stazioni:

Torino Smistamento
Novara
Alessandria Smistamento
Milano Smistamento
Venezia Mestre
Padova C. M.
Verona P. Nuova
Udine
Genova Sampierdarena
Novi S. Bovo
Bologna Smistamento
Roma Tuscolana
Roma Littorio
Napoli Smistamento
Foggia

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 57.

Ordinamento dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Firenze (*Vedasi O. S. n. 73-1939*).

Il Riparto d'esercizio "Grosseto" dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Firenze, avrà sede a Livorno invece che a Grosseto.

Ordine di servizio n. 58

Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Torino Officine Nuove.

A datare dal 1° giugno 1940-XVIII il Magazzino di Torino Officine Nuove sarà soppresso e le sue attribuzioni saranno interamente assunte dal Magazzino Approvvigionamenti di Torino Smistamento.

Ordine di servizio n. 59

Estensione Servizio nella fermata di "Roccadebaldi".

La fermata di ROCCADEBALDI della linea Cuneo-Bastia-Mondovì, viene ammessa al Servizio dei trasporti a carro tanto a G. V. quanto a P. V. per conto dell'Amministrazione Militare, alle condizioni dell'avvertenza C) del Prontuario Generale delle distanze chilometriche. Viene pure abilitata ai trasporti merci a P. V. in piccole partite con le stesse condizioni del servizio a G. V. – e cioè limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nella 1ª parte del citato Prontuario (Edizione 1940 XVIII) a pag. 66, di contro al nome di ROCCADEBALDI, nella colonna 9, modificare l'indicazione G (8) in G (g) e nella colonna 10 esporre l'indicazione P (g).

In calce alla pagina stessa aggiungere la seguente nota: g) "Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno. E' inoltre ammessa ai trasporti a carro per conto dell'Amministrazione Militare con le norme indicate nell'avvertenza C. a pag. 5, senza bisogno di preventiva approvazione.

Nella 1ª Parte della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio "Edizione Febbraio 1936" di contro al nome di Roccadebaldi modificare l'indicazione LG in LP.

Ordine di servizio n. 60.

Cambiamento di nome delle stazioni di Nettuno, di Anzio e della fermata di Anzio Colonia, nonchè degli impianti di servizio del Porto di Anzio.

Le stazioni di Nettuno, di Anzio e la fermata di Anzio Colonia, della linea Campo Leone Nettuno, hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di "NETTUNIA", "NETTUNIA PORTO" e "NETTUNIA COLONIA".

In conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1940) si dovrà:

— a pagina 4, alle linee del Compartimento di Roma, modificare l'indicazione Campo Leone-Nettuno in "Campo Leone-Nettunia".

— a pagina 53, dopo il nome di Nervesa, inserire i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto (m) con le indicazioni esistenti per Nettuno, Anzio Colonia e Anzio e cancellare poi questi ultimi tre nomi e le relative indicazioni, nochè la nota (e) in calce alla pagina 11;

— in calce alla pagina 53 riportare la nota seguente:

(m) Le spedizioni a carro, o come tali considerate dall'Amministrazione, possono essere spinte da e per la *banchina* in via di concessione.

— Nella colonna 4, per le stazioni della linea Campo Leone Nettunia, modificare l'indicazione Campo Leone-Nettuno in "Campo Leone-Nettunia".

Nella parte II del prontuario suddetto, a pagina 78, tavola polimetrica n. 104 modificare l'indicazione della linea Campo Leone-Nettuno in Campo Leone-Nettunia e i nomi di Anzio Colonia, Anzio e Nettuno rispettivamente in Nettunia Colonia, Nettunia Porto e Nettunia.

Nelle parti III e IV dello stesso prontuario inserire, nella sede opportuna, i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto con le indicazioni esistenti per Nettuno, Anzio Colonia e Anzio.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire nelle sedi opportune i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto con l'indicazioni esistenti per Nettuno, Anzio Colonia e Anzio e cancellare poi questi tre nomi e le relative indicazioni;

— nell'interno dei prontuari stessi modificare i nomi di Anzio Colonia, Anzio e Nettuno rispettivamente in Nettunia Colonia, Nettunia Porto e Nettunia.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936-XIV) - Parte I - inserire nella sede opportuna i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto con le indicazioni esistenti alle pagine 17 e 11 per Nettuno, Anzio Colonia e Anzio.

Inoltre, nella Prefazione medesima, a pag. 9, modificare l'indicazione della linea Anzio-Anzio Porto in "*Nettunia Porto-Nettunia Porto* (*Banchina*)".

— a pag. 17 inserire, in carattere maiuscoletto:

Nettunia Porto (vecchia stazione) R/117.
Nettunia Porto (Banchina) R/117.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trovano indicati i nomi suddetti, dovranno essere apportate conformi modificazioni.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di Andata e Ritorno a tariffa intera e ridotta alle Stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1940, dovranno richiedere a detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 61.

Disposizioni da osservarsi per la manovra di una leva da deviatoio munita di antiregressore, quando non pervenga il controllo.

Le leve da deviatoio degli apparati centrali idrodinamici sono state munite di un particolare dispositivo meccanico detto "antiregressore". Tale apparecchio ha lo scopo di impedire che possa essere eseguito un movimento di retrocessione da qualsiasi punto intermedio della corsa della leva alla quale è applicato, verso la posizione da cui è stata mossa senza prima aver completata la manovra verso l'altra posizione.

Nella manovra di una leva da deviatoio munita di detto apparecchio può verificarsi che, per mancanza di controllo, la leva stessa rimanga immobilizzata nella posizione di attesa di controllo normale o rovescio.

In tale caso il deviatore non dovrà, per alcun motivo, insistere per ottenere lo spostamento della leva, in quanto ogni azione di forza sulla medesima, per muoverla in un senso o nell'altro, porterebbe al danneggiamento dell'antiregressore e non al movimento della leva stessa che rimane immobilizzata per guasto al deviatoio denunciato dalla mancanza del controllo.

Egli dovrà invece portarsi sul piazzale ed eseguire la visita del deviatoio regolandosi, a seconda delle constatazioni fatte, come in appresso:

1) IL DEVIATOIO RISULTA INTEGRO IN TUTTE LE SUE PARTI E DISPOSTO NELLA POSIZIONE VOLUTA MA SENZA CHE IL CONTROLLO RELATIVO A TALE POSIZIONE SIA GIUNTO IN CABINA.

a) — Può essere che la mancanza del controllo dipenda da ostacolo.

Il deviatore prima di spiombare il bottone dell'antiregressore si accerterà se l'ostacolo può essere facilmente rimosso senza riportare gli aghi nella primitiva posizione ed in questo caso vi provvederà immediatamente con che il controllo arriverà in cabina. Qualora invece per la rimozione dellostacolo occorresse riportare il deviatoio nella primitiva posizione, egli, con regolare fonogramma registrato, avvertirà il dirigente dell'irregolarità verificatasi chiedendo l'autorizzazione di spiombare il bottone dell'antiregressore.

All'uopo userà la formula:

"AUTORIZZO SPIOMBARE ANTIREGRESSORE DEVIATOIO N. .... PER RIMUOVERE OSTACOLO FRA AGO E CONTRAGO".

Il dirigente accorderà il benestare con la formula:

"AUTORIZZO SPIOMBAMENTO ANTIREGRESSORE DEVIATOIO N. ....".

Quindi dovrà sorvegliare ed accertarsi che il deviatoio di cui trattasi non venga impegnato da movimenti di treni o manovre fino a quando non avrà ricevuto conferma che esso è stato assicurato con fermascambio a morsa.

Il deviatore applicherà al deviatoio il fermascambio a morsa e ne darà regolare conferma al dirigente con fonogramma:

"ASSICURATO DEVIATOIO N. .... NORMALE / ROVESCIO CON FERMASCAMBIO A MORSA PER IL BINARIO .... RITIRATA CHIAVE N. ....".

Farà poscia la seguente annotazione nel Mod. M 125ª:

" SPIOMBATO ANTIREGRESSORE DEVIATOIO N. .... PER RIMUOVERE OSTACOLO ORE .... APPLICATO FERMASCAMBIO A MORSA IN POSIZIONE NORMALE / ROVESCIA ".

Per accelerare le suddette operazioni il dirigente, se occorre, invierà altro agente sul posto.

Occorrendo successivamente modificare la posizione dello scambio il deviatore dovrà prima chiedere, con fonogramma registrato, l'autorizzazione del dirigente, a meno che l'ordine di manovrarlo non gli venga dato, pure con regolare fonogramma, dal dirigente stesso; ottenutala disporrà il deviatoio nella posizione voluta, l'assicurerà con fermascambio a morsa, ritirerà la relativa chiave e quindi ne darà conferma, pure con fonogramma registrato, al dirigente.

All'uopo dovranno usarsi le seguenti formule:

" OCCORRE DISPORRE DEVIATOIO N......... PER BINARIO .... — AUTORIZZO DISPORRE DEVIATOIO N...... PER BINARIO .... — DEVIATOIO N. ... assicurato con fermascambio a morsa per il binario....... RITIRATA CHIAVE N..........

L'antiregressore sarà mantenuto spiombato fino all'intervento dell'operaio ed i treni potranno essere ricevuti e fatti partire con i segnali a via libera giacchè dopo lo spiombamento dell'antiregressore e la rimozione dell'osacolo i controlli dello scambio perverranno regolarmente in cabina e quindi la manovra delle leve nelle suddette operazioni potrà sempre farsi completa.

Il dirigente ricevuta dal deviatore la richiesta per spiombare l'antiregressore dovrà darne subito avviso all'operaio della manutenzione, il quale giunto sul ponto ed accertatosi della regolarità dello scambio e degli organi di controllo, ripiomberà il bottone dell'antiregressore autorizzando anche il toglimento del fermascambio a morsa.

b) – Se malgrado l'assenza dell'ostacolo il controllo non giungesse in cabina (aghi in posizione incerta, o contraria a quella della leva in cabina) mentre lo scambio fosse integro, il deviatore non dovrà spiombare il bottone dell'antiregressore per tentare di ottenere il controllo mediante successive manovre della leva, ma dovrà considerare guasto lo scambio stesso, avvertendo il dirigente che occorre slacciare il deviatoio dalla manovra idrodinamica e provvederà poi, dietro autorizzazione del dirigente, ad effettuare lo slacciamento secondo le " NORME PER SLACCIARE I DEVIATOI DAI RISPETTIVI APPARATI E PER LA LORO MANOVRA A MANO " e, applicato il fermascambio a morsa per assicurare lo scambio nella posizione voluta per le successive operazioni, si regolerà come specificato al precedente punto *a*), ben inteso però che il movimento dei treni si effettuerà a segnali chiusi.

Sul Mod. 125ª il deviatore praticherà la seguente annotazione:

" DEVIATOIO N. .... SLACCIATO DALLA MANOVRA ED ASSICURATO NORMALE / ROVESCIO ORE .... ".

L'operaio e gli altri interessati dovranno essere avvisati con la seguente formula:

" DEVIATOIO N. .... CAB .... SLACCIATO DALLA MANOVRA ED ASSICURATO CON FERMASCAMBIO A MORSA PER MANCANZA CONTROLLO ".

" TRENI DA .... E PER .... RICEVUTI E LICENZIATI CON SEGNALI A VIA IMPEDITA ".

2) IL DEVIATOIO RISULTA DANNEGGIATO IN ALCUNE SUE PARTI.

Il deviatore dovrà escludere il deviatoio dalla circolazione ed avvisare subito il dirigente e l'operaio, se questo trovasi sul posto, praticando la seguente annotazione sul Mod. 125ª: "DEVIATOIO N...... GUASTO PERCHE' TALLONATO, ROTTO CUSCINETTO DI CERNIERA ECC. .... ORE ...." (ed eventualmente) "AVVISATO OPERAIO".

Da parte sua il dirigente avviserà l'operaio (se questo non è sul posto) e gli uffici interessati con fonogramma o telegramma così redatto:

"DEVIATOIO N. ...... CAB........... (TALLONATO, ROTTO CUSCINETTO DI CERNIERA ECC.) (eventualmente) TRENI DA .... E PER .... RICEVUTI E LICENZIATI CON SEGNALI A VIA IMPEDITA ATTRAVERSO LINEA ....".

Poichè la leva del deviatoio difettoso è rimasta immobilizzata in una delle due posizioni di attesa di controllo, restano vincolate nella posizione normale tutte le leve dei segnali con essa comunque collegati e perciò i treni dovranno essere ricevuti e fatti partire con i segnali disposti a via impedita.

L'apparecchio antiregressore rientra quindi fra quelli che possono essere spiombati dal personale di cabina e quindi il relativo bottone dovrà essere piombato con piombi con aletta.

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 62.

Licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.

Con riferimento all'O. S. n. 101 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1939-XVII, a partire dal 10 giugno 1940 il sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando sarà esteso in via definitiva a tutte le linee dei Compartimenti di Torino, Milano, Genova e Bologna.

Le stazioni limiti di Compartimento: Verona P. N., Grisignano di Zocco, Padova, Rimini, Faenza, Prato, Pistoia, Parma, Fidenza, La Spezia, dovranno fare uso della paletta per licenziare i treni per tutte le direzioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55 *e* 57 *dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona e Roma.*

Ordine di servizio n. 63.

Attrezzi per trasporti militari.

1) *Denominazione ed uso.* — In occasione di forti trasporti militari, può verificarsi che non siano sufficienti le carrozze di terza classe; in tali casi vengono adoperati, in loro sostituzione, i carri chiusi serie E^c ed F^c, arredati con gli appositi attrezzi (panche e fanaletti).

Gli attrezzi per trasporti militari sono di due specie:

a) di "Esercizio" i quali sono di proprietà delle Ferrovie dello Stato;

b) di "Mobilitazione" i quali sono di proprietà dell'Amministrazione militare.

La quantità degli attrezzi che arreda ciascun carro si chiama "*assortimento*".

Ciascun assortimento si compone di: quattro panche doppie, due panche semplici, e serve per il trasporto di 40 uomini (quattro per sedile).

Ciascun assortimento si divide, a sua volta, in due gruppi costituiti ciascuno da due panche doppie e da una semplice.

Il quantitativo degli assortimenti assegnato alle singole località di deposito, rappresenta il quantitativo dei carri che vi possono essere arredati.

2) *Località di deposito.* — Le stazioni depositarie degli attrezzi tipo "esercizio" ricevono opportune istruzioni per la tenuta dei magazzini e l'allogamento degli attrezzi medesimi.

E' obbligo delle stazioni depositarie di curare la lubrificazione delle panche, per la parte in ferro, ove trovansi parti snodate e cerniere, servendosi di olio minerale denso o vasellina.

L'inventario degli attrezzi tipo "esercizio" è tenuto dal Servizio Movimento.

Le stazioni sedi di deposito fisso di tali attrezzi rispondono della loro esistenza in base ad apposito sub-inventario.

3) *Arredamento dei carri.* — L'ordine di adoperare le panche è dato dal Servizio movimento ed in caso di urgenza dalle Sezioni Movimento.

I carri da utilizzare per l'arredamento sono quelli delle serie E^c ed F^c muniti di staffoni e di sbarra di sicurezza a ciascuna delle porte nonchè dell'apparecchio completo del freno Westinghouse, o, quanto meno, della relativa condotta.

Le stazioni, prima di arredare i carri devono ripulirli accuratamente.

L'arredamento deve essere fatto disponendo quattro panche doppie e due semplici in senso trasversale al carro, con le testate appoggiate tre ad una parete laterale e tre alla parete opposta.

Le tre panche di ogni gruppo devono essere unite tra di loro mediante le due barre di collegamento a cerniera di cui sono provviste le panche doppie; dette barre si fissano alle mensole girevoli per mezzo della chiavardina con dado a farfalla.

In ciascun carro devono applicarsi due fanaletti, uno per ogni testata del carro, servendosi degli appositi gancetti.

In ciascun carro infine devono incollarsi apposite etichette, una per ogni testata interna, più alto che sia possibile, per poter determinare in ogni tempo la stazione che l'ha arredato.

Dopo l'arredamento, in attesa dell'utilizzazione, o quando viaggiano per ripartizione, i carri arredati devono essere chiusi e piombati.

4) *Foglio di scorta.* — Allo scopo di poter seguire, con un unico documento, i diversi movimenti dei carri arredati, dal momento dell'arredamento a quello del disarredamento, per ciascun carro la stazione di arredamento, deve emettere lo speciale "foglio di scorta per carri arredati" mod. M. 155ª completandolo degli estremi richiesti dallo stampato ed apponendovi il proprio timbro a compostore.

Detto foglio, stampato su carta color grigio, deve scortare ciascun carro arredato per tutti i viaggi fatti nel periodo d'arredamento, qualunque ne sia la durata e i Conduttori Capi vi devono, di volta in volta, segnare l'itinerario seguito dal carro.

La stazione che riscontrasse qualche carro arredato sprovvisto del prescritto M. 155ª deve provvedere alla regolarizzazione con l'emissione di altro modulo M. 155ª, sul quale indica il quantitativo degli arredamenti esistenti nel carro, facendo opportuna annotazione sul modulo stesso, qualora gli attrezzi fossero in numero minore di quelli prescritti ed informando del fatto la propria Sezione ed il Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli). Nel caso di sostituzione con altro modulo, devono essere riportate integralmente su quest'ultimo tutte le annotazioni esistenti sul vecchio modulo, da conservare in atti dalla stazione di rinnovazione.

5) *Consegna dei carri arredati.* — Sui fogli veicoli nei quali sono inscritti i carri arredati (siano occupati da militari o viaggino con i soli attrezzi di corredo) devesi esporre — alla colonna "Modo di trasporto" — l'indicazione: Arredato - Mod. M. 155ª.

Il personale dei treni e delle stazioni ricevendo in consegna dei carri arredati, ha l'obbligo di assicurarsi che gli attrezzi siano al completo ed in buono stato; le avarie o le mancanze eventualmente riscontrate devono essere fatte risultare mediante annotazione, da firmare in contraddittorio sul mod. M. 155ª.

Per le mancanze e le avarie imputabili ai militari, deve essere compilato, in contraddittorio con l'Ufficiale che accompagna le truppe, e con quello di servizio alla stazione, un verbale in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata all'Ufficiale e l'altra inviata alla propria Sezione Movimento, che ne deve informare il Servizio.

Se l'Ufficiale si rifiutasse di firmare il verbale, la stazione fa ciò risultare sul verbale stesso, che manda poi in duplice copia alla propria Sezione Movimento.

Nei casi di carri arredati che debbono passare su linee di ferrovie secondarie, il modulo M. 155ª che li scorta, va fatto proseguire fino a destino. In tali casi i carri arredati, essendo considerati come carrozze di terza classe, devono essere inscritti sul modulo M. 160, esponendo di fianco al numero del veicolo la parola "Arredato". Per le eventuali mancanze od avarie si provvede alla constatazione in contraddittorio con la Ferrovia Secondaria interessata secondo quanto detto innanzi.

6) *Disarredamento dei carri.* — La stazione di deposito all'atto del disarredamento dei carri, in seguito ad ordine superiore, trascrive gli estremi di disarredamento sul mod. M. 155ª, vi appone il proprio timbro e provvede a conservare il modulo in atti.

Le panche prima di essere riallogate nei Magazzini devono essere sottoposte a lubrificazione come detto al punto 2.

7) *Attrezzi di mobilitazione.* — Gli attrezzi del tipo di "mobilitazione" in parte ricoverati in fabbricati di stazione ed in parte in locali di proprietà dell'Autorità Militare, non possono essere utilizzati se non coll'autorizzazione dell'Autorità Militare stessa.

La loro custodia e la loro buona conservazione spetta esclusivamente all'Amministrazione Militare, che ne è la proprietaria.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 64.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

Acachi-Dinamon — Categoria 12, gruppo 2 *a*).

Gelatina Dinamite 1° A.O. (G.D. 1° A.O.) — Categ. 12, gruppo 2 *a*).

» » » (Miniera) » » » »

Supergelatina (A.O.N.I.) — Categ. 12, gruppo 2 *a*)

In relazione a quanto sopra dovranno farsi le opportune aggiunte all'elenco degli esplosivi dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive – Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Circolare n. 20.

Controllo valutario sulle esportazioni mediante un nuovo tipo di benestare di color giallo.

Il Ministero delle Finanze, in rapporto alla particolare situazione in cui trovansi le esportazioni italiane, ha deciso di assoggettare nuove merci e di escluderne altre dal sistema di controllo valutario mediante benestare di color giallo.

Pertanto, mentre restano in vigore le disposizioni riportate nella Circolare n. 5 pubblicata nel Boll. Uff. n. 8 in data 22 febbraio c. a., si dovrà sostituire l'elenco delle merci di cui all'allegato alla detta circolare, con quello che qui di seguito si trascrive:

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
42-51	Latte e prodotti del caseificio (Categoria III).
61-63, 65, 66*a*, 66-*b*, 68, 69	Pesci preparati, eccetto: pesci secchi, salati ed affumicati, tonno sott'olio.
71-72	Crostacei, testacei e molluschi mangerecci, cotti o altrimenti preparati.
73	Uova di pesce preparate.
83-93	Miele; frutti e scorze di frutti, canditi; marmellate gelatine ed altre conserve di frutti, caramelle, confetti, pastiglie o altri lavori di zucchero, torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele, biscotti: prodotti a base di zucchero, non nominati; amidi, farine e fecole aromatizzati, ecc. per uso alimentare.
96	Cioccolata.
105-106	Zafferano.
110-111	Senapa.
138	Patate.
139-176	Ortaggi e frutta (Categoria VII).
177-192 194-207	Bevande (Categoria VIII) eccetto: alcole etilico.
208	Sale marino e salgemma.
285-289	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di vegetali filamentosi esclusi il cotone, cocco, sparto, tiglio e simili, cordoni e cordoncini intrecciati e straforzini di vegetali filamentosi escluso il cotone.
291	Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.
298-305	Filati di lino, di canapa e di juta, semplici e ritorti.

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
306	Filati e spago di carta.
307-308	Filati semplici di lino e di canapa per la lavorazione delle calzature; filati di lino e di canapa da cucire ecc.
ex 309	Reti di fili di juta anche mista con altre fibre vegetali filamentose, escluso il cotone.
326-330	Tessuti di juta, di filati di carta, ed altri manufatti di filati di carta.
ex (331-334)	Tessuti ricamati, ricami su tessuto di fondo invisibile e pizzi chimici, di juta anche mista con altre fibre vegetali filamentose, escluso il cotone.
343-344	Velluti di juta esclusi i tappeti da pavimento vellutati; tappeti da pavimento di juta vellutati compresi quelli di ciniglia.
ex (345-360)	Calze, guanti, maglie n.n., pizzi, tulli, galloni, nastri e passamani di juta anche mista con altre fibre vegetali filamentose, escluso il cotone.
ex 361	Velluti, maglie, (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri, *ricamati* al punto passato, di juta anche mista con altre fibre vegetali filamentose, escluso il cotone.
362*a*-1 - 363*b*	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti di canapa, lino, juta *ed altri vegetali filamentosi* escluso il cotone, misti con fili metallici ecc.
643*a*-1 - 644*b*	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti di cotone, misti con fili metallici ecc.
679*b*	Feltri per cappelli, di pelo.
709-714	Tessuti di crino, tessuti grossolani di pelo, tessuti per presse di lana o di pelo di cammello, cinghie di trasmissione di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello, lavori grossolani di crino.
728-742	Tessuti di seta.
ex (743-768)	Tessuti di seta mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non onferiore al 20 %.
ex (769-770)	Tessuti ordinari di cascami di seta anche misti con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.
771-777	Tessuti incerati o ricamati, ricami su tessuto di fondo invisibile, pizzi chimici e velluti, di seta.
ex (778-780)	Velluti di seta mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
781 *a*, *b*	Guanti di seta.
ex 782 *a*, *b*	Calze di seta mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.
783-784	Maglie di seta.
ex (785-788)	Maglie (escluse le calze) di seta mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiori al 20 %.
ex (789-791)	Pizzi, tutti e crespi di seta anche mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura inferiore al 20 %.
ex (792-793)	Galloni, nastri e passamani di seta anche mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.
794-*a* - 795*c*	Passamani, tessuti, pizzi, ed altri manufatti con seta dominante misti con fili metallici.
796*a* - 797*c*	Passamani, tessuti, pizzi, galloni, tulli, maglie e simili di seta misti con fili metallici.
ex 742-*b*-1, *c*-1	Filati crespi di fibre artificiali.
794-*bis*-797*bis*	Passamani, tessuti, pizzi, galloni, tutti maglie e simili di fibre artificiali, misti con fili metallici.
ex (798-802)	Oggetti cuciti di juta anche mista con altre fibre vegetali filamentose escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.
ex (809, 810, 811)	Oggetti cuciti di crino e peli.
ex (812, 813)	Oggetti cuciti di pura seta o di seta mista con altre materie tessili, esclusa la lana, ed escluso il cotone se in misura non inferiore al 20 %.
919-980	Tubi di ferro, acciaio o ghisa; raccordi per tubi, rotaie, traversine, stecche di ferro o di acciaio, binari montati, materiali fissi per ferrovie e tramvie.
989-993	Ghisa, non malleabile in getti nichelati ecc., smaltati, bruniti, dorati o argentati.
1005-1007	Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, nichelati, ecc., bruniti, dorati o argentati.
1014-1110	Bullette, pernotti, viti, rondelle, rubinetti, valvole, saracinesche, catene, molle, mobili, botti, recipienti, utensili e vasellame, serrande e serrature, guarniture per mobili e guarniture per fornimenti da tiro e da sella, di ferro o di acciaio (escluse le fibbie); aghi, ami, fibbie e fermagli, gambi da spilli, forbici, lame, casseforti, pattini e lavori non nominati fatti prevalentemente di ferro e di acciaio.

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
1133	Cilindri e stampe di rame e sue leghe incisi per la stampa.
1137-1142 1146-1148	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, lampade, lampadari, candelabri ed altri apparecchi di illuminazione, reti e tele, lavori di reti e di tele, e lavori non nominati di rame e sue leghe.
1151-1162	Alluminio e sue leghe in fogli, lamiere, fili, tubi, polvere, corde e cavi, tubetti per colori ecc. e lavori non nominati.
1179-1182	Caratteri da stampa, tubetti per colori ecc. e lavori non nominati di piombo e sue leghe.
1185-1189	Fogli e tubetti per colori ecc. e lavori non nominati di stagno e sue leghe.
1192-1197	Zinco e sue leghe in lamiera e fogli, fili, tubi ed in lavori.
1204-1220*bis*	Lavori diversi di metalli comuni non compresi in altre categorie (Categoria XXI).
1221-1338	Macchine ed apparecchi (Categoria XXII).
1339-1352	Utensili e strumenti per arti e mestieri e per l'agricoltura (Categoria XXIII).
1353-1400	Strumenti scientifici ed orologi (Categoria XXIV).
1401-1418	Armi e munizioni (Categoria XXV).
1419-1477	Veicoli (Categoria XXVI).
1478-1512 1517*a*-1517*c*	Pietre, terre e minerali non metallici (Categoria XVII) eccetto: minerali di zolfo, zolfo greggio e lavorato, bitumi, solidi, residui della lavorazione di olii minerali, carbon fossile, carbon coke ed altri combustibili fassili naturali o carbonizzati, fosfati minerali, magnesite naturale; pietre, terre e minerali, non metallici non nominati, altri.
1518-1523, 1530-1540	Pianelle ordinarie, mattoni (esclusi quelli refrattari), tegole comuni, embrici, calce, cementi, gesso, lavori di cemento, e di cemento armato, lavori di gesso.
1541-1558	Prodotti delle industrie ceramiche (Categoria XXIX).
1559-1598	Vetri e cristalli (Categoria XXX).
1600-1608, 1610	Amianto, anche misto con cemento, in fili e cordami, cartoni, lastre, tessuti, lavori di tessuto ed altri lavori; lavori di grafite.
1618-1621, 1624-1626	Legno comune in assicelle per scatole, stacci e simili, in fogli, in verghe per cerchi ed in fuscellini per fiammiferi: legno fino in fogli, legno a compensazione.

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
1630-1680	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali, lana di legno, doghe per botti, remi, pali, botti, lavole e quadrelli per pavimento, mobili e parti di mobili, liste per cornici, cornici di legno, casse da orologi, asticelle traforate ecc., forme per calzature, persiane, tubetti ecc., utensili e lavori non nominati, di legno; sughero e lavori di sughero, linoleum, corioleum e simili.
1684-1690	Mobili di canne, giunchi o vimini; lavori n. n. di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali.
1697-1698	Scope di saggina.
1700-1710	Ambra, avorio, corallo, madreperla e tartaruga, greggi e lavorati.
1714	Corna, ossa ed altre materie affini in lavori non nominati.
1716-1723	Ambroina e materie simili, celluloide, cellophane, bachelite, galalite e simili anche in lavori.
1754-1763	Olii essenziali ed essenze, terpeni degli olii essenziali, eteri per liquori e per profumeria, profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati.
1764-1765 1668-1770	Profumerie, sapone profumato e sapone trasparente.
1777-1781	Candele.
1782-1906	Prodotti chimici inorganici (Categoria XXXVII).
1917-1925, 1926*bis*-1935, 1941-1958, 1964-1996	Prodotti chimici organici (Categoria XXXIX) eccetto: acido citrico, acido tartarico, acidi grassi, tartaro greggio e gruma di botte, feccia di vino, cremore di tartaro e tartrato di calcio.
1997-2024	Generi medicinali e prodotti farmaceutici (Categoria XL).
2033-2084	Generi per tinta e per concia - Colori e vernici (Categoria XLI) eccetto: legni, radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia; sommacco, foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante per tinta e per concia, non nominati.
2137-2155, 2157-2160, 2163-2172, 2174-2176	Gomma elastica e guttaperca (Categoria XLIII) eccetto: gomma elastica greggia, rigenerata; mescolata con altre sostanze, non vulcanizzata; avanzi, frantumi, residuo o ritagli di ebanite, di gomma elastica e di tessuti gommati; cinghie di trasmissione di gomma elastica, miste a tessuti o con inserzione di tessuti; passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici; guttaperca greggia.

Numero di statistica	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
2180-2241	Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche (Categoria XLIV) eccetto: pasta per la fabbricazione della carta e delle fibre tessili artificiali.
2242-2270	Strumenti musicali (Categoria XIV).
2310-2313d 4, 2315, 2318a, b, 2325-2327, ex (2328-2329), 2331-2332, 2337-2363b, 2363ter-2367, 2371-2398b	Oggetti di moda, calzature ed effetti di uso personale, non compresi in altre categorie (Categoria XLVII) eccetto: calzature, sandali e pantofole di pelle o di cuoio; pantofole di tessuto, di feltro, di rete o di qualsiasi altra materia (esclusa la pelle) con suola di pelle o di cuoio; cappelli non formati di paglia, di fibre di palma, di scorza, di truciolo di legno, di sparto o di altre materie simili; cappelli da uomo o da donna di feltro di lana; cappelli di paglia, di fibra di palma, di scorza di truciolo di legno, di sparto o di altre materie simili; cappelli da donna di racello, racellame ed altre materie sintetiche; berretti di feltro o di maglia, di velluto o di altro tessuto e berretti altri; bretelle e giarrettiere anche di tessuto elastico; chiusure a strappo; ombrelli.
2399-2440, 2403-2444	Mercerie, balocchi e spazzole (Categoria XLVIII), eccetto, mercerie di pelle.
2446, 2452-2454, 2458-2464	Materie vegetali non comprese in altre categorie (Categoria XLIX) eccetto: avena, fecole, amido, destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi, crusca, fieno e luppolo.
2466-2471	Capelli e spugne.
2477-2479	Piume e penne da letto, stecche di balena.
2480-2503	Prodotti diversi (Categoria XL) eccetto: stracci.

Appendice n. 1 All'Istruzione n. 1/1940.

Norme di applicazione del decreto ministeriale n. 2751 del 13 febbraio 1940-XVIII - che disciplina il servizio di riscossione delle mensilità di ammortamento ed accessori dovuti dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie ferroviarie.

In relazione al penultimo comma delle Norme sopraindicate si fa noto che tra gli Istituti di credito ammessi al servizio delle riscossioni di cui al punto 10° delle Norme stesse è da comprendere anche l'ISTITUTO DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI.

Comunicati:

Disposizioni riguardanti l'aumento previsto dalla Legge 237 del 16 aprile 1940-XVIII ai pensionati ferroviari.

S'informano i pensionati ferroviari che l'aumento delle pensioni previsto dalla Legge n. 237 del 16 aprile 1940-XVIII verrà concesso:

a) *d'ufficio, con riserva però di ulteriore verifica e di eventuale successiva rettifica*, a favore dei pensionati provvisti di pensione diretta a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, che siano cessati dal servizio con le qualifiche e nelle date indicate in appositi prospetti di cui gli interessati potranno prendere visione presso gli Uffici ferroviari, le Casse Compartimentali e gli Uffici Postali dove essi riscuotono la pensione, nonchè presso gli Uffici provinciali del Tesoro.

b) *pure d'ufficio* a favore di quei pensionati che sono provvisti di pensioni dirette o di riversibilità, liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico nonchè quelle liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume;

c) *in seguito a domanda*, in carta semplice, a favore di quei pensionati che sono provvisti di pensioni dirette a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato non compresi nel precedente comma a) ovvero di pensioni di riversibilità a carico del Fondo stesso.

Per queste pensioni l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrà prima accertare se ed in quale misura dovrà essere concesso l'aumento, tenuto conto del disposto del penultimo capoverso dell'art. 6 della Legge.

Tali domande portanti l'indirizzo della "Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Ragioneria" devono essere presentate o fatte pervenire all'Ufficio Provinciale del Tesoro della Provincia dove i pensionati riscuotono la pensione, e devono contenere il numero del certificato d'iscrizione, il nome e cognome e domicilio del pensionato e per le vedove e gli orfani anche il nome e cognome del rispettivo marito e padre, e possibilmente l'ultima qualifica rivestita dall'agente.

Esperimento per l'assunzione di 28 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione della Delegazione di Cagliari.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 28 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso la Delegazione di Cagliari e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione della Delegazione stessa.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Delegazione di Cagliari entro il 15 luglio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla

Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato: solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificati di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore.

Saranno esclusi dall'esperimento i concorrenti che siano muniti di licenza di Scuola media o di Istituto Superiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno quindi dichiarare esplicitamente di non essere muniti di alcuno dei titoli di studio indicati al comma precedente: coloro che ne risultassero in possesso verrano senz'altro licenziati in qualsiasi momento fosse scoperta l'infrazione alla norma medesima;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio, avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle do-

mande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche e private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Delegazione di Cagliari farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Delegazione di Cagliari provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, di uno di grado non inferiore al 6° e del rappresentante della Milizia Ferroviaria.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;
Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti stabiliti dal bando di esperimento.

Il Direttore Generale ha però la facoltà di autorizzare l'assunzione, man mano che si verificherà il bisogno, anche in altri rami di servizio, entro il

periodo di un anno dalla data di compilazione della graduatoria, dei candidati risultati idonei oltre il numero stabilito, i quali potranno essere assunti anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatori, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina – Direzione Generale delle Costruzioni navali e meccaniche con decreto dell'8 aprile 1940-XVIII ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta Fiorentini F., con sede in Roma Via Tiburtina n. 364.

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicati:

Norme per l'assunzione in servizio di 750 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari.

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti in servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino	posti 90	Ancona	posti 40
Genova	» 40	Roma	» 85
Milano	» 90	Napoli	» 40
Venezia	» 90	Bari	» 40
Trieste	» 40	Reggio C.	» 30
Bologna	» 40	Palermo	» 60
Firenze	» 50	Cagliari	» 15
		Totale posti	750

2° — Gli aspiranti, compresi gli agenti delle Ferrovie dello Stato in servizio, dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile o amministrativa per gli agenti già in servizio, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4. Detta domanda, nella quale l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere edotto delle condizioni di cui alle presenti norme e di accettarle senza eccezione alcuna, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di 4 anni per i soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente dette maggiorazioni non superino i 15 anni.

V. — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con o senza prole alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esperimenti;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo V si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento in cui ha domicilio l'aspirante — attestante la appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento, oppure alla G.I.L., con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Par-

tito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati devê essere riportato il motivo della riforma; gli aspiranti trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; coloro che per ragioni di età non hanno ancora partecipato alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

I certificati di licenza di Scuole Industriali e Professionali a tipo industriale di 2° e di 3° grado conseguiti nella prossima sessione estiva possono essere presentati conservando la validità agli effetti della votazione complementare di cui il penultimo paragrafo del punto 8° anche dopo la scadenza del termine stabilito ma prima che siano ultimati i lavori riferentisi agli esperimenti per l'assunzione, in servizio.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o soste-

nuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restante stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione degli aspiranti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministradione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati reciveranno comunicazione immediata dagli Ispettori Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal sig. Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) di una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	20
Saggio aritmetico	»	20
Prova orale	»	10
Saggio di lavoro	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

La stessa votazione potrà essere assegnata agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disposibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione

alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10° — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesce a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi aiuti macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub art. 15 e sub art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Per gli agenti già in servizio nel ruolo sussidiario o come straordinari, che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato non avrà valore se non agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del Regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

La paga giornaliera viene stabilita al netto delle riduzioni e con gli aumenti di legge, in L. 18.50 lorde delle ritenute ordinarie.

11° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti, di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami finali del corso d'istruzione.

12° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. Soltanto è in facoltà dell'Amministrazione di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

13° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Esperimento per il cambio di qualifica da manovale e inserviente ad aiutante operaio per il R.° Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione Ferroviaria).

I. — Per i bisogni del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione ferroviaria) è indetto un esperimento interno per 4 posti di aiutante operario (aiuto preparatore di laboratorio).

II. — Potranno partecipare all'esperimento i manovali e gli inservienti stabili dipendenti da detto Istituto, già utilizzati nelle mansioni di aiuto preparatore di laboratorio.

III. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare all'esperimento, dovranno presentare domanda su carta da bollo da Lire sei al Capo del Servizio Personale é Affari Generali per il tramite gerarchico e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Norme del Bollettino Ufficiale.

IV. — Il Direttore del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione Ferroviaria) trasmetterà al Servizio Personale e Affari Generali le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione e gli altri documenti saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto VI, insieme ad un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1935-1939, del carico di famiglia nonchè eventualmente della data d'iscrizione al P. N. F., se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, con la puntazione assegnatagli per ciascuno dei requisiti stessi.

V. — Le ammissioni all'esperimento verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto IV, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi all'esperimento verrà notificato a mezzo del Capo immediato dove e quando avranno luogo i relativi esami.

VI. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione nominata dal Capo del Servizio Personale e Affari Generali e composta di un Presidente di grado non inferiore al IV e di due membri di grado non inferiore al VII.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della scelta ed assegnazione della prova di lavoro da eseguirsi dai candidati, ha facoltà discrezionali per determinare le Norme di dettaglio per l'espletamento dell'esperimento.

VII. — L'esperimento consisterà in una prova di lavoro ed una prova di cultura.

La prova di lavoro consisterà nell'esecuzione di un lavoro di quelli che normalmente debbono essere fatti dagli aiuto preparatori di laboratorio.

La prova di cultura verterà sulle materie di cui all'annesso programma.

Per la sorveglianza alle prove di lavoro la Commissione potrà farsi coadiuvare dai Capi laboratorio.

VIII. — Il numero massimo di punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è il seguente:—

prova di lavoro punti 20
prova di cultura punti 10.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, zelo e capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali la Commissione avrà a disposizione fino a 20 punti complessivamente.

IX. — Per essere ammesso alle prova di cultura i candidati dovranno avere riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica, e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova di cultura una puntazione non inferiore ai 6/10.

X. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove sostenute e nei requisiti di condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del personale, con preferenza ai candidati che per detti titoli abbiamo riportato una maggiore puntazione complessiva.

XI. — Saranno dichiarati vincitori ed immessi nella funzioni di aiutante operaio gli idonei primi classificati nella graduatoria nel limite del numero dei posti di cui al punto I delle presenti norme.

XII. — I. candidati dichiarati vincitori saranno immessi nelle funzioni di aiutante operaio e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire il cambio di qualifica, un periodo di prova nelle funzioni stesse della durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

XIII. — Nel caso che taluni vincitori dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalla graduatoria d'esame, potrà essere assegnato alle funzioni di aiutante operaio, dal Capo del Servizio Personale e Affari Generali, altro agente riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

XIV. — La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

XV. — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina dell'esperimento sarà escluso dalle prove con deliberazione inappellabile della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove di lavoro, la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA DI CULTURA.

Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni.
Descrizione degli apparecchi più usuali dei Laboratori dell'Istituto.
Precauzioni da usarsi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lettura di un passo di prosa ed esposizione orale del brano letto.
Scrittura sotto dettatura.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 65.

Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino.

(*Vedasi O. S. n.* 17/1936-XIV)

La circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino, viene stabilita come segue:

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Bardonecchia	Torino	Modane - Quadrivio Zappata (e); Bussoleno - Susa.
2	Torino	Id.	Quadrivio Zappata (i) - Torino P. N.; Torino P. N. - Settimo (e); Torino Dora - Torino Vanchiglia; Torino P. N. - Trofarello - Pessione (i); Bivio Sangone - Torre Pellice; Bricherasio - Barge; Trofarello - Villastellone (i); Trofarello - Chieri.
3	Fossano	Id.	Villastellone (e) - Centallo (e); Carmagnola - Cherasco (e); Fossano - Mondovì - Lesegno (i); Moretta (e) - Bra - Castagnole (e); Savigliano - Saluzzo (e); Mondovì - Bastia (e).
4	Cuneo	Id.	Centallo (i) - Cuneo - Cuneo - Ventimiglia (e); Bivio Madonna dell'Olmo - Cuneo Gesso - Borgo S. Dalmazzo; Cuneo Mondovì; Cuneo - Saluzzo - Airasco (e); Busca - Dronero. Lesegno (e) - Ceva - Savona (i);
5	Savona	Id.	Cherasco (i) - Ceva; Ceva - Ormea; S. Giuseppe C. - Altare; S. Giuseppe C. - Ponti (i); Savona Letimbro - Savona Marittima - Savona Fornaci.

N	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
6	Alessandria	Torino	Pessione (e) - Alessandria Bivio Bormida (i); Castagnole (i) - Asti - Chivasso (e); Asti - Acqui; Alessandria - Acqui - Ponti (e); Alessandria - Cava Carbonara (i); Castagnole (e); Nizza - Cantalupo.
7	Chivasso	Id.	Settimo (i) - Vercelli (e); Chivasso - Casale; Asti (e) - Casale - Mortara (e); Vercelli (e) - Casale - Valenza (e); Chivasso - Aosta - San Desiderio Terme.
8	Novara	Id.	Vercelli (i) - Novara - Rho (e); Novara - Domodossola (e); Novara - Mortara - Torreberretti (e); Vignale - Varallo; Mortara - Corsico (i); Vercelli - Mortara - Cava Carbonara (e); Santhià (e) - Borgomanero - Arona (e).

Ordine di servizio n. 66.

Modificazioni all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Dal 15 giugno 1940-XVIII gli art. 10 (comma 2) ed 11 (comma 1 e 2) dell'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni nonchè l'art. 27 comma 5 dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive restano modificati come segue.

Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

Art. 10.

Comma 2 — In generale, e salvo quanto dispone il successivo comma, i freni non devono essere serrati se non a richiesta del macchinista.

Però ogni qualvolta si scorge qualche anormalità per cui sia necessario l'arresto del treno, si veggano segnali di fermata o si oda lo scoppio di un solo petardo, non si deve esitare un istante a serrare i freni a mano od a fare agire il freno continuo valendosi di una maniglia del segnale di allarme o preferibilmente aprendo con precauzione uno dei rubinetti di fermata e lasciandolo aperto fino ad ottenere la fermata del treno. Tale rubinetto dovrà essere richiuso subito dopo l'arresto.

Art. 11.

Comma 1 — Nelle stazioni di fermata, il personale di scorta deve scendere prontamente per sollecitare il servizio, ma non prima che il treno siasi fermato, nè prima di aver allentato i freni, se erano stati chiusi, salvo nelle stazioni in pendenza superiore al 3 per mille, indicate con apposito segno convenzionale nel libro orario, e nelle quali i freni, se aperti, devono venire chiusi tostochè il treno sia completamente fermo e mantenuti serrati, finchè ne sia richiesto l'allentamento.

Cohha 2 — Durante le fermate in linea su tratti in salita i freni devono essere tenuti completamente aperti, salvo il caso di spezzamento o di dimezzamento del treno. I frenatori durante tali fermate debbono — quando non ricevono diverso ordine dal Capo treno— tenersi pronti presso il proprio freno per serrarlo in caso di bisogno o di richiesta da parte del macchinista.

Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Art. 27.

Comma 5 — Se invece la partenza ha luogo in forte salita, il macchinista, dopo aperto completamente il freno della propria locomotiva, deve iniziare il movimento in avanti lentamente e con la massima cautela. Nelle stazioni con pendenza superiore al 3 % i macchinisti prima di iniziare la partenza, dovranno chiedere col fischio delle locomotive l'allentamento dei freni.

Chi riceve il presente ordine di servizio deve rilasciarne ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alla Sezione Compartimentale da cui dipendono i singoli agenti, per essere conservate nelle rispettive pratiche personali.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35 *e* 36.

Ordine di servizio n. 67.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

A pagina 50 della Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive, in fine del punto II dell'articolo 3. dovranno essere riportate le norme cui appresso, da osservare nel caso di spandimento o sgocciolamento di piombo tetraetile.

Norme da osservare nel caso di spandimento o sgocciolamento di piombo tetraetile.

Appena avuto comunque sentore di un possibile spandimento di tetraetile di piombo, il personale deve evitare assolutamente di respirare i fumi emanati dal prodotto, provvedendo a far aereare abbondantemente l'ambiente e facendo in modo che il liquido non venga a contatto con gli abiti, con le mani od altre parti del corpo.

Se accidentalmente, il tetraetile di piombo dovesse venire a contatto con l'epidermide o con gli abiti, occorre rimuovere immediatamente il liquido, lavando con acqua e sapone le parti del corpo e con perolio, quindi con acqua e sapone e poscia ancora con acqua, gli abiti da esso toccati.

Il carro nel quale è avvenuto lo sgocciolamento o lo spandimento del tetraetile di piombo, deve essere senz'altro tolto dalla circolazione e scaricato completamente ed inviato, per la bonifica, alla Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella.

Qualora uno o più colli di altre merci contenuti in detto carro fossero stati investiti e bagnati con piombo tetraetile, questi non dovranno essere scaricati, ma inviati alla ricordata Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella assieme al carro. Tali colli dovranno essere lavati con petrolio e quindi con acqua e sapone e poscia ancora con acqua nei punti venuti a contatto col piombo tetraetile. Ove ciò non fosse praticamente possibile, tali colli dovranno esser distrutti.

La stazione che accerta l'anormalità di cui si tratta deve osservare le norme seguenti, in aggiunta a quelle anzidette:

a) se l'accertante è la stazione destinataria o di origine del trasporto, essa deve subito appartare il carro il più lontano possibile dai binari di corsa e dai luoghi frequentati dal pubblico e far luogo all'aereazione ed allo scarico del trasporto, richiedendo l'intervento di incaricato pratico del mittente o del destinatario;

b) se trattasi di stazione del percorso, questa deve regolarsi come la stazione destinataria, tenendo però presente che, riuscendo difficile richiedere l'intervento delle parti per la sistemazione del carico, deve rivolgersi al Corpo dei Pompieri o all'Autorità Militare del posto.

Il carro contaminato deve essere munito di etichetta M. 254, piombato regolarmente ed inviato alla Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella, scortato da lettera di porto in servizio CON SPECIFICA ANNOTAZIONE CHE TRATTASI DI CARRO BAGNATO DI TETRAETILE DI PIOMBO e che mandasi all'Officina Rialzo per la bonifica di competenza.

Della spedizione del carro dovrà essere dato avviso telegrafico al Servizio Materiale e Trazione di Firenze, alle Sezioni Movimento e Materiale e Trazione di Firenze, alla Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella, nonchè a tutte le stazioni di transito perchè curino l'inoltro a destino del carro ed evitino in modo assoluto la sua utilizzazione.

La stazione che accerta l'esistenza di uno sgocciolamento o di uno spandimento di tetraetile di piombo, deve provvedere, col concorso anche del personale di verifica, alla redazione di apposito processo verbale Ch. 100, dal quale, oltre all'accertamento del fatto, deve far risultare con ASSOLUTA PRECISIONE le parti del carro che sono venute a contatto con il tetraetile, procurando di segnarle sul carro stesso con gesso od altro mezzo idoneo.

Copia del processo verbale Ch. 100 deve essere inviata senza indugio, a cura della stazione che accerta l'inconveniente, anche alla Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella.

L'Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella, seguendo le istruzioni che le sono state impartite dal Servizio Materiale e Trazione provvede alla bonifica del carro sottoponendone tutto l'interno a ripetuti abbondanti lavaggi di petrolio, seguiti da lavaggi con acqua saponata in modo da provocare a mezzo di una scopa molto dura abbondante schiuma. Detta Officina deve inoltre provvedere a distruggere col fuoco le parti legnose del carro imbevute di tetraetile.

A bonifica ultimata l'Officina Rialzo di Firenze S. Maria Novella comunica alle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico, nella cui giurisdizione trovasi la stazione destinataria del trasporto, la somma che deve essere addebitata alle parti a titolo di risarcimento per il ripristino del carro in condizioni normali.

Al ricupero di questa somma, e della eventuale per danni agli altri trasporti, provvederà, negli ordinari modi d'uso, la Sezione Commerciale e del Traffico, accreditando la Sezione Materiale e Trazione di Firenze per la parte di competenza.

Da distribuire agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31 *e* 32.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 20-1940, O. S. n. 61 — Disposizioni da osservarsi per la manovra di una leva da deviatoio munita di antiregressore, quando non pervenga il controllo.

a pag. 175, nella 29ª riga del testo e precisamente la parola scritta con caratteri grandi :"*Autorizzo... ecc.*" dovrà essere sostituita con "Occorre... ecc.".

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 68.

Prelevamento di merci presso il "Consorzio Industriale Manufatti"
(Vedi ordine di servizio n. 180-1932).

Per accordi intervenuti fra la Gestione Speciale Viveri "La Provvida" ed il Consorzio Industriale Manufatti è estesa la vendita delle merci a pagamento differito anche agli agenti sussidiari dell'Amministrazione.

Pertanto l'ordine di servizio n. 180 pubblicato nel bollettino n. 37 del 15 settembre 1932-X riguardante il "prelevamento di merci presso il Consorzio Manufatti" resta in vigore con le seguenti modificazioni:

L'art. 4. — III capoverso — dove è detto: "gli agenti avventizi sono "esclusi dai prelevamenti con pagamento differito".

E' sostituito col seguente:

"Sono ammessi al prelievo delle merci, con pagamento differito, sol- "tanto gli agenti stabili in prova e sussidiari".

L'articolo 8 è abrogato e sostituito col seguente:

"Le vendite per contanti possono essere fatte senza limite di cifra. "Per le vendite con pagamento rateale, il credito massimo che verrà aperto "al nome di ogni singolo acquirente, non potrà superare la somma di L. 800 "per gli agenti di ruolo, e di L. 500 per i sussidiari, fermo restando per "tutti lo scomputo del debito in 8 rate mensili uguali e consecutive.

"Un nuovo prelevamento di merce col pagamento differito; prima che "sia scomputato il debito precedente, potrà essere concesso a condizione che "non sia in ogni caso superata la cifra di debito, rispettivamente, di lire 800 "e di lire 500 e che non sia del pari superata la rata mensile di L. 100 per "i primi e di lire 65 per i sussidiari".

Ordine di servizio n. 69.

Biglietti internazionali semifacoltativi.

1 — *Premessa* — Allo scopo di semplificare il lavoro delle stazioni inscritte nelle Tariffe dirette internazionali viaggiatori, verrà prossimamente introdotto per taluni servizi internazionali uno speciale modello di biglietto semifacoltativo concordato con le singole ferrovie interessate.

Questi biglietti potranno essere dalle stazioni indifferentemente emessi, a seconda dei casi, per viaggi sia di corsa semplice sia di andata ritorno, sia a tariffa intera, sia a tariffa ridotta, sia per adulti, sia per ragazzi.

L'introduzione di tale modello di biglietto è prevista gradatamente, a mano a mano, cioè che si avrà occasione di ristampare le singole Tariffe internazionali viaggiatori e bagagli in virtù delle quali i biglietti vengano emessi.

2 — *Descrizione del biglietto* — I biglietti sono a foglietto di dimensione mm. 95 × 135 circa.

I biglietti e le matrici sono di carta bianca; il resto del biglietto ha un fondo tratteggiato di sicurezza di colore rosa chiaro.

Il modello del biglietto, così come viene fornito alle stazioni, è composto di due parti o tagliandi: A e B. Sul tagliando A situato a destra è indicato: "*Corsa semplice o andata*". Sul tagliando B è indicato: "*Ritorno*".

Quando richiesto dalla rispettiva Tariffa internazionale, il modello comporta anche un tagliandino facoltativo di percorso (tagliando di controllo) per l'andata ed uno pel ritorno.

Ogni tagliando comporta gli appositi spazi per l'indicazione del "*Motivo della riduzione*", per il timbro a data della stazione emittente, per il numero di viaggiatori, per la stazione destinataria, per l'itinerario, per la durata della validità, per la categoria di treni ammessi (diretti o accelerati), pel prezzo, ecc.

A tergo del biglietto, esistono caselle per le forature di percorso, per il bollo a data della stazione iniziale del viaggio di ritorno (quando necessario) ecc.

3 — *Compilazione del biglietto* — I biglietti devono essere completati con il sistema del decalco; la matrice deve portare la scrittura originale ed il biglietto quella del decalco.

Le scritturazioni sulla matrice devono essere fatte a penna o con matita copiativa, in modo da risultare chiaramente riprodotte sul biglietto.

Poichè i biglietti sono del tipo "tre classi", il nome della stazione destinataria deve essere apposto sul tratteggiato corrispondente alla classe per la quale il biglietto è emesso, annullando con un tratto ondulato gli altri due tratteggiati non utilizzati.

Le singole tariffe prescrivono se il biglietto può essere rilasciato per una sola persona (adulto o ragazzo), oppure per più persone. Nell'apposito tratteggiato si deve indicare in cifre il numero dei viaggiatori (adulti o ragazzi), annullando, se del caso, con un tratto trasversale ondulato, la casella non utilizzata.

Nella casella "*Motivo della riduzione*" deve essere indicato a seconda della specie del biglietto rilasciato, e cioè a seconda dei casi, la menzione: *Corsa semplice*, *Andata-ritorno ordinario*, *Esposizione di*... *Stranieri*, ecc.

Oltre all'itinerario, si deve inscrivere negli appositi tratteggiati la durata della validità ed il prezzo del biglietto.

Quando il biglietto viene utilizzato per un viaggio di corsa semplice, l'ufficio di emissione completa e rilascia soltanto il tagliando di destra contraddistinto con la lettera A ed unisce alla contabilità il tagliando di sinistra portante la lettera B. Analogamente dicasi per il caso che il biglietto comporti tagliandini facoltativi di percorso.

I tagliandini di controllo e i tagliandi B (ritorno) non utilizzati devono essere tutti annullati con due sbarre a croce e, unitamente alla matrice, allegati alla contabilità.

Il biglietto non deve presentare correzioni o cancellature. In caso di errore nella compilazione del biglietto, la stazione dovrà annullarlo nelle debite forme, allegarlo alla contabilità ed emetterne un altro.

Si raccomanda al personale addetto agli uffici di emissione di curare in ogni dettaglio la precisa compilazione di biglietti in discorso secondo le norme innanzi dette e quelle particolari di ogni singola tariffa in modo che la semplificazione conseguita con i nuovi modelli possa essere apportata senza alcun inconveniente nè pel viaggiatore nè per le varie ferrovie interessate.

Il personale addetto alla controlleria dei treni e i guardasala dovrà prestare particolare attenzione, per i biglietti di andata-ritorno, di ritirare a fine della corsa di andata, il tagliando di tale corsa (A) e non quello di ritorno (B).

Ordine di servizio n. 70.

Deposito bagagli a mano in abbonamento.

Si riassumono qui di seguito le norme relative *al deposito bagagli a mano in abbonamento.*

Tutti gli oggetti che le stazioni sono tenute ad accettare in deposito secondo il disposto dell'articolo 14 paragrafo 1°, delle C. T. per il trasporto delle cose, possono esser depositati anche in base ad una speciale tariffa di abbonamento mensile, il cui prezzo è di L. 0,50 per ciascun collo e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.

Per godere di tale agevolazione i viaggiatori dovranno acquistare presso gli Uffici deposito bagagli a mano a ciò autorizzati, appositi libretti mod. Ci. 266-ter, contraddistinti sulla copertina da una lettera di serie che va dall'A. alla Z. e da un numero progressivo da 1 a 10.000.

Il prezzo complessivo dei libretti è di L. 10 e dovrà essere pagato dal viaggiatore in una sola volta, al momento in cui la stazione rilascia il libretto stesso.

Ciascun libretto è formato da 20 scontrini sui quali figura la stessa lettera di serie e lo stesso numero segnato sulla copertina, gli scontrini sono inoltre numerati da 1 a XX in cifre romane.

Ogni scontrino dà facoltà al viaggiatore di effettuare, senza ulteriore pagamento, presso qualsiasi stazione della rete durante il periodo di validità del libretto (un mese), il deposito di un collo per la durata di 24 ore. Tali scontrini non sono però utilizzabili per il pagamento dei diritti di sosta dovuti per le spedizioni a bagaglio giacenti da oltre 24 ore dal momento in cui si trovavano a disposizione del possessore dello scontrino nella stazione di arrivo.

Per i depositi effettuati in abbonamento non è dovuta alcuna tassa di bollo essendo questa compresa nel prezzo dei libretti Mod. Ci. 266-ter.

La data di inizio di validità dell'abbonamento sarà quella del rilascio del relativo libretto.

Tanto questa data quanto quella di scadenza dell'abbonamento devono essere apposte sulla copertina, a penna o con timbro della stazione che rilascia il libretto. La data di scadenza dovrà farsi risultare, in modo indelebile, anche su ogni scontrino.

Sulla copertina dovrà inoltre essere indicato in inchiostro il nome e cognome della persona che acquista il libretto, alla quale si deve far apporre la firma, leggibile, sull'ultima pagina esterna della copertina medesima.

La stazione che emette il libretto apporrà pure sul verso della copertina — che dovrà essere firmata dal Capo Stazione — nonchè sugli scontrini, il proprio timbro a data.

Anche per i depositi in abbonamento le stazioni emetteranno il Mod. Ci. 266 o 266-bis, registrandoli nei riassunti Mod. Ci. 267, promiscuamente con i depositi normali, ma apponendo a fianco di ciascuna registrazione, in luogo dell'importo, l'annotazione: "abbonamento".

All'atto in cui l'abbonato si presenta a ritirare il deposito, unitamente allo scontrino del Mod. Ci. 266 o 266 bis, dovranno essergli ritirati tanti scontrini del libretto di abbonamento quanti colli egli ritira, e per ciascun periodo di 24 ore indivisibili.

Gli agenti addetti alla riconsegna dei colli a giustificazione della mancata riscossione delle tasse di deposito, incolleranno immediatamente tali scon-

trini al corrispondente scontrino del Mod. Ci. 266 o 266 bis, che verrà in tal modo inviato al Controllo Viaggiatori e Bagagli con la contabilità mensile.

Gli scontrini non saranno validi se non esibiti con la relativa copertina ed ancora uniti al libretto.

Se il viaggiatore, già in possesso di libretto di abbonamento, quando si presenti a ritirare il collo od i colli depositati non sia in possesso di un numero di scontrini sufficiente per coprire tutti i periodi di 24 ore di deposito per ciascun collo, la stazione, se autorizzata alla vendita dei libretti di abbonamento, dovrà invitarlo ad acquistare un nuovo libretto dal quale potrà staccare gli scontrini necessari.

Il pagamento del deposito nel modo sopra accennato è consentito anche quando il bagaglio sia rimasto giacente oltre la scadenza del precedente libretto. Il viaggiatore deve però dimostrare che quando effettuò il deposito era già abbonato esibendo la copertina del vecchio abbonamento munita almeno di un tagliando ancora valido all'atto della effettuazione del deposito stesso.

Al fine di porre un limite all'accennata facoltà, la validità del nuovo abbonamento deve essere collegata con quella dell'abbonamento scaduto, retrodatando il nuovo se necessario, del tempo occorrente, ma alla tassativa condizione che la scadenza del nuovo abbonamento non venga a risultare, per effetto della retrodatazione, anteriore a quella in cui ha luogo il ritiro del bagaglio.

In ogni caso i periodi scoperti di 24 ore per ogni collo, dovranno essere assoggettati al pagamento della tariffa normale in vigore per i depositi non in abbonamento. Su tale importo sarà dovuta la tassa di bollo.

Nei casi che precedono, sullo scontrino del Mod. Ci. 266 o 266-bis non solo dovranno essere incollati gli scontrini del libretto di abbonamento, ma indicato anche il dettaglio delle normali tasse di deposito percette.

Le stesse indicazioni saranno riportate sul tagliando ricevuta e sulla matrice dei detti Mod. Ci. 266 o 266 bis.

Sul riassunto Mod. Ci. 267, a fianco delle registrazioni relative ai Mod. Ci. 266 o 266 bis cui sono allegati i tagliandi di abbonamento, dovrà farsi risultare chiaramente, oltre al quantitativo dei colli e delle tasse normali percetto, anche il quantitativo dei colli ritirati con l'abbonamento, mediante l'annotazione: "N.... colli in abbonamento".

La stazione che stacca l'ultimo scontrino del libretto di abbonamento è tenuta a ritirare dal viaggiatore, ed ad inviare poi alla fine del mese al Controllo Viaggiatori e Bagagli, anche la copertina del libretto stesso.

Dalle stazioni ammesse alla vendita dei libretti Mod. Ci. 266 ter deve essere mensilmente compilato apposito stampato, fornito direttamente dal Controllo Viaggiatori e Bagagli, da unire alla contabilità Mod. 265.

Su detto stampato dovranno essere segnati gli estremi dei biglietti venduti, le generalità e l'indirizzo degli acquirenti, l'importo riscosso per ogni singolo libretto, nonchè gli estremi delle copertine ritirate che debbono esservi unite.

Le altre stazioni dovranno unire la copertina del libretto scaduto al Mod. 266 o 266 bis relativo al deposito ritirato con l'ultimo scontrino del libretto stesso.

I libretti Mod. Ci. 266 ter saranno dati in caricamento alle stazioni cui sono intestati, le quali li scrittureranno sul registro Mod. Ci. 207.

Tali libretti dovranno essere chiesti al Controllo Viaggiatori e Bagagli in base al consueto Mod. Ci. 206.

Le stazioni che per la registrazione dei depositi e dei relativi introiti fanno uso di apposite macchine registratrici, all'atto del ritiro dei colli bat

teranno a zero la macchina che registra le operazioni di uscita; incolleranno poi lo scontrino o gli scontrini del libretto di abbonamento a tergo della bolletta Mod. Ci. 266 speciale e si regoleranno per tutto il resto come le altre stazioni

Qualora gli scontrini di cui il depositante è in possesso non fossero sufficienti a coprire tutto il periodo di giacenza del deposito, la frazione di tassa da riscuotersi in contanti dovrà essere registrata dalle macchine e conseguentemente venire impressa sulla bolletta.

Le somme che le stazioni introiteranno con la vendita dei libretti di abbonamento saranno da esse prese a debito nel conto corrente di gestione e versate nella stessa giornata contabile con gli altri introiti. A fine mese la somma introitata a tale titolo dovrà essere fatta figurare in separta sede sul riepilogo Mod. Ci. 265. unitamente alla situazione di casellario dei libretti in parola.

Nessun rimborso o proroga di validità competono all'abbonato che per qualsiasi ragione non fruisce in tutto od in parte dell'abbonamento.

L'abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato, con la perdita della eventuale restante validità:

1) quando l'abbonato se ne servisse o tentasse di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi;

2) quando l'abbonamento fosse usato o si tentasse di usarlo da persona diversa dall'abbonato;

3) quando fosse comunque alterato nelle indicazioni.

Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è tenuto a pagare a titolo di penalità l'importo fisso di L. 10.

Detta penalità verrà riscossa e contabilizzata unitamente alle tasse normali di deposito da applicarsi all'intero periodo del deposito medesimo, iscrivendola sulla matrice, sullo scontrino e sul tagliando di ricevuta dello stesso Mod. Ci. 266 o 266 bis.

L'Amministrazione può escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero eventualmente commesso l'irregolarità.

Tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 14 delle C. T. per i trasporti delle cose sono applicabili anche ai depositi bagagli effettuati in abbonamento.

Saranno ammesse al rilascio dei Mod. Ci. 266-ter le stazioni che verranno indicate dall'Amministrazione e rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della F. S.

In atto le stazioni ammesse al rilascio di detti libretti sono quelle indicate nell'allegato elenco.

Le presenti norme annullano e sostituiscono qualsiasi altra disposizione in materia.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 70 - 1940-XVIII.

Elenco delle stazioni ammesse al rilascio dei Mod. Ci. 266-ter.

Acqui
Agrigento
Alassio
Albenga
Alessandria
Ancona
Aosta
Arona
Arezzo
Asti
Avellino
Bari C.le
Barletta
Belluno
Benevento
Bergamo
Bologna C.le
Bolzano
Brescia
Brindisi
Busto A.
Cagliari
Caltagirone
Caltanissetta C.le
Campobasso
Casale
Cassino
Cataniale C.le
Catanzaro S.
Chiavari
Chiusi B. C.
Civitanova Marche
Civitavecchia
Como S. G.
Cosenza
Cremona
Cuneo
Desenzano S. G.
Fabriano
Faenza
Falconara
Ferrara
Fidenza
Firenze S. M. N.
Fiume C.le
Foggia
Foligno
Forlì
Genova Nervi
Genova P. P.
Genova B.
Genova S.na
Giarre R.
Gorizia C.le
L'Aquila
Iglesias
Imperia
Ivrea
La Spezia
Lecce
Lecco
Livorno C.le
Macerata
Mantova
Messina C.le
Milano C.le
Milano Lam.
Milano P. G.
Milano P. N.
Milazzo
Modena
Modica
Mondovì
Monfalcone
Monza
Montecatini T.
Napoli C.le
Napoli Merg.
Novara
Novi L.
Oristano
Ozaca
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Pesaro
Pescara C.le
Pescara P. N.
Perugia
Piacenza
Pinerolo
Pisa
Pistoia
Pola
Pontedera
Postumia G.
Potenza I.
Prato
Ragusa
Rapallo
Ravenna
Reggio C. C.le
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma Termini
Rovigo
Russi
Salerno
Sanremo
Santa M.ta Ligure
Santhià
Sassari
Savona Let.
Siena
Siracusa C.le
Sondrio
Spoleto
Sulmona
Taranto
Terni
Torino Dora
Torino P. N.
Torino P. S.
Tortona
Trento
Treviso
Trieste C.le
Trieste C. M.
Udine
Varese
Venezia S. L.
Ventimiglia
Vercelli
Verona P. N.
Viareggio
Vicenza
Vigevano
Vittoria
Voghera

Ordine di servizio n. 71.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci - Compartimento di Palermo.

(*Veggasi l'O. S. n.* 31 *pubblicato nel Boll. Uff. n.* 8 - 1934).

Con decorrenza dal 16 giugno 1940-XVIII viene istituito un nuovo Centro di ripartizione del materiale da carico a Messina Centrale, affidandone l'incarico al Capo del 4° Riparto Movimento ivi residente.

Di conseguenza la circoscrizione dei Circoli di Ripartizione resta stabilita come appresso:

Circolo Ripart. Palermo — Trapani - S. Agata di Militello (e); Cerda - Caltanissetta Xirbi (i); Lercara Bassa - Agrigento Centrale; Agrigento Bassa - Porto Empedocle; Comitini Zolfare - Canicattì; Serradifalco - Caltanissetta Centrale; Palermo Marittima.

Circolo Ripart. Catania. — Catania Cent. - Caltagirone; S. Martino P. - Imera; Motta S. Anastasia - Schettino; Lentini - Siracusa e Siracusa Maritt.; S. Teresa Longarini - Delia; Noto - Pachino.

Riparto Movim. Messina. — Messina - Agata Militello; Messina - Catania Centr. (e).

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 72.

Fusione dell'Ufficio Elettrificazione di Bologna con l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di detta Città.

Con riferimento al D. M. n. 4007 del 5 giugno 1940-XVIII si dispone che la fusione dell'Ufficio Elettrificazione di Bologna con l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di detta città abbia effetto a decorrere dal 15 giugno 1940-XVIII.

Ordine di servizio n. 73.

Ordinamento della Sezione Lavori di Bari.

(Vedasi O. S. n. 90-1933)

La sede del 1° Gruppo Riparti Lavori della Sezione Lavori di Bari viene trasferita da Foggia a Bari.

Circolare n. 21.

Regolarizzazione bagagli presso.

L'articolo 13, paragrafo 1° delle C. T. edizione 1°-2 1940 stabilisce che quando i colli portati in vettura eccedono in complesso il peso di Kg. 20, od il volume corrispondente allo spazio ordinariamente messo a disposizione del viaggiatore e questo non si presti al pagamento delle somme dovute, il bagaglio o la parte eccedente i limiti indicati, viene ritirato dall'Amministrazione e trasportato nei bagagliai.

In tali casi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

Il condutore deve rilasciare al viaggiatore in segno di ricevuta un biglietto Mod. Ci. 204 senza riscossione di prezzo, con l'indicazione della destinazione nonchè delle generalità del destinatario; deve poi provvedere direttamente od a mezzo del pulitore viaggiante al trasporto dei colli in bagagliaio, ove li darà in consegna al conduttore capo od al conduttore principale, il quale provvederà alla registrazione dei colli stessi sul foglio di consegna Mod. M. 415 ed alla consegna medesima alla stazione destinataria nel modo consueto, ma senza scorta di alcun documento di trasporto.

Ove i colli non fossero debitamente condizionati, verranno lasciati in possesso del viaggiatore sino alla stazione di arrivo; quivi, se il viaggiatore persistesse nel rifiutare il pagamento di quanto deve, verranno ritirati dall'Amministrazione e si procederà, in presenza del viaggiatore stesso, o qualora questi non voglia intervenire, in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia, alla loro ricondizionatura e se necessario, all'esame del contenuto ed alla compilazione del verbale Mod. Ch. 175.

In ogni caso, la consegna dei colli al destinatario deve effettuarsi mediante ritiro del Mod. Ci. 204, riscuotendo le dovute tasse di porto. Per la contabilizzazione di tali tasse la stazione destinataria deve emettere un Mod. Ci. 262, il cui scontrino ed il cui foglio di via, unitamente al Mod. Ci. 204 ritirato, devono essere trasmessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli nei modi d'uso.

Allo scopo di facilitare i riscontri di competenza di detto Controllo, i Mod. Ci. 204 emessi senza riscossione di prezzo per i trasporti di cui trattasi, devono essere (oltrechè scritturati regolarmente per ordine progressivo sulla distinta Mod. Ci. 244) prenotati sulla facciata esterna del Modulo Ci. 244-bis. Tali prenotazioni devono essere fatte precedere dall'annotazione: "Biglietti Mod. Ci. 204 emessi senza riscossione di prezzo per regolarizzazione bagagli presso".

Analoghe norme dovranno essere osservate in ogni caso quando i colli occupino lo spazio necessario ad altri viaggiatori (ultimo periodo 1° paragrafo, articolo 13 C. T.).

In tal senso dovrà essere modificato l'articolo 34, paragrafi 14 e 17, delle "Norme per il servizio della Gestione Bagagli". Resta inoltre annullato il punto II della Circolare verde n. 4 del 19 maggio 1933.

Si avverte peraltro che non sono menomamente abrogate o modificate le altre disposizioni fin qui impartite circa la tolleranza da usare in questa materia, disposizioni che dovranno pertanto continuare ad avere piena applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 *e* 16.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 74.

Premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

In conseguenza delle modificazioni apportate con il Decreto Ministeriale 8 febbraio 1940-XVIII, n. 2600, ai premi spettanti al personale per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti, è stato provveduto alla ristampa del fascicolo delle relative "Disposizioni".

Il nuovo fascicolo, oltre al Decreto Ministeriale 10 luglio 1926, n. 43, aggiornato con le modificazioni di cui ai Decreti Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1350 e 8 febbraio 1940, n. 2600, contiene le Istruzioni di dettaglio per la liquidazione dei premi di cui trattasi, aggiornate in conformità alle disposizioni emanate dal Servizio Movimento.

Detto nuovo fascicolo annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate sullo stesso argomento, compreso l'allegato 3 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Di tale fascicolo (edizione 1940-XVIII) viene spedito un congruo numero di esemplari a tutte le Sezioni Movimento che ne cureranno la distribuzione, nella quantità strettamente necessaria, alle stazioni e depositi personale viaggiante interessati.

Spetta alle Sezioni Movimento, a mezzo dei propri funzionari e revisori, assicurarsi che tutte le disposizioni contenute nel fascicolo vengano regolarmente applicate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 75.

Cambiamento di nome della stazione di Reggio di Calabria Succursale.

La stazione di Reggio Calabria Succursale, della linea Battipaglia-Reggio Calabria, ha assunto la nuova denominazione di "Reggio di Calabria Lido".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione gennaio 1940-XVIII) parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione 1936-XIV — (pag. 19), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Reggio di Calabria Lido".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 76.

Servizio Doganale. — Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali esteri per la riduzione in rottami.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, con provvedimento n. 5681 in data 4 maggio c. a., la Ditta Officine Meccaniche e Trafilerie Bussini e Leva, con sede in Villa Vicentina (Udine) è stata ammessa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la riduzione in rottami, sotto la sorveglianza doganale.

Le operazioni relative saranno compiute dalla Dogana di Udine. In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio n. 14/1937, all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali siderurgici esteri, a pagina 56 e seguenti delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 76.

Modifiche temporanee alla giurisdizione dei compartimenti di Torino e Genova.

A modifica di quanto disposto dall'ordine di Servizio N. 161 pubblicato sul Bollettino Ufficiale N. 42 del 18 ottobre 1928 riguardante l'apertura all'esercizio del tronco S. Dalmazzo di Tenda - Airole della linea Cuneo - Ventimiglia, a datare dal giorno 10 giugno 1940-XVIII in relazione all'attuale stato di emergenza il tratto Ventimiglia Piena della predetta linea Cuneo - Ventimiglia è passato temporaneamente dall'attuale giurisdizione del Compartimento di Torino a quella di Genova.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 78.

Cambiamento di nome della Stazione di Casale d'Altamura.

La stazione di Casale d'Altamura della linea Rocchetta S. A. Lacedonia-Gioia del Colle ha assunto la nuova denominazione di Casal Sabini.

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940-XVIII) parti I, II, III e IV, e nella "Prefazione generale di servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 13, nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variando opportunamente l'ordine alfabetico del nome stesso.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice, di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni e agenzie interessate.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 79.

Cambiamento di nome della stazione di Campana.

La Stazione di Campana, della linea Taranto-Reggio Calabria, ha assunto la nuova denominazione di "Mandatoriccio-Campana".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato — (Edizione gennaio 1940-XVIII), si dovrà:

— nella parte II tabella 124 A-B modificare il nome di Campana in Mandatoriccio-Campana;

— nelle parti I, III e IV inserire in precedenza al nome di Mandela-Sambuci, quello di "Mandatoriccio-Campana" con le indicazioni riferentesi alla stazione di Campana e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle Stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Campana ed in precedenza al nome di Mandela-Sambuci, inserire "Mandatoriccio-Campana" con le indicazioni esistenti per Campana;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Campana in "Mandatoriccio-Campana".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I inserire, a pag. 16, in precedenza al nome di Mandela-Sambuci, "Mandatoriccio-Campana" con le indicazioni esistenti per Campana, cancellando poi il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Campana, questo dovrà essere modificato in "Mandatoriccio Campana".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Mandatoriccio-Campana".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 80.

Cambiamento di nome della Fermata di Mandatoriccio.

La Fermata di Mandatoriccio, della linea Taranto-Reggio Calabria ha assunto la nuova denominazione di "Pietrapaola".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII) si dovrà:

— nella parte II, tabella 124 A-B, modificare il nome di Mandatoriccio in "Pietrapaola".

— nelle parti I, III e IV inserire, in precedenza al nome di Pietrarsa, quello di "Pietrapaola" con le indicazioni riferentesi alla Fermata di Mandatoriccio e cancellare poi il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle Stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare il nome di Mandatoriccio ed in precedenza al nome di Pietrarsa, inserire Pietrapaola, con le indicazioni esistenti per Mandatoriccio;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Mandatoriccio in Pietrapaola.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XIV) Parte I, inserire, a pag. 18, in precedenza al nome di Pietrarsa, "Pietrapaola" con le indicazioni esistenti per Mandatoriccio, cancellando poi il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Mandatoriccio, questo dovrà essere modificato in "Pietrapaola".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Pietrapaola".

I blietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 81.

Estensione di servizio merci alla fermata di S. Martino Piana.

Dal giorno 1° luglio 1940-XVIII la fermata di S. Martino Piana, della linea Palermo-Catania, verrà abilitata anche ai trasporti a G. e P. V. a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

Pertanto, nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1940-XVIII) a pagina 72 di contro al nome di S. Martino Piana, nelle colonne 9 e 10, di contro alle lettere G e P, dovrà essere tolto il richiamo (8).

Nella parte I della Prefazione dell'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 20, di fianco al nome di S. Martino Piana, l'indicazione "LP" dovrà essere modificata in "P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 82.

Servizio viaggiatori nella fermata "Borgata XXVIII Ottobre".

Dal giorno 15 giugno 1940-XVIII è riattivato il servizio viaggiatori nella fermata impresenziata di "Borgata XXVIII Ottobre", ubicata al Km. 63 + 600 della linea Roma-Grosseto, fra le stazioni di Santa Severa e Santa Marinella ed istituita con l'Ordine di Servizio n. 103 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 1939-XVII.

Detta fermata sarà in esercizio soltanto per il periodo 15 giugno-15 ottobre di ogni anno, con le stesse norme ed abilitazioni stabilite dal suddetto Ordine di Servizio, ed in tal senso dovranno essere modificati i prontuari e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Ordine di servizio n. 83.

Variazioni al Testo della Nomenclatura dei Conti (Vedi Ordini di Servizio 32 e 67-1937, 42-1938, 7 e 123-1939).

Nella Nomenclatura dei conti vengono apportate le seguenti modificazioni:

A) Con effetto dall'esercizio 1939-40:

Pag. 7 e 8 — Negli specchietti per la numerazione dei ruoli e dei mandati, la dicitura "Servizio lavori e costruzioni" "Sede centrale e sezioni" devesi completare "comprese le Sezioni Speciali Lavori di Genova e Roma".

Pag. 11 — Viene istituito il conto 12 "Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie" col numero 35 di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

Pag. 12 — Il secondo punto dell'annotazione posta al partitario 28 viene così modificato: "Comprende anche i corrispettivi pagati dalle Ditte appaltatrici dei depositi dei bagagli a mano".

Pag. 20 - 21 e 22 — Alle dizioni del sottoconto B del c/ 68 e del sub-sottoconto A 1 del c/ 72 dove è detto "squadre di rialzo" sostituire "Officine rialzo" e sopprimere l'annotazione posta al partitario 182.

Pag. 32 — La dizione del sottoconto A del c/ 181 è così modificata: "Ricuperi di crediti per forniture, prestazioni diverse, lavori e trasporti in conto corrente".

Pag. 34 — Viene istituito il conto 206 "Imposta generale sull'entrata" col numero 381 di partitario e con l'annotazione "R.D.L. 9 gennaio 1940, N. 2. Bilancia col conto 256 della spesa".

Pag. 39 - 40 e 41 — Alle annotazioni apposte ai sottoconti B - C ed E del c/ 13 alle parole "squadre di rialzo" sostituire "*Officine rialzo*".

Pag. 40 — Alla annotazione del part. 461 alle parole "locomotori ed automotrici" sostituire "locomotive elettriche, elettromotrici ed elettrotreni".

Pag. 42 — Le dizioni dei sottoconti B e C del conto 15 sono così modificate:

B) Locomotive elettriche, elettomotrici ed elettrotreni.

C) Automotrici, autofurgoni ed autotreni con motori a combustione interna.

Pag. 52 — Viene istituito il conto 57 "Compensi corrisposti ad Imprese assuntrici di trasporti camionistici in sostituzione di servizi ferroviari" col numero 614 di partitario.

Pag. 55 — E' istituito il conto 87 bis "Quota di partecipazione al capitale azionario della Società Anonima "Larderello" col numero 672 bis di partitario e con l'annotazione "R.D.L. 20 febbraio 1939, N. 318".

Pag. 58 e 59 — Alla dizione del sottoconto B del c/118 ed a quella del sub-sottoconto A 1 del conto 122 alle parole "squadre di rialzo" sostituire "Officine rialzo". Al partitario 755 sopprimere la relativa annotazione.

Pag. 69 — La dizione del sottoconto A del c/231 viene così modificata "Spese per forniture, prestazioni diverse, lavori e trasporti in conto corrente".

Pag. 72 — Viene istituito il conto 256 "Versamento dell'imposta generale sull'entrata" col numero 991 di partitario e con l'annotazione "R.D.L. 9 gennaio 1940, N. 2 - Pagamenti all'erario delle somme introitate per il titolo di cui contro - Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria.

Pag. 76 — La dizione del subsottoconto B 1 a- del conto 30 devesi modificare in "Locomotive a vapore ed elettriche, elettromotrici, elettrotreni, automotrici, autofurgoni ed autotreni".

B) Con effetto dall'esercizio 1940-41;

Pag. 9 — Gli attuali numeri fissi di identificazione assegnati ai Servizi ed agli Uffici, vengono modificati come appresso:

SERVIZI CENTRALI

	Sigle	Numeri fissi
Servizio Personale e Affari Generali	—	01
» Approvvigionamenti	—	02
» Servizio Ragioneria (Sede Centrale) . . .	—	03
» Ragioneria (Sezione Contabilità Prod.) . .	—	04
» Ragioneria (Gestione Mutui)	—	05
» Movimento	R	06
» Commerciale e del Traffico	R	06cr
» Materiale e Trazione	F	20
» Lavori e Costruzioni	R	34

SEZIONI ED UFFICI COMPARTIMENTALI

	SIGLE	NUMERI FISSI				
		Movimento	Commerciale	Trazione	Lavori	I. E. S.
Ancona . . .	An.	07	07cr	21	35	49
Bari.	Ba.	08	08cr	22	36	50
Bologna . . .	Bo.	09	09cr	23	37	51
Bolzano . . .	Bolz.	—	—	—	38	—
Firenze. . . .	Fi.	10	10cr	24	39	52
Genova . . .	Ge.	11	11cr	25	40	53
Milano. . . .	Mi.	12	12cr	26	41	54
Napoli. . . .	Na.	13	13cr	27	42	55
Palermo . . .	Pa.	14	14cr	28	43	—
Reggio C. . . .	Re.	15	15cr	29	44	57
Roma	Ro.	16	16cr	30	45	58
Torino. . . .	To.	17	17cr	31	46	59
Trieste. . . .	Vg.	18	18cr	32	47	60
Venezia . . .	Ve.	19	19cr	33	48	61
Sez. Spec. Lavori Genova . . .	G.S.L.	—	—	—	63	—
Sez. Spec. Lavori Roma . . .	R.S.L.	—	—	—	64	—

DELEGAZIONE CAGLIARI

	Sigla	Numero fisso
Delegazione Cagliari	—	62

Pag. 20 — Le dizioni dei sub sottoconti A 3 e B 3 del conto 68, vengono rispettivamente modificate in: "Lavori in conto scorte di magazzino e versamento materiali ai magazzini", e le relative annotazioni vengono così modificate "Versamenti dei materiali confezionati, eccedenti e fuori uso; credito per i materiali provenienti dai lavori immessi nelle scorte degli impianti".

Pag. 23 — La dizione del c/ 78 viene così modificata "Ricupero della parte a carico del Tesoro, delle pensioni pagate agl agenti ex gestioni Austriache" e l'attuale annotazione viene sostituita dalla seguente: "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

Pag. 26 — Al conto 111, in sostituzione degli attuali, vengono assegnati i seguenti nuovi sottoconti ed annotazioni:

A) Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti - col numero 231 di partitario e con l'annotazione "A) Comprende le quote di pensione devolute all'Opera per gli orfani ricoverati e i contributi degli agenti ed ex agenti per il ricovero dei figli in Istituti di educazione e in luoghi di cura".

B) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera - col numero 232 di partitario.

C) Entrate e proventi vari - col numero 233 di partitario e con l'annotazione "C) Comprende anche le donazioni o lasciti fatti da agenti e da terzi e gli utili di esercizi diversi che l'Amministrazione può devolvere all'Opera".

D) Eccedenza passiva della gestione da recuperare - col numero 233-bis di partitario e con l'annotazione "D) Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

Pag. 36 — Al conto 4 B viene aggiunto il seguente sottoconto:

6- Spese diverse per gli autocarrelli per manovre - con i subsottoconti:

a) Ricambio e riparazione - col numero 420 bis di partitario;

b) Spese diverse - col numero 420 ter di partitario.

Pag. 37 — All'annotazione del part. 425 dopo la parola "copertoni" devesi aggiungere "nonchè le spese per la riverniciatura e la riparazione dei cartelli indicatori interni ed esterni del percorso delle carrozze".

Pag. 40 — Al partitario 460 - viene aggiunta l'annotazione "4. Comprende anche le spese per il riscaldamento con le caldaie a nafta".

Pag. 41 — L'attuale subsottoconto D 4, perde il numero 466 di partitario, nonchè la relativa annotazione e viene così sdoppiato:

a) servizio in economia - col numero 466 di partitario e con la annotazione che attualmente figura al D 4 dalla quale saranno da sopprimere le parole "locomotori ed";

b) servizio appaltato - col numero 466 bis di partitario e con l'annotazione "b- Comprende i compensi inerenti alla pulizia delle automotrici".

Pag. 43 — All'annotazione del partitario 496 dopo la parola "diversi" devesi aggiungere "e le spese per i compensi ai portieri degli alloggi patrimoniali".

Pag. 41 — Al partitario 504 viene aggiunta l'annotazione "B) Comprende anche la mano d'opera per saldature rotaie quando venga fornita da Ditte".

Pag. 63 — Dal conto 155 viene soppresso il sottoconto A) col relativo partitario ed annotazione nonchè l'annotazione apposta al partitario 811 i rimanenti sottoconti B - C - D cambiano la lettera in A - B - C. Gli attuali conti 156 e 158, con i relativi partitari ed annotazioni sono pure soppressi e in loro vece vengono istituiti i seguenti conti:

158 — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di "diritto" - con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria" e con i sottoconti:

A) Sussidi temporanei ad assegni finali - part. 818;

B) Assegni alimentari - part. 818 bis.

158 bis — Sussidi temporanei ed assegni alimentari "facoltativi" con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria" e con i sottoconti:

A) Sussidi temporanei - part. 818 *ter;*

B) Assegni alimentari - part. 818 *quater.*

158 ter — Sussidi diversi - con i sottoconti:

A) Sussidi integrativi di cui all'art. 3*a* del R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1314 - part. 818 *quinques;*

B) Sussidi nei casi di morte dopo l'esonero di cui all'art. 3-b del R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1314 - part. 818 *sex;*

C) Sussidi straordinari - *part.* 318 *sept*, con l'annotazione "C) comprende anche il contributo a favore della Fondazione Vittorio Emanuele III".

Pag. 81 — E' soppresso il c. 70 con i relativi sottoconti, partitari ed annotazioni.

Circolare n. 22.

Servizio pacchi destinati ai prigionieri di guerra.

In conformità ai vigenti accordi internazionali si concede con decorrenza immediata la gratuità del trasporto collettivo a grande ed a piccola velocità ai pacchi contenenti doni di vettovaglie, indumenti, medicinali, ecc., in parenza od in transito sulle nostre linee destinati ai prigionieri di guerra.

Nei pacchi non potranno essere incluse corrispondenze epistolari nè merci di vietata esportazione.

Mittenti delle spedizioni saranno i Comitati della Croce Rossa Italiana (e per quelli di transito le Croci Rosse Estere) e destinatari i Campi di concentramento dei prigionieri di guerra; gli Uffici informazioni prigionieri di guerra o l'Agenzia centrale prigionieri di guerra di Ginevra.

Il Controllo merci interno ed internazionale di Torino terrà aggiornata la statistica dei trasporti di cui trattasi (quantitativo spedizioni e peso) per eventuali richieste.

Distribuita agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 84.

Licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.

Con riferimento agli O. S. n. 101 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1939-XVII) e n. 62 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 maggio 1940-XVIII), a partire dalle ore zero del 15 luglio p. v. il sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando sarà esteso in via definitiva a tutte le linee dei Compartimenti di Venezia, Trieste, Firenze, Ancona.

Le stazioni limiti di Compartimento: Grosseto — Chiusi — Sulmona — Orte — Termoli dovranno fare uso della paletta per licenziare i treni per tutte le direzioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55 *e* 57 *dei Compartimenti di Milano — Venezia — Trieste — Genova — Bologna — Firenze — Ancona — Roma — Napoli — Bari.*

Ordine di servizio n. 85.

Norme provvisorie per l'effettuazione di treni merci con freno continuo "tipo merci".

Come è noto, le attuali Norme di frenatura dei treni, basate sul numero degli assi (Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte II — paragrafo 10) prevedono un solo tipo di freno continuo e precisamente il freno continuo "tipo viaggiatori".

Le nuove Norme di frenatura, basate sul peso frenato, contemplano invece oltre al freno continuo "tipo viaggiatori" anche il freno continuo "tipo merci". Tali nuove Norme, che si stanno ora sperimentando su alcune linee, saranno gradualmente estese a tutte le linee della Rete.

Intanto, essendosi presentata la necessità di inoltrare treni merci, composti di materiale (per lo più estero) muniti di freno continuo "tipo merci", su linee dove non è in corso l'esperimento delle nuove Norme di frenatura, si è, di volta in volta, autorizzata l'effettuazione dei treni stessi con il freno continuo "tipo merci" in azione, stabilendo, per quanto riguarda il computo dei freni occorrenti, di applicare le attuali norme di frenatura.

Dato però che il freno continuo "tipo merci" ha un'azione più lenta del freno continuo "tipo viaggiatori", si è reso necessario imporre particolari riduzioni di velocità in confronto di quelle previste dalla Tabella B delle norme attuali.

Nel riportare qui di seguito, per opportuna conoscenza degli agenti interessati, la tabella dalla quale risultano le accennate riduzioni di velocità, si conferma che l'estensione ad altre linee della facoltà di effettuare treni merci col freno continuo "tipo merci" in azione deve essere accordata di volta in volta, dai Servizi Materiale e Trazione e Movimento, ai quali spetta di impartire le altre disposizioni all'uopo necessarie.

Limitazioni di velocità da prescriversi per i treni merci col 10 % o più del 10 % di carri carichi e serviti dal freno continuo "tipo merci", quando essi siano effettuati con le attuali forme di frenatura basate sui rapporti degli assi, anzichè sul peso frenato (1).

Grado computo freni della linea	Rapporto normale di frenatura Tab. A	Limite di velocità	Nel caso dei rapporti di frenatura più alti qui segnati, si possono adottare i sottoindicati limiti di velocità (2)			Note
			2 : 5	1 : 2	2 : 3	
I	1 : 3	50	55	60	60	Queste limitazioni sono da prescriversi quando nel treno il 10% o più del 10 % dei carri sono carichi, altrimenti vale la Tab. B delle attuali Norme di frenatura.
II	1 : 3	45	50	55	60	
III	2 : 5	40	—	50	55	
IV	2 : 5	35	—	45	50	
V	1 : 2	35	—	—	50	
VI	1 : 2	30	—	—	40	
VII	2 : 3	30	—	—	—	
VIII	2 : 3	25	—	—	—	
VII	4 : 5	35				Caso in cui si deve osservare la nota con asterisco della Tab. A delle attuali Norme di frenatura.
VIII	4 : 5	30				

(1) Come è noto le Norme di frenatura attualmente in vigore non prevedono il freno continuo "*tipo merci*".

(2) Non sono ammessi rapporti di frenatura inferiori a quelli prescritti dalla tabella A.

Le disposizioni del presente Ordine di Servizio devono essere subito applicate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 33, 34, 35 *e* 36.

Circolare n. 23.

Norme per la campagna antimalarica.

Le disposizioni finora emanate per la campagna antimalarica sono riunite e coordinate nella presente circolare che sostituisce tutte quelle già emanate sul medesimo argomento.

1° — PROFILASSI DELLA MALARIA

Stagione e località malariche. — Salvo casi speciali, la profilassi della malaria entro i limiti delle zone infette dovrà essere praticata dal 1° giugno a tutto novembre.

La delimitazione e classificazione dei tratti di linea compresi in zone malariche risultano dall'Ordine Generale n. 1/1934 e successive appendici.

Bonifica del terreno. — I Medici di Riparto segnaleranno al proprio Ispettorato Sanitario tutte quelle condizioni ambientali che concorrono a favorire lo sviluppo delle anofeli (cave di prestito, acquitrini, deficienza di scoli, ecc.).

Gli Ispettorati Sanitari provocheranno dai competenti uffici i provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti stessi.

Lotta antianofelica. — La lotta contro le larve delle anofeli, oltre che con la bonifica del terreno, si pratica anche con la petrolizzazione, la verdizzazione o l'impesciamento delle acque.

Il Medico di Riparto dovrà dirigere e sorvegliare tali operazioni eseguite dal personale del Servizio Lavori, assicurandosi della riuscita della disinfestazione mediante la ricerca delle larve.

Dovrà inoltre raccomandare l'uccisione delle anofeli adulte nell'interno delle abitazioni, specie delle camere da letto.

Profilassi meccanica. — Il Medico di Riparto:

a) all'inizio della stagione epidemica, in seguito ad invito del proprio Ispettorato Sanitario ed in concorso con i rappresentanti dei Servizi interessati, procederà all'accertamento dello stato e del funzionamento delle protezioni meccaniche, firmando i relativi verbali (Mod. San. 43);

b) durante la stagione epidemica sorveglierà con frequenti ispezioni che le protezioni rimangano in piena efficienza, e denuncierà all'Ispettorato Sanitario ed al Sorvegliante della linea le eventuali avarie riscontrate, ed i casi di negligenza e di indisciplina da parte del personale utente.

Profilassi medicamentosa. — La profilassi medicamentosa può essere praticata con chinino, oppure con preparati acridinici (Italchina, Chemiochina). I preparati acridinici sono da preferirsi.

La profilassi stessa è praticata dagli agenti e familiari che dimorano in zona di malaria e dagli agenti che pur dimorando in luogo salubre prestano servizio in zona malarica.

A tale scopo il Medico di Riparto deve consegnare ogni volta le dosi di chinino o di prodotto acridinico sufficienti per una settimana agli agenti e familiari. Deve inoltre vigilare perchè i farmaci distribuiti siano adoperati esclusivamente per la prevenzione della malaria e quindi non siano distratti per altri usi.

La profilassi medicamentosa potrà essere praticata nei modi seguenti:

Profilassi con chinino.

Somministrazione giornaliera.

Per i ragazzi fino a 12 anni, a seconda l'età, da gr. 0,05 a gr. 0,40 pro die.
Per gli individui di età superiore ai 12 anni gr 0,40-0,60 pro die.

Somministrazione bisettimanale.

Età fino a 12 anni: da gr. 0,20 a 0,80 pro die (2 volte alla settimana in giorni successivi).

Età oltre 12 anni: da gr. 1,00 a 1,20 pro die (2 volte alla settimana in giorni successivi).

Il Medico di Riparto, a seconda dei casi, tenuto conto delle condizioni ambientali ed individuali, consiglierà la somministrazione giornaliera o quella bisettimanale.

Per la profilassi si adopereranno i discoidi di bicloridrato di chinino contenenti ciascuno gr. 0,20 del farmaco. Per i bambini si potranno eventualmente adoperare i cioccolatini al tannato di chinino contenenti ciascuno gr. 0,12 di chinina pura, pari ad un discoide contenente gr. 0,20 di bicloridrato di chinino.

Quando si debbano somministrare dosi inferiori a gr. 0,20, i discoidi ed i cioccolatini saranno proporzionalmente frazionati.

Profilassi con gli acridinici.
(Italchina, Chemiochina).

La profilassi con gli acridinici deve essere eseguita sempre mediante *somministrazione bisettimanale* in giorni non successivi.

Età fino a 8 anni: da gr. 0,05 a gr. 0,15 pro die (2 volte alla settimana in giorni non successivi).

Età oltre 8 anni: gr. 0,20 pro die (2 volte alla settimana in giorni non successivi).

Si adopereranno a tale scopo le tavolette contenenti ciascuna gr. 0,10 di preparato acridinico. Quando si debbano somministrare dosi inferiori a gr. 0,10, le tavolette saranno proporzionalmente frazionate.

2° — CURA DELLA MALARIA

La cura dell'infezione malarica si pratica con chinacei (discoidi e fiale di bicloridrato di chinino, cioccolatini al tannato di chinino), con preparati acridinici (Italchina, Chemiochina), ed anche con tavolette composte di solfato neutro di chinino, ferro, rabarbaro, anidride arseniosa.

Fermo restando che è affidato al giudizio del medico di scegliere il medicamento di elezione e di stabilire o variare le dosi a seconda dei casi, si dà qui lo schema per la cura della malaria acuta.

A) Cura col chinino.

Età fino a 12 anni, da gr. 0,30 a 1, 20 pro die.
Età oltre 12 anni, da gr. 1,60 a 2,00 pro die.

La dose per adulti è quindi di gr. 2,00 pro die (10 compresse).

Tale dose può essere somministrata divisa in 3 o 4 volte nelle 24 ore. Per i bambini si possono adoperare anche i cioccolatini al tannato di chinino.

La *via di somministrazione* da preferirsi è *quella orale*. Solo quando esistono disturbi gastro intestinali, o si abbia il sospetto che il malato non ottemperi alle prescrizioni fattegli, si ricorrerà alle *iniezioni intramuscolari*, sempre alle dosi indicate.

La cura va praticata come segue:

Malaria primitiva. — A periodi:

giorni 7 di cura alle dosi su esposte. In sette giorni di solito la febbre cessa e scompaiono i parassiti. Qualora persista la febbre e siano presenti i parassiti continuare la cura sino alla loro scomparsa: rare volte è necessario la cura più lunga, al massimo nove giorni;

giorni 8, dalla cessazione del chinino, senza prendere rimedio;
giorni 7 di cura con dose di gr. 1,40-1,60 pro die;
giorni 8 senza prendere rimedio;
giorni 7 di cura con dose di gr. 1,40-1,60 pro die.

Malaria recidiva — Ogni recidiva va curata come la prima infezione ma solamente per il periodo di 7 giorni senza ripetere altri cicli di cura.

Malaria in individui in corso di profilassi — Gr. 0,30-1,00 (per ragazzi), gr. 1,20-1,60 (per adulti) per sette giorni, indi riprendere la profilassi.

Malaria grave (*forme perniciose*) — In queste forme il chinino rimane sempre il farmaco più efficace, ma non si deve ricorrere a dosi eccessive che potrebbero avere anche effetti dannosi. E' sufficiente praticare un'iniezione intramuscolare di gr. 2 di chinino, seguita alla distanza di 12 ore da un'altra iniezione di gr. 1.

Indi continuare con iniezioni di gr. 2-2,50 al giorno.

B) Cura con preparati acridinici.
(Italchina, Chemiochina).

Età fino a 8 anni, da gr. 0,10 a gr. 0,20 pro die.
Età oltre 8 anni, da gr. 0,20 a gr. 0,30 pro die.

I preparati acridinici si somministrano per *via orale* e con il metodo seguente:

Nei soggetti non profilassati — Un sol ciclo di 7 giorni, raramente è necessario di prolungare la cura di qualche altro giorno.

Nei soggetti profilassati — La cura dura cinque giorni, quindi si riprende la profilassi.

Le recidive si curano come le infezioni primarie.

Per la cura delle perniciose, come si è detto, il chinino è più indicato dei preparati acridinici.

Per consolidare la guarigione della malaria e migliorare le condizioni generali degli infermi si potranno usare le tavolette antimalariche (composte di solfato neutro di chinino, ferro, rabarbaro, anidride arseniosa) fornite dall'Amministrazione.

Resta in facoltà del Medico di Riparto di ordinare quegli altri sussidi terapeutici che crederà più opportuni (escluse le specialità).

Nella cura dei malarici il medico deve ben tenere presente che il beneficio della guarigione di un malarico non si arresta alla salvezza di un individuo e alla di lui restituita validità organica, ma ha una estensione molto maggiore in quanto la guarigione stessa rappresenta lo spegnimento di un focolaio di infezione.

La cura dei malarici deve essere quindi controllata dal medico con ogni attenzione e con grande perseveranza adoperando tutti i mezzi di persuasione per convincere agenti e familiari ammalati a praticarla scrupolosamente.

Il malarico deve essere tenuto sotto la sorveglianza del medico fino a quando questi non lo ritenga guarito.

3° — REGISTRAZIONE DEI CASI DI MALARIA

Il Medico di Riparto dovrà redigere in doppio esemplare i certificati di malattia (mod. San. 2), di continuazione (mod. San. 3) e di guarigione (mod. San. 4) relativi ai casi riconosciuti d'infezione malarica, tanto primitivi che recidivi, ed inviarne uno al Capo immediato dell'agente infermo, e l'altro al proprio Ispettorato Sanitario.

Per l'accertamento della diagnosi di malaria e per i successivi controlli necessari per l'indirizzo terapeutico, dovrà anche provvedere a prelevare il sangue degli infermi inviandolo all'Ispettorato Sanitario per l'esame microscopico.

Il Medico di Riparto in località salubre, sull'esemplare del certificato San. 2 destinato all'Ispettorato Sanitario, dovrà indicare il luogo dove a ragione si ritenga che il malato abbia contratto l'infezione, qualora trattasi di caso primitivo.

Il Medico di Riparto dovrà dare avviso telegrafico al proprio Ispettorato di tutti i casi di perniciosa e denunziare all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune, con l'invio del relativo certificato, quelli seguiti da morte.

Le morti per perniciosa dovranno, ove possa nascer dubbio, essere accertate mediante diagnosi anatomica (art. 26 Regol. per l'applicazione delle leggi contro la malaria).

Il Medico di Riparto invierà all'Ispettorato Sanitario entro i primi 5 giorni del mese l'elenco degli agenti che rimasero assenti per malaria nel mese precedente (mod. San. 9 bis.)

Sulla scorta di tali dati gli Ispettorati Sanitari redigeranno per ogni agente ammalatosi di malaria una scheda di censimento (mod. San. 21). Le schede di censimento saranno dagli Ispettorati Sanitari raccolte in ordine alfabetico secondo il cognome degli agenti e tenute al corrente di tutte le ulteriori manifestazioni malariche sofferte dal titolare della scheda.

Oltre a ciò i casi di malaria saranno registrati sul Riassunto mensile della Morbosità e della Mortalità (mod. San. 28).

4° — GESTIONE DEI FARMACI

Scorta dei farmaci. — Il Medico di Riparto riceverà dal competente Ispettorato Sanitario una scorta di chinacei (chinino in discoidi ed eventualmente fiale, cioccolatini al tannato e tavolette antimalariche) e di preparati acridinici (Italchina, Chemiochina).

Come si è detto, il Medico di Riparto dovrà provvedere a distribuire agli agenti la quantità di chinino o di preparato acridinico sufficiente per la profilassi degli agenti stessi e dei loro familiari per una settimana.

Dovrà inoltre consegnare agli infermi la quantità dei farmaci occorrenti per la cura.

In adempimento di quanto prescrive l'art. 19 del Regolamento per l'applicazione delle leggi contro la malaria, il Medico di Riparto consegnerà ai Capi immediati (Capo stazione, Sorvegliante dei Lavori, Capo Deposito, ecc.) compresi nel Riparto, una piccola scorta di chinino da utilizzarsi esclusivamente a scopo di cura per i casi urgenti.

I Capi immediati sono responsabili di detto farmaco direttamente verso il Medico di Riparto che provvederà all'eventuale reintegro delle scorte stesse.

Il Medico di Riparto, qualora debba temporaneamente lasciare il servizio, farà al suo supplente regolare consegna della scorta di farmaci posseduta e dei relativi elenchi di consumo, dovendo la gestione di questi farmaci, per ragione statistica, essere distinta per ogni Riparto.

Distinta dei farmaci consumati. — Nei primi cinque giorni di ogni mese il Medico di Riparto dovrà inviare al competente Ispettorato Sanitario la distinta (mod. San. 15 e San. 15 bis) dei farmaci consumati nel mese precedente.

Se in detto periodo di tempo non ne furono consumati, le distinte saranno del pari inviate, con la indicazione "negativa".

Per i farmaci consumati a scopo di cura le distinte in parola dovranno specificare il nome dell'agente o del familiare, cui furono somministrati, come pure la data della somministrazione; per quelli distribuiti a scopo profilattico basterà l'indicazione numerica delle persone, per cui furono dati, divise in categoria di età, con l'indicazione della qualità e quantità distribuita a ciascuna categoria e la data della distribuzione.

L'Ispettorato Sanitario, ricevute le distinte mod. San. 15 e San. 15 bis dai Medici di Riparto, compilerà mensilmente un rendiconto dei farmaci consumati (mod. San. 22), trasmettendolo all'Ufficio Sanitario Centrale, e terrà al corrente il Registro Statistico della distribuzione dei farmaci antimalarici (mod. San. 25).

Ad impedire le eventuali alterazioni dei farmaci il Medico di Riparto avrà cura di conservarli in luogo asciutto e non esposti direttamente ai raggi solari, come pure di distribuire prima quelli di più antica fabbricazione.

Invierà per la sostituzione all'Ispettorato Sanitario i farmaci avariati.

Circolare N. 24.

Pulizia e disinfezione dei locali e delle latrine delle stazioni.

In conformità del "Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario" (Ordine di Servizio n. 116, pubblicato nel Bollettino Ufficiale F. S. n. 42 - 21 ottobre 1926) *la disinfezione di tutti i locali delle stazioni*, specialmente di quelli frequentati dal pubblico (*sale d'aspetto, atrii, ristoratori, deposito bagagli*, ecc.) deve essere sempre eseguita:

ogni qualvolta nei locali stessi abbia sostato un individuo affetto da malattia infettiva accertata o sospetta;

nei casi speciali nei quali, su conforme parere dell'Ispettorato Sanitario, se ne riconosca la necessità.

Tale disinfezione deve essere praticata dalle squadre di disinfezione nei modi indicati dalle Norme di applicazione del predetto Regolamento e dalle "Istruzioni teorico-pratiche per il servizio delle disinfezioni nelle Ferrovie dello Stato".

Per quel che riguarda la pulizia e la disinfezione periodica delle latrine e dei locali delle stazioni, a parziale modificazione del contenuto della Circolare n. 15 pubblicata sul Bollettino Ufficiale F. S. n. 12 - 19 marzo 1931-IX, si dispone quanto segue:

Le latrine delle Stazioni devono essere disinfettate almeno una volta al giorno, dal personale che provvede alla ordinaria pulizia, nel seguente modo:

Il pavimento, le pareti rivestite di cemento, marmo, maiolica, ecc., tanto delle latrine, che degli orinatoi (esclusi quelli ad olio), le pareti esterne ed interne dei canteri, i sedili, devono essere lavati con latte di cloruro di calce, che si deve preparare di volta in volta, nel quantitativo occorrente per una giornata nella proporzione di un chilogrammo di cloruro di calce in polvere con 5 litri di acqua.

Qualora, a causa di tali lavaggi, le pareti delle latrine e dei canteri acquistino colorito giallognolo troppo marcato, debbono essere ripulite con acqua semplice, stropicciandole mediante granate di stipa o di saggina. Oltre a ciò *le sale d'aspetto, gli atri, i ristoratori, i chioschi* e tutti i *locali aperti al pubblico o frequentati dal personale*, debbono essere puliti almeno una volta al giorno (più volte nelle stazioni a grande traffico), mediante spazzatura da farsi dopo innaffiatura per evitare il sollevamento di polvere. I mobili devono essere spolverati pure giornalmente.

In ogni sala d'aspetto e negli atrii si dovranno trovare sempre delle *sputacchiere* del tipo consueto adottato dalle F. S., in numero adeguato alla ampiezza del locale. Tali sputacchiere dovranno essere collocate in posizione tale che non sia difficile lo sputarvi, quindi mai sotto le tavole od in angoli poco accessibili.

Nella parte inferiore si collocherà calce viva (e non mai segatura di legno) da rinnovarsi ogni otto giorni. Si avrà cura di asportare prontamente dalle sputacchiere tutto quanto vi possa essere stato gettato (pezzi di carta, astucci di sigarette, bucce di frutta, ecc.).

Nelle sale d'aspetto, specialmente nelle stazioni di grande traffico, dovranno essere collocati *cestini o cassette per la raccolta dei rifiuti* (cartacce, bucce di frutta, ecc.) da vuotarsi almeno una volta al giorno.

Le poltrone ed i divani tappezzati con stoffa devono essere muniti di *poggiatesta e copribracciuoli* da lavarsi non appena insudiciati.

Almeno ogni mese la ordinaria pulizia dovrà essere integrata dalla *disinfezione del pavimento,* che dovrà essere bagnato con soluzione di soda comune al 5 % in acqua preferibilmente calda e soffregato con scope dure. Nella stessa occasione gli infissi dovranno essere spolverati e, quando se ne riconosca la necessità, lavati con acqua calda. I mobili saranno sottoposti ad accurata spolveratura con mezzi adatti preferibilmente con aspiratori.

Quando in tal modo non si riuscisse ad eliminare la sporcizia si useranno mezzi più idonei (lavaggio con acqua calda, raschiatura e rilucidatura delle parti in legno e in cuoio, sostituzione delle tappezzerie, imbiancatura delle pareti, riverniciatura degli infissi, ecc.).

Il Capo Stazione vigilerà perchè anche i concessionari dei ristoratori ottemperino alle prescrizioni di cui sopra, riferendo in caso di inosservanza all'Ispettorato Sanitario

Circolare n. 25.

Carri francesi.

Ai carri francesi rimasti in Italia viene barrata con tinta bianca l'attuale marca di proprietà ed il numero di servizio, sostituendovi la marca F. S. Italia, la serie corrispondente dei nostri veicoli ed un nuovo numero di servizio formato da sei cifre, delle quali le prime due sono sempre due zeri, separati dalle altre quattro cifre da un punto.

Queste nuove iscrizioni vengono eseguite in tinta bianca, quanto più possibile verso l'estremità sinistra di ciascuna parete laterale del veicolo e, sotto di esse, viene applicata, sempre in tinta bianca, la scritta "*Escluso dal servizio internazionale*".

A tale uopo, i carri francesi che non siano ancora stati rimarcati come sopra detto, non devono essere per nessun motivo riutilizzati, ma devono essere subito inviati vuoti, per la rimarcatura alla più vicina Officina Rialzo indicata nelle disposizioni emanate in proposito dalla rispettiva Sezione Movimento.

I carri di cui trattasi, anche dopo rimarcati F. S., *non debbono per nessun motivo uscire dal territorio del Regno*. Essi debbono quindi essere utilizzati esclusivamente per trasporti in servizio interno o cumulativo italiano, ed è vietato in modo assoluto di utilizzarli per trasporti diretti all'estero, nonchè per trasporti destinati a Chiasso (anche se effettuati con lettera di vettura in servizio interno), trattandosi di stazione situata in territorio estero.

Nei riguardi delle scritturazioni, i carri stessi debbono essere indicati con la nuova marca F. S. e col nuovo numero di servizio *per intero,* e cioè senza omissione dei due zeri iniziali.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 23-1940 — Allegato all'Ordine di Servizio n. 70.

Deposito bagagli a mano in abbonamento.

A pag. 212 nell'elenco delle stazioni ammesse al rilascio dei Mod. Ci. 266-ter (2ª colonna), fra "Livorno Centrale" e "Macerata" inserire "LUCCA".

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 86.

Giurisdizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano.

(*Vedi O. S. n.* 17-1936 *e n.* 73-1939).

La giurisdizione dei Riparti d'esercizio sottoindicati, dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano, viene stabilita come segue:

N.	RIPARTI		GIURISDIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Milano C.le	Milano	*Omissis.*
2	Milano Smistamento	Id.	Milano Lambrate (i) - Bivio Mella (e); Bivio Bergamo (e) - Treviglio ovest - Bergamo (e); Milano Smistamento; Milano Lambrate (e) - Milano Lambrate scalo Milano Smistamento (e); Pioltello Limito (e) - Milano smistamento (e); Ponte S. Pietro (e) - Bergamo - Rovato (e); Palazzolo (e) - Paratico.
3	Milano Rogoredo	Id.	Milano Lambrate (e - Milano Rogoredo (i); Milano Lambrate (e) - P. Vittoria (i); Milano Smistamento (e) - Doppio bivio Taliedo (i) - Fascio Trecca - Milano Rogoredo (e); Milano P. Vittoria (e) - Bivio Porta Romana (e); Milano Rogoredo (e) - Corsico (e); Milano S. Cristoforo (e) - Milano P. Genova; Raccordo Milano Certosa (e) - Milano S. Cristoforo (e); Milano Lambrate (e) - Piacenza (e).

N.	RIPARTI		GIURISDIZIONE
	Denominazione	Sede	
4	Varesine	Milano	Omissis
5	Valtellina	Id.	
6	Cremona	Id.	Bivio Mella (i) - Bivio Fenilone (e); Brescia (e); Fidenza (e); S. Zeno Folzano - Parma (e); Desenzano sul Garda - Desenzano Porto; Treviglio (e) - Olmeneta (e); Codogno (e) - Mantova (e); Piacenza (e) - Castelvetro (e); Brescia (e) - Brescia Scalo - Bivio Mella.
7	Voghera	Id.	*Omissis.*

Ordine di servizio n. 87.

Circoscrizione dei riparti movimento (Compartimento in Roma).

(*Vedi O. S. n.* 100 *pubblicato nel Boll. Uff. n.* 33 *del* 13 *agosto* 1936-XIV).

A far tempo dal 1° luglio 1940-XVIII il tratto di linea "Ciampino (e) - Velletri (i)" già compreso nella circoscrizione del 1° Riparto Movimento (Roma), passa nella circoscrizione del IV Riparto Movimento (Roma).

Ordine di servizio n. 88.

Servizio doganale. - Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero.

Il Ministro delle Finanze ha comunicato che con provvedimento n. 7003 in data 6 giugno c. a. la Società Anonima Produzione Elettrolitica Francesco Corselli & C., con sede in Palermo, è stata ammessa a ricevere ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati e nuovi di scarto, esteri, per ricavarne lo stagno agli effetti della

applicazione ai materiali medesimi del trattamento previsto dalla voce 278 lettera b) della tariffa doganale.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla Dogana di Palermo.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio n. 14/1937, all'elenco degli stabilimenti metallici autorizzati a ricevere materiali siderurgici esteri, a pagina 56 e seguenti delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 89.

Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria

In conseguenza di alcune modificazioni ed aggiunte apportate alle "Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria riguardanti i trasporti delle cose" di cui l'Ordine di Servizio 41-1939-XVIII, è stato provveduto alla stampa di un foglio di varianti alle Istruzioni stesse, aggiornandole a tutto il 15 giugno c. a.

Di tale foglio viene spedito un congruo numero di esemplari a tutte le Sezioni Movimento, che ne cureranno la distribuzione strettamente necessaria ai dipendenti impianti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Circolare n. 26.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, l'Amministrazione corrisponde a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, i contributi seguenti:

PERSONALE IN GENERE

(Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme. Boll. Uff. n. 39/1925).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere	L.	123
Giacca di stoffa nera, a due petti	»	70
Panciotto	»	14
Giubba di stoffa nera, senza martingala e collo diritto o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato	»	114
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti .	»	39
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina — giubba . .	»	35
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina — calzoni . .	»	24

L. 182

Cappotto { di panno nero a due petti . . . . » 176
Cappotto { di panno marengo con o senza cappuccio . . . . . » 88
Cappotto { di stoffa grigio scuro ad un petto . . . . » 99

Impermeabile gommato nero . . . . » 20

Abito impermeabile per il personale di macchina { giacca . . . . » 10
Abito impermeabile per il personale di macchina { calzoni . . . .

Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927) . . . . » 30

Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1937) . . . . » 25

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 94/1927)

L. 182

Giubba di stoffa grigio ferro { pesante . . . . » 132
Giubba di stoffa grigio ferro { leggera . . . . » 100

Fantaloni di stoffa grigio ferro { pesante . . . . » 72
Fantaloni di stoffa grigio ferro { leggera . . . . » 94

Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro { pesante . . » 68
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro { leggera . . » 369

Cappotto di panno marengo . . . . » 298
Cappottino corto di panno marengo . . . . » 198
Impermeabile gommato, color avana . . . . » 165
Mantellina impermeabile, color avana . . . . » 90
Spolverino di gabardine, color avana . . . . » 26
Berretto tipo autista . . . . » 39
Gambali di cuoio nero . . . . » 10

Guanti di pelle marrone { foderati di lana . . . . » 7
Guanti di pelle marrone { senza fodera . . . .

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(Vedi prospetto C allegato all'O. S. n 111/1928)

L. 77

Giacca di stoffa nera a due petti per Ufficiali . . . . » 20
Panciotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 40
Pantaloni di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 169
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . » 34
Giubba di tela bianca per Ufficiali . . . . » 19
Pantaloni di tela bianca per Ufficiali . . . . » 74
Giubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali . . . . » 43
Pantaloni di stoffa grigio ferro per Sottufficiali . . . . » 133
Cappottino corto di stoffa nera per Sottufficiali . . . . » 19
Giubba di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . . » 15
Pantaloni di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . » 55
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro per marinai . . . » 31
Pantaloni di stoffa grigio-ferro per marinai . . . . » 101
Cappottino corto di panno marengo per marinai . . . . » 17
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai . . . . » 15
Pantaloni di mistone grigio per marinai . . . .

Impermeabile gommato nero		
Maglia di lana color grigio-ferro	L.	99
Maglia di cotone color grigio-chiaro	»	23
	»	6

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEGLI ELETTROTRENI, ELETTROMOTRICI, AUTOMOTRICI E AUTOMOBILI SU ROTAIE

(Decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 111. Boll. Uff. 29/1933)

Giubba di stoffa grigio-ferro	L.	105
Pantaloni corti di stoffa grigio-ferro	»	40
Cappottino corto di panno marengo	»	99
Berretto di stoffa grigio-ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	»	17
Abito impermeabile giacca	»	20
Abito impermeabile calzoni	»	10
Combinazione di mistone grigio di cotone	»	38

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui al RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione prescritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 giugno 1940-XVIII.

Errata-corrige.

Bollettino n. 7 del 16 febbraio 1939-XVII, parte II. Nel comunicato riguardante la graduatoria dei candidati risultati idonei agli esperimenti interni tra operai non di ruolo del Servizio Lavori e Costruzioni per la nomina ad operaio di 1ª classe non di ruolo, a pag. 60, al n. 182 devesi leggere VEZZALI Giovanni e non VEZZOLI Giovanni.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 90.

Trasformazione in stazione della fermata di Ponte Schiavo.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1829 del 10 gennaio 1939-XVII, dal giorno 18 luglio 1940-XVIII la fermata di Ponte Schiavo, della linea Messina-Catania, sarà trasformata in stazione. Di pari data sarà attivato il nuovo fabbricato viaggiatori, ubicato al Km 322 + 381,65, a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari, in sostituzione di quello al Km. 322.373. Detta stazione è dotata di un binario per incroci e precedenze, di marciapiedi e di doppio segnalamento di protezione e di partenza; essa è inserita nel circuito telegrafico omnibus 82650 (5697) e su quello speciale 82727 (5482), nonchè nel circuito del telefono selettivo del Dirigente Centrale.

Nessuna modificazione si dovrà apportare alle distanze tassabili.

Nella parte I della "Prefazione generale all'orario generale di servizio", il nome di Ponte Schiavo dovrà considerarsi scritto in carattere stampato minuscolo anzichè in corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31 *e, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 91.

Istruzione per l'applicazione del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Le norme date con l'Ordine di servizio n. 67, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 22 del corrente anno, devono osservarsi non solo nel caso di spandimento o sgocciolatura di piombo tetraetile puro, ma anche nel caso di miscela con solventi organici, che comunemente viene chiamata col nome di Etil-fluido o Fluido-etile.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31 *e* 32.

Ordine di servizio n. 92.

Foglio di carico degli automezzi mod. M. 225.

In conseguenza dell'istituzione dei servizi camionistici per il trasporto del collettame a P. V. e G. V. O. su strada ordinaria, si è disposto per la stampa di apposito foglio di carico *(mod. M. 225)*, che dovrà essere emesso dalle stazioni a scorta degli automezzi per le registrazioni delle operazioni di carico e scarico e per seguire l'andamento della corsa dell'autoveicolo.

Il nuovo modulo M. 225, che avrà lo stesso formato dei moduli M. 217 in uso per i carri misti (cm. 38 × 27), sarà stampato su carta sottile, in modo che se ne possano compilare a decalco le prescritte quattro copie occorrenti nella stazione d'origine.

Questa dovrà conservare in atti una copia del mod. M. 225 e dare al personale de l'automezzo le altre 3 copie da servire una per l'Impresa e due per la stazione terminale di corsa, la quale ne verserà una nei modi d'uso e ne conserverà altra quale registrazione in arrivo.

Il modulo di cui trattasi verrà distribuito alle Sezioni Movimento interessate direttamente dal Servizio Movimento, al quale dovranno pertanto essere rivolte le relative richieste.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5. 6 *e* 15.

Errata-corrige

Ordine di Servizio n. 70 – *Deposito bagagli a mano in abbonamento.* "Bollettino Ufficiale" n. 23/1940-XVIII.

A pag. 210, dopo il 4° capoverso, aggiungere:

"E' consentito inoltre che il viaggiatore in possesso di un abbonamento di data posteriore a quella in cui ha effettuato il deposito, possa sanare, con gli scontrini mod. Ci 266-ter, il periodo di deposito che va dal giorno dell'acquisto dell'abbonamento a quello del ritiro del collo; e che un abbonato, il cui libretto scade alle ore 24 del giorno in cui ha effettuato il deposito, possa servirsi dei residuali scontrini del libretto stesso, quando ritiri i colli non oltre 24 ore dopo l'avvenuto deposito".

Il Direttore Generale

VELANI

Appendice n. 5 all'Ordine Generale n. 1-1934.

Indennità di malaria.

1. — In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, ed in conseguenza della revoca della dichiarazione di zona malarica per i territori di alcuni Comuni del Regno, le linee:

Novara-Varallo (7)
Novara-Domodossola (8)
Pescara-Sulmona (51)

nonchè i tratti compresi fra le progressive chilometriche:

102+247 — 114+133	della	linea	Torino-Rho (2)
65+518 — 73+266	»	»	Alessandria-Novara-Arona (9)
39+191 — 47+859	»	»	Modena-Verona (40)
350+664 — 354+349	»	»	Pescara C.-Foggia-Bari-Otranto (50

debbono essere depennati dall'allegato *A* all'Ordine Generale n. 1/1934 perchè ubicati in territorio salubre.

Puri ubicati in territorio salubre sono alcuni altri tratti delle linee:

Torino-Rho (2)	compresi fra le progressive	Km.	79+082 —	96+320
Vercelli-Mortara-Casa Carbonara (5)	»	»	0+000 —	24+832
Alessandria-Novara-Arona (9)	»	»	16+400 —	62+564
Modena-Verona (40)	»	»	52+709 —	80+572
Montepescali-Asciano (47)	»	»	199+601 —	252+997
Pescara C.-Foggia-Bari-Otranto (50)	»	»	395+690 —	421+662
Sibari-Cosenza (106)	»	»	61+133 —	68+765

per cui le rispettive delimitazioni malariche stabilite dal suddetto Ordine Generale, restano modificate come dall'unito allegato.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati con Decreto Ministeriale n. 38 in data 3 luglio 1940-XVIII — è assegnata la decorrenza 1° giugno c. a. agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

2. — In seguito alla soppressione del tratto della linea Roma-Albano (65), compreso fra Roma Mandrione ed il Km. 15+617 (O. S. n. 151/1939) il tratto fra i Km. 8+727 e 14+198 della linea stessa, va depennato dall'allegato *A* all'Ordine Generale n. 1/1934.

Con l'attivazione poi della linea indipendente merci Roma Tiburtina-Roma Littorio-Settebagni (O. S. n. 129/1939) la classificazione malarica di detto tratto è quella risultante dall'unito allegato *A*.

Ciò a far tempo dalla data dei rispettivi provvedimenti agli effetti del citato art. 30 delle D.C.A.

ALLEGATO *A* all'appendice n. 5 dell'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII

Elenco delle modificazioni da apportarsi alle delimitazioni delle località malariche di cui all'Allegato A all'Ordine Generale N. 1-1934.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro	Km.	STAZIONI E FERMATE	Case cantoniere		
					dalla	alla	
Torino-Rho. . . . . — 2 —	79 + 082	85 + 108	6 + 026	Borgo Vercelli	79+284	84+836	*lieve*
Vercelli - Mortara - Cava Carbonara. — 5 —	0 + 000	1 + 944	1 + 944	—	0+102	1+503	*lieve*
	5 + 568	6 + 167	0 + 609	—	—	—	*lieve*
	7 + 135	24 + 832	17 + 697	Palestro-Robbio-Nicorvo . .	7+852	23+653	*lieve*
Alessandria-Novara-Arona — 9 —	16 + 400	46 + 493	30 + 093	Torreberetti - Sartirana - Valle-Olevano-Mortara-Albonese.	16+425	46+139	*lieve*
Modena-Verona . . . — 40 —	68 + 099	80 + 572	12 + 473	Roberbella-Mozzecane . . .	69+032	79+024	*lieve*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme dal chilometro	Progressive chilometriche estreme al chilometro	Lunghezza dei tratti Km.	Fabbricati compresi nelle zone malariche: STAZIONI E FERMATE	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	Classificazione delle zone malariche
Montepescali-Asciano . — 47 —	199+601	233+728	34+127	**Montepescali-Sticciano - Roccastrada-Civitella Paganico - Monte Antico.**	201+092	233+612	*lieve*
Pescara C.-Foggia . . .	395+690	400+184	4+494	Casalbordino	398+170	398+556	*lieve*
Bari-Otranto . . . . . — 50 —	417+497	421+662	4+165	S. Salvo	417+660	420+926	*lieve*
Sibari-Cosenza. . . . — 106 —	61+133	66+494	5+361	Castiglione Cosentino	62+044	66+321	*lieve*
Nuove linee							
Roma-Tiburtina - Roma-Littorio-Settebagni. — 55 bis —	9+650	16+700	7+050	Roma Littorio	—	—	*lieve*

Ordine di servizio n. 93.

Modificazioni alla giurisdizione dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Bologna.

A partire dal 15 agosto 1940-XVIII il quadro della *"Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Bologna"*, compreso nell'Ordine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente:

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE BOLOGNA
Giurisdizione e sede dei Riparti Materiale e Trazione

	1	2	3	4	5
Riparti del Compartimento	1° Rip. Bologna (Dep. loc. Bologna)	Bologna	Modena Parma (xx) FORNOVO Fidenza Piacenza (xx)	Piacenza	Bologna - Piacenza; Parma - FORNOVO; Fidenza - FORNOVO; Fidenza - Salsomaggiore; Bologna - Bivio Battiferro; Bologna - PRATO (e); Bologna - Porretta Terme (e); Bologna - Rimini (e).
	2° Rip. Bologna (Sez. Mater. e Traz.) Bologna	Rimini Mantova	Legnago Ostiglia Chioggia Monselice Rovigo Ferrara Ravenna Castel Bolognese Faenza	Bologna C.le Bologna S.to Faenza	Bologna (e) - VERONA (e); Modena (e) - VERONA (e); Mantova - Monselice; Ostiglia - GRISIGNANO DI ZOCCO (e); Legnago - Rovigo; Dossobuono - Cerea; Rimini - Ferrara; Rovigo - Chioggia; Lavezzola - Lugo; Ravenna - C. Bolognese; Russi - Faenza; Lugo - Granarolo; Bologna - Bivio Battiferro (e) - PADOVA (e).
(X) Riparti di altri Compartimenti	Rip. Firenze (Dep. loc. Firenze)				PISTOIA - Porretta Terme.

NOTE — (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in MAIUSCOLO appartengono ad altri Compartimenti. (x) Sono elencati nella colonna dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª.

Le rimesse contrassegnate con (xx) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di macchinista distributore.

Ordine di servizio n. 94.

Istituzione di un corrispettivo ferroviario-doganale supplementare.

Per il parziale ricupero delle spese causate da prestazioni straordinarie ferroviario-doganali in dipendenza delle particolari condizioni dei traffici in alcune stazioni di confine, ed in conformità della facoltà conferita all'Amministrazione ferroviaria dal disposto dell'articolo 6, comma *d)*, alinea 3°, del R. D. L. 25/1/1940-XVIII, relativo alle nuove condizioni e tariffe, viene istituito un apposito corrispettivo ferroviario-doganale supplementare di lire 0,50, per ogni spedizione del peso fino a Kg. 2.000 e di lire una per ciascuna spedizione di peso superiore. Tale corrispettivo dovrà applicarsi a partire dal primo agosto p. v. e fino a nuovo avviso, a tutti i trasporti da e per l'estero, in servizio diretto o ricarteggiato, interessanti comunque quelle stazioni di confine che saranno di volta in volta indicate, in aggiunta ai normali corrispettivi previsti dal fascicolo "Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie", o da altre disposizioni di tariffa (es. tariffe adriatiche) ed a cura di chi applica i corrispettivi stessi.

Si dispone pertanto che a partire dalla data suddetta, in considerazione delle condizioni attuali del traffico, il corrispettivo supplementare di cui trattasi sia applicato come sopra detto a tutti i summenzionati trasporti interessanti i transiti di Brennero, Fortezza, Tarvisio, Pontebba, Postumia e Prestrane Mattegna. Per i trasporti in servizio adriatico, il detto corrispettivo supplementare sarà da applicarsi, fino a nuovo avviso, a cura delle stazioni italiane interessate (mittenti, se trattasi di trasporti provenienti dal mare; destinatarie, se trattasi di trasporti provenienti dal retroterra), in aggiunta alle spese confinali globali (forfaits) previste dalle apposite tabelle inserite nelle rispettive tariffe, servendosi di apposito timbro, con la dicitura: "corrispettivo supplementare", da far seguire, sulla lettera di vettura, immediatamente dopo l'esposizione del forfait.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 95.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive. - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria - gruppo 2 *a*) dell'Allegato 7 alle Consizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

Pentramite 1
Pentramite 2

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte alla pag. 328 dell'"Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 96.

Apertura della fermata Ponte della Venturina.

A partire dal 25 luglio 1940-XVIII sarà attivata la nuova fermata di Ponte della Venturina sulla linea Bologna-Pistoia, fra le stazioni di Porretta Terme e Molino del Pallone, ubicata al Km. 69+889,10.

Contemporaneamente cesserà di funzionare l'attuale fermata di Ponte della Venturina, con tutti i suoi impianti e servizi, ubicata al Km. 70+703.

La nuova fermata, che sarà presenziata da assuntore, è dotata dei seguenti impianti:

— di un fabbricatino a solo piano terreno a tre assi composto di tre locali: uno intermedio per l'atrio di accesso e gli altri due per l'assuntore e per il Magazzino Merci;

— di un marciapiedi della lunghezza utile di ml. 80, situato dalla stessa parte del fabbricatino anzidetto;

— di un fabbricatino cessi isolato, situato pure dalla stessa parte;

— di comunicazioni telefoniche con le stazioni attigue.

La fermata stessa è servita dal solo binario di corsa, in ascesa del 25 per mille lato Porretta, e non è protetta da segnali.

Alla nuova fermata restano assegnate le stesse abilitazioni dell'attuale fermata di Ponte della Venturina e vi saranno da quest'ultima trasferiti tutti i servizi inerenti alla circolazione dei treni ed ai trasporti (viaggiatori e bagagli).

Nessuna modificazione verrà per ora apportata alle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei biglietti e dei bagagli.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Circolare n. 27.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili.

A seguito della circolare n. 19 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1939-XVII), si avverte che, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-*bis*) per le forniture dirette o indirette sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio verde, confezionata	L.	415
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati	»	145
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati	»	155
Cappotto di servizio, confezionato	»	560
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . .	»	795
Impermeabile	»	200
Oggetti accessori, a corpo	»	500

MARESCIALLI

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	405
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	135
Cappotto di servizio, confezionato	»	550
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . .	»	795
Impermeabile gommato	»	200
Oggetti accessori, a corpo	»	450

PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA

Giubba di panno peciale grigio verde, confezionata	L.	291
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	153
Sahariana di tessuto spigato	»	104
Cappotto di panno, confezionato	»	551
Impermeabile gommato	»	200
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	»	53
Copricapo per uniforme estiva	»	30
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	50
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	55
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	58
Borsa di pelle nera	»	120
Guanti di pelle	»	13
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio verde, confezionata	L.	217
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati	»	112
Sahariana di tessuto spigato	»	99
Cappotto di panno, confezionato	»	520
Impermeabile gommato	»	200
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno, per truppa, senza fregio	»	30
Copricapo per uniforme estiva	»	30
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	50
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	55
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	48
Borsa di pelle nera	»	120
Guanti di pelle	»	13
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	49,00
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	6,05

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	59,00
	in congedo	»	23,75
Marescialli	in servizio	»	54,00
	in congedo	»	14,65
Primi Capi Squadra e Capi Squadra	in servizio	»	37,80
	in congedo	»	14,85
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	28,80
	in congedo	»	12,35

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Agli effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli agenti appartenenti alla M. F. della categoria "in congedo" che siano stati comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 10 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia.

Ordine di servizio n. 97.

Licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.

Con riferimento agli O. S. N. 101 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 31 del 3 agosto 1939-XVII), N. 62 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 20 del 16 maggio 1940-XVIII) e N. 84 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 27 del 4 luglio 1940-XVIII), a partire dal 12 agosto p. v. il sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando sarà esteso in via definitiva a tutte le linee dei Compartimenti di Roma, Napoli, Bari e Reggio C.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55 *e* 57 *dei Compartimenti di Ancona - Roma - Napoli - Bari - Reggio Calabria.*

Ordine di servizio n. 98.

Trasporti in conto corrente dell'Azienda Generale Italiana Petroli - Attività Industriale Petroli Albania (A.I.P.A.)

In dipendenza della Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 580, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 26/1940, dal 1° luglio 1940 la Gestione speciale autonoma per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania (A.I.P.A.), già affidata alle Ferrovie dello Stato, viene trasferita all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'Ordine di Servizio n. 255 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51/1933, sulle lettere di vettura dovrà figurare quale mittente o destinataria l'"Azienda Generale Italiana Petroli" (A.G.I.P.) - Attività Industriale Petroli Albania (A.I.P.A.).

Le richieste Modello 1 — da allegarsi ai documenti di trasporto — dovranno essere rilasciate dall'Azienda suddetta o dai dipendenti uffici autorizzati ed intestate come sopra.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 99.

Apertura all'esercizio della fermata di « Nugola Berte ».

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 4 agosto 1940-XVIII verrà aperta all'esercizio la fermata di « NUGOLA BERTE », ubicata al Km. 320 + 612 della linea Colle Salvetti-Livorno fra la stazione di Colle Salvetti e la fermata di Guasticce, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 3 + 148 e Km. 3 + 454,50.

Detta fermata è dotata di un marciapiedi e di un ricovero per i viaggiatori costituito da una garetta in muratura.

La fermata stessa, non presenziata, sarà servita solo da treni effettuati con automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto c) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935-XIII. Essa dipenderà dal 2° Reparto Commerciale e del Traffico di Pisa e del 6° Reparto Movimento di Livorno

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 99 — 1940-XVIII.

PARTE II.

Tavole polimetriche N. 86-A e 86-B (linea Pisa-Roma e diramazioni per Volterra, Piombino, Fiumicino Porto Canale).

Stazione		Km.
Pisa Centrale e Pisa San Rossore		
Tombolo	Km.	19
Bivio Calambrone	»	17
Livorno S. Marco	»	11
Livorno Porto Vecchio e Porto Nuovo	»	14
Livorno Centrale	»	15
Ardenza	»	14
Antignano	»	18
Quercianella Sonnino	»	21
Castiglioncello	»	27
Rosignano	»	34
Stagno	»	37
Guasticce	»	8
Nugola Berte	»	4
Vicarello	»	—
Colle Salvetti	»	6
Fauglia Lorenzana	»	4
	»	9

Stazione		Km.
Orciano	Km.	16
Santa Luce	»	23
Castellina Marittima	»	27
Vada	»	34
Cecina	»	40
Riparbella	»	48
Casino di Terra	»	56
Ponte Ginori	»	63
Saline di Volterra Pomarance	»	69
Volterra	»	86
Bibbona Casale	»	45
Bolgheri	»	47
Castagneto Carducci Donaratico	»	56
S. Vincenzo	»	64
Campiglia Marittima	»	74
Populonia	»	79
Portovecchio di Piombino	»	87

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nugola Berte ●	IV	86-A 86-B	Livorno-Colle Salvetti	Firenze	Livorno	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				RUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Nugola Berte ●	IV	184	304	300	295	293	233	307	336	298	338	184	231	43	19	679	321	493	592	626	826	869	1043
PARTE IV																							
Nugola Berte ●	IV	184	304	300	295	293	233	307	336	298	338	184	231	43	19	679	321	493	592	609	808	851	1004
		117	207.117	207.117	200.148 117	40.207 117	207.117	23.274 117	274.117	256.274 117	110.117	118.117	274.117	117	—	6.69 72.117	—	135	69.72 117	241	101.241 135	18.241 135	241

Piombino	Km.	88	Civitavecchia Marittima	Km.	243
Vignale Riotorto	»	83	S. Marinella	»	249
Follonica	»	92	Borgata XXVIII Ottobre	»	258
Scarlino	»	98	S. Severa	»	259
Gavorrano	»	106	Furbara	»	264
Giuncarico	»	115	Cerveteri Ladispoli	»	271
Montepescali	»	122	Palo Cerveteri	»	273
Grosseto	»	133	Palidoro	»	280
Rispescia	»	141	Maccarese Fregene	»	287
Alberese	»	148	Ponte Galeria	»	299
Talamone	»	157	Porto	»	307
Albinia	»	165	Fiumicino	»	309
Orbetello	»	171	Fiumicino Porto Canale	»	310
Capalbio	»	184	Magliana	»	307
Chiarone	»	190	Roma Trastevere	»	314
Montalto di Castro	»	205	Roma Ostiense	»	314
Tarquinia	»	221	Roma Tuscolana	»	317
Civitavecchia	»	241	Roma Termini	»	321

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 99 — 1940-XVIII.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli uffici di controllo, linea Livorno-Colle Salvetti e Pisa-Roma, fra le stazioni di Guasticce e Vicarello, si dovrà inserire «Nugola Berte» e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento precedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Pisa-Roma e diramazioni per Volterra, Piombino, Fiumicino Porto Canale la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni, la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Colle Salvetti, Km. 23 a quella indicata per Santa Luce, Km. 321 a quella indicata per Roma Termini e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Nugola Berte con il numero della pagina ed numero progressivo.

Prefazione Generale all'orario generale di servizio
(edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 17, fra i nomi di Nucetto e Nus, inserire, in carattere corsivo:

Nugola Berte . . . . LB|F|86| »

Ordine di servizio n. 100.

Apertura all'esercizio della nuova fermata impresenziata di “ Matinella ”.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, a decorrere dal giorno 4 agosto 1940-XVIII sarà aperta all'esercizio la fermata di «MATINELLA» al Km. 39 + 383 della linea Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Gioia del Colle, fra le stazioni di Venosa Maschito e Palazzo S. Gervasio, dalle quali dista rispettivamente Km. 6 + 183 e Km. 7 + 557.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita da treni effettuati da automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto (C) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935-XIII.

Essa dipenderà dal 2° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico in Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 100 — 1940-XVIII.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche (edizione 1940-XVIII).

PARTE II.

Tavola polimetrica 119 (*Linea Rocchetta S. A. Lacedonia-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta*).

Rocchetta S. A. Lacedonia	Km. 40	Canne	Km. 68
S. Nicola di Melfi	» 28	Canne Scavi ●	» 71
Rapolla Lavello	» 17	**Monte** Altino ●	» 76
Venosa Moschito	» 7	Barletta	» 83
Matinella ●	» —	Barletta Marittima	» 87
Palazzo S. Gervasio Montemilone	» 8	Garagnone ●	» 29
Spinazzola	» 17	Poggiorsimi Gravina	» 36
Spinazzola Città ●	» 19	Gravina	» 54
Acquatetta ●	» 30	Altamura	» 65
Minervino Murge	» 40	Casale d'Altamura	» 75
Cefalicchio ●	» 51	Santeramo	» 86
Canosa di Puglia	» 48	Gioia del Colle	» 100

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Dele-gazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Matinella ⊗	V	119	Rochetta S.A.L. Gioia del colle	Bari	Bari	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Matinella ●	V	911	836	832	826	824	764	706	735	731	737	617	630	747	750	90	452	332	177	203	206	162	616
PARTE IV																							
Matinella ●	V	911	836	832	826	824	764	706	735	731	737	617	630	747	750	90	443	332	177	203	206	162	594
		105.115 6.73	23.73 133	40.23 73.133	115.23 73.133	40.6 73.133	23.73 133	71 126 73.133	126.73 133	256.23 73.133	110.126 73.133	73.133	126.73 133	72.69 73.133	72.69 73	133	258.157 52.133	114.73 133	73.133	124.133	161.77	77	218.161 77

BOI

Nei
zioni e ne
Nell
di Venos
NELLA
come ap
trica N.
sente o
nella d
Maschi
gliend
L
nella
tuna.
gress

Gal

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 100 — 1940-XVIII.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Rocchetta S. A. Lacedonia-Gioia del Colle, fra i nomi di Venosa Maschito e Palazzo S. Gervasio Montemilone, inserire « MATINELLA » e di contro esporre la distanza e i relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 119, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Matinella dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Venosa Maschito, Km. 7 a quella indicata per Palazzo S. Gervasio Montemilone, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico del prontuario suddetta, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Matinella », con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio
(edizione febbraio 1936-XIV).

PARTE I.

A pagina 16, fra i nomi di Matelica e Matrice Montagano S. Giovanni in Galdo, inserire, in carattere corsivo:

« Martinella . . . . LB|Br|135| »

Ordine di servizio n. 101.

Istituzione della fermata di « Boccia al Mauro ».

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 4 agosto 1940 verrà aperta all'esercizio la Fermata di « Boccia al Mauro », nella Frazione « Scocozza » del Comune di Terzigno, al Km. 24+549 della linea Caserta-Castellammare di Stabia-Gragnano, fra le stazioni di Terzigno e Torre Annunziata Boscoreale, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 2+ +138 e Km. 2+650.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'ordine di servizio 105/1932/X e nel punto C) dell'ordine di servizio n. 158/1935/XIII.

La Fermata in parola dipenderà dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Napoli e dal 2° Riparto Movimento di Napoli.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 15 della parte 1ª del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, (Ed. 1940/XVIII) fra le stazioni di Bivona e Bogliasco, dovrà essere inserito il nome di « Boccia al Mauro » con le seguenti indicazioni: Boccia al Mauro ● / V: 109 / Caserta - Castellammare - Gragnano / Napoli / Napoli / (4) B (4)

Nella Parte II del Prontuario suddetto a pag. 80, tavola polimetrica 109, fra le stazioni di Terzigno e di Torre A.ta - Boscoreale, si dovrà inserire il nome di « Boccia al Mauro » seguito dal segno ●, con le seguenti distanze:

Stazione		Km.
Caserta	Km.	37
Maddaloni Inf.	»	31
Cancello	»	25
Marigliano	»	17
Ottaviano	»	8
S. Giuseppe Ves.	»	6
Terzigno	»	3
Boccia al Mauro ●	»	—
Torre A.ta Boscoreale	»	3
Torre A.ta Centrale	Km.	7
Torre A.ta Marittima locale	»	8
Torre A.ta Marittima	»	9
Castellammare Cantieri	»	10
Castellammare Industriale	»	11
Castellammare di Stabia	»	13
Castellammare St. Maritt.	»	17
Gragnano	»	18

Nella parte IV del ripetuto Prontuario, fra i nomi di Bivio d'Aurisina e Bogliasco, dovrà essere inserito il nome di « Boccia al Mauro », con le indicazioni riportate nell'Allegato al presente O. di S.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le stazioni e gli Uffici del Controllo, fra le stazioni di Terzigno e di Torre A.ta

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1940).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Boccia al Mauro ⊛	V	751	871	867	862	860	800	765	794	790	796	676	689	610	586	198	253	258	268	59	258	301	476
PARTE IV																							
Boccia al Mauro ⊛	V	745	865	861	856	854	794	765	794	771	796	657	689	604	580	198	244	258	268	59	258	301	454
		241.34 198.167	207.34 207.167	207.34 207.167	207.34 207.167	207.34 207.167	207.34 207.167	126.45 80.34	126.45 80.34	275.34 275.167	110.45 80.34	275.34 275.167	126.45 80.34	198.34 198.167	198.34 198.167	19.59 103	241.34 241.167	80.34	13.59	—	—	18	18

Boscoreale, si dovrà inserire il nome di « Boccia al Mauro » e, di contro, esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Caserta-Castellammare di Stabia-Gragnano la distanza dovrà esser rilevata dal prospetto di cui sopra, per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà esser formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Terzigno e Km. 7 a quella indicata per Torre A.ta C.le e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di « Boccia al Mauro » con a fianco la indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Nella prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV) - Parte 1ª, a pag. 12, fra i nomi di Bivona e di Bogliasco inserire in carattere corsivo: « Boccia al Mauro » / L R / N / 124.

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Ordine di servizio n. 102.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Termoli-Foggia della linea Bologna-Lecce.

Dalle ore 12 del 25 luglio 1940-XVIII sul tratto Termoli-Foggia della linea Bologna-Lecce, è stato attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Direzione Centrale » di cui l'Ordine di servizio n. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato nel F. V. della stazione di Foggia, costituirà la Prima Sezione dei Dirigenti Centrali di Foggia, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponderà con gli impianti seguenti:

Termoli
Campomarino
Chieuti Serracapriola
Ripalta
Lesina
Poggio Imperiale
Apricena
S. Severo
Rignano Garganico
Arpi
Foggia - Dirigenti Movimento
» Succursale Nord
» Dirigente Unico Cervaro-Avigliano
» Capo I Riparto Movimento (Ascolto)
» Capo Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Dirigente Centrale Benevento 2ª Sezione.

Con il sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite « Disposizioni per il servizio con D. C. » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo del Capo 1° Riparto Movimento.

La sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo 1° Riparto Movimento di Foggia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 *dei Compartimenti di Ancona e Bari.*

Circolare n. 29.

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare N. 18/1938-XVIII, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1° agosto 1940-XVIII in poi.

Circolare n. 30.

32ª Appendice all'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-XVIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privat,i inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° luglio c. a.

I. – Alla pagina 8:

a) *aggiungere la nuova serie Pz assegnata a carri per trasporto artiglieria.*

II – Al Quadro A:

aggiungere le seguenti Ditte e la serie in cui sono compresi i numeri di servizio assegnati ai loro carri:

Accatino Luigi e Figlio - Novara - dal 971000 al 971199.

Casa Vinicola Cav. Alcide Ciucci e C. Soc. Anon. - Roma Piazzale Maresciallo Giardino, 1, dal 911800 al 911999.

Industria Nazionale Alluminio (I.N.A.) (I.N.A.) - Milano - Via Principe Umberto, 18, dal 936800 al 936999.

F.I.A.T. Soc. Anon. - Torino - Via Cigna, 115, dal 945500 al 945649.

Soc. Acc. Industria Catrami e Affini - Padova - Via Trieste, 50, dal 996200 al 996499.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte*:

Scotti Oris *da* Genova, Via Lorenzo Pareto 6, *a* Torino Via Lessona 6.

A. e C. Forghieri Carpi *da* Corso Fanti 6, *a* Via Giordano Bruno 33.

III – Ai Quadri A e B:

a) *assegnare alla Ditta* Romolo Buccellato di Vittoria la serie 952800 a 952999 in luogo della serie 950650 a 950799 che viene occupata dalla Ditta Francesco Nagel di Ludovico di Firenze.

b) *cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.*:

Casinghini Giovanni - Milano.

Crosta Cesare - Robbio Lomellina.

Dell'Acqua Giuseppe e Figlio - Legnano.

Leporati Luigi - Biella.

« L'Appula » Soc. per l'Industria Chimica Italiana - Milano.

Martini e Rossi - Torino.

R.O.S.A. Raffineria Olii Soc. An. Lucca (S. Concordio).

S.A.V.O. Soc. Anon. Vagoni Odino - Genova.

IV – Al Quadro B:

a) *di fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 911800 al 911999 Casa Vinicola Cav. Alcide Ciucci e C. S. A. - Roma;

dal 936800 al 936999 Industria Nazionale Alluminio (I. N. A.) Milano;

dal 971000 al 971199 Accatino Luigi e Figlio - Milano;

b) *modificare la ragione sociale delle Ditte*:

da Soc. Anon. Lubrificanti Ernesto Reinach - Milano;
a Soc. Anon. Oleiblitz Lubrificanti - Milano;

da Soc. Italiana Spiriti di Seconda Categoria - Milano
a Soc. Italiana Spiriti - Milano.

Circolare N. 31.

Distribuzione biglietti facoltativi a mezzo di macchine stampatrici.

Quanto prima sarà posta in funzione presso la stazione di Milano Centrale una macchina per la stampa automatica di biglietti facoltativi.

Detti biglietti, di cui si riproduce il fac-simile, verranno stampati su carta di colore giallo chiaro e potranno rilasciarsi per qualsiasi specie di

viaggio individuale o collettivo, sia a tariffa ordinaria che a tariffa ridotta, tanto di corsa semplice quanto di andata e ritorno.

Nello spazio non stampato che appare sul fac-simile sarà indicata, a mano, la destinazione, la via da percorrere e se trattasi di viaggio di corsa semplice oppure di andata e ritorno. Negli spazi appositi saranno indicati i giorni di validità, il numero delle fermate intermedie e la specie della concessione.

I numeri a stampa che risultano su due righe del biglietto indicano: il

prezzo, il quantitativo dei viaggiatori, la destinazione (numero convenzionale risultante da apposito elenco per uso della stazione di Milano e del Controllo Viaggiatori), la specie del biglietto (sigle convenzionali), la classe, il numero della macchina che lo ha stampato, la data ed il numero progressivo del biglietto.

Il rilascio dei biglietti in parola è in un primo tempo limitato per le stazioni delle F. S., con esclusione quindi del servizio cumulativo.

Tutte le indicazioni accessorie eventualmente occorrenti: obbligo di permanenza minima, bollo del Comitato, vidimazioni, nome e cognome dei viaggiatori, ecc.; dovranno essere apposte a tergo del biglietto.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Il Direttore Generale:

VELANI

Ordine di servizio n. 103.

Trasporti militari durante il periodo di guerra.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero della Guerra a partire dal 10 luglio c. a. verranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento trasporti militari (persone e cose) per l'eseguimento dei trasporti militari in caso di guerra.

Si riportano qui appresso le norme integrative concordate col citato Ministero.

Poichè in un primo tempo non sarà applicato, in corrispettivo complessivo dei trasporti militari, il compenso per treno-chilometro di cui al citato Regolamento ne deriva che anche i trasporti "sotto scorta militare" dovranno essere provvisoriamente sottoposti a tassazione in sede di controllo.

E' quindi indispensabile che i documenti previsti per tal genere di trasporti siano raccolti e trasmessi con cura ai Controlli competenti.

Per quanto riguarda i trasporti di persone nulla è mutato in confronto alle modalità attualmente vigenti ad eccezione dei viaggi compiuti per motivi di servizio, pei quali viaggi si dovranno osservare le norme integrative.

In proposito si fa viva raccomandazione perchè siano eseguiti frequenti e diligenti controlli sui viaggi compiuti dai militari isolati. Il personale di controlleria dovrà procedere alle regolarizzazioni e riferire le irregolarità rilevate in conformità di quanto è specificato nelle norme.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

NORME PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI MILITARI SULLE F. S. DURANTE IL PERIODO DI GUERRA

CAPO I.

Generalità.

Con la presente pubblicazione vengono riassunte ed integrate le disposizioni particolari da osservarsi durante il periodo di guerra contenute nel Capo VI del "Regolamento per i trasporti militari - persone - (edizione 1° gennaio 1939-XVII)", nonchè nel Capo IV del "Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato - parte II - trasporti di cose (edizione 15/5/1934-XII).

Durante il periodo di guerra i viaggi dei militari e i trasporti di cose, vanno disciplinati dalle disposizioni particolari seguenti, le quali sono anche applicabili ai personali ed alle cose (inerenti alla mobilitazione) del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Croce Rossa Italiana, della Croce Azzurra

e ai volontari riconosciuti, nonchè a tutti gli altri assimilati ed aggregati al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R. Guardia di Finanza, alla M.V.S.N. e sue specialità.

Le presenti disposizioni sono da applicare dal 10 luglio corrente fino alla data della cessazione dello stato di guerra fissato nel relativo decreto o, in mancanza, fino a quando venga dato dalle autorità militari o dal Governo apposito avviso del ritorno allo stato normale.

Capo II.

Trasporti di persone

§ 1. — Durante il periodo accennato nel capo I, i viaggi delle persone indicate nel capo stesso si distinguono:

1) *Trasporti di persone a spese dello Stato, senza pagamento immediato:*
   - *a*) Trasporti collettivi con treni straordinari;
   - *b*) Trasporti collettivi a veicolo completo con treni ordinari;
   - *c*) Trasporti isolati con treni ordinari;
   - *d*) Trasporti isolati da effettuarsi in conto corrente.

2) *Trasporti di persone per conto particolare.*

§ 2. — I trasporti di cui al punto 1) comma *a*) e *b*) del § 1, si effettuano su presentazione alle stazioni di partenza da parte delle autorità militari di un documento contenente la indicazione del percorso e del numero dei veicoli di cui si richiede sia composto il treno straordinario o che si richiede siano accodati ad un treno ordinario.

§ 3. — I trasporti di cui al punto 1) comma *c*) del § 1, si effettuano su presentazione alle biglietterie delle stazioni di partenza per l'applicazione del bollo a data sia per il viaggio di andata che di ritorno di un documento (preferibilmente certificato o foglio di viaggio) rilasciato dalle autorità militari o comunali, da cui risultino le generalità del viaggiatore, l'itinerario da seguire e la dichiarazione che il viaggio ha luogo per servizio.

Il Ministero della Guerra ha dato disposizioni perchè il documento di cui sopra sia munito di un numero d'ordine progressivo e perchè alla fine di ogni mese le autorità militari che rilasciano documenti del genere trasmettano al Ministero stesso uno stralcio del registro di emissione.

I richiamati, nel viaggio per recarsi al rispettivo centro di presentazione, esibiranno il foglio di viaggio o la cartolina precetto o il foglio di congedo o il libretto personale di riconoscimento o qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'autorità militare o comunale.

§ 4. — I trasporti di cui al punto 1) comma *d*) del § 1, si riferiscono ai viaggi effettuati dai militari isolati per licenza ordinaria, per gravi motivi di famiglia, per esami, per lavori agricoli, ecc. e devono essere effettuati dietro esibizione alle stazioni di partenza da parte delle persone viaggianti di biglietto di viaggio in C/C rilasciato dietro presentazione di richiesta mod. B color rosa.

§ 5. — I trasporti di cui al punto 2) del § 1, si riferiscono ai viaggi effettuati per proprio conto ed a proprie spese dai militari e devono essere effettuati dietro esibizione alle stazioni di partenza degli scontrini dei li-

bretti di viaggio mod. A, oppure delle richieste mod. B color verde ai sensi e con le norme del "Regolamento per i trasporti militari (persone)".

§ 6. — I militari viaggianti isolatamente per ragioni di servizio o per proprio conto, possono prendere posto nei seguenti treni e classi con le ammissioni e le esclusioni da determinati treni di cui all'avvertenza 13 a pagina 3 dell'Orario Ufficiale:

a) Ufficiali (1): in qualunque treno ed in qualunque classe. Per l'uso dei treni rapidi però occorre che l'ufficiale sia munito di autorizzazione del Ministero della Guerra (2);

b) Marescialli e gli altri sottufficiali: in tutti i treni (esclusi i rapidi) in II e III classe;

c) Militari di truppa: nei treni accelerati, omnibus e misti in III classe. Per l'uso dei treni diretti valgono le norme dell'avvertenza 13 sopra indicata.

Le dame della Croce Rossa possono prendere posto in qualunque treno in II e in III classe: per l'ammissione ai treni rapidi vedi la nota (2).

§ 7. — Per gli ufficiali e le dame della Croce Rossa che usufruiscono dei treni rapidi il supplemento non è dovuto nei viaggi che hanno luogo per servizio; nei viaggi eseguiti in conto corrente il biglietto deve essere reso valido anche per il supplemento e nei viaggi effettuati per conto particolare il supplemento dev'essere pagato dal viaggiatore.

§ 8. — Quando si trovino a viaggiare militari provvisti di documento per motivi di servizio, mentre risulti che il viaggio si effettua per motivi particolari, per cui ricade sull'autorità militare la responsabilità dell'indebito rilascio del documento, i viaggi stessi saranno regolarizzati a tariffa militare dal Ministero della Guerra.

Quando invece i militari viaggino sforniti di documenti o questi si presentino evidentemente alterati ovvero sorga fondato il dubbio che abbiano servito per precedenti viaggi, come pure per le regolarizzazioni riguardanti militari trovati in classi superiori a quella loro spettante o fuori itinerario normale, ecc., verrà applicato l'art. 8 del citato "Regolamento trasporti-persone".

Se il viaggiatore non si prestasse alla regolarizzazione il personale di controlleria dovrà lasciar proseguire il viaggio ritirando i documenti in possesso del militare e munendo quest'ultimo di un biglietto senza prezzo va-

---

(1) Negli Ufficiali sono compresi anche gli aspiranti ufficiali.

(2) Circa l'uso dei treni rapidi si fa presente che ai sensi dell'art. 1 lettera *b*) del R. Decreto Legge 19/8/1938-XVI n. 1518 (circolare 752 pubblicata nel "Giornale militare ufficiale" 1938) è consentito l'uso dei treni rapidi qualora ciò occorra per motivi di urgenza nell'interesse del servizio. Di detta concessione può però farsi uso soltanto in base a preventiva autorizzazione scritta dall'Ecc. il Ministro della Guerra, dell'Aeronautica, della Marina e del Capo di S. M. della M.V.S.N.

Agli effetti dell'applicazione di tale disposizione (circol. 82730 in data 15/12/1938-XVII del Gabinetto del Ministero della Guerra), verificandosi circostanze di *urgenza tali da imporre l'uso del mezzo in questione* dovrà essere rivolta motivata richiesta telegrafica al Ministero della Guerra (Gabinetto) da parte dell'autorità gerarchica da cui l'ufficiale interessato direttamente dipende. Il Ministero della Guerra provvederà, a sua volta, a concedere l'autorizzazione mediante comunicazione telegrafica, con riserva di successiva conferma scritta a mezzo di regolare dispaccio.

lido fino alla stazione destinataria. I documenti ritirati ed il relativo rapporto dovranno come di consueto essere trasmessi alla Sezione Commerciale e del Traffico competente per l'ulteriore seguito di competenza.

§ 9. — La tassazione dei treni straordinari di cui al § 1 punto 1) comma *a*) sarà fatto in base al prezzo previsto dal Regolamento trasporti militari — persone — sulla scorta degli ordini di movimento mod. M. 76.

§ 10. — Per i trasporti di cui al comma *b*) la tassazione sarà eseguita in base ai documenti presentati dalle autorità militari e per quelli di cui al comma *c*) e *d*) in base agli elementi che saranno forniti dal Ministero della Guerra.

§ 11. — Per tutti gli altri viaggi non previsti dal presente Capo II valgono le disposizioni contenute nel citato Regolamento trasporti militari — persone.

Capo III.

Trasporto del bagaglio.

§ 12. — Il trasporto del bagaglio personale degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa isolati è ammesso soltanto dietro pagamento diretto all'atto del trasporto, eccezione fatta bene inteso per quella parte del bagaglio personale che può essere portata seco nelle carrozze.

§ 13. — I bagagli dei reparti di truppa sono trasportati senza pagamento dietro presentazione di richieste mod. C (parte II) di color rosa.

§ 14. — In caso di speciale importanza o d'urgenza, i bagagli potranno essere spediti sotto scorta con la richiesta mod. 2239 di color rosa (allegato n. 1).

Capo IV.

Trasporto delle cose.

§ 15. — Durante il periodo accennato nel Capo I, i trasporti delle cose si distinguono in:

1) *trasporti per conto diretto dell'Amministrazione Militare*:

a) da effettuarsi sotto scorta militare e senza pagamento immediato;

b) da effettuarsi senza scorta militare e a pagamento immediato a tariffa militare o in conto corrente qualora tra le Amministrazioni militari interessate e quella ferroviaria viga tale sistema (1).

2) *trasporti per conto indiretto dell'Amministrazione militare*:

a) da effettuarsi a pagamento immediato a tariffa militare;

b) da effettuarsi a pagamento immediato a tariffa del pubblico.

---

(1) Attualmente i trasporti di generi, materiali, veicoli, quadrupedi, ecc. di proprietà delle Amministrazioni della Guerra, della Marina, della Aeronautica e della M.V.S.N. vengono eseguiti, com'è noto, in conto corrente.

§ 16. — I trasporti militari di cui al punto 1 comma *a*) del § 15, sono quelli effettuati senza pagamento diretto e riguardano movimenti di materiali, derrate e merci sotto *scorta militare* e quindi senza responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria.

I trasporti sotto scorta militare di regola devono essere eseguiti a carro completo, utilizzando l'intera portata del carro.

I trasporti sotto scorta militare possono essere effettuati o con treni appositi o con veicoli accodati ai treni ordinari. In ambedue i casi quale documento di trasporto deve essere prodotta la richiesta mod. 2239 di color rosa (alleg. n. 1), per ogni carro, oppure, in mancanza, altra richiesta contenente gli stessi dati e cioè l'ente speditore e quello destinatario, la stazione mittente e quella destinataria, l'oggetto della spedizione, il peso, il carro impiegato, la data, il bollo e la firma dell'ente speditore.

Sui modelli 2239 o sulle richieste equipollenti deve essere inoltre fatta la seguente annotazione: "*Sotto la mia responsabilità affermo che le merci spedite con la presente richiesta sono tutte di esclusiva proprietà dell'Amministrazione militare*", (firma, grado, cognome e nome).

Il personale di scorta deve essere proporzionato per numero all'entità e alla natura della spedizione e deve essere munito della richiesta sopra accennata nonchè del documento per il proprio trasporto.

Il personale medesimo deve viaggiare nei carri stessi su cui è caricato il materiale, non abbandonandoli mai e mai perdendoli di vista. Durante le soste nelle stazioni è necessaria particolare attenzione da parte del personale stesso dato che i carri possono essere spostati per necessità di manovra e di composizione dei treni ed anche fatti partire improvvisamente. Per ogni loro occorrenza di servizio, detti uomini dovranno rivolgersi ai Comandi militari di stazione.

Giunti alla stazione di destinazione gli uomini di scorta devono presentarsi al Comando militare di stazione, e dove questo manchi, al Capo stazione, per comunicare l'arrivo del materiale e per averne indicazione circa l'ente destinatario.

La tassazione dei trasporti sotto scorta sarà fatta in sede di controllo in base agli ordini di movimento modello M. 76 per i treni appositi e dei Mod. 2239 per le spedizioni a carro isolato.

I modelli 2239 saranno consegnati al personale del treno il quale dovrà a sua volta consegnarli alla stazione destinataria per il successivo invio ai Controlli competenti insieme con la contabilità dei trasporti militari in conto corrente.

§ 17. — I trasporti militari di cui al punto 1 comma *b*) del § 15 sono quelli che riguardano esclusivamente movimenti di materiale, derrate e merci viaggianti senza scorta militare e quindi sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria. Essi avranno luogo sotto l'osservanza delle norme stabilite pel tempo di pace, e cioè: in conto corrente per quanto riguarda le Amministrazioni militari con le quali vige tale sistema; a pagamento diretto a tariffa militare in partenza od in arrivo per le altre Amministrazioni.

Le merci ed i materiali trasportati devono essere e restare di proprietà dell'Amministrazione militare.

I documenti da presentare per l'eseguimento di tali trasporti sono la lettera di vettura e la richiesta mod. C. — parte 3ª — per i trasporti a pagamento diretto e la lettera di vettura e la richiesta mod. 2235 (ex 444) per i trasporti da effettuarsi in conto corrente.

Di regola le spedizioni a carro completo e in conto corrente devono essere effettuati a P. V.; soltanto in caso di eccezionale urgenza potranno es-

sere eseguite a G. V. Le spedizioni in piccole partite potranno essere effettuate sia a P. che a G. V. secondo le necessità.

Tutti gli enti mittenti devono cercare, per quanto è possibile, di utilizzare l'intera portata o capacità dei carri e a garanzia di ciò, sui mod. 2235 riguardanti spedizioni a carro completo, dev'essere apposta la seguente dichiarazione: "*Sotto la mia personale responsabilità dichiaro di aver utilizzato tutta la portata o capacità del carro*" (grado, nome, cognome e firma).

E' fatto divieto assoluto di effettuare spedizioni in conto corrente di materiali o merci che all'atto della spedizione non siano già di proprietà dell'Amministrazione militare.

§ 18. — I trasporti di cui al punto II comma *a*) del § 15, sono quelli eseguiti per conto particolare dal personale militare dipendente (che ne abbia diritto ai sensi del vigente "Regolamento per i trasporti militari sulle F. S. — parte II — trasporti di cose") nonchè quelli di vettovaglie od altro eseguiti dalle Imprese viveri.

Tali trasporti saranno effettuati a tariffa militare con le norme del tempo di pace.

Per il bestiame bovino varrà la tariffa militare che è stabilita per i cavalli e muli in carro bestiame.

L'eventuale intervento dell'Autorità militare per assicurare la esecuzione di tali trasporti non può in nessun modo esonerare gli speditori dall'obbligo di pagare i corrispettivi dovuti all'Amministrazione ferroviaria.

§ 19. — I trasporti di cui al punto II comma *b*) del § 15 sono quelli non contemplati nelle Istruzioni che precedono. Essi devono essere eseguiti a pagamento diretto con applicazione delle tariffe vigenti per il pubblico; tuttavia, poichè l'Amministrazione militare può avere interesse che taluni di detti trasporti abbiano sollecito corso, le Autorità militari dovranno segnalarli alle competenti Autorità superiori o al Servizio Movimento delle F. S. a Roma (o direttamente alle dipendenti Sezioni Movimento) perchè provvedano i carri occorrenti.

Tasse di sosta.

§ 20. — Le tasse di sosta maturatesi sui trasporti effettuati in C/C vengono addebitate al Ministero militare interessato nel conto corrente, fatta eccezione per quelli svincolati a cura delle Imprese assuntrici dei trasporti militari per i quali le tasse di sosta devono essere pagate dalle Imprese stesse all'atto dello svincolo.

Trattandosi di trasporti effettuati sotto scorta, le tasse di sosta saranno tenute in evidenza dall'Amministrazione ferroviaria per una liquidazione globale.

Si riportano qui di seguito per opportuna conoscenza le norme emanate dal Ministero della Guerra per l'impiego del materiale rotabile ferroviario.

§ 21. — Per ottenere il miglior rendimento del materiale rotabile ferroviario occorre che tutti gli enti mittenti e riceventi osservino scrupolosamente e continuamente le seguenti norme:

a) limitare i trasporti ferroviari a quelli assolutamente indispensabili;

b) commisurare le spedizioni alla potenzialità di scarico dell'ente destinatario prendendo, nei casi di spedizioni di entità considerevole, preventivi

accordi con le Autorità riceventi, in modo che il numero dei carri spediti giornalmente sia in relazione ai mezzi di scarico e di sgombro per via ordinaria di cui dispone il ricevente;

c) richiedere i carri quando si sia ben sicuri di poter effettuare il carico con la massima sollecitudine e nel tempo stabilito dai regolamenti ferroviari;

d) caricare sempre i carri fino alla loro massima portata o capacità;

e) scaricare a qualunque costo i carri in arrivo nel limite di tempo stabilito dai regolamenti ferroviari;

f) evitare al massimo grado il maturare di tasse di sosta e ciò essenzialmente allo scopo di non tenere i carri inutilizzabili dalla Amministrazione ferroviaria.

ALLEGATO N. 1
alle norme relative ai "Trasporti militari in tempo di guerra"

MODELLO 2239 del catalogo

RICHIESTA

PER L'ESEGUIMENTO DI TRASPORTI SOTTO SCORTA MILITARE

Ente speditore . . . .

Ente destinatario . . . .

Stazione mittente . . . . . .

Stazione destinataria . . . . .

Oggetto della spedizione . . . .

. . . .

. . . .

Peso . . . .

Carri impiegati . . . .

. . . .

. . . .

Bollo e firma dell'Ente speditore

. . . .

Data . . . .

Sotto la mia responsabilità affermo che le merci spedite con la presente richiesta sono tutte di esclusiva proprietà dell'Amministrazione militare.

(grado) . . . .

(firma) . . . .

(bollo)

Ordine di servizio n. 104.

Istruzioni per la bonifica dei carri nei quali si sia verificato spandimento del piombo tetraetile anche in miscela con solventi organici (etil-fluid o fluido-etile).

Il piombo tetraetile o tetraetilato di piombo ($Pb\ (C_2\ H_5)_4$) è un liquido velenosissimo, viene assorbito con facilità attraverso la pelle e può provocare la morte o fenomeni morbosi molto gravi. I suoi vapori, anche respirati in debole concentrazione, hanno analoga azione. E' assorbito facilmente dalle sostanze con le quali viene a contatto (legno, tessuti, derrate alimentari, ecc. e da esse si libera lentamente sotto forma di vapori. Da ciò la necessità di bonificare i carri nei quali si sia verificato lo spandimento di detto tossico, come da disposizioni emanate con gli Ordini di Servizio n. 67 e n. 91, pubblicati con i Bollettini Uff. n. 22 del 30 maggio 1940-XVIII e n. 29 del 18 luglio 1940-XVIII.

Della bonifica dei carri suddetti è incaricata — per tutta la Rete — l'Officina Rialzo di Firenze S. M. N., alla quale i carri stessi verranno inviati — a cura delle Stazioni interessate — muniti di etichetta M. 254, piombati e scortati da lettera di porto con specifica annotazione del motivo dell'invio.

Per le operazioni di tale bonifica la prefata Officina Rialzo deve tenere sempre in perfetta efficienza la scorta dei seguenti materiali:

— N. 2 (due) tute di tela spessa e di un colore (bianco, giallo, marrone chiaro) tale da far risultare il colore azzurro delle eventuali macchie prodotte dal piombo tetraetile.
— » 2 (due) maschere antigas (tipo T. 35).
— » 2 (due) paia di guanti di gomma.
— » 2 (due) paia di calzari di gomma.
— » 2 (due) scope dure.
— Kg. 10 (dieci) di petrolio.
— » 10 (dieci) di sapone molle.

Le tute, le maschere, i guanti ed i calzari devono essere conservati nell'apposita cassa, condizionati in modo da garantire la perfetta conservazione.

Gli agenti da adibirsi all'esecuzione delle operazioni di bonifica devono essere scelti fra quelli abilitati alle funzioni di Capo Squadra disinfettatori ed opportunamente istruiti. Le operazioni di bonifica devono essere eseguite sotto la sorveglianza di un dirigente dell'Officina Rialzo.

Prima dell'inizio delle operazioni i detti agenti devono indossare i prescritti indumenti e cioè:

— tuta perfettamente pulita, in modo da poter riconoscere facilmente le eventuali macchie di tetraetile di piombo, che è di colore azzurro;
— maschera antigas (tipo T. 35) perfettamente efficiente;
— calzari e guanti di gomma perfettamente integri.

Qualora si producessero macchie di piombo tetraetile sulla tuta, questa deve essere subito lavata con petrolio, abbondante saponata ed acqua, come è detto al seguente punto 5°.

Al termine delle operazioni di bonifica, ed ogni qualvolta esse venissero sospese, il personale deve lavarsi accuratamente nel modo suddetto le mani e le parti del capo e del collo che non sono protette dalla maschera e dalla tuta.

Al termine dell'operazione gli indumenti adoperati devono essere lavati nello stesso modo prima di essere riposti nell'apposita cassetta.

Le operazioni da eseguirsi per la bonifica dei carri nei quali si sia verificato spandimento di piombo tetraetile sono le seguenti:

1°) Aereazione dell'ambiente — prolungata per qualche ora a seconda dell'intensità del vento — mediante apertura di tutte le porte e delle aperture del carro.

2°) Lavaggi abbondanti di petrolio di tutte le parti interne e specie del pavimento del carro, seguiti da lavaggi con abbondante acqua saponata (al 10 %), provocando molta schiuma a mezzo di scopa molto dura.

3°) Irrorazione di tutte le parti suddette con acqua a getto, per togliere la schiuma e gli altri residui. Tutti i residui di lavaggio devono essere convogliati e raccolti in modo da non imbrattare il terreno.

4°) Demolizione del pavimento e delle altre parti legnose del carro, imbevute di piombo tetraetile. Distruzione, col fuoco, del materiale proveniente dalla demolizione.

5°) Qualora colli di altre merci contenuti nel carro, in cui si sia verificato lo spandimento di piombo tetraetile, fossero stati investiti dalla ripetuta sostanza, essi dovranno essere lavati con petrolio e quindi con acqua e sapone (al 10 %) e poscia ancora con acqua nei punti venuti a contatto col piombo tetraetile. Ove ciò non fosse praticamente possibile, tali colli dovranno essere distrutti col fuoco.

Il personale che eseguisce la bonifica deve avere cura di evitare — durante i suddetti lavaggi e la successiva irrorazione, con acqua, del cielo del carro e delle parti alte delle pareti — che i liquidi ricadano sulla propria persona.

A tale scopo occorre che il detto personale usi le precauzioni necessarie, collocandosi in posizione adatta (ad esempio, sopra uno scaleo) in modo da poter adoperare convenientemente la scopa ed il tubo dell'acqua. Al manico della scopa, in prossimità della medesima, deve essere assicurato un tampone di cotone in filetti od un disco di gomma — come si pratica talvolta per la lavatura dei vetri esterni delle carrozze — per evitare che il liquido scorra lungo il manico della scopa e vada a bagnare chi l'adopera.

Come risulta dal citato Ordine di Servizio n. 67/1940-XVIII, le parti del carro venute a contatto col piombo tetraetile devono — a cura della Stazione che accerta l'esistenza di uno sgocciolamento o di uno spandimento di detta sostanza — essere fatto risultare con assoluta precisione dall'apposito processo verbale Ch. 100, che la prefata Stazione deve inviare senza indugio anche all'Officina Rialzo di Firenze S.M.N., e possibilmente segnate sul carro stesso con gesso o con altro mezzo idoneo.

A bonifica e riparazione ultimate, il carro deve essere restituito all'esercizio. I colli e le altre merci eventualmente bonificate (V. precedente punto 5°) devono essere consegnati alla Stazione di Firenze S.M.N. per l'inoltro a destinazione.

L'Officina Rialzo di Firenze S.M.N. dovrà inoltre comunicare — per il tramite della propria Sezione Materiale e Trazione — alla Sezione Movimento ed a quella Commerciale e del Traffico, nella cui giurisdizione trovasi la stazione destinataria del trasporto, la somma da addebitarsi a titolo di risarcimento per le operazioni di bonifica eseguite e per il ripristino del carro in condizioni normali.

Al ricupero di questa somma, e di quella eventuale per danni agli altri trasporti, provvederà, negli ordinari modi d'uso, la Sezione Commerciale e del Traffico interessata, accreditando la Sezione Materiale e Trazione di Firenze per la parte di competenza.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37 *e* 38.

Ordine di servizio n. 105.

Apertura all'esercizio della nuova Officina Rialzo di Genova Borzoli Trasta.

(Riferimento O. S. n. 29 del 9/3/1939-XVII)

A partire dal 15 agosto 1940-XVIII, viene aperta all'esercizio la nuova Officina Rialzo di Genova Borzoli Trasta, la quale deve intendersi aggregata, ad ogni effetto, al gruppo delle altre Officine di Rialzo facenti capo al a Bolzano, ferma restando la sua attuale circoscrizione.

Ordine di servizio n. 106.

Circoscrizione del Riparto Commerciale e del Traffico di Venezia.

(Vedi O. G. n. 21 — Bollettino Ufficiale n. 16 del 16/4/1931-IX)

A far tempo dal 1. agosto 1940-XVIII, la sede del 3° Riparto Commerciale e del Traffico del Compartimento di Venezia, viene trasferita da Trento a Bolzano, ferma restando la sua attuale circoscrizione.

Ordine di servizio n. 107.

Trasformazione in stazione della fermata di Assemini.

In relazione al Decreto dell'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni n. 501 del 1° agosto 1940-XVIII, dalle ore 12 del 15 agosto p. v. l'attuale fermata di Assemini, della linea Olbia-Cagliari, convenientemente ampliata e sistemata, verrà trasformata in Stazione.

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE

La stazione è dotata dei seguenti impianti:

fabbricato viaggiatori, il cui asse è situato alla progressiva Km. 13+129, a destra della linea, nel senso di corsa dei treni pari;

un fabbricato cessi;

un piano caricatore scoperto;

una sagoma limite di carico;

due marciapiedi;

un binario di incrocio;

un binario di scalo fiancheggiato in parte dal P.C.S., tronco ai due estremi ed allacciato al 1° binario di corsa mediante una comunicazione.

La stazione è illuminata elettricamente.

Essa provvede alla chiusura dei P. L. esistenti alle progressive Km. 12+700 e 13 + 454, muniti di sbarre manovrate a distanza dal F. V., e Km. 13 + 170 munito di sbarre manovrate sul posto.

La stazione di Assemini è inclusa nei circuiti telegrafici 5602 e 5663; quest'ultimo circuito è d'inclusione eventuale. Essa è anche in comunicazione diretta con le stazioni e passaggi a livello limitrofi a mezzo di circuito telefonico normale.

IMPIANTI DI SICUREZZA

Tutti i deviatoi della stazione sono assicurati con fermascambi di sicurezza tipo Ferrari. Il deviatoio N. 3, che immette nel binario tronco, è collegato con la leva del segnale di protezione lato Olbia.

Ai deviatoi 1 e 4 sono applicati dischetti indicativi; il deviatoio N. 3 è munito di dischetto imperativo.

SEGNALAMENTO DI PROTEZIONE

Lato Olbia:

un semaforo tipo F. S., portante un'ala di avviso; è situato al Km. 14+953, alla sinistra dei treni ai quali comanda. Dista m. 1000 dal successivo segnale di 1ª categoria; m. 1600 dallo scambio estremo lato Decimomannu e m. 1824 dall'asse del F. V.;

un semaforo tipo F. S. portante un'ala di 1ª categoria; è situato al Km. 13 + 953, alla sinistra dei treni ai quali comanda. Dista m. 600 dalla punta del suddetto scambio estremo e m. 824 dall'asse del F. V.

Lato Cagliari:

un semaforo tipo F. S., portante un'ala di avviso; è situato alla progressiva Km. 11+355, alla sinistra dei treni ai quali comanda. Dista m. 1000

dal successivo segnale di 1ª categoria, m. 1600 dallo scambio estremo lato Cagliari e m. 1774 dall'asse del F. V.;

un semaforo tipo F. S., portante un'ala di 1ª categoria; è situato alla progressiva Km. 12+355, alla sinistra dei treni ai quali comanda. Dista m. 600 dalla punta dello scambio estremo lato Cagliari e m. 774 dall'asse del F. V.

La manovra dei segnali anzidetti è eseguita con un apparecchio a 4 manovelle equilibrate, ubicato presso il F. V.

Tutti i semafori sono illuminati elettricamente con lampada di controllo presso il quadro di distribuzione esistente nell'Ufficio del Dirigente.

ABILITAZIONI

La stazione di Assemini è abilitata a tutti i servizi, come già risulta dalla Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio - Parte 1ª, e dal Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato.

Di conseguenza provvedasi perchè nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio parte I, nell'elenco a pagina 11 sia indicato in carattere minuscolo, anzichè corsivo, il nome della stazione di Assemini.

Comunicati:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra — direzione generale artiglieria — con decreto 5 luglio 1940-XVIII, n. 59, ha esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni:

a) la ditta Giovanni Cucchi di Gorizia;

b) il sig. Giovanni Cucchi fu Cesare, domiciliato in Gorizia, via S. Gabriele, n. 28.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 108.

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive. Imballaggio del carburo di calcio.

La concessione accordata con l'Ordine di Servizio n. 21/1938 di accettare spedizioni di carburo di calcio anche se condizionate in fusti di cartone incatramato con i fondi di lamierino, ha dato luogo ad inconvenienti, perchè le aggraffature dei coperchi e dei fondi, con l'uso, finivano per tagliare le parti di cartone, perciò la concessione stessa e l'O. S. anzidetto restano abrogati.

D'altra parte, avuta presente l'impossibilità, pel commercio, di approvvigionarsi di recipienti di lamiera, si dispone che, in via di esperimento le spedizioni di carburo di calcio possano essere accettate *anche se condizionate in fusti di cartone,* purchè abbiano le seguenti caratteristiche:

— forma analoga ai recipienti costruiti in lamierino di ferro;

— altezza totale circa cm. 53; diametro circa cm. 30;

— siano costruiti in cartone opportunamente impermeabilizzato e verniciato, sia internamente che esternamente;

— i fondi siano in cartone più robusto del corpo cilindrico. L'unione dei fondi con il corpo cilindrico deve formare due bordini sporgenti oltre i fondi stessi per circa 2 cm.; detti bordini devono essere ricoperti da lamierino sottile di ferro ripiegato;

— il coperchio sia ricavato in uno dei fondi e adatta verniciatura deve assicurare la impermeabilità attraverso i bordi del coperchio stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 109.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di Marsure.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Ecc. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, il giorno 15 agosto 1940-XVIII è stata aperta all'esercizio la fermata di MARSURE in corrispondenza al casello Km. 19+581 della linea Sacile-Pinzano, fra le stazioni di Aviano e Montereale Valcellina dalle quali dista, rispettivamente, metri 3468,25 e metri 7649,50.

La fermata — impresenziata — sarà servita soltanto da treni effettuati con automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto *c)* dell'O. S. 158/1935-XIII.

La fermata si trova nella giurisdizione del 2° Riparto Movimento di Treviso e del 1° Riparto Commerciale di Venezia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 109 — 1940-XVIII.

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 67 — Venezia Mestre-Portogruaro-Casarsa-Gemona del Friuli e Pinzano-Sacile.

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Venezia Mestre	Km.	85**	Spilimbergo	Km.	45
Venezia Carpenedo	»	89**	Valeriano	»	39
Gaggio	»	97**	Pinzano	»	34
S. Michele del Quarto	»	101**	Castelnuovo del Friuli	»	31
Meolo	»	106*	Travesio	»	27
Fossalta di Piave	»	102*	Meduno	»	21
S. Donà di Piave	»	97*	Fanna Cavasso	»	18
Ceggia	»	89*	Maniago	»	13
S. Stino di Livenza	»	84*	Montereale Valcellina	»	8
Lison	»	77*	Marsure ●	»	—
Portogruaro	»	70*	Aviano	»	4
Teglio Veneto	»	66*	Budoia Polcenigo	»	10
Sesto Cordovado	»	61*	Sacile	»	20
S. Vito al Tagliamento	»	54*	Forgaria Bagni Anduins	»	38
Casarsa	»	48*	Cornino	»	42
Valvasone	»	55*	Maiano	»	47
S. Martino al Tagliamento	»	55	Osoppo	»	51
S. Giorgio della Richinvelda	»	52	Gemona del Friuli	»	56

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 109 — 1940-XVIII.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Sacile-Pinzano, fra i nomi di Aviano e Montereale Valcellina, si dovrà inserire Marsure e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle linee Venezia-Mestre-Portogruaro, Casarsa-Pinzano-Gemona del Friuli e Pinzano-Sacile la distanza per Marsure dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale. Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Aviano, Km. 8 a quella indicata per Montereale Valcellina e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Marsure con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 16, fra i nomi di Marsala e Marzalotto, inserire, in carattere corsivo:

"Marsure . . . . . L B | V | 53 |"

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Masure ●	III	67	Sacile-Pinzano	Venezia	Udine	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Marsure ●	III	447	317	313	319	343	300	112	85	169	117	235	188	377	400	728	665	619	641	912	955	966	1329
PARTE IV																							
Marsure ●	III	447	317	313	319	343	300	112	85	169	117	235	188	377	400	728	648	619	641	912	955	966	1307
		105.273 66.197	182.197	57.197	253.179 57.238	89.179 197	273.66 238	195.197 238	238	57.197	197	110.197 238	110.197	274.110 197	23.110 197	71.110 197	72.275 110.197	45.126 197.238	126 110 197	33.126 110.197	124.73 110.197	15.126 197	33.126 110.197

Comunicati:

Sussidi di istruzione nel convitto comunale di Veroli per l'anno scolastico 1940-41.

Si porta a conoscenza che, per l'ammissione al Convitto Comunale di Veroli, per l'anno scolastico 1940-41, pei figli degli agenti ferroviari in attività di servizio, ferme restando le disposizioni contenute nell'O. S. n. 5-v/1937, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 agosto 1937-XV, vengono apportate le seguenti varianti:

— Il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati, resta fissato per il 30 agosto 1940-XVIII, e le Sezioni compartimentali dovranno farli pervenire al Servizio Personale ed Affari Generali entro il 10 settembre stesso anno.

— A decorrere dal 1° ottobre dell'anno 1940-XVIII, la retta mensile, per ogni alunno figlio di ferroviere in attività di servizio ammesso al beneficio del sussidio d'istruzione nel Convitto di Veroli, è stata fissata in L. 231, delle quali L. 92,40 sono a carico dell'agente, padre dell'alunno, e L. 138,60 stanno a carico dell'Amministrazione.

Esclusione dalle gare.

"Il Ministero della Marina — Direzione generale delle costruzioni navali — con decreto 10 luglio 1940-XVIII ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni la Ditta S. A. Miroglio (S.A.M.I.) con sede in Torino, via Savonarola n. 17".

Il Direttore Generale
VELANI

Anno XXXIII - N. 34

22 agosto 1940
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1940-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 110.

Modificazioni alle abilitazioni di servizio nella stazione di Varese

A partire dal giorno 1° settembre 1940-XVIII la stazione di Varese della linea Gallarate-Porto Ceresio, verrà disabilitata dai trasporti a carro di bestiame bovino, ovino e suino, carni congelate, refrigerate o fresche, nonchè dai trasporti di equini da macello.

Di conseguenza:

— Nella parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" Ediz. 1940-XVIII, a pagina 87 di contro al nome di Varese, nelle colonne 9 e 12, esporre il richiamo (H) ed in calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

"(H)" esclusi i trasporti a carro completo di bestiame bovino, ovino e suino, di carni congelate, refrigerate o fresche che dovranno essere indirizzati esclusivamente alla stazione di Varese Nord delle Ferrovie Nord Milano, presso il Macello e Scalo Bestiame Comunale allacciati a detta stazione, così pure dovranno essere indirizzati a Varese Nord i trasporti di equini da macello".

— Nella "Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio" Edizione 1936-XIV, a pagina 22, di contro al nome di Varese esporre l'indicazione L.

— Nel prospetto a pagina 87 del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1° dicembre 1933) di contro al nome della stazione di Varese Casbeno esporre nella colonna 12 il richiamo (3) a fianco della lettera "G" e cancellare l'indicazione "B" che risulta nella colonna 15; di contro al nome della stazione di Varese Nord esporre nella colonna 12 e nella colonna 15 a fianco rispettivamente delle indicazioni "G" e "B" il richiamo (4).

In calce al prospetto aggiungere i seguenti richiami:

"(3) esclusi i trasporti a carro completo di carni congelate, refrigerate o fresche che debbono essere spediti od indirizzati alla stazione di Varese Nord presso lo stabilimento raccordato del Nuovo Macello".

"(4) i trasporti di bestiame e quelli a G. V. a carro completo di carni congelate, refrigerate o fresche debbono essere spediti o indirizzati allo Stabilimento raccordato del Nuovo Macello".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.

Ordine di servizio n. 111.

Attivazione servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la Ferrovia Novara - Biella esercitata dalla Società Anon. Ferrovie Elettriche Novaresi (S.F.E.N.).

In attesa della stipulazione di apposita convenzione che dovrà regolare il servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci tra le F. S. e la nuova Ferrovia Novara-Biella, esercitata dalla Società Anonima Ferrovie Elettriche Novaresi, verrà attivato, a datare dal 26 agosto 1940-XVIII, il solo servizio cumulativo per viaggiatori e bagagli a mezzo delle stazioni di transito di Novara (comune) e di Rovasenda (allacciata).

A) — TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

1°) — *Estensione del servizio cumulativo e stazioni ammesse al servizio stesso — Quote relative al percorso della Ferrovia Novara-Biella.*

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato continentali e da quelle sicule (Via Villa S. Giovanni) per tutte quelle della Ferrovia Novara-Biella indicate nell'allegato *A* al presente Ordine di Servizio e viceversa:

a) per i trasporti a tariffa ordinaria;

b) per i trasporti effettuati in base alle concessioni speciali, ad eccezione della D, XIX e XXII, contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » e nel « Regolamento per i trasporti militari » in vigore sulle F. S.; nei casi però in cui sia prevista sulle F. S. l'applicazione delle tariffe n. 6 e n. 8, per il percorso della secondaria dovranno applicarsi rispettivamente le tariffe n. 5 e n. 7;

c) per i trasporti effettuati in base alle concessioni di carattere permanente e temporaneo indicate nel suddetto Allegato *A*;

d) per i viaggi delle famiglie in gruppo di cui al Capo XVII delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.; per l'effettuazione di questi viaggi valgono le disposizioni contenute nel sopracitato Capo XVII e per il percorso della secondaria saranno valide le apposite tessere in vigore sulle F. S. che potranno essere acquistate anche presso le stazioni della Novara-Biella;

e) per i viaggi di andata-ritorno festivi e di andata-ritorno per fiere e mercati di cui al Capo VI delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa ordinaria e ridotta da riscuotersi per conto della Ferrovia Navara-Biella risultano dal suddetto Allegato *A*

Esistendo sulla ferrovia Novara-Biella due sole classi (2ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato valgono per la 2ª classe sulla linea secondaria e quelli di 3ª per la classe corrispondente.

Per facilitare alle stazioni F. S. la determinazione del prezzo dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nei relativi prospetti le quote per le tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della secondaria e cioè per la 1ª e 2ª classe la quota della 2ª classe della secondaria e per la 3ª quella della 3ª.

2°) — *Ragazzi.*

Per i viaggi dei ragazzi, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, si applicano i prezzi riportati nell'Allegato *A*.

3°) — *Caratteristiche, rilascio e validità dei biglietti.*

I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni, sia per viaggi di corsa semplice, sia per quelli di andata e ritorno, hanno il formato ed i colori di quelli adottati dalle F. S. per il loro servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi in uso sulle Ferrovie dello Stato.

I biglietti varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma del

prezzo relativo alla percorrenza della secondaria e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti distribuiti tanto dalle F. S. quanto dalla « Novara-Biella » dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione.

Quelli che dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito entro i termini della loro validità; quelli che non dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computare sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso per i biglietti in servizio interno F. S.

Quando trattasi di biglietti per il rilascio dei quali le F. S. prescrivono un limite di percorrenza (andata e ritorno ordinari, festivi, per mercati e fiere), questo limite deve intendersi riferito al solo percorso delle F. S.

4°) — *Soprattasse per esazioni suppletive.*

Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietto, cambiamento di classe, ecc., vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di transito, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del viaggio per il percorso ulteriore.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime abbia avuto luogo nelle identiche condizioni che dànno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

B) — TRASPORTO DEI BAGAGLI

1°) — *Estensione del servizio cumulativo e stazioni ammesse al servizio stesso — Quote relative al percorso della Ferrovia Novara-Biella.*

Il servizio cumulativo per i trasporti a tariffa ordinaria e ridotta è ammesso, come per quello viaggiatori, da tutte le stazioni delle F. S. per tutte quelle della Ferrovia Novara-Biella indicate nell'Allegato *B* al presente Ordine di Servizio e viceversa.

Anche per i trasporti dei bagagli valgono le stesse norme di applicabilità delle Concessioni speciali e del Regolamento per i trasporti militari.

Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio ed i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose in vigore sulle F. S.

2°) — *Registrazione dei bagagli.*

La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

3°) — *Tassazione dei bagagli.*

Le tasse per il trasporto dei bagagli si devono computare separatamente per il percorso di ciascuna Amministrazione. Quando occorra l'applicazione

delle tasse minime, queste si applicheranno separatamente per le due Amministrazioni.

Le quote relative al percorso della Ferrovia Novara-Biella tanto per i trasporti a tariffa ordinaria quanto per quelli a tariffa comunque ridotta risultano dall'Allegato *B*.

4°) — *Soprattasse ed esazioni suppletive.*

Valgono, anche per i bagagli trasportati nelle carrozze, le disposizioni risultanti al punto 4° sub *A*).

5°) — *Trasporto dei giornali.*

Sono ammessi anche i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto della Ferrovia Novara-Biella, dei prezzi indicati nel prospetto Allegato *B*.

In conseguenza di quanto precede dovranno essere apportate alle pubblicazioni di servizio le seguenti aggiunte:

Prontuario servizi cumulativi viaggiatori (*Edizione* 1° *gennaio* 1930)

— a pagina 8 aggiungere il numero d'ordine 29 decies seguìto dalla dicitura « Società Ferrovie Elettriche Novaresi, linea Novara-Biella » e dalla indicazione della pagina 142 septies da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservate al « Servizio esteso »;

— alle pagine 12 e seguenti dell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni appartenenti alla ferrovia secondaria e risultanti dall'allegato *A* al presente Ordine di Servizio, seguiti dall'indicazione della pagina 142 septies, da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta riservate al « Servizio esteso ».

I nomi delle stazioni di Cossato e Masserano debbono essere contradistinti con la sigla (S. F E. N.) per distinguerli da quelli delle Ferrovie Elettriche Biellesi;

— a pagina 142 septies riportare i prospetti relativi ai trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria e ridotta e delle « Concessioni di carattere permanente e temporaneo » di cui l'allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

Prontuario dei servizi cumulativi per il trasporto dei bagagli e dei giornali (*Edizione* 1° *febbraio* 1938)

— a pagina 7 aggiungere il numero d'ordine 33 bis seguìto dalla dicitura: « Società Ferrovie Elettriche Novaresi, linea Novara-Biella » e dalla indicazione della pagina 336 bis da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta riservate al « Servizio esteso » e nella colonna riservata ai « trasporti dei giornali »;

— alle pagine 12 e seguenti dell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune i nomi delle stazioni appartenenti alla Ferrovia secondaria e risultanti dall'allegato *B* al presente Ordine di Servizio seguiti dall'indicazione della pagina 336 bis, da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta e « Trasporto dei giornali ».

I nomi delle stazioni di Cossato e Masserano debbono essere contradistinti come è detto più sopra;

SOCIETÀ FERROVIE ELETTRICHE NOVARESI — ALLEGATO ALL' O. S. N. 111 - 1940-XVIII

Sede in TORINO — Direzione d'esercizio in Biella — LINEA NOVARA-BIELLA (*Treni con carrozze di 2ª e 3ª classe*)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria, da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa, è ammesso con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato, con l'applicazione dei prezzi corrispondenti:

a) per i viaggi di corsa semplice di cui al 1º alinea paragrafo 1 Art. 20 C. T.;

b) per viaggi di andata e ritorno da e per località delle Ferrovie dello Stato comprese nel raggio di Km. 250 da quella di allacciamento.

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione di servizio — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sotto indicate e viceversa, è ammesso con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato e con l'applicazio e dei prezzi corrispondenti:

a) per i viaggi in base a tutte le Concessioni Speciali (escluse D. XIX e XXII) previste per determinati trasporti di persone e di cose;
b) per i viaggi sotto il regime del Regolamento Trasporti Militari;
c) per i viaggi delle famiglie in gruppo (capo XVII C. T.), avvertendo che quando ricorra l'applicazione delle tariffe N. 6 ed 8 dovranno riscuotersi per conto della secondaria rispettivamente i prezzi delle tariffe N. 5 e N. 7;
d) per i viaggi di andata e ritorno festivi, sia individuali, sia collettivi, con l'applicazione in ogni caso, della tariffa N. 5 (1);
e) per i viaggi di andata e ritorno per fiere e mercati (semprechè la stazione destinataria sia una delle località ammesse dalle Ferrovie dello Stato).

Ragazzi — Per i viaggi dei ragazzi dai 4 ai 10 anni aventi titolo a riduzione si applicano i prezzi sottoindicati.

N. B. — I limiti di percorrenza di km. 500 e 150 entro cui debbono rilasciarsi i biglietti di andata e ritorno festivi e per fiere e mercati si riferiscono esclusivamente al percorso delle Ferrovie dello Stato.
Per i viaggi di andata e ritorno i prezzi sottoindicati debbono essere raddoppiati.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA E RITORNO						TARIFFA N.						TARIFFA N. 5						TARIFFA N. 7						Custodi di bestiame e conduttori di locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Biella Chiavazza	Novara	50	21 —	21 —	12.50	10.80	10.80	6.80	33.40	33.40	20.40	17.80	17.80	11.20	14.70	14.70	9 —	7.90	7.90	5 —	10.80	10.80	6.80	5.90	5.90	2.50	6.90	6.90	4.10	3.60	3.60	2.40	3.50
	Rovasenda	22	9.70	9.70	6.10	5.40	5.40	3.20	16 —	16 —	10.20	8.20	8.20	5.40	7.10	7.10	4.20	3.70	3.70	2.40	5.40	5.40	3.20	2.80	2.80	1.90	3.20	3.20	2.20	1.90	1 93	1.40	1.90
Biella S. Paolo	Novara	51	21 —	21 —	12.70	11 —	11 —	6.90	34.20	34.20	20.80	18.20	18.20	11.40	15 —	15 —	9.20	8 —	8 —	5.10	11 —	11 —	6.90	6 —	6 —	3.60	7.10	7.10	4.20	3.70	3.70	2.40	3 60
	Rovasenda	24	10.50	10.50	6.50	5.80	5.80	3.40	17.20	17.20	10.80	9.60	9.60	5.80	7.60	7.60	4 90	3.90	3.90	2.60	5.80	5.80	3.40	3 —	3 —	2 —	3.50	3.50	2.30	2.10	2.10	1.50	2 —
Carpignano Sesia	Novara	19	8 50	8.50	5.40	4.80	4.80	2.80	14 —	14 —	8.20	7.20	7.20	4.80	6.30	6.30	3.70	3.30	3.30	2.20	4.80	4.80	2 80	2.50	2.50	2.80	2.90	2.90	2 —	1.80	1.80	1.30	1.80
	Rovasenda	9	4.20	4.20	2.70	2.40	2.40	1.70	7 —	7 —	4.60	4.20	4.20	3 —	3.10	3.10	2.10	1.90	1.90	1.40	2.40	2 40	1.70	1.50	1.50	1.20	1.70	1.70	1.30	1.20	1.20	1 —	1.20
Casaleggio	Novara	13	6 10	6.10	3 60	3.20	3.20	2.10	10.20	10.20	6 —	5.40	5.40	3.60	4.20	4.20	2.70	2.40	2.40	1.70	3.20	3.20	2.10	1.90	1.90	2.40	2.20	2.20	1.50	1.40	1.40	2.10	1.40
	Rovasenda	16	7.30	7.30	4.70	3.80	3.80	2.50	12.20	12.20	7.20	6.40	6.40	4.20	5.40	5 40	3.20	2.80	2.80	1.90	3.80	3.80	2.50	2.20	2.20	1.60	2.50	2.50	1.80	1.60	1.60	1.20	1.60
Cossato (S. F. E. N.)	Novara	41	17.10	17.10	10.40	9.10	9.10	5.80	27.20	27.20	17.20	15 —	15 —	9.60	12 30	12.30	7.60	6.70	6.70	3.90	9.10	9.10	1.50	5.10	5.10	3 —	5.90	5.90	3.50	3.10	3.10	2.10	3 —
	Rovasenda	13	6.10	6.10	3.60	3.20	3.20	2.10	10.20	10 20	6 —	5.40	5.40	3.60	4.20	4.20	2.70	2.40	2.40	1.70	3.20	3.20	2.10	1.90	1.90	1.40	2.20	2.20	1.50	1.40	1.40	1.10	1.40
Ghislarengo	Novara	23	10.10	10.10	6.30	5.60	5.60	3.30	16.60	16 60	10.60	9.40	9.40	5.60	7.40	7.40	4 70	3.80	3.80	2.50	5.60	5.60	3.30	2 90	2.90	2 —	3.40	3.40	2.20	2 —	2 —	1.50	2 —
	Rovasenda	6	3 —	3 —	2 —	1.80	1.80	1.30	5 —	5 —	3.40	3.20	3.20	2.40	2.30	2.30	1.60	1.50	1.50	1.10	1.80	1.80	1 30	1.20	1.20	1 —	1.40	1.40	1.10	1 —	1 —	0.90	1 —
Masserano (S. F. E. N.)	Novara	33	14.40	14.40	8.80	7.70	7.70	5 —	23.40	23.40	14.60	12.80	12.80	7.60	10.40	10.40	6.50	5 70	5.70	3.40	7.70	7.70	5 —	4 —	8 —	2.60	5.10	5.10	3 —	2.70	2.70	1.80	2.60
	Rovasenda	6	3 —	3 —	2 —	1.80	1.80	1.30	5 —	5 —	3.40	3.20	3.20	2.40	2.30	2.30	1.60	1.50	1.50	1.10	1.80	1.80	1.30	1.20	1.20	1 —	1.40	1.40	1.10	1 —	1 —	0.90	1 —
Nibbia	Novara	7	3.40	3.40	2.30	2 —	2 —	1.50	5.60	5 60	3.40	3.40	3.40	2.60	2.60	2.60	1.80	1.60	1 60	1.20	2 —	2 —	1.50	1.30	1.30	1.10	1.50	1.50	1.10	1.10	1.10	0.90	1 10
	Rovasenda	21	9.30	9.30	5.90	5.20	5.20	3.10	15.20	15.20	9.80	7.80	7.80	5.20	6.80	6.80	4 —	3.50	3.50	2.30	5.20	5.20	3.10	2.70	2.70	1.90	3.10	3.10	2.10	1.90	1.90	1.40	1.90
Novara	Novara	28	12 —	12 —	7.50	6.50	6.50	3.90	19.60	19.60	12.40	10.80	10.80	6.40	8.70	8.70	5.50	4.90	4.90	2.90	6.50	6.50	3.90	3.40	3.40	2.30	4 —	4 —	2.60	2.30	2.30	1.60	2.30
Rovasenda N. B.	Rovasenda	28	12 —	12 —	7.50	6.50	6.50	3.90	19.60	19.60	12.40	10.80	10.80	6.40	8.70	8.70	5.50	4.90	4.90	2.90	6.50	6.50	3.90	3.40	3.40	2.30	4 —	4 —	2.60	2.30	2.30	1.60	2 30
Vigliano Candelo	Novara	46	19.10	19.10	11.60	10.10	10.10	6.30	31 —	31 —	19 —	16.60	16.60	10.60	13.70	13.70	8.40	7.40	7.40	4.70	10.10	10.10	6.30	2.60	5.60	3.30	6.50	6.50	3.80	3.40	3.40	2.30	3.30
	Rovasenda	19	8.50	8.50	5.40	4.80	4.80	2.80	14 —	14 —	8.20	7.20	7.20	4.80	6.30	6.30	3.70	3.30	3.30	2.20	4.80	4.80	2.80	2.50	2.50	1.80	2.90	2.90	2 —	1.80	1.80	1.30	1.80

(1) Per i viaggi in gruppo di 5 o più persone dovranno applicarsi se più convenienti, i prezzi speciali, per ciascuna persona, di lire 16 per la 1ª e 2ª classe e di lire 10,50 per la 3ª classe per qualsiasi località della secondaria.

SOCIETÀ FERROVIE ELETTRICHE NOVARESI

ALLEGATO ALL'O. S. N. 111 - 1940-XVIII

FERROVIA NOVARA-BIELLA

Sede in Torino - Direzione dell'Esercizio in Biella

PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI E DEI GIORNALI

Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore) — Prezzi fatti comprendenti l'arrotondamento — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. — (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.)
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biella Chiavazza	Novara	50	2 —	2 —	3 —	4 —	5 —	6 —	7 —	8 —	9 —	10 —	100 —
	Rovasenda	22	2 —	2 —	2 -	2 —	2.20	2 70	3.10	3 60	4 —	4.40	44 —
Biella S. Paolo	Novara	51	2 —	2.10	3.10	4.10	5.10	6 20	7.20	8.20	9 20	10 20	102 —
	Rovasenda	24	2 —	2 —	2 —	2 —	2 40	2.90	3.40	3.90	4.40	4.80	48 —
Carpignano Sesia	Novara	19	2 —	2 -	2 —	2 —	2 —	3.30	2.70	3 10	3.50	3.80	38 —
	Rovasenda	9	2 -	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 -	2 —	18 —
Casaleggio	Novara	13	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 -	2.10	2 40	2.60	26 —
	Rovasenda	16	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 -	2.30	2.60	2 90	3.20	32 —
Cossato (S.F.E.N.)	Novara	41	2 —	2 —	2.50	3.30	4 10	5 —	5.80	6.60	7.40	8.20	82 —
	Rovasenda	13	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2.10	2.40	2 60	26 —
Ghislarengo	Novara	23	2 —	2 —	2 —	2 -	2.30	2.80	3.30	3.70	4.20	4 60	46 —
	Rovasenda	6	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	12 —
Masserano (S.F.E.N.)	Novara	33	2 —	2 —	2 —	2.70	3.30	4 —	4.70	5.30	6 —	6.60	66 —
	Rovasenda	6	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	12 —
Nibbia	Novara	7	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	14 —
	Rovasenda	21	2 —	2 —	2 —	2 —	2.10	2.60	3 —	3 40	3.80	4.20	42 —
Novara	Rovasenda		2 —	2 —	2 —	2.30	2 80	3.40	4 —	4.50	5.10	5.60	56 —
Rovasenda	Novara		2 —	2 —	2 —	2.30	2.80	3.40	4 —	4.50	5.10	5.60	56 —
Vigliano Candelo	Novara		2 —	2 —	2 80	3.70	4 60	5.60	6.50	7.40	8.30	9.20	92 —
	Rovasenda	19	2 —	2 -	2 —	2 —	2 —	2.30	2.70	3 10	3.50	3.80	38 —

STAZIONI	Transito	CLASSE II — Prezzi fatti comprendenti l'arrotondamento: una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	una motocicletta usata senza carrozzino	una motocicletta usata con carrozzino	Prezzi per tonnellata — (Da usare per la tassazione di più di un animale o di una macchina (1) (2))	Altre cose ammesse a la spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti l'arrotondamento — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata divisibili di 10 in 10 Kg. — Da usare per la tassazione delle spedizioni di poco superiore ai 100 Kg. (1)	TARIFFA RIDOTTA: Concessioni speciali	TARIFFA RIDOTTA: Regolamento trasporti militari	TRASPORTO DEI GIORNALI: Base per Kg.	TRASPORTO DEI GIORNALI: Tassa minima
							10	20	30	40	50	60	70	80	90	100					
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Biella Chiavazza	Novara	4 —	4 —	12 —	16 —	200 —	2 —	4 —	6 —	8 —	10 —	12 —	14 —	16 —	18 —	20 —	200 —	Si applicano i prezzi controindicati con le riduzioni percentuali stabilite dalle Condizioni particolari di ciascuna concessione, risultanti, dal volume «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose» edizione 1-1-1939.	Si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato, Parte II, trasporti delle cose, ediz. 15-5-1934, con l'aumento del 400%.	0.66	1.60
	Rovasenda	1 80	2 —	5.30	7.10	88 —	2 —	2 —	2.70	3.60	4.40	5.30	6.20	7.10	8 —	8.80	800 —				
Biella S. Paolo	Novara	4.10	4.10	12.30	16.40	204 —	2.10	4.10	6.20	8.20	10.20	12.30	14.30	16.40	18.40	20.50	204 —				
	Rovasenda	2 —	2 -	5.80	7.70	96 —	2 —	2 —	2.90	3.90	4.80	5 80	6 80	7.70	8.70	9.60	96 —				
Carpignano Sesia	Novara	1.60	2 -	4.60	6 10	76 —	2 —	2 -	2.30	3.10	3.80	4.60	5.40	6.10	6.90	7.60	76 —				
	Rovasenda	1 —	2 —	2 20	2.90	36 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2.20	2.60	2.90	3.30	3.60	36 —				
Casaleggio	Novara	1.10	2 —	3.20	4.20	52 —	2 —	2 —	2 —	2.10	2.60	3.20	3.70	4.20	4.70	5.20	52 —				
	Rovasenda	1.30	2 —	3.90	5.20	64 —	2 —	2 —	2 —	2.60	3.20	3.90	4.50	5.20	5.80	6.40	64 —				
Cossato (S.F.E.N.)	Novara	3.30	3.30	9.90	13.20	146 —	2 —	3.30	5 —	6.60	8.20	9.90	11.50	13.20	14.80	16.40	164 —				
	Rovasenda	1 10	2 —	3.20	4.20	52 —	2 —	2 —	2 —	2.10	2.60	3.20	3.70	4.20	4.70	5 20	52 —				
Ghislarengo	Novara	1.90	2 —	5.60	7.40	92 —	2 —	2 —	2.80	3.70	4.60	5.60	6.50	7.40	8.30	9.20	92 —				
	Rovasenda	1 —	2 -	2 —	2 —	24 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2.20	2.40	24 —				
Masserano (S.F.E.N.)	Novara	2.70	2 70	8 —	10.60	132 —	2 —	2.70	4 —	5.30	6.60	8 —	9.30	10 60	11 90	13.20	132 —				
	Rovasenda	1 —	2 —	2 —	2 —	24 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2.—	2 —	2 —	2.20	2.40	24 —				
Nibbia	Novara	1 —	2 —	2 —	2 30	28 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2.30	2.60	2.80	28 —				
	Rovasenda	1.70	2 -	5.10	6.80	84 —	2 —	2 —	2.60	3.40	4.20	5.10	5.90	6.80	7.60	8.40	84 —				
Novara	Rovasenda	2.30	2.30	6.80	9 —	112 —	2 —	2.30	3.40	4.50	5.60	6.80	7.90	9 —	10.10	11 20	112 —				
Rovasenda	Novara	2.30	2.30	6.80	9 —	112 —	2 —	2.30	3.40	4.50	5.60	6.80	7.90	9 —	10.10	11.20	112 —				
Vigliano Candelo	Novara	3.70	3.70	11.10	14.80	184 —	2 —	3.70	5.60	7.40	9.20	11.10	12.90	14.80	16.60	18.40	184 —				
	Rovasenda	1.60	2 —	4.60	6.10	76 —	2 —	2 —	2.30	3.10	3.80	4.60	5.40	6.10	6.90	7.60	76 —				

(1) L'importo ottenuto dall'applicazione delle basi suindicate deve essere arrotondato a norma dell'Art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti:
- cani gatti e scimmie: per ogni capo . . . . Kg. 20
- biciclette usate: per macchina . . . . » 20
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina . » 60
- motociclette usate con carrozzino: per macchina . . » 80

Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale . . . .
- per le biciclette usate e per i cani . . . L. 1 —
- per le altre cose spedite a bagaglio . . . » 2 —

Tassa minima per i trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 2,80.

ALLEGATO ALL' O. S. N. 111 - 1940-XVIII

Segue: **SOCIETÀ FERROVIE ELLETTRICHE NOVARESI**

FERROVIA NOVARA-BIELLA

CONCESSIONI ECCEZIONALI DI CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO

N. d'ordine	SPECIE DELLA CONCESSIONE	Riduzione accordate dalle Ferrovie dello Stato	Riduzioni accordate dalla secondaria
1	2	3	4
	***a*) di carattere permanente**		
1	Viaggi di funzionari di P. S.	Viaggio gratuito.	—
2	Viaggi di Agenti Postali.	Viaggio gratuito.	—
3	Viaggi di Giornalisti.	Per i giornalisti: Tariffa N. 7. Per le famiglie: Tariffa N. 5.	(1)
4	Viaggi degli Ufficiali collocati in posizione ausiliare speciale ed in aspettativa.	Tariffa N. 5	(1)
	***b*) di carattere temporaneo**		
1	Viaggi di A.R. per manifestazioni (Comma e) § 1 Art. 23 C. T.)	Verranno comunicate di volta in volta a mezzo del *Bollettino Commerciale* o di apposite circolari.	(2)
2	Viaggi di andata e ritorno (Comma *f*) § 1 Art. 23 C. T.) **Primavera Siciliana**, facilitazioni per località balneari termali e climatiche, sport invernali ed altre facilitazioni di portatata generale, escluse quelle previste per gli stranieri (Capo XXI) C. T.), nonchè quelle limitate a determinate categorie di persone).	» »	(2)

(1) Servizio ammesso alle stesse condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato e quindi con l'applicazione delle corrispondenti tariffe.

(2) Servizio ammesso alle stesse condizioni sulle Ferrovie dello Stato, ma con l'applicazione in ogni caso, per conto della secondaria, della Tariffa n. 5.

— Servizio non ammesso.

— a pagina 336 bis inserire il prospetto allegato *B relativo* ai trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria e ridotta nonchè il prospetto per il trasporto dei giornali.

Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato Parte prima (*Edizione* 1940)

— a pagina 53 modificare la nota (g) come appresso: (g) stazione di transito con le Ferrovie Nord Milano e Novara-Biella;

— a pagina 68, di seguito al nome della stazione di Rovasenda esporre il richiamo (l) e in calce alla pagina riportare la seguente nota: (l) stazione di transito con la Ferrovia Novara-Biella.

Prefazione generale all'orario generale di servizio — Parte prima (*Edizione febbraio* 1936)

— alla pagina 27 riportare l'indicazione seguente:

« Società Anonima Ferrovie Elettriche Novaresi (S. F. E. N.)
« / 892 / Novara-Biella »

e dalla pagina 2 alla pagina 36 trascrivere, nella sede opportuna, i nomi delle stazioni della Ferrovia suddetta con le indicazioni dei servizi ed il numero della linea.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 112.

Modificazioni al Regolamento sui segnali.

In relazione al Decreto dell'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni n. 4136, in data 18 giugno 1940-XVIII, vengono apportate le seguenti modificazioni al Regolamento sui segnali allo scopo di eliminare il segnale verde, a mano, per ordinare le manovre di retrocessione e l'apertura dei segnali fissi.

Art. 62.

Comma 2. — Soppresso.

Art. 67.

Punto b) — Sostituito col seguente:

b) *un movimento indietro*, e cioè nel senso contrario al precedente, coll'*agitare dall'alto in basso la bandiera raccolta* di giorno, e *il fanale con luce bianca* di notte;

Le modificazioni di cui al presente Ordine di Servizio entreranno in vigore dalle ore 0 del 1° ottobre 1940-XVIII.

Chi riceve il presente O. S. deve rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle pratiche personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 113.

Attivazione nuova segnalazione di rallentamento.

L'attivazione della nuova segnalazione di rallentamento di cui l'O. S. n. 10/1940 (già attuata sulla linea Milano-Napoli in base all'O. S. 8/1939) verrà attivata il 1° settembre 1940 anche sulla linea Milano-Venezia.

Con successivi O. S. verranno stabilite le date di attivazione di detta segnalazione per le rimanenti linee.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 114.

Sostituzione totale del servizio ferroviario sul tronco di linea Filaga-Palazzo Adriano con autoservizi viaggiatori e merci su strada ordinaria ed istituzione di corse di autoservizi sul tratto di linea Palermo S. Erasmo - Corleone a parziale sostituzione del servizio ferroviario.

In relazione al Decreto n. 352 del 23 luglio 1940-XVIII del Ministro delle Comunicazioni dalle ore zero del 1° agosto 1940-XVIII verrà chiuso all'esercizio il tronco di linea Filaga-Palazzo Adriano.

In sostituzione dei servizi ferroviari soppressi verranno istituite fra le anzidette località, appositi servizi su strada ordinaria a mezzo di autocorriere per il trasporto dei viaggiatori, bagagli, posta ed eventualmente merci a collettame e a mezzo di autocarri per le merci in genere.

Dalla stessa data verrà soppressa sul tratto di linea Palermo S. Erasmo-Corleone una coppia di treni viaggiatori (192 e 195) e sostituita da una coppia di corse di autocorriera.

Gli autoservizi sopra indicati sono affidati, a termine degli articoli 1 e 2 del R. D. 21 dicembre 1931, n. 1575, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo dell'Istituto Nazionale Trasporti (INT.) con le modalità appresso indicate.

La vigilanza ed il controllo dei servizi di cui sopra, per quanto riguarda la sostituzione dei servizi ferroviari, viene assegnata al Compartimento di Palermo.

L'orario ed il numero delle corse automobilistiche saranno concordati con le Ferrovie dello Stato, Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico e verranno stabiliti in modo da assicurare opportune coincidenze con i treni delle Ferrovie dello Stato.

LINEA FILAGA - PALAZZO ADRIANO

Sulla linea Filaga-Palazzo Adriano il servizio viaggiatori, merci e bagagli continuerà ad essere svolto con le stesse norme delle F. S. ed alle medesime condizioni e tariffe. Verranno pertanto messi a disposizione dell'INT, con regolare consegna, gli impianti delle stazioni di Palazzo Adriano e Prizzi nello stato in cui trovansi, compresi i fabbricati, i mobili, nonchè le scorte biglietti, gli stampati, i prontuari, ecc. Gli assuntori passeranno alle dirette dipendenze dell'INT.

Trasporto viaggiatori

Nulla sarà variato circa l'uso, le condizioni ed i prezzi dei biglietti che continueranno ad essere rilasciati come durante la gestione ferroviaria.

I viaggiatori che eventualmente prendessero posto sulle autovetture sprovvisti di biglietti saranno dal fattorino accompagnati alla biglietteria nella stazione di arrivo per essere regolarizzati con le norme in uso sulle F. S.

Trasporti bagagli e merci

Tali trasporti, pure essendo eseguiti con automezzi, continueranno ad essere scortati dai documenti attualmente in vigore.

Nella stazione di Filaga, la consegna delle merci e dei bagagli fra le F. S. ed il personale dell'INT, sarà eseguita a mezzo dei consueti elenchi in uso con le ferrovie corrispondenti, da valere però unicamente agli effetti della responsabilità e delle riserve, in quanto alla parte finanziaria e contabile provvedono, come ora, le assuntorie.

LINEA PALERMO - S. ERASMO - CORLEONE

Trasporti viaggiatori

Possono prendere posto sulle autovetture i viaggiatori muniti di qualsiasi specie di biglietto valido per i seguenti percorsi:

a) da Palermo per oltre Corleone e da Corleone per oltre Palermo;

b) da oltre e per oltre i due capi linea;

c) da oltre uno dei capi linea per le stazioni interne del tratto automobilistico, ma non viceversa.

I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario dovranno pagare sulle autovetture, quando ne ricorre il caso, un supplemento per percorrere il tratto stradale fra la stazione di destinazione ed il centro abitato. Sono ammessi sull'autolinea i militari che viaggiano in base alle vigenti disposizioni di guerra.

I biglietti ferroviari comprendenti il solo tratto Palermo-Corleone o viceversa non dànno diritto a viaggiare sull'autolinea. Agli effetti della validità dei biglietti, il percorso automobilistico si considera alla stregua di quello ferroviario.

Servizio interno automobilistico

Viaggiatori: per i viaggi in servizio interno sull'autolinea valgono i biglietti rilasciati dall'INT, di cui l'allegato n. 1. La validità ordinaria dei biglietti A. R. è di due giorni. Nelle ricorrenze delle festività si applicano le proroghe di cui all'art. 23 delle Condizioni e Tariffe F. S.

I ragazzi che non superano un metro di altezza sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto ordinario.

Non sono consentite fermate intermedie.

Trasporti bagagli e merci

Nulla sarà variato per i trasporti bagagli e merci che continueranno ad eseguirsi con i mezzi ferroviari.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE LINEE PALERMO - CORLEONE E FILAGA - PALAZZO ADRIANO

Carte di libera circolazione e biglietti gratuiti

Le carte di libera circolazione Serie A. ed AL ed i biglietti Serie As. BS., B2, B4 e B6 comprendenti nel loro percorso le suddette linee sono valide per percorrere le linee medesime sPrechè, per la linea Palermo-Carleone, il percorso segnato nei biglietti Serie B2, B4 e B6 risponda alle condizioni stabilite per i biglietti ordinari.

NORME CONTABILI E VERSAMENTI

Le fermate di Prizzi e Palazzo Adriano che passano alle dipendenze dell'INT, continueranno a praticare il sistema contabile attuale, provvederanno all'invio degli elaborati contabili agli uffici di Controllo F. S. ed eseguiranno il versamento degli introiti conseguiti alla Cassa Compartimentale di Palermo.

MODIFICAZIONE DA APPORTARE AL PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

PARTE I — Di contro ai nomi di Palazzo Adriano e di Prizzi modificare il richiamo (23) in (27) ed in calce alla pagina 6 aggiungere la seguente nota: « (27) situata sulla linea automobilistica gestita dall'INT per conto delle F. S. ».

PARTE II — A pagina 103, tabella 141, in calce alla nota aggiungere: « il tratto Filaga-Palazzo Adriano è gestito dall'INT con mezzi automobilistici per conto delle F. S. ».

MODIFICAZIONI DA APPORTARE AL PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA PER I TRASPORTI DELLE COSE.

A pagina 53 del suddetto prontuario (Edizione 1° dicembre 1933-XII) il richiamo (***) esistente di seguito all'indicazione della linea Filaga-Palazzo Adriano deve essere modificato in (****) ed in calce all'elenco delle linee deve essere aggiunta la seguente nota:

« (****) Linea automobilistica gestita dall'I.N.T. per conto delle F. S. ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La Sezione Commerciale e del Traffico di Palermo provvederà affinchè dopo il passaggio dell'ultimo treno sia eseguita la chiusura dei conti nelle fermate di Prizzi e di Palazzo Adriano e sia fatta la consegna delle scorte biglietti e di tutti i registri, pubblicazioni e materiali che costituiscono l'attrezzamento delle fermate medesime.

Autoservizi viaggiatori sul tratto Palermo-Corleone in sostituzione della ferrovia

Prezzi dei biglietti di corsa semplice

	Palermo	Acqua dei Corsari	Villabate	Portella di mare	Misilmeri	Bolognetta	Baucina	Ciminna	Ventimiglia	Villafrati	Bivio Cefalà Diana - Godrano	Mezzoiuso	Marineo	Ficuzza	Scalilli
Acqua dei Corsari	1.00														
Villabate	1.40	1 20													
Portella di mare	2.40	1 80	0.80												
Misilmeri	3.00	2.40	1.50	1.45											
Bolognetta	4.75	4.00	3.50	3.10	2.00										
Baucina	8.10	7.40	7.10	6.90	6.10	4.10									
Ciminna	11.60	10.20	9 60	9.40	7.60	5 70	2.50								
Ventimiglia	11.60	10.20	9.60	9 40	7.60	5 70	2.50	2 50							
Villafrati	7.60	6 90	6.70	6.50	5.80	8.10	—	—	—						
Bivio Cefalà Diana - Godrano	8 00	7.80	7.60	7 40	6.70	4.00	—	—	—	1.00					
Mezzoiuso	9 70	9.30	8.30	8.00	7.70	5.60	—	—	—	3.30	2.30				
Marineo	7.00	6 20	5.90	5.10	4 75	2.50	—	—	—	—	—	—			
Ficuzza	8.30	7.10	6.80	6 50	5 80	3 80	—	—	—	—	—	—	2.80		
Scalilli	9.80	8.60	8.10	8.00	7.20	5.30	—	—	—	—	—	—	4.30	2.50	
Corleone	11.50	11.00	10.60	10 50	10.00	8 50	—	—	—	—	—	—	7.60	4.75	3.50

ALLEGATO ALL' O. S. N. 114 - 1940-XVIII

Prezzi dei biglietti di andata e ritorno per le relazioni indicate nel quadro

	Palermo	Villabate	Misilmeri	Bolognetta	Marineo	Ficuzza	Scalilli	Corleone	Baucina	Ventimiglia	Ciminna	Villafrati	B.° Cefalà Diana - Godrano
Villabate	2.00												
Misilmeri	5.00	—											
Bolognetta	7.50	—	—										
Marineo	11.00	—	6.50	3.00									
Ficuzza	13.00	—	—	—	—								
Scalilli	13.50	—	—	—	—	—							
Corleone	15.00	—	—	—	—	—	—						
Baucina	13.00	—	—	—	—	—	—	—					
Ventimiglia	13.50	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ciminna	13.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Villafrati	11.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
B.° Cefalà Diana - Godrano	12.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mezzoiuso	15.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ordine di servizio n. 115.

Deposito dei bagagli a mano in abbonamento.

Dal 1° settembre 1940-XVIII la stazione di Cesena è ammessa al rilascio dei libretti di abbonamento al deposito bagagli a mano (Mod. CI 266 ter) con le stesse norme e modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n. 70/1940 (B. U. n. 23 del 6 giugno 1940-XVIII).

Pertanto detta stazione deve aggiungersi a quelle elencate nell'allegato al citato O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 116.

Servizio merci nella stazione di Milano Centrale.

I trasporti a G. V. di numerario, carte valori e oggetti preziosi in partenza o in destinazione della stazione di Milano C.le sono ammessi anche se per i medesimi non sia stata fatta dalle parti la richiesta d'inoltro con i treni accelerati o diretti.

Di conseguenza il primo alinea della nota (i) a pagina 47 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete » — edizione 1940 — dovrà essere modificato come segue:

— « ai trasporti di numerario, carte valori e oggetti preziosi, anche se non paganti le soprattasse previste per l'inoltro con i treni accelerati e diretti ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 117.

Cambiamento di nome della fermata di Tezze.

La Fermata di Tezze, della linea Trento-Venezia, ha assunto la nuova denominazione di « Tezze sul Brenta ».

Di conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » (Edizione 1940-XVIII) Parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936-XIV), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta Fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Tezze sul Brenta ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 118.

Estensione di servizio nella stazione di Monteu da Po.

La stazione di Monteu da Po, della linea ASTI-CHIVASSO, viene ammessa al servizio dei trasporti a carro tanto a G. V. quanto a P. V. *per conto dell'Autorità Militare.*

Di conseguenza, nella Parte I del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione gennaio 1940-XVII), a pagina 51, di contro al nome di Monteu da Po, nelle colonne 8 e 9, si dovranno depennare i richiami (9) esistenti di fianco alle lettere G. e P. ed esporre invece, di fianco alle stesse lettere, i richiami (g).

In calce alla stessa pagina si dovrà trascrivere la seguente annotazione: (g) « Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, « composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno, nonchè ai tra- « sporti a carro per conto dell'Autorità Militare ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 119.

Estensione di servizio nella fermata di Cerveteri - Ladispoli.

Dal giorno 26 agosto 1940 la Fermata di CERVETERI-LADISPOLI, della linea Pisa-Roma, verrà abilitata anche al servizio merci G. V. e P. V. limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato », Edizione 1940-XVIII, a pagina 26, di contro al nome di Cerveteri-Ladispoli, nelle colonne 9 e 10, dovranno essere esposte le indicazioni G (8) e P (8).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (parte I), Edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 14, di contro al nome di Cerveteri-Ladispoli, l'indicazione B dovrà essere modificata in « L P ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare N. 32.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6/12/1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Soc. Anon. Consorzio Industriali Canapieri di Milano dal 1° luglio al 31 dicembre 1940-XIX, resta fissato in L. 160, 66 (lire centosessanta e cent. sessantasei) e partitamente:

L. 89,97 (lire ottantanove e cent. novantasette) per la giacca;
L. 54,62 (lire cinquantaquattro e cent. sessantadue) per i pantaloni;
L. 16,07 (lire sedici e cent. sette) per il cappello.

Errata-corrige.

Boll. n. 32 dell'8 agosto 1940-XVIII, O. S. n. 105 — Apertura all'esercizio della nuova Officina Rialzo di Genova Borzoli Trasta — a pag. 276, l'ultimo rigo dell'O. di S. n. 105 deve essere modificato come appresso:

3° *Riparto della Sezione Materiale e Trazione di Genova.*

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare a[illegible]*le e Affari Generali ogni cambiame*[illegible]*n assumendosi l'Amministrazione alc*[illegible] *per gli eventuali disguidi causati* [illegible] *tale comunicazione.*

Ordine di servizio n. 120.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria — gruppo 2 *a*) — dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

Ammonaftite Cava 1
» » 1 bis
» » 2
» » 2 bis
» » 3
» » 4
Gelatina Dinamite Due "M"

Inoltre, nelle merci ascritte alla 12ª categoria — gruppo 1 *b*) — dovrà comprendersi anche l'esplosivo:

Polvere G. P. per tiro e per caccia.

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi opportune aggiunte all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 121.

Soppressione dell'Officina Materiale Mobile di Roma-Trastevere.

(Riferimento O. G. 6/1920).

In data 1° settembre 1940-XVIII l'Officina Materiale Mobile di Roma Trastevere viene soppressa.

Ordine di servizio n. 122.

Modificazioni alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Roma.

A partire dal 15 settembre 1940-XVIII il quadro della "*Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Roma*", compreso nell'Ordine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente:

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI ROMA
Giurisdizione e sede dei Riparti Materiale e Trazione.

	Denominazione dei Riparti e relative sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Officine Rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
	1	2	3	4	5
Riparti del Compartimento	1° Rip. Roma (Sez. Mater. e Traz. Roma)	Civitavecchia Cassino	Roccasecca	Civitavecchia	Roma trast. (e) - GROSSETO (e): Civitavecchia - Capranica (e) Orte (e); Pontegaleria - Fiumicino; Ciampino (e) Cassino; Velletri (e) Colleferro Segni; Avezzano (e) Roccasecca.
	2° Rip. Roma Dep. loc. Roma S. Lorenzo	Roma L. S. Roma Litt.	Formia (**) Orte (**)		Stazioni di Roma e raccordi relativi; Roma Tiburtina - Roma Littorio Sette Bagni - Roma Termini - Mandela; Roma Termini - Orte - CHIUSI (e); Roma Termini - Formia; Gaeta-Formia; Campoleone - Nettunia; Roma Termini - Albano; Roma Termini - Frascati; Ciampino - Cecchina - Velletri Terracina; Roma Trastevere - Viterbo - Attigliano.
	3° Rip. Roma Off. Rialzo P. Maggiore.			Roma Term. Roma P. M. Roma Trast. Roma Litt.	
	Ripar. Sulmona (Dep. loc. Sulmona)	Sulmona	Avezzano (**)		Mandela (e) - Sulmona - PESCARA P.N. (e); Sulmona - AQUILA (e); Sulmona - Isernia.
	1° Rip. Napoli (Sez. Mater. e Traz. Napoli)				Insernia (e) - VAIRANO (e)

NOTE — (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in MAIUSCOLO apartengono ad altri Compartimenti. (*) Sono elencati nella colonna della 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione dei Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª.

Le rimesse contrassegnate con (**) sono quelle con dirigenza di Capo Deposto o di Macchinista distributore.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 123.

Modificazioni al Regolamento sui segnali ed alle istruzioni per il servizio del personale di Linea

L'Eccellenza il Ministro con Decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 201, ha approvato la modificazione del comma 4 dell'art. 61 e l'aggiunta del comma 11 all'art. 71 del Regolamento sui segnali come indicato in appresso.

Art. 61.

Comma 4 — Depennare la frase: «e se — nel caso di segnali sussidiati da petardi — non si dà il tempo all'incaricato della loro posa di portarsi alla distanza stabilita e di collocarli sulla rotaia».

Art. 71.

Comma 11 — Nelle Prefazioni Compartimentali all'Orario di Servizio sono indicati in apposito quadro i tratti di linea sui quali la nebbia è fenomeno affatto eccezionale. Su questi tratti i treni potranno incontrare segnali non sussidiati da petardi e perciò, in caso di nebbia, dovranno procedere con precauzione, fino a che non abbiano ricevuto avviso che è stato provveduto al sussidio con petardi come prescritto.

In relazione a quanto sopra viene modificato come segue l'art. 49 delle Istruzioni per il servizio del personale di linea.

Art. 49.

1 — Nei casi previsti dal Regolamento sui Segnali gli agenti della linea debbono provvedere di propria iniziativa al sussidio con petardi dei segnali fissi posti oltre gli scambi estremi delle stazioni. Tale incarico spetta agli agenti addetti ai posti fissi di vigilanza ed a quelli dei posti di vigilanza istituiti espressamente per tale servizio.

2 — Sui tratti di linea (indicati nelle prefazioni compartimentali all'orario di servizio) sui quali la nebbia è fenomeno assolutamente eccezionale, gli agenti addetti ai posti fissi di vigilanza, dopo aver provveduto, nei casi prescritti, alla posa dei petardi, debbono procurare di darne sollecita comunicazione alla prossima stazione con fonogramma o per iscritto, precisando i segnali sussidiati.

Per i segnali che non sono vicini ad un posto fisso di vigilanza, il sorvegliante od il capo squadra dei Lavori dovrà, rilevando l'esistenza della nebbia, incaricare apposito agente della posa dei petardi e darne conferma alla stazione interessata con le modalità sopra indicate.

Dal canto loro le stazioni ed i bivi, situati sui tratti di linea in questione, rilevando la necessità del sussidio con petardi dei segnali di protezione dovranno subito informarne il sorvegliante od il capo squadra interessati, richiedendo loro la conferma che è stato provveduto pel sussidio. A tal fine le abitazioni dei suddetti agenti dei Lavori, quando non si trovano vicine ad una stazione, debbono essere provviste di telefono.

Comma 3 soppresso — Comma 4 invariato — Comma 6 soppresso.

Con successivo ordine di servizio verrà stabilita la data di attivazione delle modificazioni suddette.

Chi riceve il presente ordine di servizio deve rilasciarne ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Ordine di servizio n. 124.

Trasporti Militari in Conto Corrente

Per effetto del R. Decreto-Legge n. 1888 del 24 novembre 1938-XVI la Milizia per la difesa controaerei territoriale (M. DICAT) e la Milizia per le batterie da costa (M. da Cos.) hanno cambiato la loro denominazione rispettivamente in *Milizia contraerei* e in *Milizia artiglieria marittima.*

I trasporti dei materiali d'armamento relativi alla difesa controaerei saranno eseguiti in conto corrente a carico del Ministero della Guerra, mentre quelli della Milizia artiglieria marittima andranno a carico del Ministero della Marina.

Saranno inoltre eseguiti in conto corrente a carico del Ministero della Guerra i trasporti del materiale al seguito di reparti della M.V.S.N. immessi nelle unità dell'Esercito che partecipano a campi d'arma o ad esercitazioni ordinate dallo Stato Maggiore del R. Esercito.

Ciò stante, nelle disposizioni vigenti che regolano l'eseguimento dei trasporti militari in conto corrente devono essere portate le seguenti modificazioni:

— *OS n.* 14/1938 (*Trasporti in conto corrente di cose di pertinenza dell'Amministrazione della Guerra*). *Nel punto I comma* 1, *il testo della lettera c) dev'essere sostituito dal seguente*:

c) i materiali d'armamento e di mobilitazione relativi alla difesa contraerei spediti dagli enti militari alla Milizia contraerei e viceversa e tra enti della stessa Milizia contraerei. Tali materiali sono:

— artiglieria contraerei (bocche da fuoco, affusti, paiuoli, ecc.);
— congegni e materiali vari facenti parte delle artiglierie suddette e richiesti per completamento delle batterie;
— materiali vari contenenti i caricamenti delle batterie contraerei dei comandi Milizia contraerei e delle reti d'avvistamento;
— mitragliatrici contraeree e relativi accessori;
— armi portatili;
— munizioni per artiglierie, fucili ed armi portatili;
— materiali di mobilitazione dei gruppi A e B;
— materiali vari di ricupero;
— imballaggi vuoti;
— qualsiasi altro materiale non specificato, di proprietà dell'Amministrazione della Guerra.

Aggiungere inoltre:

c)-bis — il materiale spedito al seguito dei reparti della M.V.S.N. immessi nelle unità dell'Esercito partecipanti a campi d'arma o ad esercitazioni ordinate dallo Stato Maggiore del R. Esercito, con le stesse modalità usate per il trasporto del materiale al seguito di reparti del R. Esercito.

Nel punto XII, comma 1, quinto rigo, dopo la lettera *c*) aggiungere la lettera *c*)-bis.

— *O. S. n.* 150/1937 (*Trasporti della R. Marina in conto corrente*). *Nel quarto rigo del pirmo comma, dopo la parola « marittima » aggiungere: « (compresi quelli riguardanti la Milizia artiglieria marittima)».*

Il quarto comma deve essere sostituito dal seguente:

« I trasporti in parola dovranno essere eseguiti direttamente fra le Autorità dell'Amministrazione militare marittima; fra dette autorità e gli enti della Milizia artiglieria marittima e viceversa; fra gli enti della stessa milizia; fra le Autorità marittime e gli enti della milizia ed il Ministero della Marina e

viceversa, autorità ed enti tutti che dovranno figurare sempre come mittenti e destinatari dei trasporti ».

— *O. S. n.* 121/1935 (*Trasporti in conto corrente della M.V.S.N.*). *Nel secondo comma, terzo rigo, cancellare le parole*: « *compresa la M.D.C.A.T. e da Cos.* ».

Nel terzo comma cancellare le parole « dalle altre specialità della Milizia non indicate sopra, e cioè quelli eseguiti ».

Nel quarto comma cancellare le parole « M.D.C.A.T. e da Cos. » ed «altre».

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Ordine di servizio n. 125.

Soppressione dell'Officina Rialzo di Genova Principe.

(*Riferimento O. S. n.* 29 *del* 9 *marzo* 1939-XVII).

L'Officina Rialzo di Genova P.P. cessa di funzionare col giorno 10 settembre 1940-XVIII, in seguito all'apertura all'esercizio, avvenuta il 15 agosto 1940-XVIII, della Officina Rialzo di Genova Borzoli Trasta.

Ordine di servizio n. 126.

Licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.

Con riferimento agli O. S. n. 101 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1939-XVII), n. 62 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 maggio 1940-XVIII), n. 84 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 luglio 1940-XVIII) e n. 97 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 1940-XVIII), a partire dal 1° ottobre p. v. il sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando sarà esteso in via definitiva a tutte le linee del Compartimento di Palermo e della Delegazione di Cagliari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55 *e* 57 *del Compartimento di Palermo e della Delegazione di Cagliari.*

Ordine di servizio n. 127.

Cambiamento di nome della fermata di Tuoro.

La fermata di Tuoro, della linea Foligno-Cortona Terontola ha assunto la nuova denominazione di "*Tuoro sul Trasimeno*".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" (Edizione gennaio 1940-XVIII), parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di detta fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostitu-

zione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1940-XVIII, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi con il nome di Tuoro sul Trasimeno.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 128.

Cambiamento di nome della Fermata di Frattocchie

La fermata di Frattocchie, della linea Ciampino-Velletri, ha assunto la nuova denominazione di « CASABIANCA ».

Di conseguenza, nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato » — Edizione 1940-XVIII — si dovrà:

— nella Parte II, tabelle 101-A e 101-B, modificare il nome di Frattocchie in « CASABIANCA »;

— nelle parti I, III e IV, inserire, dopo il nome di Carsoli, quello di « CASABIANCA » con le indicazioni riferentesi alla Fermata di Frattocchie e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Frattocchie e, dopo il nome di Carsoli, inserire « CASABIANCA », con le indicazioni esistenti per Frattocchie;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Frattocchie in « CASABIANCA ».

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione febbraio 1936-XIV — Parte I — inserire a pag. 13, dopo il nome di Carvotto (Cava), » CASABIANCA » con le indicazioni esistenti per Frattocchie, cancellando poi il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di FRATTOCCHIE, questo dovrà essere modificato in «CASABIANCA».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « CASABIANCA ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 129.

Trasformazione in Stazione della Fermata di Roccalumera - Mandanici

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Ecc. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 717 del 27-8-40-XVIII, dal giorno 15 settembre p. v. la Fermata di Roccalumera-Mandanici, già con F. V. al Km. 306 + 786,63, della linea Messina-Catania, sarà trasformata in Stazione con F. V. al Km. 307 + 032,00.

Essa disporrà dei seguenti impianti:

— un binario d'incrocio;
— un binario di scalo;
— un fabbricato viaggiatori a tre assi, a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;
— un fabbricato cessi;
— due marciapiedi, di cui uno attestato al F. V. e l'altro interbinario;
— doppio segnalamento di protezione e di partenza.

La nuova stazione sarà inserita nei circuiti telegrafici omnibus 82651 (5698) e speciale 82728 (5441) nonchè nei circuiti telefonici 89303 (5511) e selettivo del dirigente centrale di Taormina.

In dipendenza di quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti varianti alle pubblicazioni di servizio:

— Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte 1ª, edizione 1936-XIV: a pag. 19, modificare in carattere minuscolo il nome di Roccalumera-Mandanici, ora indicato in carattere corsivo.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII).

PARTE II

TAVOLA POLIMETRICA N. 128 (Messina-Siracusa)

Modificare le distanze fra le seguenti relazioni:

ROCCALUMERA MANDANICI	- NIZZA di Sicilia	da	Km.	3	in	Km. 2
»	- GIAMPILIERI	»	»	14	»	» 13
»	- ALCANTARA	»	»	23	»	» 24
»	- CALATABIANO	»	»	25	»	» 26
»	- CATANIA ACQUICELLA	»	»	69	»	» 70
»	- AGNONE DI SIRACUSA	»	»	104	»	» 105

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 e 31, nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 e 52.

Ordine di servizio n. 130.

Servizio doganale. Chiusura Sezione doganale Magazzini Generali di Padova.

Il Ministero delle Finanze ha disposto la chiusura della Sezione doganale già istituita presso i Magazzini Generali di Padova.

Sono pertanto da considerarsi revocate le disposizioni di cui all'Ordine di Servizio n. 172/1933, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 34/1933, circa l'istituzione e il funzionamento della predetta Sezione.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 131.

Estensione di servizio nella fermata Lagnasco.

Dal giorno 26 Settembre 1940-XVIII la Fermata di Lagnasco, della linea Savigliano-Saluzzo, attualmente abilitata al servizio merci a collettame con limitazioni, verrà abilitata al completo servizio merci, tanto a G. V. quanto a P. V.

Pertanto, nella Parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1940-XVIII) a pag. 41 di contro al nome di Lagnasco, nelle colonne 9 e 10, di contro alle lettere G. e P. dovrà essere tolto il richiamo (9).

Nella Parte 1ª della Prefazione all'Orario Generale di Servizio (edizione 1936-XIV) a pag. 16, di fianco al nome di Lagnasco, l'indicazione "L P" dovrà essere modificata in "P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 132.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria, gruppo 1 *a*) dell'allegato 7, alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose deve comprendersi a tutti gli effetti il seguente esplosivo:

Esplosivo "V. A." da guerra e da mina.

Inoltre nelle merci ascritte alla 12ª categoria, gruppo 2 *a*), devono comprendersi gli esplosivi:

Crisutina al 10 % da mina
Super Dinamon « A »
» » « B »
» » « C »
Esplosivo Dinamon 1 « E.D.1 »
» » 2 « E.D.2 »

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 133.

Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Roma Trastevere e del Deposito olii di Roma Tuscolana ed istituzione del Magazzino Approvvigionamenti di Roma Tiburtina.

A datare dal 15 ottobre 1940-XVIII il Magazzino Approvvigionamenti di Roma Trastevere ed il Deposito olii di Roma Tuscolana verranno soppressi e le loro attribuzioni verranno interamente assunte dal Magazzino Approvvigionamenti di Roma Tiburtina, di nuova istituzione.

In pari data il Riparto Mobili del Magazzino Economato di Roma passerà al nuovo Magazzino Approvvigionamenti di Roma Tiburtina e da questo gestito.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 134.

— Apertura all'esercizio del tratto di linea fra la stazione di Trieste Servola e lo scalo merci di Trieste Aquilinia.

— Attivazione del bivio S. Sabba sulla linea Trieste S. Sabba-Trieste Aquilinia.

— Attivazione di un binario di incrocio nella Stazione di Trieste Servola.

— Attivazione dei nuovi impianti di sicurezza e di segnalamento della Stazione di Trieste Servola, dello scalo merci di Trieste Aquilinia e del bivio S. Sabba.

Alle ore 12 del giorno 1° ottobre 1940-XVIII saranno attivati:

— un tratto di linea a semplice binario che congiunge direttamente la stazione di Trieste Servola allo Scalo Merci di Trieste Aquilinia;

— il Bivio S. Sabba col quale il nuovo tratto di linea anzidetto si allaccia a quello Trieste S. Sabba-Trieste Aquilinia;

— un binario di incrocio nella stazione di Trieste Servola;

— I nuovi impianti di sicurezza e di segnalamento della stazione di Trieste Servola dello Scalo Merci di Trieste Aquilinia e del Bivio S. Sabba.

In dipendenza dell'apertura all'esercizio del nuovo tratto di linea anzidetto sarà soppressa la denominazione: "Linea Trieste C. M.-Trieste S. Sabba" e saranno istituite le seguenti: "Linea Trieste C. M.-Trieste Aquilinia" e "Linea Trieste Servola-Trieste S. Sabba".

La chilometrazione della linea Trieste C. M.-Trieste Aquilinia ha inizio a metri 74 dall'asse del F. V. di Smistamento della stazione di Trieste C. M. ed ha termine al Km. 8 + 707, oltre lo Scalo Merci di Trieste Aquilinia il cui F. V. viene a risultare al Km. 7 + 388. La chilometrazione della linea Trieste Servola-Trieste S. Sabba ha inizio dall'asse del F. V. di Trieste Servola e termina al Km. 2 + 047, oltre la stazione di Trieste S. Sabba il cui F. V. viene a risultare al Km. 0 + 815.

La chilometrazione della linea Trieste S. Sabba-Trieste Aquilinia ha inizio dall'asse del F. V. di Trieste S. Sabba e termina al Km. 0 + 390, alla giunzione del cuore dello scambio col quale detta linea si innesta alla linea Trieste C. M.-Trieste Aquilinia, corrispondente al Km. 4 + 609 di quest'ultima. La punta di detto scambio, costituisce il Bivio S. Sabba, è ubicata al Km. 4 + 632 della linea Trieste C. M.-Trieste Aquilinia.

Il nuovo tratto di linea ha la lunghezza di metri 439,65 misurata fra il giunto precedente la punta dello scambio n. 1, attuato sul 1° binario di Trieste Servola, ed il giunto seguente il cuore dello scambio del Bivio S. Sabba; è armato con armamento X.M.A.; ha una pendenza massima del 17,40 per mille; il raggio minimo delle curve è di metri 150; sul nuovo tratto vengono a trovarsi due P. L. alle progressive Km. 4 + 364 e Km. 4 + 603, nonchè tre attraversamenti ferroviari, a servizio di raccordi, alle progressive Km. 4 + 479, Km. 4 + 532 e Km. 4 + 585.

In conseguenza di quanto sopra dovranno apportarsi le seguenti modificazioni alle pubblicazioni di servizio.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte prima, Edizione 1936-XIV: a pagina 10, nelle indicazioni relative al fascicolo orario 168 depennare la linea "Trieste C. M.-Trieste S. Sabba" e aggiungere le linee "Trieste C. M.-Trieste Aquilinia" e "Trieste Servola-Trieste S. Sabba".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio n. 135.

Ripristino dell'ora media dell'Europa Centrale.

In conformità della legge che fissa per le ore 24 dal 5 ottobre 1940-XVIII il ripristino dell'ora solare (ora media dell'Europa Centrale), posticipando di 60 minuti primi l'ora legale, attualmente in vigore, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

1° alle ore 24 del 5 ottobre tutti gli agenti, addetti alle stazioni, ai depositi, alla sorveglianza delle linee ed ai treni (personale di movimento e di trazione) dovranno riportare i loro orologi alle ore 23, per modo che la durata del giorno 5 ottobre sarà di ore 25, anzichè di 24.

I Dirigenti controlleranno con quello della stazione — già rettificato — gli orologi dei capi treno e li ripiomberanno (quando non siano in grado di ripiombarli, ne faranno annotazione sul foglio di corsa), e si assicureranno che anche i macchinisti abbiano rettificato l'ora del proprio orologio;

2° i treni che alle ore 24 (ora legale) del 5 ottobre si trovassero fermi in una stazione, dovranno esservi trattenuti per attendere l'ora di partenza secondo l'ora solare.

I treni che, per orario dovessero trovarsi in corsa alle ore 24 (ora legale) del 5 ottobre, saranno fermati nella stazione precedente a quella nella quale giungerebbero dopo le ore 24, per attendervi la nuova ora di partenza. Tale fermata dei treni dovrà avvenire anche se non prescritta;

3° nella notte dal 5 al 6 ottobre, dalle ore 23 (ora legale) fino alle una (ora solare), dovrà essere applicato, sulle linee a semplice binario, non esercite col blocco, il consenso telegrafico;

4° per agevolare il passaggio dell'ora legale a quella solare nella notte dal 5 al 6 ottobre dovrà limitarsi l'effettuazione di treni straordinari ai soli casi di assoluta necessità e dovranno pure, in quanto possibile, sopprimersi, per tutto o per parte del percorso, i treni merci ordinari o giornalieri;

5° salvi casi di assoluta urgenza, dovrà altresì essere evitata dal momento del ritorno all'ora solare e fino alle ore 12 del giorno successivo la circolazione dei carrelli e dei treni materiale.

Le Sezioni dell'Esercizio impartiranno, d'accordo, le disposizioni di dettaglio per il ritorno all'ora solare e provvederanno altresì perchè venga esercitata una speciale sorveglianza sull'andamento dei treni nella notte dal 5 al 6 ottobre p. v.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Corpi per distributori cilindrici	L. P.	8.10.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Cavicchi di legno	L. P.	8.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
—	—	Ricambi per F. W.	L. P.	8.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
Kg.	80.000	Solfato di rame	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Complessi di custodie e flange per freni.	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
ml.	475.000	Nastri per avvolgimenti elettrici	L. P.	25.11.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 136.

Apertura all'esercizio dell'officina Rialzo di Roma Littorio.

(*Riferimento O. S.* 122/1940-*XVIII*).

A partire dal 1° ottobre 1940-XVIII l'Officina Rialzo di Roma Littorio è stata aperta all'esercizio.

Ordine di servizio n. 137.

Trasformazione in Deposito locomotive della Rimessa locomotive di Trento.

(*Riferimento O. S. n.* 29 del 9-3-1939-*XVII*)

A partire dal 6 ottobre 1940-XVIII, la Rimessa locomotive di Trento è trasformata in Deposito locomotive, continuando a funzionare nella circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Verona.

Ordine di servizio n. 138.

Servizio Doganale - Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che con provvedimento n. 14453 Divisione II *A* del 13 ottobre 1938, la Società Anonima "ILVA" Acciaierie e Alti Forni d'Italia, con sede in Servola (Trieste), è stata ammessa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la rifusione, sotto la vigilanza finanziaria.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla Dogana di Trieste.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio n. 14/1937, all'elenco degli stabilimenti metallici autorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero, a pag. 56 e seguenti delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 139.

Benzina colorata per automotrici e carrelli automotori su rotaie.

Per accordi intervenuti col Ministero delle Finanze dal 1° settembre 1940-XVIII la colorazione della "Benzina per automotrici e carrelli automotori su rotaie (Categoria 002, progressivo 012) viene effettuata col bruno Somalia A anzichè col verde alizarina come fino ad ora è stato praticato e di cui l'O. di S. n. 137 inserito sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 1933, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal citato O. di S.

La benzina colorata col bruno Somalia A potrà essere immessa in serbatoio con le eventuali rimanenze di benzina colorata col verde alizarina.

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cilindri cavi di ghisa	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Cilindri cavi di ghisa	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole di tipi diversi e coperchi	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	3.000.000	Fogli di carta per duplicatori .	T. P.	26.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 140.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Firenze

(Vedasi O. S. n. 1 - 1933).

La circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Firenze per quanto riguarda il 3° Gruppo di Riparti, viene stabilita come segue.

Rimangono invariate le circoscrizioni dei Riparti del 1° e 2° Gruppo.

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
9	Grosseto	Pisa	Grosseto (i) - Cecina (e); Campiglia (e), Piombino (i).
10	Livorno	Id.	Cecina (i) - Livorno (i) - Bivio Calambrone (i) - Tombalo (i); Collesalvetti (e), Bivio Calambrone (e); Livorno C. (e) - Livorno S. M. (i) - Deposito Locomotive (i); Livorno P. V. (i) - Bivio Calambrone (e); Livorno P. N. Scalo Navicelli (i) - Bivio Calambrone (e); Cecina (e) - Volterra (i).
11	Pisa	Id.	Tombolo (e) - Bivio Mortellini (i); Bivio Mortellini (e) - Pisa C. (i); Bivio Mortellini (e) - Bivio Tagliaferro (i) - Pisa Centrale (e); Bivio Tagliaferro (e) - Bivio Navicelli (e); Pisa C. (e) - Pisa S. R. (i) - Viareggio (i); Pisa Porta Fiorentina (i); Pisa S. Rossore (e) - Km. 50+393 della linea Pistoia-Pisa; Viareggio (e) - Km. 21+262 della Viareggio-Lucca; Pisa (e) - Collesalvetti (i) - Vada (e).
12	La Spezia	Pisa	Viareggio (e) - La Spezia (i); Apuania Carrara (e) - Carrara S. Martino (i); Zona Industriale di Apuania e raccordi; La Spezia Migliarina - La Spezia Marittima (i).
13	Pontremoli	La Spezia	Vezzano (e) - Fornovo (i); Aulla (e) - Equi Terme (i); Sarzana (e) - Santo Stefano Magra (e).

Ordine di servizio n. 141.

Circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bologna.

(Vedasi O. S. n. 73/1939)

Le linee di giurisdizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bologna vengono suddivise in Riparti, con sede e circoscrizione come segue:

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Bologna	Bologna	*Omissis.*
2	Grizzana	Idem	
3	Porretta-Terme	Idem	
4	Piacenza	Idem	Bivio Lavino (e) - Piacenza (i); Salsomaggiore (i) - Fidenza; Fidenza - Fornovo (e); Fornovo (e) - Parma - Bivio del Cristo; Modena - Verona (e).
5	Verona	Idem	Verona (e) - Panigale Scala (e); Mantova (e) - Cerea - Monselice (e); Ostiglia - Grisignano di Zocco (e); Dossobuono - Legnago - Rovigo (e).
6	Ferrara	Idem	Corticella (e) - Padova (e); Rovigo - Chioggia (i); Ferrara - Lavezzola (e).

Ordine di servizio n. 142.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Stabile,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 ottobre p. v. sarà aperta all'esercizio la fermata di "STABILE" in corrispondenza del Km. 8 + 622 della linea ROCCHETTA S. ANTONIO/LACEDONIA-GIOIA DEL COLLE, fra le stazioni di Rocchetta S. Antonio/Lace-

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stabile ⊕	V	119	Rocchetta S. A. - Gioia del Colle	Bari	Potenza	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Stabile ●	V	880	805	801	795	793	733	675	704	700	706	586	599	716	719	59	421	301	146	172	187	193	589
PARTE IV																							
Stabile ●	V	880	805	801	795	793	733	675	704	700	706	586	599	716	719	59	412	301	146	172	187	193	567
		105.115 6.73	23.73 133	40.23 73.133	115.23 73.133	40.6 73.133	23.73 133	71.126 73.133	126·73 133	256.23 73.133	110.126 73.133	73 133	126 .73 133	72.69 73.133	72·69 73.133	133	258·157 42.52	114.73 133	73 133	124 133	124 133	77	18.124 33

donia e S. Nicola di Melfi, dalle quali dista rispettivamente Km. 8 + 622 secondo le norme contenute nell'Ordine di servizio n. 105/1932-X e nel punto c) e 3 + 593.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita da treni effettuati con automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà dell'Ordine di servizio n. 158/1935-XIII.

Essa dipenderà dal 2° Riparto Mobimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 142 - 1940-XVIII

Tavola polimetrica n. 119 (*Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta*).

Rocchetta S. Antonio L. .	Km.	9	Canne	Km.	99
Stabile	»	—	Canne Scavi	»	102
S. Nicola di Melfi . . .	»	4	Monte Altino	»	107
Rapolla Lavello	»	14	Barletta	»	114
Venosa Maschito	»	25	Barletta Marittima . . .	»	118
Matinella	»	31	Garagnone	»	60
Palazzo S. Gervasio M. .	»	39	Poggiorsini Gravina . . .	»	66
Spinazzola	»	48	Gravina	»	85
Spinazzola Città . . .	»	50	Altamura	»	96
Acquatetta	»	61	Casale d'Altamura . . .	»	106
Minervino Murge . . .	»	71	Santeramo	»	117
Cefalicchio	»	82	Gioia del Colle	»	131
Canosa di Puglia . . .	»	89			

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Rocchetta S. Antonio L.-Gioia del Colle, prima del nome di S. Nicola di Melfi, si dovrà inserire "Stabile" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle linee Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta la distanza per Stabile dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 9 a quella indicata per Rocchetta S. Antonio Lacedonia, Km. 14 a quella indicata per Rapolla Lavello e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal n. 133 se avrà servito Rocchetta S. Antonio Lacedonia.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Stabile con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 21, fra i nomi di Squinzano e Staggia Senese, inserire, in carattere corsivo:

« Stabile . . . . . LB | Br | 135 ».

Ordine di servizio n. 143.

Servizio merci nella stazione di Roma Tiburtina.

La stazione di Roma Tiburtina viene ammessa al ricevimento e alla spedizione dei trasporti a carro destinati o spediti dal Magazzino Approvvigionamenti delle F. S.

Di conseguenza nella prima parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete" — edizione 1940-XVIII — a pag 67, in calce alla nota (n) si dovrà aggiungere: "ai trasporti a carro per conto del Magazzino Approvvigionamenti F. S.". L'ultimo capoverso della nota (o) dovrà inoltre essere modificato come segue: "Rimane inoltre abilitata ai trasporti a carro per conto del Magazzino Approvvigionamenti F. S., nonchè a quelli destinati alle Ditte Appaltatrici ecc....

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 144.

Sdoppiamento dell'esercizio del dirigente unico della linea Avellino-Rocchetta nelle due sezioni Avellino Montella e Montella-Rocchetta.

Dal 25 settembre 1940 l'esercizio con D. U. della linea Avellino-Rocchetta, attivato il 30 gennaio 1931-XI (O. S. n. 12, pubblicato nel B. U. n. 3 del 15 gennaio 1931-IX), è stato sdoppiato in due distinte sezioni, comprendenti rispettivamente la tratta Avellino-Montella e la tratta Montella-Rocchetta.

I due posti centrali di D. U. hanno sede entrambi ad Avellino, nell'attuale Ufficio del D. U.

In relazione a quanto sopra nella stazione di Montella, limite delle due Sezioni di D. U. è stata attivata la Dirigenza locale, mentre la stazione di Taurasi, già retta da Dirigente locale è stata trasformata in assuntoria.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Napoli.*

Comunicati:

Borse di Studio a favore di orfani e di figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1940-1941.

Al concorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1912) *dalla seconda classe elementare in avanti;*

b) *i figli di agenti* in attività di servizio *purchè frequentino scuole Medie Superiori, o Università, o Istituti superiori del Regno, comprese le Accademie Militari, o Corsi di perfezionamento dopo la laurea, od altri equivalenti.*

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti:

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari, le scuole o i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1° *ottobre* 1940, i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elementare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti:

16 anni per la 1ª classe delle scuole tecniche professionali, delle scuole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la 1ª classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale o industriale od altre equivalenti);

18 anni per la 1ª classe del liceo classico;

21 anni per il 1° corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° *anno,* viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10: e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore ad 8/10.

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate dal padre del concorrente o da chi eserciti su esso la patria potestà o la tutela.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 *ottobre* 1940 *all'Ufficio ferroviario* (*Servizi, Sezioni o Uffici*) *da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.*

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, *fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il* 31 *ottobre*, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 5 *dicembre*, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta ad eccezione dei giovani che hanno frequentato i corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia o partecipato ai Littoriali, i quali giovani potranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se la promozione sia stata conseguita in unica sessione o nelle due sessioni estiva ed autunnale.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda o abbia goduto di altra borsa di studio e quale, indicandone l'importo;

b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1940-41;

c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla *revoca della borsa di studio.*

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una *università o di un istituto superiore,* deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi compreso il 1939-40 e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato dalla dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato *tutti gli esami obbligatori consigliati dalla fa-*

coltà agli aspiranti all'assegno sulla cassa Scolastica sia per l'anno 1939-40 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento, e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie inferiori, per le scuole medie superiori e per le università.

* * *

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate: eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

* * *

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta verso presentazione di un certificato comprovante la regolare frequenza alla scuola, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1941.

* * *

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione nella sessione estiva alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

Gli atti di nascita debbono essere legalizzati dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1941 l'esito del concorso.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari.

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti di servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino	posti	40	Ancona	posti	15
Genova	»	15	Roma	»	30
Milano	»	60	Napoli	»	30
Venezia	»	75	Bari	»	20
Trieste	»	25	Reggio Calabria	»	15
Bologna	»	25	Palermo	»	25
Firenze	»	20	Cagliari	»	5
			Totale posti		400

2° — Gli aspiranti, compresi gli agenti delle Ferrovie dello Stato in servizio, dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga entro 60 gorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile o amministrativa per gli agenti già in servizio, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4. Detta domanda, nella quale l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere edotto delle condizioni di cui alle presenti norme e di accettarle senza eccezione alcuna, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore il 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti;

lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'avvento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di anni 4 per i soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente dette maggiorazioni non superino i 15 anni.

V. — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con o senza prole alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esperimenti;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo V si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o a titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento in cui ha domicilio l'aspirante — attestante la appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento, oppure alla G.I.L., con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gl aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; gli aspiranti trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante dei Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; coloro che per ragioni di età non hanno ancora partecipato alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali;

l) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di stato civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del R. D. stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine anzidetto.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

I certificati di licenza di Scuole Industriali o Professionali a tipo industriale di 2° e di 3° grado conseguiti nella prossima sessione estiva possono essere presentati conservando la validità agli effetti della votazione

complementare di cui il penultimo paragrafo del punto 8° anche dopo la scadenza del termine stabilito ma prima che siano ultimati i lavori riferentisi agli esperimenti per l'assunzione in servizio.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione degli aspiranti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettori Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal signor Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) di una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità

in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	20
Saggio aritmetico	»	20
Prova orale	»	10
Saggio di lavoro	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

La stessa votazione potrà essere assegnata agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10° — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesce a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi aiuti macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub art. 15 e sub art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Per gli agenti già in servizio nel ruolo sussidiario o come straordinari, che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato non avrà valore se non agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del Regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

La paga giornaliera viene stabilita al netto delle riduzioni e con gli aumenti di legge, in L. 18,50 lorde delle ritenute ordinarie.

11° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti, di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami finali del corso d'istruzione,

12° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. Soltanto è in facoltà dell'Amministrazione di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

13° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESPERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI OPERAI ALLIEVI AIUTO MACCHINISTI SUSSIDIARI.

Sezione Materiale e Trazione . . . .

Il sottoscritto . . . . figlio di . . . . . presa conoscenza delle Norme dell'esperimento per l'assunzione di 400 Operai Allievi Aiuto Macchinisti straordinari aspiranti sussidiari, di cui il comunicato in data . . . . domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nelle Norme medesime e di conoscere il mestiere di . . . .

Dichiara che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle F. S. e neppure subìta visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (2)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso contrario la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Se il candidato è un agente già in servizio in qualità di straordinario o sussidiario dovrà invece dichiarare:

« Il richiedente che attualmente presta servizio presso . . . .
« con la qualifica di . . . . dichiara inoltre di essere a co-
« noscenza che, in caso di esito favorevole dell'esperimento, il servizio pre-
« stato nella qualifica inferiore non avrà valore se non ai soli effetti delle as-
« sicurazioni di cui all'art. 23 R. P. ».

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 145.

Modificazione della giurisdizione del Dirigente Centrale di Trento

Con riferimento all'O. S. 13/1936 (B. U. n. 5) la giurisdizione del Dirigente Centrale del tratto Bolzano-Verona P. N. della linea Brennero-Verona P. N. viene limitata al tratto Trento-Verona P. N.

Il rimanente tratto Bolzano-Lavis deve considerarsi come antenna.

Il provvedimento, che è stato attuato in via di esperimento dal 26 agosto u. s., dovrà considerarsi definitivo a partire dalle ore 0 del 20 ottobre 1940-XVIII.

In dipendenza della modificata giurisdizione l'Ufficio del Dirigente Centrale — che ha sede a Trento in un locale al piano superiore del F V. — sarà collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti posti:

Trento — Dirig. Movimento
Trento — Dep. Loc.
Trento — Personale Viagg.
Trento — Cabina A.
Trento — Cabina C.
Trento — Parco
Mattarello
Beseno
Villa Lagarina
Rovereto
Mori
Serravalle Adige
Ala
Avio
Borghetto sull'Adige
Peri
Ceraino
Domegliara
Pescantina
Verona — Parona
Bivio San Massimo
Verona P. N. — Dirigente Movim.
Verona P. N. — Personale Viagg.
Verona P. N. — Scalo
Verona P. N. — Cabina C.
Verona P. N. — Cabina D.
Verona P. N. — Dep. Locom.
Verona P. V. — Dirigente Centrale
Bologna — Dirigente Centrale (chiave connessione e sconnessione)
Brescia — Dirigente Centrale (chiave connessione e sconnessione)
Bolzano — Ufficio Dir. Centrale
Bolzano — Cabina B. — Antenna
Bolzano — Pers. Viagg. — idem
Bolzano — Dep. Locom. — idem
Bolzano — Dirigente Mov. — idem
Bronzolo — Parco — idem
Bronzolo — Dirigente Mov. — idem
Ora — idem
Egna Termeno — idem

Magrè Cortaccia — Antenna
Salorno — Dirig. Mov. — idem
Salorno — S. S. E. — idem
Mezzocorona — idem
Lavis — idem

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. rimarrà affidata alla Sezione Movimento che la eserciterà direttamente ed a mezzo del Capo IV Riparto Movimento di Verona: a quest'ultimo verrà anche affidata la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia, Bologna, Milano.*

Ordine di servizio n. 146.

Modificazioni alle Disposizioni per il servizio con D. U., al Regolamento per la circolazione dei treni ed all'Istruzione per il servizio dei manovratori.

L'Eccellenza il Ministro, con decreti 18 giugno 1940-XVIII, n. 4136 e 3 settembre 1940-XVIII, n. 852, ha approvato l'aggiunta del comma 3 all'art. 19 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico e le modifiche all'art. 13 (comma 1) del Regolamento per la circolazione treni ed all'art. 1 (comma 5) dell'Istruzione per la circolazione dei carrelli (Allegato II al Regolamento per la circolazione dei treni, come indicato in appresso.

Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Art. 19.

Comma 3. — In caso di precedenza anormale il Dirigente Unico deve sempre provvedere ad avvisare tanto il treno che cede il passo (1) quanto quello che prende il passo o viene inviato in precedenza (2).

L'avviso al treno che prende il passo deve essere dato, possibilmente, in stazione precedente a quella nella quale è stata fissata la precedenza.

Il treno che prende il passo deve essere ricevuto previa fermata di segnale di protezione quando non abbia potuto essere avvisato della precedenza ed il treno o non abbia fermata in stazione oppure debba entrare in binario deviato.

Regolamento per la circolazione dei treni.

Art. 13.

Comma 1. — L'arrivo, la partenza ed il transito dei treni debbono essere presenziati nelle stazioni dal dirigente, che assisterà al passaggio di tutti

---

(1) Vi precede da . . . . . . tr. . . . . .
(2) Precedete da . . . . . . a . . . . tr. . . . . .

i veicoli del treno; la partenza deve essere sempre ordinata personalmente dal dirigente.

Istruzione per la circolazione dei carrelli.
(All. II al Regolamento per la circolazione dei treni).

Art. 1.

Comma 5. — L'uso dei carrelli a motore e di carrelli da rimorchio in semplice o multiplo attacco, per il rimorchio di altri carrelli, di vagoncini o di carri ferroviari è sempre subordinato a speciali accordi da prendersi caso per caso fra le Sezioni dell'Esercizio; i carrelli ed i vagoncini trainati potranno anche non soddisfare singolarmente alle norme contenute nelle presenti istruzioni, purchè rispondano a quelle particolari prescrizioni di sicurezza che, caso per caso, saranno stabilite dalle Sezioni stesse.

Viene inoltre modificato come appresso il comma 8 *dell'art.* 15 *dell'Istruzione per il servizio dei manovratori.*

Art. 15.

Comma 8. — Quando colonne in manovra con locomotiva in testa oppure locomotive isolate effettuano movimenti che, per le condizioni degli impianti e dell'esercizio possano riuscire di pericolo per le persone, un agente dovrà mantenersi costantemente in posizione tale da poter sorvegliare l'istradamento da percorrere e richiamare, all'occorrenza, l'attenzione del macchinista.

Le Sezioni dell'Esercizio interessate stabiliranno le località nelle quali le condizioni suddette si verificano e le modalità di esecuzione del provvedimento.

Questa disposizione non si applica alle automotrici e locomotive elettriche isolate quando il conducente si trovi nella cabina anteriore nel senso del movimento e possa sorvegliare l'istradamento da percorrere.

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalle ore 0 del 10 novembre 1940-XIX.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente Ordine di Servizio agli agenti interessati, assicurandosi che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceve il presente Ordine di Servizio dovrà rilasciare ricevuta al proprio superiore immediato che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale di ogni singolo agente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 *e* 59.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 147.

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Arona e Baveno e fra le stazioni di Cuzzago e Domodossola della linea Milano-Domodossola.

Alle ore 0 del giorno 27 ottobre 1940-XVIII verrà attivato il raddoppio del binario nei tratti Arona-Baveno e Cuzzago-Domodossola della linea Milano-Domodossola.

Il tratto Arona-Baveno avrà la lunghezza di Km. 21 + 705 dall'asse del F. V. (Km. 0 + 000) della stazione di Arona alla punta dello scambio estremo, lato Domodossola, della stazione di Baveno (Km. 21 + 705) e comprenderà anche le stazioni di Meina, Lesa, Belgirate e Stresa Borromeo.

Il nuovo binario si svolgerà affiancato a quello attualmente in esercizio, alla sinistra di questo da Arona al Km. 4 + 200, alla destra dal Km. 4 + 200 a Meina, alla sinistra da Meina al Km. 7 + 200, alla destra dal Km. 7 + 200 a Baveno, con le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche.

Le stazioni di Meina e Belgirate saranno provviste di un binario di precedenza promiscuo della lunghezza utile rispettivamente di m. 450 e m. 550. Il binario di precedenza di Meina costituirà il secondo binario di stazione; quello di Belgirate si svolgerà alla destra, nel senso delle progressive, del binario dei dispari e interamente dal lato Domodossola.

La stazione di Stresa Borromeo sarà provvista di due binari di precedenza promiscui della lunghezza utile di m. 445 che costituiranno il terzo e il quarto binario di stazione.

La stazione di Baveno sarà provvista di un terzo binario di stazione della lunghezza utile di m. 430.

Il tratto Cuzzago-Domodossola avrà la lunghezza di Km. 19 + 492 dalla punta dello scambio estremo, lato Arona, di Cuzzago (Km. 36 + 055 all'asse del F V. di Domodossola (Km. 55 + 547) e comprenderà anche le stazioni di Premosello, Vogogna e Beura.

Il nuovo binario si svolgerà affiancato a quello attualmente in esercizio, alla destra di questo da Cuzzago al Km. 38+520, alla sinistra dal Km. 38+520 a Premosello, alla destra da Premosello al Km. 51 + 120 (fra Beura e Domodossola), alla sinistra dal Km. 51 + 120 a Domodossola, con le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche.

La stazione di Cuzzago sarà provvista di un terzo binario di stazione della lunghezza utile di m. 490.

La stazione di Premosello sarà provvista di sette binari di lunghezza varia, compresi quelli di corsa della linea Domodossola-Milano e quelli della linea Domodossola-Novara.

Le stazioni di Vogogna e Beura saranno provviste di un binario di precedenza promiscuo della lunghezza utile rispettivamente di m. 460 e m. 475, che costituiranno: quello di Vogogna il secondo binario di stazione e quello di Beura il terzo.

I fabbricati viaggiatori di tutte le stazioni indicate rimarranno nell'attuale posizione rispetto alla linea.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. *nonchè, limitatamente al Compartimento di Milano, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [illegible] 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 148.

Apertura all'esercizio della Fermata di Castellino del Littorio.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto 14 novembre 1933-XII, n. 1355, dal 1° novembre 1940-XIX viene aperta all'esercizio la Fermata di Castellino del Littorio al Km. 72 + 548 della linea Benevento-Termoli, fra le stazioni di Campolieto Monacilione e di Matrice Montagano S. Giovanni in Galdo, dalle quali dista rispettivamente Km. 5,673 e Km. 3,012.

Detta Fermata — servita da corse di automotrici — rimane aperta all'esercizio, in via di esperimento, pel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno.

Essa non sarà presenziata da personale e sarà ammessa al solo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e norme indicate nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto *c*) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935-XIII.

La Fermata stessa dipenderà dal 4° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Benevento.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 148 - 1940-XVIII

PARTE II

Tavola polimetrica n. 110 — *Termoli-Benevento-Salerno.*

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Termoli	Km.	73	Fragneto Monforte	Km.	74
Guglionesi Portacannone	»	64	Pescolamazza	»	76
S. Martino in Pensilis	»	57	Pietralcina	»	86
Piane di Larino	»	50	Benevento	»	99
Ururi Rotello	»	45	Benevento Porta Rufina	»	102
Larino	»	36	Montorsi	»	107
Casalenda Guardialfiera	»	24	Chianche Ceppaloni	»	110
Provvidenti	»	23	Altavilla Irpina	»	115
Bonefro S. Croce	»	20	Tufo	»	117
Ripabottoni S. Elia	»	14	Prata Pratola	»	121
Campolieto Monacilione	»	6	Avellino	»	129
Castellino del Littorio	»	—	S. Michele di Serino	»	136
Matrice Montagano S. Giovanni	»	4	Serino	»	138
Ripalimosani	»	10	Solofra	»	141
Campobasso	»	15	Montoro Superiore	»	146
Baranello	»	23	Borgo	»	150
Vinchiaturo	»	28	Montoro Forino	»	155
S. Giuliano del Sannio	»	39	S. Severino Rota	»	160
Sepino	»	42	Fisciano	»	164
Sassinoro	»	44	Baronissi	»	166
S. Croce del Sannio	»	50	Asquamela	»	167
Morcone	»	57	Pellezzano	»	169
Pontelandolfo	»	64	Fratte	»	175
Campolattaro	»	67	Salerno	»	178
			Salerno Marittima	»	182

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Castellino del Littorio ⊛ (g)	V	110	Benevento-Termoli	Napoli	Campobasso	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(g) Aperta all'esercizio dal 1° novembre al 31 marzo.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Castellino del Littorio ●	V	788	732	728	722	720	660	602	631	627	633	513	526	643	623	160	290	182	73	198	387	398	615
PARTE IV																							
Castellino del Littorio ⊗	V	791	732	728	722	720	660	602	631	627	633	513	526	643	626	160	290	182	73	198	387	398	593
		198.135 30.185	23.163	40.163	115.23 163	40.23 163	23.163	71.126 163	126.163	256.23 163	110.126 163	163	126.163	72.69 163	198 135 30.80	163	30.80 185	185	—	143	124.73 163	15.163	143

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 148 — 1940-XVIII

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Benevento-Campobasso-Termoli, fra i nomi di Matrice Montagano S. Giovanni in Galdo e Campolieto Monacilione, si dovrà inserire "Castellino del Littorio" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle linee Termoli-Benevento-Salerno la distanza per Castellino del Littorio dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Campolieto Monacilione, Km. 15 a quella indicata per Campobasso, Km. 99 a quella indicata per Benevento e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Castellino del Littorio con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio.

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 13, fra i nomi di Castellina Marittima e Castellino Tanaro, inserire, in carattere corsivo:

"Castellino del Littorio (1) . . . . LB | N | 123 |".

A pagina 23 inserire il nome di Castellino del Littorio fra quelli compresi nella nota (1).

Ordine di servizio n. 149.

Apertura all'esercizio della Fermata di Gela Lago.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, viene istituita la fermata di GELA LAGO al Km. 245 + 007 della linea Siracusa-Licata, fra le stazioni di Gela e Dirillo, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 9 + 487 e Km. 5 + 007.

Detta fermata rimane aperta all'esercizio soltanto nel periodo dal 1° novembre al 31 gennaio, a cominciare dal 1° novembre 1940-XIX. Non sarà presenziata da personale e sarà ammessa al solo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e norme indicate nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 6° Riparto Movimento di Siracusa e dal 2° Riparto Commerciale e Traffico di Catania.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio, il "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (edizione 1940-XVIII) e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 149 - 1940-XVIII

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 131 – *Siracusa-Licata-Canicattì e Noto Pachino.*

Siracusa Marittima	Km.	175	Ragusa Ibla	Km.	71
Siracusa	»	173	Ragusa	»	62
S. Teresa Longarini	»	164	Genisi	»	50
Cassibile	»	156	Donnafugata	»	42
Avola	»	147	Comiso	»	29
Noto	»	141	Vittoria	»	21
Falconara Iblea	»	145	Acate	»	10
Noto Marina	»	147	Dirillo	»	5
Noto Bagni	»	149	Gela Lago	»	—
Roveto Bimmisca	»	154	Gela	»	10
S. Lorenzo Lo Vecchio	»	160	Butera	»	22
Marzamemi	»	165	Falconara	»	35
Pachino	»	169	Licata	»	46
S. Paolo	»	133	Licata M.a Scalo del Molo	»	47
Rosolini	»	125	Licata M.a Scalo del Porto	»	48
Ispica	»	120	S. Oliva	»	57
Pozzallo	»	111	Favarotta	»	65
Sampieri	»	101	Campobello Ravanusa	»	76
Scicli	»	91	Delia	»	83
Modica	»	81	Canicattì	»	92

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gela Lago ● (t)	VII	131	Siracusa - Licata	Palermo	Caltanissetta	V(4)	B(4)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(t) Aperta all'esercizio dal 1° novembre al 31 gennaio.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Gela Lago [3]	VII	1558	1678	1674	1669	1667	1607	1555	1584	1580	1586	1466	1479	1417	1393	956	1060	1065	1026	755	749	792	338
PARTE IV																							
Gela Lago	VII	1522 198. 101 22. 35	1642 207. 241 22. 35	1638 207. 241 22. 35	1633 207. 198 241. 139	1631 207 ·241 22. 35	1571 207. 241 22. 35	1533 126. 163 143. 139	1562 126 ·33 22, 35	1548 275. 241 22. 35	1564 110. 33 22. 35	1434 275. 241 101. 22	1457 163. 143 22. 35	1381 198. 241 22. 35	1357 198. 260 184. 139	934 19. 18 22. 35	1021 261. 101 22. 35	1043 80. 59 184. 22	1004 143. 22 35	733 184. 22 35	727 218. 184 22. 35	770 154. 217 22. 35	338 22. 35

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 149 - 1940-XVIII

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Siracusa-Licata, fra i nomi di Dirillo e Gela, si dovrà inserire "Gela Lago" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle linee Siracusa-Licata-Canicattì e Noto Pachino la distanza per Gela Lago dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale. Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Dirillo, Km. 10 a quella indicata per Gela e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Gela Lago con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 15, fra i nomi di Gela e Gemona del Friuli, inserire in carattere corsivo:

"Gela Lago (1) . . . . LB | P | 156 |"

A pagina 23 inserire il nome di Gela Lago fra quelli compresi nella nota (1).

Ordine di servizio n. 150.

Apertura all'esercizio di raccordi ferroviari intorno alla stazione di Venezia Mestre.

Il giorno 1° novembre 1940-XIX verranno aperti all'esercizio i seguenti impianti alla stazione di Venezia Mestre:

1°) *Raccordo principale* fra la linea Milano-Venezia (Km. 250+593.08) e la linea Venezia-Portogruaro (Km. 6+468).

2°) *Raccordo secondario* fra il raccordo principale lato Milano (Km. 1+707.21 dal Bivio Mirano) e la linea Venezia-Udine (Km. 5+776.51 da Venezia Mestre).

3°) *Bivio Mirano*, al Km. 250+593.08 della linea Milano-Venezia, incontrato di punta per le provenienze da Milano, dal quale si dirama verso sinistra il raccordo principale

4°) *Bivio Spinea,* al Km. 2+560.57 del raccordo principale, incontrato di punta per le provenienze da Milano, dal quale si dirama verso sinistra il raccordo secondario, *inattivo,* con la linea Venezia-Trento.

5°) *Attraversamento Valsugana,* fra la linea Venezia-Trento (Km. 4+475.92) ed il raccordo principale (Km. 3+419,26).

6°) *Stazione di Olmo-Trivignano* (Km. 4,535 da Bivio Mirano), sul raccordo principale, con diramazione incontrata di punta per le provenienze da Udine e Portogruaro al Km. 4+466,80 verso destra del raccordo secondario, *inattivo,* con la linea Venezia-Trento.

7°) *Bivio Trivignano,* al Km. 7+707,21 da Bivio Mirano, sul raccordo principale, incontrato di punta per le provenienze da Milano e Trento, dal quale si dirama verso sinistra il raccordo secondario con la linea Venezia-Udine.

8°) *Attraversamento linea Udine,* fra la linea Venezia-Udine (Km. 4+800) e il raccordo principale (Km. 8 + 641,61).

9°) *Bivio Dese,* al Km. 9 + 429,81 del raccordo principale, incontrato di punta per le provenienze da Portogruaro, dal quale si dirama verso destra il raccordo secondario, *inattivo,* con la linea Venezia-Udine.

10°) *Bivio Carpenedo,* al Km. 6,468 della linea Mestre-Portogruaro, incontrato di punta per le provenienze da Portogruaro, dal quale si dirama verso destra il raccordo principale.

11°) *Doppio Bivio Orgnano,* sulla linea Venezia-Trento, incontrato di punta per le provenienze da Trento, dal quale si diramano, verso destra al Km. 5 + 601,81 e verso sinistra al Km. 5.475, 91, i due raccordi secondari, *inattivi,* con il raccordo principale.

12°) *Doppio Bivio Marocco,* sulla linea Venezia-Udine, incontrato di punta per le provenienze da Udine, dal quale si diramano, verso destra al Km. 5+776,51 e verso sinistra al Km. 5+593, i due raccordi secondari con il raccordo principale, dei quali è *inattivo* quello verso sinistra.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI CHE SI ATTIVANO

1°) *Raccordo principale fra la linea Milano-Venezia (Bivio Mirano) e la linea Mestre-Portogruaro (Bivio Carpenedo).*

Il raccordo, a doppio binario ed a scartamento normale, ha inizio al Km. 250 + 593,08 della linea Milano-Venezia (Bivio Mirano) e termina al Km. 6 + 468 della linea Mestre-Portogruaro (Bivio Carpenedo) con un complessivo sviluppo di Km. 12 + 254,63.

La massima pendenza è del 7 per mille ed il raggio minimo delle curve è di m. 750. L'armamento è del mod. F. S. 46,3 con rotaie lunghe m. 12 su 18 appoggi con attacchi diretti.

In corrispondenza al Km. 3 + 419,26 il Raccordo interseca a raso la linea Venezia-Trento (attraversamento Valsugana) al Km. 4 + 475,92 della linea stessa. In corrispondenza poi al Km. 8 + 641,81 il raccordo interseca a raso anche la linea Venezia-Udine (attraversamento linea Udine) al chilometro 4 + 800,36 della linea stessa.

Il raccordo principale è allacciato, nei due sensi, alle linee Venezia-Trento e Venezia-Udine a mezzo di raccordi secondari.

I due raccordi secondari con la linea Venezia-Trento (Bivio Spinea-Doppio Bivio Orgnano e doppio Bivio Orgnano-Stazione Olmo Trivignano) per ora non vengono esercitati.

Dei due raccordi secondari con la linea Venezia-Udine (Bivio Trivignano-

Doppio Bivio Marocco e Doppio Bivio Marocco-Bivio Dese) verrà aperto all'esercizio soltanto il raccordo Bivio Trivignano-Doppio Bivio Marocco.

Al Km. 4 + 535 del Raccordo Principale trovasi la stazione delle precedenze di Olmo Trevignano.

2°) *Raccordo secondario tra il raccordo principale (Bivio Trivignano) e la linea Venezia-Udine (Doppio Bivio Marocco)*

Il raccordo è a doppio binario. Esso ha inizio — lato Bivio Mirano — al Bivio Trivignano (Km. 7 + 702,81 del Raccordo principale) e termina al Doppio Bivio Marocco (Km. 5 + 776,51 della linea Venezia-Udine), con un complessivo sviluppo di Km. 1 + 461,01. La massima pendenza è dell'1,5 per mille ed il raggio minimo delle curve è di metri 800.

3°) *Bivio Mirano-Posto di blocco n.* 79.

Una cabina ubicata al Km. 250 + 583 con apparato centrale elettrico per la manovra degli scambi e dei segnali del Bivio e con tre istrumenti di corrispondenza di blocco, con i posti n. 78 lato Padova, n. 2 (Bivio Spinea), n. 80 lato Venezia.

Doppio segnalamento di protezione.

4°) *Bivio Spinea-Posto di blocco* n. 2.

Una cabina ubicata al Km. 2 + 610 del raccordo principale, con un apparato centrale a filo per la manovra dei segnali del Bivio e con tre istrumenti di corrispondenza di blocco con B. Mirano, D. B. Orgnano Olmo Trivignano. Scambi manovrati a terra, assicurati con fermadeviatoi F. S. e collegati con i segnali

Doppio segnalamento di protezione.

5°) *Attraversamento Valsugana.*

Una cabina ubicata al Km. 4 + 485 della linea Venezia-Trento, con apparato centrale a filo per la manovra dei segnali, e apparato di consenso a maniglie per i consensi al Bivio Spinea, al D. B. Orgnano e alla stazione di Olmo Trivignano.

Doppio segnalamento di protezione.

6°) *Stazione di Olmo Trivignano-Posto di blocco n.* 3.

Un fabbricato Ufficio Movimento al Km. 4 + 535 cui è addossata una cabina con apparato centrale a filo per la manovra dei segnali e con tre istrumenti di corrispondenza di blocco con B. Spinea, D. B. Orgnano, B. Trivignano, scambi manovrati a terra, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Due binari per le precedenze della lunghezza utile di m. 550 ciascuno.

Doppio segnalamento di protezione e di partenza.

7°) *Bivio Trivignano-Posto di Blocco n.* 4.

Una cabina ubicata al Km. 7 + 707 del Raccordo principale con apparato centrale a filo per la manovra dei segnali del Bivio e tre istrumenti di corrispondenza di blocco con la stazione di Olmo, col Doppio Bivio Marocco e col Bivio Dese. Scambi manovrati a terra, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Doppio segnalamento di protezione.

8°) *Attraversamento linea Udine.*

Una cabina ubicata al Km 4 + 800 della linea Venezia-Udine con apparato centrale a filo per la manovra dei segnali ed apparato di consenso a maniglie per i consensi al Bivio Trivignano, al Doppio Bivio Marocco ed al Bivio Dese.

Doppio segnalamento di protezione.

9°) *Bivio Dese-Posto di blocco n. 5.*

Una cabina ubicata al Km. 9 + 424 del Raccordo principale con un apparato centrale a filo per la manovra dei segnali e con tre istrumenti di corrispondenza di blocco con Bivio Trivignano, Bivio Carpenedo e Doppio Bivio Marocco. Scambi manovrati a terra, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Doppio segnalamento di protezione.

10°) *Bivio Carpenedo-Posto di blocco n. 6 del raccordo principale.*

Una cabina ubicata al Km. 6 + 461 della linea Venezia-Portogruaro, con apparato centrale elettrico F. S. per la manovra degli scambi e dei segnali del Bivio, e con istrumento di corrispondenza di blocco Cardani col Bivio Dese,

Doppio segnalamento di protezione.

11°) *Doppio Bivio Orgnano-Posto di blocco n. 2 della linea Venezia-Trento.*

Una cabina ubicata al Km 5 + 520 della linea Venezia-Trento, con apparato a filo per la manovra dei segnali e con quattro istrumenti di corrispondenza di blocco con Olmo, Quadrivio Catene, Bivio Spinea, Maerne. Scambi manovrati a terra, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Doppio segnalamento di protezione.

12°) *Doppio Bivio Marocco- Posto di blocco n. 2 della linea Venezia-Udine.*

Una cabina ubicata al Km. 5 + 684 della linea Venezia-Udine con apparato centrale a filo per la manovra dei segnali e con quattro istrumenti di corrispondenza di blocco con Bivio Trivignano, Bivio Dese, Mogliano, Quadrivio Gazzera. Scambi manovrati a terra, assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Doppio segnalamento di protezione.

Giurisdizione.

I nuovi Raccordi saranno compresi nel Compartimento di Venezia ed aggregati:

Per il Servizio Lavori:

— alla Sezione Lavori di Venezia;

Ordine di servizio n. 152.

Prelevamento di merci presso il «Consorzio Industriale Manufatti»

Per accordi intervenuti tra la Gestione Speciale Viveri "La Provvida" e il Consorzio Industriale Manufatti, le disposizioni contenute nell'art. 8 delle norme per il prelevamento di merci presso il detto Consorzio di cui l'Ordine di servizio n. 180/1932, modificate con l'Ordine di servizio n. 68/1940, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Le vendite per contanti possono essere fatte senza limite di cifra. Per « le vendite con pagamento rateale, il credito massimo che verrà aperto al « nome di ogni singolo acquirente non potrà superare la somma di:

« L. 500 per il personale sussidiario
« » 1000 » » » di ruolo dei gradi 7° e inferiori
« » 1400 » » » di ruolo dei gradi dal 4° al 6°
« » 2000 » » » di ruolo dei gradi 3° e superiori

« da scomputarsi in otto rate mensili uguali e consecutive.

« Per gli agenti con famiglia numerosa, intendendosi come tali quelli che « godono delle esenzioni tributarie, lo scomputo sarà effettuato in dieci men- « silità.

« Un nuovo prelevamento di merci con pagamento differito, prima che « sia scomputato il debito precedente, potrà essere concesso a condizione che « non sia in ogni caso superata la cifra massima di debito a ciascuno consen- « tito e che non sia del pari superata la rata mensile di lire 65 — 125 — 175 « e 250 (o di quella di L. 50 — 100 — 140 e 200 per gli agenti con famiglia « numerosa) per gli appartenenti rispettivamente a ciascuno dei gruppi sopra « indicati.

« In dipendenza delle suesposte modificazioni le richieste che gli interes- « sati presenteranno d'ora innanzi al C.I.M. per ottenere il prelevamento di « merci con pagamento rateale dovranno contenere, oltre le indicazioni elen- « cate all'art. 4 delle Norme riportate nell'Ordine di servizio n. 180/1932. « quella del grado rivestito in base ai vigenti quadri di classificazione ferro- « viari, racchiuso tra parentesi (Grado .....), a seguito della rispettiva qua- « lifica.

« Per gli agenti fruenti delle agevolazioni tributarie, gli Uffici che vistano « le richieste dovranno apporre in margine alle richieste stesse, l'annotazione: « "Il richiedente fruisce delle esenzioni tributarie" seguita dalla firma del « Capo dell'Ufficio ».

Ordine di servizio n. 153.

Estensione di servizio merci nell'Assuntoria di Olcio

Dal giorno 1° novembre 1940-XIX la fermata di OLCIO, della linea Lecco-Colico, attualmente abilitata al servizio merci a collettame a G. V. con limitazione, verrà abilitata anche ai trasporti a P. V. in piccole partite di peso fino a 500 kg. composti di colli non superanti il peso di 50 kg. ciascuno.

Pertanto, nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (dizione 1940-XVIII) a pag. 54 di contro al nome di Olcio, nella colonna 10 dovrà essere esposta l'indicazione P(8).

Nella parte 1ª della Prefazione all'Orario Generale di Servizio (edizione 1936-XIV) a pag. 17 di fianco al nome di Olcio, l'indicazione "LG" dovrà essere modificata in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 154.

Condizioni d'abbonamento al listino dei prezzi relativi ai carboni.

A modifica di quanto stabilito con l'Ordine di Servizio n. 140 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 novembre 1937-XVI riguardante il listino prezzi dei carboni pubblicato quindicinalmente dal Monopolio Carboni, è stato stabilito che la quota di abbonamento per l'anno 1941-XIX sia portata a L. 15 indivisibile per anno solare. Tale quota è comprensiva della Imposta Generale sulle Entrate.

Restano invariate le modalità di versamento.

Il Direttore Generale
VELANI

unicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pavimentazione e rivestimenti interni nel F.S.A. della stazione di Genova Brignole.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	388.600	Sez. Spec. Lavori Genova
Pavimentazione e copertura tettoia del P.C.S. nello scalo merci di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 12 del 5 nov. 1940-XIX	190.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Sistemazione di binari nella stazione di S. Felice sul Panaro.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	273.000	Sezione Lavori Bologna
Riparazione saltuaria di binari di corsa fra le stazioni di Rimini e Ancona.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	300.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio su 2° Tronco Milano Farini.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	65.000	Sezione Lavori Milano
Id. id. sul 3° Tronco di Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	45.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione degli impianti della stazione di Altopascio.	L. P.	Ore 12 del 5 nov. 1940-XIX	111.600	Sezione Lavori Firenze
Riparazione saltuaria di binari di corsa fra le stazioni di Pescara e Termoli.	L. P.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	245.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori d'armamento per ampliamento binari nella stazione di Bari Marittima.	L. P.	Ore 12 del 5 nov. 1940-XIX	61.500	Sezione Lavori Bari
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sul 20° tronco di Milano Lambrate.	L. P.	Ore 18 del 6 nov. 1940-XIX	65.000	Sezione Lavori Milano
Id. id. sul 21° Tronco di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 6 nov. 1940-XIX	55.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra e murari per sistemazione impianti della stazione di Vigonza Pianiga.	L. P.	Ore 17 del 6 nov. 1940-XIX	96.000	Sezione Lavori Venezia
Forntura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulle linee del 38° Tronco Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1940-XIX	35.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulle linee del 23° Tronco di Milano Porta Romana.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1940-XIX	70.000	Ufficio I.E.S. Milano

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Cambio e posa binario nel molo di Levante del Porto di Licata.	L. P.	Ore 18,30 del 7 nov. 1940-XIX	161.750	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione cunetta al chilometro 129 + 736 della linea Caltanissetta X.-Canicattì.	L. P.	Ore 18,30 del 7 nov. 1940-XIX	77.900	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato uso officina e magazzino in stazione di Pesaro.	L. P.	Ore 12 del 7 nov. 1940-XIX	100.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Lavori di terra e murari per ampliamento fermata di Tuoro.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1940-XIX	133.170	Sezione Lavori Ancona
Id. id. per sistemazione fermata di Cannara.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1940-XIX	133.470	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione della frana del Maccherino della linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1940-XIX	312.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione della sottostazione elettrica di Ferrara.	L. P.	Ore 18 del 12 nov. 1940-XIX	1.650.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Abbassamento piano del ferro su tratti della linea Gallarate-Laveno.	L. P.	Ore 18 del 12 nov. 1940-XIX	131.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulla linea Bussoleno-Modane.	L. P.	Ore 18 del 12 nov. 1940-XIX	60.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di un fabbricato alloggi presso la S.S.E. di Vaiano.	L. P.	Ore 18 del 14 nov. 1940-XIX	326.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianti illuminazione e f.m. nelle stazioni della linea Verona-Trento.	L. P.	Ore 12 del 15 nov. 1940-XIX	550.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto riscaldamento nella Rimessa Elettromotrici di Gallarate.	A. C.	Ore 18 del 18 nov. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Milano
Impianti illuminazione e f.m. nelle stazioni della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 18 nov. 1940-XIX	418.200	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto riscaldamento F. V. e F.S.A. della stazione di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 19 nov. 1940-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Roma
Fornitura batterie accumulatori per A.C.E. in stazione di Gesso.	A. C.	Ore 18 del 19 nov. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Id. id. stazione Rometta . . .	A. C.	Ore 18 del 19 nov. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Palermo

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 157.

Cambiamento di nome della stazione di Bra-Sanfré.

La stazione di Bra-Sanfré, della linea Torino-Bra-Savona, ha assunto la nuova denominazione di "Sanfré".

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" — Edizione 1940-XVIII — si dovrà:

— nella Parte II, tabella 22, modificare il nome di Bra-Sanfré in "Sanfré";

— Nelle Parti I, III e IV, inserire, in precedenza al nome di San Gavino, quello di "Sanfré" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Bra-Sanfré e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle Stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare il nome di Bra-Sanfré e, in precedenza al nome di San Gavino, inserire "Sanfré" con le indicazioni esistenti per Bra-Sanfré;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Bra-Sanfré in "Sanfré".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione febbraio 1936-XIV — Parte I — inserire a pagina 20, in precedenza al nome di San Gavino, "Sanfré" con le indicazioni esistenti per Bra-Sanfré, cancellando, poi, il nome di quest'ultima, con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Bra-Sanfré, questo dovrà essere modificato in "Sanfré".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Sanfré".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 158.

Cambiamento di nome della fermata Quercianella Sonnino.

La Fermata di Quercianella Sonnino, dalla linea Bivio Calambrone-Livorno-Vada, ha assunto la nuova denominazione di "Quercianella".

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione Gennaio 1940-XVIII), Parti I, II, III e IV, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta Fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1940-XIX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi con il nome di Quercianella.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Circolare N. 34.

Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio da L. 1 e L. 2.

Il Ministero delle Finanze, allo scopo di assicurare il possibile maggiore afflusso alla R. Zecca delle monete di nichelio prescritte col 31 agosto c. a., ha stabilito, con la Superiore approvazione, che il prezzo delle monete stesse, presentate per il cambio alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale anche dopo la data del 31 ottobre c. a., nuovo termine fissato dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1460, sia uguale al loro valore nominale, stabilendo altresì, in senso analogo, anche per le monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio già prescritte fin dal 1936.

In relazione a tale decisione, gl'impianti ferroviari sono autorizzati ad accettare, fino a nuovo avviso, in pagamento ai propri sportelli, le monete di che trattasi, effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisdizione, le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria che ne pagheranno il prezzo direttamente al valore nominale e senza alcuna speciale formalità.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Difesa della ferrovia dalla caduta di massi fra le stazioni di Ospitale e Perarolo.	L. P.	Ore 17 del 25 nov. 1940-XIX	144.500	Sezione Lavori Venezia
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Casorate Sempione.	L. P.	Ore 18 del 25 nov. 1940-XIX	132.400	Sezione Lavori Milano
Consolidamento trincea al chilometro 29 + 783 della linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 12 del 25 nov. 1940-XIX	50.700	Sezione Lavori Bari
Lavori di sistemazione del Deposito Locomotive di Livorno.	L. P.	Ore 12 del 26 nov. 1940-XIX	2.222.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di serramenti in legno per nuova ala palazzo Uffici Compartimentali di Venezia.	L. P.	Ore 17 del 26 nov. 1940-XIX	260.000	Sezione Lavori Venezia
Riduzione delle luci di dilatazione sulla linea Fossano Ceva.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1940-XIX	129.000	Sezione Lavori Torino
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. nel cavalcavia al Km. 14 + 164 della Ferrovia Circumetnea.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1940-XIX	50.600	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento rilevato al chilometro 127 fra le stazioni di Caltanissetta X. e Imera.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1940-XIX	109.300	Sezione Lavori Palermo
Impianto posto di blocco con segnalamento del Tipo Luminoso in località S. Bernardo.	L. P.	Ore 12 del 29 nov. 1940-XIX	63.000	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione fabbricati nei piazzali riordino e partenze nella nuova stazione di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	6.580.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tiranti, dadi, riparelle e piastre	L. P.	3.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	500.000	Fogli di carta per involgere . .	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª
ml.	115.000	Tela di canapa damascata con sigle F. S. per coprischienali di 3ª classe.	T. P.	4.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Errata-corrige Boll. Uff. n. 46 del 14 novembre 1940-XIX.

Nel comunicato: "Primo elenco autorizzato delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria", apportare le seguenti correzioni ed aggiunte:

— a pag. 344 - il nome del n. 8 deve leggersi: *Audenino* anzichè *Andenino;*

— a pag. 348 - al n. 64 aggiungere: *Facchinaggio merci e bagagli registrati* nella colonna della specializzazione dei servizi;

— a pag. 349 - il nome del n. 92 deve leggersi *Giandomenico ing. Francesco*, anzichè *Giandomenico ing. Fran[illegible];*

— a pag. 350 - le indicazioni che figurano nella colonna della specializzazione dei servizi riferentesi al n. 106 devono essere modificate come appresso: *Manipolazione accumulatori — Facchinaggio merci e bagagli registrati — Pulizia stazioni — Pulizia carrozze — Oggetti rinvenuti — Manovalanza in genere;*

— a pag. 351 - il nome del n. 125 deve leggeri *Mononi* anzichè *Monomi:*

— a pag. 353 - il nome del n. 145 deve leggersi: *Pellerino*, anzichè *Pellegrino;*

— a pag. 354- al n. 177 aggiungere: *Laraggio carri* nella colonna della specializzazione dei servizi;

a pag. 355 - il limite di somma degli appalti riferentisi al n. 193 è di L. *200.000* anzichè di L. *250.000*.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza a Cuneo.	L. P.	Ore 12 del 17 dic. 1940-XIX	298.000	Sezione Mat. e Traz. Torino
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Cuneo.	L. P.	Ore 12 del 17 dic. 1940-XIX	79.200	Sezione Mat. e Traz. Torino
Fornitura di batterie accumulatori per centraline elettrichee nelle stazioni di Genova PP., Brignole e Bivi.	A. C.	Ore 12 del 2 dic. 1940-XIX	438.000	Ufficio I.E.S. Genova
Carico e scarico materiali nel Magazzino I.E.S. di Trieste C.le.	L. P.	Ore 12 del 2 dic. 1940-XIX	150.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Carico e scarico materiali nel Magazzino I.E.S. di Gorizia.	L. P.	Ore 12 del 2 dic. 1940-XIX	100.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Lavori in legno e ferro occorrenti nel Magazzino Approvvigionamenti di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 2 dic. 1940-XIX	87.800	Sezione Lavori Bologna
Costruzione muro di difesa del rilevato ferroviario fra Marianopoli e S. Cataldo.	L. P.	Ore 18 del 2 dic. 1940-XIX	280.300	Sezione Lavori Palermo
Costruzione serbatoio in muratura in stazione di Villarosa.	L. P.	Ore 18 del 2 dic. 1940-XIX	140.000	Sezione Lavori Palermo
Ricarico del rilevato ferroviario fra Fornovo e Berceto.	L. P.	Ore 12 del 3 dic. 1940-XIX	180.700	Sezione Lavori Firenze
Lavori di difesa sulla sponda destra del fiume Panaro al Km. 31 + 700 della linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 4 dic. 1940-XIX	939.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione orologi esistenti nelle linee e stazioni della Delegazione di Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 4 dic. 1940-XIX	5.450	Ufficio Lavori Cagliari
Costruzione di un riformatore da 200 mc. in stazione di Ragusa.	L. P.	Ore 18 del 5 dic. 1940-XIX	156.000	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento dello scalo merci in stazione di Lentini.	L. P.	Ore 18 del 5 dic. 1940-XIX	689.600	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera di Monzonite e Porfido Verde di Campodazzo per il nuovo F. V. di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 6 dic. 1940-XIX	496.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Sistemazione della sede stradale al Km. 107 + 565 della linea Avellino-Rocchetta.	L. P.	Ore 12 del 10 dic. 1940-XIX	115.630	Sezione Lavori Napoli
Lavori armamento di binari e scambi nella stazionee di Vitulano.	L. P.	Ore 12 dell'11 dic. 1940-XIX	41.360	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di 6000 metri cubi di pietrisco calcarco per massicciata linea Avellino-Rocchetta S.A.	L. P.	Ore 12 del 12 dic. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Napoli
Lavori provvisori sicurezza e segnalamento cabine A C D Posto Blocco in stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 del 13 dic. 1940-XIX	380.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Costruzione di otto fabbricati di un ricovero e di due lavanderie nella stazione di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	7.415.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricati e piano caricatore scoperto nei piazzali arrivi e riordino di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	5.260.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ghiere per portazoccoli e rondelle.	T. P.	8.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
ml.	8.000	Panno grigio verde comune . .	T. P.	8.12.1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	31.000	Cordami vari	T. P.	15.12.1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
»	106.000	Cordicelle varie	T. P.	15.12.1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
	—	Ferramenta varia per locomotive e veicoli.	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Spago catramato e corde per taglie.	T. P.	15.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	23.000	Camicie nere complete per la M. F.	L. P.	4.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 159.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria — gruppo 2 a) dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

Esplosivo E. M.

» M. M.

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte alla pag. 319 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 160.

Trasporti militari durante il periodo di guerra

Le disposizioni impartite con l'O. S. 103/1940 per l'eseguimento dei trasporti militari di persone e di cose durante il periodo di guerra cessano d'aver vigore col 30 novembre 1940.

A cominciare dal 1° dicembre 1940 vengono ripristinate le norme e disposizioni in vigore per il tempo di pace.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Circolare N. 35

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Hg 997.201, 997.202, immatricolati a nome della Soc. Anon. Fabbrica Birra Forst di Marlengo.

Detti carri dovranno quindi essere cancellati a pag. 991 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione tratto argine sponda destra del fiume Pescara.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	429.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione curve presso la fermata di Cavi Lavagna.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	63.700	Sezione Lavori Genova
Copertura del piano caricatore in stazione di Albizzate Solbiate Arno.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	30.350	Servizio Lavori Milano
Costruzione di alcuni fabbricati isolati a Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	290.000	Sez. Speciale Lavori Roma
Risanamento piattaforma stradale fra Salemi e Trapani.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	186.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di ricoveri contraerei negli edifici postali di Siracusa e Siracusa M.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	129.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento nelle stazioni di Torino P. S. Dora e Vanchiglia.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	450.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	380.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. in stazione di Torino Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	410.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. della linea Alessandria-Valenza.	L. P.	Ore 18 del 9 dic. 1940-XIX	550.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. della linea Vignale Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	695.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. della linea Bussoleno-Susa.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	55.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. della linea Mortara Cava Carbonara.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	490.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. della linea Cuneo-Saluzzo.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	405.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di 75.000 metri cubi di pietrisco dalla cava di S. Valentino Caramanico.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Ancona
Pavimenti e rivestimenti di pareti in stazione di Roma Tiburtina, con piastrelle di grès.	L. P.	Ore 14 del 10 dic. 1940-XIX	615.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Prolungamento binario d'incrocio in stazione di Borgo Ticino.	L. P.	Ore 18 del 10 dic. 1940-XIX	95.975	Sezione Lavori Milano
Costruzione serbatoio rifornitore in stazione di Villadolmo.	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XIX	118.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Castagnole Asti Nizza.	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XIX	290.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Novara-Mortara . .	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XIX	460.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Asti-Casale	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XIX	280.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Savona-Ceva	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XIX	750.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Mortara-Corsico . . .	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	350.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Asti-Chivasso	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	210.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Airasca-Cavallermaggiore.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	320.000	Sezione Lavori Torino
Id. id. linea Mortara-Vercelli . .	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	330.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione cavalcavia al Km. 64 linea Milano-Verona.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	656.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione ponti in ferro sulla Bologna-Padova.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	480.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento della stazione di Castel Raimondo.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XIX	[illegible]	Sezione Lavori Ancona
Prolungamento binario di carico in stazione di Donnafugata.	L. P.	[illegible]	[illegible].000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione cabina sotterramento linee telegrafiche a Messina.	L. P.	[illegible]	[illegible].500	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di una cucina nel Collegio A. Mussolini di Bellaria.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Lavori [illegible]

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 161.

Cambiamento di nome della stazione di Castroreale-Novara-Furnari.

La stazione di Castroreale-Novara-Furnari, della linea Messina-Termini Imerese, ha assunto la nuova denominazione di "Novara-Montalbano-Furnari".

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940-XVIII) si dovrà:

— nella Parte II, tabella 127, modificare il nome di Castroreale-Novara-Furnari in "Novara-Montalbano-Furnari";

— nelle Parti I, III e IV inserire, di seguito al nome di Novara, quello di "Novara-Montalbano-Furnari" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Castroreale-Novara-Furnari e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Castroreale-Novara-Furnari e di seguito al nome di Novara, inserire "Novara-Montalbano-Furnari" con le indicazioni esistenti per Castroreale-Novara-Furnari;

— nell'interno dei Prontuari stessi modificare il nome di Castroreale-Novara-Furnari in "Novara-Montalbano-Furnari".

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV), Parte I, inserire a pagina 17, di seguito al nome di Novara, "Novara-Montalbano-Furnari" con le indicazioni esistenti per Castroreale-Novara-Furnari, cancellando, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Castroreale-Novara-Furnari, questo dovrà essere modificato in "Novara-Montalbano-Furnari".

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1940-XIX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Novara-Montalbano-Furnari".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al predetto Controllo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 162.

Cambiamento di nome della stazione di Barcellona.

La stazione di Barcellona, della linea Messina-Termini Imerese, ha assunto la nuova denominazione di "Barcellona-Castroreale".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940-XVIII), Parti I, II, III e IV, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione 1936-XIV), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta Stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1940-XIX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Barcellona-Castroreale".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 163.

Attivazione Posto di movimento di Acitrezza.

Il giorno 18 dicembre 1940-XIX sarà attivato il Posto di Movimento di Acitrezza al Km. 250 + 700,40 della linea Messina-Catania, fra la stazione di Acireale e la fermata di Acicastello.

Il nuovo Posto di Movimento sarà dotato di un fabbricato- uffici ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; di un binario per gli incroci e le precedenze dello sviluppo utile di m. 550, munito di un tronchino di sicurezza all'estremo lato Catania; di un marciapiedi adiacente al fabbricato uffici e del doppio segnalamento di protezione e partenza.

Gli scambi, manovrati a terra, saranno assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali.

Il nuovo Posto di Movimento sarà inserito nei circuiti telegrafici omnibus 82653 (5700) e speciale 82733 (5484), nonchè nel circuito telefonico 89308 ed in quello collettivo del Dirigente Centrale.

In conseguenza di quanto sopra, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" — Parte I, Edizione 1936-XIV — a pag. 11, fra i nomi di Acireale e Acqua-Corsari, si dovrà inserire in carattere mainscoletto "Acitrezza - P - 152".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Circolare N. 36.

Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio da centesimi 50

Per effetto del Decreto Ministeriale 15 novembre 1940-XIX, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 48 del successivo giorno 28, le monete di nichelio da L. 0,50 cesseranno di avere corso legale con il 31 dicembre 1940-XIX e cadranno in prescrizione il 31 gennaio 1941-XIX.

Pertanto gli impianti ferroviari dovranno accettare fino a quest'ultimo termine le monete anzidette, fermo restando che, non dovendo essere rimesse

in circolazione, le medesime saranno da versarsi alle Casse Compartimentali di giurisdizione.

Queste ultime a loro volta dovranno versare alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale le monete di cui trattasi non oltre il giorno 7 febbraio p. v.

Circolare n. 37.

Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica.

In seguito a nuovi accordi intervenuti con le Ferrovie Germaniche, all'elenco pubblicato con la Circolare n. 10 sul B. U. n. 12 (1939) comprendente i nominativi degli enti italiani ed esteri autorizzati a inoltrare e ricevere in servizio spedizioni di materiale di propaganda turistica, biglietti ferroviari e stampati di contabilità ferroviaria sulle linee interessate al traffico merci italo-germanico, sono da considerarsi aggiunti i seguenti:

— Delegazione ENIT — Innsbruck, bei Kgl. Italianischen Konsulat.
— » » — Munchen, presso il Direttore delle "Vereinigte Italienische Schiffartsgesellschaften".
— » » — Danzica, presso R. Consolato d'Italia.

Comunicato.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale delle Costruzioni Navali e Meccaniche — con decreto 15 novembre 1940-XIX e con il dispaccio n. 144294 del 20 stesso mese ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni, la ditta Officine Alberti — Società per Costruzioni Meccaniche — con sede in La Spezia, Via del Canaletto 71.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 164.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione Lavori di Torino.

(Vedi O. di Serv. n. 65/1933; n. 170/1935; n. 113/1936).

In dipendenza dell'impianto del nuovo Bivio Lagrangia, sulla linea Torino-Modane, il limite di giurisdizione dei Riparti Lavori di Torino e di Bardonecchia, viene portato dal Km. 1 + 500 della linea stessa, al Km. 2 + 000.

Circolare n. 38.

Merci destinate ai prigionieri di guerra.

In aumento a quanto già disposto con la Circolare n. 22, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 1940-XVIII, si concede, con decorrenza immediata, la gratuità del trasporto a grande ed a piccola velocità anche alle merci (costituite da doni e soccorsi in natura) che saranno sbarcate a Genova da piroscafi provenienti dall'America e destinate parimenti a prigionieri di guerra.

Le disposizioni date con la Circolare citata circa l'eseguimento dei trasporti valgono anche per i trasporti di cui alla presente.

Distribuita agli agenti delle classi 3 e 5.

Circolare n. 39.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alla circolare n. 38 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 settembre 1933-X, si porta a conoscenza degli agenti interessati che la "Sartoria Italiana Tulisi" ha cessato la sua attività di corrispondente della Ditta Antonio Marziale di Roma.

In sua vece è stata assunta la Soc. Acc. Industria Manifatturiera (S. A. I. M.) - Via Duomo n. 184 - Napoli.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pavimentazione di marciapiedi in stazione di Roma Tiburtina con lastre di pietra Bagnorea.	L. P.	Ore 14 del 26 dic. 1940-XIX	2.161.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Fornitura mano d'opera per sussidio squadre Cantonieri del Riparto Lavori di Chiavari.	L. P.	Ore 18 del 26 dic. 1940-XIX	138.000	Sezione Lavori Genova
Duplicazione banco consensi nel ricovero antiaereo della stazione di Messina C.	L. P.	Ore 18 del 26 dic. 1940-XIX	91.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento sottofondo binari su tratti di linea fra Chiusi e Firenze.	L. P.	Ore 12 del 27 dic. 1940-XIX	111.500	Sezione Lavori Firenze
Lavori di terra e murari per miglioramento tracciato binari al Doppio Bivio.	L. P.	Ore 18 del 27 dic. 1940-XIX	84.060	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento per miglioramento tracciato binari al Doppio Bivio.	L. P.	Ore 18 del 27 dic. 1940-XIX	71.700	Sezione Lavori Milano
Impianto di un apparato centrale elettrico in stazione di Pontebba.	L. P.	Ore 12 del 27 dic. 1940-XIX	80.000	Uff. I.E.S. Trieste
Fornitura mano d'opera per sussidio squadre Cantonieri del Riparto Lavori di Sestri Ponente.	L. P.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	86.000	Sezione Lavori Genova
Prolungamento binari in stazione di Villafranca d'Asti.	L. P.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	160.000	Sezione Lavori Torino
Lavori di difesa della linea Avellino-Rocchetta dalle corrosioni del fiume Ofanto (al Km. 77).	L. P.	ore 12 del 7 genn. 1941-XIX	43.500	Sezione Lavori Napoli
Id. id. id. (al Km. 85).	L. P.	del 9 genn. 1941-XIX	56.500	Sezione Lavori Napoli
Appalto del servizio di manipolazione combustibili e carico carbone presso il deposito di Gorizia M. S.	A. C.	Ore 12 dell'11 genn. 1941-XIX	496.800 (Per triennio)	Sezione Mat. e Traz. Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. - Trattative private	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	90.000	Fogli di carta da stampa color cenere.	T. P.	30.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª-4
—	500	Piastrine di acciaio per boccole	T. P.	2.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
	70.000	Grosse di viti mordenti di acciaio	L. P.	9.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di 4 fabbricati per centraline sulla linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 dell'8 genn. 1940-XVIII	142.400	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione fabbricato cabina B nella stazione di Apuania Carrara.	L. P.	Ore 12 dell'8 genn. 1940-XVIII	136.400	Ufficio I.E.S. Firenze
Lavori di terra e murari per sistemazione stazione di Rottofreno.	L. P.	Ore 18 del 10 genn. 1940-XVIII	247.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione fabbricati per centraline in stazioni Montelupo, San Miniato, S. Romano, Larotta.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1940-XVIII	142.400	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione fabbricati per centraline in stazioni di Cascina, San Frediano, Navacchio.	L. P.	Ore 12 del 12 genn. 1940-XVIII	106.800	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura batterie accumulatori per centraline sulla linea Firenze-Pisa.	A. C.	Ore 12 del 25 genn. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianto elettrico forza nell'Officina del Riparto Navigazione di Messina.	A. C.	10 febbraio 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. III. Sez. 9ª – Firenze
Impianto di sgrassatura e lavaggio per telai di carrelli e meccanismi sciolti di carrozze nell'Officina M.M. di Bologna.	A. C.	12 febbraio 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. III. Sez. 9ª – Firenze
Officina di Bologna: Gru elettrica a ponte scorrevole da tonnellate 8 + 1.	A. C.	20 gennaio 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Viale Pr. Margherita 52-A – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	55.500	Riparelle di acciaio grezze . .	L. P.	9.1.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
—	25.000	Cresolo saponato	L. P.	6.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
ml.	45.000	Velluto per addobbo delle carrozze.	T. P.	28.3.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di apparecchi sanitari nei nuovi fabbricati delle officine di Firenze.	L. P.	Ore 12 del 18 genn. 1940-XVIII	40.444	Sezione Lavori Firenze
Impianto posto movimento al Km. 54+261 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 18 genn. 1940-XVIII	368.000	Sezione Lavori Bologna
Abbassamento piano del ferro della linea merci raccordo tra Torino Modane e Torino P. Susa.	L. P.	Ore 18.30 del 19 genn. 1940-XVIII	5.338.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione ponti lesionati al Km. 50 fra le stazioni di Vietri sul mare e Amalfi.	L. P.	Ore 12 del 22 genn. 1940-XVIII	375.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento treni e fabbricati della stazione di Ventimiglia.	A. C.	Ore 16 del 12 febbr. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione della stazione di Arena Po in dipendenza dell'elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 18 genn. 1940-XVIII	106.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di 60.000 mc. di pietrisco dalla cava di Cerrogna.	L. P.	Ore 18 del 18 genn. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione della stazione di S. Giulietta in dipendenza dell'elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 18 genn. 1940-XVIII	183.000	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento in dipendenza costruzione nuovo sottovia Canevari e Archimede.	L. P.	Ore 18 del 19 genn. 1940-XVIII	305.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Sistemazione ml. 10.500 massicciata e revisione ml. 20.000 armamento fra Fornovo e Vezzano.	L. P.	Ore 12 del 21 genn. 1940-XVIII	365.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori per adattare arcata viadotto Mulinetti.	L. P.	Ore 18 del 22 genn. 1940-XVIII	49.400	Sezione Lavori Genova
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. su tratti della linea Padova-Venezia e Mestre Portogruaro.	L. P.	Ore 17 del 23 genn. 1940-XVIII	45.300	Sezione Lavori Venezia
Eliminazione deficienze transito sagoma T.E. in stazione di Padova.	L. P.	Ore 17 del 23 genn. 1940-XVIII	45.200	Sezione Lavori Venezia
Costruzione basamento macchine e solai di gruppo di conversione nella centrale termica Chiappella.	L. P.	Ore 12 del 23 genn. 1940-XVIII	280.000	Ufficio I.E.S. Genova
Posa in opera tubazioni e accessori per impianto servizio acqua e posa apparecchi igienici e sanitari nelle officine di Firenze PP.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1940-XVIII	50.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 4.500 di ghiaia in stazione di Venezia M.	L. P.	Ore 17 del 25 genn. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione trincea al chilometro 129 + 298/552 della linea Rocca Palumba Agrigento.	L. P.	Ore 18,30 del 25 genn. 1940-XVIII	92.870	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma T.E. fra i Km. 303 e 313 della linea Messina-Siracusa.	L. P.	Ore 18,30 del 25 genn. 1940-XVIII	154.600	Sezione Lavori Palermo
Costruzione tratto di galleria per copertura canale derivatore Centrale Idroelettrica di Morbegno.	L. P.	Ore 12 del 25 genn. 1940-XVIII	88.000	Ufficio I.E.S. Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di fabbricati vari occorrenti per l'elettrificazione della linea Bologna-Trento (1° lotto).	L. P.	Ore 11 del 29 genn. 1940-XVIII	4.920.000	Servizio Lavori Ufficio 7°
Id. id. (2° lotto)	L. P.	Ore 11 del 29 genn. 1940-XVIII	5.520.000	Servizio Lavori Ufficio 7°
Id. id. (3° lotto)	L. P.	Ore 11 del 29 genn. 1940-XVIII	4.980.000	Servizio Lavori Ufficio 7°
Prolungamento piano caricatore in stazione di S. Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 18,30 del 31 genn. 1940-XVIII	70.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura cunicoli cemento posa cavi nelle stazioni, fermate e Posti di Blocco del tratto di linea Milano-Busto Arsizio.	L. P.	Ore 12 del 31 genn. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S Milano
Prolungamento piano caricatore Barca Torino Dora.	L. P.	Ore 18,30 del 31 genn. 1940-XVIII	78.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione piano caricatore in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18,30 del 1° febbr. 1940-XVIII	97.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura apparecchiatura e montaggio macchinario centralina elettrica impianto A.C.E. Bivio Napoli Marittima - Smistamento.	A. C.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S.
Manipolazione carboni presso i depositi di Taranto e Nasisi.	L. P.	Ore 12 del 8 febbr. 1940-XVIII	825.500 (tre semestri)	Sezione Materiale e Trazione di Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali in bronzo per A.C.I. .	L. P.	23.1.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6.
N.	2000	Contieri di terraglia marca 10	L. P.	23.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Coni completi per iniettori Friedmann.	L. P.	23.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	17.050	Lamiere di acciaio B-2 . . .	L. P.	30.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª
—	—	Collettori di vapore surriscaldato.	L. P.	6.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta varia per carri .	L. P.	6.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali per RVC	L. P.	13.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Vendita materiali ferrosi usati	L. P.	13.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
ml.	40.000	Tele per mantici delle carrozze	T. P.	2.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti illuminazione nei cantieri di Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 29 genn. 1940-XVIII	150.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Ripassatura meccanica di ml. 16 mila di binario fra Albanova e Falciano.	L. P.	Ore 12 del 30 genn. 1940-XVIII	136.500	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione impianti del servizio doganale in stazione di Pontebba.	L. P.	Ore 18 del 1° febbr. 1940-XVIII	1.170.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di 5 fabbricati per case economiche in via Foscari ed Amalasunta.	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1940-XVIII	9.855.000	Sezione Lavori Roma
Risanamento di ml. 26.000 di massicciata sulla linea Napoli-Potenza.	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1940-XVIII	52.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione della stazione di Broni.	L. P.	Ore 18 del 1° febbr. 1940-XVIII	152.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione piazzale di carico e scarico diretto in stazione di Gioia Tauro.	L. P.	Ore 12 del 2 febbr. 1940-XVIII	69.000	Sezione Lavori Reggio C.
Impianto barriere P. L. in diverse stazioni della linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 2 febbr. 1940-XVIII	260.000	Ufficio I.E.S. Torino
Raddoppio terna conduttori sulla linea primaria Morbegno-Usmate.	L. P.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	500.000	Ufficio I.E.S. Milano
Consolidamento falda sinistra trincea al Km. 29 della linea Benevento-Campobasso.	L. P.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	41.200	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera di gruppi convertitori per la nuova officina carica accumulatori in stazione di Ventimiglia.	A. C.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione di un sottopassaggio e sistemazione della stazione di Acerra.	L. P.	Ore 12 del 7 febbr. 1940-XVIII	315.000	Sezione Lavori Napoli
Impianti illuminazione e f. m., telefonici, radiofonici, ecc. negli uffici della sede Compartimentale di Venezia.	L. P.	Ore 17 dell'8 febbr. 1940-XVIII	840.000	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cannotti di acciaio per tubi bollitori.	L. P.	30.1.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
Q.li	4.000	Olio denso per motori . . .	L. P.	6.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
—	—	Dinamo e indotti per locomotive.	L. P.	13.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
Kg	6.000	Liquido moschicida	T. P.	29.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Apparecchio a vite per sollevamento a mano di locomotive, portata complessiva tonn. 48, destinato alla Officina ferroviaria di Bengasi.	A. C.	15 febbraio 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Firenze
Fornitura mano d'opera per sgombro neve in stazione di Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 30 genn. 1940-XVIII	50.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura in opera di 17 vetrate di legno nel portico dell'edificio postale di Roma S. Silvestro.	L. P.	Ore 12 del 30 genn. 1940-XVIII	90.000	Sezione Lavori Roma
Impianto della nuova fermata di Carano sulla DD. Roma-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	145.300	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricati Posti di Blocco 11, 15, 19 sulla linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	187.500	Ufficio I.E.S. Firenze
Ampliamento del piazzale della stazione di Genova Brignole ad avest del F. V.	L. P.	Ore 18 del 5 febbr. 1940-XVIII	4.990.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione ml. 29.000 massicciata sulla linea Grosseto-Livorno.	L. P.	Ore 12 del 5 febbr. 1940-XVIII	665.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 5.000 di binario fra Ancona e Varano.	L. P.	Ore 18 dell'8 febbr. 1940-XVIII	112.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricati Posti di Blocco 5, 7, 9 sulla linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 dell'8 febbr. 1940-XVIII	187.500	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione ml. 27.800 massicciata sulla linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1940-XVIII	595.000	Sezione Lavori Roma
Riduzione agi sulla linea Fossano-Mondovì-Ceva.	L. P.	Ore 18.30 del 12 febbr. 1940-XVIII	108.000	Sezione Lavori Torino
Ripassatura e revisione binari fra le stazioni di Nocera Umbra e Terni.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1940-XVIII	316.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato case economiche ferrovieri a Tor Fiorenza.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1940-XVIII	11.212.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Completamento sistemazione della colonia montana di Ballabio.	L. P.	Ore 18 del 13 febbr. 1940-XVIII	188.000	Sezione Lavori Milano
Revisione e risanamento binari fra le stazioni di Nocera Umbra e Falconara.	L. P.	Ore 18 del 14 febbr. 1940-XVIII	300.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione della stazione di Casteggio.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1940-XVIII	268.000	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Brindisi Centrale.	L. P.	Ore 12 del 22 febbr. 1940-XVIII	360.000	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg	233 000	Chiodi da ribadire di acciaio extra-dolce.	T. P.	13.2.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 8ª
m3.	500	Legname larice in tavole. . .	L. P.	13.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
N.	20	Settori di distribuzione per locomotive gr. 746.	L. P.	20.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Gru elettrica a ponte scorrevole, portata 3 tonn. per l'Officina del Riparto Navigazione di Messina.	A. C	2 marzo 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio III, Sez. 9ª – Firenze
Costruzione fabbricati centraline per impianti A. C. linea Pistoia-Lucca.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1940-XVIII	213.600	Ufficio I.E.S. Firenze
Restauro palazzo Compartimentale FF. SS. di Trieste.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1940-XVIII	300.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari in stazione di Domegliara S. Ambrogio	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1940-XVIII	94.700	Sezione Lavori Bolzano
Lavori d'armamento per raddoppio linea S. Remo-Bordighera (1° lotto).	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1940-XVIII	464.000	Uff. Spec. Lavori Genova
Demolizione e ricostruzione cunicoli nella nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 13 del 13 febbr. 1940-XVIII	210.000	Sezione Lavori Roma
Consolidamento rilevato fra Chiusi e Panicale.	L. P.	Ore 12 del 13 febbr. 1940-XVIII	156.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione cabina per sotterramento linee telegrafiche RR. PP. di Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 13 febbr. 1940-XVIII	32.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari d'incrocio in stazione di Barcellona.	L. P.	Ore 18,30 del 13 febbr. 1940-XVIII	198.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione due fabbricati uso case economiche ferrovieri in via Giacomo Boni a Roma.	L. P.	Ore 13 del 14 febbr. 1940-XVIII	7.659.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione sottopassaggio pedonale in fermata Volteno.	L. P.	Ore 18 del 14 febbr. 1940-XVIII	89.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione meccanica di ml. 116.000 di binario fra Castiglione F. e Firenze C. M.	L. P.	Ore 12 del 14 febbr. 1940-XVIII	850.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato alloggi in stazione di Tarvisio C.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1940-XVIII	589.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti elettrici nella sede del Dopolavoro in stazione di Pisa C.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1940-XVIII	55.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura mc. 2000 di sabbia per risanamenti linea Sampierdarena-Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova
Fornitura cunicoli cemento A.C.E. in 11 stazioni della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18.30 del 15 febbr. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione sottopassaggio pedonale alla fermata di Marco, linea Bologna-Trento.	L. P.	Ore 18 del 16 febbr. 1940-XVIII	80.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura in opera serramenti nei F. A. delle stazioni di Terni, Spoleto, Nocera, Fabriano.	L. P.	Ore 13 del 19 febbr. 1940-XVIII	127.000	Ufficio Elettrificaz. Roma
Fornitura in opera persiane nel Palazzo Postale di Matera.	L. P.	Ore 12 del 20 febbr. 1940-XVIII	38.700	Sezione Lavori Bari
Impianto centraline comando orologi elettrici nelle nuove stazioni di Roma.	A. C.	Ore 13 del 23 febbr. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione ponticelli sul tratto di linea Brindisi-Lecce.	L. P.	Ore 12 del 26 febbr. 1940-XVIII	221.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura batterie accumulatori in dodici stazioni e fermate della linea Palermo-Messina.	A. C.	Ore 18.30 del 27 febbr. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	500	Legname quercia rovere, del Piemonte.	L. P.	20.2.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 4ª
—	—	Staffe per molle ed accessori .	L. P.	20.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
Kg	21 000	Solfato di rame	L. P.	20.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-4

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: **Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione sottopassaggio alla fermata Dolcè linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 18 del 19 febbr. 1940-XVIII	70.700	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale e risanamento massicciata linee del Riparto di Genova.	L. P.	Ore 18 del 19 febbr. 1940-XVIII	107.500	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione impianti in stazione di Ponte Brenta.	L. P.	Ore 17 del 19 febbr. 1940-XVIII	151.300	Sezione Lavori Venezia
Fornitura cunicoli per ACE in alcune stazioni della linea Messina Siracusa.	L. P.	Ore 18,30 del 19 febbr. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Ripassatura e revisione binari e scambi linea Bologna Prato.	L. P.	Ore 18 del 20 febbr. 1940-XVIII	707.500	Sezione Lavori Bologna
Costruzioni impianti elettrici fabbricato Ufficio Postale in stazione di Pisa C.	L. P.	Ore 12 del 19 febbr. 1940-XVIII	65.000	Ufficio IES Firenze
Costruzione cabine per A.C.E. in stazione di Udine.	L. P.	Ore 12 del 20 febbr. 1940-XVIII	200.000	Ufficio IES Trieste
Costruzione cabina per A.C.E. in stazione di Aurisina.	L. P.	Ore 12 del 20 febbr. 1940-XVIII	150.000	Ufficio IES Trieste
Impianto riscaldamento nei nuovi fabbricati del piazzale esterno di Pisa C.	A. C.	Ore 12 del 20 mar. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione binari in stazione di Roncanova.	L. P.	Ore 18 del 21 febbr. 1940-XVIII	67.000	Sezione Lavori Bologna
Transito sagoma T. E. nelle gallerie della linea Foligno Terontola.	L. P.	Ore 18 del 21 febbr. 1940-XVIII	31.700	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione binari in stazione di Pellegrina.	L. P.	Ore 18 del 22 febbr. 1940-XVIII	86.800	Sezione Lavori Bologna
Revisione armamento e massicciata sul tratto Rimini Fano.	L. P.	Ore 18 del 22 febbr. 1940-XVIII	85.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sostituzione in cemento armato della luce centrale del cavalcavia sul corso XXVIII ottobre.	L. P.	Ore 18 del 26 febbr. 1940-XVIII	[illegible]	Sezione Lavori Milano
Ricostruzione parte frontale viadotto nove luci presso la stazione di Fossato di Vico.	L. P.	Ore 18 del 26 febbr. 1940-XVIII	98 000	Sezione Lavori Ancona
Opere murarie per costruzione nuovo ponte a travate metalliche sul fiume Basento.	L. P.	Ore 12 del 28 febbr. 1940-XVIII	1.840.350	Sezione Lavori Reggio C.
Ampliamento impianti illuminazione nel D.L. di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 28 febbr. 1940-XVIII	56.000	Ufficio IES Bologna
Completamento A.C.E. in stazione di Guardiella.	L. P.	Ore 12 del 1 marzo 1940-XVIII	57.000	Ufficio IES Trieste
Fornitura mc. 16.000 di pietrisco in stazioni della Metaponto Potenza.	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Bari
Fornitura quadri e montaggio A.C.E. nelle stazioni di Mascali, Valsavoia Augusta e Priolo.	A. C.	Ore 18,30 del 7 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Impianto di otto cabile elettriche di trasformazione in stazione di Roma Termini.	A. C.	Ore 13 dell'8 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio IES Roma
Gru elettrica a ponte scorrevole, portata 5 tonn. a comando dal basso.	A. C.	3 marzo 1940-XVIII	—	Serv. Mater. e Traz. – Uff. III, Sez. 9ª – Firenze.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 11.460 di binario fra le stazioni di Mandela e Arsoli.	L. P.	Ore 13 del 26 febbr. 1940-XVIII	318.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato per centraline Alimentazione a Milano Porta Vittoria.	L. P.	Ore 12 del 26 febbr. 1940-XVIII	38.000	Ufficio IES Milano
Costruzione fabbricati per centraline in stazioni di Montecarlo, Pescia, B. Buggiano, Serravalle, Pistoia.	L. P.	Ore 12 del 26 febbr. 1940-XVIII	178.000	Ufficio IES Firenze
Sistemazione della Dogana in stazione di Pontebba.	L. P.	Ore 18 del 26 febbr. 1940-XVIII	1.673.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari per sistemazione binari in stazione di Ca' di David.	L. P.	Ore 18 del 27 febbr. 1940-XVIII	272.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura Granito rosso di Baveno per sistemazione stazione di Stresa Borromeo.	Cott.	Ore 18 del 27 febbr. 1940-XVIII	121.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione ponti lesionati fra le stazioni di Vietri sul mare, Amalfi e Salerno.	L. P.	Ore 12 del 27 febbr. 1940-XVIII	492.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione massicciata e revisione armamento fra Fornovo e Vezzano.	L. P.	Ore 12 del 27 febbr. 1940-XVIII	425.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 1444 di binario fra Enna e Villarosa.	L. P.	Ore 18.30 del 27 febbr. 1940-XVIII	41.300	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricati centraline in stazioni di Pietrasanta, Forte Marmi e Luni.	L. P.	Ore 12 del 28 febbr. 1940-XVIII	169.900	Ufficio IES Firenze
Ripassatura binario e sistemazione massicciata tra le stazioni di Fano e Ancona.	L. P.	Ore 18 del 29 febbr. 1940-XVIII	660.000	Sezione Lavori Ancona
Consolidamento ponte in muratura al Km. 64+314 fra le stazioni di Ascea e Pisciotta.	L. P.	Ore 12 dell'1 marzo 1940-XVIII	87.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione piazzale di carico e scarico della stazione di Torre Orsaia.	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1940-XVIII	71.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento della stazione di Boscoreale.	L. P.	Ore 12 del 5 marzo 1940-XVIII	53.000	Sezione Lavori Napoli
Miglioramento estetico dei fronti prospicienti piazza S. Francesco dei F. A. per Postelegrafonici a Salerno.	L. P.	Ore 12 del 6 marzo 1940-XVIII	60.400	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cabine in ferro per A.C.E. in stazioni di Mascali, Valsavoia, Augusta e Priolo.	A. C.	Ore 18.30 del 14 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	8.500	Amiantite in fogli	L. P.	27.2.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
—	—	Ferri ad L con marca per A. C.	L. P.	27.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 6ª
—	—	Soffietti per mantici, fondi e cieli per detti	L. P.	27.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	5.520	Dispositivi di richiamo per la timoneria del freno . . .	L. P.	27.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Legname larice in travi e tondoni	L. P.	5.3.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
—	100.000	Fogli di carta carbonata poligrafica	T. P.	8.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Venezia.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1940-XVIII	489.600 (per il triennio)	Sezione Materiale e Traz. di Venezia.
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Verona.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1940-XVIII	813.600 (per il triennio)	Sezione Materiale e Traz. di Venezia.
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Palermo C.	L. P.	Ore 12 del 20 marzo 1940-XVIII	788.400 (per il triennio)	Sezione Materiale e Traz. di Palermo.
Appalto di alcuni servizi di fatica presso l'Officina di Verona.	L. P.	Ore 12 del 16 marzo 1940-XVIII	1.512.000 (per il triennio)	Officina di Verona
Una macchina combinata per varie lavorazioni di legnami.	T. P.	16 marzo 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Trazione, Sez. 7ª - Firenze.
Fornitura in opera di marmi apuani per il nuovo F. V. di Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 4 marzo 1940-XVIII	470.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura in opera di marmi Chiampo porfirico per il nuovo F. V. di Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 4 marzo 1940-XVIII	294.000	Sezione Lavori Genova
Sopraelevazione fabbricato della stazione di Trieste Scalo Legnami.	L. P.	Ore 18 del 4 marzo 1940-XVIII	70.400	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari da eseguirsi nella stazione di Peri.	L. P.	Ore 18 del 4 marzo 1940-XVIII	271.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione piano caricatore militare in stazione di Reggio Emilia.	L. P.	Ore 18 del 4 marzo 1940-XVIII	207.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione attrezzatura impianto illuminazione tipo inondazione in stazione di Pisa C.	L. P.	Ore 12 del 5 marzo 1940-XVIII	95.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianti Blocco e Segnalamento per controllo aghi scambi in stazioni di Firenze, Chiusi, Sesto Fiorentino, ecc.	L. P.	Ore 12 del 6 marzo 1940-XVIII	550.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Lavori di terra e murari per sistemazione della stazione di Casorate Sempione.	L. P.	Ore 18 del 6 marzo 1940-XVIII	99.500	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di terra e murari in stazione di Mori.	L. P.	Ore 18 del 6 marzo 1940-XVIII	266.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione di tre fabbricati uso case economiche ferrovieri a Trieste località Gretta.	L. P.	Ore 18 del 6 marzo 1940-XVIII	3.500.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura in opera quadro generale di comando per officina carica accumulatori in stazione di Ventimiglia.	A. C.	Ore 18 del 7 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione fabbricati alloggi e posto di guardia nella sottostazione elettrica di Capranica.	L. P.	Ore 12 del 7 marzo 1940-XVIII	1.678.000	Ufficio Elettrificaz. Roma
Costruzione della linea telefonica fuori sede ferroviaria da Campoleone a Cecchina.	L. P.	Ore 12 del 7 marzo 1940-XVIII	54.500	Ufficio Elettrificaz. Roma
Ampliamento scalo merci della stazione di Poggio Imperiale.	L. P.	Ore 12 dell'11 marzo 1940-XVIII	78.600	Sezione Lavori Bari
Revisione generale armamento ml. 14.000 di binario tra Orte e Narni.	L. P.	Ore 18 del 7 marzo 1940-XVIII	192.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Zoccoli di ghisa per freni, in trasformazione.	L. P.	7.3.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	500.000	Fogli di carta da calcare . .	T. P.	15.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 compressori d'aria della portata di 20 mc. N. 1 compressore d'aria della portata di 6 mc.	A. C.	23 marzo 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. - Ufficio III, Sezione 9a Firenze
Fornitura e posa in opera di orologi elettrici nella stazione di Vado Ligure.	L. P.	Ore 12 dell'11 marzo 1940-XVIII	22.500	Ufficio I.E.S. Genova
Ampliamento del bagno marino del Dopolavoro Ferroviario di Bergola.	L. P.	Ore 18 dell'11 marzo 1940-XVIII	91.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari in stazione di Ala.	L. P.	Ore 12 dell'11 marzo 1940-XVIII	135.000	Sezione Lavori Bolzano
Impianto apparati centrali elettrici in 17 stazioni della linea Messina-Catania,	L. P.	Ore 18,30 del 12 marzo 1940-XVIII	3.304.500	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione della stazione di Dormeletto.	L. P.	Ore 18 del 12 marzo 1940-XVIII	154.700	Sezione Lavori Milano
Sistemazione di ponticelli fra le stazioni di Signa e Carmignano della linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 12 marzo 1940-XVIII	217.700	Sezione Lavori Firenze
Lavori d'armamento per sistemazione impianti in stazione di Domegliara S. Ambrogio.	L. P.	Ore 12 del 12 marzo 1940-XVIII	53.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione del nuovo edificio RR. Poste e Telegrafi di Lecco.	L. P.	Ore 18 del 12 marzo 1940-XVIII	500.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento marciapiedi e costruzione di un fabbricato uso cessi isolati nella fermata di Valbruna.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1940-XVIII	45.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto posto di raddoppio al Km. 54 + 261 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1940-XVIII	368.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera di marmi piemontesi del nuovo F. V. di Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1940-XVIII	368.100	Sezione Lavori Genova
Fornitura cunicoli cemento posa cavi in stazioni di Ospedaletti e Bordighera.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Genova
Riparazione del sottopassaggio al Km. 1 + 056 della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1940-XVIII	77.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura macchinario e apparecchiatura per Centraline A.C.E. sulla linea Bologna-Verona.	A. C.	Ore 18 del 15 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura mc. 6.000 di pietrisco dalla cava di Montemiletto.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Napoli
Lavori d'armamento per sistemazione degli impianti in stazione di Varazze.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	98.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura mc. 2.000 di sabbia per risanamenti linea Sampierdarena-Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	60.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura cunicoli cemento nelle stazioni da Spello a Tuoro della linea Foligno-Cortona-Terontola.	A. C.	Ore 18 del 21 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio IES Ancona
Rivestimento di ml. 65 di muro nella galleria Formentino della linea Cuneo-Ventimiglia.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1940-XVIII	389.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e risanamento di ml. 1.600 di binario fra Rocchetta S. A. e Melfi.	L. P.	Ore 12 del 25 marzo 1940-XVIII	59.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura quadro e macchinario per Centraline A.C.E. cabine A B C D a Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 26 marzo 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto riscaldamento nel nuovo F. V. di Vado Ligure.	A. C.	Ore 18 del 26 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento con apparecchi aerotermi nelle Officine della Squadra Rialzo di Gorizia M. Santo.	A. C.	Ore 18 del 28 marzo 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Estintori da incendio . . .	T. P.	18.3.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
—	—	Ganci di trazione, tiranti, ecc.	L. P.	19.3.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori d'armamento per sistemazione della stazione di Trento.	L. P.	Ore 12 del 19 marzo 1940-XVIII	230.000	Sezione Lavori Bolzano
Rinnovamento del binario sui tratto di linea Santhià-Arona.	L. P.	Ore 12 del 19 marzo 1940-XVIII	48.000	Sezione Lavori Torino
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Peri.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	60.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione all'aperto dei trasformatori e interruttori della centrale elettrica di Chiappella.	L. P.	Ore 12 del 19 marzo 1940-XVIII	80.000	Ufficio I.E.S. Genova
Lavori al binario e in cantiere per saldatura delle rotaie su tratti della linea Roma-Formia.	L. P.	Ore 12 del 20 marzo 1940-XVIII	680.250	Sezione Lavori Roma
Spostamento e abbassamento del binario di corsa sulla linea Ciampino-Velletri.	L. P.	Ore 12 del 20 marzo 1940-XVIII	69.600	Sezione Lavori Roma
Ripassatura meccanica fra le stazioni di Sesto S. Giovanni e Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	220.000	Sezione Lavori Milano
Abbassamento del piano del ferro nella stazione di Sesto Calende.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	65.600	Sezione Lavori Milano
Costruzione di un fabbricatino uso Uffici a Trieste Aquilinia.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1940-XVIII	65.400	Sezione Lavori Trieste
Impianto illuminazione elettrica e f. m. nella nuova S. R. Veicoli a Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1940-XVIII	220.000	Ufficio I.E.S. Genova
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Ala.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1940-XVIII	74.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione del ponte sul Po presso Borgoforte.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1940-XVIII	148.000	Sezione Lavori Bologna
Ripassatura meccanica dei binari su tratti della linea Rogoredo-Voghera.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1940-XVIII	125.000	Sezione Lavori Milano
Ripassatura meccanica di binari su tratti di linea fra Piacenza e Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1940-XVIII	200.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione ponte sul Tesio della linea Savona-Carmagnola.	L. P.	Ore 18,30 del 27 marzo 1940-XVIII	79.900	Sezione Lavori Torino
Costruzione di 4 fabbricati uso case economiche ferrovieri a Benevento.	L. P.	Ore 18 del 27 marzo 1940-XVIII	2.071.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di tre Centrali Telefoniche Automatiche nelle stazioni di Verona P. N. e P. V. e Padova Centrale.	L. P.	Ore 17 del 1° aprile 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto riscaldamento nel dormitorio del personale viaggiante nella stazione di Albenga.	A. C.	Ore 18 del 4 aprile 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	57.88	Materiali vari in ferro e acciaio per A. C.	L. P.	26-3-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
N.	550	Custodie delle molle di sospensione dei motori di trazione	L. P.	26-3-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione della stazione di Vergiate.	L. P.	Ore 18 del 25 marzo 1940-XVIII	56.700	Sezione Lavori Milano
Sistemazione pennelli e scogliere fra Ceriale e Albenga.	L. P.	Ore 18 del 25 marzo 1940-XVIII	180.300	Sezione Lavori Genova
Lavori per la prosecuzione dei lavori di sistemazione della stazione di Anagni.	L. P.	Ore 13 del 26 marzo 1940-XVIII	57.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione di ponti in ferro sui torrenti Roccella e Piletto.	L. P.	Ore 18,30 del 26 marzo 1940-XVIII	45.300	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione del cunicolo della galleria Costanzo Ciano Acquedotto delle Madonie.	L. P.	Ore 18,30 del 26 marzo 1940-XVIII	224.600	Sezione Lavori Palermo
Costruzione dell'edificio Postale di Pantelleria.	L. P.	Ore 18,30 del 26 marzo 1940-XVIII	544.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori all'acquedotto della stazione di Partinico.	L. P.	Ore 18,30 del 28 marzo 1940-XVIII	207.800	Sezione Lavori Palermo
Ricostruzione del muro di sostegno del rilevato ferroviario su tratti della linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 18,30 del 28 marzo 1940-XVIII	240.300	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione gabinetti nel F. V. della stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18,30 del 1° aprile 1940-XVIII	138.000	Sezione Lavori Torino
Impianto di nuovi binari nella stazione di Saluzzo.	L. P.	Ore 18,30 del 2 aprile 1940-XVIII	49.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cassette postali e sacche per la vuotatura	L. P.	26-3-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
—	—	Alveoli con cuscinetti sferici per locomotive	L. P.	26-3-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
	—	Coprischienali di canapa . . .	T. P.	29-3-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
N.	[illegible]	Botti di lamiera da litri 200 .	T. P.	2-4-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di metri cubi 4.250 di ghiaia.	L. P.	Ore 18,30 dell'8 aprile 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura quadro e montaggio macchinario per centralino al Bivio d'Aurisina.	A. C.	Ore 12 del 15 aprile 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ganci e manicotti tipo R . . .	L. P.	2.4.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Protezioni per separatori A. T.	L. P.	2.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi normali di ghisa	L. P.	2.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 6ª
—	—	Chiavarde di ferro per tubi . .	L. P.	2.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 6ª
N.	25	Botti di ferro su carretto . . .	T. P.	2.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Due mute di cavalletti da 50 tonn. per sollevamento carrozze, destinate alla Officina di Firenze.	—	15 aprile 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 11, Sez. 9ª - Firenze.
Fornitura quadri e macchinario per Centraline di riserva A. C. E. cabine A B C D a Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 19 aprile 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Demolizione della grande tettoia metallica nella stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 12 aprile 1940-XVIII	360.000	Sez. Spec. Lav. Roma
Impianto di un fascio di binari nella stazione di Moretta.	L. P.	Ore 18,30 del 15 aprile 1940-XVIII	52.500	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
Hl.	1.500	Olio per trasformatori	L. P.	9-4-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 4ª
Q.li	600	Grasso minerale consistente . .	L. P.	9-4-1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
N.	1.500	Bidoncini di ferro zincato per trasporto infiammabili	L. P.	16-4-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di terra e murari per sistemazione impianti in stazione di Trento.	L. P.	Ore 18,30 del 15 aprile 1940XVIII	1.103.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione cabine per A. C. E. di raccordo sulla linea Torino-Modane e Torino P. S.	L. P.	Ore 12 del 15 aprile 1940XVIII	145.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto centrale termica nella stazione di Torino.	A. C.	Ore 18,30 del 22 aprile 1940XVIII	—	Sezione Lavori Torino
Serramenti in legno e opere varie per il fabbricato F nella nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 22 aprile 1940XVIII	1.960.870	Sezione Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ferramenta varia per locomotive	L. P.	23.4.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Accessori in acciaio per boccole locomotive e veicoli.	L. P.	23.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali vari di medicazione .	L. P.	7.5 1940 A. XVIII	Id Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione sede stradale fra le stazioni di Ala e Serravalle per correzione tracciato binari.	L. P.	Ore 18,30 del 22 aprile 1940-XVIII	74.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori al binario e in cantiere per saldatura rotaie sulla linea Roma Chiusi.	L. P.	Ore 13 del 22 aprile 1940-XVIII	1.404.150	Sezione Lavori Roma
Alzamento piano del ferro binari e scambi allo scalo Terralba a Genova Brignole.	L. P.	Ore 18 del 23 aprile 1940-XVIII	240.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Costruzione del binario attiguo al piazzale del piano caricatore a Castagnole Lanze.	L. P.	Ore 18,30 del 23 aprile 1940-XVIII	97.000	Sezione Lavori Torino
Impianto del binario d'incrocio nella stazione di Nizza Monferrato.	L. P.	Ore 18,30 del 23 aprile 1940-XVIII	165.000	Sezione Lavori Torino
Impianto del binario d'incrocio nella fermata della Maddalena.	L. P.	Ore 12 del 25 aprile 1940-XVIII	121.000	Sezione Lavori Torino
Impianto del binario d'incrocio nella fermata di S. Benigno Cuneo.	L. P.	Ore 12 del 25 aprile 1940-XVIII	99.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali per Decauville . . .	L. P.	23.4.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 6ª
—	—	Idranti marca A e B	L. P.	23.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 6ª
N.	220	Separatori tipo d'Arbela . . .	L. P.	30.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali di ricambio per trolley	L. P.	30.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Assortimenti di ruote dentate per L. E.	L. P.	30.4.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	3.000	Scatole polvere insetticida . .	T. P.	6.5.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
N.	1.000	Lavabi di terraglia per ritirate carrozze	L. P.	7.5.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Cilindri cavi di ghisa	L. P.	7.5.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Apparecchiatura elettrica per cabina di trasformazione dell'Officina R. M. di Firenze.	A. C.	12 maggio 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9ª. Firenze
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Ostiglia.	L. P.	Ore 18 del 29 aprile 1940-XVIII	74.800	Sezione Lavori Bologna
Lavori di terra e murari nella stazione di Borghetto all'Adige.	L. P.	Ore 18,30 del 29 aprile 1940-XVIII	143.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione locali del Dopolavoro Ferroviario a Torino Porta Nuova.	L. P.	Ore 13 del 29 aprile 1940-XVIII	266.900	Sezione Lavori Torino
Lavori d'armamento per completare la sistemazione della stazione di Voghera.	L. P.	Ore 18 del 30 aprile 1940-XVIII	28.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra e murari nella stazione di Peri.	L. P.	Ore 18,30 del 30 aprile 1940-XVIII	310.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori di terra e murali in stazione di Mori.	L. P.	Ore 12 del 2 maggio 1940-XVIII	306.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura quadro e macchinario per centraline elettriche fra le stazioni di Fara Sabina e Poggio Mirteto.	A. C.	Ore 12 del 3 maggio 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura di un ascensore nel Palazzo Compartimentale di Trieste.	A. C.	Ore 12 del 6 maggio 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Impermeabilizzazione delle coperture di alcuni fabbricati della stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 13 del 7 maggio 1940-XVIII	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ruote dentate per dinamo.	L. P.	30-4-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
ml.	115.000	Tela di canapa per coprischienali di 3ª classe delle automotrici.	L. P.	2-7-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-4

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura orologi elettrici nel fabbricato della Squadra Rialzo di Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 6 maggio 1940-XVIII	10.075	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione di un fascio di binari in stazione di Ceva.	L. P.	Ore 18 del 6 maggio 1940-XVIII	82.000	Sezione Lavori Torino
Lavori per l'armamento di un fascio di binari in stazione di Novara Smistamento.	L. P.	Oore 18,30 del 6 maggio 1940-XVIII	190.000	Sezione Lavori Torino
Prolungamento marciapiedi e costruzione di un fabbricato nella fermata di Valbruna.	L. P.	Ore 18 del 6 maggio 1940-XVIII	48.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori all'armamento nella stazione di Ala.	L. P.	Oore 18,30 del 6 maggio 1940-XVIII	85.000	Sezione Lavori Bolzano
Rinnovamento di binari e deviatoi fra le stazioni di Laveno e Luino.	L. P.	Ore 18 del 6 maggio 1940-XVIII	450.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mano d'opera per carico scarico e manipolazione materiali in stazione di Torricola.	L. P.	Ore 13 del 7 maggio 1940-XVIII	100.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Sopraelevazione del fabbricato dell'Ufficio I.E.S. di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 7 maggio 1940-XVIII	226.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura marmi per l'edificio postale di Torino P. N.	L. P.	Ore 18,30 del 7 maggio 1940-XVIII	317.000	Sezione Lavori Torino
Ripassatura e revisione generale di binari e sistemazione massicciata fra le stazioni di Pesaro e Ancona.	L. P.	Ore 18 del 7 maggio 1940-XVIII	810.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione massicciata e revisione armamento fra le stazioni di Fornovo e Vezzano.	L. P.	Ore 12 del 7 maggio 1940-XVIII	500.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori d'armamento per sistemazione impianti in stazione di Mori.	L. P.	Ore 18 del 9 maggio 1940-XVIII	71.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori d'armamento in stazione di Venezia Marittima.	L. P.	Ore 17 del 9 maggio 1940-XVIII	48.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Carapelle della linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 12 del 9 maggio 1940-XVIII	858.000	Sezione Lavori Bari
Ripassatura e revisione generale di binari e sistemazione della massicciata fra le stazioni di Rimini e Fano.	L. P.	Oore 18 del 10 maggio 1940-XVIII	965.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori d'armamento fra i Km. 97 + 378 e 99 + 153 della linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 18,30 del 10 maggio 1940-XVIII	98.000	Sezione Lavori Bolzano
Rinnovamento binari nella galleria fra Santhià e Arona.	L. P.	Ore 18,30 del 10 maggio 1940-XVIII	51.000	Sezione Lavori Torino
Impianti illuminazione tipo inondazione nella stazione di Pisa Centrale.	L. P.	Ore 12 del 10 maggio 1940-XVIII	120.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione massicciata fra i Km. 13 e 26 della linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18,30 del 13 maggio 1940-XVIII	630.000	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento nella nuova stazione di Pietraligure.	A. C.	Ore 18 del 20 maggio 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 1v.

Attivazione del nuovo Orario Generale 19 maggio 1940-XVIII.

Col 19 maggio 1940-XVIII sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale dei treni, col quale verranno variate e migliorate alcune comunicazioni, sia internazionali che interne.

Comunicazioni internazionali.

Sul transito di Modane saranno mantenute le importanti comunicazioni:
— da e per Parigi coi treni 639/53 — 2/640;
— da e per Lione coi treni 733/633/111 — 14/634/734; e, per assicurare la comunicazione Roma-Parigi anche nel periodo in cui viene adottata in Francia l'ora estiva, il treno 2 sarà anticipato di circa 20 minuti nel percorso Roma-Modane.

Sul transito di Domodossola saranno mantenute le comunicazioni dei treni di lusso SO ed OS, con ritocchi dell'orario soltanto fra Parigi e Vallorbe.

L'attuale comunicazione Parigi-Milano via Vallorbe dei treni 581-42-207 (partenza da Parigi ore 22,30 arrivo Milano ore 17,44) sarà portata sui treni 581-40-205 (partenza da Parigi ore 22,20, arrivo Milano ore 15,00); in conseguenza verrà soppressa l'attuale comunicazione Losanna-Milano dei treni 36/213.

Sul transito di Postumia saranno mantenuti anche i treni 708 e 703, riattivati il 15 aprile u. s.

Sugli altri transiti la situazione rimarrà immutata.

Comunicazioni interne.

Sulla linea Torino-Pisa-Roma il rapido 51, finora limitato al percorso Genova--Roma, avrà origine da Torino ed in conseguenza sarà ritardato di circa 80 minuti nel percorso Genova-Roma. In senso inverso il rapido 52 sarà posticipato da Roma dalle 12,20 alle ore 15,15, con arrivo a Torino alle 24,00 e in coincidenza a Genova col treno 148 per Ventimiglia e col treno 230 per Milano.

Il treno 12 sarà posticipato in partenza da Roma ed impostato a seguito del DD 2.

Il treno 10 sarà posticipato alle 12,10 in partenza da Roma ed il treno 6 anticipato di una ventina di minuti da Roma a Torino.

Sulla linea Milano-Genova-Ventimiglia il treno 170 sarà impostato in coincidenza del treno 135 da Ventimiglia ed il rapido 84, classificato direttissimo, sarà ritardato in partenza da Genova per metterlo in coincidenza col treno 2 da Roma.

Il treno 165 sarà ritardato da Milano per attendere nuove coincidenze da Como e da Verona ed in conseguenza sarà ritardato da Genova anche il corrispondente 140 per Ventimiglia.

Il treno 167 sarà ritardato di 15' in partenza da Milano per attendere il treno 303 da Chiasso, a sua volta anticipato di 20'.

L'attuale accelerato 1416, Genova-Imperia, sarà trasformato in diretto e prolungato fino a Ventimiglia, assumendo il numero 148; esso sarà ritardato in partenza da Genova alle 21,50 per attendere la coincidenza del treno R 52 da Roma.

Sulla linea Milano-Roma i treni 23 e 33 saranno ritardati in partenza da Milano per ridurre l'attuale lunga sosta di Bologna.

Il treno 35 sarà ritardato di circa 50' in partenza da Milano e, con la riduzione della sosta di Bologna, arriverà a Roma soltanto 30' dopo dell'ora attuale.

Il treno 16 sarà anticipato di 30' in partenza da Roma e di circa un'ora in arrivo a Milano, per metterlo in coincidenza con i primi treni in partenza da Milano al mattino.

I treni R 26 e 34 saranno ritardati rispettivamente di 25' e di 30' in partenza da Roma. Tale posticipazione è stata resa possibile dalla trasformazione in rapido del coincidente treno 68 Bologna-Brennero e la comunicazione Roma-Brennero dei treni R 26/R 68 conseguirà un acceleramento di 25'.

Sulla linea Torino-Milano-Venezia, il treno 413 sarà ritardato di circa 20' per rendere più comoda l'ora di partenza da Milano, attualmente troppo mattutina.

Il treno 192 sarà anticipato alle 7,10 da Milano per essere a Torino P.S. alle 9,30 circa ed il treno 198, in conseguenza della soppressione del R 92, sarà ritardato da Venezia alle 17,10 per essere a Milano alle 21,20 ed a Torino alle ore 24,00.

Il treno 195 (nuovo 189) sarà ritardato di circa un'ora da Milano, sia per migliorare sensibilmente le relazioni coll'Alto Adige, eliminando l'inutile lunga sosta a Verona per la coincidenza col treno 68, sia per offrire una partenza più tardiva da Milano.

Inoltre, sarà riattivato il treno 1991 da Milano a Verona e l'accelerato 1459 (nuovo 1451) da Verona a Venezia, riportando alle sue vere funzioni di treno diretto il tr. 185 che nella stessa tratta, in conseguenza della soppressione del predetto 1459, era stato sensibilmente allungato con l'introduzione di fermate intermedie.

Sulla linea Brennero-Bologna, saranno classificati direttissimi, anzichè *rapidi*, fra Bolzano e Bologna i treni 67 e 66 e, per contro, saranno classificati *rapidi* sullo stesso percorso i treni 65 e 68.

Il treno 445 sarà anticipato di circa mezz'ora ed avrà a Bologna coincidenza col treno 43, anzichè col 45.

Sulla linea Postumia-Trieste-Bologna il' tr. 615 sarà anticipato in partenza da Trieste di 15' per metterlo in coincidenza a Mestre col tr. 416 per Milano. Questo anticipo consentirà di ridurre l'attuale lunga sosta del treno OS a Trieste e di anticiparne la partenza per metterlo in coincidenza a Mestre col tr. 477/R 27 per Roma.

Nell'altro senso il tr. 30 avrà coincidenza pure a Mestre col treno 32/474 da Roma.

Il treno 614 sarà anticipato in partenza da Venezia per ridurre il lungo intervallo in quella stazione rispetto all'arrivo del coincidente tr. 470 da Bologna.

Il treno 620 sarà ritardato di 30' in partenza da Venezia per la coincidenza a Venezia S.L. col treno 42 da Roma, ed analogamente il 475 sarà ritardato da Venezia di 45', pure per la coincidenza a Venezia S.L. col tr. 615 da Trieste.

Per migliorare le comunicazioni delle provincie siciliane, che attualmente non possono beneficiare tutte delle comunicazioni rapide da e per Roma, si anticiperà fra Roma e Reggio Calabria il treno R 883 (nuovo R 881) di circa tre ore da Roma e si ritarderà nella stessa misura l'R 880 da Reggio in modo da allacciare detti due rapidi con tutti i capiluogo di provincia della Sicilia.

Infatti i rapidi R 501 Messina-Palermo ed R 515 Messina-Siracusa, corrispondenti del treno R 881 avranno proseguimento il primo a Palermo col treno AT 535, in arrivo a Trapani alle ore 23,53, ed il secondo a Catania col

tr. R 525/R 557 per Caltanissetta (arrivo ore 22,15) ed Agrigento (arrivo ore 23,32).

Il treno R 515 avrà, a Siracusa, coincidenza col tr. AT 543 in arrivo a Ragusa alle ore 23,20.

In senso inverso il tr. AT 144 in partenza da Ragusa alle ore 7,42 troverà a Siracusa il treno R 510 ritardato, in relazione al ritardo del corrispondente R 880 per Roma.

Anche la comunicazione 4962/2922 in partenza da Agrigento alle 5,00 e da Caltanissetta alle 7,50 avrà coincidenza a Catania con lo stesso R 510/R 880.

Da Trapani infine il treno AT 532, anticipato alle ore 6,45, avrà a Palermo coincidenza col treno R 500, ritardato in relazione alla già citata posticipazione del R 880 per il Continente.

Il nuovo R 881 fra Roma e Napoli verrà a prendere presso a poco il posto dell'attuale elettrotreno R 523 e pertanto quest'ultimo sarà spostato e messo in partenza da Roma alle ore 11,35.

L'attuale treno 86, che da Reggio a Roma rappresenta il sussidiario del tr. 84 per il servizio di 3ª classe, sarà portato, come nuovo tr. 88, a seguito dell'attuale tr. 88 (nuovo 86) per il servizio di 3ª classe, aderendo alla richiesta delle provincie siciliane che lamentavano la mancanza della terza classe all'ultima comunicazione serale per il Continente.

Fra Napoli e Roma, i treni 6 e 98 saranno anticipati da Napoli rispettivamente di 35' e 40', ed il tr. 888 prenderà il posto dell'attuale 96, il quale sarà sensibilmente anticipato e messo in partenza da Napoli alle ore 14,25, in precedenza all'elettrotreno R 528, per migliorare le comunicazioni pomeridiane da Napoli. In senso inverso saranno invertiti i treni 83 e 7, ed il tr. 87 sarà ritardato da Roma di 35', in conseguenza del ritardato arrivo del treno 35 da Milano.

Sulla linea Jonica molti treni a vapore saranno sostituiti con corse di automotrici a nafta e saranno quindi migliorate ed accelerate le comunicazioni locali.

In Sicilia poi saranno migliorate le coincidenze a Messina fra i treni della linea di Palermo e quelli delle linee di Catania e Siracusa.

Sulla linea Catania-Palermo l'accelerato 2924 sarà anticipato da Palermo di circa 90' e sarà messo in coincidenza a Catania col treno 88 (nuovo 86) per il Continente.

Il treno R 524 (nuovo R 522) Palermo-Catania troverà a Bicocca nuova coincidenza per Siracusa con l'AT 513, istituito per il prolungamento da Catania a Siracusa dell'ultima comunicazione serale in coincidenza a Messina col diretto 83 da Roma.

Treni merci.

I treni merci rapidi saranno meglio adeguati al concetto di mantenere delle relazioni celeri fra i centri lontani, senza ingerenza delle stazioni intermedie di smistamento.

La percorrenza dei treni merci diretti sarà anch'essa migliorata, non tanto con l'aumento della velocità, quanto colla riduzione delle soste non necessarie e coll'impostazione dei treni stessi negli intervalli più favorevoli per un agevole circolazione.

Per economizzare materiale da carico e mezzi di trazione tutti i treni rapidi collettame saranno sostituiti con treni raccoglitori, che, per la più bassa velocità, consentono un migliore sfruttamento della forza di trazione.

L'inevitabile rallentamento della resa dei trasporti sarà poi neutralizzato da provvvidenze nell'organizzazione del lavoro di carico e scarico, dalla protrazione d'orario e modificazione dei programmi dei centri di riordino, nonchè — su qualche linea — dai servizi camionistici in via di attuazione.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSANTE AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 18 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possono giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 18 al 19 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni viaggiatori non indicati e per quelli merci senza viaggiatori.

Dovranno poi diramarsi le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui appresso:

Linea Torino-Roma.

I treni 9, 1039 e 15 assumeranno il nuovo orario in partenza da Genova P. P.

Il treno 7 assumerà il nuovo orario in partenza da Chiavari.

Il treno 1087 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 5 assumerà il nuovo orario in partenza da Pisa C.

I treni 8, 6 e 14 assumeranno il nuovo orario rispettivamente in partenza da Roma Trastevere, Civitavecchia e Grosseto.

Il treno 4 assumerà il nuovo orario in partenza da Pisa C.

Il treno 1958 assumerà il nuovo orario in partenza da Luni.

Il treno R. 54 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Genova P. P.

Il treno 1960 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Linea Milano-Genova.

Il treno 230 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Linea Genova-Ventimiglia.

I treni 148 e 1418 del nuovo orario si effettueranno per la prima volta in partenza da Genova P. P. la sera del 19 maggio.

Linea Milano-Roma.

Il treno 39 assumerà il nuovo orario in partenza da Firenze *S.M.N.*

Il treno 1979 assumerà il nuovo orario in partenza de Cortona-Terontola.

Il treno 16 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma Termini la sera del 18 maggio.

I treni 36 e 38 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Bologna.

Il treno 1950 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Milano C.

Linea Torino-Milano-Venezia.

Il treno 195 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 1468 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Verona P.N.

Il treno 1222 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Torino P.N.

Linea Brennero-Verona-Bologna.

Il treno 61 assumerà il nuovo orario in partenza da Bressanone.

Il treno 445 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Verona P.N.

Il treno 68 assumerà il nuovo orario in partenza da Bolzano.

Linea Merano-Bolzano.

Il treno 539 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bolzano.

Il treno 535 del nuovo orario non avrà luogo nella notte dal 18 al 19 maggio

Linea Postumia-Trieste-Venezia-Bologna.

Il treno 43 assumerà il nuovo orario in partenza da Rovigo.

Il treno 45 assumerà il nuovo orario in partenza da Mestre.

Il treno AT 316 viaggerà col proprio numero fino a Ferrara.

Il treno 1768 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno ET 342 viaggerà regolato dal cessante orario fino a S. Pietro del Carso.

Linea Tarvisio-Venezia.

Il treno A 884 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Treviso.

Linea Bologna-Lecce.

I treni 153, AT 313 e AT 319 del nuovo orario non avranno luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 1950 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara C.

Il treno 156 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Benedetto.

Il treno 1796 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna.

Linea Ancona-Roma.

Il treno R 473 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 78 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma la sera del 18 maggio.

Il treno R 472 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Ancona M.

Linea Pescara-Roma.

Il treno 777 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Roma-Termini.

Il treno 778 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Avezzano.

Linea Roma-Napoli-Reggio Calabria.

I treni 89 e 889 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Napoli C.

Il treno 87 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C.

I treni 85 e 99 assumeranno il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il treno 88 assumerà il numero 86 ed il nuovo orario in partenza da Villa S. Giovanni.

Il treno 86 assumerà il n. 88 ed il nuovo orario in partenza da Reggio Calabria la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 7250 assumerà il nuovo orario in partenza da Villa S. Giovanni.

Il treno 84 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Eufemia L.

I treni 82 e 90 assumeranno il nuovo orario in partenza da Sapri.

Linea Messina-Siracusa.

Il treno R 513 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da Catania la sera del 19 maggio.

Il treno 2948 viaggerà regolato dal cessante orario sino a Messina.

Linea Messina-Palermo

Il treno AT 503 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da S. Agata la sera del 19 maggio.

Il treno 2920 assumerà il nuovo orario in partenza da Cefalù.

Il treno AT 120 si effettuerà per l'ultima volta la notte dal 18 al 19 maggio e viaggerà regolato dal cessante orario fino a Messina.

Linea Napoli-Foggia.

Il treno 819 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C/le la sera del 18 maggio e il nuovo numero 815 in partenza da Avversa.

Il treno 7079 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Benevento

Il treno 815 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 813 a Bovino.

Il treno 1898 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Linea Napoli-Brindisi.

Il treno 4847 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Il treno 806 assumerà il nuovo orario in partenza da Salandra.

Linea Alessandria-Moretta.

Il treno 3138 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Linea Termoli-Benevento.

Il treno AT 916 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

Linea Napoli-Gragnano.

Il treno ET 649 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Gragnano.

Il treno ET 648 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Napoli C.

Linea Foggia-Manfredonia.

Il treno AT 742 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Foggia.

Linea Paola-Cosenza.

I treni AT 121 e 4732 del nuovo orario non avranno luogo la notte dal 18 al 19 maggio.

I treni AT 123 e 7202 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Cosenza e Paola rispettivamente.

Linea Iglesias-Cagliari.

Il treno AT 90 viaggerà regolato dal cessante orario fino ad Iglesias.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Verona L. P.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1940-XVIII	903.600 (per triennio)	Sezione materiale e trazione di Venezia
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito di loc. di Venezia M.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1940-XVIII	517.200 (per triennio)	Sezione materiale e trazione di Venezia
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Peri.	L. P.	Ore 18,30 del 13 maggio 1940-XVIII	69.000	Sezione Lavori Bolzano
Ripassatura meccanica di binari sulla linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 13 maggio 1940-XVIII	420.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera di orologi elettrici nella stazione di Vado Ligure.	L. P.	Ore 12 del 13 maggio 1940-XVIII	28.625	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinari per cabina B degli impianti A.C.E. nella stazione di Roma-Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 13 maggio 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori all'armamento e alla sede stradale fra Roma Mandrione e Formia.	L. P.	Ore 13 del 13 maggio 1940-XVIII	60.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione marciapiedi nelle case ferrovieri e postelegrafonici a Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 13 maggio 1940-XVIII	63.700	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricati per l'elettrificazione delle linee dei Castelli Romani.	L. P.	Ore 12 del 13 maggio 1940-XVIII	1.450.000	Uff. Eletrificazione Roma
Fornitura in opera di nuove travate metalliche sui ponti della linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 14 maggio 1940-XVIII	3.376.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 2.000 di sabbia per i risanamenti della linea Sampierdarena-Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1940-XVIII	66.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento fra Orte e Narni e risanamento massicciata fra Nera e Narni.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1940-XVIII	280.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento della stazione di Ottaviano.	L. P.	Ore 12 del 15 maggio 1940-XVIII	58.500	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento della stazione di Boscoreale.	L. P.	Ore 12 del 17 maggio 1940-XVIII	35.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento della linea Sicignano-Lagonegro.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1940-XVIII	484.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera quadri e macchinario per centraline A.C.E. cabine A B C E F in stazione di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 del 26 maggio 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura quadri comando per centraline A.C.E. in alcune stazioni della linea Messina-Siracusa.	A. C.	Ore 18,30 del 30 maggio 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Attrezzature per riparazione locomotive elettriche per il deposito di Napoli Campi Flegrei.	A. C.	31.5.1940 A. XVIII	10.000	Ufficio Π - Sezione 8ª - Servizio Materiale e Trazione. - Firenze.
Abbassamento del piano del ferro in stazione di Sesto Calende.	L. P.	Ore 18 del 20 magg. 1940-XVIII	80.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Casteggio.	L. P.	Ore 18 del 20 magg. 1940-XVIII	335.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione della Centrale Termica in stazione di Pisa.	L. P.	Ore 12 del 20 magg. 1940-XVIII	105.700	Sezione Lavori Firenze
Impianto di due binari in stazione di Olbia.	L. P.	Ore 18 del 20 magg. 1940-XVIII	87.900	Delegazione Cagliari
Costruzione del piano caricatore militare in stazione di Pescara Centrale.	L. P.	Ore 18 del 21 magg. 1940-XVIII	95.458	Sezione Lavori Ancona
Lavori d'armamento in stazione di Pontassieve.	L. P	Ore 12 del 21 magg. 1940-XVIII	100.000	Sezione Lavori Firenze
Prolungamento della galleria d'alimentazione degli impianti idrici in stazione di S. Agata Militello.	L. P.	Ore 18,30 del 21 magg. 1940-XVIII	47.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione del fabbricato della sottostazione elettrica di Mondovì.	L. P.	Ore 12 del 21 magg. 1940-XVIII	500.000	Ufficio I.E.S. Torino
Ampliamento e sistemazione della stazione di Brindisi C.le.	L. P.	Ore 12 del 27 magg. 1940-XVIII	3.240.000	Sezione Lavori Bari
Lavori per il libero transito della sagoma T. E. nel cavalcavia al Km. 5+307 della linea Gallarate Laveno.	L. P.	Ore 18 del 27 magg. 1940-XVIII	49.200	Sezione Lavori Milano
Impianto di 7 cabine di trasformazione nella stazione di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 27 magg. 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Lavori per lo sgombero dei materiali alluvionali accumulati nel bacino di Pavana.	L. P.	Ore 18 del 30 magg. 1940-XVIII	980.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura cabine in ferro addossate ai F. V. per A. C. E. in alcune stazioni della linea Messina Siracusa.	A. C.	Ore 18,30 del 5 giugno 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	200	Fontanelle di ghisa.	L. P.	31.5.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 6ª
»	6.000	Recipienti per acqua ritirate carrozze.	L. P.	28.5.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Contattori, cilindri e coperchi per L. E.	L. P.	28.5.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito di Palermo Centrale.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1940-XVIII	L. 864.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo.
Ripassatura meccanica e revisione armamento sulla linea Prato-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1940-XVIII	1.410.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di 4 fabbricati alloggi per ferrovieri, nella città di Benevento.	L. P.	Ore 12 del 27 maggio 1940-XVIII	2.464.000	Sezione Lavori Napoli
Completamento impianti armamento nella stazione di Roma Littorio e tratto di linea Tiburtina Settebagni.	L. P.	Ore 13 del 27 maggio 1940-XVIII	2.690.000	Sezione Lavori Spec. Roma
Costruzione cabina di raccordo cavi a Cologna.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1940-XVIII	46.600	Sezione Lavori Trieste
Costruzione fabbricato alloggi a Tarvisio Centrale.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1940-XVIII	735.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'ampliamento e sistemazione della stazione di Corchiano.	L. P.	Ore 13 del 27 maggio 1940-XVIII	174.500	Sezione Lavori Roma
Fornitura dei gruppi convertitori nella nuova officina carica accumulatori di Ventimiglia.	A. C.	Ore 12 del 27 maggio 1940-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Genova
Revisione di ml. 7.500 di binario fra Messina e Oliveri e Messina e S. Teresa Riva.	L. P.	Ore 14,30 del 27 maggio 1940-XVIII	67.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione e risanamento tratti binario sulla linea Palermo-Marsala-Trapani.	L. P.	Ore 18,30 del 27 maggio 1940-XVIII	50.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione nuovo edificio RR. PP. e TT. di Lecco.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1940-XVIII	540.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 4.000 di pietrisco calcareo.	L. P.	Ore 18,30 del 27 maggio 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricati per Centraline A. C. E. sulla linea Torino-Milano (1° lotto).	L. P.	Ore 12 del 27 maggio 1940-XVIII	190.000	Ufficio I.E.S. Torino
Idem (2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 28 maggio 1940-XVIII	190.000	Ufficio I.E.S. Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rafforzamento del binario di corsa della linea Civitavecchia-Orte.	L. P.	Ore 13 del 28 maggio 1940-XVIII	1.157.999	Sezione Lavori Roma
Sistemazione della stazione di Nozzano.	L. P.	Ore 12 del 28 maggio 1940-XVIII	83.200	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 1.600 di ghiaia in stazione di S. Nicolò.	L. P.	Ore 18 del 29 maggio 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Milano
Trasformazione della fermata Colle Umberto in raddoppio di movimento.	L. P.	Ore 17 del 29 maggio 1940-XVIII	110.000	Sezione Lavori Venezia
Rinnovamento di binari di corsa e deviatoi fra le stazioni di Mandela e Arsoli.	L. P.	Ore 13 del 29 maggio 1940-XVIII	363.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione dell'armamento della linea Salerno - S. Severino Rota.	L. P.	Ore 12 del 29 maggio 1940-XVIII	110.800	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento del palazzo postale di Torino Via Arsenale.	L. P.	Ore 18,30 del 30 maggio 1940-XVIII	1.690.000	Sezione Lavori Torino
Impianto del sesto binario in stazione di Giuncarico.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1940-XVIII	50.900	Sezione Lavori Firenze
Revisione binari e risanamento massicciata tratti linea Palermo Termini e Palermo Genisi.	L. P.	Ore 18,30 del 30 maggio 1940-XVIII	50.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione armamento e risanamento massicciata su tratti di linea fra Termini e Roccapalumba.	L. P.	Ore 18,30 del 30 maggio 1940-XVIII	47.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento e ventilazione nella Squadra Rialzo di Porta Maggiore.	A. C.	Ore 13 del 3 giugno 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Spec. Roma
Prolungamento del F. V. della stazione di Pavia.	L. P.	Ore 18 del 3 giugno 1940-XVIII	87.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale di binari fra Fossano e Ceva.	L. P.	Ore 18,30 del 4 giugno 1940-XVIII	84.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera di serramenti speciali per il Fabbricato Viaggiatori di Chivasso.	T. P.	Ore 12 del 6 giugno 1940-XVIII	58.000	Sezione Lavori Torino

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Attrezzature per riparazione locomotive elettriche.	A. C.	15 giugno 1940-XVIII	15.000	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio II, Sezione 8ª - Firenze
Attrezzature per riparazione locomotive elettriche.	A. C.	30 giugno 1940-XVIII	150.000	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio II, Sezione 8ª - Firenze
Risanamento ml. 7.700 di massicciata fra le stazioni di Siracusa e Ispica.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1940-XVIII	89.600	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale di binari e risanamento massicciata su tratti della linea fra Salemi e Trapani.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1940-XVIII	80.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori d'armamento per l'impianto di un raccordo al Bivio Lagrangia.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1940-XVIII	66.600	Sezione Lavori Torino
Risanamento ml. 1800 di massicciata fra le stazioni di Valsavoia e Caltagirone.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1940-XVIII	67.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di serramenti in legno per il nuovo F. V. della stazione di Ventimiglia.	L. P.	Ore 12 del 3 giugno 1940-XVIII	944.500	Sezione Lavori Genova
Alzamento piano del ferro di binari e scambi allo scalo Terralba a Genova Brignole.	L. P.	Ore 18 del 3 giugno 1940-XVIII	240.000	Uff. Spec. Lavori Genova
Fornitura granito rosso di Baveno nella stazione di Stresa Borromeo.	Cott.	Ore 18 del 4 giugno 1940-XVIII	35.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di sistemazione della stazione di Vergiate.	L. P.	Ore 12 del 4 giugno 1940-XVIII	60.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di consolidamento del rilevato in frana fra Indicatore e Ponticino.	L. P.	Ore 12 del 4 giugno 1940-XVIII	213.600	Sezione Lavori Firenze
Impianti elettrici per allacciamento cabine di trasformazione e impianto illuminazione piazzale Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1940-XVIII	220.000	Ufficio I.E.S. Roma
Revisione generale armamento e risanamento massicciata su tratti di linea fra Aragona e Canicatti.	L. P.	Ore 18,30 del 5 giugno 1940-XVIII	88.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione binario e risanamento massicciata su tratti di linea fra Caltanissetta e Canicatti.	L. P.	Ore 18,30 del 5 giugno 1940-XVIII	130.000	Sezione Lavori Palermo
Sopraelevazione fabbricato case economiche ferrovieri di Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1940-XVIII	271.600	Sezione Lavori Bari
Lavori per il riordino del Servizio Viaggiatori in stazione di Como S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 10 giugno 1940-XVIII	695.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Tarvisio Centrale.	L. P.	Ore 18 dell'11 giugno 1940-XVIII	6.470.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	-	Tiranti per molle di sospensione	L. P.	11.6.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
Kg.	50.000	Dadi esagonali di acciaio grezzi	L. P.	11.6.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso le Officine di Verona.	L. P.	Ore 12 del 20 giugno 1940-XVIII	2.145.600 (per triennio)	Officina di Verona
Posa in opera cavo telegrafonico fra Bivio Polcevera e la S. R. di Genova Trasta.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1940-XVIII	26.000	Ufficio I.E.S. Genova
Ricostruzione di ponticelli sulla linea Roma-Avezzano.	L. P.	Ore 13 del 10 giugno 1940-XVIII	89.000	Sezione Lavori Roma
Lavori armamento per sistemazione binari in stazione di S. Giovanni in Persiceto.	L. P.	Ore 18 del 10 giugno 1940-XVIII	95.500	Sezione Lavori Bologna
Rivestimento ml. 65 di muro nella galleria Formentino.	L. P.	Ore 18,30 del 10 giugno 1940-XVIII	100.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione dei servizi nel Deposito Locomotive della stazione di Fortezza.	L. P.	Ore 18,30 dell'11 giugno 1940-XVIII	62.500	Sezione Lavori Bolzano
Lavori di difesa dalla caduta di massi sulla linea fra Ospitale e Perarolo.	L. P.	Ore 17 dell'11 giugno 1940-XVIII	437.990	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento e adattamento Edificio Postale di Modena.	L. P.	Ore 18 dell'11 giugno 1940-XVIII	350.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di una sacca di difesa della linea presso la stazione di Perarolo.	L. P.	Ore 17 dell'11 giugno 1940-XVIII	51.800	Sezione Lavori Venezia
Eliminazione deficienze transito sagoma T.E. nella galleria fra Foligno e Terontola.	L. P.	Ore 18 del 12 giugno 1940-XVIII	52.250	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione binari in stazione di S. Felice sul Panaro.	L. P.	Ore 18 del 12 giugno 1940-XVIII	59.350	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un padiglione provvisorio in stazione di Genova Sampierdarena.	A. C.	Ore 18 del 13 giugno 1940-XVIII	—	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione armamento nelle Officine Veicoli di Voghera.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1940-XVIII	56.100	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ripassatura meccanica di binari fra Rogoreto e Voghera.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1940-XVIII	140.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 1440 di binario fra Enna e Villarosa.	L. P.	Ore 18,30 del 13 giugno 1940-XVIII	47.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione edificio di raccolta acque delle sorgenti Pietra e Galleria Sorgitore.	L. P.	Ore 18,30 del 13 giugno 1940-XVIII	68.000	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. sulla linea Padova-Venezia e Mestre-Portogruaro.	L. P.	Ore 17 del 13 giugno 1940-XVIII	44.000	Sezione Lavori Venezia
Id. id. in stazione di Padova Centrale.	L. P.	Ore 17 del 13 giugno 1940-XVIII	83.250	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione di binari in stazione di Crevalcore.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1940-XVIII	118.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione dei fabbricati per la elettrificazione della linea Civitavecchia-Orte.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1940-XVIII	1.800.000	Ufficio Elettricità Roma
Costruzione case ferrovieri in via Tucidite a Milano.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	864.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione case ferrovieri in via Breda a Milano.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	1.202.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione case ferrovieri in stazione di Gorizia M. S.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	1.830.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione binari in stazione di Poggiorusco.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	125.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera di serramenti speciali nelle nuove Officine Veicoli di Bologna.	A. C.	Ore 18 del 18 giugno 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata sulla linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18,30 del 18 giugno 1940-XVIII	216.000	Sezione Lavori Torino
Lavori per lo studio di rettifica curve fra le stazioni di Pozzuoli e Napoli via Gianturco.	L. P.	Ore 12 del 19 giugno 1940-XVIII	55.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Mirandola.	L. P.	Ore 18 del 19 giugno 1940-XVIII	78.700	Sezione Lavori Bologna
Impianto di riscaldamento nel dormitorio del personale della stazione di Olbia.	A. C.	Ore 12 del 1° luglio 1940-XVIII	—	Ufficio Lavori della Delegaz. Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	8.500	Miscele isolanti.	L. P.	25-6-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 5ª-*A*.
N.°	36.000	Rotoli di carta paraffinata per orologi registratori.	L. P.	9-7-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N°. 3 Torni paralleli AP = 400 m/m, DP 4000 m/m completi di accessori.	A. C.	28 giugno 1940-XVIII	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II - Sez. 9ª - Firenze.
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il Deposito di Bergamo.	L. P.	Ore 12 del 9 luglio 1940-XVIII	216.000 (per triennio)	Sezione Mat. e Traz. Milano
Impianto di due montacarichi elettrici nel Mag. Approvv. della stazione di Bologna Ravone.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	60.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Varazze.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1940-XVIII	106.000	Sezione Lavori Genova
Ripassatura meccanica tratti binario fra le stazioni di Piacenza e Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 18 giugno 1940-XVIII	225.000	Sezione Lavori Milano
Ripassatura meccanica di binari fra Sesto S. Giovanni e Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 18 giugno 1940-XVIII	250.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento delle linee Trieste C. M.-Piccolic, Valvociana-Gorizia.	L. P.	Ore 18 del 18 giugno 1940-XVIII	428.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'armamento di binari e scambi per l'innesto delle linee del Porto con la stazione di Napoli Smist.	L. P.	Ore 12 del 20 giugno 1940-XVIII	31.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cavalcavia al Km. 30 + 327 della linea Trieste C.-Postumia Grotte.	L. P.	Ore 18 del 20 giugno 1940-XVIII	1.370.000	Sezione Lavori Trieste

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento della linea Udine-Bivio S. Polo.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1940-XVIII	649.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento della linea Oschiri-Olbia.	L. P.	Ore 17 del 24 giugno 1940-XVIII	484.000	Delegaz. Cagliari Ufficio Lavori
Manutenzione armamento della linea Decimo-Iglesias.	L. P.	Ore 17 del 24 giugno 1940-XVIII	269.000	Delegaz. Cagliari Ufficio Lavori
Manutenzione armamento della linea Chilivani-Porto Torres.	L. P.	Ore 17 del 24 giugno 1940-XVIII	499.000	Delegaz. Cagliari. Ufficio Lavori
Demolizione e rifacimento del muro di sostegno in stazione di Compiobbi.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1940-XVIII	89.200	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento della linea Aquila-Terni.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1940-XVIII	627.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento della linea Civitanova-Albacina.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1940-XVIII	397.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento della linea Foligno-Terontola.	L. P.	Ore 18 del 25 giugno 1940-XVIII	597.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione di m. 12.000 di binario fra Nocera Umbra e la galleria di Fossato.	L. P.	Ore 18 del 25 giugno 1940-XVIII	105.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento della linea Mestre-Portogruaro.	L. P.	Ore 17 del 25 giugno 1940-XVIII	598.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento delle linee dello scalo di Venezia Marghera.	L. P.	Ore 17 del 25 giugno 1940-XVIII	94.000	Sezione Lavori Venezia

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICATO

AL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

AI SERVIZI

ALLA MILIZIA NAZIONALE FERROVIARIA - ROMA

AI COMPARTIMENTI

ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Ho segnalato al DUCE *il notevole sforzo compiuto, nelle attuali contingenze, dalla salda organizzazione delle Ferrovie dello Stato, mettendo in evidenza che i ferrovieri tutti, in ogni momento ed in ogni circostanza, senza curare disagi e pericoli, hanno dato l'opera loro con fede e con disciplina.*

Il DUCE, *nell'esprimere il Suo compiacimento per la regolarità e l'ordine perfetto con cui il servizio intenso e complesso si è svolto, mi ha dato il gradito incarico di far pervenire l'espressione del Suo elogio a tutto il personale, dal Direttore Generale al più modesto agente.*

Ciò faccio con viva soddisfazione nella certezza che l'Alto riconoscimento, mentre costituisce l'ambito premio della tenace, diuturna fatica dei ferrovieri tutti, sarà sprone a perseverare negli sforzi e nei sacrifici che la Patria, sotto la sicura guida del DUCE, *esige da tutti i suoi figli per il conseguimento di più alti e luminosi destini.*

Roma, 4 luglio 1940-XVIII

Il Ministro
HOST VENTURI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ferramenta varia per locomotive e veicoli.	L. P.	9.7.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
Kg	2000	Gomma in fogli con inserzione di tela di canapa.	T. P.	15.7.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiale sanitario	L. P.	6.8.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	200.000	Cenci di cotone bianchi e colorati.	L. P.	3.9.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª.

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Anelli distanziatori, controdadi, coperchi per motori di trazione	L. P.	8.8.1940 A. XVIII	Servizio Approvgionamento — Sezione 7º

Il Direttore Generale:
VELANI

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali	in servizio	L.	3900	in	congedo	L.	2800
Marescialli	»	»	3650	»	»	»	1750
Primi Capi Sq. e Capi Squadra	»	»	2250	»	»	»	1550
Graduati e Camicie Nere	»	»	1900	»	»	»	1400

Circolare N. 28.

Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1.

Con R. Decreto Legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 luglio 1940-XVIII, è stato stabilito che le monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 cessano di avere corso legale col 31 luglio c. a. e cadono in prescrizione col 31 agosto successivo.

Pertanto, gli impianti ferroviari dovranno accettare fino a quest'ultimo termine le monete anzidette, fermo restando che non dovendo essere rimesse in circolazione le medesime saranno da versarsi alle Casse Compartimentali di giurisdizione.

Queste ultime a loro volta dovranno versare alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale le monete di cui trattasi non oltre il giorno 7 del prossimo mese di settembre.

Comunicati:

Sostituzione del Capo dell'Ufficio Centrale della Gestione Speciale Viveri "La Provvida,,

Con la data dell'11 luglio 1940 anno XVIII il Tenente Generale Commissario R. Marina nella riserva: Ferri gr. uff. Pietro, dopo dieci anni di lodevolissimo servizio, ha lasciato la carica di Capo dell'Ufficio Centrale della Gestione Speciale Viveri "La Provvida" ed è stato sostituito nell'incarico dal Colonnello Commissario R. M. Bertocchi comm. Agenore, il quale, dalla stessa data, ha assunto tutte le incombenze connesse alla carica stessa.

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale delle Costruzioni navali e meccaniche — con decreto del 22 giugno 1940-XVIII, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Ing. Fiorentini F. con sede in Roma Via Tiburtina n. 364, già esclusa con provvedimento dello stesso Ministero in data 8 aprile 1940.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni e rulli per trasmissione movimento locomotive	L. P.	8-8-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7a
ml.	40 000	Stoffa fiocco rayon rossa e ml. 30.000 verde, per bandiere da segnali	L. P.	16-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5a-A

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 2.

Campagna saccarifera 1940.

§ 1. — SPECIALIZZAZIONE DEI CARRI.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati*, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — MARCATURA E CONSEGNA DEI CARRI.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Le scritte di specializzazione da applicare sulle pareti dei carri ed indicate nell'Allegato, devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313.318), con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — UTILIZZAZIONE DEI CARRI.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole*, dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce e calci di defecazione residuate dalla lavorazione*, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate nell'Allegato, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri:

— « Bietole 1940 Eridania »;
— « Bietole 1940 Lombarda »;
— « Bietole 1940 Veneta »;
— « Bietole 1940 Italiana ».

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 3. — Spedizione dei carri vuoti.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compreso gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-Km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica anzichè a quella stabilita per la riconsegna, per domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — Spedizione dei carri carichi.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione del peso in partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo; in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'art. 50, § 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui ai § 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle Condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta nei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compensa di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contraddittorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come « *dichiarato* » dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale deve figurare nella lettera di vettura come « *Tassa da rispettare* »;

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesati, verso pagametto di L. 3 per carro, come stabilito al punto 2.

4. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « *Convenzione speciale — Campagna saccarifera* ».

5. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi cos quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino

al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal mamento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. La stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*), in apposito modulo M.-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — Inoltro dei carri carichi o vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consenta la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — Carri introdotti nei binari di raccordo.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previsti dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono per- istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — RESPONSABILITÀ.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CARRI.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contradittorio, col rappresetante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo Stazione, a mezzo dell'appasito tagliasdo annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Officina Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F.S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — RESTITUZIONE 1 SMARCATURA DEI CARRI.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione «*Accertata regolare smarcatura*». La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M-181-*a*, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo una Officina Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Officine appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Officina Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. 181-*a*.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — Trasporti di bietole con carri non specializzati.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 1 dell'art. 138 delle «Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose» (edizione 1935).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 136, 142 e 143 delle suddette «Norme».

§ 17. — Statistica dei trasporti.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, te-

nendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in «*Carri specializzati*» e per quelli effettuati in «*Carri non specializzati*».

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in «*Carri specializzati*» e per quelli in «*Carri non specializzati*».

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — Disposizioni generali.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitarne il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi, 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Napoli ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL'O. S. n. 2-v. — 1940-XVIII.

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1940

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
«Eridania» Zuccherifici Nazionali *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Forlì, Granarolo, Lama Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana ,Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridania), Ponteagoscuro (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamnto, Sarmato	« **Bietole 1940 Eridania** »
Società Saccarifera Lombarda - *Milano*	Bondno, Casal Maggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella	« **Bietole 1940 Lombarda** »
Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri - *Padova*	Este, Pontelongo, Caverzere, Bottrighe, Cartura	« **Bietole 1940 Veneta** »
Soc. Italiana per l'Industria degli Zuccheri - *Genova*	Badìa, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa Legnago, Lendinara, Rovigo	« **Bietole 1940 Italiana** »
	Granaiolo	« **Bietole 1940 Granaiolo** »
	Rieti	« **Bietole 1940 Rieti** »
Soc. Agr. Industriale dell'Agro Pontino - *Genova*	Littoria	« **Bietole 1940 Littoria** »
Società Distillerie Italiane - *Milano*	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane) .	« **Bietole 1940 Pontelagoscuro Distillerie** »
Zuccherificio e Distilleria Bonara - *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	« **Bietole 1940 Ferrara Bonora** »

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
Soc. Romana per la Fabbricaz. dello Zucchero - *Roma*	Foligno	« Bietole 1940 Foligno »
Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	« Bietole 1940 Avezzano »
Zucchrificio di Cecina - *Genova*	Cecina	« Bietole 1940 Cecina »
S. A. Lavorazione Barbabietole - *Genova*	Sanguinetto	« Bietole 1940 Sanguinetto »
Soc. Agricola Volturno - *Napoli*	Capua	« Bietole 1940 Capua »

N. B. — Ad eccezione della Società Agricola Volturno, tutte le altre Società sono aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova.

Comunicazioni: gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto dei servizi di camera e mensa sulle navi traghetto.	L. P.	Ore 12 del 20 agosto 1940-XVIII	1.200.000 (3 anni)	Servizio Materiale e Trazione – Ufficio Navigazione.
Attrezzatura per riparazione locomotive elettriche ed elettromotrici.	A. C.	20 agosto 1940-XVIII	80.000	Uff. 2°, Sezione 8ª – Servizio Materiale e Trazione.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 3.v

Campagna vendemmiale 1940.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di Servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia così formulate:

"Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni: "Fusti non completamente tappati" ovvero "Fusti caricati anormalmente" ovvero "Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente" ovvero "Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturazione o di appassimento" ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture di carri.* — Non dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Per tali richieste, gli speditori sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 33 *delle C. T., ma resta fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerlo e di incamerarne l'importo, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui all'art.* 143 *delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose"* (edizione 1935).

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerare nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 138 *delle "Norme" predette.*

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di ga-

ranzia, può essere consentito l'uso anche di carri coperti sprovvisti di persianine in basso o, quanto meno, con le porte chiuse al secondo gancio.

6. *Uso di carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per i carri-serbatoio privati F. S., utilizzati *in servizio interno* e *cumulativo italiano,* le stazioni si atterranno alle disposizioni del "Regolamento per carri privati" (edizione 1923).

Per gli stessi carri serbatoio F. S. e per quelli esteri utilizzati *in servizio internazionale,* si osserveranno:

— le disposizioni di cui al capo XVII dell'Istruzione allegata all'O. S. 242/1934;

— il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (R.I.P.), allegato VII alla C.I.M., nonchè le prescrizioni speciali per il percorso italiano, di cui agli O. S. 106/1938 e 152/1938;

— le disposizioni impartite con i punti II e IV rispettivamente delle circolari camoscio N. 4/1928 e 2/1936;

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri appoggiati ai transiti internazional F. S. per la rispedizione all'Estero nello stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. N. 36/1937.

Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tarffe.

Se l'operazone di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette nei modi prescritti dall'allegato 11 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: "vietate manovre a spinta".

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272-q.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente, perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio di scorta e di itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali dovrà essere emesso il foglio di scorta Mod. M.145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 48 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose", le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di "copertone privato" ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentarsi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde diterra.

11. *Trasporto di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del "Bollettino commerciale" n. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale, salve, per quest'ultimo, le limitaizoni previste nell'allegato al punto 19 del "Bollettino Commerciale" n. 1/1940-XVIII.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse, a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiaraizone di garanzia così concepita: "*Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni:*

"*Ceste o casse caricate in modo anormale*".

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi di trasporto, è da tener presente che gli attrezzi di carico, *sia quando sono trasportati con la merce, sia nel trasporto di ritorno,* sono esenti da tassazione, nei limiti ed alle condizioni risultanti dal nuovo articolo 36 delle Tariffe o dalle Tariffe merci dirette in vigore.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordarsi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore,

per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo; dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia* (*peronospora*), *di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono aver avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (sia casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliono attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare e constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti ed alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G. V., a carro e in collettame.

18. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 88 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza pei trasporti delle cose (edizione 1° dicembre 1933) circa la esclusione di *Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

20. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1. *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino Rimini;
— *b*) carri per oltre Rimini fino a Bologna;
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona (esclusa);
— *f*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

2. *gruppo* — carri per oltre Rimini verso Ferrara;

3. *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma ed oltre verso la Spezia;
— *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4. *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri per Milano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano, transito la Librera), Milano Smistamento ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;

5. *gruppo* — *a*) carri per Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore e verso Fornovo;
— *b*) carri per oltre Fidenza:
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello Limito,
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna,
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti, comprese quelle di transito con le Ferrovie secondarie, dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta M. 257 col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto "Elenco delle stazioni alle quali possoon essere diretti i carri vendemmiali", edizione 1934.

Queste etichette dovranno essere incollate a destra delle etichette modulo M-259 od M-260.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le Stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee, sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte, i cui itinerari risultano dall'Allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

Però sino quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnati ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione delle condotte, facendone precisare la composizione.

Agli effetti della circolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanno comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza risultante a pagina 46 della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 56, 58 per Milano, via Caserta - Villa Literno - Roma - Firenze - Vernio M. C. - Bologna;

Condotte N. 60, 62, 64, 66 per Rimini via Termoli Pescara.

Queste condotte dovranno essere composte come appresso:

La stazione di Foggia, avendo materiale in quantità sufficiente per la formazione di una sola condotta con carri dei gruppi 4° e 5°, effettuerà quella N. 58 con i carri dei due gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottogruppi solo però pei carri del gruppo 4°, come dalla disposizione esposta più oltre.

Avendo carri per formare tutte e due le condotte, formerà quella N. 56 con carri del gruppo 4° e la 58 con i rimanenti carri di quest'ultimo gruppo, sempre distinti nei rispettivi sottogruppi, completata con carri del gruppo 5°, tenendo separati i due gruppi.

Il raggrupamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

La stazione di Foggia, coi carri dei rimanenti gruppi e con l'eventuale eccedenza di quelli dei gruppi 4° e 5° effettuerà, tenuto conto delle prenotazioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini, via Ancona, senza attuare però i raggruppamenti prescrtiti al punto 20.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati alle stazioni dello stra-

dale fino Rimini dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però dalle stazioni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimini — tanto con le condotte (se queste portano anche carri di merce diversa) quanto con i treni non costituenti condotte — *in un gruppo unico a sè stante*, le Sezioni Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di cui al secondo alinea del punto 22.

24. *Carri affluenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 20, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione ed ubicandoli secondo le norme del punto 23.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo e precisamente da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli destinati oltre quest'ultima località.

Condotte N. 68, 72 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi)

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti;

Condotta N. 70 per *Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°, distinti nei due sottogruppi);

Condotta N. 74 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati

Le condotte dovranno avere il peso di tonn. 850 in partenza da Rimini.

26. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

27. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già

previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti, in modo da evitare soste ai punti di transito.

28. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi- Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Genova Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

29. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengono opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno che ne assicuri il sollecito inoltro.

La Sezione di Venezia, a sua volta, ne curerà il sollecito proseguimento, pure con unico treno, fino a Udine.

30. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e ,occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

31. — *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro "informazioni varie", inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri serbatoio n. .....; *Coperti* n. .....; *Scoperti n.* .....; *Totale n.* ......

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. .....; *Scoperti n.* .....; *Totale n.* ......

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione "*Statistica trasporti vendemmiali negativa*".

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente, spillato al riassunto del carico merci, modulo M-158, al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno essere compresi nella statistica.

La statistica dovrà esser compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

32. *Deviazioni dei traporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2° — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3° — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo giornaliero di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

Allegato all'O. di S. n. 3-v - 1940-XVIII.

ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio M. C. - Bologna.

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Foggia	**7092** 0.02	**8246** 13.10
Benevento	3.57 — 4.09	17.37 **8248** 19.36
Caserta	6.09 — 6.55	22.15 — 22.28
Gricignano T.	7.11 — 7.14	22.46 **9748** 22.50
S. Marcellino F.	7.24 — 7.31	23 — **9514** 23.20
Villa Literno	7.44 — 7.49	23.32 — 23.42
Formia	8.51 — 9.37	0.44 **8038** 1.03
Roma Tiburtina	13.26 — 14.25	3.50 **5638** 5.14
Chiusi B. Ch.	19.12 — 19.45	8.27 **7960** 9.40

(Segue)

Seguito: **Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio - Bologna.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Firenze C. M.	23.59 **7092** 0.20	13.14 **7570*** rit. 13.50
Firenze Rifredi	0.30 — 0.40	14 — **7554** 14.10
Prato	0.58 — 1.03	14.28 — 14.42
Bologna Smist.	2.58 **9014** 3.57	16.33 **9084** 18.23
Parma	6.17 — 6.39	20.15 **9086** 20.58
Fidenza	7.05 — 7.31	21.24 — 22 —
Piacenza	8.11 **9014** 9.03	22.40 **9088** 23.30
Milano Rogoredo	10.58 **472 L** 11.27	0.52 **394 L** 1.38
Milano Smistamento	11.47 —	2.03 —

Condotte ascendenti da Foggia, via Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	**6100** 4.11	**7525** 11.08	**7536** 16 —	**7546** 21.15
Termoli	8.36 **7508** 8.47	14.45 — 15.22	19.43 — 19.48	1.08 **7550** 1.42
Pescara Centrale	12.36 13.08	19.12 19.36	0.32 1.10	6.05 6.37
Ancona	19.43 **9812** 20.35	2.32 **9736** 3.04	7.26 **9756** 7.52	13.07 **9786** 14.55
Rimini	22.46	5.17	9.52	17.02

(segue)

(*seguito*) : **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	68	70	72	74
Rimini	**9768** 12.31	**9802** 20.30	**9820** 0.44	**9738** 5.57
Faenza	14.14 14 22	21.49 21.54	2.01 2.10	7.35 8.12
Bologna Smistamento	15.41 **9082** 17.24	23 14 **8990** 0.10	3.25 **9016** 4.20	9 30 **9044** 10.36
Modena	18.06 — 18.34	0.52 — 1.02	5 02 — 5.26	11.18 **9046** 11.30
Reggio d'Emilia	19.03 19.25	1 31 1.33	5.55 6 16	11.59 12.04
Parma	19.58 — 20.14	2.06 — 2.14	6.49 — 7.09	12.37 **9048** 13.25
Fidenza	20.40 — 21.20	2.40 **8668** 7.56	7.35 — 7.44	13.51 — 13.52
Piacenza	22 — **9086** 23.10	↓	8.24 **9016** 9.48	14 32 — —

(*segue*)

(*seguito*): **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte		
	68	70	72
Milano Rogoredo	0.35 **390 L** 1.14	↓	11.15 **474 L** 11.39
Milano smistamento	1.36 —	↓	11.59 —
Cremona		9.13 TM **2260** 12.05	
Olmeneta		12.25 **8676** 13 —	
Treviglio		15.58 **8333** 16.47	
Bergamo		18.44	

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi di gomma per automotrici	T. P.	24-8-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7a
N.	1 000	Tiranti a triangolo per freno .	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Contattori elettropneumatici, coperchi e bobine.	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Ingranature per camere distribuzione.	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Pezzi di ricambio per RVC. .	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
N.	400	Ganci di trazione	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Tubi di gomma e tela per aria compressa.	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Viti con chiocciola per locomotive.	L. P.	3-9-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a
—	—	Cuoi e rondelle per F. W. . .	L. P.	1-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7a

Il Direttore Generale:

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	49 000	Dadi grezzi da filettare . . .	L. P.	3.9.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
Ql.	2 800	Carbonella dolce	L. P.	3.9.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
mc.	2.600	Legname larice in tavole . .	L. P.	3.9.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
mc.	1.400	Legname abete rosso e mc. 5600 legname abete bianco in tavole.	L. P.	3.9.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª

Il Direttore Generale:

VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto dei servizi di camera e mensa sulle navi-traghetto.	L. P.	Ore 12 del 20 nov. 1940-XIX (1)	1.200.000 (3 anni)	Servizio Materiale e trazione – Ufficio Navigazione – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carte a strisce per telegrafo.	L. P.	1-10-1940 A. XVIII	Servizio approvvigionamenti – Sezione 5ª.
—	—	Guarnizioni per F. W.	L. P.	1-10-1940 A. XVIII	Id. Sez. 7ª
N.	2.000	Montatoi di acciaio per veivoli	L. P.	1-10-1940 A. XVIII	Id. Sez. 7ª

(1) In sostituzione del termine utile per la presentazione delle offerte, pubblicato nel Boll. Uff. n. 31 del 1° agosto 1940-XVIII.

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20	Basi di ghisa per isolatori a colonna.	T. P.	10.9.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
—	—	Alveoli con cuscinetti sferici...	L. P.	1.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Portine di sciacquamento......	L. P.	1.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per apparecchi di ricambio locomotive.	L. P.	1.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Viti e bulloni per boccole locomotive.	L. P.	8.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	48	Bobine per motori di trazione.	L. P.	8-10-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 8ª
—	—	Parti di ricambio per respingenti.	L. P.	8-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Pallini, sostegni, ecc. di lega leggera e lega di zinco.	L. P.	8-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	125.000	Fogli di carta carbonata viola per decalco.	T. P.	24-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	400	Legname gattice in tavoloni .	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Servizio Aprpovvigionamenti – Sezione 4ª
mc.	450	Legname olmo in tavoloni . . .	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
Kg.	460 000	Bulloni di acciaio grezzi filettati	L. P.	15.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª
N.	1.700 000	Elettrodi di forza rivestiti, per saldature.	L. P.	3.12.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª
N.	270.000	Fogli di carta D-50	T. P.	18.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª
N.	360.000	Fogli di carta da stampa colorata D-75.	T. P.	19.10.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª
N.	350.000	Fogli di carta carbonata nera fissa.	T. P.	5.11.1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lotto A - mq. 1880 Lotto B - mq. 1490 Lotto C - mq. 505 Lotto D.- mq. 456 N. B. — I suddetti quattro reliquati di terreno sono situati in località Vomero a Napoli.	A.P.	Ore 10 del 4 dic. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	80.000	Fogli di carta tipo pelude .	T. P.	25-10-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 5ª
—	—	Registri e repertori	T. P.	26-10-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª
N.	5700	Taccuini	T. P.	29-10-1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª
N.	20.000 000	Asciugamani di carta crespata	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª
—	—	Ferramenta per organi di trazione	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta varia per sospensione locomotive	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Legname quercia in travi e tavoloni	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 4ª
N.	6700	Bandoliera di cuoio marrone per la M F.	L. P.	3-12-1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI

— al Riparto Lavori di Padova per il tratto dal Bivio Mirano (i) al Km. 2 + 100 del Raccordo Principale;

— al Riparto Lavori di Venezia per il tratto dal Km. 2 + 100 al Km. 6 + 000 del Raccordo Principale; raccordo secondario Bivio Spinea-Doppio Bivio Orgnano e raccordo secondario Doppio Bivio Orgnano-stazione Olmo Trivignano;

— al Riparto Lavori di Treviso per il tratto dal Km. 6 + 000 al Km. 12 + 200 del Raccordo Principale; Raccordo secondario Bivio Trivignano-Doppio Bivio Marocco e raccordo secondario Doppio Bivio Marocco-Bivio Dese;

— al Riparto Lavori di Mestre per il tratto dal Km. 12 + 200 al Bivio Carpenedo (i) del Raccordo Principale.

Per il Servizio Materiale e Trazione:
— alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia;
— al Riparto Materiale e Trazione di Venezia Mestre.

Per il Servizio Movimento:
— alla Sezione Movimento di Venezia;
— al 1° Riparto Movimento di Venezia.

Per il Servizio Commerciale e Traffico:
— alla Sezione Commerciale e Traffico di Venezia;
— al Riparto Commerciale e Traffico di Venezia.

Per il Servizio Sanitario:
— allIspettorato Sanitario di Venezia;.

Per il Servizio Approvvigionamenti:
— per le materie di consumo, olii, lubrificanti ecc. al Magazzino Approvvigionamenti di Verona;
— per gli stampati e oggetti di cancelleria, al Magazzino stampati di Bologna.

Per l'Ufficio Impianti Elettrici di Segnalamento:
— all'Ufficio I.E.S. di Venezia;
— al 1° Riparto di Venezia, 1ª Zona di manutenzione di Mestre.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Venezia, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 151.

Cambiamento di nome della stazione di Noicattaro.

La stazione di Noicattaro, della linea Foggia-Lecce, ha assunto la nuova denominazione di "Bari Torre a Mare".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanche chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato - (Edizione gennaio 1940-XVIII), si dovrà:

— nella parte II, tabella 118, modificare il nome Noicattaro in Bari Torre a Mare;

— nelle parti I, III e IV inserire in precedenza al nome di Barletta, quello di "Bari Torre a Mare" con le indicazioni riferentesi alla stazione di Noicattaro e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle Stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare il nome di Noicattaro ed in precedenza al nome di Barletta, inserire "Bari Torre a Mare" con le indicazioni esistenti per Noicattaro;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Noicattaro in "Bari Torre a Mare".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I inserire, a pag. 12, in precedenza al nome di Barletta, "Bari Torre a Mare" con le indicazioni esistenti per Noicattaro, cancellando, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Noicattaro, questo dovrà essere modificato in "Bari Torre a Mare".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Bari Torre a Mare".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Errata-corrige.

O. S. n. 146 - Boll. Uff. n. 42/1940-XVIII — A pag. 326 — il 6° rigo dell'art. 19 dell'O. di S.: "Modificazioni alle Disposizioni per il servizio con D. U., al Regolamento per la circolazione dei treni ed all'Istruzione per il servizio dei manovratori" deve essere modificato come appresso:

Il treno che prende il passo deve essere ricevuto previa fermata al segnale ecc.

D. M. 3 luglio 1940, n. 51 - Boll. Uff. n.30/1940-XVIII — Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 50 posti di Sottocapo delle stazioni in prova, a pag. 322 il n. 29° deve leggersi: DELLAIRA GIOVANNI; anzichè: Dallaira Giovanni.

Il Direttore Generale
VELANI

Parte II - n. 43 - 24 ottobre 1940-XVIII.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulle linee del 1° Tronco di Milano C.	L. P.	Ore 18 del 29 ottobre 1940-XIX	130.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione della stazione di Brescia	L. P.	Ore 18 del 29 ottobre 1940-XIX	147.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione di 7 fabbricati per A.C.E. sulla linea Foligno-Cortona.	L. P.	Ore 12 del 29 ottobre 1940-XIX	385.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Costruzione tratti saltuari di scogliera per il raddopio S. Remo-Bordighera (1° l.).	L. P.	Ore 18 del 29 ottobre 1940-XIX	480.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione impianti della stazione di Borgo Buggiano.	L. P.	Ore 12 del 29 ottobre 1940-XIX	93.300	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento rimessa locomotive di Casale Monferrato.	L. P.	Ore 18,30 del 29 ottobre 1940-XIX	51.300	Sezione Lavori Torino
Sistemazione binari di corsa in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18,30 del 30 ottobre 1940-XIX	126.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura apparecchiature per centraline A.C.E. linea Bologna-Verona.	A. C.	Ore 18 del 30 ottobre 1940-XIX	--	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulle linee del 2° Tronco di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1940-XIX	175.000	Sezione Lavori Milano
Riparazione saltuaria di binari fra S. Benedetto T. e Pescara.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1940-XIX	117.500	Sezione Lavori Ancona
Riparazione saltuaria di binari fra le stazioni di Ancona e S. Benedetto del Tronto.	L. P.	Ore 10 del 30 ottobre 1940-XIX	310.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto di un A.C.E. nella stazione di Quarto dei Mille.	L. P.	Ore 12 del 30 ottobre 1940-XIX	190.459	Ufficio I.E.S. Genova
Sistemazione accessi in dipendenza raccordo col Porto Mercantile di La Spezia (lavori di terra e murari).	L. P.	Ore 12 del 30 ottobre 1940-XIX	73.950	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento e risanamento massicciata fra Cervaro e Benevento.	L. P.	Ore 12 del 30 ottobre 1940-XIX	750.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rivestimenti di pensiline della nuova stazione di Roma Tiburtina con tesserine di ceramica.	L. P.	Ore 14 del 30 ottobre 1940-XIX	1.900.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Impianti elettrici, forza motrice, telefonici, ecc. nel Palazzo Compartimentale di Venezia.	L. P.	Ore 12 del 30 ottobre 1940-XIX	1.200.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura accumulatori elettrici per impianti A.C.E. sulla linea Bologna-Verona.	A. C.	Ore 18 del 5 nov. 1940-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura di 38 batterie accumulatori sulla linea Trieste- Postumia-Fiume.	A. C.	Ore 12 del 5 nov. 1940-XIX	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura di 9000 metri cubi di pietrisco nelle stazioni di Roseto e Amendolara.	L. P.	Ore 12 del 5 nov. 1940-XIX	211.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Adattamento del Deposito Locomotive in stazione di Potenza.	L. P.	Ore 12 del 6 nov. 1940-XIX	54.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione delle sale di aspetto del F.V. di S. Giuseppe di Cairo.	L. P.	Ore 18,30 del 6 nov. 1940-XIX	75.500	Sezione Lavori Torino
Impianto di riscaldamento nel F. A., Uff. del Movimento e F.S.A. di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 dell'8 nov. 1940-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Roma
Impianto riscaldamento nel nuovo F.S.A. della stazione di Genova P.P.	A. C.	Ore 18 del 18 nov. 1940-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Genova
Gru elettrica a ponte scorrevole da 2 tonn. per l'Officina di Voghera.	A. C.	16 novembre 1940-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio III, Sezione 9ª – Firenze
Gru elettrica a ponte scorrevole da 2 tonn. per l'Officina di Bologna.	A. C.	5 novembre 1940-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio III, Sezione 9ª – Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tenditori, tirantini e manubri.	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
—	—	Ganci di trazione, manicotti e aste.	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	335.000	Zoccoli di ghisa per freni.	L. P.	12-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	300.000	Fogli di carta da calcare per telegrafo.	T. P.	23-11-1940 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento di binari fra le stazioni di Orte e Foligno.	L. P.	Ore 18 del 12 nov. 1940-XIX	650.000	Sezione Lavori Ancona
Id. id. fra le stazioni di Nocera Umbra e Falconara.	L. P.	Ore 18 del 12 nov. 1940-XIX	641.200	Sezione Lavori Ancona
Costruzione di due fabbricati per centraline fra le stazioni di Prevacina e Valvocina.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1940-XIX	46.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Controllo elettrico permanente delle punte degli aghi di scambi in varie stazioni.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1940-XIX	340.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Impianto di centraline elettriche al P. B. 14 in stazione di S. Bernardo.	A. C.	Ore 12 del 12 nov. 1940-XIX	80.000	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura di infissi e serramenti nei fabbricati B D F H della stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 12 nov. 1940-XIX	876.000	Servizio Lavori Roma
Sistemazione del Deposito Locomotive di Livorno C.le.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1940-XIX	687.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato per Agenzia Marittima in stazione di Licata.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1940-XIX	41.000	Sezione Lavori Palermo
Riverniciatura opere metalliche nel Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1940-XIX	129.400	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per sistemazione della stazione di Castel S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1940-XIX	138.200	Sezione Lavori Milano
Miglioramneto impianti della stazione di Milano Sm.	L. P.	Ore 14 del 14 nov. 1940-XIX	854.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura batterie accumulatori al P.B. 14 presso la stazione di S. Bernardo.	A. C.	Ore 12 del 14 nov. 1940-XIX	25.000	Ufficio I.E.S. Genova
Arredamento artistico del Palazzo Postale di Alessandria.	A. C.	Ore 18,30 del 15 nov. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Torino
Impianti Apparati Centrali Elettrici nella stazione di Genova P. Principe.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1940-XIX	2.724.000	Ufficio I.E.S. Genova

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti Apparati Centrali Elettrici per allacciamento della stazione di Genova P. con le linee dei Giovi.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1940-XIX	630.900	Ufficio I.E.S. Genova
Impianti Apparati Centrali Elettrici nella stazione di Genova Brignole.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1940-XIX	6.620.000	Ufficio I.E.S. Genova
Impianti Apparati Centrali Elettrici nelle stazioni di Ospedaletti e Bordighera.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1940-XIX	842.600	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione del piano caricatore bestiame nella stazione di Terralba.	L. P.	Ore 18 del 19 nov. 1940-XIX	71.400	Servizio Lavori Palermo
Prolungamento piano scaricamento gru nelle officine Materiale Rotabile di Torino.	L. P.	Ore 18,30 del 19 nov. 1940-XIX	77.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento del piazzale esterno della stazione di Bardonecchia.	L. P.	Ore 18,30 del 20 nov. 1940-XIX	240.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Filagne e passoni per steccenato rustico.	L. P.	3-12-1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per freno veivoli.	L. P.	3-12-1940 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di manipolazione combustibili a Taranto e Nasisi.	L. P.	Ore 12 del 21 dic. 1940-XIX	834.600 (Per triennio)	Sezione Mat. e Traz. Bari
Due forni elettrici per tempera acciai.	A. C.	27 dicembre 1940-XIX	25.000	Servizio Mat. e Traz. Uff. 2° – Sez. 8ª Firenze
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il Deposito Locomotive di Taranto.	L. P.	ore 12 del 21 dic. 1940-XIX	330.000	Sezione Mat. e Traz. Bari
Sistemazione di due binari in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	138.600	Sezione Lavori Torino
Fornitura batterie accumulatori per impianti A.C.E. fra Villa Nevoso e Sappiane.	A. C.	Ore 12 del 16 dic. 1940-XIX	—	Uff. I.E.S. Trieste
Lavori d'armamento per sistemazione stazione di Brescia.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	142.700	Sezione Lavori Milano
Prolungamento marciapiedi in stazione di Noicattaro.	L. P.	Ore 12 del 16 dic. 1940-XIX	75.800	Sezione Lavori Bari
Copertura piano caricatore in stazione di Enna.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	164.000	Sezione Lavori Palermo
Impianti apparati centrali elettrici fra Rivolo e Contessa.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	186.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto nuova fermata al chilometro 290 fra Augusta e Priolo.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX	839.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari d'incrocio in stazione di Villafranca.	L. P.	Ore 18 del 16 dic. 1940-XIX		Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento nel Palazzo Postale di Modena.	L. P.	Ore 17 del 17 dic. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione cavalcavia al chilometro 74 della linea Alessandria-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 17 dic. 1940-XIX	264.172	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Asta pubblica L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di terra e murari per sistemazione stazione di Castel S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 18 dic. 1940-XIX	522.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra e murari per sistemazione travate sui ponti del Bisenzio, Ombrone, ecc.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1940-XIX	406.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento della stazione di Marigliano.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1940-XIX	274.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto terzo binario in stazione di Pace del Mela.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	94.700	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari d'incrocio in stazione Fiumefreddo.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	74.600	Sezione Lavori Palermo
Impianto di apparati centrali in 17 stazioni della linea Messina-Catania.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	3.124.500	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari d'incrocio in stazione di Nizza Sicula.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	46.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione meccanica ml. 60 mila di binario fra Cortona Terontola e Arezzo.	L. P.	Ore 12 del 19 dic. 1940-XIX	466.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di 12.000 metri cubi di ghiaia in stazione di Seriate.	L. P.	Ore 18 del 19 dic. 1940-XIX	—	Sezione Lavori Milano
Impianto di due Posti Blocco fra le stazioni di Poggio Mirteto e Fara Sabina.	L. P.	Ore 12 del 20 dic. 1940-XIX	140.000	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione di serrande e lucernari nelle nuove officine Veicoli di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 20 dic. 1940-XIX	160.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione binari in stazione di Cà di David.	L. P.	Ore 18 del 26 dic. 1940-XIX	288.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di apparecchiatura e macchinario per centralina A. C. E. al Bivio Marittimo di Napoli Smistamento.	A. C.	Ore 12 del 26 dic. 1940-XIX	—	Ufficio I.E.S. Napoli
Costruzione della centrale termica in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 12 del 26 dic. 1940-XIX	3.800.000	Sezione Lavori Torino
Impianti idraulici e sanitari F. G. e Albergo Diurno in stazione di Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 27 dic. 1940-XIX	—	Sezione Spec. Lavori Roma
Fornitura quadro e montaggio macchinario per centralina A. C. E. in stazione di Rometta.	A. C.	Ore 18 del 2 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione e posa in opera di tre nuove travate metalliche sul fiume Basento.	L. P.	Ore 12 del 9 genn. 1941-XIX	2.500.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	4.000	Canapa pettinata	T. P.	21.12.1940 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª-A
mc.	1.[illegible]	Legname faggio evaporato in tavoloni.	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 4ª
—	—	Resistenze per motori di trazione.	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
	—	Carta E. 1-120	L. P.	7.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI